MASTER
NEGATIVE
NO. 94-82058- 9

Author:
Donati, Giuseppe

Title:
Guida di amministrazione e di contabilità per le...

Place:
Perugia

Date:
1891

94-82058-9
MASTER NEGATIVE #

COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARIES
PRESERVATION DIVISION

BIBLIOGRAPHIC MICROFORM TARGET

ORIGINAL MATERIAL AS FILMED - EXISTING BIBLIOGRAPHIC RECORD

Montgomery

Donati, Giuseppe
Guida di amministrazione e di contabilità per le opere pie del regno secondo il nuovo regolamento generale di contabilità, approvato con regio decreto 5 febbraio 1891, compilata per cura a dei ragionieri, Giuseppe Donati e Carlo Rosati... Perugia, Tipografia Boncompagni, 1891.
xii, 488 p. illus., plate, tables (part.fold.) 25 cm.

RESTRICTIONS ON USE:

TECHNICAL MICROFORM DATA

FILM SIZE: 35mm REDUCTION RATIO: 12x IMAGE PLACEMENT: IA (IIA) IB IIB

DATE FILMED: 11/13/94 INITIALS: DG

TRACKING # : MSH 00585

FILMED BY PRESERVATION RESOURCES, BETHLEHEM, PA.

BIBLIOGRAPHIC IRREGULARITIES

MAIN ENTRY: Donati, Giuseppe

Guida di amministrazione e di...

Bibliographic Irregularities in the Original Document:

List all volumes and pages affected; include name of institution if filming borrowed text.

_____ Page(s) missing/not available: ____________________

_____ Volume(s) missing/not available: ____________________

_____ Illegible and/or damaged page(s): ____________________

__X__ Page(s) or volume(s) misnumbered: irregular pagination - p. 310 follows p. 293

_____ Bound out of sequence: ____________________

_____ Page(s) or volume(s) filmed from copy borrowed from: ____________________

_____ Other: ____________________

TRACKING#: MSH#00585

2.0 mm ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890

1.5 mm ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890

PM-MGP 13"x18" METRIC GENERAL PURPOSE TARGET PHOTOGRAPHIC

200 mm

150 mm

100 mm

A5

A4

A3

1.0 mm ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890

1.5 mm ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890

2.0 mm ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

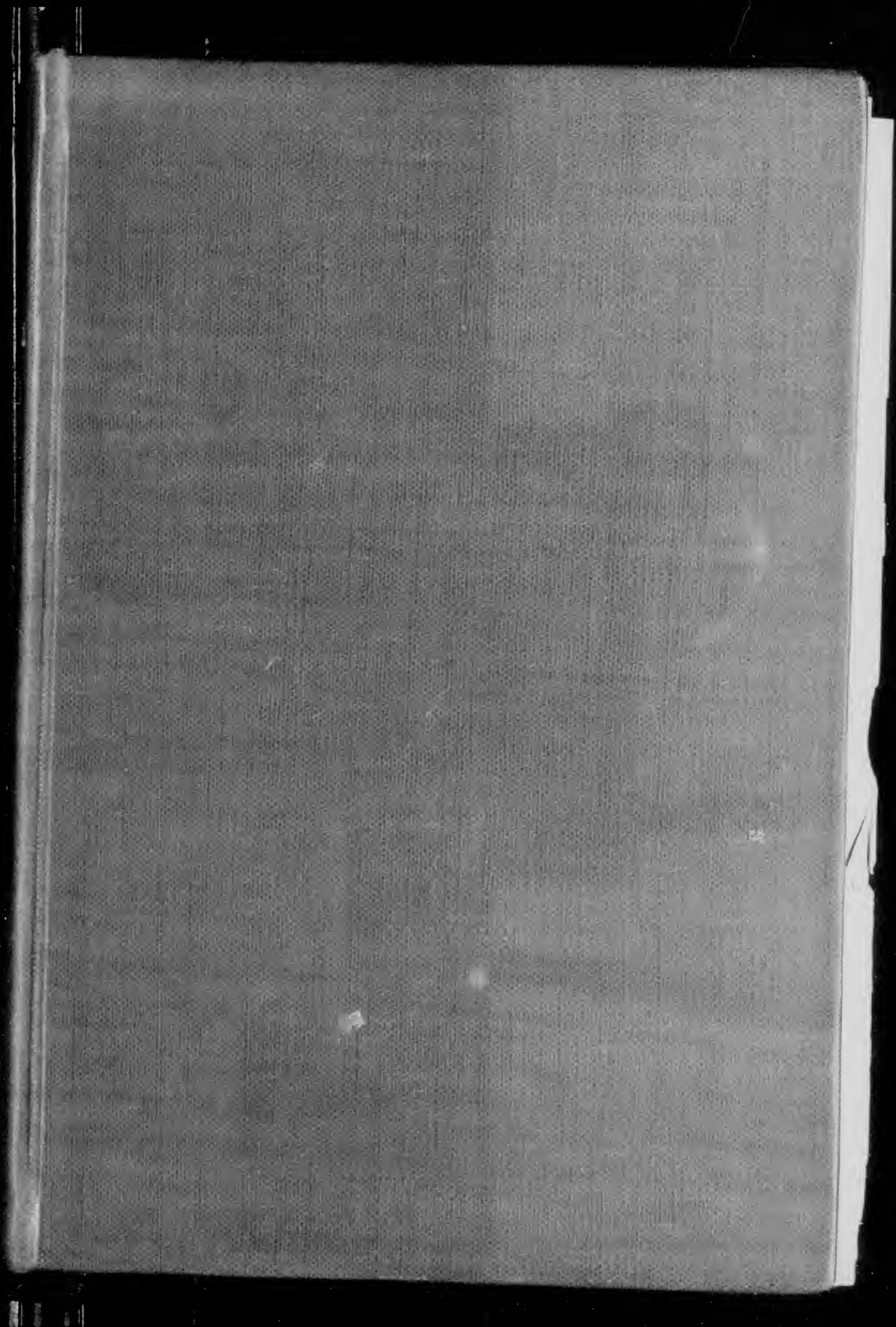
2.5 mm ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

PRECISION℠ RESOLUTION TARGETS

Century
A&P
1303 Geneva Avenue
St. Paul, MN 55119

4.5 mm ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

3.5 mm ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890




SIGILLVM · COLLEGII · COLVMBIAE · NOVI · EBORACI

GUIDA

DI

AMMINISTRAZIONE E DI CONTABILITÀ

PER LE

OPERE PIE DEL REGNO

GUIDA
DI
AMMINISTRAZIONE E DI CONTABILITÀ
PER LE
OPERE PIE DEL REGNO
SECONDO
IL NUOVO REGOLAMENTO GENERALE DI CONTABILITÀ
approvato con regio decreto 5 febbraio 1891

COMPILATA PER CURA DEI RAGIONIERI

GIUSEPPE DONATI E CARLO ROSATI

DI PERUGIA

Administratores mundas
debent servare manus.
Justin. Nov. 17.



PERUGIA
TIPOGRAFIA BONCOMPAGNI

1891

ONOREVOLISSIMO SIGNOR COMMENDATORE

GIOVANNI BENTIVEGNA

Direttore capo divisione delle Opere pie al Ministero dell' Interno

Nel pubblicare questa **Guida**, *intesa a commentare ed esemplificare le disposizioni dei recenti regolamenti, emanati dal Governo in esecuzione della nuova legge 17 luglio 1890 sulle Opere pie, profondamente convinti come siamo della intrinseca bontà e della utilità grandissima delle norme fondamentali ivi dettate, malgrado le critiche e le opposizioni, non molte, nè gravi invero, che sogliono del resto ad ogn' innovazione o riforma tener dietro, ci sentiamo naturalmente indotti a dedicare la modesta opera nostra a V. S. Onorevolissima. Ed il perchè ne è evidentissimo, essendo stati i progetti dei suddetti regolamenti compilati dalla prefata S. V., la quale con calda fede e ferma convinzione li informò, in armonia alla legge, ai più salutari principî ed alle più moderne e razionali norme amministrativo-contabili, già in gran parte applicate alle altre pubbliche amministrazioni, accogliendo così anche i voti dei congressi di ragionieri, nonchè i pratici risultati dell' esperienza. Che se qualche lieve menda o discordanza, sorta forse nel corso dell' approvazione, si è dovuta rilevare in poche e secondarie prescrizioni, ciò non toglie affatto pregio al tutt' insieme delle nuove disposizioni, le quali segnano indubbiamente, per chi le esamini con mente serena ed imparziale, un notevole progresso nel determinare i fini di siffatte contabilità, pur lasciando piena libertà di metodo a conseguirli; e che porteranno, ne siam certi, un vantaggio rilevante nell' amministrazione del patrimonio della beneficenza.*

Voglia compiacersi adunque la S. V. Onorevolissima di accogliere ed aggradire benevolmente il sincero omaggio, che di questo, benchè povero, lavoro noi Le facciamo, in attestato dell' alta stima e del profondo ossequio con cui ci pregiamo rassegnarci

Di V. S. Onorevolissima

Perugia, 24 agosto 1891.

Devotissimi

GIUSEPPE DONATI
CARLO ROSATI.

PREFAZIONE

Se si volesse riandare lontanamente la storia della legislazione della carità o beneficenza pubblica, e sarebbe studio bello ed utile, si vedrebbe come fino dai tempi più remoti le disposizioni dei legislatori mirarono mai sempre a favorire la classe dei poveri, largheggiando in loro prò in tutte le disposizioni e provvedimenti che li riguardavano. Rimontando anche all' antico diritto romano, che fu ed è sempre tenuto in grande onore dai giuristi, quale base granitica del giure civile di tutto il mondo, si trova sull'argomento una prima e fondamentale disposizione, per la quale, mentre in tesi generale non avevano allora alcun valore i lasciti a favore di non ben determinate od *incerte persone*, un precetto degl' imperatori Valentiniano e Marziano vi faceva speciale *eccezione a favore dei poveri*, ordinando a Palladio, prefetto pretorio, che:

« Quello che per testamento, ovvero codicilli è lasciato ai poveri, non isvanisca, come lasciato ad *incerte persone*, ma in tutti i modi resti valido e fermo ».

« *(Id, quod pauperibus testamento, ved codicillis relinquitur, non ut incertis personis relictum evanescat, sed omnibus modis ratum firmumque consistat)* ». (Cod. I, tit. VI, 24).

Anche la legislazione contemporanea della beneficenza in Italia, seguendo l' opinione pubblica illuminata e i progressi de' tempi, si è sapientemente affermata con tre leggi successive, non senz' aver dato prima luogo ai severi studî dei dotti, alle pazienti ricerche di più Commissioni parlamentari, ed a diversi progetti notevoli di varî Ministri. È cioè: la prima legge sulle Opere pie del 20 novembre 1859, che vigeva negli stati Sardi, giudicata, rispetto ai tempi, « un vero documento di sapienza civile »; la successiva del 3 agosto 1862, che migliorava in molti punti quella del 1859, e « conteneva disposizioni la cui bontà è anche tuttodì riconosciuta, tanto da essere copiata da altre nazioni, tra cui il Belgio » [1]; l'ultima infine del 17 luglio 1890, che sull' indirizzo e sull' ordinamento della pubblica beneficenza porta le più ardite riforme.

---

[1] Vedi *Giornale degli Economisti*, anno 1889, pag. 282.

Precedettero però l'approvazione di quest' ultima legge gli studî di due Commissioni d'inchiesta, che durarono parecchi anni, e varî progetti di legge, il primo de' quali presentato dal Ministro Nicotera, che preoccupato degli abusi ed irregolarità che la stampa quotidianamente denunciava nello andamento delle istituzioni pubbliche di beneficenza, progettò la revisione della legge del 1862, affidando però innanzi, nel 1876, ad una Commissione l'incarico di fare un'inchiesta sulle condizioni delle istituzioni suddette, e di proporre riforme atte ad assicurare al patrimonio della classe indigente un'amministrazione migliore. In base ai risultati di tale inchiesta il Ministro medesimo formulò il progetto di legge che presentò alla Camera il 1° decembre 1877; ma le vicende parlamentari di quell'epoca non gli permisero di condurlo in porto.

Successivamente, il Depretis puranco presentò un progetto di parziali modificazioni alla legge del 1862; ma veggendo il bisogno di più seria e radicale riforma, ordinò un'altra inchiesta, che fu attuata dalla Commissione nominata col regio decreto 3 giugno 1880, « coll'incarico di eseguire « un'ampia e particolareggiata inchiesta morale, economica ed amministra- « tiva e di studiare e proporre quindi un piano generale di riordinamento « che risponda allo spirito dei tempi ed alle mutate condizioni sociali ».

Quest' ultima inchiesta, che durò più anni, e raccolse preziosa messe di notizie e dati sulle Opere pie, mise al nudo, in talune, numerose e gravi irregolarità; in altre, la mancanza di garanzie e di controlli amministrativi; in moltissime, l'arbitrio e la confusione.

Non poche delle savie proposte di riforma che concretarono il dotto e poderoso lavoro della suddetta reale Commissione servirono poi di base all'ultimo progetto Crispi, tradotto nella vigente legge sulle Opere pie del 17 luglio 1890.

Le riforme portate da questa, si riassumono nei tre seguenti principali concetti:

« *Regolarizzare l'amministrazione* delle Opere pie, *riordinarle* con « un prudente indirizzo di concentrazione, e *trasformare* quelle che più « non corrispondessero alla civiltà moderna, era ciò che generalmente « reclamavasi e che la Camera dei deputati aveva domandato al Governo « nella tornata 15 luglio 1880 . . . .

« La maggior parte delle disposizioni che vi sono proposte tendono « a regolarizzare l'amministrazione degli istituti di beneficenza, di guisa « che si abbia una *gestione ordinata, onesta* ed *economica* » (1).

(1) Relazione Crispi al Senato nella tornata 23 decembre 1889. (Vedi *atti interni* Senato, vol. 1 pag. e seguenti).

La più notevole ed efficace delle quali nuove disposizioni, intese a regolarizzare l'amministrazione, è indubbiamente quella che riguarda l'*approvazione del preventivo.*

« La riforma più importante in questa parte, è l'obbligo di presentare « all'approvazione dell'autorità tutoria anche i *bilanci preventivi* delle « Opere pie. I bilanci preventivi sono il terreno sul quale è propriamente « chiamata a svolgersi l'azione dell'autorità tutoria; la proposta di sot- « toporli ad approvazione è uno dei cardini della riforma. All'infuori di « questa cautela non v'ha tutela possibile, inquantochè si potranno sco- « prire, verificare e condannare gli errori, gli abusi e i danni, ma non « impedire che accadano. Ed è manifestamente ciò a cui dobbiamo mirare ».

Siffatta approvazione del preventivo era stata pure unanimemente chiesta dalle predette Commissioni del 1876 e del 1880 ed il loro parere era stato accolto nei surriferiti progetti di legge degli onorevoli Ministri Nicotera e Depretis, il quale ultimo così si esprimeva sul proposito, presentando alla Camera il suo disegno di legge:

« La necessità che, oltre ai conti, anche i bilanci delle Opere pie « siano muniti di approvazione fu tante volte proclamata che io mi ritengo « dispensato dal dimostrarlo . . . . . ». E concludeva:

« Si renderà quindi un *vero omaggio alla pubblica opinione*, se sarà « sancito con legge, che i bilanci preventivi delle Opere pie siano sotto- « posti all'approvazione » (1).

L'onorevole Crispi poi, nel presentare alla Camera il 18 febbraio 1889 il suo progetto di legge, commentava la mancanza di tale approvazione nella precedente legge del 1862, dicendo che questa era una « ommis- « sione gravissima, poichè in sostanza nel bilancio è tracciata l'opera « complessa, è delineata *tutta l'azione* delle amministrazioni » (2).

Colle quali parole è pure indubbiamente chiarito il concetto del legislatore, nelle vigenti disposizioni, circa la *forma, il contenuto di esso preventivo*, da sottoporre alla tutoria approvazione, il quale, dovendo *tracciare l'opera complessa, e delineare tutta l'azione amministrativa*, non può altrimenti essere che *generale* e *completo*, comprendere cioè la previsione possibile di tutte le operazioni, di tutti i fatti amministrativi, di qualsiasi modificativa o permutativa essi sieno.

È indubitato poi che fedele specchio e validissimo aiuto della buona amministrazione è una razionale contabilità, e dov'essa fu trascurata e

(1) Vedi raccolta degli atti della Camera, vol. 2, n. 65 A — *Relazione Commissione sul disegno di legge* presentata nella seduta 13 giugno 1889, pag. 59.
(2) Vedi detta raccolta — *Relazione Crispi*, vol. 2, n. 65, pag. 5.

negletta, poterono verificarsi i maggiori abusi, i lamentati guai, il disordine e le malversazioni, che tanto danno arrecano alle sostanze del povero.

Nella relazione del commendatore Caravaggio, allegata al surriferito progetto di riforme del Ministro Nicotera, si leggevano infatti queste scoraggianti parole sullo stato deplorevole di tali istituzioni:

« Nel 1874 (dopo dodici anni dall'attivazione della legge del 1862) noi « troviamo ancora 3,218 Opere pie senza inventario, 5,038 prive di bilancio, « 2,226 che mancano affatto di tesoriere, ed altre 5,018 i cui tesorieri non « hanno dato cauzione. A tutto ciò poi si devono aggiungere 28,000 conti « non presentati e 13,700 non approvati dalle Deputazioni provinciali. Ma « anche queste cifre sono ben lungi dal rappresentare la situazione vera « delle Opere pie; poichè i prefetti, salve onorevoli eccezioni, o non cono- « scevano quanto il male era profondo, o, credendo ripararlo in non lon- « tano avvenire, lo tenevano celato al Ministro ».

A recar però sollievo all'animo, dopo un quadro così sconfortante, giovà contrapporre i non rari esempî di regolare e prospero andamento di talune principali amministrazioni di beneficenza in Italia, esemplarmente condotte per saviezza di propositi e razionalità di ordinamenti, sebbene tra loro spesso difformi; nonchè vale ricordare gli studî e sforzi incessanti di non pochi egregi cultori delle discipline amministrative e contabili, che dedicarono, con intelletto d'amore, le più assidue cure al miglioramento di siffatti ordinamenti per le Opere pie.

All'Esposizione nazionale di Torino del 1884 molti di essi ordinamenti vi facevano bella mostra, attirando l'attenzione del pubblico; ed il copioso numero di essi fece dire, non ha guari, all'illustre commendatore Cerboni, che stava « quasi a dimostrazione di un bisogno grandemente sentito da « tutti, che quelle contabilità le si debbano meglio ordinare, affinchè colla « necessaria chiarezza tutelisi e dimostrisi l'impiego del danaro che la « carità cittadina ha offerto e offre a lenire le angoscie del povero » (1).

Il pregio poi di quei lavori fece sì che i professori Massa e Sanguinetti ne raccogliessero i concetti e le forme più notevoli, e con amorosa e dotta cura li commentassero in due preziosi volumi dopo la Esposizione Torinese pubblicati (2).

In tale stato di cose si comprende di leggieri il posto elevato, l'importanza precipua che, nella nuova legislazione sulla beneficenza, doves-

(1) Cerboni — per la *Commemorazione Sacchi* —. (Vedi Bollettino Collegio ragionieri, Milano n. 12, anno III, pag. 44).

(2) Massa Giovanni. — *La ragioneria all'Esposizione nazionale di Torino*, Novara 1884 —. Sanguinetti Achille. — *Divagazioni critiche sulla mostra di ragioneria a Torino*, Parma L. Battei 1886.

sero prendere le regole e norme amministrativo-contabili, a garanzia di questo *migliore ordinamento* tanto reclamato, come giustamente ricordava il Cerboni.

Gli attuali regolamenti di amministrazione e contabilità per le Opere pie furono ispirati, infatti, a concetti nuovi e rispondenti principalmente al canone fondamentale di conservare gelosamente il patrimonio della beneficenza e rinvestirne rigorosamente, in determinati modi, ogni benchè minima parte che addivenga disponibile; e ciò, mediante la separazione dei conti degli elementi attivi e passivi che lo compongono dai conti dell'esercizio di ordinaria amministrazione.

L'adozione nei vigenti regolamenti delle Opere pie di siffatta massima cardinale, da noi in varie occasioni strenuamente sostenuta; nonchè di altri molti importanti principî amministrativo-contabili, che pure propugnavamo, ed i quali tutti avevano già avuta una diuturna applicazione nella nostra Congregazione di Carità; ed in ultimo il lusinghiero invito pervenutoci dal Ministero dell'Interno di recarci in Roma per conferire in ordine al progetto di regolamento di contabilità, nel quale con la massima soddisfazione trovammo già introdotti cotali concetti; tutto ciò fu causa ed origine che noi ci assumessimo, con troppo ardire senza dubbio, il difficile ed esteso còmpito di dimostrare e sviluppare le principali prescrizioni del regolamento stesso, chiarendole con pratiche esemplificazioni.

Tuttavia, dobbiamo confessarlo, nell'accingerci a scrivere la presente *Guida*, e vieppiù nel corso dell'opera, ci siamo trovati in molta perplessità, anzi in grave imbarazzo, specialmente nell'esposizione del metodo di scrittura, che doveva servire ad esemplificare le prescrizioni regolamentari. Imperocchè, mentre da una parte il nostro libro, che mira, e principalmente, ad essere di scorta alla maggior parte delle Opere pie minori, presso cui si trovano addette il più sovente persone profane alle discipline dei conti, deve contenere talvolta esempî e spiegazioni molto elementari ed avere un'esposizione facile e piana, schivando i casi più intricati e difficili, d'altra parte siffatta elementare e pratica esposizione, ci avrebbe esposto, pensavamo, alla critica dei ragionieri e delle persone più esperte in materia, che ci avrebbero forse rimproverato di empirismo, d'imprevidenza o peggio.

Senonchè, dovendoci pure ad un partito appigliare, e nella considerazione rilevantissima che nelle amministrazioni più importanti, dove maggiormente cioè si esplicano le difficoltà e le complicazioni amministrative, esistono sempre provetti ragionieri ed abili amministratori, abbiamo preferito di esporre senz'alcuna pretesa il meccanismo delle nostre scritture colla maggiore chiarezza per noi possibile. Nonostante però, negli

esercizî pratici, abbiamo tenuta una linea di divisione fra gl' istituti di minore importanza e le amministrazioni di beneficenza maggiori, dando per le une e per le altre separatamente i modelli e gli esempî adatti alla loro minore o maggiore rilevanza e complessità, e sempre rispondenti, nel modo che ci parve il più semplice, ai concetti ed alle mire del legislatore.

Quanto però al metodo di scritture da noi adottato per tali esemplificazioni, dobbiamo esplicitamente dichiarare: che, convinti fautori della libertà dei metodi e delle forme nell' arte dei conti, purchè rispondano ai razionali principî voluti dalla buona amministrazione e dalle leggi, noi non abbiamo affatto inteso di suggerire o raccomandare uno od altro ordinamento qualsiasi di conti, di consigliare o preferire un sistema piuttostochè un altro di scritture. E saremo anzi ben lieti se l' esposizione completa, che di questo nostro metodo di scritture ora facciamo, oltre al sollevare la critica serena, competente ed imparziale, sempre utile e feconda al progresso degli studî, desterà eziandio la nobile emulazione in altri più esperti ed abili di noi, per farci conoscere ed apprezzare dei migliori e più adatti ordinamenti contabili, i quali, in consonanza alle nuove norme dettate per le Opere pie, raggiungano gli stessi fini voluti dal legislatore.

E non dobbiamo ommettere infine di dichiarare che noi per primi riconosciamo essere la presente *Guida* riuscita al certo manchevole e difettosa, principalmente per la nostra insufficienza, di poi per la vastità della materia, che in alcuni punti si sarebbe pur dovuta svolgere a seconda della varietà delle istituzioni di beneficenza, ed infine anche, per la ristrettezza del tempo, entro cui dovevamo pubblicare la *Guida* stessa per ragioni di opportunità e per mantenere la promessa fatta ai nostri cortesi associati.

CAPITOLO PRIMO

DEL PATRIMONIO

1. *Considerazioni preliminari.*

1. — Le questioni sociali, il malcontento delle classi diseredate, sono antiche quanto è antica la civiltà, e finchè durerà il civile consorzio non avranno mai termine. E noi vediamo che i tempi moderni segnano un costante aggravamento, un pericoloso progresso in siffatta agitazione sociale, e tale, da dover preoccupare seriamente lo statista preveggente ed illuminato, il legislatore provvido e sagace, i quali reputano loro primo dovere e prima necessità di buon governo il rimuovere per quanto è possibile le complesse cause del disagio e del malcontento delle classi più bisognose.

Fra le cause che contribuiscono a quietare o ad inasprire siffatte questioni, non è ultima sicuramente la buona o mala amministrazione delle pubbliche ricchezze; poichè una prudente, avveduta e giusta applicazione di esse, non solamente giunge, nell' ambito del respettivo fine, a rimunerare utili servigi ed a soddisfare legittimi bisogni di un maggior numero di persone; ma, quel che più monta, spezza le armi dalle mani di coloro che hanno interesse di toglier ragione dal mal governo delle cose pubbliche per aizzare le facili passioni delle masse incolte e per servirsene ai loro biechi propositi. E poi la buona amministrazione pubblica ottiene vantaggi materiali e morali incalcolabili, e produce direttamente un incremento alle pubbliche risorse, stantechè contribuenti e benefattori, quando ne vedono il buon uso, concorrono di buon grado ad accrescerle. Un comune, a mò d' esempio, che ha cura saggia e scrupolosa degli interessi de' suoi amministrati, che è sommamente parco e rigido in tutte le spese d'amministrazione, che in una parola è un severo ed oculato gestore del danaro de' suoi contribuenti, molto più facilmente di un altro che abbia opposte tendenze larghe e spendereccie, troverà presso gli stessi suoi contribuenti un pronto e volonteroso concorso in una circostanza eccezionale, in uno straordinario bisogno di riconosciuta utilità pubblica. E potrà, se non altro, sovvenirlo il credito a più miti e favorevoli condizioni, che ridondano a minor carico dei

contribuenti, in merito appunto del buon nome, che si è acquistato la sua saggia amministrazione.

Non è dunque soltanto l'adempimento di un dovere, ma è pure una necessità di supremo e generale interesse, il curare che i beni pubblici siano saggiamente custoditi ed amministrati, nè è d'uopo spendere più oltre parole per dimostrare questa semplice ed ovvia verità.

Ora fra i beni pubblici hanno certamente una principale importanza, e per la loro entità, e per lo scopo sacrosanto di lenire le miserie dell'umanità sofferente, quelli assegnati alla beneficenza dalla filantropia ammirabile dei nostri antenati.

« La pubblica beneficenza, afferma un chiaro scrittore [1], esercita, o è « chiamata ad esercitare grandissima influenza su tutti gli ordinamenti civili e « politici di un popolo e nella sua vita materiale e morale. Essa è stata perciò « studiata dal punto di vista sociale e considerata quale un anello di quella « grande catena che è il problema sociale, alla cui migliore e pacifica soluzione « può efficacemente contribuire e dare valido impulso. È perciò che i più emi- « nenti uomini di Stato, non meno dei più chiari filosofi e scrittori di scienze « sociali, si sono interessati ad essa con cuore, ed intelletto d'amore, facen- « dola oggetto di studi importanti ».

E dobbiamo esser ben lieti che l'Italia nostra, sebbene travagliata sin da lontani secoli da tante angustie, e benchè passata sotto numerose e tristi vicissitudini politiche, possa conservare tuttora un sì ingente patrimonio destinato al sollievo delle classi bisognose.

Secondo la statistica del 1880, pubblicata dalla benemerita Commissione reale d'inchiesta, il patrimonio netto della beneficenza in Italia ascendeva infatti ad oltre un miliardo e mezzo, ed è a ritenersi che anteriormente a questa statistica, che è la prima compilata generalmente per tutto il regno, le istituzioni pubbliche di beneficenza possedessero capitali anche più cospicui, falcidiati e consumati di poi, per le suindicate politiche vicende e per effetto dei lamentati abusi e sperperi del mal governo di esse.

Oltre l'importanza del patrimonio, anche il numero delle Opere pie che, supera in Italia le 21,000, indica che moltissimi furono i benefattori che ebbero a cuore di sollevare le miserie pubbliche, ed è splendida conferma della generosità e filantropia dei nostri padri, i quali resero il nostro paese, come ben disse Minghetti, il più largo, il più ricco di opere di beneficenza di tutt'Europa.

La saggia, illuminata distribuzione adunque del prodotto di sì cospicua ricchezza, deve arrecare indubbiamente un gran sollievo, un beneficio considerevole nella estesa classe degli umili e dei sofferenti, e deve attenuare, raddolcire gli screzi, gli urti, gli odî fra le varie sfere sociali.

È quindi maggiormente obbligo di chi è chiamato ad amministrare la fortuna dei poveri, l'ispirarsi sempre al concetto filantropico che informò le pie intenzioni del fondatore di tali istituzioni, ed il richiamarsi costantemente a quelle più savie e adatte norme di amministrazione rigida, oculata, imparziale, tutta ed esclusivamente dedita al maggior conseguimento possibile del fine speciale dell'Opera pia.

[1] Prof. Paolo Donati — Vedi *Giornale degli Economisti*, anno 1889. Rivista Opere pie, pag. 280-281.

Carattere e pregio essenziale di siffatte istituzioni, è senza dubbio la continuità del loro scopo, la sicurezza cioè, che esse possano esercitare la loro azione benefica e salutare perennemente, con l'istessa ed anche maggiore efficacia, come e quanto, se non più, hanno potuto conservarla, attraverso i secoli e le patite vicende, sino a noi. Poichè fu nella mente e nel cuore dei generosi fondatori di soccorrere e beneficare non solo i poveri presenti, ma anche i futuri e di legare il loro nome e l'opera loro perpetuamente alla gratitudine imperitura delle generazioni venture. Sta al prudente e provvido legislatore di vedere soltanto se e quando possa occorrere, in eccezionali circostanze e rispettando fin dove è possibile le intenzioni e le mire particolari del fondatore, di cambiare il fine di tali opere, ove, per i mutati tempi, esso non corrisponda altrimenti ai bisogni attuali, alla civiltà presente.

Ma per ottenere la suddetta continuità dell'oggetto benefico dell'istituzione è indispensabile assicurare e garantire la *perpetuità del patrimonio*, d'onde ha vita e sostegno l'istituzione stessa. Dunque il primo ed imprescindibile dovere dell'amministratore delle Opere pie è di conservare gelosamente il patrimonio loro, affinchè coll'andar del tempo non si scemino e non inaridiscan mai le vivide e salutari sorgenti della beneficenza.

Articolo I.

L'INVENTARIO

---

§ 1.°

Avvertenze generali.

2. *Necessità di prender cognizione esatta del patrimonio, mediante l'inventario. Requisiti e varie specie del medesimo.*
3. *Prescrizioni analoghe di legge per le Opere pie.*
4. *Stretta connessione fra le scritture e lo stato dei capitali colle risultanze dell'inventario.*
5. *Disposizioni riguardanti la comunicazione dell'inventario.*

2. — Per conservare e bene amministrare un patrimonio qualsiasi, è necessario anzitutto di ben conoscerlo nel complesso ed in tutte le sue parti; quindi

occorre valutarlo, per averne un' idea più concreta ed acquistare un' esatta nozione della sua forza economica.

Il primo intento si raggiunge pienamente colla esatta ed accurata ricognizione e descrizione di tutti i singoli elementi che costituiscono il patrimonio, ciò che più semplicemente dicesi *descrizione dei beni* patrimoniali; il secondo si ottiene con la razionale *valutazione* dei medesimi beni.

Questa preliminare funzione dell' amministratore, indispensabile, colla quale esso ricerca, apprende, enumera ed ordina tutti i componenti positivi e negativi del patrimonio, che dovrà poi formare oggetto di ogni sua cura ed attenzione, è la prima parte dell' atto essenzialissimo in amministrazione e ragioneria che si chiama *inventario,* dal latino *invenio,* invenire, trovare, e che significa appunto nel senso etimologico, come nell' uso contabile, la materiale ricognizione o constatazione, la particolareggiata descrizione e la valutazione di tutti gli elementi di un patrimonio.

Perchè l' inventario sia chiaro ed evidente è indispensabile che sia ordinato e classificato secondo la varia specie o natura dei beni, suddividendolo opportunamente in titoli o sezioni, in categorie ed articoli, e sia quindi riepilogato in un prospetto sommario da cui si rilevino e si pongano a confronto gli elementi attivi distintamente da quelli passivi, per poterne evidentemente desumere il compendio patrimoniale, ossia la sostanza netta dell' azienda.

L' inventario che comprende tutta quanta la sostanza attiva e passiva di un' azienda è detto *inventario generale,* e se la descrive minutamente in tutti i suoi singoli elementi dicesi anche *analitico;* ma siccome talune categorie di beni, come ad esempio il mobilio, richiederebbero una prolissa e minuziosa enumerazione, che ingombrerebbe inutilmente, e toglierebbe anzi chiarezza e pregio allo *inventario generale,* così è opportuno, per siffatte categorie, molto dettagliate e meno importanti, di ricorrere ad *inventari speciali o subalterni,* il di cui importo complessivo verrà ripreso nell' inventario generale alla respettiva categoria.

La compilazione di un primo e regolare inventario non è la più facile e semplice cosa; anzi talvolta può presentarsi come la più grave e difficoltosa, allorquando, cioè, non si fosse tenuto fin' allora nell' azienda un regolare sistema di contabilità, o si fosse trascurato affatto il conto patrimoniale e non si fosse mai e da molti anni redatto uno stato, un elenco qualsiasi, dei capitali stessi.

In tal caso occorrerà rintracciare siffatti elementi con tutti i mezzi che sono a disposizione del nuovo amministratore, ricorrendo cioè, secondo i casi, pei beni stabili, diritti ed oneri fondiari, oltrechè alle notizie ed informazioni che potranno fornirgli i suoi predecessori e gli addetti dell' amministrazione ed i documenti del proprio archivio, agli uffici pubblici del catasto e delle ipoteche; e per gli altri valori, crediti e debiti, desumendo principalmente dai registri e dagli atti dell' Opera pia, tutte le indicazioni di contratti e tutte le notizie di fatto che vi si potranno rinvenire. Riordinati e completati come meglio è possibile siffatti elementi, si affretterà l' amministratore suddetto a compilare un primo stato della consistenza patrimoniale attiva e passiva, il quale stato, non monta se a bella prima non riuscirà, come non potrà subito riuscire, completo e perfetto, ciò che invece si otterrà nel corso della sua gestione, prendendo nota man mano delle varianti e modificazioni che esso verrà accertando.

È però assolutamente indispensabile, lo ripetiamo, che l' amministratore che vuol dare un buon governo alla sua azienda, adempia subito a questo primo ed importante atto del suo ufficio, la *ricognizione* cioè e *descrizione dei beni* costituenti il patrimonio, che dovrà poi amministrare; inquantochè sia noto « che l' amministrazione non è che l' assieme delle cure e degli sforzi tendenti alla conservazione e possibilmente al miglioramento di questo patrimonio, e ad ottenere dal medesimo i mezzi per sopperire allo scopo cui esso è destinato, nonchè ad usare nel miglior modo di tali mezzi. L' amministrazione deve avere una guida nei dettati della scienza della ricchezza, di cui essa in sostanza non è che una pratica applicazione; ond' è che Giuseppe Cerboni definì l' amministrazione *lo sforzo e lo studio incessanti di tradurre in fatti le leggi economiche in quella sfera di azione in cui si esercita* » (1).

La ricognizione e la descrizione minuta ed esatta del patrimonio rende più lievi e facili di poi le cure dell' amministrazione; infatti si custodiscono assai meglio i beni che perfettamente si conoscono, si allontanano o si compongono prontamente litigi riguardanti la proprietà, si evitano e s' impediscono abusi, usurpazioni, servitù, ecc.; nei casi di vendite o permute si hanno pronti i titoli di provenienza e le necessarie indicazioni catastali; si controlla l' esatta applicazione delle tasse, secondo le leggi e la vera e giusta imponibilità dell' ente amministrato, ecc.

3. — La nuova legge sulle Opere pie, ha perciò saviamente imposto ai loro amministratori di tenere l' *inventario patrimoniale* col seguente articolo 18. « Le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza devono tenere in corrente un esatto inventario di tutti i beni mobili ed immobili, ed uno « stato dei diritti, crediti, pesi ed obbligazioni coi titoli relativi ».

Ed ha fissato nelle disposizioni finali e transitorie, coll' articolo 95, il *termine di un anno* alle amministrazioni stesse che non avessero avuto mai l' inventario, per uniformarsi al suddetto precetto.

Di fronte però al concetto razionale ed al significato lato e generale che in ragioneria ed amministrazione ha la voce *inventario patrimoniale,* per cui, o analiticamente descritta, o riassunta in parte da speciali inventari di date categorie, tutta la consistenza patrimoniale, sia dessa costituita da mobili e da immobili, o da diritti e da crediti, da debiti e da obbligazioni, debb' essere uniformemente raccolta, compresa e valutata in un unico e completo atto o registro chiamato

(1) *Trattato completo di Ragioneria* di Gitti e Massa, parte prima, pag. 5.

inventario, di fronte a ciò ci sembra alquanto impropria la dizione del surriferito articolo 18 della legge.

Esso infatti prescrive di tenere in corrente un esatto *inventario* di tutti i beni mobili ed immobili, *ed uno stato* dei diritti, crediti, pesi ed obbligazioni, da cui apparirebbe quasi che due atti diversi e distinti occorressero per le une e le altre qualità di elementi patrimoniali ivi enumerate, in luogo di un solo e generale inventario che tutti li abbracci e li comprenda; e siffatta improprietà di linguaggio tecnico è resa anche più manifesta dall' articolo 24 del regolamento amministrativo che, ripetendo la stessa disposizione, così si esprime: « Sia l'*elenco* dei titoli, sia l'*inventario* dei beni devono essere tenuti in corrente ».

Siffatta separazione, nell'articolo 18 della legge, dei beni mobili ed immobili, dai diritti, crediti ed obbligazioni, ha certo fondamento nel concetto giuridico della distinzione dei beni *reali*, dai diritti ed obblighi *personali*, che in ragioneria corrisponde alla diversa e distinta personalità dei *consegnatari* da quella dei *corrispondenti*; ma non può aver voluto intendere di scindere in due atti diversi l'inventario, che deve essere sempre unico e generale.

Si potrà tenere per comodo dell'ufficio un registro *di consistenza speciale* pei beni immobili (l' opportunità del quale anzi avremo occasione di vedere in seguito) separatamente da uno o più registri per la particolareggiata descrizione degli altri valori mobili, de' crediti, debiti, ecc.; ma l'atto che prescrive la legge col citato articolo 18, che dev'essere comunicato all'autorità colle relative aggiunte e varianti ulteriori (articolo 19) non può e non dev' essere altro che l'inventario unico e generale nel senso suddetto. Diversamente, stando alla letterale dizione ed ammettendo l'esistenza dei due atti, l'*inventario* pei beni, e lo *stato* od *elenco* pei titoli, come si esprime impropriamente il legislatore, ne verrebbe l'assurda conseguenza che tutte le prescrizioni da esso date successivamente e nella legge e nei regolamenti per la comunicazione, trasmissione in copia, variazioni, ecc., non si potrebbero riferire che ai soli beni mobili ed immobili, non avendo parlato in tali disposizioni che d' *inventario*; e quindi sfuggirebbe l'amministrazione dall'obbligo di rendere egual conto dell'altra parte di valori, crediti, ecc. che dovrebbero risultare dal separato *stato* od *elenco*, il quale non vien più nominato dal legislatore stesso. Più semplicemente e razionalmente, l'articolo 1 del regolamento di contabilità, dètta l'obbligo di un *inventario*, nel quale siano descritti *tutti i beni* che costituiscono il patrimonio dell' Opera pia.

4. — L'inventario, come dianzi abbiamo accennato, dev' essere riassunto nelle singole categorie di cui si compone, sommando distintamente quelle attive dalle passive, per vederne chiaramente la situazione sommaria ed il patrimonio netto. Iniziato l'esercizio dell'amministrazione con un nuovo e formale inventario, è chiaro che detto riassunto dell'inventario stesso, rappresentando ordinatamente classificato lo stato originario dei capitali, darà vita alla contabilità relativa, servirà cioè ad aprire, coi valori delle singole categorie od articoli, altrettanti conti degli elementi patrimoniali nel Mastro. Ne scende per natural conseguenza, che

tutte le variazioni in essi conti avvenute durante l'esercizio amministrativo dovranno modificare in egual modo e valore le categorie ed articoli corrispondenti nell'inventario, dove dovranno infatti annotarsi, a senso dell'articolo 10 del regolamento di contabilità, e quindi le nuove risultanze del riassunto di tale inventario alla fine dell'esercizio, dovranno esattamente corrispondere collo stato finale dei capitali, col quale si liquida e si chiude alla stessa epoca la relativa contabilità. Dunque il prospetto riassuntivo dell'inventario non può differire menomamente nei risultati, anzi è la istessissima cosa dello stato dei capitali, al principio ed al termine di un esercizio, risultante dai conti e dall'analogo consuntivo; e così del pari le variazioni annuali all'inventario, che a senso dell'articolo 11 del regolamento di contabilità devono comunicarsi all'autorità tutoria, dovranno essere sempre in perfetta relazione col movimento del consuntivo stesso, essendochè il consuntivo, come ha base e principio nell'inventario, in esso ha pur fine.

Pur troppo però da molti non s'intende questa stretta relazione e dipendenza delle risultanze dell'inventario con quelle del consuntivo, ed empiricamente da non pochi si ritengono cotesti, quali due atti scollegati ed indipendenti, che possono anche dare estremi e risultati non corrispondenti fra loro. Lo stesso regolamento amministrativo all'articolo 24 autorizza questo erroneo concetto, col prescrivere che le variazioni annuali dell'inventario si debbono comunicare al prefetto nel *mese* di *febbraio*, ossia, *prima che sia deliberato* il consuntivo ed il relativo stato dei capitali, il che ha luogo nel maggio (articolo 72 del regolamento di contabilità).

5. — Relativamente alle comunicazioni dell'inventario primitivo, e delle successive aggiunte e variazioni, alla giunta provinciale amministrativa ed al sindaco, come prescrive l'articolo 19 della legge, ci piace di ricordare che nel progetto ministeriale era stato proposto di dare anche eguale comunicazione all'autorità politica, e l'annullamento di tale disposizione fu chiesta dal Senato, che giustamente osservò la inutilità di tale notificazione al prefetto, dal momento ch'egli deve già riceverla come presidente della giunta provinciale, e l'archivio di questa e della prefettura sono tutt'uno. Raccomandò anzi la Commissione senatoriale sul proposito, con senso d'opportunità pratica lodevolissimo, che tenendo calcolo della forma di quest'articolo 19, che non parla di *copia*, ma di semplice *comunicazione* dell'inventario, siffatta comunicazione sia disciplinata nel modo più semplice e meno dispendioso possibile, considerando che molte istituzioni di beneficenza non avranno impiegati e per molte sarebbe grave la duplice, e peggio la triplice copia, che prima era imposta.

Ed i regolamenti amministrativo e di contabilità, non solo sono stati dettati in consonanza a questi concetti, ma hanno semplificato vieppiù l'esecuzione dell'articolo 19 della legge, inquantochè hanno soppresso la copia dell'inventario per uso del sindaco, limitandosi a porre a sua disposizione quella copia d'inventario, nonchè delle note di successive variazioni, che devono tenersi nell'archivio delle singole Opere pie, lasciandogli facoltà di procurarsene copia, però

a spese e cura del comune. Ecco infatti le relative disposizioni dei citati regolamenti.

Art. 24 del regolamento amministrativo:

« L'inventario è redatto in due esemplari: uno da conservare nell'archivio « della congregazione od istituzione, l'altro da comunicare al prefetto per la « giunta provinciale amministrativa, al quale debbono pure essere comunicate « nel mese di febbraio le variazioni annuali dell'inventario, giusta l'articolo 19 « della legge.

« Gl'inventari e le note di variazione sono autenticati e sottoscritti dal « presidente e dal segretario od impiegato incaricato della loro compilazione e « vengono riscontrati, in contraddittorio, in occasione di ogni mutamento totale « di amministrazione o di mutamento del presidente di essa.

« Tanto l'inventario che le variazioni annuali, conservati nell'archivio « dell'amministrazione, rimangono a disposizione del sindaco, il quale ha fa- « coltà di procurarsene copia a propria cura e spese del comune ».

Art. 11 del regolamento di contabilità:

« La comunicazione dell'inventario al prefetto per la giunta provinciale « amministrativa a termini dell'articolo 19 della legge, ha luogo, quanto al « primo inventario, mediante trasmissione di una copia di esso; ed in seguito, « con l'invio di una copia delle note annuali delle aggiunte e variazioni, con « l'indicazione del valore rispettivo ed un richiamo al numero corrispondente « dell'inventario.

« Dei mobili però basta una indicazione sommaria ».

Tra queste disposizioni ci sembra opportuna quella che ha limitato ad una volta all'anno, e da farsi con nota unica, la comunicazione delle variazioni alla giunta provinciale, piuttostochè a periodi diversi e con note parziali, come prima prescrivevano i precedenti regolamenti. La quale cosa è particolarmente utile, non solo per la semplicità tanto raccomandata, ma più specialmente per assicurare che tali comunicazioni raggiungano il loro scopo, di modificare, cioè, effettivamente gl'inventari primitivi esistenti presso la suddetta autorità. Lo che si otterrà molto più facilmente mediante una denunzia annuale completa, piuttostochè con note isolate e saltuarie, che potevano venire dimenticate o disperse.

Ci pare però, che, per non moltiplicare siffatte comunicazioni, sarebbe stato opportuno di stabilire, che, con quella delle variazioni all'inventario, avesse potuto contemporaneamente effettuarsi l'altra, che vi ha stretto rapporto, delle iscrizioni ipotecarie assunte nell'anno scaduto, e di quelle che vanno a scadere nell'anno incominciato. La quale comunicazione è invece prescritta dall'articolo 74 del regolamento amministrativo, che debba farsi separatamente al 1° gennaio di ogni anno.

§ 2.°

Classificazione e descrizione dei beni.

6. *Classificazione secondo l'articolo 2 del regolamento di contabilità.*
   A) BENI PROPRI.
7. *Ambiguità nelle categorie* l *ed* m *di detto articolo, che parrebbe richiedessero due distinti conti di cassa.*
8. *Descrizione dei beni immobili (art. 3 reg.) - registri di consistenza - fabbricati - scorte rurali.*
9. *Descrizione di altre attività e passività (art. 4 reg.) - interpetrazione logica della lettera* c *di detto articolo - mobilio.*
10. *Pensioni vitalizie - tanto le testamentarie che le amministrative sono considerate dal regolamento oneri patrimoniali - convenienza d'istituire le casse-pensioni per gl'impiegati*
11. *Distinzione nell'inventario dei beni fruttiferi dagli infruttiferi (art. 5 reg.) - modalità pratiche.*
   B) VALORI DEI TERZI.
12. *Natura di questi valori - ragione di tenerli separati dai beni propri.*
13. *Modo di registrarli nell'inventario e nei conti.*

6. — Detto sinora genericamente dell'inventario, passiamo ad osservare le norme dettate specialmente dal regolamento di contabilità per le Opere pie, ed anzitutto osserviamo la *classificazione degli elementi patrimoniali* dettata dall'articolo 2. Questi elementi sono principalmente suddivisi in due parti, pel patrimonio *proprio*, distintamente dai valori *altrui*, affidati all'Opera pia a titolo di cauzione o custodia. La prima parte dell'inventario, che comprende tutti i beni costituenti la dotazione propria dell'istituzione, si divide nelle seguenti categorie:

in Attivo

a) Fondi rustici;

b) Scorte rurali vive o morte;

c) Fabbricati, coll'indicazione e la descrizione degli oggetti d'arte che ne fanno parte;

d) Censi, livelli, canoni e legati perpetui;

e) Titoli di debito pubblico emessi e garantiti dallo Stato;

f) Altri valori pubblici od industriali;

g) Crediti ipotecari e chirografari;

h) Oggetti d'arte che non fanno parte degli immobili ed oggetti preziosi;

i) Altri oggetti mobili;

k) Attività diverse patrimoniali;

l) Capitali esistenti in cassa o in deposito per effetto di trasformazione di patrimonio;

m) Rimanenza netta di cassa proveniente da sopravanzi di rendite.

in Passivo

a) Debiti ipotecari e chirografari;

b) Censi, livelli, canoni, legati ed altre annualità perpetue;

c) Pensioni vitalizie;

d) Passività diverse patrimoniali;

E la parte seconda dell'inventario, che comprende le *cose dei terzi*, è costituita dalla sola categoria:

Depositi a cauzione o custodia.

A) BENI PROPRI.

7. — Incominciamo dall'esaminare le singole categorie costituenti *i beni propri*. Dalla semplice enumerazione di tali categorie dei beni propri dell'istituzione, ci si affaccia subito una principale e grave ambiguità nel significato apparente delle ultime due categorie *l* ed *m*, che designano cioè:

l) I capitali esistenti in cassa o in deposito per effetto di trasformazione di patrimonio;

m) La rimanenza netta di cassa proveniente da sopravanzi di rendite.

Con questa distinzione, che ha certo il suo fondamento nella opportunissima ed essenziale separazione dei valori appartenenti alla dotazione permanente da quelli derivanti dagli avanzi della gestione di rendite e spese, si farebbe però supporre, a prima vista, che si dovessero tenere *due conti di cassa*, l'uno per la gestione delle rendite e spese, l'altro pel movimento patrimoniale. Ma questa soluzione sarebbe abbastanza illogica ed irrazionale e ci riporterebbe ad un concetto troppo elementare e primitivo, quale è quello di volere che un cassiere tenga *più conti separati di cassa* pei varî servizi: patrimoniale, di beneficenza, per conto terzi, ecc., per tutte quelle distinzioni e divisioni cioè, che è ufficio della contabilità e non della cassa tenere in evidenza. Nemmeno tale soluzione può darsi riguardo alle altre correlative disposizioni del regolamento stesso, inquantochè essa sarebbe in aperta contraddizione colla pianta della contabilità finanziaria tracciata nel modello del preventivo, che deve essere seguita fedelmente anche nel resoconto del tesoriere (articoli 19 e 65 di esso regolamento), in cui le riscossioni ed i pagamenti per rendite e spese sono amalgamati con quelli relativi al movimento dei capitali, così da risultarne un *unico avanzo o disavanzo di cassa*, conforme ai modelli relativi. L'esser poi stato aggiunto nella lettera *l* del suddetto articolo ai *capitali esistenti in cassa* anche quelli *in deposito*, (s'intende presso qualche cassa od istituto estraneo all'Opera pia), serve

maggiormente a far ritenere non giusta nè esatta la interpetrazione delle *due casse*, dappoichè ne verrebbe per natural conseguenza il fatto che dallo *stato dei capitali*, da quel prospetto finale cioè del rendiconto, che deve presentare la situazione giuridica dei varî agenti-consegnatari dell'Opera pia, non apparirebbe più affatto il vero e completo *debito del tesoriere* pel fondo di cassa, essendone amalgamata una parte di esso coi *capitali in deposito* presso altri istituti di credito o risparmio.

Si deve poi osservare che l'articolo 73 del regolamento — ultimo capoverso — accenna, e non potrebbe esser diversamente, alla correlazione che deve sussistere tra l'inventario di cui all'articolo 2 e lo stato dei capitali nel consuntivo. Ora, siccome nell'articolo 2 troviamo la categoria *m, rimanenza netta di cassa proveniente da sopravanzi di rendita*, e non vi troviamo affatto la *situazione amministratica* che è nello stato dei capitali, dobbiamo vedere se quella equivalga a questa.

Infatti, ove si consideri che la situazione amministrativa è il risultato di una contabilità di cassa, perchè per contabilità di cassa non s'intende sempre il solo conteggio del danaro, ma vi si comprende altresì in senso più lato tutto quello che si è acquistato diritto ad incassare (residui attivi), e si ha obbligo di pagare (residui passivi), come è inteso e considerato anche nel sistema della scrittura camerale: ove si consideri che in questa contabilità di cassa, dopo le rendite e le spese, se vi entrano capitali in riscossione, vi si iscrive a pareggio di questi un corrispondente residuo passivo (articolo 66 del regolamento), egli è evidente che il risultato amministrativo è un avanzo (o disavanzo) di rendita. Onde se la rimanenza amministrativa è una rimanenza di cassa, nel senso lato sopra accennato, e se ad un tempo è un avanzo di rendita, non cade dubbio che debba interpetrarsi, esser dessa precisamente *quella rimanenza* **netta** *di cassa proveniente da sopravanzi di rendita*, indicata nell'articolo 2 alla lettera *m*. Ed anche la parola *netta* avvalora maggiormente siffatta interpetrazione; dappoiche fa intendere che debba essere, com'è, la differenza tra elementi attivi e passivi, circostanza questa che non si avrebbe, se volessimo riferirci al conteggio puro e semplice del danaro.

E con ciò rimane ancor meglio spiegato il significato dell'altra categoria, lettera *l, capitali esistenti in cassa o in deposito per effetto di trasformazione di patrimonio;* la quale altro non vuol dire nella situazione patrimoniale, se non il credito verso il suddetto ente cassa, rappresentato da un corrispondente residuo passivo nella situazione amministrativa. Intorno a questo havvi sicuramente da lamentare che non sia stata preveduta la corrispondente categoria in passivo pel caso inverso, se non frequente però possibile, cioè di maggiori rinvestimenti di capitali, fatti momentaneamente dalla cassa a scapito dell'avanzo di rendita. Forse chi ha sancito il regolamento ha creduto che in questo caso si debba operare come suggerisce frate Angelo Pietra (vedi seguente numero 34); ma non ha poi pensato che l'articolo 66 del regolamento permette in tal caso la iscrizione di un residuo attivo nella parte amministrativa; onde nei rari

casi, in cui ciò si verificasse, la logica vuole che in antitesi alla categoria *l* dell'attivo patrimoniale sia aggiunta una categoria *e* nel passivo. Come nel caso che sussistesse un disavanzo di rendita, occorrerebbe aggiungere in antitesi alla categoria *m* dell'attivo una categoria *l* nel passivo dell'inventario di cui all'articolo 2 del regolamento.

8. — L'articolo 3 del regolamento di contabilità indica come debbano descriversi i *beni immobili* nell'inventario o in appositi registri di consistenza allegati al medesimo, prescrivendo le seguenti sostanziali indicazioni, le quali non escludono certamente anche quegli altri maggiori dati, che si ritenesse utile di aggiungere nella specialità dei casi:

a) il luogo, la denominazione, l'estensione, la qualità e la descrizione risultante dal catasto;

b) la provenienza: se da eredità, legato, acquisto, permuta, ecc.; i titoli di proprietà, atto o rogito, o le prove del possesso quando manchi il titolo;

c) il valore capitale, o la rendita attuale effettiva o presunta;

d) le servitù, i pesi, gli oneri diversi dei quali sono gravati, con designazione del possessore o creditore rispettivo;

e) l'uso speciale a cui sono destinati;

Prescrive inoltre nell'ultimo capoverso di questo articolo, che i diritti, le servitù e le azioni, che per l'articolo 415 del codice civile, si considerano come beni immobili, siano descritti insieme al fondo al quale appartengono; e se non costituiscono una pertinenza di un immobile dell'istituzione, sono descritti a parte.

Il suddetto articolo 3 accenna adunque che la descrizione dei beni immobili possa anche risultare, invece che direttamente dall'inventario generale, da appositi *registri di consistenza* allegati al medesimo; e qui è da notare che è opportunissimo tale metodo, specialmente per le grandi istituzioni, fornite di cospicuo patrimonio immobiliare, allo scopo di dare il maggiore sviluppo necessario alla descrizione ed alle indicazioni riguardanti ciascuno stabile. Si usa infatti da talune rilevanti amministrazioni di tenere siffatti speciali registri di consistenza, in cui viene assegnata una o più pagine per ciascuno stabile, registrandosi a sinistra il valore di esso colla minuta descrizione, e di seguito i successivi aumenti di valore, nonchè i lavori straordinari di miglioramenti, abbellimenti, ecc., benchè non capitalizzati; ed alla destra le diminuzioni analoghe. Cotali registri di consistenza si possono estendere colle varie adatte disposizioni anche ad inventariare altre più rilevanti categorie dell'attivo o passivo patrimoniale dell'istituzione, ed a seguirne le successive variazioni relative; ma è sempre necessario però di riepilogare le singole partite, e variazioni, portandole riassuntivamente, come abbiamo detto, nell'inventario generale.

Per le Opere pie minori sarà peraltro sufficiente il solo registro d'inventari, portante più colonne verticali, per iscrivervi di nuovo annualmente il valore di ciascun elemento, almeno per un quinquennio, avvertendo però sempre di lasciare uno spazio fra una categoria e l'altra di beni, bastevole ad aggiungervi

i successivi aumenti degli anni futuri. Le diminuzioni all'incontro appariranno dallo scemato valore, nella colonna suddetta nell'anno rispettivo, con annotazione della causa di tale variazione nell'ultima colonna delle note.

Specialmente in riguardo ai *fabbricati,* oltre le indicazioni ad essi relative, di cui al citato articolo 3, sarà opportuno d'indicare nell'inventario, col luogo, via e numero civico, anche il numero dei *piani* e dei *vuoti* onde è formato ciascuno stabile.

Per le *scorte rurali* pure s'indicheranno distintamente i *bestiami,* i *semi-morti, strami,* ecc., per qualità, quantità e valore, i rispettivi vocaboli dei fondi, ove si trovano, e presso chi in consegna.

9. — Il successivo articolo 4, relativo alla descrizione dei beni patrimoniali, è del seguente tenore:

Le attività e passività, compresi i diritti e le azioni di cui all'articolo 418 del codice civile, si descrivono nel detto inventario con le indicazioni seguenti:

a) la denominazione;

b) l'ammontare in capitale ed in annualità od interesse;

c) gli atti, ossiano titoli, dai quali risultano costituite od accertate le iscrizioni ipotecarie relative;

d) la scadenza del capitale dovuto o la cessazione dell'annualità temporanea.

La mobilia e gli altri oggetti mobili si descrivono con le notizie seguenti:

a) la indicazione degli stabilimenti e dei locali in cui si trovano;

b) la designazione secondo la natura e la specie;

c) la quantità ed il numero per ciascuna specie;

d) lo stato ed il valore attuale.

Alla lettera *c* del suddetto articolo deve darsi per ragionevole e logica spiegazione il significato che alla indicazione degli *atti, ossiano titoli dai quali risultano costituite od accertate* (le attività o passività dette in antecedenza) **sia aggiunta quella** *delle iscrizioni ipotecarie relative,* poichè diversamente non avrebbe senso la disposizione stessa, in cui evidentemente è stata ommessa nella stampa la congiunzione *e* fra le parole *accertate* e *le iscrizioni.*

Per la descrizione della mobilia e degli altri oggetti mobili, costituiti sovente da un rilevante frazionamento, è opportuno di tenere, come già dicemmo al n. 2, degli adatti *inventari speciali,* quali allegati dell'inventario generale, suddivisi a seconda della varia natura, e dei diversi consegnatari degli oggetti stessi. Cosiffatti inventari speciali della mobilia e di altri oggetti mobili, dovendosi rinnovare integralmente ogni decennio, a termini dell'ultimo capoverso dell'articolo 10, è opportuno disporli nel modo sovra indicato con delle colonne verticali, che servano possibilmente a seguirne le variazioni in aumento o diminuzione per l'intero decennio. Noi riteniamo che la detta disposizione della rinnovazione decennale dell'inventario riguardi solamente gl'inventari speciali dei mobili, e che per rinnovare l'inventario generale non sia prescritto alcun termine.

10. — La categoria *c, pensioni vitalizie,* merita soltanto, fra le altre categorie del passivo patrimoniale, delle speciali considerazioni.

Il regolamento di contabilità, tanto al suddetto articolo 2, lettera *c,* quanto all' articolo 7 ha parlato sempre di *pensioni vitalizie* in genere per indicare tale categoria di passività patrimoniali. — Dunque si deve intendere che vi si debbano comprendere non solo le *pensioni testamentarie,* lasciate dai benefattori dell' istituzione, le quali hanno un carattere non dubbio di passività patrimoniali; ma eziandio le *pensioni deliberate,* ossia dipendenti dall' amministrazione a favore degl' impiegati suoi. Resta così risoluto per le Opere pie un dubbio che intorno alle pensioni si agitava, se dovessero cioè quelle degl' impiegati, delle loro vedove e figli, considerarsi invece separatamente, quale un seguito degli stipendî, ed essere quindi attribuite a quel capitolo di spesa di amministrazione interna od esterna, in cui si pagava lo stipendio, quando l' impiegato era in attività di servizio.

Ma tale metodo di ripartizione delle pensioni, secondo la provenienza, è ora escluso, poichè infatti, oltre ai suddetti richiami del regolamento, anche nella pianta normale dei capitoli del bilancio passivo, modello *A,* troviamo bensì tra le spese patrimoniali al capitolo 4° la solita denominazione generica di *pensioni vitalizie,* senza alcuna distinzione, mentre nei capitoli delle spese d' amministrazione esterna e di personale interno non si nominano più le pensioni; lo che significa ciò che dicemmo, che di qualunque origine queste sieno, devono in ogni caso riguardarsi quale un obbligo generale della istituzione e non aumentare la spesa dei servizi correnti. La qual cosa, conforme pure al nostro diritto pubblico ed a quello di altri Stati, nei cui bilanci il debito vitalizio delle pensioni costituisce un ramo particolare e collettivo di spesa e non è suddiviso ed applicato ai varî rami di amministrazione, in cui i pensionati prestarono servizio, riteniamo sia eziandio opportuno e ragionevole egualmente per le Opere pie per le seguenti ragioni:

perchè un impiegato può aver prestato servizio in più rami dell' amministrazione;

perchè le pensioni dipendono da circostanze fortuite di longevità, di prole o non; e, se applicate alle spese categoriche correnti, toglierebbero per queste i giusti criteri di apprezzamento o di confronto;

perchè di un' istituzione di beneficenza potrebbe eventualmente, per un tempo più o meno lungo, cessare l' esercizio, e non per questo cesserebbe l' onere della pensione.

Ma intorno alle pensioni degli impiegati e salariati si deve raccomandare che le Congregazioni di carità, e le Opere pie in genere, ove già non abbiano provveduto, studino il modo, o da sè sole, o associandosi con altri enti, di affrancarle, mediante la costituzione graduale di un corrispondente capitale, sia per togliere siffatto peso all' erogazione della beneficenza, sia per eliminare le difficoltà pratiche che derivano nei frequenti casi di dover pensionare un impiegato che abbia servito a più Opere pie, sia infine per chiamare a contribuirvi anche l' impiegato, che volontieri vi concorrerà, sapendo che nell' età avanzata avrà diritto alla pensione, e resterà maggiormente affezionato all' amministrazione, prestandole più premuroso servizio.

A tale scopo, e per quelle norme a cui può servire, pubblichiamo in fine di questa Guida le regole della *cassa-pensioni* istituita nel 1887 presso questa Congregazione di carità.

11. — L' articolo 5 del regolamento di contabilità molto opportunamente prescrive che « nella classificazione del patrimonio degli istituti di beneficenza, nelle diverse categorie sopra indicate, debbono distinguersi i *beni fruttiferi* dagli *infruttiferi* ».

In tal modo si può trarre norma sicura della produttività del patrimonio e provvedere colle saggie cure dell' amministrazione a che non rimanga infruttifera che la parte strettamente necessaria o non diversamente convertibile di esso patrimonio. La maniera più semplice per attuare nell' inventario un tale concetto sarà di suddividere il valore dei beni che si descrivono, in due colonne, una destinata per l' importo di quelli *fruttiferi* e l' altra per l' importo degl' *infruttiferi,* susseguite da una terza colonna pel valore *totale.* Sarà anche opportuno, per avere in evidenza il *reddito netto* dei beni fruttiferi, assegnargli apposita colonna interna, che servirà pure alla capitalizzazione dei valori, cui il regolamento stesso dètta apposite norme generali, delle quali ci occuperemo al § 3°, e come meglio vedremo nell' esercizio pratico di applicazione. Siffatta suddivisione di colonne dovrà pure aver luogo nel *riassunto dell' inventario,* da cui risulterà più evidente e completa la somma generale del patrimonio fruttifero e di quello infruttifero, e vi si desumeranno facilmente le utili norme di amministrazione sopra accennate; e sarebbe stato forse ben fatto che in cotal guisa fosse pur anche disposto il modello *C - stato dei capitali* - annesso a detto regolamento.

B) VALORI DEI TERZI.

12. — Nelle aziende delle Opere pie possono venir fatti dai terzi dei depositi, o in numerario od in altri valori, a scopo di garanzia o di semplice custodia. Il più comune oggetto di tali depositi è la cauzione prescritta al tesoriere, la quale può venir data o con ipoteca su fondi stabili, od anche, non raramente, con deposito di valori, di titoli riconosciuti del pari idonei ed efficaci, ecc., in conformità anche al disposto dell' articolo 39 del regolamento di contabilità. Anche gli economi od altri agenti responsabili possono dare cauzione in tal forma della propria gestione e dei valori loro affidati dall' amministrazione, a norma degli speciali regolamenti interni. In valori consimili può pure venir data cauzione dai conduttori dei beni stabili, sia precariamente a garanzia delle offerte nelle aste, sia definitivamente a sicurezza dei contratti, pel puntuale pagamento cioè delle corrisposte, e della conservazione delle scorte e mobili in essi stabili esi-

stenti, ecc.; nonchè da altri contraenti coll'Opera pia in garanzia dei rispettivi patti; come infine possono essere fatti simili depositi da terze persone, a scopo di semplice custodia nelle casse-forti dell'amministrazione.

Ora tutti questi valori di proprietà dei terzi è naturale e logico non possano e non debbano comprendersi e confondersi tra i beni di pertinenza dell'istituto per evidenti ragioni di diritto, di convenienza e di chiarezza; inquantochè, dovendosi sempre conservare e rappresentare nella medesima loro specie ai rispettivi depositanti, o a chi di diritto, hanno un vincolo e sono di natura tale, che non permettono di amalgamarli nei conti coi valori propri. È da farsi soltanto eccezione pei *depositi in numerario*, che vanno ordinariamente a riunirsi e fondersi colle somme della cassa in attivo, ed in passivo figurano fra i creditori dell'amministrazione, quando non sia espressa la condizione e l'obbligo di conservare anche l'istessa specie e qualità della moneta depositata, in modo che allora avrebbero il carattere comune agli altri, di depositi intangibili.

Il prof. *D'Alvise* (¹), parlando di siffatta distinzione fra il patrimonio aziendale e quello dei terzi, dice: « Per poco che si consideri, il patrimonio proprio è distinto da quello dei terzi non solo *giuridicamente*, ma anche *materialmente*.

« Perchè dunque non si ha da distinguerlo colle scritture? Il netto non si altera; ma solo in base al principio aritmetico, che, aggiunte quantità uguali a quantità differenti, la differenza non cambia; mutano però i *componenti* delle quantità differenti, muta quindi il *totale* di ciascuna, muta il *rapporto di divisione* fra i due totali . . . . — Se si mettono tanto fra gli elementi attivi, quanto fra quelli passivi . . . . i depositi avuti a cauzione, custodia, ecc. — ed è falso che siano elementi patrimoniali dell'azienda — si fanno concorrere all'ottenimento del totale attivo e di quello passivo, onde si falsano e l'uno e l'altro.... In conclusione dunque è chiaro che per dire la verità, bisogna distinguere nella situazione patrimoniale, il *patrimonio proprio, da quello dei terzi*, destinando, per es., una prima parte a quello, ed una seconda, affatto separata, a questo ».

Il nuovo regolamento di contabilità ha per la prima volta saviamente disposto coll'ultimo capoverso dell'articolo 2 di tenere in evidenza nelle scritture e nelle situazioni delle Opere pie, distintamente dal patrimonio proprio, siffatti depositi dei terzi, che generalmente venivano trascurati, rendendo in tal modo complete le situazioni contabili di queste amministrazioni, dando maggior tranquillità ai depositanti, e rappresentando intera la responsabilità dei suoi agenti consegnatari tanto pei valori propri, quanto per quelli altrui, affidati però ad essi ugualmente.

13. — Nell'inventario l'iscrizione di questi valori dei terzi è qualificata coll'unica categoria di *depositi a cauzione o custodia*. — Ma secondo la maggiore o minore loro entità e quantità, nelle varie amministrazioni di beneficenza, potranno all'occorrenza suddividersi e raggrupparsi in più articoli, a seconda delle diverse cause per cui sono stati fatti tali depositi, e cioè, se per *cauzione di uffici, per garanzia di contratti, a custodia, ecc.* Dovendo naturalmente per l'amministrazione costituire una partita di mero pareggio il *valore di tali depositi*, segnato nel suo attivo, col corrispondente *credito dei depositanti*, iscritto nel suo passivo, si ritiene da noi inutile di ripetere due volte nel registro descrittivo dell'inventario, nell'attivo e nel passivo, la enumerazione di siffatti depositi, e crediamo sia sufficiente di registrarli una sola volta nella seconda parte dell'inventario, che ad essi si riferisce, colle indicazioni seguenti:

a) nome dei depositanti;
b) natura o specie del deposito;
c) oggetto, vincolo, o condizione;
d) durata del deposito;
e) valore.

Consigliamo poi sempre, per utile norma d'amministrazione, di riferire in ogni caso nell'inventario ed in ispeciale evidenza, fra *i depositi a cauzione d'uffici*, la cauzione prestata dal tesoriere dell'Opera pia, anche se essa consista semplicemente in ipoteca su beni stabili, richiamandone in tal caso, senza valore, i soli estremi legali per opportuna memoria.

Nella contabilità però, e nelle situazioni patrimoniali che da essa derivano, essendo necessario di far figurare separatamente all'attivo ed al passivo il valore ed il credito dipendente da consimili depositi, troviamo preferibile, per non ripetere inutilmente le stesse cifre nell'una e nell'altra parte dei conti, di svolgere i depositi stessi sotto due differenti aspetti, e cioè nell'attivo secondo la specie dei valori depositati, e nel passivo secondo le persone o lo scopo per cui i depositi furono fatti. E così avremo in attivo i conti dei valori depositati dai terzi, suddivisi per: *fondi pubblici, effetti preziosi, titoli diversi, ecc.;* e nel passivo il corrispondente credito dei depositanti ripartitamente, giusta la causa, di: *cauzione d'ufficio, garanzia di contratti, custodia, ecc.*

Questo è pure il parere del citato prof. D'Alvise intorno alla registrazione dei suddetti *beni altrui* (¹).

§ 3.°

Valutazione dei beni.

14. *Idee generali sul valore e sul prezzo dei beni.*
15. *Necessità delle valutazioni - varietà dei metodi relativi.*
16. *Disposizioni analoghe del regolamento (art. 6 e 7).*
17. *Osservazioni speciali sulla valutazione dei valori pubblici e delle pensioni.*

(¹) Vedi *Bollettino dei Ragionieri dell' Umbria*, anno 1887, pag. 128.

(¹) Vedi *Rivista di Como*, anno XI, n. 6.

14. — Come per poter bene amministrare bisogna prima ben conoscere ciò che si amministra, così, anche dopo conosciuti i beni che compongono tale patrimonio, è necessario di saperli ben valutare per stimare la vera forza economica dell'azienda, la quantità dei suoi mezzi, la sua produttività, devoluta al soddisfacimento degli speciali scopi che essa si prefigge.

Colla valutazione ci formiamo un concetto relativo più esatto delle ricchezze possedute. « Il *valore* denota sempre un giudizio, un'opinione dell'intelligenza dell'uomo, rispetto al pregio dei beni economici » (1).

Questo valore, espresso col denominatore comune che è la moneta, quale misura fissa degli scambi, addiviene il *prezzo,* che serve unicamente e generalmente ad enunciare e registrare in ragioneria il valore dei beni economici, mediante una somma sempre riferita all'*unità monetaria adottata* (2).

Di due sorta possono essere, come è ben noto, gli elementi che costituiscono lo stato patrimoniale di ogni azienda; gli *attivi* cioè, sui quali essa esercita il diritto di proprietà o che ha diritto di possedere; ed i *passivi* che rappresentano i valori che l'azienda stessa è obbligata di dare ad altri; od in più brevi termini, i primi che rappresentano la serie dei diritti posseduti dall'azienda, ed i secondi che denotano la serie degli obblighi di essa.

La differenza fra i valori dell'attivo e quelli del passivo, che dà il compendio patrimoniale o capitale netto, stabilisce il vero criterio per determinare la potenzialità economica dell'ente. Onde l'opportunità già accennata al n. 11 per stabilire esattamente la produttività di siffatto patrimonio, di tenere distinti i beni fruttiferi da quelli infruttiferi, nel riassumere le valutazioni dei componenti il patrimonio stesso.

15. — La valutazione quindi è necessario complemento alla ricognizione e descrizione del patrimonio per formare l'inventario, la quale valutazione, esattamente e razionalmente eseguita, è di efficacissima norma e sussidio all'amministrazione ed alla statistica in tutte le loro applicazioni.

In linea contabile è poi indispensabile per l'impianto razionale delle scritture patrimoniali, e per seguirne esattamente tutte le successive variazioni e trasformazioni. La valutazione dei beni di varia natura formanti un patrimonio non è però l'operazione più semplice, nè facile, per la varietà degli elementi stessi e

---

(1) Besta prof. Fabio — *Corso di Ragioneria* — pag. 237.

(2) L'esimio professore suddetto non è d'accordo colla generalità degli economisti, i quali definiscono il *prezzo, quale valore delle cose espresso in moneta;* poichè, esso dice, se il prezzo realmente non fosse che il valore delle cose espresso in moneta, in ragioneria non si potrebbe parlare che di prezzi, mai di valori; giacchè tutti i valori, in ogni determinazione che di essi si fa e in ogni ricordo loro per via delle scritture, si enunciano costantemente in moneta. Ciò che non è, perchè nel comune linguaggio, quando vogliamo accennare al pregio che noi attribuiamo ad una cosa nostra, cui ci proponiamo di conservare, tutto che in seguito alla stima fatta, si esprima da noi la misura di quel pregio in una somma di monete, non diciamo già che quella tal cosa ha il *prezzo,* sibbene che ha il valore di quella tal somma. Invece se ci proponessimo di vendere quella cosa per una data somma di denaro, diremmo che chiediamo per essa non già il *valore*, ma il prezzo di questa somma. — (Pag. 243 detto *Corso*).

per la diversità dei criterî e delle regole che i varî scrittori adottano ed insegnano. Per citare i più recenti trattatisti di ragioneria su questo argomento, dopo il classico Villa, noteremo il Besta che nel suo magistrale *Corso di ragioneria,* già ricordato, tratta estesamente e dottamente della valutazione delle ricchezze; ed il Gitti Massa che riportano nel loro utilissimo *Trattato completo di ragioneria,* alla parte prima, cap. II, le norme più adatte per la stima dei fondi stabili, de' diritti ed obblighi e degli altri elementi che possono formar parte di un patrimonio. Alcune norme speciali per la valutazione del patrimonio delle Opere pie, dettò pure la benemerita Commissione reale d'inchiesta del 1880, che trovansi riportate nell'opera del prof. Riva (1).

16. — Era dunque opportunissimo che il recente regolamento di contabilità per le istituzioni di beneficenza dettasse poche e chiare disposizioni, come ha fatto con gli articoli 6 e 7, nell'intento di dare, specialmente alle amministrazioni di minore importanza, le norme per valutare il patrimonio, scegliendo tali norme tra le più semplici ed usitate, in relazione anche ai criterî adottati dalla suddetta Commissione d'inchiesta sulle Opere pie; la quale cosa servirà, oltrechè a facilitare a tutte le amministrazioni siffatta valutazione, a rendere anche più uniformi e vantaggiosi i dati statistici che il Governo e le Giunte provinciali credessero di raccogliere, in qualunque tempo, sull'entità del patrimonio della beneficenza.

Esaminiamo ora queste norme regolamentari sulla valutazione, come appresso dal regolamento determinate.

« Art. 6. — La valutazione de' fondi rustici e de' fabbricati, in mancanza « di recenti perizie, si desume dal prezzo di affitto o dalla rendita conseguita, « in media annuale, nell'ultimo quinquennio, capitalizzata al cento per cinque, « previa deduzione delle imposte e sovrimposte e delle spese di amministrazione « ad essi relative.

« Art. 7. — La rendita del debito pubblico e gli altri titoli garantiti dallo « Stato si registrano nello inventario pel valore nominale.

« Gli altri valori pubblici ed industriali, al prezzo di borsa del giorno pre- « cedente a quello in cui si forma l'inventario o se ne compilano le note di « variazione annuali.

« Le pensioni vitalizie si capitalizzano in ragione di cinque o dieci annua- « lità, secondo che il pensionato abbia o no sorpassata l'età di 50 anni.

« Il valore capitale delle altre attività e passività fruttifere, quando non ri- « sultino dal titolo costitutivo, si determina sulla base del cento per cinque « dell'annualità relativa.

« I beni mobili infruttiferi si iscrivono pel loro valore venale noto o pre- « sunto.

---

(1) *Le Opere pie* — Torino, Loescher 1887, pag. 669 e seguenti.

« Per le rendite in natura il valore si determina in base al prezzo medio « delle mercuriali dei vicini mercati, e le derrate si indicano per qualità e « quantità ».

17. — Nulla occorre dire sulle norme regolamentari per la valutazione de' *fondi rustici* e de' *fabbricati*, abbastanza esplicite; nè sulla capitalizzazione della rendita sul debito pubblico ed altri titoli garantiti dallo Stato, che devono registrarsi nell'inventario al loro valore nominale.

Rispetto soltanto alla *rendita* 3 % è da osservare che sarebbe contrario, a nostro avviso, allo spirito del regolamento, il valutare questa rendita in ragione di lire 100 per ogni 3; perocchè è evidente che il capitale di tutte le attività e passività, non risultante dal respettivo titolo, o da dati più precisi, è nel regolamento stesso generalmente determinato alla misura del *cento per cinque,* e quindi noi crediamo che anche la rendita 3 % debba con questa norma capitalizzarsi.

Un'eccezione soltanto fa il regolamento, forse per la loro troppo svariata natura e diversità di capitalizzazione, a riguardo degli altri *valori pubblici ed industriali,* i quali devono valutarsi al prezzo di borsa del giorno precedente a quello in cui si forma l'inventario o se ne compilano le note di variazione annuali. Quest'ultima disposizione, che porta la conseguenza di rinnovare la valutazione dei valori pubblici ed industriali preesistenti alla fine di ciascun anno, giusta il prezzo di borsa allora corrente, crea però un'inutile registrazione, *a sopravvenienze attive o passive,* degli aumenti o diminuzioni di corso derivanti dalle oscillazioni continue di borsa; onde sarebbe stato preferibile, secondo noi, per semplicità e stante il carattere di stabilità che ha il patrimonio delle Opere pie, di non variare continuamente ed inutilmente la valutazione annuale di questa *sola* categoria dei fondi pubblici ed industriali, che del resto non può e non deve avere mai grande importanza, attesochè tali valori, come nuova forma d'impiego, non sono consentiti dalla legge.

Le pensioni vitalizie in genere, ossia tanto le *testamentarie* che quelle *dipendenti dall' amministrazione,* come già vedemmo al n. 10, debbono tutte capitalizzarsi in ragione di cinque o dieci annualità, secondo che il pensionato abbia o no sorpassata l'età di anni 50. Dicasi altrettanto degli *usufrutti,* vita naturale durante, che possono considerarsi quali pensioni vitalizie assegnate agli usufruttuarî in misura della rendita netta, certa o presumibile, di determinati beni. E questa norma, che potrebbe considerarsi empirica a raffronto delle razionali regole di valutazione di siffatti oneri vitaliziarî, è però consigliata dalla semplicità e facilità del calcolo, specialmente per le Opere pie minori, come fu pure seguita dalla reale Commissione d'inchiesta del 1880.

Il valore capitale delle *altre attività e passività* fruttifere, quando non risulti dal titolo costitutivo, si determina, dice il regolamento, sulla base del cento per cinque dell'annualità relativa. Si dovranno comprendere naturalmente fra le passività da capitalizzare anche gli *oneri di beneficenza* estranei allo scopo principale dell'istituzione.

Articolo II.

CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO.

18. *Garanzie di sicuro possesso - consegne regolari di beni stabili (art. 8 alinea 1 reg. cont.).*
19. *Cautele di conservazione degli stabili anche pei casi fortuiti.*
20. *Garanzie pei crediti, pegli effetti pubblici e mobili.*
21. *Garanzie per la custodia e pel maneggio del danaro - cauzione dei tesorieri, ecc.*
22. *Non ultima cautela perchè il patrimonio sia conservato è una buona contabilità.*
23. *Per patrimonio da conservare s' intende la dotazione d' origine.*

18. — Descritto e valutato esattamente un patrimonio, chi ne ha l'amministrazione, deve garantirne necessariamente il possesso e la buona conservazione, affidandone i beni reali o materiali, con le debite cautele, ad agenti o contraenti responsabili, ed assicurando nel miglior modo anche i diritti personali, cioè i crediti, le obbligazioni, ecc.

Norme efficaci per garantire il possesso dei beni stabili saranno, la chiara conoscenza dei titoli di provenienza (istromenti di acquisto, inventarî ereditarî, ecc.) la regolare e verificata intestazione catastale dei beni proprî, e la precisa determinazione dei confini, la constatata libertà dei proprî fondi da vincoli od ipoteche o servitù, che non abbiano legale ragione di sussistervi.

E per la conservazione quindi di essi beni stabili, converrà affidarne la custodia, come si è detto, ad agenti o conduttori seriamente responsabili, mediante regolari inventarî di consegna che descrivano esattamente, oltre lo stabile e gl'infissi, con l'indicazione del loro stato, anche le scorte, i mobili, le masserizie ed altri accessorî che in essi sono compresi.

Opportunamente quindi, l'articolo 8 del regolamento di contabilità per le Opere pie, stabilisce nel 1° alinea che:

« La consegna dei beni immobili ai conduttori od agenti responsabili, deve risultare dal relativo contratto o da apposito inventario, con descrizione dello stabile, degl'infissi, delle scorte, degli attrezzi ed altri accessori ».

E quindi cade in acconcio di raccomandare che queste *spese di consegna,* specialmente nelle locazioni di stabili, sieno contenute nei limiti più stretti e ragionevoli possibili, affinchè non aggravino le condizioni del conduttore, allontanandone la proficua concorrenza, in guisa da ridondare in ultimo a danno della stessa amministrazione col diminuirle il canone di affitto giustamente sperabile. Onde sarà conveniente di procurare ed ottenere, con speciali accordi, dai periti od ingegneri incaricati, delle tariffe ridotte per tali atti di consegna.

19. — Fra le norme e cautele di buona conservazione del patrimonio stabile, non bisogna mai trascurare la più elementare regola, che ha però in progresso di tempo la maggiore efficacia ed importanza, consistente nella continua e diligente manutenzione ordinaria degli stabili stessi, la quale con lieve aggravio annuale evita i gravi deterioramenti e risparmia le forti e straordinarie spese di risarcimento conseguenti, dopo un più o meno lungo periodo d'abbandono.

Ma le guarentigie finora accennate che riguardano il fatto dell'uomo, la diligenza dell'amministratore, non bastano; bisogna pur'anche premunirsi contro i casi di forza maggiore, che purtroppo possono giungere inaspettati, più rari, ma più formidabili, ad attentare contro la proprietà.

Le alluvioni, gl'incendî, per citare i più comuni e tremendi di tali malanni, possono colpire gravemente ed inattesamente i proprî beni, e quindi saranno necessarie in una saggia amministrazione tutte le opportune cautele preventive in quanto sono possibili, per scongiurare gl'immensi danni che possono produrre; promuovendo cioè, nel primo caso, a tempo debito la costituzione di adatti consorzî idraulici, o provvedendo in tempo ai ripari occorrenti agli argini, alle chiuse, ecc., e nel secondo caso, premunendosi mediante assicurazione dagli incendî presso solide compagnie. E su tale proposito di assicurazioni, non sono mai abbastanza raccomandate, sebbene non influiscano che in modo indiretto, e più moralmente che materialmente a vantaggio dell'ente proprietario, le *associazioni mutue fra coloni,* dove sono possibili nei vasti tenimenti o fra più Opere pie della stessa amministrazione, per garantirli reciprocamente, dai danni della mortalità nei bestiami, degli incendî di foraggi ed altri infortunî, che colpendoli isolatamente li riducono in miseria.

20. — Nè può trascurarsi di ricordare anche la necessità di estendere ai *crediti, censi, ed altre annualità attive* le opportune cautele proprie alla specie e natura di ciascun d'essi.

I *crediti* dovranno sempre garantirsi mediante valide ipoteche, e saranno ad escludersi affatto i *chirografari,* saviamente impediti dal legislatore alle Opere pie. E benchè esista questo titolo fra le categorie attive dei capitali di esse, è da aversi presente che tal voce non può avere che un carattere affatto transitorio, per quei crediti cioè che le Opere pie già possedessero all'attuazione della nuova legge, o per quelli che loro sopraggiungessero per effetto di nuovi lasciti od eredità, i quali tutti però dovranno alla respettiva scadenza, od in tempo più o meno prossimo, venire convertiti nelle altre forme d'impiego ammesse dalla legge stessa.

Ed in quanto ai *crediti ipotecarî,* sebbene ugualmente non si possano ritenere fra le nuove forme d'investimento consentite dall'articolo 28 della legge, tuttavia la loro presenza nello stato dei capitali delle Opere pie, può pure verificarsi, oltrechè per le cause suddette di preesistenza o sopravvenienza, anche per effetto di vendite di beni stabili con dilazione al pagamento e conseguente garanzia ipotecaria.

Gli *effetti pubblici,* per essere sicuro e legale impiego, non potranno uscire dal novero dei titoli di debito pubblico dello Stato, od altri da esso garantiti, e dovranno essere sempre *nominativi.* Quando non lo fossero dovranno a senso del 2° comma dell'articolo 28 della legge, venire depositati, nel modo che sarà determinato, caso per caso, dalla Giunta provinciale amministrativa.

Degli *oggetti mobili,* come già si disse per gl'immobili, dovrà darsene sempre regolare consegna ad agenti consegnatarî (custodi, economi, conduttori, ecc.) mediante esatti inventarî speciali da essi firmati e nei quali dovrà essere pure indicata ogni innovazione successiva, sia in aumento che in diminuzione, a senso dell'articolo 8, 2° alinea, del più volte citato regolamento.

21. — Il *danaro* infine, sebbene nello stato patrimoniale figuri ordinariamente nella cifra di minor rilievo, fra gli altri valori che lo formano, rappresenta però invece negli effetti della gestione l'elemento di principale importanza e di maggiore responsabilità, ed è quello che ha mai sempre esercitato la più forte e pericolosa attrattiva sull'animo degli agenti malfidi; onde la legge e le savie regole d'amministrazione hanno studiato ognora le più efficaci norme e cautele, ed i più adatti controlli, per garantire la custodia ed il regolare maneggio di questo importante elemento.

I mezzi dalla legge sulle Opere pie stabiliti per siffatta necessaria garanzia sono di due specie: *preventivi,* cioè eseguibili prima che il tesoriere assuma servizio; e *consecutivi,* durante cioè l'esercizio di questi.

I primi riguardano la *cauzione* da prestarsi dai tesorieri, riscuotitori, ecc., per potere assumere ed esercitare il servizio di cassa delle Opere pie, e sono determinati dagli articoli 22 e 36 *g* della legge, e dagli articoli 34, 35, 36 e 37 del regolamento amministrativo; nonchè dagli articoli 38 al 46 del regolamento di contabilità, che qui in appresso riportiamo per opportuna norma.

I secondi riguardanti l'*esercizio* e la *regolarità del servizio di cassa,* del quale parliamo nel capitolo quarto, articolo II, abbracciano generalmente tutte le norme di contabilità riferibili al controllo di cassa, ma più specialmente le ispezioni e verifiche ordinarie e straordinarie stabilite dall'articolo 61 del regolamento di contabilità, nonchè la disposizione contenuta nell'articolo 23 della legge, che limita la giacenza de' fondi presso i tesorieri, oltre i bisogni ordinarî, determinati più esplicitamente dall'articolo 59 del detto regolamento del seguente tenore:

« Art. 59. — Le somme che, eccedendo i bisogni ordinarî devono essere depositate ad interesse a senso dell'articolo 23 della legge, sono quelle per le quali si attende l'occasione onde impiegarle stabilmente, o che, se destinate alla spesa, superino il bisogno di due o più mesi, secondo l'indole e l'importanza dell'istituto, e la possibilità di ritirarle prontamente dalla cassa dell'istituto di credito che le tiene in deposito.

« Apposite istruzioni saranno date per regolare il deposito delle somme medesime nelle casse postali di risparmio ».

Articoli relativi alle cauzioni dei tesorieri, riscuotitori, ecc.

Legge: « Art. 22. — Le congregazioni di carità e le altre istituzioni pubbliche di beneficenza potranno, con l'autorizzazione della giunta amministrativa, tenuto conto dell'indole e rilevanza delle loro entrate, avere uno o più riscuotitori speciali, ed uno speciale tesoriere o cassiere. In caso diverso la riscossione delle entrate è affidata all'esattore comunale, e questi di regola funge anche da tesoriere.

« I tesorieri debbono prestare cauzione nei modi che saranno stabiliti dal regolamento ».

« Art. 36. — Sono soggetti all'approvazione della giunta provinciale amministrativa:

g) Le deliberazioni relative al servizio di esazione o di tesoreria, ed alle cauzioni degli esattori o dei tesorieri ».

Regolamento amministrativo: « Art. 34. — La deliberazione per la nomina del cassiere o tesoriere o per il conferimento del servizio di cassa ad un istituto o ad una persona che assuma contrattualmente il servizio di cassa e di riscossione, a termine dell'articolo 22 della legge, deve contenere l'indicazione dell'ammontare e qualità della cauzione che sarà da esso prestata, secondo le norme del regolamento generale di contabilità.

« Quando il servizio di riscossione e di cassa sia affidato all'esattore comunale, questi deve prestare, ove sia necessario, un supplemento di cauzione ragguagliato alle maggiori somme delle quali gli viene affidato il maneggio per conto dell'istituto pubblico di beneficenza.

« Tali norme si applicano anche ai riscuotitori retribuiti ».

« Art. 35. — Il tesoriere, assuntore ed esattore, non possono esercitare l'ufficio prima che la nomina sia stata approvata dalla giunta provinciale e finchè non abbiano prestata la cauzione.

« Qualora sia richiesto supplemento di cauzione ai termini dell'articolo 38 del regolamento di contabilità, il tesoriere assuntore od esattore che non lo presti nel termine prefissogli decade dall'ufficio. Ove trattisi di esattore comunale provvede il prefetto a norma di legge.

« Tali norme di applicano anche ai riscuotitori retribuiti, ai quali però la giunta provinciale amministrativa potrà accordare un termine prorogabile fino a sei mesi per prestare la cauzione ».

« Art. 36. — Le deliberazioni di nomina o surrogazioni dei tesorieri e riscuotitori retribuiti e quelle relative alla prestazione ed allo svincolo della cauzione devono essere tosto comunicate al prefetto per l'approvazione tutoria di cui all'articolo 36 lettera *g* della legge ».

« Art. 37. — Tutte le spese relative alla prestazione, alla surrogazione e allo svincolo delle cauzioni sono a carico di chi le ha prestate, salvo l'eccezione prescritta dall'articolo 45 del regolamento di contabilità ».

Regolamento di contabilità: « Art. 38. — La cauzione, che i tesorieri e riscuotitori speciali retribuiti devono prestare, sarà proporzionata alle riscossioni dell'istituzione al momento in cui essi vengono assunti in servizio. Però deve nel contratto stipularsi l'obbligo di aumentare la cauzione in proporzione al possibile aumento delle entrate, delle riscossioni e dei versamenti ».

« Art. 39. — Le cauzioni possono essere prestate mediante:

a) vincolo su certificati nominativi di rendita dello Stato, ragguagliata al prezzo medio di borsa del semestre precedente;

b) deposito in numerario, cartelle dello Stato od altri fondi pubblici garantiti, valutati colle norme indicate nella lettera *a*, da farsi presso la cassa di depositi e prestiti od altro istituto di credito o risparmio designato come all'articolo 23 della legge;

c) obbligazioni formali rilasciate a favore dell'istituzione da istituti di credito di notoria solvenza;

d) ipoteca sopra determinati beni stabili, il cui valore libero superi almeno d'un terzo la somma fissata per cauzione;

e) ovvero, in parte coll'uno ed in parte coll'altro, degli indicati mezzi cumulativamente.

Quando si tratti di riscossioni di piccola entità, la cauzione dei riscuotitori retribuiti potrà, coll'autorizzazione della giunta provinciale amministrativa, essere versata in contanti presso il cassiere dell'istituzione, od essere gradatamente formata colle ritenute sull'aggio ».

« Art. 40. — Le amministrazioni nel deliberare il conferimento del servizio di cassa o la nomina del tesoriere o dei riscuotitori speciali retribuiti, e nel proporla all'approvazione della giunta amministrativa devono indicare:

a) la natura e l'ammontare della cauzione da prestare;

b) l'aggio o compenso che sia da attribuire al tesoriere o riscuotitore;

c) l'ammontare annuo e la speciale natura delle entrate ordinarie dell'istituzione e sue dipendenze;

d) la somma che normalmente può trovarsi in cassa, tenuta presente la disposizione dell'articolo 23 della legge;

e) infine, la natura e l'entità delle riscossioni ad essi affidate ed il tempo entro il quale sono obbligati a versare in cassa le somme riscosse.

Le disposizioni contenute nelle lettere *d)* ed *e)* di questo articolo si applicano anche alla nomina dei riscuotitori e collettori gratuiti; quella contenuta nella lettera *e)* non è applicabile ai tesorieri retribuiti ».

« Art. 41. — Qualora la cauzione sia da prestare in tutto od in parte mediante ipoteca su beni stabili, insieme alla proposta, come sopra motivata, devono essere comunicati alla giunta amministrativa:

a) i titoli comprovanti la proprietà di beni in chi presta la cauzione o ne consente il vincolo in favore di esso;

b) una stima giurata del valore attuale dei beni;

c) i documenti che comprovino la libertà dei beni stessi, o dai quali risulti che hanno ancora una parte libera di valore superiore all'ammontare della cauzione, in relazione all'articolo 39, lettera *d)* ».

« Art. 42. — In base ai predetti elementi, ad agli altri che può chiederne, la giunta provinciale amministrativa emette le determinazioni, curando nell'interesse dell'istituzione, di rendere agevole e meno dispendiosa l'opera di detti agenti.

« Questi non possono essere assunti in servizio prima che la giunta siasi pronunziata favorevolmente, e finchè la cauzione non sia effettivamente prestata ».

« Art. 43. — Qualora il servizio di esazione e di cassa sia da affidare all'esattore comunale, questi, ove sia necessario, deve prestare un congruo supplemento di cauzione a termini di legge ».

« Art. 44. — I tesorieri ed i riscuotitori che cessano dalle rispettive funzioni, per ottenere lo svincolo della cauzione, devono giustificare che l'ultimo conto finanziario è stato approvato e che hanno eseguito il versamento a saldo d'ogni loro debito. La relativa deliberazione di svincolo deve essere approvata dalla giunta provinciale amministrativa ».

« Art. 45. — Le spese per prestare e per liberare la cauzione sono a carico di chi la presta, e possono essere sostenute dalla istituzione qualora soltanto il tesoriere o riscuotitore presti gratuitamente l'opera sua, con obbligo di continuarla per non meno di due anni ».

« Art. 46. — Nel caso che gli esattori comunali del quinquennio attualmente in corso si rifiutassero di prestare o di aumentare la cauzione pel servizio di tesoreria o di riscossione delle istituzioni di beneficenza, si provvederà al servizio medesimo con tesorieri o riscuotitori interinali ».

22. — Ma non ultima cautela per la conservazione del patrimonio è senza dubbio una buona contabilità.

« La contabilità è necessaria alla vita amministrativa, come la luce e l'aria sono necessarie alla vita animale. Ministra d'ordine, e sentinella avanzata della moralità è dessa che addita i pericoli e insegna a sfuggirli, è dessa che svela i mali e ne sollecita i rimedi, è dessa che tutelando gl'interessi dei singoli, viene ad essere la migliore tutrice degl'interessi economici della società » (1).

« La contabilità è la base fondamentale di ogni amministrazione, e la regolare contabilità fa il buon amministratore » (2).

« La ragioneria nell'amministrazione ha quella stessa importanza che la storia ha sulla vita; additando qual fu il passato, ella c'insegna quale strada dovremo battere nell'avvenire » (3).

Fra l'*amministrazione* e la *contabilità* è tale uno stesso legame che, pure avendo ciascuna il proprio fine ed i proprî limiti, l'una non può ragionevolmente disgiungersi nè considerarsi in modo astratto ed indipendente dall'altra; e come i buoni o cattivi effetti della prima si rendono noti e manifesti nella

---

(1) Sanguinetti Achille — *Rassegna mostra Milano*, pagina 138, Parma, Mattei — 1890.
(2) Paolini Luigi — *Studio di Ragioneria*, pagina 225, Bologna, — 1872.
(3) Gitti Massa — *Trattato di Ragioneria*, parte I, pagina 8.

seconda, così del pari il disordine o la mala tenuta di quest'ultima riverbera sinistramente sull'andamento di quella.

« Imperocchè ben riconoscendosi ormai ciò che pertiene alla contabilità, e ciò che all'amministrazione, alla prima non si domandano, come è giusto non domandare, che queste due cose: le *migliori norme pel riscontro dei servizi amministrativi affinchè le teoriche sulle responsabilità riescano più efficaci, e i metodi più sicuri,* affinchè i molteplici e disparati fatti dell'azienda sieno computisticamente descritti e concatenati come altrettanti membri di una sola equazione, che ha per risultante *un più o un meno* nella sostanza amministrativa; dove che *la lode o il biasimo dei risultati spettano all'azione amministrativa,* della quale la contabilità, se razionalmente ordinata, non può essere altro che specchio e testimone » (1).

Laonde, essendo indubbia la importanza della contabilità, è necessario che dessa sia organizzata razionalmente in modo da servire di facile e spedito mezzo al conseguimento dei fini dell'amministrazione, tra cui il principale, come abbiamo visto, è la conservazione del patrimonio.

23. — È ormai d'uopo di definire che cosa debba intendersi rispetto alla Opera pia per *patrimonio,* dappoichè se è vero che per patrimonio generalmente s'intende la somma delle cose o delle ricchezze posseduti da una persona o da un ente, non è men vero che a comporre queste cose e queste ricchezze concorrono anche le rendite, le quali, come in seguito vedremo, non vogliono essere accumulate al patrimonio, ma anzi, nel caso nostro, devono essere erogate nella beneficenza. A differenza dunque dei patrimoni dei privati, i quali in qualunque momento vogliano considerare le loro ricchezze, queste collettivamente formano la sostanza patrimoniale, è d'uopo per le Opere pie di ricercare, e di conoscere quali di tali ricchezze siano quelle che si ha il sacro obbligo di non dissipare.

La prima idea del patrimonio per gl'istituti di beneficenza si presenta chiara, in quanto si connette alla sua dotazione d'origine, e si apprende intuitivamente da ognuno che se un milione, p. es. fu il compendio ereditario lasciato dall'istitutore dell'Opera pia, è appunto quel milione che si vuole gelosamente ed in perpetuo conservare. Ma può facilmente darsi che all'apertura della successione non sia stato determinato l'ammontare della sostanza ereditaria, o, comunque, sia trascorso un tempo più o meno lungo e mediante la successiva gestione cumulativa del patrimonio e delle rendite, non sia più possibile di rintracciare la dote originaria dell'Opera pia, e le cause che possono averla modificata. Di fronte a tale impossibilità da una parte, e alla imprescindibile necessità dall'altra, di rendersi conto per l'avvenire della conservazione del patrimonio d'origine, non può farsi altro che determinare questo patrimonio nella somma e negli elementi che si trovano al momento in cui si vuole adottare il controllo della sostanza originaria. Vogliamo dire con questo che quelle ammini-

---

(1) *Atti parlamentari* — Camera Deputati — Legislaz. XVI — Disegno di legge, num. 107, pag. 35.

strazioni, le quali non hanno, e sono nella impossibilità di avere oggi esatta contezza della dotazione originaria, e delle cause ond'essa è stata alterata, dovranno considerare, come fanno i privati, per dotazione dell'Opera pia, tutte quelle ricchezze che oggi possiedono, qualunque possa essere la loro provenienza, e così determinare una volta quel patrimonio che vuole essere rigorosamente conservato e sottoposto a quelle speciali garanzie e controlli, che per le pubbliche amministrazioni sono dalle leggi prescritte.

In tal modo, o che per una nuova Opera pia si abbia il vero inventario della successione, o che per le altre già esistenti, che quello non possono avere, si consideri come patrimonio di origine tutto quanto oggi possiedono, nell'uno o nell'altro caso avremo il punto di partenza, e sapremo precisamente quale sia il patrimonio da considerarsi come *permanente*.

Ma tutto nel mondo si trasforma e si modifica, e la idea della conservazione non può naturalmente concepirsi in senso assoluto, ma relativo.

È vero che il patrimonio delle Opere pie, componendosi il più delle volte e per la massima parte di beni stabili, di crediti ipotecari, di titoli di debito pubblico, ecc., assume intrinsecamente un carattere di stabilità, e non è soggetto a grande movimento, a differenza delle aziende private, specialmente commerciali, ed industriali, dove tutto si muove. Pur tuttavia alcune trasformazioni e modificazioni anche nel patrimonio delle Opere pie sono inevitabili, ed è opportuno di esaminarne partitamente le cagioni.

Articolo III.

VARIAZIONI AL PATRIMONIO

§ 1.°

Trasformazioni dei beni patrimoniali.

24. *Ritiri inevitabili di valori mobili.*
25. *Alienazione di beni stabili.*
26. Rinvestimenti:
27. » *In affrancazione od estinzione di passività.*
28. » *In acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato.*
29. » *In miglioramenti del patrimonio:* a) *per acquisto di stabili;* b) *per costruzione di fabbricati, bonificazioni, acquisto di mobili;* c) *osservazioni e riserve in proposito.*

24. — Ciascuno intende che la trasformazione consiste nello scambio di un valore patrimoniale, con altro od altri valori di eguale entità, in maniera

che, se vi è mutazione in una o più parte degli elementi, l'assieme però del patrimonio non resta punto alterato. Che se nello scambio non sussistesse parità di valore, ma la cosa data valesse più o meno di quella ricevuta, in tal caso quella parte, che costituisce la differenza, si deve riguardare come appartenente alle cause che *modificano* il patrimonio netto, perchè l'assieme del patrimonio verrebbe per quella parte ad essere realmente aumentato o diminuito. Quindi sono da distinguersi gli effetti derivanti da tali cause in semplicemente *permutativi* nel primo caso, ed in *modificativi* della sostanza netta nel secondo caso. È anche da por mente che, mentre le *trasformazioni*, ossia i fatti permutativi avvengono sempre per opera dell'amministrazione, le *modificazioni* invece derivano il più spesso da cause avventizie, indipendenti da essa, e raramente vi è anche implicata l'opera dell'amministrazione. Noi però ci occupiamo in questo paragrafo soltanto delle *trasformazioni*.

Dato e fissato il *patrimonio di origine*, sia che ci trovassimo in presenza dell'asse ereditario di fondazione, sia che necessariamente, agli effetti della futura conservazione, dovessimo considerare come tale le cose tutte oggi possedute, non è men vero che nell'uno o nell'altro caso avremmo sempre molto probabilmente inclusi in tale patrimonio alcuni di quei valori facilmente consumabili e disperdibili, come sono il denaro, i generi alimentari, ed i crediti scaduti, i quali e per essere infruttiferi e per essere, come diciamo, facili a disperdersi, bisogna convertire in altri valori fruttiferi e più sicuri. È questo un primo caso che obbliga l'amministrazione a trasformare quegli elementi del patrimonio di origine, perchè altrimenti i generi, in breve tempo guastati, perderebbero ogni valore, e perchè in generale il denaro, ed i crediti esigibili appartenenti al patrimonio d'origine, se non possono essere consumati nelle spese, non possono nemmeno lasciarsi improduttivi.

Anche gli oggetti mobili provenienti da un'eredità, nel caso che l'Opera pia non abbia bisogno di farne uso, vogliono essere prontamente venduti e trasformati in altro elemento patrimoniale fruttifero.

Nè staremo ad enumerare le altre e molte circostanze che vengono, anche senza la volontà dell'amministrazione, a trasformare gli elementi patrimoniali, poichè è facile di immaginare che i mutuatarî alla scadenza della sorte sono in diritto di pagarla, le obbligazioni di credito estratte si devono necessariamente riscuotere, ecc. Si può anche prevedere il caso di diminuzioni, a causa di consumo, nelle scorte delle industrie, nei mobili e nelle biancherie degl'istituti.

Ma la opportunità può talvolta consigliare di dar luogo eziandio alla alienazione di tutti o di una parte dei beni stabili e delle scorte relative.

25. — Competenti cultori delle economiche discipline hanno largamente trattata la questione se alle Opere pie convenga meglio di possedere beni immobili, ovvero di convertirli in redditi mobiliari. È una quistione delicata e difficile a risolversi, che ha preoccupato più volte anche il legislatore, senza alcun risultato.

L'onorevole Crispi, nella relazione che precede la legge attuale, ha detto:

« A togliere l'eccesso delle spese di amministrazione gioverebbe sicuramente « la conversione delle proprietà stabili delle Opere pie; ma, intieramente d'ac- « cordo con la reale Commissione d'inchiesta, io credo che per ragioni di varia « indole e particolarmente d'ordine economico, convenga lasciare che le conver- « sioni operino da sè un po' alla volta e secondo le opportunità del momento ».

E così nella legge attuale niun precetto si fa per la conversione dei beni immobili, lasciando alla prudenza degli amministratori, a seconda delle circostanze, di deliberarne la vendita, con approvazione della giunta provinciale amministrativa (art. 36 lett. *e* della legge).

A tale riguardo noi crediamo di riassumere sommariamente le principali ragioni, d'ordine generale, affacciate prò e contra la suddetta conversione, affinchè, oltre le considerazioni d'indole speciale e locale, possano anche quelle essere di guida alle amministrazioni delle Opere pie.

Coloro che per la conversione propendono, dicono:

1.° Che i beni immobili, posseduti dalle Opere pie, ed in generale dagli enti morali, non sono convenientemente mantenuti e migliorati, perdendosi così quella maggiore produttività che verrebbe dalla industre iniziativa privata;

2.° Che essi beni sono per loro natura di difficile amministrazione, e dànno facilmente causa a sospetti e malversazioni, che nell'interesse delle Opere pie e della pubblica moralità converrebbe evitare;

3.° Che ad ogni modo producono maggiori brighe e quindi maggiori spese di amministrazione, essendo anche causa di litigi, e distogliendo gli amministratori dalle cure della beneficenza;

4.° Che la rendita dei beni immobili per essere incerta e variabile, male si addice alle Opere pie, che devono, per il loro normale andamento, fare calcolo sicuro nelle proprie entrate;

5.° Che impiegando i capitali ritratti dalla vendita degl'immobili in rendita pubblica, si viene ad assicurare una rendita fissa e sicura, non dovendosi temere che lo Stato possa mai defraudare i poveri, una volta che dovrebbe sempre pensare a provvederli.

D'altronde non meno potenti ragioni si propongono a sostegno del possesso dei beni immobili, in questo senso:

1.° Che la vendita essendo spesso opposta alla intenzione dei testatori che lasciarono i beni, allontanerebbe altri lasciti ed inaridirebbe così la prima sorgente della beneficenza;

2.° Che la vendita stessa, gettando sul mercato i tanti fondi delle Opere pie, non potrebbe aver luogo che a vile prezzo;

3.° Che facilmente darebbe occasione a sperperare qualche parte del prodotto relativo in spese, lasciando l'istituto senza stabili e con minore rendita;

4.° Che la rendita fissa dei titoli di credito, se pare utile da un lato, può essere dannosa dall'altro, perchè non segue le vicissitudini commerciali dei tempi. Ad esempio un fondo stabile, che un secolo fà fruttava 100, oggi invece frutta 300, solo in causa del deprezziamento della moneta; mentre la rendita fissa sarebbe rimasta a 100;

5.° Che infine, per quanto lo Stato non dovrebbe mai mancare ai suoi impegni, nondimeno la storia ricorda casi contrarî, e consiglia a preferire il possesso degl'immobili.

In questa gravissima questione, che si è agitata e si agita da antico tempo, non osiamo esprimere alcun parere e solo ci piace richiamare l'importantissimo libro: *Della conversione dei beni immobili delle Opere pie* — Milano — dell'esimio comm. avv. G. Scotti; ma ci limitiamo quì a constatare intanto la possibilità che benanco i beni immobili possono essere in altri valori convertiti.

Onde, dopo aver veduto le varie cause e circostanze, volontarie o no, che ordinariamente possono dar luogo a trasformazione degli elementi attivi della sostanza patrimoniale, una prima osservazione importantissima si presenta, ed è che qualunque di quelle cause si tolga ad esaminare, si vede quasi costantemente che la trasformazione si estrinseca, da una parte perdendo un elemento attivo che prima si avea, e dall'altra ricevendo in cambio una corrispondente quantità di danaro. Ma il danaro, come abbiamo visto, non può restare lungamente tra gli elementi del patrimonio di origine e dev'essere impiegato fruttiferamente; ecco dunque la necessità che per opera dell'amministrazione si proceda ad una seconda trasformazione, ad impiegare cioè quel danaro nell'acquisto di altri valori, che siano fruttiferi, e non soggetti a dispersione.

RINVESTIMENTI.

26. — Le intenzioni degli uomini e le leggi sono state in ogni tempo d'accordo nel volere il rimpiego dei capitali. È cosa questa di riconosciuta e tale importanza che mai non è stata nè poteva essere messa in dubbio, e sfugge quindi da qualsiasi discussione. Ma se il precetto è sacrosanto, se tutti intendono che debba andar così, noi domandiamo quali istruzioni e cautele furono fin qui emanate per la sicura attuazione. Possiamo essere persuasi che i fatti abbiano corrisposto ai precetti, e che i capitali ritirati, generalmente parlando, siano stati tutti rinvestiti? O non potremo piuttosto meglio pensare, che in questi ultimi trent'anni, col desiderio eccessivo delle grandi e straordinarie spese di ogni specie, cui si è voluto e si vuol far luogo per secondare in tutto il progredire della scienza e della civiltà, si siano invece assottigliati i patrimoni di tutti gli enti pubblici, compresi quelli delle Opere pie?

La nuova legge 17 luglio 1890 ha anche additato i modi di reimpiegare i capitali ritirati.

27. — Primo tra questi, a nostro avviso, è quello dipendente dalla disposizione dell'articolo 46, per la quale è fatto obbligo alle istituzioni pubbliche di beneficenza di procedere alla *affrancazione* dei legati, censi, livelli, oneri ed altre prestazioni perpetue passive, e crediamo che per analogia questa disposizione si debba estendere eziandio alla *dimissione dei debiti* ipotecari o chirografari, di cui fosse gravata l'istituzione. È chiaro che il legislatore ha avuto in mente di liberare il patrimonio dei pesi passivi per renderne più netta la rendita e più

semplice la amministrazione, e che perciò primo pensiero degli amministratori delle Opere pie deve essere di togliersi d'attorno ogni passività di qualunque natura essa sia, dappoichè, non meno che per i privati, è sotto ogni riguardo preferibile anche per gli enti pubblici di possedere il proprio patrimonio possibilmente libero da ogni onere.

28. — Dopo tolte le passività, le somme da investirsi (lo dice l'articolo 28 della legge) debbono essere impiegate in *titoli del debito pubblico* dello Stato o in altri titoli emessi o *garantiti* dallo Stato, quali sarebbero alcune specie di obbligazioni ferroviarie, di prestiti comunali, ecc.

Fra le forme d'impiego delle somme disponibili a rinvestimento, volevansi pure aggiungere le *cartelle fondiarie* come dall'emendamento proposto a detto articolo dall'on. *Carmine*, nella tornata 1° luglio 1890 della Camera dei deputati, ed accettato anche dalla Commissione, ma poi ritirato, per le obiezioni mossegli dal presidente del consiglio e da varî deputati, fra cui l'on. Luzzatti, il quale dichiarò di non votare tale proposta, non per poca fiducia nella maggior parte degl'istituti di credito fondiario, ma « *perchè non vogliamo che gli amministratori degl'istituti di beneficenza sieno giudici del valore diverso delle cartelle fondiarie; ed è fuor di dubbio che un valore diverso c'è, dipendente dalle cautele con cui si fanno i mutui e con cui si determina il valore di queste cartelle fondiarie* » (1).

La suddetta disposizione nel progetto di legge era sola e tassativa per i titoli dello Stato, e sarebbe riuscita in verità troppo restrittiva ed avrebbe inceppato soverchiamente l'azione delle amministrazioni e della tutela delle Opere pie, rispetto a quei tanti altri modi di movimenti patrimoniali, cui per circostanze di tempo e di luogo convenga eccezionalmente di prescegliere. Ed è a ritenersi pertanto molto opportuno che la legge dopo aver prescritto in massima l'acquisto di titoli non solo emessi, ma anche garantiti dallo Stato, abbia aggiunto al suddetto articolo 28 una disposizione eccettuativa nel senso che « le « somme da investirsi possono tuttavia, con l'autorizzazione della giunta am- « ministrativa, essere impiegate nel *miglioramento* del patrimonio esistente, nei « casi nei quali sia evidente la maggiore utilità di tale impiego ».

Per l'acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato, deve ritenersi che, derivando da un precetto della legge, non sia necessaria alcuna speciale autorizzazione.

29. — Ed ora, passando al detto modo eccezionale di impiego, osserviamo che la espressione « *miglioramento del patrimonio* » ha un significato così esteso, che quando buone ragioni lo consiglino, sembra che si presti a poter effettuare varie altre forme di rinvestimento. Lasciamo a parte se potrà o non acquistarsi un mutuo ipotecario attivo, sebbene in qualche caso anche qui po-

(1) *Atti parlamentari* — Camera Deputati — Discussioni, vol. IV, pag. 4759.

trebbe esservi un miglioramento ed una maggiore utilità, come quando l'acquisto del mutuo avesse luogo per cessione fattane da altro debitore meno solvibile e che pagasse minore interesse; ed intorno a ciò comunque è da por mente che anche la contrattazione dei mutui attivi è stata contemplata all'articolo 76 del regolamento amministrativo tra le possibili operazioni patrimoniali che sono soggette all'autorizzazione tutoria (1).

È fuori di dubbio però che ogni innovazione sui beni materiali dell'Opera pia si potrà ottenere quando ne siano giustificati i vantaggi.

29 *a*). — Così *l'acquisto* di terreni, che sono in mezzo o limitrofi ad altri già posseduti, l'acquisto di nuove scorte rurali per ottenere maggior produttività dei fondi cui sono destinate, la compra di uno stabile per ampliare i locali ad uso della istituzione, nonchè la costruzione di nuovi fabbricati, i grandi lavori di bonificazioni, e le stesse provviste di macchine, utensili, mobili, biancherie, ecc. sono altrettanti miglioramenti del patrimonio esistente, sono altrettanti modi di rinvestimento, che possono avere attuazione in forza dell'ultimo alinea dell'articolo 28 della legge.

Ed è qui, su queste diverse forme di reimpiego di capitali, che le amministrazioni delle Opere pie e le giunte provinciali devono assai cautamente procedere, le une prima di proporre e di deliberare, e le altre prima di approvare. Posto che in questi casi devono riscontrarsi maggiori vantaggi in confronto all'acquisto della rendita pubblica, rimane superfluo di ricordare che i rinvestimenti tutti devono essere chiaramente produttivi, perchè il primo requisito, che ad una operazione amministrativa imprima il carattere di impiego di capitale, è la produttività, e bisogna anche avvertire che questa sia immediata o prossima od almeno poco lontana. Per noi adunque dove non c'è manifesta produttività non c'è vero rinvestimento, ma c'è soltanto una spesa utile, doverosa ed anche necessaria quanto si voglia, ma sempre una spesa improduttiva.

Un criterio poi di distinzione, che ci pare opportuno in questa specie di rinvestimenti, è, rispetto agli stabili, di considerare se si faccia *acquisto* di terreni, di fabbricati da terze persone, ovvero se si proceda a *costruzioni* o migliorie direttamente per parte dell'Opera pia. Nel caso di acquisto, dopo esaminati gli atti che garantiscono la sicurezza e la rendita adequata dello stabile, è evidente che debba essere considerato e compreso tra i rinvestimenti di capitali. Anzi non solamente il prezzo dello stabile acquistato, ma eziandio la tassa di registro e le altre spese del relativo contratto, che sono un accessorio indispensabile dello acquisto possono a parer nostro esser portate a capitale; ed è mestieri di non dimenticare tali spese, che sono pure di qualche entità, quando si fanno i calcoli sulla rendita dello stabile che va ad acquistarsi.

(1) Il Consiglio di Stato, con parere 8 maggio 1891 (adottato), opinò che le somme disponibili delle Opere pie non possono impiegarsi in mutui ipotecari, ancorchè il reddito di questi fosse maggiore di quello che si trae dai titoli emessi o garantiti dallo Stato. (Congregazione di carità di Correggio).

29 *b*). — Ma quando è l'Opera pia che *costruisce una fabbrica,* quando è l'Opera pia che procede a lavori di sistemazione e di bonifici, è allora che nasce la perplessità, è allora che trovano campo di manifestarsi, entrambe con buone ragioni, due correnti di opinioni contrarie.

Infatti non può disconoscersi che la costruzione di un nuovo fabbricato equivalga spesso ad una compra, perchè, nell'uno e nell'altro caso, l'Opera pia viene a possedere uno stabile di più. Anche l'ampliamento, la sistemazione e lo stesso abbellimento di un fabbricato esistente viene il più delle volte ad accrescerne il valore; come la formazione di una vigna, il dissodamento di un terreno, la piantagione di alberi, aumentano il prezzo del podere o del tenimento. Ma allora perchè dubitare che questi valori portati dall'amministrazione in aumento al patrimonio, possano essere considerati come un reimpiego di capitali?

Sappia il lettore che qui è il punto della più difficile soluzione, che qui, e pei patrimoni privati e per quelli pubblici, sta il filo che divide la buona dalla cattiva amministrazione, che qui la severa e positiva arte dei conti trova l'unico caso di elasticità nella sua applicazione, ed è tale da rendere perfino possibile di presentare con diversità di risultati uno stesso rendiconto.

Prendasi ad esaminare l'esempio di una nuova fabbrica costruita. Se questa fosse in campagna per uso dei coltivatori dei terreni, potrebbe essere una sostituzione di altre comodità che si erano rese poco servibili, e comunque non produrrebbe una nuova rendita. Se la fabbrica è costruita in città, potrebbe essere destinata a qualche servizio della istituzione, e quindi per il luogo e per la forma non suscettibile di alienazione e di rendita. In ogni caso la spesa di costruzione sarà 10, ed il valore venale forse 2. Ora questa fabbrica si dovrà portare in conto capitale per 10, per 2, o per nulla? Nei bonifici ai terreni non bisogna dimenticare che spesse volte invece di essere nuovi aumenti di patrimonio, sono sostituzioni di altre cose deperite. Questa frequente circostanza, e la incerta o almeno lontana produttività di tali bonifici, non rende facilmente la persuasione che si tratti sempre di un acquisto di capitale nuovamente fruttifero.

Ci par superfluo di proseguire ad indicare altri casi siffatti, per dimostrare le dubbiezze che si affacciano nelle grandi e nelle piccole amministrazioni, quando si tratti di voler valutare, come reimpiego di capitale, in tutto od in parte, una spesa di nuove costruzioni o di bonificazioni. Fortunatamente però in mezzo a simili dubbiezze, una via benchè indiretta, ma certa e sicura, ci viene additata dalla esperienza.

Fra i proprietari vi sono quelli che rifuggono e che hanno una naturale avversione dal portare a capitale quelle spese, od almeno ve le portano in poca parte ed a ragione molto veduta; ebbene cotesti proprietari si mantengono sempre ricchi.

Altri invece vanno sofisticando per sfrondare dalle vere spese quanto più si crede di poter considerare come un rinvestimento. Costoro dànno sicuro indizio di disastrosa prodigalità, ed entrano tosto nel periodo discendentale della loro fortuna.

È dunque necessario di usare molta circospezione nel procedere a capitalizzare le spese di fabbriche e di bonificazioni, non dimenticando mai di osservare se realmente producano una nuova e pronta rendita e duratura, e non lasciandosi allucinare dalle facili illusioni create da smodati desiderî e da fallaci propositi.

E se in massima deve ritenersi buona regola di non portare al conto capitale le spese di lavori che si fanno nei beni stabili, molto più evidentemente è applicabile, quando si tratti di provviste di mobili, di biancheria, ecc., poichè queste si fanno quasi sempre per uso e consumo dell'istituzione e non sono produttive di alcuna rendita.

Onde si deve concludere, che salvo rare e giustificate eccezioni, non si debbano in via generale dalle buone amministrazioni considerare come rinvestimenti di capitale le spese di lavori negli stabili, e di provviste di mobilio.

29. *c)* — A questo punto è però necessario di spiegarci un poco più chiaramente, dappoichè, dato che una fabbrica sia stata fatta, e che una provvista di mobili abbia avuto luogo, non può negarsi che un nuovo valore qualunque spesso sussista. Ma, appurata l'entità reale di quest'aumento di valore, come potrà esso farsi entrare nel patrimonio?

Noi nutriamo la ferma opinione che questa specie di nuovi valori, salvo rare e ben ponderate circostanze, anzichè riguardarla siccome una trasformazione, nel senso cioè di un rinvestimento dei capitali ritirati, debba gravare ordinariamente i fondi delle rendite e considerarsi essenzialmente quale una *sopravvenienza attiva* pel patrimonio. E ne vedremo più opportunamente il modo pratico di soluzione trattando dei *fatti modificativi,* ossia degli aumenti e diminuzioni del patrimonio netto, nel paragrafo seguente al numero 32.

Del resto non vogliamo omettere dal notare che la soluzione delle quistioni che possono concernere l'impiego delle somme da rinvestirsi è riservata alle deliberazioni collegiali dell'amministrazione ed all'autorità tutoria, che deve approvarle. Ed assai opportunamente è tolto all'arbitrio del capo dell'amministrazione o del ragioniere ogni apprezzamento su questa delicata materia, che era l'unica, come abbiamo accennato, che poteva con una certa elasticità ed anche con pericolo influire nei risultati dei rendiconti.

Il còmpito degli uffici esecutivi, rispetto alle trasformazioni patrimoniali per le Opere pie, è chiaro e semplice: tener memoria dei capitali ritirati e contrapporre a questi, per farne il parallelo, i nuovi acquisti effettuati o per precetto di legge *o per deliberazione approvata.*

§ 2.°

Aumenti e diminuzioni del patrimonio.

30. *Eredità e legati.*
31. *Rettificazioni di stime.*
32. *Distrazione di capitali in spese, e passaggio di rendite al patrimonio.*

30. — Gli aumenti e le diminuzioni patrimoniali sogliono prendere il nome di sopravvenienze od insussistenze attive e passive, e meritano forse una ulteriore e più distinta classificazione per indicare separatamente le eredità ed i legati, e per distinguere le altre sopravvenienze accidentali da quelle che dipendono dall'opera dell'amministrazione.

La prima causa, come della origine così dei successivi aumenti del patrimonio delle Opere pie, consiste ordinariamente nelle *eredità* e nei *legati*. Ogni cura ed ogni sollecitudine, diretta ad ottenere che questa causa si ripeta di sovente, sarà provvida e salutare più di ogni altra. L'uomo ricco, quando non ha discendenti, è per sua natura proclive a fare lasciti a prò della pubblica beneficenza. Nè deve dirsi che siane trattenuto dalla ingerenza, che nella stessa beneficenza pubblica assume il governo, dappoichè una savia e moderata ingerenza di esso giova anzi ed offre maggior garanzia all'adempimento della volontà dei benefattori, e la storia c'insegna che, anche quando è stata più spiccata tale ingerenza governativa, sempre però con retti intendimenti, non per questo vennero meno ed anzi si accrebbero le eredità ed i lasciti. Ma quello appunto che deve in modo assoluto raggiungersi, e che deve entrare nella generale convinzione, si è che le amministrazioni delle Opere pie non distraggano mai, ed anzi sieno poste nella impossibilità di distrarre i capitali, avvegnachè il solo sospetto che un lascito, invece di accrescere la ricchezza permanente dell'Opera pia, possa in tutto od in parte, in un tempo più o meno breve, andare confuso e disperso tra le spese, distoglierà sempre la più buona volontà dei testatori.

Nè deve dimenticarsi di onorare con lapidi, iscrizioni od altri modi la memoria di questi pii benefattori e soprattutto si deve aver cura di lasciare duraturo ricordo della entità del lascito, essendo ciò anche collegato all'obbligo di bene appurarlo e conservarlo.

31. — Altri aumenti, e talvolta diminuzioni, del patrimonio dipendono da una nuova e più esatta valutazione di tutti o di una parte degli elementi preesistenti in confronto alle cifre dell'ultimo inventario. Uno stabile, per esempio, che figurava per lire 25,000, si viene a rilevare, in seguito a regolare perizia, che vale invece lire 30,000; ed ecco un aumento di lire 5,000; ma queste modificazioni che prendono il nome di *rettificazioni di stima*, sono più apparenti che reali, inquantochè in sostanza nulla di nuovo con esse è sopraggiunto al patrimonio; onde non va perduta di vista la loro natura eterogenea, e non devono tali modificazioni confondersi con i veri aumenti e diminuzioni.

32. — Un aumento reale alla dotazione patrimoniale si avrebbe invece quando si deliberasse di assegnare alla medesima un *avanzo di rendita*. Sebbene per regola generale le Opere pie non debbano tesorizzare, come diremo nel prossimo capitolo, pur nondimeno per eccezionali circostanze può verificarsi il caso di aver cumulato un forte avanzo di rendita, e che prudentemente si

creda opportuno di destinarlo in parte, od anche interamente, ad accrescimento del patrimonio. Non vogliamo parlare del caso opposto, di quello cioè in cui, verificandosi una eccedenza nella spesa, la si volesse riparare con una *distrazione di capitale,* avvegnachè si dovrebbe a questa sempre rimediare con economie degli anni successivi, ed ove ciò non fosse possibile, col fare appello all'erario pubblico, o alla carità privata, appello che non dovrebbe riuscire infruttuoso quando le spese fossero giustificate; ed in caso diverso resterebbe anche a sperimentarsi il rimedio della responsabilità degli amministratori. Insomma sul patrimonio non devono esservi perdite reali, e non vi saranno quando tutte le garanzie di ipoteche, di assicurazioni contro gl'incendi, di consegne, di cauzioni e di verifiche, cui abbiamo accennato all'articolo II, saranno state adottate; e quando verrà osservata una giusta misura nelle spese, perchè è troppo essenziale alla vita ed all'incremento dell'Opere pie la rigorosa conservazione del patrimonio.

Tornando invece al caso sopra accennato della possibile destinazione di qualche parte di rendita ad aumento del patrimonio d'origine, dobbiamo osservare che ciò può accadere in due diverse maniere, o applicando a vantaggio del patrimonio un valore concreto, e di natura patrimoniale, già esistente e creato con le rendite, ovvero deliberando astrattamente di aggiungere al patrimonio stesso una parte qualsiasi degli avanzi di rendita, senza determinare ancora quale valore specifico andrà a rappresentare tra gli elementi patrimoniali siffatta assegnazione.

La prima maniera riguarda principalmente le *nuove costruzioni, i bonifici, e le provviste* pagate coi fondi delle rendite. Quando si creda che esse costruzioni o provviste abbiano realmente portato un aumento di valori, quando sugli inventari di dettaglio dei mobili si trovi veramente accresciuta la somma per effetto degli acquisti fatti con i detti fondi delle rendite, allora si registrerà il relativo aumento patrimoniale, come una sopravvenienza derivante dalle *rendite.* In questo caso non può consigliarsi mai di prendere tutto l'importo della spesa sostenuta, ma bensì quella minor cifra che la prudenza ed il parere di persone tecniche potrà all'uopo suggerire. Anche altri casi possono in questo senso verificarsi. Ci cade in mente, per esempio, che un cessato conduttore di fondi rustici rimasto arretrato di una data somma per corrisposta di affitto, abbia domandato ed ottenuto una dilazione di più anni al pagamento di quella somma, offrendo garanzia ipotecaria e corrispondendo un adeguato interesse. L'amministrazione, quando non abbia bisogno di quella somma, che è una rendita, per far fronte alle spese, delibera di passarla in aumento del patrimonio. Anche qui si vede che tale deliberazione riguarda un valore concreto, ossia un credito ipotecario verso un determinato debitore; perciò, trattandosi di un fatto compiuto, dopo praticate le occorrenti registrazioni per il passaggio di quel valore al patrimonio, nessuna altra successiva operazione si attende.

Ma non è così quando la deliberazione è astratta, quando genericamente l'amministrazione dicesse di assegnare a favore del patrimonio *una parte di*

rendita, senza determinare contemporaneamente la specie del valore, con cui intende di dare effetto alla sua deliberazione.

Sembrerà che una deliberazione di tal fatta sia intempestiva e quasi fuori di proposito, poichè più ragionevolmente dovrebbe rimettersi al momento dell'acquisto del corrispondente capitale. E sia pure, ma facciamo osservare che non sarebbe opportuno di impedire un simile atto di prudenza ad una amministrazione cui piacesse di prendere in quel senso una preventiva deliberazione o nell'atto della revisione dei conti, o dei bilanci, o al sopraggiungere di nuove entrate, colla mira anche di estendere stabilmente in avvenire la beneficenza colle maggiori rendite prodotte da tali capitali aggiunti.

§ 3.°

Parallelo tra i capitali alienati e quelli acquistati.

33. *Istituzione di un conto speciale all'uopo.*
34. *Regola conforme già dettata da Angelo Pietra nel 1586.*
35. *Insufficienza di altre regole.*
36. *Necessità di separare gli elementi patrimoniali da quelli delle rendite.*

33. — Intanto, non solamente pel caso contemplato nel numero precedente, ma per adempiere generalmente all'obbligo di seguire esattamente il movimento patrimoniale e di curare i conseguenti rinvestimenti, fa mestieri di trovare il mezzo più semplice e sicuro per tenere in evidenza nelle scritture siffatte operazioni. Sembra a noi il più semplice ed adatto quello di segnare in apposito e speciale conto da una parte tutti i capitali riscossi o passati in riscossione, nonchè quegli avanzi di rendita che per espressa deliberazione venissero destinati ad aumento del patrimonio di origine; e dall'altra parte di registrarvi gli acquisti dei nuovi capitali, e quelle somme *(quod Deus avertat)* che per contingenze veramente eccezionali e con deliberazione approvata dovessero intaccare il capitale. Lo sbilancio poi che risultasse in questo conto, alla fine dell'anno, specialmente nel caso che i capitali ritirati superino quelli acquistati, deve portarsi a conto nuovo, affinchè i rinvestimenti mancati in quell'anno abbiano effetto nell'anno successivo.

Questo è il modo sicuro di conservare seriamente il patrimonio di origine, secondo la mente dei fondatori e secondo le prescrizioni della legge, e di sottrarlo da ogni confusione e pericolo dipendenti dalla amministrazione.

34. — Una regola conforme, tratta fuori opportunamente dal prof. Alfieri, havvi nell'opera di ragioneria di don Angelo Pietra, genovese, monaco benedettino, del monastero d'Oriana su quel di Mantova, pubblicata nel 1586 in Mantova, col titolo: *Indirizzo degli economi, ossia ordinatissima instruttione da regolatamente formare libro doppio, ecc.* In essa opera, che in ragioneria

è forse la più importante del secolo decimosesto, il Pietra dimostra, con ammirabile chiarezza ed in una lingua purissima, come possa applicarsi la partita doppia alle scritture dei doviziosi cenobi di quei tempi, che avevano non pochi punti di contatto colle nostre Opere pie, vuoi per la loro organizzazione amministrativa, vuoi eziandio per le stesse funzioni del controllo economico. — Al capitolo I, del suo libro, il Pietra tratta degli *acquisti* e delle *alienazioni*, e dice in proposito quanto segue:

« Tutti li conti del libro maestro servano in ciò una stessa regola che intavolandosi a debito il nome proprio, dirimpetto sempre vi si comincia: *Dee avere*, eccettuatane la spesa generale e gli acquisti, sul credito dei quali, non solamente non si comincia *Dee avere* (cioè controscritto Dee avere); ma se gli scrive nome affatto diverso; poichè a credito della spesa generale si dice: *Entrata generale dee avere*, ed a credito degli acquisti si scrive: *Alienazioni deono avere*. . . . . E di questo degli acquisti dico, che essendo conto che in sè riceve due capi, ed ove si tratta di alienazioni dei beni ecclesiastici, materia assai scrupolosa, bisogna procedere con molta chiarezza e non minore cautela, perchè, dove i secolari vendendo o comprando alcuni stabili, de' quali essi sono al tutto padroni, ne daranno credito o debito al loro capitale, noi che ne siamo ministri e saggi custodi, alienando con le dovute licenze cosa di momento per modo di permutanza in *evidentem ecclesiae utilitatem*, ne dobbiamo fare perpetua parallela ossia equipollenza, se tanto fu il compro quanto fu il venduto. E perchè alle volte suole avvenire, che in quell'anno, nel quale si vende, per qualche legittimo impedimento o degno rispetto non si può investire il danaro imborsato, o il credito per tal vendita, in tal caso, oltre che non si ha da spendere quel danaro o da esigere quel credito senza pericolo di censura e d'altre pene ecclesiastiche, si ha da tirare il conto delle alienazioni in credito, come si fa degli altri creditori sin tanto che si estingua con la compra equivalente . . . . Ma quando, per avventura, la compra sia maggiore della vendita fatta, cioè gli acquisti avanzino le alienazioni, gli estinguerai alla spesa generale sotto lo stesso nome di acquisti fatti, ... poichè essendo la chiesa pupilla degli occhi del Signor nostro, siccome non si può fare a suo danno, così dobbiamo sempre procurarle utilità ed accrescimento ».

Giuseppe Reina, che nel 1844 in Milano fece ristampare, con illustrazioni ed aggiunte sue, l'opera del Pietra, riguardo al procedimento suggerito dal monaco di Oriana, dice, che l'istituzione del conto acquisti, alienazioni, « proprio soltanto di quelli che conoscono perfettamente i giri di scritture, e che sanno dedurre le più giuste conseguenze, non ammette, a dir vero, osservazione alcuna ». Se non che egli non sa poi « convenire nel saldo di questo conto colle spese generali » (1).

---

(1) Estratto dal *Bollettino del Collegio dei Ragionieri dell'Umbria*, vol. 4°, pag. 5.

35. — Nè si creda che basterebbe, come da alcuno si sostiene, a dimostrare che il patrimonio è conservato nella sua integrità, di porre a confronto la cifra complessiva di esso patrimonio al principio dell'anno con quella risultante alla fine, dappoichè, come abbiamo detto, le rettificazioni di stime, i nuovi lasciti, le spese capitalizzate, sono altrettante cause che aumentano e diminuiscono in apparenza od in realtà il patrimonio, e fanno perdere ogni traccia dei veri rinvestimenti che ha obbligo di fare l'amministrazione in dipendenza dei capitali ritirati.

Nè si può ritenere efficace e sufficiente nemmeno che l'autorità tutoria prescrivesse a caso per caso il reimpiego dei capitali ritirati, ciò che, nel mentre creerebbe una grande complicazione burocratica, di rado riuscirebbe a raggiungere interamente lo scopo, perchè le amministrazioni, avendo in vista o un'affrancazione od un complessivo e più utile rinvestimento, si opporrebbero spesso e ragionevolmente. E tale sistema sarebbe poi anche pericoloso, inquantochè le amministrazioni delle Opere pie hanno l'obbligo generale di non distrarre i capitali, e se si imponesse, ora sì ed ora nò, l'obbligo speciale del tale e tale altro investimento, si verrebbe implicitamente ad ammettere che, quando non c'è stato l'ordine espresso, il capitale si può dissipare. Può ritenersi per certo che all'autorità tutoria si denunziano nel corso dell'anno, per mezzo di deliberazioni, solamente quelle alienazioni e ritiri di capitali, che senza la sua approvazione non si potrebbero effettuare per opposizione di terzi.

Così, senza l'autorizzazione tutoria, non si troverebbe chi comprasse uno stabile che si vuol vendere; senza la stessa approvazione non si otterrebbe la cancellazione di una ipoteca impressa a garanzia di un credito che si vuole estinguere; nè dalla direzione del debito pubblico si consentirebbe di convertire al portatore o pagare il capitale di un certificato nominativo di rendita spettante ad un'Opera pia. Ma bisogna pensare che, eziandio all'infuori di questi casi, molti movimenti di capitali in entrata avvengono e possono avvenire, senza che l'autorità tutoria e talvolta nemmeno l'amministratore lo sappia. Per esempio, le scorte rurali, i crediti chirografari scaduti, gli effetti pubblici non nominativi, le obbligazioni estratte, i legati nuovi, si riscuotono alle volte liberamente senza deliberazioni od approvazioni, e senza quindi alcuna tassativa prescrizione di speciale investimento. Ma che forse questi capitali così ritirati, potranno essere consumati, o non dovranno al pari degli altri essere fruttiferamente investiti a reintegro del patrimonio?

Con ciò non vogliamo dire che gli uffici di tutela non abbiano mai ad indicare o prescrivere il modo di rinvestimento; ma vogliamo accennare alla necessità che ciò sia fatto non isolatamente, ma con conoscenza completa dell'intero movimento patrimoniale, affinchè nulla sfugga e nulla sia inopportunamente deliberato o prescritto.

36. — Del resto la conservazione del patrimonio, oltrechè voluta da tutti, è prescritta espressamente dalla legge che vuole soggette ad approvazione le deliberazioni che importino trasformazione o diminuzione di patrimonio (articolo 36), e che indica pure in quale modo debbano essere impiegate le somme da rinvestirsi (art. 28).

Queste giuste prescrizioni obbligano a distinguere e separare gli elementi del patrimonio propriamente detto, da quelli delle rendite e delle operazioni precarie; altrimenti non potrà mai sapersi con precisione e chiaramente quali siano le somme da investirsi.

Finchè parlasi di fondi stabili, di crediti ipotecari, ecc., senza esaminarne la provenienza, tutti sanno che si parla di capitali appartenenti al patrimonio; ma quando siamo al danaro in cassa, ai depositi nelle banche, ai crediti precarî, ai generi in magazzino, non si sa più se provengano dalle rendite o dal patrimonio. Da ciò apparisce non potersi fare confusione, ed essere necessario che i conti del patrimonio indichino distintamente tutti gli elementi, onde il patrimonio stesso si compone.

Un esempio di siffatto bisogno ci è dato dallo stesso regolamento di contabilità delle Opere pie, che dispone giustamente di registrare separatamente i valori depositati dai terzi. È proprio l'identico caso, poichè i valori dei terzi, come abbiamo visto al n. 12 dell'articolo I, dovendosi rappresentare nella loro specie ed identità, non si possono confondere cogli altri. Ed egualmente non possono confondersi con altri gli elementi del patrimonio, che si devono rappresentare separatamente per gli effetti della tutela e del rinvestimento.

Se per il patrimonio non si facesse tale utilissima ed opportuna distinzione, se vi si amalgamasse ogni sorta di valori, qualunque fosse la provenienza, tutto diventerebbe elemento patrimoniale, e nulla si potrebbe trasformare senza approvazione e tutto si dovrebbe investire.

Supponiamo che l'amministrazione di un'Opera pia, obbediente alla legge (articolo 23) per promuovere un nuovo utile ed a prevenire possibili pericoli, invece di lasciare in cassa una somma di danaro, che sul momento non occorre, la faccia depositare precariamente alla cassa di risparmio. Facciamo l'ipotesi che l'Opera pia stessa abbia anticipata la spesa di trasporto di detenuti al manicomio, rimborsabile dal governo; che, atteso il buon mercato di oggi, abbia creduto prudente, anche autorizzatavi dal bilancio, di acquistare alcuni generi da consumarsi nel futuro anno nell'istituto; che abbia, senza saperlo, fatto credito al coltivatore di un fondo condotto in economia (abbiamo detto senza saperlo, perchè purtroppo tali crediti, risultanti da conti correnti, dipendono talvolta da cause imprevedibili); ed ecco che ci troveremmo ad avere un credito verso la cassa di risparmio, un credito verso il governo, un credito verso un colono, ed un valore nel magazzino dei generi, elementi tutti che, se si volessero considerare patrimoniali, resterebbero soggetti ai vincoli della tutela e del rinvestimento. È mai ciò possibile?

Ma tiriamo innanzi, perchè non è solamente per determinare quali siano le somme da investire che necessita di tenere nettamente separati dai veri capitali queste valori spiccioli e di natura precaria, ma eziandio per evitare peri-

coli alla sostanza patrimoniale. Invero se tutti questi valori spiccioli, che ordinariamente traggono origine dalle rendite, se gli stessi crediti dipendenti da corrisposte di affitto arretrate, da interessi, dozzine, ecc., non si tenessero separati dal vero patrimonio, e non se ne facesse un cumulo distinto e *specificato*, dipendente dal conto delle rendite, ne verrebbe questa conseguenza, che verificandosi qualche perdita in tali valori, andrebbe a colpire il patrimonio. Onde concludiamo come sia di supremo interesse di tener separati i conti del patrimonio propriamente detto, da quelli delle rendite e delle operazioni precarie.

CAPITOLO SECONDO

DELLE RENDITE E SPESE

ARTICOLO I.

NORME GENERALI

37. *Necessità di procurare l'incremento delle rendite e la limitazione delle spese.*
38. *Precetto conforme del legislatore.*
39. *Le Opere pie, come non devono intaccare il capitale, così non devono cumulare avanzi di rendita.*
40. *Erogazione delle rendite secondo il proprio scopo.*
41. *Per tutto ciò occorre un' avveduta e severa amministrazione - inconvenienti e difetti delle amministrazioni gratuite.*
42. *Regolarità dei contratti - formalità d' asta od incanti.*
43. *Ordinamento delle scadenze nei contratti in relazione ai periodi dell' anno solare.*
44. *Le spese si devono liquidare entro l' esercizio a cui sono relative.*
45. *Alcune regole generali di controllo sulle spese.*

37. — Dopo aver parlato dei beni che costituiscono il patrimonio di un'Opera pia e delle cure e cautele che si debbono avere per conservarlo e migliorarlo, è necessario che trattiamo dei mezzi permanenti che da esso principalmente scaturiscono e delle altre risorse eventuali che servono ad attivare e mantener viva la sorgente della beneficenza, nonchè del modo di erogarla.

Non minor cura e diligenza si richiede per quest' importantissimo oggetto, inteso a studiare la speciale natura dei cespiti di rendita, per promuoverne la maggiore produttività ed assicurarne il regolare ed opportuno conseguimento; ed a curare d'altro canto che ciò si ottenga col minor dispendio possibile, mediante ordinamenti semplici e razionali, personale intelligente e premuroso, controlli giusti ed efficaci; per raggiungere infine lo scopo supremo della *buon' amministrazione* di siffatti enti, che consiste essenzialmente nell' ottenere la

più larga, possibile ed avveduta erogazione di tali rendite negli speciali rami di beneficenza dell'ente stesso.

« La *buon'amministrazione* sussiste veramente là dove si è ottenuto *tutto* « *quell'aumento di rendita* di cui gli enti patrimoniali sono suscettibili, e *tutto* « *quel risparmio di dispendio*, che una ben'intesa economia può dare; di modo « che risulti la certezza che viene compartita *tutta quella beneficenza* di cui « è capace una saggia gestione » [1].

Questo scopo della saggia erogazione della massima rendita netta non è meno necessario ed importante dell'altro, che abbiamo precedentemente esaminato, della conservazione del patrimonio, e l'uno e l'altro debbono andare di pari passo ed essere inseparabili, come lo sono la causa e gli effetti, la sorgente ed i suoi emissari; inquantochè non gioverebbe a nulla di custodire gelosamente ed anche migliorare il patrimonio, se in pari tempo se ne disperdessero le risorse in spese eccessive od improduttive, o si erogassero le rendite stesse in male intesi o mal distribuiti soccorsi.

Ed è anzi da questo lato dell'*erogazione* della beneficenza, che è quello che si trova in maggior'evidenza, che cade più facilmente sotto i sensi del pubblico e tocca più davvicino gl'interessi, le mire, le aspirazioni, i diritti di coloro cui dovrebb'esser rivolto il beneficio, è da questo lato principalmente, che si mostra il più grande malcontento, che si muovono le più sentite lagnanze e si ripetono da gran tempo le maggiori accuse sul malo modo e sulla scarsa efficacia di tale distribuzione della beneficenza.

Nella relazione Nicotera presentata alla Camera nella sessione 1876-77 si leggeva: « che era generale il lamento dall'una all'altra estremità d'Italia, « intorno all'amministrazione delle Opere pie ed all'*arbitraria e non abba-* « *stanza illuminata erogazione delle loro rendite cospicue* . . . . . . ».

È quindi del massimo interesse esaminare accuratamente le principali fonti di reddito ed analizzare le varie cause di spesa per studiare il modo migliore di dare incremento alle prime e di contenere nei più stretti e ragionevoli limiti le seconde, escogitando gli ordinamenti più semplici ed adatti per rappresentare e controllare in un razionale sistema di conti le funzioni dell'amministrazione.

38. — Il legislatore nelle ultime disposizioni che ha emanate per regolare l'amministrazione delle Opere pie, in molti punti ha espresso, come vedremo, il suo predominante pensiero di voler indirizzare le amministrazioni stesse su questa retta via della parsimonia nelle spese e della maggiore efficacia benefica che per esse si possa conseguire; concetto che è stato anche compendiato nell'articolo 43 del regolamento amministrativo, che esplica sommariamente ciò che deve contenere l'annuale conto morale, prescritto dall'articolo 20 della legge, colle seguenti parole:

« Nella relazione suddetta l'amministrazione deve:

---

[1] Gallarati — *Pensieri sopra i consigli e la tutela delle Opere pie* — Milano, Civelli, 1885.

« 1.° Far constare del modo onde sono avvenute le riscossioni e le spese;

« 2.° Esporre la condizione finanziaria e morale dell'istituzione ed enti « dalla medesima amministrati, le difficoltà superate, i criterî seguiti, i miglio- « ramenti creduti opportuni. *Al qual effetto saranno passati in esame la qua-* « *lità delle rendite, i mezzi ed i modi di aumentarne la produttività e di sem-* « *plificarne l'amministrazione, nonchè la possibilità e la convenienza di mantenere,* « *ridurre o sopprimere alcune spese* ».

39. — Se però le amministrazioni hanno da un lato il dovere di non intaccare il capitale e di serbare economia nelle singole spese, devono curare dall'altro la completa erogazione della rendita netta nella beneficenza.

Per la natura intrinseca delle Opere pie, avuta considerazione dei bisogni presenti, sempre grandi, dell'umanità sofferente, non ci sembra discutibile, in tesi generale, l'obbligo che incombe all'amministratore di erogare tutta la rendita a sollievo dei poveri attuali, non essendogli lecito, quando le rendite ci sono, di privare di soccorso chi oggi ne abbisogna; dal che deriva per logica conseguenza, che un'Opera pia, a differenza degli altri enti e dei privati, non può, per massima, destinare avanzi di rendita ad aumento del patrimonio, ma deve bensì erogarli tutti a sollievo delle presenti miserie. E siccome non è possibile nel corso dell'anno di regolare le cose in maniera che alla fine dell'anno stesso le spese risultino uguali alle rendite, così, facendo l'ipotesi che si verifichi un avanzo di queste rendite, è necessario che esso resti in evidenza nei conti per erogarlo nell'anno successivo. Nè vuolsi ritenere con ciò che ad un'Opera pia sia assolutamente impedito di attribuire al patrimonio, in tutto o in parte, gli avanzi della rendita, perocchè il proposito di acquistare uno stabile per meglio raggiungere il fine dell'istituzione, od altre circostanze, possono consigliare di aumentare il capitale cogli avanzi delle rendite. Riteniamo però che quest'aumento, naturale e commendevole in ogni altra amministrazione, può per le Opere pie avere esecuzione soltanto quando sia tassativamente conosciuto e deliberato a caso per caso, dal corpo amministrativo, e non già per opera tacita della contabilità.

40. — Non si deve poi permettere che nella erogazione della rendita entri mai alcun concetto diverso od estraneo alla beneficenza propria e speciale dell'ente, nè vi penetri alcuna considerazione particolare, che al suo vero scopo intimamente non si colleghi. Ogni pubblica amministrazione, sia lo Stato, sieno provincie e comuni, sia Opera pia, ha il suo carattere proprio, il suo fine speciale. Come lo Stato ha le sue generali funzioni, quali di garantire la conservazione dell'ordine giuridico, la sicurezza interna ed esterna, di proteggere i deboli ed attendere allo sviluppo morale, intellettuale ed economico della società, nè può e non deve ingerirsi in ciò ch'è d'interesse locale; come i comuni e le provincie hanno il loro naturale fondamento nella cura e tutela di alcuni determinati interessi collettivi della respettiva cerchia territoriale, ed a tali respettivi scopi Stato e comuni devono rivolgere le entrate che si procurano colle pubbliche imposizioni; così del pari le Opere pie, che hanno il fine di soccorrere in una

data maniera una qualche classe di bisognosi, hanno il sacrosanto dovere di non distogliere la benchè minima parte delle loro risorse dallo scopo preciso per cui furono istituite, in ossequio alla volontà dei fondatori. Male si avviserebbe perciò chi, amministrando un'Opera pia qualsiasi, credesse di trovarsi sempre sul terreno della beneficenza, distogliendone le rendite per scopo diverso, sebben fosse utilissimo, o peggio ancora, largheggiando nelle operazioni amministrative, a favore di contraenti o di interessati, sotto il riflesso, o meglio sotto il pregiudizio perniciosissimo, che trattandosi di opere di beneficenza sia lecito essere un pò generosi con tutti.

Chi amministra un'Opera pia deve mantenersi invece sempre cauto e guardingo contro tutti quegl'insistenti, che non mancano mai, i quali mirano unicamente al loro particolare interesse. Esso pensi e si domandi sempre, prima di deliberare, se la sua decisione sarà veramente utile e vantaggiosa all'Opera pia e, più che all'approvazione legale, se verrà ben giudicata dall'immensa maggioranza del popolo fra cui stanno i veri padroni ed aventi diritto, che non si agitano e non reclamano ogni volta, ma che osservano, meditano e biasimano severamente se si spende od amministra male; e nel cui giudizio sta la verità. La qual cosa è tanto più da raccomandarsi, in quanto che certe concessioni e compiacenze agli amici, ai parenti, ai tormentatori, che si dovrebbero riservare sul patrimonio privato, si usano fare talvolta più facilmente coi mezzi del pubblico; e accade pure, fatte s'intende le debite eccezioni, che quanto l'uomo è ordinariamente rigido e severo nel dare il suo, altrettanto è facile e largo nel maneggio delle pubbliche ricchezze.

Dal che il doppio danno dell'avarizia in privato, e della malversazione delle sostanze del pubblico!

41. — Non si potrebbe mai abbastanza raccomandare che nelle pubbliche aziende, e specialmente in quelle delle Opere pie, le amministrazioni procedano ovunque con avvedutezza e severità.

Ma per avere amministratori, che si possano efficacemente interessare del buon andamento delle istituzioni di beneficenza, si dovrebbe forse bandire il concetto della *gratuità* di tale ufficio ed abbandonare il sistema delle *amministrazioni collegiali gratuite*, le quali generalmente, anche con tutto il buon volere, non possono rispondere appieno a tale intento. Chi su quest'argomento scrisse un incisivo e sapiente opuscolo fu il *rag. Giuseppe Gallarati* di Milano [1] il quale nei suoi *Pensieri sopra i consigli e la tutela delle Opere pie* con stringente e vibrata dimostrazione, posto in evidenza che le amministrazioni collegiali gratuite non avevano in generale fatto buona prova nel Piemonte e nella Lombardia nel lungo periodo dal 1859 ad oggi, (sotto l'impero delle leggi sulle Opere pie del 1859 e del 1862), ne ricerca le ragioni del fallito esperimento dalle seguenti cause: « l'attuale soverchio numero d'impieghi gratuiti che nelle rap-

[1] Vedi Gallarati, citato opuscolo.

« presentanze di maggiore o uguale importanza assorbe le migliori intelligenze — « il campo ristretto in cui gli amministratori vengon scelti per esclusivismo di « partito — il vizioso organamento delle amministrazioni collegiali — la poca « o nessuna pratica di affari che in generale predomina nei consigli quali si « possono costituire — la deplorevole tendenza dei consigli ad un improvvido « accentramento delle funzioni tutte, anche delle direttive, le quali il legislatore « stesso riconobbe più efficace fossero esercitate da un solo.

« Osserviamo infatti che, massime nelle grandi città, ove esistono i più im- « portanti istituti di beneficenza, i consigli comunali non sanno dove rivolgersi, « quando devono provvedere a nomine o sostituzioni dei consiglieri delle Opere « pie. I due rami del parlamento, i consigli provinciali, i consigli comunali, le « innumerevoli commissioni speciali addette a queste locali rappresentanze, i « consigli degli istituti d'istruzione pubblica, degl'istituti industriali, degl'istituti « di credito e di previdenza e di altri corpi morali hanno ormai occupato gli « uomini che per scienza e pratica amministrativa, e per largo censo possono « dedicarsi *gratuitamente*, seriamente ed *utilmente* alle gestioni pubbliche.

« La *gratuità* nelle amministrazioni è germana della irresponsabilità, ed è « poi madre dell'arbitrio, per cui i *metodi* di amministrare, anche nelle prin- « cipali Opere pie volgono alla peggio ».

E qui continua il chiaro ragioniere capo degl'istituti ospitalieri di Milano a fare un quadro degl'inconvenienti spesso derivanti dalle amministrazioni gratuite, per concludere sulla necessità di convertire gli attuali consigli d'amministrazione delle Opere pie o le congregazioni di carità in *consigli di vigilanza*, e facendo dirigere essenzialmente le amministrazioni stesse da *direttori od amministratori stipendiati e responsabili*.

Riportiamo anche sul proposito dei consigli di amministrazione l'illuminato e severo giudizio che ne dà l'illustre prof. Verga senatore del regno:

« Tutti comprendono come uno stabilimento possa essere più facilmente ben « governato per opera d'un individuo di provata capacità, vincolato a continuo, « regolare e zelante servizio dai medesimi suoi interessi. — Un collegio è im- « personale e perciò essenzialmente irresponsabile. I suoi membri sono per lo « più mal disposti a lavori tediosi e faticosi; s'irritano delle appuntature; in- « clinano alle larghezze ed ai favori, che loro fruttano lodi, simpatie e popola- « rità; nè si fanno troppo scrupolo di portare incagli e indugi negli affari colle « loro negligenze, che rimangono sempre impunite.

« Da qui l'imprevidenza negli atti, lo smarrimento dei diritti, gli arbitri, la « confusione, il dissesto. Se fra questi amministratori improvvisati havvi alcuno « singolarmente adatto ed operoso egli potrà intraprendere molte riforme, ma « il primo giorno che si vede contrariato nei suoi disegni si dimetterà lasciando « tutto a rifare » [1].

[1] *Intorno all'Ospitale maggiore di Milano.* — Cenni storici del prof. Andrea Verga, pag. 148. — Milano, Rechiedei, 1871.

A questa giustissima e necessaria soluzione, per rendere unitaria, energica, efficace e responsabile l'amministrazione delle Opere pie non si opponevano le leggi anteriori del 1859 e del 1862 (la prima che ammetteva di affidare l'amministrazione delle Opere pie anche a *direzioni ed individui* istituiti dalle tavole di fondazione e dai regolamenti in vigore; e la seconda che alle parole *direzioni* ed *individui* sostituiva all'articolo 4 quelle di *direzioni collegiali o singolari*). Ma più esplicita e chiara la nuova legge che impera, sebbene all'articolo 4 non abbia conservato che la parola *direzioni*, ha però manifestamente ammesso coll'articolo 32 n. 5 che *a capo delle istituzioni di beneficenza* possano *trovarsi uno o più amministratori stipendiati*, ed avendo determinato in varî punti la *responsabilità* assoluta degli amministratori, ha anche estesa in quest'articolo la responsabilità stessa agl' *impiegati capi d' ufficio*, designati dallo statuto, *laddove manchino siffatti amministratori stipendiati.*

Sarà adunque da consigliarsi e raccomandarsi nell'interesse del buon andamento delle Opere pie e dove l'importanza del pio istituto lo consenta, che i consigli d'amministrazione, valendosi del permesso della legge sieno assistiti e rilevati nella loro responsabilità da uno o più direttori o capi di servizio stipendiati e responsabili, colle necessarie cauzioni.

42. — Per la sicura e garantita percezione delle entrate, come per il conveniente e giustificato pagamento delle spese occorre generalmente premettere l'osservanza di norme e formalità estrinseche determinate dalla legge riguardanti la regolarità dei contratti e le opportune cautele.

L'articolo 26 dell'attuale legge sulle Opere pie stabilisce che le alienazioni, *locazioni* ed altri simili contratti, e gli *appalti* delle cose ed opere per un valore complessivo di oltre 500 lire si fanno, *sotto pena di nullità*, all'asta pubblica colle forme stabilite per i contratti e per le opere dello Stato ([1]).

La giunta provinciale amministrativa può consentire la licitazione o trattativa privata.

L'obbligo di procedere per via di appalto, a norma dell'articolo di legge surriferito, comprende anche le provviste occorrenti ai bisogni periodici o giornalieri, secondo l'articolo 55 del regolamento amministrativo.

Però per evidente utilità, la giunta provinciale può autorizzare annualmente le provviste suddette presso società cooperative; e in caso di necessità, può anche autorizzare temporaneamente il servizio in economia.

Lo stesso regolamento stabilisce poi all'articolo 57 le seguenti norme per l'esecuzione del surriferito articolo 26 della legge:

1.° Quando si tratti di spese continuative, l'ammontare del contratto si desume dalla ragione composta del prezzo e della durata di esso.

(1) Pel procedimento per gl' incanti, e per le licitazioni e trattative private, vedi il regolamento generale di contabilità dello Stato, approvato con regio decreto 4 maggio 1885, n. 3074, tit. II, cap. III, articoli 73 al 101.

2.° Le opere, le forniture, i lavori di eguale natura debbono formare oggetto di un unico appalto, esclusa ogni artificiale separazione. Quando per effetto di tale separazione l'ammontare complessivo degli appalti che vengono disgiunti sia superiore a lire 500, essa deve essere preventivamente consentita dalla giunta provinciale.

Se eccezionalmente l'amministrazione di un istituto di beneficenza volesse ottenere dalla autorità tutoria la facoltà di procedere per licitazione o trattativa privata, deve, a sensi dell'articolo 59 di detto regolamento, dimostrarne il bisogno, la convenienza e la opportunità. L'autorità tutoria provvede con decisione motivata.

Pure per eccezione, stabilita dall'articolo 56, l'affitto delle case, nei luoghi dove non suole darsi in appalto, può venire autorizzato dall'autorità tutoria, in via di massima, col procedimento della trattativa privata, stabilendo la misura minima della pigione per la quale può essere stipulato l'affitto.

Nell'articolo 58 poi sono contenute altre norme relative ai contratti per forniture o lavori, nei quali non si può pattuire l'obbligo di anticipazioni o di pagamenti in acconto che non sieno in ragione della prestazione eseguita o della materia fornita. Sono eccettuati i contratti con case o stabilimenti commerciali od industriali di notoria solidità, i quali non abbiano usanza di assumere l'incarico di lavori o provviste senza l'anticipazione di parte del prezzo. Non possono stipularsi interessi o provvigioni di banca a fornitori o intraprenditori sulle somme di danaro che fossero obbligati ad anticipare per l'esecuzione dei contratti.

Detto articolo stabilisce pure che le spese di asta e di stipulazione di contratto, compreso il registro, salvo il patto contrario che dev'essere autorizzato dalla giunta amministrativa, sono a carico dell'appaltatore.

L'efficacia legale de' contratti, pe' quali è prescritta l'approvazione tutoria, è stabilito infine dall'articolo 60, che s'intende subordinata all'approvazione medesima. I capitolati d'appalto dovranno per conseguenza contenere la clausola che, finchè non sono approvati, non vincolano l'istituzione nel cui interesse sono stipolati, ma hanno frattanto effetto giuridico rispetto all'altra parte contraente. Per non lasciare però illimitatamente questo vincolo della parte, potrà aggiungersi al capitolato, per consenso di detto articolo, che laddove l'approvazione non intervenga entro un determinato tempo, anche l'altro contraente debba ritenersi liberato.

L'articolo 61 in ultimo dispone che qualora il contratto sia illegalmente deliberato e stipulato e se ne chieda la risoluzione nel caso previsto dall'articolo 17 della legge, e riguardi lavori, forniture e simili, in pendenza delle decisioni del tribunale, le amministrazioni interessate possono provvedere, senza formalità d'incanto, agli acquisti o somministrazioni che formarono oggetto del contratto impugnato e che non ammettono dilazione. Il quale articolo 17 della legge, oltre allo stabilire delle penalità pecuniarie, decadenza d'ufficio, ecc. contro quegli amministratori che sieno concorsi direttamente od indirettamente a contratti di compra, vendita, locazione, ecc. verso l'istituzione da loro

stessi amministrata, dà a questa il diritto anche alla risoluzione del relativo contratto.

43. — Per la regolarità dei contratti sarà anche opportuno di far coincidere le scadenze relative a riscossioni di rendite o pagamenti di spese coi periodi naturali dell'anno solare, in modo che le competenze, che per essi contratti derivano, vengano a maturarsi in relazione all'esercizio normale dal 1° gennaio al 31 decembre.

È di molto pratica utilità, apportando regolarità, chiarezza e semplicità nell'amministrazione e nella contabilità, siffatto riordinamento di scadenze nelle transazioni che hanno luogo coi terzi, riferibilmente alle rendite e spese dell'istituzione, procurando cioè che le rate trimestrali, semestrali od annuali che si ha diritto od obbligo di corrispondere cadano respettivamente in coincidenza coi trimestri o semestri regolari dell'anno. E così nello stipolare contratti di affitto di fondi stabili, d'interessi di crediti attivi o mutui passivi, di rette e simili si dovrà aver cura che le rate convenute a trimestri od a semestri anticipati o posticipati vengano respettivamente a maturarsi od a scadere il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 decembre. Poichè accade diversamente che porzioni di corrisposte d'affitto, d'interessi e simili, in causa di scadenze irregolari, si portino nei conti di un anno, mentre si riferiscono in parte all'anno anteriore o successivo, lo che altera evidentemente la integrità della competenza annuale, e può anche essere cagione di peggiori inconvenienti.

Ad esempio, un affitto stipolato con decorrenza dal 1° marzo, a rate di corrisposte semestrali anticipate, porta la conseguenza di riscuotere nell'anno stesso i due semestri scadenti il 1° marzo detto e 1° settembre successivo, l'ultimo dei quali però andrà a maturarsi alla fine di febbraio dell'anno prossimo, in guisa che nella competenza dell'esercizio decorso vengono indebitamente compresi due mesi appartenenti all'esercizio successivo.

La retta di un ricoverato a pagamento, entrato nell'istituto il 1° decembre, coll'obbligo di corrisponderla a rate semestrali anticipate, verrebbe riscossa pel 1° semestre a tutto maggio dell'anno venturo, e per tal modo, sebbene si esigano cinque mesi di retta che spetterebbero al nuovo anno, non si fa generalmente questa distinzione e si imputa tutto il semestre di retta riscossa nelle competenze dell'anno cadente.

Un terzo esempio, considerando il caso di scadenza posticipata, si può ideare con un contratto di credito ipotecario stipolato in data 1° agosto i cui frutti debbano all'Opera pia pagarsi a semestri posticipati. La scadenza del primo semestre avverrà il 1° di febbraio dell'anno successivo, e quindi nulla figurerà di frutti pei primi 5 mesi nell'esercizio in cui il credito ebbe origine, ed all'incontro questi figureranno in più, mercè un nuovo impiego, nell'ultimo anno d'estinzione.

Havvi bensì un noto espediente contabile per rimediare ai suddetti inconvenienti e riportare le competenze a quello che effettivamente e razionalmente

devon'essere, che consiste, nei due primi casi di scadenze anticipate, nello stornare dal conto rendite la rata riferibile al nuovo esercizio, portandola invece fra le *partite di giro*, in entrata, come riscossione fatta per conto del venturo esercizio, e creando in uscita un corrispondente *residuo passivo*, o debito verso il nuovo esercizio stesso; e nel terzo caso surriferito, di scadenza posticipata, completando il conto rendite coll'iscrivervi quale *residuo attivo* la rata di frutti da esigere pei 5 mesi dal 1° agosto a tutto decembre dell'anno volgente. Ma siffatto rimedio, del resto logico e razionale, seguito anche dal Riva (1) e dallo Schrott (2), ed inevitabile in taluni casi in cui non può l'amministrazione creare diversamente o variare le condizioni del contratto, arreca, come facilmente si comprende, complicazioni ed oscurità non poche nelle scritture e nelle risultanze dei conti, creando una quantità di giri di partite e di residui attivi e passivi poco chiari e persuasivi, che annualmente si debbono ripetere, fin quando durano le condizioni dell'atto o contratto da cui derivano.

È perciò a raccomandarsi vivamente che, per raggiungere l'intento suddetto colla massima semplicità e chiarezza, si predispongano, per quanto è possibile, sin da quando si concludono e compilano simili contratti di locazione, di crediti fruttiferi, di rette, ecc., le necessarie convenzioni per far sì che le scadenze delle periodiche corrisposte coincidano, come sopra si disse, coi regolari periodi dell'anno solare, e per tal modo verranno naturalmente a maturarsi e realizzarsi in ogni anno le competenze proprie ed effettive che gli spettano. Che qualora la decorrenza di taluno d'essi contratti non potesse coincidere coi periodi naturali dell'anno e portasse necessariamente a far scadere le respettive rate fuori di tali periodi regolari, si dovrebbe nel contratto stipolare la clausola, che la prima rata deve eccezionalmente comprendere quel maggiore o minor tempo necessario a farla coincidere col più prossimo e corrispondente di tali periodi naturali dell'anno stesso, salvo a riportare poi l'ultimo periodo in relazione alla decorrenza primitiva del contratto, laddove occorra, come, in particolar modo, nei fitti di fondi rustici ed urbani, secondo gli usi locali, mentre gli altri contratti di frutti, rette, ecc. si possono sempre riportare e finire ad epoche regolari coll'anno. È così che si riesce, meglio che col giro di scritture surriferito, ad ottenere la esatta competenza dell'anno nelle rendite, e si rende la contabilità piana e spedita, perchè non può credersi quanto ciò faciliti e risparmi tempo e dia chiarezza in tutte le registrazioni nelle partite e nella redazione dei ruoli, bilanci, rendiconti, ecc.

Da tutte le premesse dimostrazioni riesce evidente l'utilità e l'opportunità della disposizione contenuta nel regolamento di contabilità che esaminiamo, all'articolo 26 capoverso, nei seguenti termini:

---

(1) Riva — *Opere pie*, più volte citato, pag. 663.

(2) Schrott — *Trattato di ragioneria* — Traduzione Sperotti — Novara, 1883, pag. 130.

Questi dice che, per essere precisi nelle competenze, conviene procedere a siffatto regolamento di scadenze; ma se si deve ottenere con questo lungo e periodico lavoro contabile, egli pure trova più opportuno di prescindervi.

« L'amministrazione dovrà curare che la scadenza delle entrate ordinarie, come fitti, interessi, rette di ricoverati e simili coincidano coi periodi dell'anno solare, ma quanto ai fitti dei fondi urbani e rustici potrà attenersi alle consuetudini locali ».

44. — Quanto si è detto rapporto alle entrate giova ugualmente di osservare per le spese, nelle quali è non meno necessario di verificare che esse si riferiscano effettivamente all'esercizio in cui si registrano e che non si confondano mai le spese di un anno con quelle di un altro.

Anche per questo il regolamento di contabilità prescrive all'articolo 52 che, prima di rilasciare un mandato di pagamento, oltre ad essere, principalmente, verificata e giustificata la causa legale della spesa e liquidato il conto, si debba fare l'imputazione della spesa nel relativo capitolo del bilancio alla *competenza dell'esercizio,* o separatamente ai *residui,* e vieta col successivo articolo di confondere in niun modo il conto dei residui con quello della competenza, di maniera che *nessuna spesa relativa a quelli può essere imputata a questa, o viceversa.*

Ma accade alle volte, quando sono esauriti i fondi disponibili, che o per malintesa regolarità di bilancio, o per tentare di sottrarsi alle conseguenti responsabilità, si tenga in sospeso la liquidazione ed il pagamento di spese fatte nell'anno corrente per pagarle coi fondi del bilancio futuro. La qual cosa è assolutamente irregolare e pericolosa e quindi inammissibile.

Se il bilancio non consente di fare altre spese, bisogna bensì astenersene, ma, fatte che sono, le spese stesse devono essere comprese ed apparire nelle competenze dell'anno a cui sono relative. Non diremo che non è lecito all'amministratore di oggi di nascondere spese da lui stesso ordinate, per tramandarne il pagamento a quando l'amministrazione può essere anche cambiata, ma osserveremo che con quel sistema si altererebbe la verità dei fatti e dei risultati amministrativi, e che si aprirebbe la via ad inconvenienti ed abusi, perchè uno stesso conto di spesa, quando la sua data non ha più valore, potrebbe essere presentato duplicatamente in più esercizi.

45. — Un'altra utilissima norma da aversi presente per controllo delle spese sta nell'esigere che i conti delle provviste di generi, biancheria, mobili, ecc., nonchè i conti dei lavori eseguiti a manutenzione di stabili e mobili, abbiano sempre la ricevuta della provvista, od il visto di esecuzione del lavoro, del direttore, o magazziniere od impiegato, che ha verificato o preso in consegna l'oggetto mobile, o nel cui stabilimento è stato eseguito il lavoro; e ciò, oltre la liquidazione del maestro di casa od economo generale, dell'ingegnere od assistente ai lavori stessi, secondo il caso. Per tal modo il concorso legittimo ed obbligatorio di due diversi addetti all'amministrazione garantisce meglio in ogni caso la sincerità della spesa e l'interesse dell'amministrazione stessa.

Quando trattasi poi di provviste di mobili nuovi, biancheria, ecc. si richieda che siavi inoltre nel conto la dichiarazione del respettivo consegnatario di aver ricevuto tale provvista e di averla iscritta nell'inventario analogo, al numero d'ordine respettivo, come abbiamo già accennato al n. 20 del primo capitolo, secondo le prescrizioni del regolamento di contabilità articoli 8 e 10 (capoversi) e giusta le speciali norme che ogni amministrazione dovrà fissare nel proprio regolamento interno prescritto dal secondo capoverso di detto articolo 8.

Si avverta pure che le spese di restauri, bonifici, ecc. sieno sempre fatte dagli agenti propri dell'amministrazione, non mai dai conduttori dei relativi fondi, come talvolta si usa, credendo di poter risparmiare maggiori spese di amministrazione, poichè effettivamente l'amministrazione pagherà più e sarà peggio servita, per l'evidente opposizione di interessi che esiste fra il conduttore ed il locatore.

Articolo II.

NORME SPECIALI PER ALCUNE RENDITE

46. *Affitti degl'immobili - motivi delle eccezioni alla regola dell'affitto.*
47. *Prodotti di poderi condotti in economia.*
48. *Altri prodotti in natura.*
49. *Rette dei ricoverati a pagamento.*

46. — Il *prodotto degli immobili* dà sovente il maggior contingente alle risorse ordinarie delle istituzioni di beneficenza. La legge vuole che di regola gl'immobili sieno dati in affitto, e, riferendoci naturalmente ai fondi rustici, questo è tale un concetto di savia amministrazione che non ha bisogno di essere a lungo dimostrato, in quanto sono troppo evidenti i vantaggi per l'Opera pia, di poter fare sicuro assegnamento, per far fronte ai suoi impegni che non ammettono remora, sopra rendite certe, riscuotibili a determinate scadenze, e di poter eliminare d'altro canto i facili abusi, cui danno orndinariamente luogo siffatte gestioni di fondi in economia, sempre pericolose, ma molto più per gli enti morali, dove manca il proprietario che possa personalmente ed efficacemente sorvegliarli. Che se anche gli amministratori vi si dedicassero coll'impegno che sarebbe necessario, ciò li distoglierebbe improvvidamente dalle cure più utili e loro proprie nell'avveduto esercizio della beneficenza.

Infatti l'articolo 27 della legge dice:

« I beni immobili delle istituzioni pubbliche di beneficenza devono di regola essere dati in affitto colle forme fissate dal regolamento.

« Pei beni rustici devesi aver riguardo, secondo la natura della coltivazione, alle consuetudini locali ».

Per comprender bene il significato del secondo alinea che nel primitivo pro-

getto di legge (articolo 24) non esisteva affatto, bisogna riandare alla discussione che ebbe luogo alla Camera dei deputati nella tornata 4 decembre 1889.

L'onorevole *Luigi Ferrari* in detta seduta osservò quanto appresso:

« Dico la verità, mi sembra un poco troppo rigido, un poco troppo assoluto il principio dell'affitto. Molte volte il criterio amministrativo può essere subordinato a delle quistioni d'indole agronomica ed anche d'indole sociale. Per esempio là dove vige il contratto di mezzadria la regola dell'affitto può essere dannosa alla conservazione del patrimonio. E sotto l'aspetto sociale parimenti, dove vige il contratto di mezzadria, e anche dove vige il contratto misto come in Lombardia, l'introduzione di un intermediario, nei rapporti fra il capitalista e il lavoratore, può essere fonte d'inasprimento e di peggioramento nelle condizioni economiche dei contadini, a meno che l'affitto non sia dato direttamente al contadino ».

Ed il relatore onorevole *Luchini* notava, che essendovi nell'articolo in discussione l'espressione *di regola,* non si escludeva l'*eccezione.*

« Quindi, per eccezione potrà ammettersi la *mezzadria,* benchè io, soggiungeva, non consiglierei mai alle istituzioni di beneficenza di dare i loro beni a mezzadria, giacchè questa forma di contratto esige una continua vigilanza da parte del proprietario. In ogni modo la possibilità della mezzadria non è esclusa, come non è esclusa quella del contratto di *enfiteusi,* che può riuscire utilissimo dove vi sono dei beni incolti, e che ha fatto la prosperità della Toscana » ([1]).

In seguito ai quali schiarimenti non avendo insistito l'onorevole Ferrari nell'emendamento, l'articolo fu votato nello stesso modo com'era proposto dal ministero; senonchè l'ufficio centrale del Senato, nel suo progetto presentato nella tornata 23 decembre 1889, vi portava esplicitamente la suddetta aggiunta: « pei beni rustici devesi avere riguardo, secondo la natura della coltivazione, alle consuetudini locali », spiegandola nella relazione con queste parole: « Che i beni immobili debbono essere, di regola, dati in affitto è savio precetto di buona amministrazione. Ma è d'uopo tener conto delle esigenze di particolari coltivazioni e delle consuetudini locali che talora possono imporre diverso sistema. È chiaro però che trattasi di *eccezione,* della quale dovrà essere dimostrata la necessità; e che nell'esame dei bilanci l'autorità tutoria avrà mezzo di sorvegliare, perchè non degeneri in abuso » ([2]).

Il regolamento amministrativo negli articoli 52 e 53 esplica ancora siffatto precetto dell'articolo 27 della legge, aggiungendo inoltre, il primo, che i beni immobili sono di regola dati in affitto *mediante annuo determinato correspettivo in denaro;* escludendo in tal modo, sembra, le *corrisposte in natura,* pure in determinati casi usitate e convenienti (come negli affitti dei molini a grano, ecc.) e che possono essere anche utili per gli istituti-convitti, nei limiti del loro con-

---

([1]) Vedi pag. 149 — *Atti parlamentari* — Camera dei deputati — Discussioni, vol. I.

([2]) Senato del Regno, 4a sessione 1889-90 — Atti interni, vol. I, pag. 23.

sumo dei respettivi generi corrisposti. Ed il secondo di essi articoli, esplicando l'anzidetta eccezione alla regola dell'affitto, dichiara:

« Nei luoghi in cui siano in uso forme speciali di coltivazione dei fondi rustici e speciali rapporti fra proprietario e coltivatore (mezzadria, colonia, sistema misto, soccida, enfiteusi), l'autorità tutoria potrà regolarne la concessione secondo le consuetudini locali, pel maggior vantaggio della istituzione proprietaria, sentita l'amministrazione interessata ».

In seguito l'articolo 54 dètta le norme generali che di regola devono essere pattuite nei contratti di locazione come appresso:

« Art. 54. Di regola, nei contratti di locazione si pattuisce espressamente: che il conduttore rinunzia a qualunque riduzione di fitto per tutti i casi fortuiti previsti ed imprevisti a norma delle leggi civili vigenti; che lo stabile si concede in locazione nello stato in che trovasi, senza che le servitù continue o discontinue, apparenti o no, possano dar luogo a risarcimento di danni. Si aggiungono inoltre le garanzie necessarie, consentite dalle consuetudini locali, per assicurare la buona conservazione dello stabile, l'integrità delle scorte, il puntuale pagamento del fitto, l'adempimento integrale delle condizioni pattuite ».

A garantire meglio *il puntuale pagamento del fitto* di cui sopra, gioverà eziandio fissare nei contratti l'obbligo ai conduttori di corrispondere il frutto di mora ad un saggio determinato sulle corrisposte di affitto non pagate alla scadenza respettiva.

L'articolo 56 del regolamento stesso si riferisce specialmente alle *case,* determinando (come abbiamo già visto parlando degli *appalti)* che « nei luoghi, dove non sia nelle abitudini l'affitto delle case per appalto, l'autorità tutoria può dare, in via di massima, l'autorizzazione di procedere a trattativa privata, stabilendo la misura minima della pigione per cui può essere stipolato l'affitto ». Però di questa facoltà dovrà sempre usarsi dalle amministrazioni di beneficenza colla maggior circospezione, stabilendo la base degli affitti colle più adatte cautele ed in base agli opportuni confronti coi fabbricati attigui, o posti in identiche condizioni, pel maggior interesse possibile dell'istituzione.

Delle norme relative ai contratti di locazione d'immobili, da seguire all'asta pubblica quando superino le 500 lire secondo il precetto dell'articolo 26 della legge, non torniamo qui a parlare riportandoci al n. 42, dove si è trattato in generale degl'incanti.

Aggiungeremo soltanto che, secondo l'articolo 36 lettera *d* della legge, sono soggette all'approvazione della giunta amministrativa *le locazioni e conduzioni per un termine maggiore di nove anni.*

47. — Le medesime molteplici ragioni che per un verso devono sconsigliare gli enti morali a tenere i poderi in amministrazione diretta, obbligano maggiormente per un altro le loro amministrazioni a raddoppiare le cure e le cautele nei casi eccezionali, in cui dovessero a quel partito appigliarsi. Nè noi staremo qui ad enumerare i varî provvedimenti da adottarsi per il regolare

procedere di siffatte aziende agricole, sia perchè più innanzi diamo all'uopo un esempio di scritture speciali, con analoghe avvertenze, sia, e maggiormente, perchè le diverse condizioni e consuetudini locali possono differenti norme suggerire. Tuttavia non vogliamo pretermettere di raccomandare tre cose essenzialissime: l'una, che per simili aziende siano sempre assunti fattori od agenti responsabili, di provata capacità ed illibatezza; l'altra, che sia organizzata una regolare contabilità; ed infine che, ove il prodotto netto non risulti dopo qualche anno adeguato e corrispondente al canone, che o prima si ricavava, o che sarebbe sperabile di ricavare dall'affitto, non si tardi ad abbandonare l'incerto ed eccezionale sistema della conduzione in economia, per riprendere quello più sicuro e normale dell'affitto. E nel calcolare il detto prodotto netto non bisogna dimenticare le probabili perdite sui crediti verso i coloni, gl'interessi sui capitali delle scorte vive e morte, sull'ammontare dei bonifici, e sulle anticipazioni in generale, a cui le amministrazioni per simili aziende si trovano esposte.

48. — Oltre poi la rendita dei beni eccezionalmente condotti in economia devono sempre tra i *prodotti in natura* venire a figurare quei proventi, che sono riservati nei contratti di affitti all'Opera pia locatrice, i quali ordinariamente consistono nell'*appendizie od obblighi colonici, nel prodotto di boschi, di legna di piante deperite, di piantate novelle, vivai, fieno di argini* e simili; e tutti questi prodotti riservati, anche se di poca importanza, bisogna aver cura che non vadano dispersi o non conteggiati, con tacite compensazioni che talvolta cuoprono delle concessioni arbitrarie, o dei piccoli abusi a prò degli addetti dell'amministrazione.

49. — Per le *dozzine dei ricoverati* negli ospedali, orfanotrofi ed altri ricoveri è opportuno nell'interesse delle rispettive amministrazioni di stabilire delle *rette normali* in base al vero e completo costo verificatosi in parecchi anni, tenendo conto cioè non solamente delle spese di consumo individuale, ma anche di tutte le spese interne, come pigione e manutenzione del locale, assegni al personale interno, consumo di mobilia ed altre diverse interne, nonchè di una quota adeguata delle spese generali di amministrazione esterna. Ciò è necessario per far pagare ai non poveri la retta in giusta misura, senza nessun danno dei veri poveri, che hanno unicamente diritto al ricovero gratuito. Una retta bassa o inferiore al costo vero ed integrale dei ricoverati, mentre richiamerebbe maggior numero di ricoverati a pagamento, danneggerebbe quelli poveri in maggior misura.

Una volta, negli ospedali specialmente, erano ricoverati soltanto gl'indigenti; ma oggi è cessato ogni pregiudizio, e per le cresciute e dispendiose esigenze terapeutiche, che difficilmente si possono soddisfare nelle private abitazioni, vediamo accorrervi persone di agiata condizione, anche richiamatevi dalla fama di distinti professori sanitarî; onde è mestieri che l'interesse del luogo pio sia maggiormente garantito. Che se, per eccezionali e giustificate circostanze, occorresse talvolta accettare una retta minore della normale, questa verrà specialmente deliberata e modificata dall'amministrazione quando se ne presenterà il caso.

Negli stabilimenti poi, dove sono frequenti le ammissioni di ricoverati a pagamento, dovrà disciplinarsi bene il servizio di comunicazione dell'entrata ed uscita di essi fra lo stabilimento e l'amministrazione centrale, al fine di garantire il pagamento delle rette e seguire esattamente il movimento dei ricoverati stessi.

Articolo III.

NORME SPECIALI A VARIE SPESE

§ 1.°

Imposte.

50. *Imposte sui terreni e sui fabbricati.*
51. *Imposta di ricchezza mobile, anche a carico degl'impiegati.*
52. *Tassa di mano morta.*

50. — Uno degli oneri patrimoniali comune e dei più gravi per le istituzioni di beneficenza, le quali una volta godevano invece di privilegî e di tasse a loro favore, è certamente quello delle *pubbliche imposte,* onde è necessario conoscere almeno le norme ad ognuna d'esse proprie e verificarne esattamente l'applicazione, affinchè tal'onere non venga indebitamente aggravato per effetto di erronee o false imputazioni all'ente amministrato.

I principali tributi diretti, che le Opere pie corrispondono, colpiscono i loro terreni, fabbricati, redditi mobiliari e la mano morta.

Per le tasse sui *terreni e fabbricati* occorrerà tenere in esatta evidenza in appositi prontuarî l'elenco sommario degli stabili di proprietà dell'ente, con indicazione dell'estimo o reddito imponibile, e dell'aliquota annualmente fissata dall'erario, dalla provincia e dal comune, col relativo importo dovuto. Sarà opportuno servirsi di questi stessi prontuarî per annotarvi le quote bimestralmente pagate nell'anno, a riscontro della somma annuale dovuta. In essi dovranno eseguirsi accuratamente le variazioni in aumento o diminuzione avvenute durante ogni esercizio, per verificare l'esatta liquidazione della tassa competente e procedere, nel caso di errori o di omissioni commesse dall'agenzia delle imposte, ai necessarî reclami, nei modi e termini di legge, ed ottenere le opportune rettificazioni e gli sgravi conseguenti.

51. — Anche per la *tassa di ricchezza mobile* converrà tenere speciale

prontuario, classificando i redditi *propri* da quelli per *conto d'altri*, dei quali per legge si ha diritto alla rivalsa, come sugli stipendi degl' impiegati, sui redditi colonici, ecc.

Nel conto della *tassa mobile a carico degli impiegati*, che presenta nelle amministrazioni importanti il maggior movimento, in conseguenza di nuove nomine, aumento o cessazione di onorarî, non è possibile di ottenere facilmente che quanto si paga all'erario corrisponda perfettamente alle ritenute effettuate nella misura legale sugli stipendî. Nè sarebbe possibile di ottenere nemmeno una tale coincidenza mediante parziali denuncie di rettificazione nel corso dell'anno per ogni caso di variazione suddetta, le quali comunque creerebbero numerose e fastidiose complicazioni e agli uffici delle imposte e all'amministrazione interessata.

Parrebbe pertanto che dovess'essere consentito, ed anzi dal governo favorito, un sistema più complesso ed esatto, corrispondente perfettamente anche allo scopo fiscale, nel senso, di fare al principio d'anno una denuncia generale degli stipendî in via preventiva od approssimativa, da aver effetto nel ruolo principale delle imposte dell'anno stesso, salvo a procedere ad anno compiuto ad una sola e complessiva denuncia di rettificazione e liquidazione dimostrativa ed individuale della tassa effettivamente dovuta e trattenuta agl'impiegati per tutto l'anno, saldandosi reciprocamente la finale differenza annuale all'erario o dall'erario in ruolo suppletivo o mediante rimborso. Il che sarà preferibile avvenga generalmente mediante un supplemento di tassa da pagarsi in saldo all'erario, denunciando cioè, pel ruolo principale, una cifra piuttosto al disotto del totale importo presuntivo degli stipendî, per evitare le maggiori e più lunghe pratiche occorrenti per avere dall'erario stesso il rimborso del di più che fosse stato allora pagato. E noi crediamo che tale sistema, il quale, se mira alla regolarità dell'amministrazione pia, raggiunge d'altra parte per l'erario l'intento che nessuna quota di reddito sfugga all'imposta, non sia affatto in opposizione o contraddizione allo spirito della legge sulla tassa mobile, e che perciò gli agenti delle imposte possano e debbano ritenersi autorizzati ad accogliere siffatto sistema di denuncia e liquidazione.

Il prontuario suddetto per la tassa di ricchezza mobile dovrà comunque essere in guisa tale modellato, da dimostrare da un lato la esatta liquidazione della tassa dovuta e ritenuta per ciascun impiegato, e dall'altro le somme pagate in conto ed in saldo all'erario.

52. — Per la tassa di *mano morta*, in fine, ci sembra non meno necessario di conoscerne la vera natura per apprezzarne la esatta applicazione, inquantochè l'esperienza ci ha addimostrato, in parecchi casi, che essa imposta non è sempre bene intesa e legalmente attribuita, sia dagli enti morali, che dagli offici del registro.

Si sa che la *mano morta* tiene luogo della tassa di successione che non pagano i corpi morali per loro natura indefettibili, e chiamati appunto per ciò

mani-morte. Dal qual concetto generale ne discende che sono soggetti alla tassa relativa soltanto quei *redditi de' beni patrimoniali* dell'Opera pia, i quali sarebbero colpiti dalla tassa di successione se fossero goduti da privati; e non lo sono invece tutti quegli altri redditi *non patrimoniali*, o *speciali* di essa, come sussidî e concorsi di altri enti, rette, prodotto di manifatture e simili.

È bene di ricordare in proposito che nelle denunzie per la tassa di mano morta, oltrechè le imposte e le spese di manutenzione degli stabili, sono ammessi in deduzione delle rendite anche gl'interessi e le annualità passive patrimoniali, di cui fossero gravate le istituzioni.

§ 2.°

Spese di amministrazione.

53. *Necessità di bene organizzare i servizi con pochi impiegati, ma buoni e bene retribuiti.*
54. *Accuse di soverchio dispendio - provvedimenti della legge.*
55. *Mancanza di criterî direttivi per fissare le spese di amministrazione.*
56. *Proposte subordinate in proposito.*

53. — Se le aziende private, anche ricche, vogliono la maggiore economia nelle *spese d'amministrazione*, molto più debbono volerla le aziende degl'istituti pei poveri, sulle quali veglia costante e sospettoso l'occhio del pubblico.

La teoria economica delle industrie — ottenere il maggior prodotto colla minore spesa possibile — è applicabile ovunque, e quindi anche all'amministrazione economica.

Le spese di amministrazione consistono principalmente negli stipendî agli impiegati. L'impiegato per sè stesso apparisce una pianta parassita, che nulla produce direttamente; però nel vivere sociale è necessario non meno del coltivatore, dell'operaio, dello scienziato. Nondimeno ai servizî degli uffici pubblici si deve provvedere col minor numero possibile d'impiegati.

Ad ottener questo occorre una buona organizzazione dei servizî e la scelta d'impiegati idonei. L'una cosa è sempre collegata coll'altra.

Quanti impiegati intelligenti, volonterosi, istruiti, che potrebbero prestare opera utilissima, restano svogliati e neghittosi, in presenza di ordinamenti viziati, di istruzioni sconnesse, contraddittorie, di complicazioni inesplicabili, di controlli superflui, di disposizioni esautoranti, di mancanza di direzione?

Questo pur troppo, almeno in molta parte, è il grande guaio dell'amministrazione pubblica nella nostra Italia, che si estende per riverbero naturale nelle amministrazioni secondarie.

D'altro canto è pur vero che per ragioni talvolta politiche, talvolta di parentela, od altre d'interesse particolare, si faccia posto negli uffici pubblici ad impiegati incapaci od inetti.

Gli amministratori delle Opere pie, come quelli dei comuni e delle provincie, sono a preferenza soggetti a raccomandazioni ed influenze locali, delle quali è necessario che si guardino con molto accorgimento nello interesse delle loro amministrazioni, che è interesse pubblico, vale a dire di tutti.

Che se gl'impiegati devon'esser pochi, essendo però necessario che sieno buoni e che lavorino seriamente, ne viene di conseguenza che debbano essere equamente retribuiti; dovendosi anche riflettere che la vita dell'impiegato è generalmente molto sedentaria e di sacrificio, e tutt'altro che giovevole a conservargli lungamente quel supremo tesoro dell'uomo che è la buona salute, a cui invece riescono utili le occupazioni manuali e tutte quelle che portano seco attività fisica e moto.

54. — Intanto il giornalismo da una parte e il governo dall'altra (quasichè il governo dèsse sinora l'esempio di provvida e poco costosa amministrazione) sono andati gridando lungamente che le istituzioni di beneficenza spendono eccessivamente nella loro amministrazione. È vero che si è detto ciò dipendere dall'essere rappresentata la parte maggiore del patrimonio delle Opere pie da beni immobili, nonchè da altre complicazioni amministrative derivanti da un ammasso di passività, di legati e di prestazioni perpetue d'ogni natura che pesano sul patrimonio della beneficenza; ma si è pur soggiunto che le amministrazioni delle Opere pie procedono con larghezza all'assunzione del personale, alla nomina degl'impiegati, al conferimento delle pensioni.

E così la legge all'articolo 31, mentre per le piccole Opere pie ha disposto che non debba sostenersi alcuna spesa di personale, dando facoltà di valersi dell'opera degl'impiegati del comune, ovvero degl'impiegati di altre istituzioni di beneficenza, per quelle più importanti ha prescritto che esse debbano stabilire la pianta organica del personale stipendiato, fissandone con speciale regolamento le attribuzioni ed i diritti, e sottoponendo le deliberazioni relative all'approvazione della giunta provinciale amministrativa (articolo 36 lettera *f*). Inoltre all'articolo 39 ha stabilito che le giunte provinciali amministrative, in occasione della revisione dei bilanci preventivi devono curare che le istituzioni pubbliche di beneficenza riducano al necessario le spese di amministrazione e di personale. Si vede proprio che in qualche luogo, o in molti luoghi, è notevolissimo questo eccesso di spese, imperocchè il legislatore ne è tanto preoccupato da non essere nemmeno rimasto pago dei due articoli citati, che sono anche espressamente richiamati all'articolo 27 del regolamento di contabilità per le spese di amministrazione, avendo eziandio soggiunto all'articolo 45 della legge che qualora la giunta provinciale o le amministrazioni non ottemperino alla disposizione del suddetto articolo 39, ossia a ridurre al necessario le spese di amministrazione e di personale, spetta al prefetto di fare al ministero le proposte che crederà necessarie. Le quali proposte infine si risolveranno, nè più, nè meno, che a promuovere lo scioglimento dell'amministrazione, secondo l'articolo 46 della legge stessa.

55. — Intanto però, mentre così accanitamente si grida contro le spese d'amministrazione, e mentre si prescrive di porvi riparo, non si pensa poi a fissare in proposito alcun criterio direttivo.

Noi comprendiamo la difficoltà di poter stabilire con norme uniformi le spese d'amministrazione e del personale, attesa la varietà delle istituzioni di beneficenza e le diverse esigenze locali, in rapporto alle città grandi ed ai piccoli paesi.

Inoltre, in quanto al personale, è pur da notarsi che esso va diviso in due categorie, in quello cioè, come direttori, medici, istitutori, infermieri, serventi, che sono *addetti internamente* agl'istituti, per l'esercizio diretto ed immediato della beneficenza, e quello, come segretari, contabili, cassieri, scrivani, ecc., i quali prestano spesso un *servizio cumulativo*, così per l'amministrazione patrimoniale come per l'erogazione della beneficenza.

Nè deve dimenticarsi che in molte amministrazioni si trovano anche ingegneri, periti, agenti di campagna, ecc., quasi esclusivamente addetti alla sorveglianza ed alla conservazione e miglioramento dei beni *patrimoniali.*

In mezzo a tanta varietà di condizioni e di attribuzioni, quale guida potranno avere gli amministratori e poi le giunte amministrative ed i prefetti per giudicare della giusta misura del numero e delle spese del personale?

Noi crediamo che i lamenti siano rivolti in principal modo contro il personale amministrativo e tecnico, dappoichè è ad esso che direttamente riguardano le disposizioni degli articoli 31, 39 e 45 della legge.

Ma non per questo gli amministratori delle Opere pie devono arrestarsi a non esaminare se anche il personale interno degli stabilimenti sia o no eccessivo, se sia poco o troppo retribuito. La qual cosa crediamo tanto più necessaria, inquantochè le moderne esigenze igieniche ed educative tendono progressivamente a portare negli ospedali, negli orfanotrofi, e negli altri convitti dei poveri, una montatura dispendiosissima, tanto rispetto al materiale trattamento, quanto rapporto al numero dei sanitari, degl'insegnanti, assistenti, ecc.

56. — Ma a poter determinare con giusto e coscienzioso giudizio la misura delle spese di amministrazione a noi pare che non possa in altra maniera procedersi se non per via di confronto, prendendo norma dalle istituzioni che notoriamente sono meglio governate. Al quale fine sarebbe desiderabile che il governo raccogliesse, a mezzo degli uffici dipendenti, le notizie necessarie, le quali notizie dovrebbero essere cercate analiticamente:

1.° rispetto alla spesa di stipendi degli impiegati e salariati *amministrativi* con le seguenti distinzioni:

a) impiegati di segreteria;
b) impiegati di contabilità;
c) impiegati di cassa;
d) impiegati tecnici e sorveglianti rurali.

2.° Rispetto agl' impiegati *interni* e separatamente per gli ospedali ed altre diverse specie d' istituzioni:

a) direttori ed economi;

b) sanitarì;

c) maestri, istitutori;

d) inservienti.

In tali spese dovrebbe comprendersi anche il vitto e l'alloggio.

Ma esse non avrebbero alcun significato, se non si mettessero in confronto alla importanza delle singole istituzioni. E tale importanza si farà presto nota, quando alle cifre delle spese suddette si accoppieranno quelle relative alla *rendita ordinaria* dell' Opera pia, nonchè *alla spesa complessiva di beneficenza*, che l' Opera pia medesima suole in media annuale sostenere. In quanto alla rendita ordinaria, dovrebbe essere richiesta distintamente per la parte che proviene dai fondi rustici ed urbani, e per la parte derivante dagli altri capitali e proventi dell' Opera pia.

Con tali cifre e con altre che fossero all' uopo più adatte si potranno fare studî e confronti opportunissimi. E sebbene varî criterî possono aggirarsi intorno a questi studî, a noi pare che il più rispondente dal lato pratico sia quello di commisurare:

a) la *spesa degl' impiegati amministrativi* (esclusi gl' impiegati tecnici), sullo ammontare complessivo della rendita ordinaria annuale di qualunque specie;

b) la *spesa degl' impiegati tecnici*, e sorveglianti rurali, sull' importo della rendita proveniente dai fondi rustici ed urbani; e

c) la *spesa degli assegni agl' impiegati interni*, sull' ammontare della spesa complessiva di beneficenza.

Stabilita in tal modo un' aliquota percentuale per le varie categorie di spesa, si avrebbe una norma utilissima e per le amministrazioni e per le giunte provinciali, che tali spese debbono deliberare ed approvare.

Noi facciamo voti che il governo voglia dettare all' uopo qualche utile norma; e da parte nostra, mentre non siamo in grado, per mancanza di opportuni confronti, di additarne alcuna riguardo alla spesa degl' impiegati interni, ossia di quelli direttamente addetti alla erogazione della beneficenza, possiamo dire peraltro che quella per gli stipendî degl' impiegati amministrativi e tecnici non dovrebbe in generale essere superiore:

pel servizio	di segreteria	a 1.30 per %	della rendita lorda ordinaria complessiva di ogni specie,
id.	di contabilità	a 1.55 per %	
id.	di cassa	a 0.65 per %	
	In tutto	3.50	

e per gl' impiegati tecnici e sorveglianti rurali a 3.65 per % della rendita lorda dei fondi rustici ed urbani.

Queste aliquote sono desunte dalla media delle spese che abbiamo potuto

conoscere di alcune importanti amministrazioni, ma le indichiamo con le maggiori riserve; inquantochè sia necessario non solo di estendere maggiormente le indagini, ma eziandio di tener conto delle varie condizioni e consuetudini locali. E vogliamo ricordare alcune eccezioni che ci cadono in mente. Ad esempio, i monti di pietà ed i brefotrofi sono istituzioni che per i numerosi e complicati dettagli dei loro servizi amministrativi non possono paragonarsi alle altre, e non si potrebbe perciò pretendere di applicare ad essi quelle aliquote di spesa, che noi abbiamo rilevato per ospedali, istituti educativi, elemosinieri, ecc.

Come pure, rispetto agli impiegati tecnici e sorveglianti rurali, l'aliquota suddetta vuole essere subordinata alla condizione che i fondi rustici siano dati in affitto, dappoichè se questi fossero condotti in economia, egli è certo che l'aliquota stessa dovrebbe essere forse raddoppiata, come in tal caso occorre eziandio una maggiore spesa per la contabilità.

Riconosciamo pertanto di essere stati troppo arditi ad indicare quelle cifre le quali non potranno essere che di norma assai relativa, e che andranno soggette a molte obbiezioni ed eccezioni. Nondimeno saremo lieti se con ciò avremo contribuito ad ottenere che l' ardua quistione sia largamente e profondamente studiata.

Nè si deve dimenticare che non solamente sugli stipendî degl' impiegati, ma altresì sui salarî degl' inservienti e sulle spese d' ufficio si devono usare le maggiori possibili economie.

§ 3.°

Spese di vitto.

57. *Controlli necessari.*
58. *Riparto fra le varie classi di consumatori.*

57. — Il *mantenimento dei ricoverati* è una delle categorie più rilevanti e dettagliate negl' istituti-convitti, onde va assai curato il servizio amministrativo e contabile che vi si riferisce, affinchè proceda con tutta regolarità e sicurezza. I mezzi di controllo devon' essere semplicissimi, come gli speciali organismi del servizio, ma chiari e rispondenti. Le ordinazioni dei generi, sia che si facciano in appalto, a norma delle disposizioni di legge precedentemente ricordate, sia che si facciano per provviste dirette, dovranno sempre risultare da *buoni di richiesta* rilasciati dal direttore dello stabilimento, o economo od altro incaricato, i quali buoni correderanno il conto che il fornitore periodicamente presenta all' amministrazione.

Anche le minute spese o provviste di piazza, autorizzate dall' amministrazione sino a un dato limite, si potranno giustificare e controllare coll' unire le liste giornaliere dello spenditore in appoggio alla nota mensile che dal direttore od economo si presenta all' amministrazione pel relativo rimborso.

Molto altro si potrebbe dire intorno all'ordinamento di quest'importante servizio del vitto e combustibile; si dovrebbe parlare delle tabelle dietetiche, delle ordinazioni ai fornitori, degli stati di consumo, ecc., ma si andrebbe troppo per le lunghe, e si ripeterebbero forse cose già abbastanza note.

Ciò che però non sarà inutile è di accennare alla necessità ed al modo di desumere da questi conti le medie del costo dei ricoverati e più specialmente d'indicare il metodo più semplice e razionale per la ripartizione delle spese di vitto fra le varie classi di consumatori.

58. — Comune com'è il desiderio di sapere quanto in un ospedale, orfanotrofio od altro stabilimento costi il vitto di un malato, di un orfano o di altro ricoverato, lo che d'altronde è utilissimo per stabilire confronti che possono condurre a migliorare l'andamento economico degli istituti, sembra opportuno che tale notizia risulti dai rendiconti annuali. A prima vista parrebbe facilissimo di averla, poichè conosciuta la spesa complessiva del vitto, ed il numero dei consumatori, una semplice divisione sembra dovesse dare il risultato. Ove si consideri però che i consumatori per ragione di età, o di malattia, o di classe, ricevono un trattamento diverso tra loro, si comprende che non è più tanto facile di indicare quanta sia stata la spesa per ciascuno di essi. Presso qualche ospedale si pratica il faticoso sistema di fare tanti quadri diversi riepilogativi, giorno per giorno, delle varie qualità e quantità dei generi, per quante sono le varie classi di consumatori: e così si viene distintamente a segnare il pane, il vino, la carne e gli altri generi provvisti per i malati di 1ª, 2ª, 3ª .... dieta e per le persone di servizio, in maniera da riunire gli elementi necessari a determinare il consumo e quindi il costo delle varie classi. Ma dopo aver dato mano giornalmente a questi laboriosi riepiloghi non si raggiunge completamente lo scopo, inquantochè alcuni generi ed alcune spese, come il combustibile, i condimenti, gli erbaggi e simili, non hanno una base sicura per la ripartizione. E quindi dovendosi necessariamente ricorrere a criteri non del tutto positivi per giungere al fine di questa ricerca, noi siamo di parere che possa interamente risparmiarsi il lavoro di dettaglio sopra enunciato, e che si possa in egual modo, e forse più razionalmente, conseguire l'intento, col mezzo semplicissimo di stabilire un rapporto fisso tra l'una e l'altra classe di consumatori, desumendo questo rapporto dalla entità della rispettiva razione dei principali generi assegnata dal regolamento dell'istituto (1).

(1) Ad opportuno schiarimento del metodo di riparto suindicato valga l'esempio che appresso:

Suppongasi che in un manicomio abbiano diverso trattamento di vitto i dementi di 1ª retta da quelli di 2ª, e gli uni e gli altri dalle persone di servizio, e che questo diverso trattamento risulti dalla assegnazione giornaliera come appresso:

		Demente di 1ª retta	Demente di 2ª retta	Persona di servizio
Pane di 1ª qualità	gr.	500	»	»
» 2ª »	»	»	500	575
Vino	centil.	60	50	40
Carne	gr.	250	200	150
Minestra	»	100	100	100
Uova	num.	2	1	»

Valutando questi generi ad un prezzo medio, si otterrà il seguente risultato:

		Demente di 1ª retta		Demente di 2ª retta		Persona di servizio	
Pane di 1ª qualità a cent. 50 il chil.	L.	»	25	»	»	»	»
» 2ª » » 40 »	»	»	»	»	20	»	23
Vino » 40 il litro	»	»	24	»	20	»	16
Carne L. 1.80 il chil.	»	»	45	»	36	»	27
Minestra a cent. 60 »	«	»	06	»	06	»	06
Uova » 6 l'uno	»	»	12	»	06	»	»
Totale costo individuale	L.	1	12	»	88	»	72

Queste cifre finali si prendono quale base di rapporto del costo del vitto tra l'una e l'altra classe di consumatori, e così si stabilisce che se un demente di 1ª retta costa 112, un demente di 2ª deve aver costato 88, ed una persona di servizio 72; e ridotte tali cifre ai minimi termini si ha in rapporto eguale:

per il demente di 1ª retta 14
» » 2ª » 11
per la persona di servizio 9

Fissato questo rapporto e conosciuta la somma della spesa annuale complessiva di vitto, verificatasi per esempio in lire 42,315, nonchè il numero medio delle varie specie di consumatori (suppongansi 40 dementi di 1ª retta, 65 di 2ª, e 10 persone di servizio), per trovare il costo individuale resta evidente la seguente soluzione:

Chiamando x la spesa di vitto per un demente di prima retta, si ha in $\frac{11}{14}x$ la spesa per un demente di 2ª retta, ed in $\frac{9}{14}x$ quella per una persona di servizio.

Quindi l'equazione:

$$40\,x + 65\left(\frac{11}{14}\,x\right) + 10\left(\frac{9}{14}\,x\right) = \text{L. } 42{,}315$$

la quale, moltiplicati i suoi termini per 14, si trasforma nella equivalente:

$$560\,x + 715\,x + 90\,x = 592{,}410 \text{ e per conseguenza:}$$

$$x = \frac{592{,}410}{1{,}365}, \text{ ossia a L. } 434.$$

Conosciuto così che il costo annuale del vitto di un demente di 1ª retta è risultato di lire 434, si sa egualmente, prendendo $\frac{11}{14}$ di questa cifra, che la spesa di un demente di 2ª è stata di lire 341, e prendendone $\frac{9}{14}$ si trovano per una persona di servizio lire 279; e la esattezza dell'operazione resta provata dal seguente riepilogo:

Dementi di 1ª retta	N. 40	a L. 434 =	L.	17,360
» 2ª »	» 65	» 341 =	»	22,165
Persone di servizio	» 10	» 279 =	»	2,790
Torna la spesa complessiva in			L.	42,315

CAPITOLO TERZO

DEL BILANCIO PREVENTIVO

CONSIDERAZIONI GENERALI

59. *Definizione. - Il bilancio deve comprendere anche il movimento dei capitali ed altri fatti permutativi.*
60. *Molti di questi si possono e si devono prevedere, e talvolta influiscono anche nei risultati economici.*

59. — A raggiungere i fini supremi che abbiamo superiormente accennato, di conservare cioè nella sua integrità il patrimonio, di procurare che le rendite non vadano disperse, e che le spese sianò su quelle commisurate, la legge saviamente prescrive che le amministrazioni pubbliche di beneficenza debbano formare ogni anno *il bilancio* preventivo (articolo 20).

Per quanto varie possano essere le interpetrazioni date, dai tempi più remoti fino all'epoca del nostro risorgimento nazionale, alla parola *bilancio*, egli è certo che noi non siamo autorizzati a dare ad essa altro significato, se non quello che deriva dalle leggi e dalle consuetudini dei tempi moderni. Onde, se prendiamo ad esaminare le disposizioni che regolano la contabilità dello Stato, quella delle provincie e dei comuni, troviamo che il bilancio di previsione è quell'atto, mediante il quale il potere deliberativo prevede le *entrate* e le *uscite* che possono verificarsi durante un dato anno, ed in pari tempo autorizza il potere esecutivo ad effettuare le dette *entrate* ed *uscite*.

Il congresso nazionale dei ragionieri italiani tenuto a Firenze nel 1881, occupandosi della contabilità di Stato, ebbe a dichiarare « che nel bilancio devonsi « distinguere colla maggiore possibile evidenza le *entrate* e le *uscite* che segnano « vere rendite e vere spese, dalle altre la cui effettuazione non vale ad aggiun- « gere o a scemare la ricchezza dello Stato, ma soltanto a determinare mutamenti « di opposta natura e di pari grandezza in alcuni elementi attivi e passivi del « suo patrimonio, e le quali perciò accennano a meri *movimenti di capitali* ».

E lo stesso congresso dichiarò inoltre che il bilancio di previsione ha da servire ad un tempo di *guida* e di *freno* al potere esecutivo; la quale parola

freno parve impropria al prof. Tonzig, il quale disse: « il freno mi pare che sia quello che si usa coi cavalli », e proponeva di dire invece: *per tenere il potere esecutivo entro i limiti delle somme stanziate*. Al che rispose il presidente del congresso conte Cambray Digny: « La verità è verità, ed è inutile di « mascherarla. I bilanci di previsione si approvano per limitare le facoltà del- « l'amministratore, sia un ministro, un sindaco, *un amministratore di un'Opera* « *pia;* i bilanci di previsione sono un limite, *un freno* alla sue attribuzioni ».

È adunque generalmente inteso che i bilanci abbiano il doppio scopo di *prevedere* da una parte, e di *autorizzare* dall'altra, ossia di limitare e definire le facoltà dell'amministratore. La previsione, sebbene sia una parola di un significato molto lato, potrebbe per avventura intendersi limitata ad analizzare solamente quelle cause nuove, ó per meglio spiegarci, le rendite e le spese effettive, che concorrono ad aumentare o diminuire la sostanza patrimoniale considerata complessivamente. Ma quando si aggiunge che col bilancio si dànno all'amministratore le facoltà, le autorizzazioni, si segnano i limiti delle sue attribuzioni, può mai credersi con tutto questo che l'amministratore stesso abbia soltanto un vincolo per le rendite e le spese, e che sia libero di fare e di disfare, come meglio gli aggrada, i crediti, i debiti, i depositi, le scorte e gli altri elementi del patrimonio?

Nelle stesse generiche espressioni di *entrata* e di *uscita*, che si usano nei bilanci, sono evidentemente comprese non solamente le rendite e le spese effettive, ma eziandio i crediti ed i debiti scaduti, le anticipazioni, i rimborsi ed ogni altra operazione permutativa di valori che nell'anno stesso dovesse o si potesse verificare. Il fatto poi che i bilanci dello Stato, delle provincie e dei comuni abbracciano già, così le vere rendite e le vere spese, come il movimento dei capitali, e gli stessi precedenti regolamenti sulle Opere pie del 18 agosto 1860, e del 27 novembre 1862, che appunto prescrivevano di portare nei bilanci tale movimento di capitali, dànno piena ragione a ritenere che la nuova legge del 17 luglio 1890 null'altro per la materia del bilancio abbia voluto intendere se non quanto era precedentemente prescritto, e già in uso presso le pubbliche amministrazioni, comprese in queste la grandissima maggioranza delle Opere pie [1]. Dappoichè se alcuna di esse Opere pie, disobbedendo alle già vigenti disposizioni, ha potuto da queste, non sappiamo quanto legittimamente ed utilmente, discostarsi fino ad oggi, ciò costituisce una eccezione, anzi una violazione, che non può dar diritto ad interpetrare diversamente le disposizioni della legge.

60. — Nè deve dirsi che il movimento dei capitali ed altre operazioni permutative non possano prevedersi nel bilancio, che si deve formare qualche mese innanzi al principio dell'anno, nè che non abbiano importanza, attesa la loro eguaglianza

(1) Nella nostra regione non sorge nemmeno il dubbio che i bilanci non abbiano a comprendere anche il movimento dei capitali, e tutte le operazioni di cassa di qualunque natura, essendochè fino dal principio di questo secolo furono sempre in tale guisa compilati.

nell'entrata e nell'uscita. Imperocchè, se è vero che per massima generale il movimento dei capitali si deve pareggiare, ciò non toglie che eccezionalmente possa sussistervi uno sbilancio, il quale si avrebbe appunto, o nel caso che fosse deliberato di destinare una qualche parte di rendita ad aumento del patrimonio, ovvero quando per straordinaria e giustificata contingenza fosse malauguratamente indispensabile di attaccare il patrimonio stesso, per far fronte a qualche spesa urgentissima, cui non si potesse assolutamente provvedere con le risorse ordinarie o straordinarie della istituzione. In quanto poi alle partite permutative precarie, o di giro, per quanto in esse il pareggio sia una vera caratteristica, nondimeno è da riflettere che non sempre ciò che si anticipa, o direttamente ad una persona, o per conto di un terzo, viene completamente rimborsato, non sempre le provviste che si fanno per i magazzini e per le industrie riescono utili: onde anche queste medesime partite, o tosto o tardi, possono influire nei risultati economici.

E nelle amministrazioni specialmente cospicue molte e rilevanti possono essere coteste partite presumibili di movimento di capitali e partite di giro. Ad esempio, i crediti che vanno a scadere nell'anno, massime se dipendenti da contratti di mutuo con annuale ammortamento, le estinzioni od affrancazioni deliberate di passività patrimoniali, l'aumento di scorte rurali in occasione di rinnovazione di affitti o di ripresa di poderi in economia, le autorizzazioni per grandi provviste di generi di consumo, anche per altri istituti consorziati, le anticipazioni necessarie per le agenzie rurali, per l'economato, per le farmacie e per le industrie di lavori; tutte queste occorrenze e tante altre sono prevedibilissime, e non si devono obliare nella formazione del bilancio preventivo, perchè iscritte ed approvate con esso dispensano ulteriormente dal promuovere speciali deliberazioni od autorizzazioni, che sono sempre necessarie; poichè, lo ripetiamo, niuno vorrà ritenere che esse restino senza alcun limite, e che siano completamente lasciate all'arbitrio dell'amministratore o degli agenti subalterni.

Tuttavia si deve ammettere che il bilancio tutto non possa prevedere, e che il preveduto possa subire variazioni; ma ciò accade anche nella previsione delle rendite e delle spese, e quindi non fa meraviglia che avvenga, e forse in maggior misura, nelle partite del movimento dei capitali ed in altre permutative. Ed una volta ammesso, come non cade in dubbio, che queste ultime partite, andando di mano in mano a prevedersi nel corso dell'anno, non possano avere effetto se non siano precedute da speciali deliberazioni, egli è evidente che queste nuove deliberazioni altro non sono che ulteriori ed anzi più solenni autorizzazioni date dal potere deliberativo *in addizione al primitivo bilancio*, del quale in conseguenza vengono per ogni effetto ad essere una parte o meglio un'appendice essenzialissima, come in seguito vedremo.

Articolo I.

AVANZO (O DISAVANZO) DEGLI ANNI PRECEDENTI

61. *Il vero avanzo (o disavanzo) non si conosce quando si fa il bilancio.*
62. *Inconvenienti dell'antico sistema d'iscriverci l'avanzo di un anno avanti - utilità di portarvi invece quello presumibile dell'anno in corso, come dispone il regolamento.*
63. *Esempio e norme per la ricerca di detto avanzo.*

61. — Intanto, dovendosi comprendere nel bilancio tutto quanto potrà o dovrà avere movimento nell'anno, a cui il bilancio è relativo, si presentano prima di ogni altro quei crediti e quei debiti finanziari, che dipendono dai movimenti che dovevano aver luogo e che non furono adempiuti nell'anno antecedente.

È logico infatti che, prima di pensare a riscuotere, per esempio, una rendita, od a curare il rimborso di un'anticipazione dell'anno corrente, si abbia cura di effettuare la riscossione di una rendita arretrata od un rimborso mancato nell'anno avanti. Ma per impostare nel bilancio questi debiti e questi crediti arretrati, che oggidì hanno assunto comunemente il nome di *residui attivi e passivi,* bisognerebbe che il bilancio stesso fosse compilato dopo chiusi i conti del precedente esercizio, ossia dopo che tali residui sono conosciuti e determinati. E siccome questa chiusura di conti da una parte, per quanto si potesse affrettare, sarebbe causa inevitabile di rimandare la formazione del bilancio ad anno, non diremo cominciato, ma inoltrato, e siccome dall'altra parte la legge vuole giustamente che il bilancio sia anzi compilato qualche mese prima del principio dell'anno, all'evidente scopo che non manchi il tempo necessario perchè possa essere con la necessaria ponderazione discusso, deliberato ed approvato, e soprattutto perchè non arrivi il nuovo anno senza che sia designata all'amministrazione la via che deve seguire; così nasce la impossibilità di iscrivere in bilancio, nell'atto della sua prima formazione, i veri *residui attivi e passivi* che risulteranno alla chiusura dei conti.

Di fronte a questa impossibilità lo Stato forma il suo bilancio in due epoche, facendo cioè, qualche mese prima che cominci l'esercizio, il *bilancio di prima previsione,* e più tardi, dopo stabiliti i residui, il *bilancio definitivo* dove i residui stessi si aggiungono.

È stato più volte esposto il pensiero se potesse essere opportuno, oltrechè per lo Stato, di estendere questo modo di deliberare il bilancio in due epoche anche alle altre pubbliche amministrazioni; ma è stato pure riconosciuto che, specialmente per i tanti piccoli comuni, e quindi maggiormente per moltissime Opere pie, sarebbe quella una complicazione raramente giustificata e da evitarsi, complicazione tanto più grande in quanto, oltre alla necessità di convocare due volte, pel bilancio, i corpi deliberanti, egualmente due volte si dovrebbe il bilancio stesso inviare per l'approvazione all'autorità tutoria.

Onde è stato ritenuto che i suddetti residui attivi e passivi, senza bisogno di speciale successiva deliberazione, vadano, tostochè sono accertati alla chiusura dei conti, a far parte di pieno diritto del bilancio dell'anno immediatamente successivo, restando virtualmente confermate all'amministrazione le autorizzazioni per procedere allo adempimento di quei residui, autorizzazioni che, come si vede, non restano mai interrotte, perchè prima si aveano nel bilancio precedente, ed alla chiusura dei conti vengono ad aggiungersi nel bilancio successivo.

Ma se con ciò resta provveduto in riguardo alle autorizzazioni o facoltà dell'amministrazione, non può dirsi altrettanto quando la iscrizione dei residui voglia riguardarsi in rapporto agli effetti economici che produce. Invero se non si tenesse alcun conto nell'atto della formazione del bilancio di questi residui, che in sostanza rappresentano l'avanzo o disavanzo di rendita degli anni precedenti, come dimostreremo al capitolo IV, n. 89, si verrebbe a sottrarre dal bilancio stesso un dato, che sovente può essere della massima importanza per regolare le spese dell'anno successivo.

62. — Secondo i regolamenti e le norme precedenti si soleva portare l'avanzo o disavanzo risultante dal conto di un anno nel bilancio di due anni dopo; ma ciò costituiva una irregolarità ed un inconveniente, perchè nell'anno di mezzo, quantunque si sapesse che vi fosse, supponiamo, un forte disavanzo da appianare, si proseguiva a spendere improvvidamente, ma legalmente, dovendosi aspettare l'anno futuro per provvedere al disavanzo. Senza dire che nel detto anno di mezzo, amministrandosi naturalmente i residui dell'anno avanti, si vedeva che alcuni non corrispondevano alla realtà ed anche si annullavano; ma ciò non ostante si doveva aspettare un altro anno prima che questi annullamenti portassero influenza negli effetti economici dei bilanci preventivi.

Questo sistema poco razionale è andato di mano in mano modificandosi nel senso di iscrivere nel bilancio, non già i veri residui, che quando si fa il bilancio non si conoscono, ma una somma approssimativa che rappresenti il *risultato presunto* di questi residui, ossia l'avanzo o disavanzo che si può presumere che l'esercizio in corso sarà per lasciare alla sua chiusura. Ed il regolamento generale di contabilità all'articolo 18 dispone: « L'avanzo o disavanzo (degli esercizi precedenti da iscriversi in bilancio) si desume dal risultato del consuntivo precedente, *colle variazioni derivanti dal risultato presumibile dell'esercizio in corso* ». In questa guisa, non tenendosi inceppato l'avanzo o disavanzo accertato nell'ultimo conto, per trasportarlo integralmente, come prima si faceva, nel bilancio di due anni dopo, si ha il vantaggio di potere anche subito, o al più tardi nel bilancio prossimo, tener conto di quelle modificazioni a cui l'avanzo stesso può essere andato soggetto. E così la previdenza diventa, come dev'essere, sollecita ed efficace.

In questo intricato argomento, le parole più chiare che abbiamo trovato sono quelle che l'onorevole senatore conte Cambray Digny ebbe a pronunziare nel citato congresso nazionale dei ragionieri del 1881, a sostegno della proposta, che fu approvata, di iscrivere in bilancio *l'avanzo presunto dell'anno in corso*. Egli disse: « Nella proposta nostra non c'è detto che si facciano i due « bilanci come nello Stato, perchè questo avrebbe portato l'inconveniente di fare « troppe convocazioni. Invece c'è una variante, c'è che i residui attivi e passivi « alla fine dell'anno, e l'avanzo o disavanzo di cassa sia *previsto*, invece di « essere *determinato* effettivamente sia ancora quello *presagito*, e si porti nei bi- « lanci successivi questa previsione, e allora questo dispensa dal fare due volte il « bilancio. Ora voleva dire che questo era il sistema che era in piena attività « in tutti i comuni della Toscana avanti il 1859, e andava benissimo da moltis- « simi anni; invece di fare due bilanci, si faceva una previsione di quello che « sarebbero stati i residui alla fine dell'anno, nel mese di ottobre si faceva « questa previsione per l'anno dopo, e allora il bilancio di previsione cammi- « nava benissimo, senza la difficoltà di questo anno intercalare, di questo salto « di residui ».

63. — Quantunque forse superfluo, spiegheremo meglio questo concetto con un esempio. Figuriamoci di essere nel momento di dover fare il bilancio preventivo per l'anno 1892, nel quale dobbiamo impostare per prima partita dell'entrata, o rispettivamente dell'uscita, *l'avanzo* o *disavanzo* che si presume sarà per lasciare l'esercizio 1891. Saremmo in settembre, ed allora già conosceremo il risultato del rendiconto 1890, oltrechè fino da un anno prima avevamo il preventivo 1891. Poniamo che questo rendiconto e questo preventivo siansi chiusi con le seguenti cifre:

Rendiconto 1890 chiuso nel febbraio 1891.

	Cassa	Residui	Totale
Entrata	L. 90,000	10,000	100,000
Uscita.	» 85,000	9,000	94,000
Avanzo accertato del 1890.	L. 5,000	1,000	6,000

Preventivo 1891 fatto nel settembre 1890.

Entrata-avanzo presunto del 1890	L. 2,000
Entrate previste pel 1891 . .	» 101,000
	L. 103,000
Uscita prevista pel 1891	» 103,000
Pareggio	L. » »

Ora, per ricercare presuntivamente quale avanzo sarà per lasciare l'anno 1891, da iscriversi nel bilancio 1892, bisogna esaminare se per deliberazioni regolarmente prese, o per fatti legittimi, abbiano o no avuto luogo modificazioni nei residui del 1890, e nelle *entrate* ed *uscite* previste di competenza del 1891.

Se non si conoscono modificazioni, egli è evidente doversi presumere che l'esercizio 1891 alla sua chiusura presenterà un avanzo di lire 4,000, inquantochè il bilancio preventivo 1891 fu aperto con un avanzo presunto pel 1890 di lire 2,000, laddove il rendiconto 1890 si chiuse invece con lire 6,000. E le dette lire 4,000, sarebbero in questo caso la somma da iscriversi nel bilancio 1892 a titolo di *avanzo presunto* dell'anno 1891.

Che se modificazioni ci sono state, bisogna naturalmente tenerne conto. Così, se dei residui attivi del 1890 in lire 10,000 fosse venuto a risultare, dopo sperimentati tutti gli atti necessari, che una parte in lire 4,500 è assolutamente inesigibile, ne deriverebbe che l'avanzo vero del 1890 da lire 6,000 si ridurrebbe a sole lire 1,500, e l'esercizio 1891 che ne aspettava invece 2,000, andrebbe a finire con un disavanzo di lire 500, ed in questo caso il bilancio 1892 aprirebbe l'uscita con un *disavanzo presunto* dell'anno precedente di lire 500.

Viceversa i residui passivi dell'esercizio 1890 risultati dal rendiconto in lire 9,000 potrebbero prima del settembre 1891 essere stati rettificati e ridotti a lire 8,000, ed ecco un utile di lire 1,000 che verrebbe ad accrescere l'avanzo reale del 1890 elevandolo a lire 7,000, in maniera che, essendone state valutate sul bilancio 1891 sole lire 2,000, porterebbero ad accrescere fino a lire 5,000 l'*avanzo sperabile* dal rendiconto 1891, e che si cerca per iscriverlo in via di presunzione nel bilancio del 1892.

Ma le modificazioni, oltrechè sui residui del 1890, potrebbero a settembre essere state deliberate e conosciute anche sulle cifre iscritte nel bilancio 1891 della entrata e dell'uscita di competenza dell'anno medesimo. Di queste parleremo più avanti (n. 81 all'85), bastando qui di accennare che esse pure vanno tenute a calcolo, quando si ricerca l'avanzo presumibile per la fine dell'anno in corso, da iscriversi sul bilancio dell'anno successivo.

Questo modo di ricercare siffatto avanzo sembra logico e tale da condurre molto vicino alla verità, togliendo lo sconcio, l'intralcio, l'oscurità, e talvolta il dànno che derivava dall'iscrivervi fondi di avanzo o disavanzo, o peggio ancora i singoli residui attivi e passivi *accertati ad un anno di distanza* dall'esercizio di cui si faceva la previsione, e suscettibili perciò nel frattempo di molte variazioni. Nè l'essere quella cifra di avanzo ricercata in via preventiva disdice al carattere appunto di *previsione*, onde tutto il bilancio è informato. Stimiamo solamente opportuno di fare una raccomandazione, ed è che nel calcolare la cifra medesima si mettano in disparte le partite dubbie come se non fossero esigibili, all'effetto di non far conto su ciò che è incerto. Vi sono alcuni che non vorrebbero vedere affatto nei bilanci preventivi gli avanzi degli anni precedenti, lo che non ci sembra ragionevole, ma sarebbe più irragionevole e pericoloso di impinguarli con partite di incerta realizzazione.

Articolo II.

DEI TRE TITOLI IN CUI È DIVISO IL BILANCIO

§ 1.°

Titolo primo — **Entrate e spese effettive.**

64. — Dopo aver segnato in bilancio l'avanzo o disavanzo dell'esercizio precedente si passa ad iscrivervi le *entrate* e le *spese effettive.* Molta cura e diligenza si deve avere nel compilare questa parte del preventivo, tanto più che le disposizioni regolamentari precedenti, i modelli e le istruzioni date nel passato avevano su ciò recata la più grande confusione, amalgamando residui, competenze di rendite o spese, capitali, rimborsi, ecc.

Di mano in mano però, riconosciuti dagli studiosi e dai pratici i dannosi effetti di quelle disposizioni, si sono andate facendo strada in proposito le idee più razionali, in maniera che generalmente oggi s'intende come nei bilanci debbano essere iscritte separatamente, sotto i titoli di *entrate* e di *spese effettive* quelle partite che segnano *vere rendite* e *vere spese.* Così si dovrà schivare di portare in detti titoli, non solo l'avanzo o disavanzo degli anni precedenti di cui abbiamo sopra parlato, ma eziandio i capitali, le anticipazioni ed i rimborsi, i quali pure hanno la propria sede respettivamente separata nel bilancio, come vedremo.

65. — Per le rendite e per le spese effettive poi, una prima ed importante divisione occorre fare, in *ordinarie* cioè e *straordinarie,* per dimostrare quale sia la parte delle competenze dell'annata che ha carattere ordinario, stabile, che si riproduce normalmente ogni anno, distintamente da quant'altro sia di natura precaria, eventuale, che non è solito ripetersi. Dal parallelo delle rendite e delle spese ordinarie soltanto si acquista un giusto criterio per giudicare

dell'andamento normale della amministrazione, ed ogni tranquillità per l'avvenire dovrebbe perdersi se si vedesse che le spese ordinarie fossero maggiori delle risorse parimenti ordinarie o periodiche. Ma bisogna andar cauti nel determinare quali siano veramente spese *ordinarie,* e quali *straordinarie,* dappoichè giustamente osserva il prof. Michele Riva [1] « un grosso restauro, una « nuova piantagione o sistemazione agricola, una rifornitura anche parziale del « mobiliare domestico, che per chi possiede una sola casa, un podere, una mo- « desta sostanza, possono essere oggetti di spesa molto *straordinaria,* sarà « invece *ordinarissima* per chi possiede cento case, cento poderi, una fortuna « colossale. Spese siffatte varieranno benissimo di anno in anno in quantità. « Ciò, più che dal bisogno, tante volte può dipendere dal volerle o meno in- « contrare; ma per un'azienda rilevante i titoli non mancheranno mai, e sa- « ranno così necessarî, continuativi, inevitabili, da far riflettere se non sia uno « sbaglio economico gravissimo il collocare siffatte spese nel novero delle « straordinarie. Questo per dire che nel concetto di distinzione delle spese in « *ordinarie* e *straordinarie* c'è poco o nulla di assoluto. Tutto è relativo al- « l'importanza economica dell'azienda che le deve incontrare ».

66. — Un'altra speciale distinzione, propria in particolar modo delle istituzioni di beneficenza, è quella pure interessantissima per cui si suddividono le rendite e le spese, tanto ordinarie che straordinarie, nel senso di conoscere se esse *hanno attinenza al patrimonio dell'Opera pia,* ovvero al *solo esercizio della beneficenza;* se cioè tali rendite e spese derivano dall'amministrazione del patrimonio, o se si hanno semplicemente redditi speciali e spese proprie della pia istituzione. Siffatto concetto di separazione mira al principale scopo di vedere quale rendita netta, in confronto al capitale fruttifero, si ritragga dal patrimonio, e quanta rendita così sia disponibile per la erogazione della beneficenza, dato questo talune volte indispensabile, quando alle spese della beneficenza concorrano governo, provincie, comuni od altri enti. Esso concetto, che del resto è già attuato dalle amministrazioni più importanti e meglio disciplinate, ha trovato posto nell'articolo 20 del nuovo regolamento di contabilità, ma non è stato troppo chiaramente esplicato nei capitoli indicati sul modello di bilancio preventivo.

Riproduciamo il detto articolo 20 ed i capitoli delle entrate e spese effettive risultanti dal modello di bilancio.

Articolo 20. « Le entrate e le spese effettive si ripartiscono in ordinarie e straordinarie.

« Sono *ordinarie* le entrate e le spese che hanno carattere permanente e sogliono riprodursi ogni anno; sono *straordinarie* tutte le altre.

« Fra le entrate ordinarie, non possono essere annoverati i sussidî e le oblazioni di mera liberalità, se non quando sono garantiti da una azione creditoria,

[1] M. Riva — *Opere pie ed istituti pubblici minori* — già citato — pag. 104.

ovvero, tenuto conto della carità pubblica, hanno altrimenti carattere di stabilità.

« Sì nelle spese ordinarie che nelle straordinarie si distinguono quelle dipendenti da oneri o gestione patrimoniale, quelle di amministrazione e quelle di beneficenza ».

TITOLO PRIMO DELL' ENTRATA — **Entrate effettive.**

Sezione prima — Entrate ordinarie.

Capit. 1. Fitti di fondi rustici.
» 2. Prodotti in natura di fondi rustici (oltre gli affitti).
» 3. Fitti dei fabbricati.
» 4. Rendite dei fondi pubblici.
» 5. Interessi di crediti, canoni ed altre annualità attive perpetue.
» 6. Concorsi a titolo corrispettivo.
» 7. Rette di ricoverati.
» 8. Sussidì ed oblazioni periodiche
» 9. Prodotto di manifatture interne.
» 10. Entrate diverse ordinarie.

Sezione seconda — Entrate straordinarie.

Capit. 11. Taglio straordinario di boschi.
» 12. Lasciti o doni eventuali destinati ad immediata erogazione.
» 13. Sussidì, oblazioni eventuali.
» 14. Entrate straordinarie diverse non patrimoniali.

TITOLO PRIMO DELL' USCITA — **Spese effettive.**

Sezione prima — Spese ordinarie.

Capit. 1. Imposte e sovrimposte.
» 2. Manutenzione di fondi stabili e di mobili inerenti ai medesimi.
» 3. Interessi passivi, canoni, legati ed altre annualità passive perpetue.
» 4. Pensioni vitalizie.
» 5. Assegni al personale d'amministrazione esterno.
» 6. Spese diverse ordinarie patrimoniali.
» 7. Fitto e manutenzione di locali ad uso dell'istituzione.
» 8. Assegni al personale interno per l'amministrazione e l'esercizio della beneficenza.
» 9. Spese di vitto e combustibile.
» 10. Vestiario e manutenzione del mobilio e della biancheria.
» 11. Medicinali e presidî chirurgici.
» 12. Mantenimento degli esposti.
» 13. Sussidì per l'istruzione e posti di studì.

Capit. 14. Sussidì dotali.
» 15. Sussidì e soccorsi diversi.
» 16. Spese diverse ordinarie di beneficenza.

Sezione seconda — Spese straordinarie.

» 17. Lavori straordinari pei fondi stabili.
» 18. Spese straordinarie diverse relative al patrimonio.
» 19. Spese straordinarie diverse relative all'amministrazione.
» 20. Lavori e provviste straordinarie per la beneficenza.
» 21. Spese diverse straordinarie relative alla beneficenza.

La distinzione dei redditi e delle spese *patrimoniali* dai redditi e dalle spese *di beneficenza* è così importante, anche sotto l'aspetto di determinare il costo e le dozzine dei ricoverati, che meritava, come già accennammo, di essere più nettamente delineata nei suddetti capitoli, sebbene, osservando attentamente, si avverte che l'agglomeramento dei capitoli è più apparente che reale, essendochè nell'entrata i capitoli 1 al 5 della sezione prima, e 11 della sezione seconda sono attinenti ai redditi patrimoniali, e gli altri no; mentre nella uscita sono patrimoniali i capitoli 1 al 6 della sezione prima, e 17 al 19 della sezione seconda, e gli altri sono relativi alla beneficenza.

67. — Ma, secondo noi, una causa che viene veramente a confondere tale necessaria distinzione è di aver prescritto *per l'uscita,* col suddetto articolo 20 e col capitolo 19, una terza classificazione per le *spese di amministrazione,* quasichè queste non fossero già o patrimoniali o di beneficenza, a seconda che al patrimonio od alla beneficenza siano relative. Evidentemente la ragione che ha consigliata tale ulteriore distinzione per le spese di amministrazione, più che nella diversa loro natura, sta nel fatto che esse si pagano collettivamente, come è reclamato dalla necessità, perchè gli stipendî degl'impiegati, le spese d'ufficio ed altre simili non si possono volta per volta dividere fra le spese di amministrazione patrimoniale e tra le spese di amministrazione della beneficenza, ed è necessario di ripartirle complessivamente. Ma tale riparto, che nelle aziende importanti e bene ordinate dovrà sempre farsi, potrebbe essere nello stesso bilancio additato e previsto in base ai criterî che fossero stabiliti, o da istruzioni generali, o particolari della stessa amministrazione, lasciando nella prima sezione dell'uscita al capitolo 5 la *quota inerente al patrimonio,* ed iscrivendo al capitolo 8, o ad altro da aggiungere, la *quota attribuibile al servizio della beneficenza;* e così per la *sezione seconda,* non valendosi del sovra citato generico capitolo 19, distribuendo fra i capitoli 18 e 20, le spese straordinarie secondochè si riferiscano al *patrimonio* od alla *beneficenza.*

Del resto, ciò che sembra interessante di osservare, è, che il regolamento coll'articolo 23, e meglio con l'avvertenza fatta sui modelli, ha detto che « la

« classificazione dei capitoli è soltanto indicativa, potendosi, a seconda della di- « versa indole delle istituzioni, sostituirne ed aggiungerne altri con approvazione « della giunta provinciale amministrativa ».

68. — Ma ancora un'altra parola abbiamo a dire relativamente all'applicazione dell'articolo 26 che dispone « le entrate doversi iscrivere in bilancio nel « loro importo integrale, senza diffalco di spesa di riscossione od altra riduzione « qualsiasi; e le spese senza riguardo all'entrata che ne possa derivare ». Nulla di più razionale, inquantochè, se diversamente si facesse, potrebbero restare fuori di bilancio, ossia senza controllo e nell'arbitrio dell'amministrazione, chi sa quante entrate e chi sa quante spese. Pochissime infatti sono le entrate che non abbiano qualche spesa relativa, ed egualmente poche le spese a cui non si possa contrapporre una qualche corrispondente entrata; e se in più o meno di questi frequenti casi si volesse operare per via di sottrazione, e si portassero in bilancio solamente gl'importi netti, si perderebbe il modo di sindacare molte e rilevanti operazioni.

Senonchè, sebbene sia lungi da noi il pensiero che abbia alcunchè da occultarsi mai nel bilancio, esponiamo soltanto il nostro avviso nel senso che in qualche caso, rarissimo del resto, possano certe entrate e certe spese, pur figurando nel bilancio, essere però incluse tra le *partite permutative*, o di giro, piuttostochè tra le *entrate* e le *spese effettive*. E vogliamo riferirci principalmente al caso in cui le Opere pie conducano direttamente in economia i fondi rustici. Di fronte alla esplicita disposizione dell'articolo 27 della legge, che prescrive dovere i beni immobili di regola essere dati in affitto, apparisce chiaramente che tale diretta conduzione deve riguardarsi come una eccezione di breve durata. Ora in via ordinaria siamo soliti ad avere tra le entrate effettive la corrisposta di affitto, e ci pare che sia interessante, anche nel caso che eccezionalmente si riprenda qualche fondo in amministrazione, di conservarvi una cifra che possa paragonarsi al detto affitto, ossia il *prodotto netto*, poichè facendo diversamente, ponendovi cioè il prodotto lordo, e nell'uscita la spesa di conduzione, perderebbero di efficacia, o richiederebbero difficili esami analitici, i confronti statistici tra le vere rendite e le vere spese di più anni. Onde in tal caso, ed altri consimili, noi siamo di parere che debba preferirsi di registrare le suddette spese di conduzione dei fondi in economia tra le *partite di giro*, portando il solo prodotto netto tra le *entrate effettive*.

69. — Ma anche questo non crediamo sia talmente necessario ed importante, quanto il badare attentamente per tutte le ragioni esposte in questo paragrafo:

1.° Che il titolo delle entrate e delle spese effettive comprenda *vere rendite* e *vere spese;*

2.° Che siano divise in *ordinarie* e *straordinarie;*

3.° Che le une e le altre abbiano la ulteriore distinzione di *patrimoniali*, e *non patrimoniali* o di *beneficenza*.

§ 2.°

TITOLO SECONDO. — **Movimento dei capitali.**

70. *Le partite da iscriversi nel movimento dei capitali devono avere attinenza con la dote permanente dell'Opera pia.*
71. *Si deve schivare di portarvi le spese per lavori.*
72. *Pareggio normale tra l'entrata e l'uscita, e caso eccezionale di capitalizzazione di rendite.*

70. — Il movimento dei capitali, da iscriversi in bilancio, non parrebbe che abbisognasse di troppe spiegazioni, dopo quanto è stato ripetutamente accennato nei precedenti paragrafi, e dopo la chiara dizione, almeno della prima parte dell'articolo 21 del regolamento, con cui si dispone che il movimento dei capitali debba comprendere le operazioni che importano aumento, diminuzione o trasformazione dei varî beni costituenti la dotazione *permanente* dell'istituto, comprese le oblazioni, i lasciti o doni destinati ad essere capitalizzati. Ed anche meno occorrono schiarimenti, dopochè il modello dello *stato dei capitali;* alleg. D al suddetto regolamento, essendo diviso in due parti, ha specificato nella prima parte quali siano gli elementi che costituiscono il patrimonio permanente, onde ogni qualvolta alcuno di questi elementi si muova, mercè una operazione di cassa, si avrà il movimento dei capitali da portarsi al titolo secondo del bilancio.

Tuttavia per evitare qualche facile confusione con le *partite di giro*, le quali hanno, come il movimento dei capitali, carattere permutativo, si dovrà avvertire che il movimento di capitali deve riguardare elementi di natura permanente, con aspetto di stabilità, che inoltre esso ordinariamente dipende da deliberazioni speciali soggette all'approvazione dell'autorità autoria. Infatti l'articolo 76 del regolamento amministrativo dice:

« Agli effetti dell'articolo 36 lettera *e* della legge sono considerati come *tra- « sformazione o diminuzione di patrimonio*, e quindi vanno sottoposti alla previa « autorizzazione della giunta provinciale, non solo gli acquisti e le vendite di « beni stabili o titoli di rendita e le costituzioni di servitù passive, ma eziandio « le permutazioni, le contrattazioni di prestiti e mutui attivi o passivi, le costi- « tuzioni di rendita, le concessioni di pegno o di ipoteca, *l'impiego in qualsiasi « modo di somme disponibili*, le riscossioni di capitali e le operazioni congeneri ».

Con le parole *impiego di somme disponibili* è ribadito il concetto fondamentale da noi più volte espresso, che non sempre la *qualità*, ma talvolta anche la *provenienza* imprime ai valori il carattere patrimoniale. Così lo stesso danaro, gli stessi generi di consumo, se facessero parte del compendio di una eredità oggi pervenuta all'Opera pia sarebbero elementi patrimoniali, da entrare nel movimento dei capitali. Conseguentemente persistiamo a ritenere che i valori, o stabili o mobili che siano, quando fanno parte della dotazione permanente, si

devono sempre considerare come patrimoniali, ed il loro movimento entra naturalmente a far parte del titolo secondo del bilancio.

71. — Ma l'ultima parte dell'articolo 28 della legge permette che « le « somme da investirsi possano, con l'autorizzazione della giunta amministrativa, « essere impiegate nel miglioramento del patrimonio esistente, nei casi nei quali « sia evidente la maggiore utilità di tale impiego ». Qui è da riflettere che il significato di *miglioramento del patrimonio* può estendersi a moltissimi casi, come altrove abbiamo osservato ([1]), nei quali si dia luogo ad evidenti e reali rinvestimenti. Tuttavia, siccome tra i casi possibili havvi pur quello delle bonificazioni ai fondi stabili, le quali non è certamente da consigliare che siano ordinariamente fatte con le somme da investirsi, ma bensì con gli avanzi della rendita, è per questo che stimiamo opportuno di riprodurre qui gli articoli 64 del regolamento amministrativo e 29 del regolamento di contabilità, i quali dànno savie ed utili norme in proposito:

(Articolo 64 regolamento amministrativo). « La maggiore utilità che a' sensi « dell'articolo 28 della legge è condizione per consentire che una somma di« sponibile sia impiegata in miglioramenti del patrimonio attuale deve risultare « da documenti e da calcoli tecnici esatti che accertino l'aumento della rendita « ovvero un aumento di valore o un miglioramento nella condizione del patri« monio ».

(Articolo 29 regolamento contabilità). « Le spese di nuove costruzioni o di « grandi riparazioni agli stabili devono, di regola, essere stanziate in bilancio « nel titolo I, *spese effettive straordinarie.* Quando però venga dimostrato che « siano per produrre un reale aumento immediato o prossimo di patrimonio, e « sempreché siasene precedentemente ottenuta *speciale* autorizzazione dalla giunta « amministrativa, ai termini dell'articolo 28 della legge, la parte della spesa « corrispondente a tale aumento verrà iscritta al titolo secondo, *movimento di ca« pitali* ».

Nel regolamento di contabilità generale dello Stato è detto all'articolo 138 che s'iscrivono nel *movimento di capitali* « le *costruzioni d'immobili capaci di dare una rendita* » — Dall'insieme di queste disposizioni si apprende che le spese di costruzioni, per essere considerate come acquisti di capitali, non devono rappresentare sostituzione di cose preesistenti e deperite, ma devono portare bensì un *vero aumento* di cose e di valore al patrimonio; come pure vogliono essere evidentemente *produttive*, e sempre dimostrate con chiarezza e sottoposte a preventive e speciali deliberazioni ed approvazioni.

72. — L'altra importante prescrizione dell'articolo 21 del regolamento di contabilità, è, che nel bilancio il *movimento dei capitali deve, in via normale, pareggiarsi* tra l'entrata e l'uscita. Senonchè lo stesso articolo 21 accenna al caso

---

([1]) Vedi capitolo I, al numero 29.

di avanzi di rendita che si vogliano destinare ad aumento di patrimonio. Quando nel formulare il bilancio preventivo l'amministrazione vegga che l'avanzo di rendita presunto dell'anno in corso, e le rendite dell'anno successivo eccedono i bisogni ordinarî e straordinarî dell'Opera pia, può benissimo deliberare il passaggio di una parte di tali rendite a vantaggio del patrimonio; ed il modo pratico è di iscrivere nel titolo secondo dell'*uscita* la corrispondente somma in eccedenza al titolo secondo dell'*entrata*. Tali deliberazioni d'altronde, relative alla *capitalizzazione degli avanzi di rendita*, è forse più opportuno che siano prese nel corso dell'anno, nel momento della revisione ed approvazione del consuntivo, quando cioè i fatti sono succeduti alle previsioni.

§ 3.°

Titolo terzo. — **Partite di giro.**

73. *Definizione delle partite di giro, da non confondersi con i giri figurativi di cassa, ed altri giri di scritture.*
74. *Si distinguono dal movimento dei capitali pel loro carattere precario.*
75. *Loro utilità, e cause principali da cui hanno origine (magazzini di generi, depositi liberi alle banche, gestioni ereditarie, aziende agrarie, conti correnti colonici, ecc.).*

73. — Per le *partite di giro* si affaccia a chiunque spontanea l'idea che trattasi di una eguaglianza, che non altera i risultati di un conto; senonchè altre consimili parole, quali *compensazioni, giri di scrittura, partite d'incontro, ecc.* e le stesse *partite di giro*, si adoprano, bensì nel senso generico di indicare una eguaglianza, ma con intendimento e con applicazione diversa, onde non pare inutile di spiegare, se ci sarà possibile, e secondo l'intendiamo noi, il significato che deve attribuirsi alle *partite di giro*, che costituiscono il titolo terzo del bilancio.

La *partita di giro* nella contabilità finanziaria è *l'accertamento* di un fatto spesso previsto, ma nuovo, che non esisteva cioè tra le rimanenze precedenti, e pel quale l'Opera pia addiviene ad un tempo debitrice e creditrice della medesima somma. Ha origine nel momento in cui si accerta e si crea questo debito e questo credito equivalente, indipendentemente dagli atti successivi della estinzione relativa, i quali non avvengono mai contemporaneamente, e spesso hanno luogo mediante operazioni di cassa, laddove le *compensazioni, i giri di scrittura, ecc.*, sono appunto le registrazioni successive di estinzione o di *adempimento contemporaneo* in due conti, e sempre *estraneo alla cassa*. Così quando si determina che l'esattore delle imposte deve avere dall'Opera pia 1,000 lire per tassa di ricchezza mobile a carico degl'impiegati, e che gl'impiegati devono rimborsare all'Opera pia queste 1,000 lire, *la partita di giro* nella contabilità finanziaria è già nata ed ha avuto il suo battesimo, indipendentemente dal suc-

cessivo pagamento e rimborso. Il pagamento dell'imposta si fa dal cassiere, ma supponiamo poi che il rimborso dovuto dagli impiegati, come d'ordinario avviene, abbia luogo mediante rilascio sugli stipendì, ed ecco una *compensazione* od un *giro di scrittura,* come vogliamo dire, sempre estraneo alla cassa, che verrebbe ad estinguere da una parte il debito degli impiegati per ricchezza mobile, e dall'altra il loro credito per stipendio. In conclusione adunque deve ritenersi che la *partita di giro* indica l'*accertamento* di un credito e debito uguale, non importa se soddisfatto o no, mentre le *compensazioni* ed i *giri di scrittura* sono sempre operazioni di *adempimento* estraneo alla cassa.

74. — Inoltre le *partite di giro,* che, in conseguenza di quanto abbiamo detto, potrebbero chiamarsi in entrata — *nuovi crediti permutativi* — e relativamente in uscita — *nuovi debiti permutativi* — possono qualche volta, appunto pel loro carattere permutativo, confondersi col movimento dei veri capitali, di cui al titolo secondo. Ad evitare in proposito ogni dubbiezza bisogna por mente che le partite di giro, a differenza dei veri capitali che sono permanenti, devono essere *precarie,* di breve durata, e che diano insomma diritto alla riscossione od obbligo al pagamento corrispondente nell'anno stesso o poco dopo. Inoltre, quando le partite di giro sono previste in bilancio, non richiedono come le alienazioni e gli acquisti dei varî capitali, ulteriori, speciali e dimostrative deliberazioni. Anche in ciò si ha un altro distintivo che in molti casi caratterizza la *partita di giro.*

La definizione datane dall'articolo 22 del regolamento di contabilità pare abbastanza esatta, ed è espressa in questi termini:

« Le *partite di giro* sono costituite da anticipazioni e relativi rimborsi, da « depositi e relative restituzioni, che non alterano i proventi effettivi e le spese della istituzione ».

Alla parola *anticipazione* è già connessa l'idea del pronto rimborso; altrimenti si direbbe — acquisto di un credito; — ed anche il *deposito* che riceviamo, deve intendersi precario, perchè se fosse fatto per lungo tempo dovrebbe considerarsi come creazione di una passività, da far parte del patrimonio permanente.

Schrott ci avverte che « i fatti permutativi vennero distinti in fatti, pei « quali fu emesso un titolo, ed in fatti pei quali non fu emesso alcun titolo; i « primi furono nomati capitali attivi e passivi, i secondi introiti e pagamenti « interinali ». Dunque anche la esistenza o non del titolo, se non in tutti i casi, può alcuna volta servire di norma per distinguere i *movimenti di capitali* dalle *partite di giro.*

75. — Non è facile di prevedere i casi che possono dar luogo a queste partite di giro, poichè la diversità delle condizioni amministrative, delle esigenze degli amministratori e delle autorità tutorie rendono talvolta necessario ed opportuno in un luogo, ciò che altrove si reputa superfluo ed anche irregolare.

Nondimeno le più frequenti circostanze che, secondo il nostro avviso, dànno vita alle partite di giro vogliono essere enumerate. E nel fare questa enumerazione dichiariamo che nel concetto nostro le *partite di giro* hanno anche l'ufficio di epurare il più che si possa le entrate e le spese effettive, affinchè queste conservino il vero aspetto economico che devono avere, come è stato ed è ripetutamente raccomandato; essendo certo che, più si è andati innanzi nello studio della contabilità finanziaria, e più si è giudicato conveniente ed utile di trovare nella medesima, isolate dalle partite permutative, le vere rendite e le vere spese. Le principali partite di giro adunque potranno essere:

1.° *L'imposta di ricchezza mobile* che già abbiamo indicata, non solo a *carico degl'impiegati,* ma anche *dei coloni* — da pagarsi all'esattore — e da rimborsarsi dagl'impiegati stessi, mediante ritenute sugli stipendî, e dai coloni, anche col mezzo degli affittuari.

2.° *Le spese d'amministrazione* per la parte che fosse a carico di altri enti consorziali, come prescrive l'articolo 28 del regolamento di contabilità.

3.° *L'acquisto di generi di consumo* per i magazzini, quando questi servissero alla fornitura di più istituti. E ad ogni modo anche quando i generi si provvedessero per un solo istituto, una parte di essi riuscirà spesso esuberante al consumo dell'anno e rimarrà per l'anno successivo. Onde questa parte, non potendosi ragionevolmente applicare tra le spese effettive dell'anno, costituisce una partita di giro — creata in uscita — che ha il suo equivalente in entrata, in un residuo attivo rappresentante i generi rimasti.

4.° *I depositi di denari,* fatti alle casse di risparmio postali o presso altri istituti di credito o risparmio. La legge all'articolo 23 prescrive il deposito delle somme eccedenti i bisogni ordinarî, e queste somme possono essere anche provenienti dalle rendite. Ora tali depositi tengono spesso luogo del numerario in cassa che è disponibile, e non possono riguardarsi come veri movimenti di capitali, anche perchè in questo caso non si potrebbero ritirare senza deliberazione approvata. Per lo meno bisognerebbe volta per volta distinguere la provenienza del denaro; e se questa fosse di capitali ritirati, occorrerebbe ad ogni modo un deposito vincolato, come si faceva una volta dagli enti ecclesiastici nei monti di pietà, e come si fa oggi stesso alla cassa dei depositi e prestiti, o presso altri istituti. Ma all'infuori di questi depositi vincolati, sembra logico che il movimento dei depositi liberi abbia sempre a figurare per tutti gli effetti fra le partite di giro.

5.° *Le riscossioni ed i pagamenti per le eredità,* nel primo periodo della successione, fino a che non siansi ottenute le autorizzazioni volute dalla legge e fino a che i beni ereditarî non siano stati incorporati al patrimonio dell'Opera pia. Durante quel periodo il servizio di cassa, che indispensabilmente l'Opera pia deve fare per la nuova eredità, non può certamente considerarsi nel movimento patrimoniale, sia per la qualità ed il dettaglio delle operazioni, sia per il carattere precario delle operazioni medesime, le quali possono anche pareggiarsi tra le riscossioni ed i pagamenti. Onde pare opportuno che il servizio stesso debba dare origine ad una partita di giro, salvo a trasportare a suo tempo

il relativo sbilancio di cassa nel movimento patrimoniale. Secondo noi, in via ordinaria, e semprechè eccezionali circostanze non obblighino o non consiglino a fare diversamente, il trasporto del compendio ereditario nello stato patrimoniale dell' Opera pia dovrebbe aver luogo dopo un anno e mezzo, o due al più, quando presumibilmente, con le rendite della sostanza ereditaria, si è arrivati a coprire la tassa di successione ed altre spese straordinarie della nuova eredità.

6.° *Le anticipazioni per le aziende annesse* di poderi in amministrazione, di farmacie, di laboratorì, ecc. — Indipendentemente dai valori di scorta permanente, occorrono, per l'esercizio annuale di queste aziende, provviste o pagamenti che devono essere rimborsati prontamente, e che trovano perciò sede naturale tra le partite di giro. Vero è che l'esercizio annuale di queste aziende può influire a portare un aumento od una diminuzione sui valori della scorta permanente; ed in tal caso questo aumento e questa diminuzione soltanto si trasporta nel titolo secondo al movimento patrimoniale. Se non che, prima di fare tale trasporto, bisognerebbe esaminare se quel movimento di capitali è, o no, nei limiti autorizzati dalla amministrazione. Dappoichè noi riteniamo che per queste aziende industriali debba essere determinato lo ammontare massimo delle scorte, e che non sia lecito ai direttori od agli agenti, talvolta cointeressati negli utili, di aumentarlo a loro talento. Per esempio, in un' azienda rurale condotta in economia havvi in origine una scorta di bestiame di lire 20,000 che fa parte del patrimonio permanente dell'Opera pia. Al chiudere dei conti si trova che questa scorta è salita a lire 25.000. Noi crediamo che questo aumento di lire 5,000, finchè non sia stato approvato, e per non tardare il rendiconto annuale, debba rimanere tra le partite di giro.

7.° *I crediti verso i coloni debitori* e viceversa. — È vero che i crediti verso i coloni, per la ordinaria difficoltà della riscossione, acquistano pur troppo il dispiacevole aspetto di una lunga permanenza, e da questo lato parrebbe che dovessero aver posto nel movimento patrimoniale; ma ove si pensi che tali crediti, per quanto di difficile esigibilità, sono sempre scaduti e di pieno diritto esigibili, ove si consideri ch' essi sono comunemente infruttiferi, ed ove si rifletta che sono spesso veri residui di rendita perchè creati colla somministrazione dei generi di parte padronale prodotti nei poderi, si vedrà che la loro sede è precisamente tra le partite di giro e conseguentemente tra i residui attivi derivanti dalla contabilità del bilancio. Su ciò è da raccomandare alle amministrazioni la maggiore oculatezza per non creare un soverchio cumulo di questi crediti, epurandoli di anno in anno con quote di ammortamento a perdita, da gravare sul prodotto dei poderi.

8.° In fine, ogni *anticipazione,* che sarà prossimamente rimborsata o ripartita, come una spesa giudiziale refattibile, una specifica di ingegnère rimborsabile, un lavoro fatto in consorzio con terzi proprietarì, le imposte pagate in pendenza di voltura catastale sopra fondi recentemente venduti, le anticipazioni per distribuzioni di elemosine (articolo 12 regolamento amministrativo); e viceversa, una indennità, un sussidio, ecc. che il governo, il comune od altri debbano o vogliono, col mezzo dell'Opera pia, pagare a terze persone, e simili. In molti casi dipenderà dall'entità delle somme di comprendere o no siffatte operazioni tra le partite di giro, piuttostochè tra le entrate e le spese effettive.

Bisogna procurare nel bilancio di prevedere queste partite di giro nel maggior numero possibile, prendendo consiglio dall' esperienza del passato. In tal modo, iscritte ed approvate nella formazione del bilancio, non occorre di promuovere in proposito altre speciali deliberazioni od autorizzazioni.

Articolo III.

CHIUSURA DEL BILANCIO

§ 1.°

Fondo di riserva.

76. *Disposizioni e norme relative - ragioni per limitare a piccola somma il fondo di riserva.*

76. — L' articolo 31 del regolamento di contabilità dispone: « Per soppe- « rire alle deficienze possibili nelle assegnazioni passive del bilancio, si iscrive « in apposito capitolo della parte straordinaria *un adeguato fondo di riserva.* « Le prelevazioni di somme da questo fondo e la loro iscrizione al capitolo de- « ficiente è fatta per dodicesimi in ciascun mese o frazione di mese, previa « regolare deliberazione dell' amministrazione. Copia di tale deliberazione deve « essere comunicata al prefetto per notizia della giunta provinciale ammini- « strativa ».

Questa disposizione è buona per sè stessa, ed è tratta dall' articolo 142 del regolamento sulla contabilità di Stato. Non si comprende però per quale ragione il fondo di riserva debba servire soltanto ad appianare le deficienze nelle assegnazioni passive, ossia ad appianare le maggiori spese, e non, all' occorrenza, anche le minori entrate. Questa incoerenza si ravvisa anche nel modello del conto finanziario, come vedremo, dove nell'entrata non sono state contemplate le diminuzioni che si possono accertare nel corso dell' esercizio sulle cifre ammesse nel bilancio, e pare che si debba andare innanzi senza badarci fino al termine dell'esercizio medesimo. Ma a ciò supplirà la oculata prudenza delle amministrazioni.

Abbiamo dunque detto essere buona la disposizione che crea questo *fondo di riserva,* perchè è in relazione alla incertezza naturale delle previsioni, e perchè talvolta può giustamente sollevare da qualche imbarazzo e responsabilità le amministrazioni quando per cause impreviste si affaccino imperiose necessità.

Resta chiaramente stabilito che sul fondo di riserva non si applica direttamente alcun pagamento, dovendosi soltanto dal medesimo fare prelevazioni a vantaggio di altri capitoli.

Per la regola generale degli storni da capitolo a capitolo sancita dall' articolo 38 della legge, sarebbe forse occorsa anche per tali prelevazioni la autorizzazione della giunta provinciale amministrativa, ma l'articolo 31 del regolamento ha ritenuto bastevole una deliberazione dell' amministrazione da comunicarsi semplicemente alla giunta provinciale. Questa facilitazione accordata dal regolamento dimostra maggiormente che le prelevazioni dal fondo di riserva devono farsi unicamente per circostanze nuove imprevedibili; dappoichè se fosse lecito di aumentare con esso gli assegni ordinarî e prevedibili delle spese, si andrebbe incontro all' inconveniente che la somma di un capitolo non incerto del bilancio, riconosciuta sufficiente, ed anche ridotta dalla giunta provinciale nell' atto dell' approvazione, potrebbe essere accresciuta o ripristinata interamente dall' amministrazione mediante il fondo di riserva.

La disposizione di non potersi fare le prelevazioni, se non a rate mensili, mira evidentemente ad evitare il caso che il fondo di riserva possa essere consumato tutto in una volta o poco meno; essendo accaduto in qualche comune, anche in occasione di cambiamento di amministratori, che il fondo per le spese casuali ed impreviste stanziato nel bilancio sia stato interamente erogato nel primo o secondo mese dell' anno, lasciando nei mesi successivi la nuova amministrazione totalmente sprovvista di questa risorsa. Malgrado questa disposizione restrittiva, che di fronte ad un vero e nuovo bisogno, non avrebbe secondo noi ragione di essere, dobbiamo ritenere e raccomandare che nelle amministrazioni bene ordinate, raramente si ricorra al fondo di riserva, e sempre per legittimo e giustificato motivo. Che se il bilancio sarà compilato con la necessaria accuratezza e le amministrazioni saranno severe verso le facili insistenze di coloro che vogliono sempre trovar da attingere nei bilanci delle pubbliche aziende, si verificherà spesso il caso di non dover deliberare alcuna prelevazione dal fondo di riserva.

E poichè male si può concretare in una somma qualunque la entità di un bisogno nuovo ed impreveduto, il quale del resto, in rapporto alla sua imperiosa realtà troverà sempre giustificato modo con che essere soddisfatto, noi reputeremmo pericoloso che un tale fondo di riserva fosse iscritto nel bilancio in una somma elevata, e crederemmo che dovesse essere limitato in una proporzione oscillante *tra l'uno, e l'uno e mezzo per cento, della rendita annuale.*

Ma siccome le Opere pie non si trovano, che raramente, in faccia a contribuenti, ai quali si domanda quanto occorre per saldare il bilancio passivo, così può accadere che avendosi il pareggio tra le rendite e le spese, nemmeno quell'uno e mezzo, o uno per cento, resti disponibile. Ed in tal caso è una necessità di rimandare a tempo migliore la iscrizione del fondo di riserva.

Se non che può verificarsi che il bilancio presenti un avanzo o un disavanzo; ed è ciò che esaminiamo nel seguente paragrafo.

§ 2.°

Avanzo o disavanzo finale del bilancio.

77. *Il disavanzo deve ad ogni modo essere eliminato.*
78. *L'avanzo può costituire un fondo di previdenza (indipendente da quello di riserva) soggetto ai vincoli della tutela.*

77. — È vero che la parola *bilancio* nello stretto suo significato vuol dire *pareggio*, ma è vero altresì che applicata in origine, e tuttora mantenuta presso le aziende mercantili, ad indicare lo stato finale attivo e passivo, ossia l'inventario delle attività e delle passività, non porta e non può portare la necessità che le une siano eguali alle altre. È dessa la naturale espressione derivante dal sistema delle scritture bilancianti per le quali, quando si vogliono chiudere, si dice: ragguagliare le scritture, saldare le ragioni, ridurre tutto a pareggio; tantochè per avere questo pareggio vediamo nelle situazioni economiche delle aziende sommare le spese con gli elementi attivi, e sommare le rendite e l'attività netta cogli elementi passivi, ciò che non garba troppo a coloro che di conti poco conoscono. È dunque evidente che trattasi di forma e non di sostanza, e che il pareggio o bilancio è ordinariamente soltanto apparente.

Tuttavia quando la parola *bilancio* è venuta più tardi ad esprimere anche il *conto preventivo* delle entrate e delle spese delle pubbliche amministrazioni pareva che dovesse riprendere il suo vero significato, rispetto allo Stato, alle provincie ed ai comuni; perocchè dovendo questi enti trovare il pareggio tra le entrate e tra le spese mediante le imposte da applicarsi a carico dei contribuenti, non potrebbero chiedere ai contribuenti medesimi più di quanto occorre ad ottenere il detto pareggio. Ma oggi anche questo è fuori della regola. Gli enti suddetti, almeno la maggior parte, non hanno serbato giusta misura nello spendere, ed in generale sono talmente carichi di debiti e di impegni passivi, che non osano più di gravare ulteriormente la mano sui contribuenti; onde spesso hanno i loro bilanci in disavanzo. E per andare innanzi ricorrono al pernicioso espediente di alienare i capitali attivi che a loro ancora rimangono, e più sovente di creare nuove passività. Auguriamoci che essi abbiano e che possano avere liete speranze nell' avvenire, ma per le Opere pie non li seguiamo, per carità, in quel disastroso sentiero dello sperpero del patrimonio.

Egli è pertanto da riguardarsi come cosa di supremo interesse che i bilanci delle Opere pie non si chiudano mai col disavanzo, fatta eccezione s' intende per i brefotrofi e per quegli ospedali ed altre istituzioni, che dovessero essere da altri enti sovvenuti e pei quali tale disavanzo rappresenta il concorso che debbono prestare gli enti stessi. A rimuovere il disavanzo, se si affaccia, ognuno vede che due opposte vie si possono seguire, o aumentando le entrate, o diminuendo le spese. Aumentare le entrate, e specialmente le rendite ordi-

narie, non è al certo nè facile nè pronto; tuttavia le amministrazioni di beneficenza, come abbiamo già detto al capitolo secondo, non ometteranno su ciò alcuna cura; ma devono eziandio in modo particolare esaminare certe proposte di entrate straordinarie che spesso si fanno da chi non vuol arrestarsi nelle spese, e che più o meno direttamente rodono i capitali; quali lo atterramento di piante di alto fusto, le concessioni di servitù passive e la vendita di mobili ed oggetti fuori uso, e simili, le quali è evidente che devono trovar posto, non tra le entrate effettive, ma nel movimento di capitali. Invece, ad ottenere il pareggio, si dovrà pensare ad alleggerire la parte passiva del bilancio. E qui, se per caso raro, apparisse lo sbilancio tra le entrate e le spese effettive *ordinarie*, bisogna inesorabilmente provvedere anche, nella peggiore ipotesi, riducendo la erogazione della beneficenza. Che se lo sbilancio deriva da proposte di spese straordinarie, è su queste che necessariamente si devono portare le occorrenti riduzioni. Tali proposte saranno spesso relative a lavori di restauri straordinarî e di bonificazione ai beni stabili, diguisachè l'amministrazione si troverà nell'incertezza di decidere se sia preferibile di fare o non fare quei lavori, la cui spesa da un lato, non avendosi rendite disponibili, parrebbe che venisse ad intaccare il capitale, e dall'altro lato invece si presenterebbe come necessaria ed utile per conservare, ed anche migliorare il patrimonio. Ecco un bivio pericoloso, in cui la scelta non può avere altro consiglio, se non quello che le peculiari circostanze e la prudenza possono nei singoli casi suggerire. Certo egli è, che al disavanzo è mestieri in qualunque modo di sopperire.

78. — Ma d'altronde il bilancio può presentare un *avanzo*. E questo caso, che è il migliore, si deve anche ritenere il più probabile; perocchè sebbene le Opere pie debbano per regola generale erogare tutte le loro rendite nella beneficenza, come abbiamo avvertito, non per tanto, e la oculata e prudente amministrazione degli anni passati, e il diminuito numero di persone da sussidiare, secondo la speciale designazione delle tavole di fondazione, può aver fatto cumulare un avanzo più o meno considerevole di rendite.

Non diciamo che tale avanzo debba andare ad impinguare il fondo di riserva perchè abbiamo accennato come questo fondo di riserva dev'essere molto limitato. Ma viene facile di domandare, se la amministrazione nella formazione del bilancio annuale, debba decidersi sul modo di impiegare il detto avanzo, o erogandolo in qualche spesa da determinarsi, o destinandolo ad aumento del patrimonio.

A nostro avviso crediamo preferibile che siffatta destinazione degli avanzi di rendita abbia luogo di anno in anno, perchè le amministrazioni presenti, sotto le quali l'avanzo si è formato, hanno il diritto e ad un tempo il dovere di disporne, e facendolo compieranno sempre un atto lodevole, dando prova di una sollecitudine, che non è troppo comune nella trattazione dei pubblici interessi. Pur tuttavia potrebbe darsi che non si potesse ogni anno prendere in proposito una matura deliberazione, e che la prospettiva di lavori straordinarî da farsi,

la mancanza di perizie all'uopo, la incertezza della scelta, ed anche il presentimento di un pubblico bisogno non ancora avveratosi, od altre circostanze, consigliassero di rimandare ogni decisione ad epoca più opportuna, e che ad ogni modo si volesse attendere il risultato del rendiconto dell'anno in corso. In questi casi noi riteniamo che nulla si opponga a che il fondo di avanzo sia aggiunto, a pareggio, nell'uscita del bilancio, sotto il suo proprio nome di *fondo di avanzo* o *fondo di previdenza*. E ciò sembra tanto più lecito e prudente di fare, quanto è meno vero che il pareggio del bilancio possa essere effettivamente reale. Infatti, prescindendo dalle modificazioni che di mano in mano possono verificarsi in alcune partite dell'entrata e dell'uscita, è certo che il pareggio viene ad essere, se non da altro, alterato dai resti dell'anno in corso che ancora non si conoscono. Ed un fondo di avanzo del bilancio potrà essere sempre opportuno, sia per riparare all'eventuale deficienza derivante da detti resti, sia per far fronte a nuove o maggiori spese.

Data però l'approvazione del bilancio per parte dell'autorità tutoria, e dato che le nuove e maggiori spese, a cui non si possa provvedere col fondo di riserva, debbano, a termini dell'articolo 36 del regolamento di contabilità, essere parimenti approvate, ne consegue che il *fondo di avanzo* o *previdenza* rimane sottoposto ai vincoli della tutela. Lo che, secondo il concetto nostro, è logico e necessario, dappoichè se le amministrazioni potessero, al pari che del fondo di riserva, disporre liberamente anche del fondo di previdenza, non ci sarebbe ragione di distinguere questi due fondi, e si potrebbe ogni avanzo cumulare al fondo di riserva.

Articolo IV.

FORMA E APPROVAZIONE DEL BILANCIO.

---

79. *Forma del bilancio - semplicità che dovrebbe avere - allegati.*
80. *Approvazione - saggia e nuova disposizione della legge - che l'approvazione avvenga sollecita e prima che cominci l'esercizio.*

79. — Le dettagliate e chiare disposizioni del regolamento di contabilità, i modelli annessi al medesimo, quanto abbiamo finora detto, e l'esempio che diamo più avanti, ci dispensano dal parlare lungamente della forma che si deve dare al bilancio preventivo.

Nondimeno vogliamo osservare che se per le Opere pie più importanti sarà necessario od almeno opportuno di sviluppare in appositi allegati i dettagli dei varî capitoli del bilancio, per molte Opere pie minori, all'incontro, sarà perfino

superfluo di dividere l'entrata e l'uscita in due fogli o fascicoli separati. E siccome la stampa dei modelli si dovrebbe limitare alle sole colonne verticali, una volta che queste hanno la medesima intestazione, tanto per l'entrata quanto per l'uscita, così sembra che un solo modello e forse un solo foglio potrebbe bastare per tutto il bilancio, almeno per le 12,000 e più Opere pie che hanno una rendita inferiore a lire 500.

Anche superflua e di complicazione ci è sembrata nel modello governativo la colonna destinata ad accogliere le somme approvate dall'autorità tutoria, nonchè l'altra per le osservazioni della stessa autorità, o per lo meno segnano una incoerenza di fronte al rendiconto, che pur è soggetto alla stessa approvazione e che non ha tali colonne. Imperocchè, mentre il ripetere tutte le cifre proposte sarà lavoro lungo per gli uffici di tutela, già sopraccaricati della revisione di tanti bilanci, si sarebbe egualmente ed anzi meglio raggiunto l'intento delle possibili modificazioni, come si dovrà fare pei rendiconti, motivandole e concretandole nel decreto di approvazione. Non diremo poi quale autenticità possano avere le osservazioni fatte saltuariamente nel corpo del bilancio.

Avvertiranno quelle amministrazioni, che non hanno regolari e completi impianti di scritture e di libri maestri, di trascrivere nei bilanci, specialmente per gli articoli di entrata, le notizie principali dei contratti di affitti, crediti, ecc. laddove le altre, richiamando nel bilancio, di fianco a ciascuna partita, la pagina del libro maestro dove il contratto è registrato, potranno più brevemente, e con poco più della denominazione indicare nel bilancio gli articoli rispettivi.

Per rendere ragione di molte cifre, massime dell'uscita, sarà opportuno di presentare allegate al bilancio le perizie e note di proposte che sogliono fare gli uffici tecnici, gli agenti di campagna, i direttori e gli economi degli istituti, e queste note dovrebbero, quando trattasi di spese ordinarie, essere corredate per ciascun articolo della media di spese effettivamente incontrate nell'ultimo triennio o quinquennio. Nè si dovrà omettere di indicare nei bilanci i motivi degli aumenti e delle diminuzioni proposte tanto all'entrata che all'uscita comparativamente ai bilanci del precedente esercizio, dando pure ragione delle entrate e delle spese nuove, come prescrive l'articolo 27 del regolamento amministrativo.

Così accuratamente formato il progetto di bilancio, dovrà essere dall'amministrazione discusso ed approvato entro il mese di *settembre* dell'anno precedente a quello cui si riferisce, come dispongono l'articolo 26 del regolamento amministrativo e l'articolo 33 del regolamento di contabilità.

80. — Deliberato che sia il bilancio preventivo, secondo gli accennati criteri, vuole essere subito spedito e sottoposto all'esame ed approvazione dell'autorità tutoria, approvazione cotesta che imprime al bilancio un carattere di assai maggiore importanza, che in passato non aveva, e che costituisce, dal lato amministrativo, una delle riforme più rilevanti della nuova legge. Siffatta saggissima disposizione, basata sul *prevenire,* anzichè *reprimere,* costituisce la più efficace garanzia dell'autorità tutoria per sorvegliare l'indirizzo morale ed economico, l'osservanza della legge ed ottenere la buon'amministrazione delle Opere pie ad essa affidata. Anche la legge antica del 1859 sulle Opere pie stesse stabiliva che i bilanci preventivi dovessero essere approvati dalla deputazione provinciale, ma si sà che non ebbe applicazione che in alcune provincie del regno. Quella del 1862 invece sottrasse inconsultamente il preventivo all'approvazione della deputazione provinciale; ma tanto parve inesplicabile tale soppressione che alla discussione in senato del progetto di legge stesso sembrò all'illustre senatore Coppi si trattasse piuttosto di una svista « poichè, avere « l'approvazione del consuntivo, senza avere anche il diritto di approvare il pre- « ventivo, era come avere il diritto di chiudere la stalla solo dopo che i buoi « sono scappati. E questa sottrazione dei preventivi all'approvazione dell'auto- « rità tutoria portò infatti la cuccagna dei cattivi amministratori ad un punto, « che la commissione d'inchiesta ha sufficientemente rilevato nelle sue rela- « zioni » [1].

Concordi su questo punto sono pure molti scrittori in materia di beneficenza, che richiedevano questa necessaria riforma, nonchè i voti delle accademie e dei collegi dei ragionieri che si occuparono dello stesso argomento.

Ad ogni modo oggi è dalla legge consacrato siffatto utilissimo principio, e non c'è che da far voti per la sua illuminata ed efficace applicazione. Come c'è da augurarsi che non si debba mai, per ritardata approvazione del preventivo, ricorrere all'esercizio provvisorio, in base al preventivo precedente, secondo che sarebbe previsto dall'articolo 37 della legge e 34 del regolamento di contabilità; ma che anzi l'approvazione avvenga sollecita e qualche tempo prima che incominci il nuovo esercizio, per dar luogo alla compilazione dei ruoli di riscossione ed all'impianto degli altri registri basati sul bilancio preventivo.

Articolo V.

VARIAZIONI AL BILANCIO

81. *Necessità di seguire accuratamente le variazioni al bilancio.*
82. *Variazioni per le quali non occorrono speciali autorizzazioni:*
    a) *residui precedenti - fondi per lavori straordinari non fatti;*
    b) *storni da articolo ad articolo.*
83. *Variazioni per le quali è richiesta la semplice comunicazione:*
    a) *nuove e maggiori entrate - prelevazioni dalla riserva;*
    b) *si deve anche tener conto delle minori entrate.*

---

[1] *Relazione Luchini,* nella tornata della camera dei deputati, 5 decembre 1889.

81. — Il bilancio di un'Opera pia, specialmente delle maggiori, se fosse lasciato fermo, come in origine fu deliberato ed approvato tre o quattro mesi prima che cominciasse l'esercizio, non sarebbe certamente una guida sicura per le amministrazioni, poichè varie e frequenti cause possono sopraggiungere a modificare le primitive previsioni ed a rendere necessarie nuove operazioni.

E dovendo invece esso bilancio servire efficacemente a commisurare e contenere l'azione amministrativa entro i limiti dei mezzi disponibili e delle autorizzazioni ricevute, è mestieri di seguirne le *variazioni*, il più accuratamente che sia possibile. E quanto più, e con maggiore diligenza, si terrà conto di siffatte variazioni, tanto meglio l'amministrazione procederà tranquilla nelle sue funzioni, avendo allora nel bilancio un atto, in cui, quasi trasformandosi gradatamente le previsioni in accertamenti, troverà al corrente i dati ed i risultati a cui si avvierà il rendiconto. La quale cosa poi non solo deve riguardarsi come una savia norma di amministrazione, ma eziandio come un obbligo derivante dalle nuove disposizioni legislative, essendochè più di una di tali disposizioni su questo proposito si riscontrano nella legge, nei regolamenti e nei modelli allegati.

Ed è anche logico che, dopo stabilito il precetto dell'approvazione del bilancio per parte della giunta provinciale amministrativa, le *variazioni* al medesimo siano soggette ad *eguale approvazione.* Non tutte però richiedono di essere approvate esplicitamente e nella medesima forma; e noi vedremo partitamente quali si debbano intendere implicitamente già autorizzate, quali siano ammesse con la semplice comunicazione all'autorità tutoria, e quali infine vogliono essere espressamente approvate.

82. — Le *variazioni al bilancio, per le quali non occorrono speciali autorizzazioni,* sembra a noi che possano determinarsi nelle sole due specie seguenti: O per *residui e lavori già approvati* e derivanti dall'esercizio precedente: o pegli *storni* da articolo ad articolo dello stesso capitolo.

Esaminiamoli separatamente.

82 *a*). — Chiuso che sia il rendiconto dell'esercizio immediatamente precedente, l'avanzo o disavanzo di cassa ed i residui attivi e passivi lasciati dall'esercizio medesimo, vengono trasportati di pieno diritto nel preventivo in corso, in sostituzione a quell'avanzo presunto, che vi era stato iscritto all'epoca della formazione di esso preventivo. Ciò è naturalmente richiesto dalla necessaria immediata concatenazione dei conti, ed è chiaramente voluto dall'articolo 65 del regolamento di contabilità, in cui si dice che il conto finanziario, *da compilarsi secondo l'ordine del bilancio,* deve dimostrare il fondo di cassa risultante alla chiusura dell'esercizio precedente, e le riscossioni avvenute sui residui attivi ed i pagamenti effettuati sui residui passivi antecedenti.

Inoltre può darsi il caso che qualche fondo stanziato nel bilancio precedente per *lavori o provviste straordinarie* non abbia avuto esaurimento, e che non possa essere conservato tra i residui passivi, perchè non presenta i requisiti indicati dall'articolo 69 del regolamento.

Pur tuttavia, mentre troviamo opportunissimo di escludere tali fondi dai residui passivi, perchè i residui passivi devono rappresentare *veri debiti,* crediamo però, che, se la situazione economica dell'Opera pia tuttora lo permetta, i lavori di cui trattasi si possano eseguire senza bisogno di invocare nuove autorizzazioni, trasportando all'uopo ed aggiungendo d'ufficio i fondi relativi nel bilancio dell'anno corrente. È cotesta una questione di massima, forse più di forma che di sostanza, ma a nostro avviso molto interessante, che va risoluta col consenso delle rispettive giunte provinciali, e che noi trattiamo più diffusamente nel capitolo quinto, articolo III°, ove si parla della determinazione nel rendiconto dei residui attivi e passivi da tramandarsi all'esercizio successivo.

82 *b*). — *Storni* — Oltre tali modificazioni, vi hanno, non soggetti all'approvazione dell'autorità tutoria, gli storni e trasporti di somme *da un articolo all'altro del medesimo capitolo.*

La legge all'articolo 38 ha voluto che tale approvazione fosse limitata agli *storni da capitolo a capitolo,* affinchè le amministrazioni non siano indotte al facile ripiego delle impostazioni complesse, che nuocerebbe gravemente alla chiarezza e sincerità dei bilanci ed all'efficacia del controllo. Restano pertanto consentiti e liberi gli storni da un articolo all'altro dello stesso capitolo. Senonchè, non apparisce evidente se questi storni, nelle amministrazioni collegiali, possano essere operati dal solo presidente, o debbano essere deliberati dalla intera amministrazione. Osservando quanto si pratica dallo Stato, troviamo all'articolo 186 del suo regolamento di contabilità che i trasporti di somme da un articolo all'altro di un medesimo capitolo sono nelle facoltà dei ministri.

Nelle provincie e nei comuni sono le deputazioni provinciali e le giunte comunali che deliberano tali storni (articolo 117 n. 3, e 210 n. 7, legge 10 febbraio 1889). Parrebbe dunque da questo lato che nelle amministrazioni di beneficenza potessero per analogia entrare nelle attribuzioni dei presidenti, i quali, come i ministri nello Stato, e le deputazioni e le giunte municipali nelle provincie e nei comuni, rappresentano qui il potere esecutivo.

Ma d'altronde c'è da considerare che tale disposizione per le provincie e per i comuni parte forse dal riflesso che i consigli provinciali e comunali si adunano di rado, e poi in essi il potere esecutivo è composto di più membri. Inoltre dalla legge sull'Opere pie è prescritto che i mandati di pagamento, oltrechè della firma del presidente, devono essere muniti di quella di un altro membro (articolo 32 n. 4), dal che appare manifesto che eziandio nella parte esecutiva la legge vuole il concorso di più persone. Ed il regolamento di con-

tabilità poi all'articolo 31 ha disposto che le prelevazioni dal fondo di riserva (cosa questa che ha molta analogia agli storni di cui ci occupiamo) devono essere regolarmente deliberate dall'intera amministrazione.

Su questo proposito osserviamo che un vincolo soverchio condurrebbe naturalmente a diminuire il numero degli articoli, ciò che non si deve desiderare, perchè il dettaglio e l'analisi, specialmente nelle spese, sono utilissimi; e d'altra parte la troppa libertà potrebbe dar causa ad illegittimi e pericolosi arbitrî. Necessita a parer nostro di fare distinzione tra capitoli e capitoli, poichè per alcuni, come quelli della manutenzione ordinaria degli stabili, delle spese di vitto, ecc., la classificazione degli articoli deve considerarsi puramente illustrativa, e per questi sarebbe superfluo e fastidioso di stabilire controlli; mentre altri, come i sussidî secondo i diversi fini, i lavori straodinarî, ecc., lo richiedono. Onde, atteso il dubbio che su tale riguardo deriva dalla legge e dai regolamenti, noi riterremmo opportuno che le singole amministrazioni con deliberazioni di massima stabilissero quali siano i capitoli su cui gli storni dall'uno all'altro articolo possano effettuarsi dal solo presidente, e quali gli altri che non possano modificarsi senza deliberazione dell'amministrazione.

83 *a*). — *Le variazioni al bilancio, per le quali è richiesta la semplice comunicazione*, sono:

1.° le nuove o maggiori entrate che si accertano durante l'anno, di cui però gli amministratori non possono valersi per accrescere le assegnazioni passive del bilancio, senza autorizzazione della giunta (articolo 35 del regolamento di contabilità);

2.° e le prelevazioni di somme dal fondo di riserva (articolo 31).

Tra le nuove entrate però sono comprese le oblazioni di cose mobili o danaro con la condizione o consenso, espresso o tacito, che siano da distribuirsi integralmente ai poveri durante l'esercizio del bilancio, e quindi senza obbligo di destinarle ad aumento del patrimonio. Di queste è evidente che l'amministrazione possa, anzi debba curarne l'erogazione secondo la mente del donatore, quando è espressa, senza d'uopo di autorizzazione (articolo 68 del regolamento amministrativo).

83 *b*). — Una lacuna che ci pare di riscontrare nelle disposizioni regolamentari, e cui già alludemmo al n. 76, è questa: che mentre si parla di nuove o maggiori entrate, si trascurano le *diminuzioni* che possono avverarsi nelle entrate medesime. Ora, in quanto alle diminuzioni, se non occorre tenerne conto nelle spese, indicando allora un vantaggio economico, non si comprende però come potrebbero non essere contemplate nelle entrate in cui segnano un pericolo. Invero, diminuendosi una corrisposta di affitto, perdendosi un diritto attivo, cessando un sussidio, che erano previsti in bilancio, se non si avranno altre nuove risorse, o se di altrettanto non verranno diminuite le spese, l'istituzione s'avvierà direttamente al disavanzo. Onde risulta necessario, che lasciando pure a parte la

comunicazione alla giunta, le amministrazioni, oltrechè delle maggiori entrate, abbiano anzi a tenere maggior conto di quelle minori, che si vengono accertando durante l'anno, segnatamente se sono di qualche entità, allo scopo di rimediarvi in tempo con opportuni provvedimenti.

84. — *L'approvazione poi della giunta provinciale è sempre prescritta*, fuori dei casi sopra menzionati, quando trattasi di altre variazioni ai bilanci.

Esse principalmente sono:

1.° le nuove o maggiori spese a cui non si possa far fronte col fondo di riserva, di cui all'articolo 31, e per le quali si devono indicare i mezzi per sopperire al nuovo o maggiore impegno (articolo 36 regolamento di contabilità);

2.° gli storni di fondi da capitolo a capitolo (articolo 37);

3.° i lasciti o doni da capitalizzarsi, salvo per questi, ove del caso, l'autorizzazione sovrana prescritta dalla legge 5 giugno 1850 (articolo 36 legge lettera *c*);

4.° le trasformazioni e diminuzioni di patrimonio (articolo 36 legge lettera *e*);

5.° le maggiori anticipazioni, oltre i limiti assegnati nel bilancio primitivo, per grandi provviste di generi di consumo, per fondi di scorta alle industrie annesse e simili.

Tra queste operazioni talune si connettono al movimento e trasformazione dei capitali. Intorno a che la legge è molto restrittiva, facendo obbligo all'articolo 28 di impiegare le somme da investirsi in titoli del debito pubblico dello Stato o in altri titoli emessi o garantiti dallo Stato, come abbiamo già visto al n. 28 nel capitolo primo, in seguito al quale obbligo espresso pare fondata l'opinione che per tale impiego solamente non occorra l'autorizzazione dell'autorità tutoria. Come siffatta autorizzazione, rispetto agli stanziamenti e variazioni del bilancio, non occorre per depositare le somme eccedenti i bisogni ordinarî presso le casse di risparmio postali, ovvero presso altro istituto, purchè questo istituto sia preventivamente designato dalla rappresentanza dell'Opera pia coll'approvazione della giunta provinciale (articolo 23 della legge).

Ma all'infuori di questi casi, per l'impiego in qualsiasi modo di somma disponibile, occorre evidentemente l'autorizzazione, anche a termine dell'articolo 76 del regolamento amministrativo, poichè se è permesso e diremmo quasi obbligatorio di depositare le somme esuberanti di danaro in un istituto di credito, non può essere lecito di impiegarle nell'acquisto di generi eccedenti il consumo annuale, nè di metterle in mani degli agenti delle aziende industriali annesse, od altrimenti erogarle al di là dei limiti segnati dal bilancio. Cosicchè, mentre apparisce necessario ed importantissimo che nella formazione del bilancio preventivo siano indicati i limiti di siffatte anticipazioni e trasformazioni di valori, risulta indubitato che ogni eccedenza sulle medesime costituisce una variazione che deve essere sottoposta alla sanzione della giunta provinciale.

85. — E tutte le variazioni ai bilanci, delle quali abbiamo sinora parlato, si

dovranno fare risultare a Opera pia per Opera pia da un' apposita *tabella*, in cui si riporteranno le somme generali dell' entrata e dell' uscita risultanti dal bilancio primitivo, vi si toglierà l' avanzo o disavanzo dell' anno precedente che era stato iscritto in cifra presunta nel detto bilancio primitivo, sostituendovi il fondo di cassa ed i veri residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto, e vi si noteranno tutte le altre aggiunte e gli storni in precedenza accennati, che si verificheranno nel corso dell' anno. La quale *tabella* sarà di utile norma per l'amministrazione, perchè recherà sempre l' avanzo o disavanzo che si prevede potrà presumibilmente trovarsi alla fine dell' esercizio in corso, in maniera che da essa nel mese di settembre si prende la cifra da impostarsi nel nuovo bilancio pel futuro esercizio, secondo l' articolo 18 del regolamento di contabilità.

Deliberato che sia il detto nuovo bilancio, bisogna avvertire che in questa *tabella*, relativa al bilancio precedente, non potrebbero entrare negli ultimi mesi dell' anno altre variazioni, all' infuori degli storni: e si dovrà specialmente evitare di portarvi nuove o maggiori spese senza una nuova o maggiore entrata corrispondente.

CAPITOLO QUARTO

DELLE SCRITTURE

Articolo I.

AVVERTENZE GENERALI

86. *Concetti fondamentali - piena libertà di metodo.*
87. *Scritture della congregazione di carità di Perugia.*
88. *Divisione delle scritture in due parti:*
    a) *pianta sommaria con divisione dei conti patrimoniali da quelli amministrativi;*
    b) *materia della contabilità patrimoniale;*
    c) *materia della contabilità amministrativa.*
89. *Il risultato della contabilità amministrativa è anche risultato finanziario.*

86. — Abbiamo esposto, come meglio abbiamo potuto, i principî direttivi, almeno quelli che a nostro avviso sono i più interessanti e che derivano dal nuovo regolamento di contabilità, per ben regolare l' amministrazione delle istituzioni di beneficenza. Tali principî si riassumono nei due seguenti capi fondamentali:

1.° Conservazione del patrimonio d' origine o della dote permanente, facendo il parallelo dei capitali che si alienano, e di quelli che si acquistano per portarne a fin d' anno lo sbilancio a conto nuovo;

2.° Bilancio preventivo completo, accuratamente redatto, che contempli tutto il movimento amministrativo, cioè:

a) rendite e spese;
b) movimento dei capitali;
c) operazioni permutative, precarie, ecc. (partite di giro);

per poi redigere il rendiconto egualmente completo, col medesimo ordine, con la medesima classificazione ed in confronto del bilancio preventivo, e che comprenda eziandio il conto di cassa.

Ora vorremmo esaminare quale fosse il metodo di scrittura da preferirsi per raggiungere più facilmente quel doppio intento. Senonchè in presenza dei progressi che ogni giorno va facendo l'arte dei conti, ed essendo stata sempre riconosciuta come opportuna ed utile la più grande libertà nella applicazione

dell'uno piuttostochè dell'altro metodo, noi, che ci sentiamo troppo deboli su questa materia, non oseremo certamente di fare in proposito alcun confronto, e facciamo voti che gli studiosi, dopo avere apprezzato quei due fondamentali principî, suggeriscano la via migliore per la loro attuazione.

A questo riguardo è da aver presente che il regolamento di contabilità non ha dettata alcuna prescrizione, e secondo noi ha fatto benissimo, dappoichè, potendosi in diversi modi raggiungere lo stesso scopo, non è opportuno nè utile di inceppare le abitudini e le iniziative individuali.

87. — Nondimeno, poichè dobbiamo venire ad esemplificare i modelli del nuovo regolamento, additeremo in quale forma si tengano da noi presso la congregazione di carità di Perugia le scritture che già rispondono a quei due concetti. Non abbiamo alcuna pretesa che le scritture stesse possano andare esenti da critiche; anzi sappiamo che ne incontreranno moltissime. Avemmo in mira la maggiore semplicità, ma saltando ed eliminando ciò che ci pareva duplicato e superfluo, saremo facilmente caduti in applicazioni, che dai criterî scientifici della ragioneria si discostano. Non possiamo tacere però che il buon risultato ottenutone, anche rispetto alla speditezza ed alla economia, è convalidato da una lunga esperienza.

La congregazione di carità di Perugia, che, se non è tra le più importanti, non è nemmeno delle ultime, amministra ben 30 Opere pie di svariatissima natura, quali ospedali, manicomio, brefotrofio, conservatorî maschili e femminili, monte di pietà, ecc., ed ha una rendita annuale ordinaria di oltre lire ottocentomila. Ha una cassa pensioni a favore degli impiegati e salariati, ha una cassa di sovvenzione mutua fra le Opere pie, conduce in amministrazione diretta diversi tenimenti di fondi rustici, e con tutto ciò ha avuto costantemente in ogni anno ultimati i suoi rendiconti nel mese successivo alla chiusura dell'esercizio, mentre incontra una spesa pel personale dell'ufficio di ragioneria, che, commisurata interamente sull'ammontare della rendita ordinaria annuale, arriva appena alla proporzione dell'1.20 per cento, e quindi è anche inferiore alla media dell'1.55 % desunta al numero 56.

Nè possiamo tacere i benigni giudizî che le nostre scritture incontrarono alla mostra di ragioneria di Torino nel 1884, dove ottennero la distinzione della medaglia d'argento.

La giurìa per la detta mostra così si espresse: « Questo ordinamento è spe-
« cialmente lodevole, e per la semplicità della scrittura, e per la sicurezza dei
« controlli, e per la sollecitudine con cui si possono ottenere i rendiconti ».

Il prof. Giovanni Massa nel suo prezioso volume — *La ragioneria all'esposizione nazionale di Torino nel 1884* — (¹) ebbe a riassumere con tanta diligenza e chiarezza il nostro ordinamento di scritture, che noi stessi non sapremmo fare ugualmente. E non si sarebbe certo dato al faticoso lavoro di spoglio che ebbe a fare, anche del giornale, se qualche concetto nuovo ed utile non vi avesse intravveduto.

(¹) Novara, Tip. — *Rivista di Contabilità*, 1884, — pag. 216.

Il comm. Achille Sanguinetti, nelle sue brillanti *divagazioni critiche* su tale mostra (¹), concludeva uno dei suoi articoli, dedicato appunto all'esame di metodo di scritture, esposto da questa congregazione, colle seguenti parole:

« L'impianto contabile della congregazione di carità di Perugia è, nel con-
« cetto e nella struttura sua, una novità di molto pregio, meritevole di essere
« ponderatamente studiato da ragionieri e da amministratori, e che onora così
« il collega cui ne è venuta l'idea, come l'ente che ne ha ordinata l'applica-
« zione ».

Non diremo che altri distinti professori e ragionieri, che ebbero occasione di conoscere da vicino le nostre scritture, ne fecero materia delle loro lezioni, e le attuarono con soddisfacenti risultati in diverse amministrazioni di beneficenza della provincia.

Ricordare tutto questo assume per noi l'aspetto di una certa vanità, che assolutamente non sentiamo, non abbiamo e non possiamo avere. In primo luogo non siamo tra coloro che dànno importanza soverchia ed assoluta ai meccanismi delle scritture, in quanto crediamo che per molte circostanze occorra spesso di crearli di nuovo, di cambiarli e di modificarli, e riteniamo anzi che una contabilità, che non si muova, segni, più che stazionarietà, regresso.

Secondariamente, occupati soverchiamente nell'esercizio professionale, oltrechè la capacità, ci manca altresì il tempo per studiare quanto occorrerebbe, ed imparare a conoscere quanto fanno gli altri, e discernere dove sia il meglio.

In conseguenza, non solo ci sentiamo alieni dal menar vanto dell'opera nostra, ma dichiariamo di essere anzi compresi del maggiore rispetto verso le opere altrui. Ed è solamente perchè da taluno sono state mosse le più acerbe e sprezzanti critiche alle disposizioni principali del nuovo regolamento, che sono molto conformi a quelle già vigenti in questa congregazione, che noi abbiamo creduto quasi nostro dovere di far rilevare che le suddette disposizioni non sono state da altri competenti giudicate così disprezzabili, come si crede.

Ed ora, senza dilungarci in altri ragionamenti, indicheremo, nella maniera più semplice e più chiara che ci sarà possibile, l'ordinamento delle stesse scritture, e procureremo di far conoscere quali di esse siano da ritenersi assolutamente indispensabili, e quali si possano omettere dalle Opere pie minori, a cui certamente alcune di esse scritture riuscirebbero difficili e superflue.

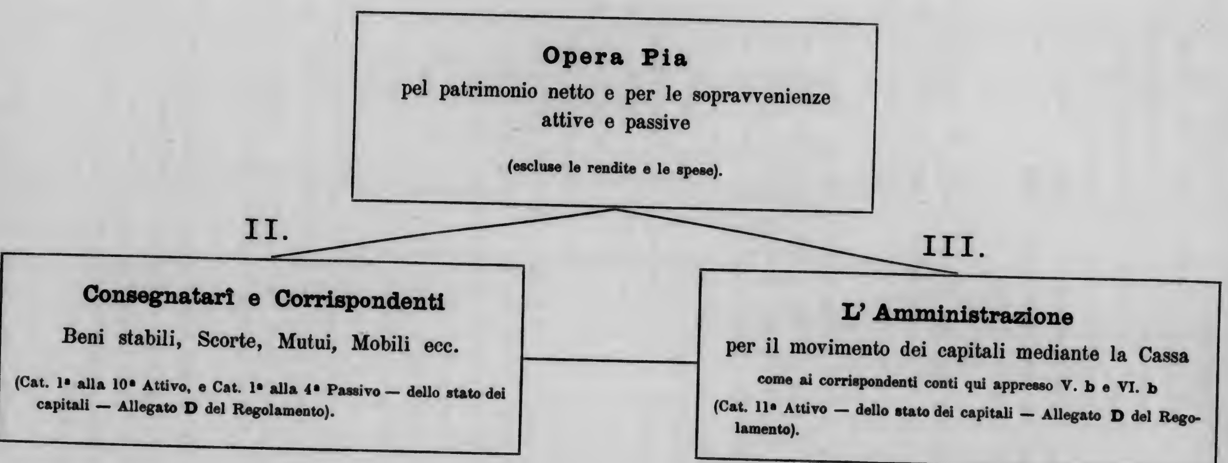
88 *a*). — Una linea netta di separazione divide la nostra contabilità in due parti. La prima parte si chiama *contabilità patrimoniale* o della *dote permanente;* la seconda *contabilità amministrativa* e *finanziaria*.

La pianta sommaria che segue, indica le prime traccie di queste due parti della contabilità.

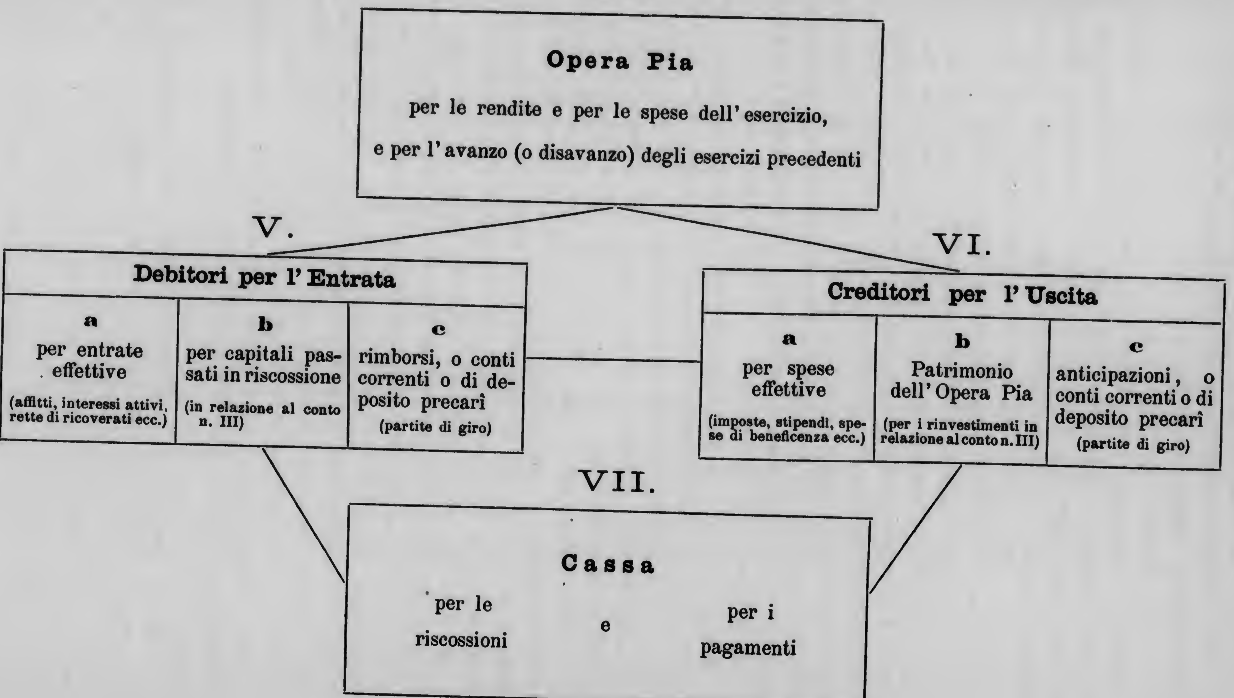
(¹) Parma, Tip. Battei, 1886, pag. 189.

PIANTA SOMMARIA DELLE SCRITTURE

Parte Prima — **Contabilità patrimoniale** o della **Dote permanente**



Parte Seconda — **Contabilità amministrativa** e **finanziaria**



Come si vede, il metodo di scrittura è bilanciante, avendosi in ciascuna delle due parti il conto dell'Opera pia proprietaria, in antitesi agli altri conti dei consegnatari, debitori, ecc.

88 *b*). — La *contabilità patrimoniale*, escludendo ogni partita di rendita e di spesa, comprende solamente i valori che concorrono a formare la dotazione permanente dell'Opera pia, la quale dotazione si fa consistere nell'ammontare del lascito o lasciti che dierono origine all'Opera pia medesima, nonchè nell'ammontare delle eredità e dei legati successivi, salve le sopravvenienze, che possono essersi verificate intrinsecamente in siffatti valori. Non conoscendosi con precisione la dotazione originaria, si considera essere questa costituita di quegli elementi che si possiedono al momento della formazione dell'inventario. Gli avanzi di rendita poi e le eventuali eccedenze di spesa si portano in questa contabilità ad aumento o diminuzione di patrimonio soltanto se havvi espressa deliberazione della congregazione, munita, a seconda dei casi, di superiore approvazione, ed in quella misura che viene stabilita in ciascuna deliberazione; il tutto com'è stato già dimostrato al capitolo primo e specialmente ai n. 23 e seguenti.

88 *c*). — La *contabilità amministrativa* è basata sul bilancio preventivo. Porta principalmente le rendite e le spese dell'esercizio corrente, nonchè gli avanzi o disavanzi di rendita degli esercizi passati, e dà per risultato, sulla differenza tra i residui attivi e passivi e tenuto conto del resto di cassa, la somma che rimane disponibile per gli esercizi successivi, la quale somma altro non è se non *l'avanzo di rendita dell'anno di cui si rende conto, cumulato con gli avanzi di rendita degli anni precedenti.* Oltre poi le rendite e le spese, le quali, come ognuno sa, sono tutte, salve rarissime eccezioni, esigibili e pagabili nell'esercizio corrente, questa parte di contabilità che può chiamarsi anche finanziaria, come meglio ora vedremo, abbraccia ogni altra operazione di cassa negli appositi titoli di — *movimento di capitali e di partite di giro* — ed offre così ad un tempo i dati economici e finanziari dell'amministrazione. Non è forse inopportuno, in quanto al movimento dei capitali, di osservare che esso in questa contabilità, a norma di quanto dicemmo al n. 72, figura quasi sempre come una partita di giro, imperocchè se cade in entrata una somma riscossa, a cagione di esempio, per alienazione di uno stabile, deve trovarsi in uscita una eguale somma pagata o da pagarsi per acquisto di un corrispondente capitale (art. 66 del regolamento di contabilità).

89. — Questa seconda parte di contabilità, adunque, chiamata *amministrativa,* svolge interamente il *conto economico delle rendite e delle spese,* ed abbraccia contemporaneamente tutta la materia del bilancio preventivo, ossia della *contabilità finanziaria,* diguisachè il risultato finale amministrativo rappresenta ad un tempo *l'avanzo* (o disavanzo) *di rendita,* e *l'avanzo* (o disavanzo) *finanziario.* E ciò è molto importante per la chiarezza dei risultati e per la semplicità delle scritture.

In quelle amministrazioni infatti, come dello Stato, delle provincie e dei comuni, nelle quali non si verifica siffatta eguaglianza tra l'avanzo finanziario e l'avanzo di rendite, oltrechè si usa di tenere un altro corpo separato ed indipendente di scritture per la contabilità finanziaria, si è sempre lamentato e si lamenta, da taluni, di non arrivare a capire perchè non debba sussistere la suddetta eguaglianza; da altri, di non intendere il significato e lo scopo dell'avanzo finanziario, che *non è avanzo di rendita,* perchè deriva anche da movimento di capitali, *non è avanzo di cassa,* perchè vi sono connesse le somme rimaste da esigere e da pagare.

Vero è che l'*avanzo finanziario* ha importanza nei rapporti costituzionali in quanto viene a indicare il risultato di ciò che ha fatto il potere esecutivo di fronte alle autorizzazioni che avea ricevute col bilancio di previsione dal potere deliberativo, ma è altrettanto vero che nei rapporti economici non ha ancora avuto una uniforme interpetrazione, e si può asserire con fondamento che ha dato causa in non poche amministrazioni ad un più o meno lento e talvolta involontario consumo delle sostanze patrimoniali (¹). Perocchè se la contabilità finanziaria, dove non esiste eguaglianza nel movimento di capitali, si limitasse a seguire la storia delle previsioni ed a mostrare a fin d'anno, in confronto alle medesime, le somme degli accertamenti, e *lì si fermasse,* porgerebbe il mezzo di sindacare l'operato del potere esecutivo, e niun danno recherebbe al patrimonio. Ma poichè di quella contabilità si riprendono i resti attivi e passivi, e si concatenano alla gestione degli anni successivi, *regolando anche su di esse le spese e le erogazioni dell'amministrazione,* egli è evidente che se i resti attivi derivano in tutto o in parte da capitali alienati, si viene per effetto di tale contabilità finanziaria ad esercitare un'azione deleteria sul patrimonio.

Fortunatamente per le Opere pie queste cause di complicazioni, di ambiguità e di pericoli non sussistono, perchè, come abbiamo detto, l'avanzo finanziario è per esse anche l'avanzo di rendita. E lo dimostriamo brevemente.

La nostra *contabilità amministrativa,* che in sè stessa ha lo scopo di determinare l'avanzo o disavanzo di rendita, indipendentemente dal patrimonio netto d'origine, comprende:

a) le rendite e le spese effettive;
b) il movimento dei capitali;
c) le partite di giro;

ossia *comprende tutto ciò che fa parte di una contabilità finanziaria.*

Le *partite di giro,* tutti sanno, che non alterano il risultato finale, perchè formano una naturale eguaglianza. E siccome anche il *movimento dei capitali,* nella categoria di entrata, dev'essere per le Opere pie, come abbiamo detto, eguale a quello della corrispondente categoria in uscita (articoli 21 e 66 del regolamento

(¹) Noi non ammettiamo, per esempio, che il rendiconto finanziario di un Comune — quando nell'anno furono ritirati capitali o creati debiti, senza adeguato rinvestimento — si possa chiudere con un avanzo disponibile. Dappoichè se questo avanzo si fosse preveduto, il ritiro di capitali o la creazione dei debiti sarebbero stati deliberati per una somma minore.

di contabilità) così, non restando che le *rendite* e le *spese effettive*, ne deriva che il risultato finale di tale contabilità amministrativa è *l'avanzo* (o disavanzo) *di rendita*, e ad un tempo *l'avanzo* (o disavanzo) *finanziario*

È questa unaparticolare circostanza delle Opere pie, alle quali saviamente si è fatto obbligo di conservare intatto il patrimonio, che è l'essenza della loro vita.

L'insigne comm. Rossi, quando ebbe a dimostrare in generale che un *avanzo finanziario* non può essere eguale ad un *avanzo di rendita*, dovè fare una eccezione, forse pensando alle Opere pie, e disse: « In un caso solo i due avanzi « (*finanziario e di rendita*) possono essere eguali, vale a dire quando fossero « eguali le due categorie dei movimenti de' capitali » (1).

Tuttavia a questo punto c'è da prevedere qualche obbiezione poichè si va dicendo: non tutte le entrate e le spese portate, benchè col nome di *effettive*, in un conto finanziario, sono poi *vere* rendite e *vere* spese.

Primieramente rispondiamo che un'accurata redazione dei bilanci, oggi che la loro classificazione è stata assai migliorata anche per le Opere pie, potrà generalmente ben rispondere al concetto della parola *effettive*, ma pure ammettiamo qualche eccezione; e lasciando a parte le entrate, le quali quando il bilancio sia ben fatto saranno sempre corrispondenti alle rendite, vediamo cosa possa esservi di vero nel caso nostro in quella obbiezione, relativamente alle spese. In ordine alle quali la quistione si aggira sempre intorno al capitalizzare o no i lavori negli stabili e le provviste di nuovi oggetti mobili; antica quistione, che secondo noi, come abbiamo già detto, divide la buona dalla mala amministrazione. Si osserva che la spesa, per esempio, di miglioramento di un fabbricato e la provvista di nuovi mobili, sebbene figurino spesso tra le spese effettive finanziarie, non sono interamente vere spese o consumi nel *senso patrimoniale*, avendosi un aumento di valore nel fabbricato, e restando una maggiore scorta di mobili; e noi diciamo che i prudenti amministratori non portano ordinariamente a capitale queste spese, registrando intanto nell'inventario, per memoria e senza valore, gli oggetti acquistati ed i lavori fatti, ed aspettando che l'aumento estimativo venga fuori nella occasione della revisione generale dell'inventario. (Vedi sul proposito n. 29 *b)* e 32).

Rispetto alle Opere pie poi, anche volendo aggiungere rigorosamente al capitale una parte dell'ammontare di tali lavori e provviste, si deve ricordare che lo stato dei capitali *(situazione patrimoniale)* è nettamente separato e diviso dai fondi delle rendite e delle spese *(situazione amministrativa)* nella stessa guisa che sarebbe divisa la situazione del proprietario di un patrimonio, da quella dell'usufruttuario del patrimonio medesimo. Onde se l'amministrazione di una Opera pia ha deliberato e voluto, iscrivendoli nel bilancio tra le spese effettive, che i suddetti lavori o le suddette provviste debbano gravare il fondo delle rendite, egli è chiaro che questo fondo deve essere di altrettanto diminuito, senza badare se tale spesa segni un vero e completo consumo, ovvero se qualche

(1) *Il Logismografo*, vol. IX, pag. 117.

nuovo valore ne rimanga, il quale ad ogni modo dovrebbe passare come una sopravvenienza a beneficio dell'altra situazione, ossia di quella patrimoniale. Onde le spese effettive finanziarie sono sempre vere spese *nel senso amministrativo;* come spesa nel senso amministrativo è quando si delibera di destinare una parte di rendita ad aumento del patrimonio.

Ma il caso inverso, quantunque rarissimo, bisogna prevedere, che sarebbe quando la spesa effettiva finanziaria, per esempio per manutenzione dei mobili, risultasse inferiore al vero consumo. Ed allora, anche per quel rispetto che si deve avere a non diminuire mai, per fatto dell'amministrazione, gli elementi patrimoniali, conviene far figurare nel conto finanziario e nei titoli rispettivi la diminuzione di capitale in entrata, ed il consumo in uscita. E ciò porta a concludere che le spese nel senso amministrativo sono sempre comprese tra le spese effettive del conto finanziario; con che resta provato che l'*avanzo finanziario* è *uguale all'avanzo amministrativo*, ossia all'avanzo di rendita disponibile (o viceversa disavanzo).

Ma se pure non ci verrà contraddetto che *l'avanzo amministrativo* è anche avanzo finanziario, non ci si concederà sicuramente che la nostra *contabilità amministrativa* possa chiamarsi *contabilità finanziaria*, per la ragione che nei libri della contabilità amministrativa non registriamo le cifre del bilancio preventivo. Al che ci è facile di replicare che noi potremmo sempre farlo, ma soltanto per brevità e speditezza preferiamo tenere egualmente nota delle previsioni in appositi succinti prontuarî (di cui al seguente articolo, §§ 1° e 2°), e non ripetiamo la registrazione nei libri delle cifre del preventivo, aspettando l'epoca della chiusura per segnarvi definitivamente gli accertamenti. Mentre, ben si comprende, ed una volta anzi noi pure lo facevamo, volendo, si possono benissimo trascrivere nei libri stessi le previsioni, le quali, facendole seguire dalle modificazioni e dalle differenze finali, si andrebbero a convertire negli accertamenti.

Ciò del resto è una quistione di forma. La sostanza si è, lo ripetiamo, che la contabilità amministrativa contiene tutta, nè più nè meno, tutta la materia della contabilità finanziaria, conduce al medesimo risultato ed a compilare il rendiconto finanziario in raffronto al preventivo; onde non vediamo alcuna ragione di pratica utilità, che consigli ad impiantare due distinte contabilità, le quali parallelamente funzionerebbero all'identico fine.

Articolo II.

SCRITTURE ED ATTI DEL SERVIZIO DI CASSA

90. *Quali principalmente siano.*

90. — Ed ora dovressimo indicare in quale maniera noi diamo svolgimento ai conti delle due parti in cui è divisa la contabilità, secondo la pianta

sommaria sopra tracciata. Ma prima reputiamo opportuno di parlare del *servizio di cassa* e degli atti e registri speciali ad esso relativi, come quelli che segnatamente forniscono gli elementi per lo sviluppo della contabilità. Anzi ci pare tanto più opportuno di parlare prima di questi, in quanto nelle Opere pie minori possono essere da soli anche sufficienti a fornire i dati necessarî per la redazione del conto finanziario e del conto consuntivo economico, ossia del completo rendiconto. Ed allora, essendo il rendiconto la mèta ultima della contabilità, si comprende di leggieri come ogni altra complicazione di scritture sarebbe superflua.

Degli atti e registri adunque inerenti alla cassa, grande e variabile può essere il numero a seconda che trattisi di una o più Opere pie, ed a seconda della importanza e dettaglio dei servizî, della esistenza o non dei riscuotitori speciali ed esattori, e di molte altre circostanze. Ma noi, figurandoci il caso più generale e comprensivo, che l'intero servizio di riscossioni e pagamenti sia cioè adempito da un solo tesoriere, ci limitiamo a ragionare degli atti e dei registri principali, che a parer nostro sono questi; 1.° *Prontuario dell' entrata* o ruolo di riscossione: 2.° *Prontuario della uscita;* 3.° *Quietanze di cassa;* 4.° *Mandati di pagamento definitivi;* 5.° *Pagamenti in conto pendente;* 6.° *Giornale del tesoriere.*

§ 1.°

Prontuario dell' entrata, o ruolo di riscossione.

91. — L'articolo 47 del regolamento di contabilità prescrive, che il carico dell'esazione ai tesorieri sia determinato da *ruoli* o *prontuarî* od *ordini di riscossione* annuali o parziali, nei quali, colla stessa classificazione seguìta nel bilancio, sono registrati i *nomi dei debitori, l'oggetto del debito, le rate da esigere e le respettive scadenze,* con un margine per notarvi a suo tempo la *somma esatta,* la *data* ed il *numero* della *relativa quietanza.*

Un tale atto, prescritto dal regolamento, è di primaria importanza pel servizio di cassa e per la regolarità dell'amministrazione, perchè forma la base degli obblighi effettivi del tesoriere rapporto alla esigenza, determinando tassativamente tutte le riscossioni che esso deve effettuare nell'anno, servendosi di tutti i mezzi dalla legge consentiti (1).

Tutto il carico dell'esazione dovendo essere determinato al tesoriere mediante i detti ruoli o prontuarî, come dice il succitato articolo, nulla potrà esigere

(1) Secondo l'articolo 24 della legge sulle Opere pie le entrate di queste si riscuotono secondo le norme vigenti per la riscossione delle entrate comunali.

il tesoriere stesso all'infuori di essi ruoli o che dai medesimi non derivi, il che implica il mandato e l'autorizzazione espressa ad esigere dell'amministrazione.

Un' eccezione però fa lo stesso regolamento col successivo articolo 48, nel quale dispone che i tesorieri debbono accettare, *anche senza l'autorizzazione preventiva dell'amministrazione,* le somme che i terzi intendono versare a qualsiasi titolo in prò dell'istituzione, ciò che deve interpetrarsi quale atto di liberalità, sussidio od elargizione volontaria e non condizionata ad alcun onere; mentre, quando non si trattasse di dono od elargizione incondizionata, il tesoriere rilasciandone ricevuta con la clausola, *salvo i diritti dell'istituto,* indicherà il titolo pel quale si asserisce di voler fare il versamento, oltrecchè, in ogni caso, dovrà comunicare per iscritto, nel termine di 24 ore, all'amministrazione, il fatto di tali esazioni che avvengono indipendentemente dal ruolo di riscossione.

Questa eccezione alla regola di far derivare da un atto dell'amministrazione ogni partita di riscossione, ha l'evidente e giusta ragione di facilitare, escludendo ogni preventiva formalità, siffatti doni ed elargizioni che potrebbero anche venir fatti in modo segreto da persone che non vogliono palesarsi e che, mandando direttamente al tesoriere la somma, intendono sfuggire dall'ordinario tramite dell'amministrazione. Tali doni ed elargizioni devono però essere pubblicati in modo visibile nel luogo e tempo determinati dall'amministrazione stessa, secondo l'ultimo capoverso di detto articolo 48, sia per controllo del tesoriere, sia per mantener viva la generosità dei benefattori.

Il regolamento stesso lascia nel citato articolo 47 una certa libertà circa il metodo e forma dell'atto che deve determinare il carico di esazione, dandogli genericamente il nome di *prontuario* o *ruolo* od *ordini* di esigenza, *annuali* o *parziali,* il che dà libera scelta alla forma rispondente a ciascuno di essi titoli, la quale sembrasse migliore o più adatta. Nel passato si usava molto largamente, in ispecie nelle Opere pie minori, di consegnare per l'esigenza al tesoriere una copia autentica del bilancio preventivo, ma questo se era un mezzo molto semplice e spedito, non poteva sempre e bene rispondere allo scopo, inquantochè, trovandosi spesso in esso bilancio frammiste le entrate certe e liquide, con quelle incerte ed illiquide, mancandovi le necessarie indicazioni delle somme parziali e delle scadenze di ciascuna rata, ecc., non poteva servire di sicura e chiara norma per la riscossione.

Spiegheremo adunque la forma che a noi sembra più propria ed adatta, tanto alle grandi che alle piccole amministrazioni, la quale consiste in un apposito e generale *ruolo d'esigenza* annuale, ordinato nel modo che diremo, che deve contenere tutte le entrate, non solo di una data Opera pia, ma di tutte le Opere pie dipendenti dalla stessa amministrazione, poichè questo ci sembra preferibile ad un *prontuario* qualsiasi, che non sia sommato, vidimato ed ordinato nel modo che indicheremo pel *ruolo;* nonchè al sistema delle *ordinanze* o *reversali,* che, isolatamente per ciascuna riscossione, si sogliono da taluni principali istituti spedire di mano in mano al tesoriere.

Il principale difetto di quest'ultimo sistema, a parte l'incomodo ed il perdi-

tempo reciproci per gli uffici di ragioneria e pei debitori, dell'andirivieni di quest'ultimi per avere dai primi le singole ordinanze o reversali, avanti di potere effettuare il versamento, consiste essenzialmente nel toglier quasi o nel non lasciare piena e completa al tesoriere la libertà d'azione e la *responsabilità* dell'esigenza a lui affidata. La quale basandosi col nuovo sistema sopra un ruolo generale, e mettendogli così sott'occhio tutte e singole le riscossioni da fare, lo pone meglio in grado di curarle a tempo con diligenza, e di fare opportunamente gli eccitamenti e gli atti necessarî verso quei debitori, che non si presentano *spontaneamente* a pagare.

Il *ruolo d'esigenza,* compilato con sollecitudine e diligentemente dall'ufficio di ragioneria, prima che incominci il nuovo esercizio, sulla guida del bilancio preventivo, dell'inventario patrimoniale e dei libri mastri per le Opere pie che li hanno, comprende tutte le partite liquide e certe risultanti dal bilancio, e si trasmette al tesoriere, debitamente addizionato e firmato dal presidente e ragioniere, al principio dell'esercizio. Le partite suddette devono esservi chiaramente notate, senza cancellature, colle seguenti essenziali indicazioni:

Numero d'ordine.
Opera pia a cui appartiene l'entrata.
Cognome, nome e domicilio del debitore e del fideiussore.
Titolo del debito.
Scadenza.

Somma dovuta { parziale per ogni rata / totale annuale.

Annotazione dei pagamenti fatti { data / numero della ricevuta / somma pagata.

Vi si potranno anche utilmente aggiungere, oltre il richiamo dell'articolo del bilancio e della pagina del mastro, le *somme previste* in principio e quelle *rimaste ad esigere* alla fine dell'esercizio.

92. — Delle altre partite illiquide ed incerte si prende memoria a parte, per averne norma nelle *aggiunte* e *modificazioni* da farsi al ruolo stesso nel corso dell'anno.

Fra le aggiunte si ricorda che, dopo chiuso il precedente esercizio, ossia nel mese di marzo, si annoverano i *residui attivi* lasciati dal detto esercizio. E le altre aggiunte sono suggerite dai fatti susseguenti che avvengono nell'azienda.

Per registrare questi *nuovi articoli* nel ruolo in addizione e di seguito agli altri, si può fare in due modi. O il ragioniere riprende il ruolo dal tesoriere e vi fa le aggiunte occorrenti, ovvero trasmette al tesoriere medesimo un ordine separato, perchè egli vi faccia tali addizioni. Il primo modo, che è più semplice, può adottarsi quando non vi si opponga il tesoriere, e quando questi risieda nello stesso locale degli uffici dell'amministrazione. Nell'altro caso, sarà neces-

sario di avere un apposito bollettario di ordini a matrice per comunicare al tesoriere le modificazioni al ruolo di riscossione.

Le quali modificazioni, se invece di riguardare entrate nuove, fossero *rettificazioni di articoli già iscritti* nel ruolo, dovranno farsi in maniera da annullare, mediante sottrazione dalla somma generale del ruolo, o interamente o in parte, l'articolo che si rettifica, aggiungendovi poi il nuovo articolo di rettificazione e sommandolo con tutti gli altri. E se invece di farle direttamente nel ruolo, si dovessero tali variazioni comunicare al tesoriere col suddetto bollettario, questo potrebbe avere la forma seguente, avvertendo in tal caso che di questi ordini di variazione al ruolo, il tesoriere deve staccare e rimettere all'amministrazione la ricevuta riportata in fine del modello che appresso:

Congregazione di Carità di ....

Rettificazioni ed aggiunte
al ruolo di riscossione dell'esercizio 189....

Ordine N. ....

Riporto della somma precedente del ruolo L. ....

Tit. Cap. Art.

Il Tesoriere riscuoterà dal
Sig. ....
Lire ....
dovute all' Opera pia ....
per ....
....
nelle seguenti rate e scadenze:
.... *L.*
.... »
.... »

aggiungendo nel ruolo per la presente partita un nuovo articolo al N. ....

Somma del ruolo L. ....

Ed annullerà dal preesistente art. N. ...... *la somma iscrittavi di* . . . . . L.
a carico di N. N. per ....
....
non essendo altrimenti dovuta.

Residua il ruolo a L. ....

Lì .... *189*...

Il Presidente

Il Segretario (o Ragioniere)

CONGREGAZIONE DI CARITÀ DI

Congregazione di Carità di ....

Rettificazioni ed aggiunte
al ruolo di riscossione dell'esercizio 189....

Ordine N. ....

Riporto della somma precedente del ruolo L. ....

Tit. Cap. Art.

Il Tesoriere riscuoterà dal
Sig. ....
Lire ....
dovute all' Opera pia ....
per ....
....
nelle seguenti rate e scadenze:
.... *L.*
.... »
.... »

aggiungendo nel ruolo per la presente partita un nuovo articolo al N. ....

Somma del ruolo L. ....

Ed annullerà dal preesistente art. N. ...... *la somma iscrittavi di* . . . . . L.
a carico di N. N. per ....
....
non essendo altrimenti dovuta.

Residua il ruolo a L. ....

Lì .... *189*...

Il Presidente

Il Segretario (o Ragioniere)

Ricevuta del Tesoriere.

Il sottoscritto ha ricevuto l'ordine N..... di rettificazione al ruolo di riscossione dell'esercizio 189...., e ne ha fatto le corrispondenti registrazioni agli articoli...... del ruolo medesimo.

Lì .... *189*...   IL TESORIERE

93. — È superfluo di avvertire che, sebbene sia consigliabile e preferibile, sin dov'è possibile, un ruolo *unico e generale,* nulla impedisca e possa anzi essere talvolta opportuno nelle importanti amministrazioni di compilare *speciali ruoli* di riscossione per dati rami di entrata, come elemosine periodiche, rette di ricoverati, ecc., i quali *ruoli speciali* si considerano nel caso come allegati del ruolo principale.

Così del ruolo principale, come di quelli speciali o subalterni è poi molto utile, per non dire necessario, che l'ufficio di ragioneria conservi una copia per proprio uso, sia per verificare gli ordini di riscossione passati al tesoriere e seguire meglio le aggiunte e variazioni da farvisi, sia anche per registrarvi le riscossioni, man mano che vengono dal tesoriere medesimo denunziate.

Com'è pure indispensabile che dell'uno e degli altri il tesoriere tenga in corrente una *rubricella alfabetica,* nella quale siano richiamati, a lato del nome di ciascun debitore, tutti i numeri dei varî articoli, che riguardano i singoli debitori.

Le riscossioni figurative, o compensazioni di entrate con uscite, di cui all'articolo 58 del regolamento, si possono, ove occorra, registrare nel ruolo con inchiostro rosso, per non confonderle con le riscossioni effettive.

Il ruolo di esigenza, in tal modo compilato, si è provato infine coll'esperienza che è sufficiente a svolgere l'entrata, senza bisogno di altri registri e risparmiando anche il mastro per le amministrazioni di beneficenza di non grande importanza; ma se, per avere le partite più ordinatamente disposte in corrispondenza agli articoli del bilancio di entrata, si volesse aprire altro registro o partitario, sebbene a nostro avviso cosa superflua, non sarà certamente dannoso perchè *superflua non vitiant,* e potrà nel caso darsi ad esso registro la forma stessa del *prontuario dell' uscita* che andremo a spiegare nel paragrafo seguente, od altra che sembrasse più adatta.

§ 2.°

Prontuario dell' uscita.

94. *Scopo, forma e impianto.*
95. *Registrazione - utilità, ecc.*

94. — Diamo il nome di *prontuario dell' uscita* ad un registro della forma seguente, che ha lo scopo principale di mettere a confronto i pagamenti con le cifre previste:

Opera pia ....

Tit. *Cap.* *Art.* **Oggetto**			*Tit.* *Cap.* *Art.* **Oggetto**			*Tit.* *Cap.* *Art.* **Oggetto**		
Stanziate in bilancio L.			**Stanziate in bilancio L.**			**Stanziate in bilancio L.**		
PAGAMENTI			PAGAMENTI			PAGAMENTI		
Numero dei Mandati	parziali	totali	Numero dei Mandati	parziali	totali	Numero dei Mandati	parziali	totali

La forma di questo prontuario, come si vede, è molto concisa; gli spazî sono molto ristretti. Vi si comprendono in un solo registro tutte le Opere pie dipendenti dalla stessa amministrazione. Si rinnova ogni anno.

Si apre come il ruolo di riscossione, prima che cominci l'esercizio, indicando con poche parole nella parte superiore di ciascuno spazio la intestazione degli articoli, uno di seguito all'altro, con l'ordine del bilancio, e registrandovi le somme stanziate. Gli articoli relativi agli stipendî, che si sogliono pagare con ruoli o mandati collettivi, si riuniscono in un solo spazio. Vi si aggiungono in seguito (nel mese di marzo) i residui passivi lasciati dal precedente esercizio, nonchè qualche altro articolo di uscita nuova, che venisse nel corso dell'anno deliberata. I detti residui derivanti dall'esercizio precedente si riportano in fine del prontuario. Gli articoli nuovi si mettono possibilmente al loro posto di ordine nel capitolo rispettivo della competenza annuale, al quale uopo conviene nell'impianto lasciare qualche spazio in bianco tra l'uno e l'altro capitolo. Sotto alle somme stanziate si registrano poi gli storni e le altre modificazioni che occorrono e che si deliberano sui bilanci.

Vi si prende memoria eziandio di qualche impegno di spesa, da pagarsi più tardi, che venisse a conoscersi in seguito a deliberazione, collaudo di lavori, ecc. La tabella di variazioni ai bilanci di cui abbiamo parlato al numero 85, addita la via per effettuare la maggior parte di tali modificazioni in questo prontuario.

95. — La registrazione dei mandati di pagamento nel prontuario è brevissima. Noi vi indichiamo solamente il numero e la somma del mandato, facendone subito nell'ultima colonna l'addizione coi mandati precedentemente emessi per ogni articolo; e tale registrazione facciamo nell'atto stesso della firma, ossia della spedizione del mandato. Altri usano mettervi anche la data ed il nome del creditore. I pagamenti figurativi o *compensazioni* di uscite con entrate, vi si segnano con inchiostro rosso.

Questo prontuario viene in parte ad essere quasi un duplicato dei conti d'uscita del libro mastro; ma è un duplicato, che per la sua forma succinta porta pochissimo lavoro, mentre produce molti vantaggi.

1.° Fa risparmiare di trascrivere nei libri mastri le somme stanziate in preventivo, le quali essendo *presunte,* sono soggette a modificazioni ed annullamenti, e quindi figurerebbero male nei mastri, che, per la lunga durata e per il loro aspetto storico, è meglio che comprendano soltanto i fatti compiuti.

2.° Col prontuario si ha la certezza di avere la registrazione dei mandati perfettamente in corrente, laddove nei mastri, per quanto si possa essere solleciti, qualche ritardo può spesso verificarsi, specialmente nei due mesi del periodo suppletivo, in cui sono aperti due esercizi, dovendosi allora aspettare la chiusura dell'esercizio vecchio prima di poter fare le registrazioni pel nuovo. E così il prontuario tra l'essere sempre in corrente, e tra l'avere sempre fatta l'addizione dei mandati emessi per ciascun articolo del bilancio, indica a colpo d'occhio se si proceda nei limiti delle previsioni.

3.° Rinnovandosi il prontuario ogni anno, ed essendo, anche per ciò, più facilmente disposto secondo l'ordine degli articoli del bilancio, lascia maggiore libertà nella disposizione dei conti nel mastro, in maniera che questi, senza osservare con scrupolo pedantesco l'ordine del bilancio, si possono adattare meglio a seguire le persone, e la natura e la entità delle spese, anche riunendo in un solo conto più di un articolo del bilancio.

4.° In fine il detto prontuario serve di riscontro alle registrazioni dei libri mastri, e rende perciò agevole e pronta la verificazione delle somme dei medesimi.

Non dobbiamo però tralasciare di avvertire che le Opere pie minori, ossia quelle che non hanno libri mastri, non possono contentarsi di un prontuario conciso, com'è stato sopra descritto, ma dovranno tenerlo in una forma molto più dettagliata, e presso a poco come noi proponiamo più avanti nell'esempio di registrazione per le Opere pie minori, annesso a questa guida.

§ 3.°

Riscossioni e quietanze.

96. *Modo di riscossione - bollettario unico.*
97. *Forma e modo di compilazione delle quietanze.*
98. *Norme per la esigenza arretrata.*

96. — È prescritto dall'art. 49 del regolamento di contabilità, che « ogni « partita d'introito deve risultare da un *bollettario possibilmente unico* a madre e « figlia e con un numero continuativo, da consegnare a ciascun tesoriere di volta « in volta che il bollettario precedente è esaurito ».

Ottima disposizione e per la semplicità e pel controllo sarebbe stata quella del bollettario unico; ma, quel *possibilmente* ha tolto ad essa ogni pregio ed efficacia. Noi crediamo che dipenda dal non essere per ora tale disposizione conciliabile colle prescrizioni delle vigenti leggi sulle tasse di bollo, per le quali si devono preventivamente applicare sui bollettarî le marche per farle annullare dagli uffici del registro, e siccome le marche stesse occorrono di diverso valore a seconda della somma della quietanza, così si rende necessario di tenere attualmente tre bollettarî, uno senza marca, e due con marca da cinque o dieci centesimi. Se invece tali marche si potessero applicare nell'atto del rilascio della quietanza, annullandole colla firma del tesoriere, allora sarebbe possibile di tenere il *bollettario unico*. Crediamo però che, trattandosi di una mera ed inconcludente formalità, sia facile fare sparire tale sola difficoltà per adottare il voluto *bollettario unico*, mediante una semplice disposizione, emessa d'accordo fra i due ministeri delle finanze e dell'interno, per la quale sia data facoltà ai tesorieri e riscuotitori delle Opere pie di bollare all'occorrenza e colla rispettiva marca le ricevute che essi emettono, staccate dal bollettario unico che terrebbero ciascun d'essi, annullandone la marca stessa *colla propria firma o col bollo* d'ufficio, come è già permesso o si pratica da altre amministrazioni e dai privati.

97. — Per ora, e sino a quando non sarà accordata tale facoltà, conviene di tenere perciò distinti bollettarî in riguardo alla diversità dei bolli, come avanti si disse, e degli esercizi. Tali bollettarî però sono sempre collettivi per tutte le Opere pie dipendenti dalla stessa congregazione, e contengono, per ogni quietanza, due matrici, la prima delle quali, che porta molto brevi indicazioni, resta nel bollettario presso il tesoriere, e la seconda, che è la copia fedele della ricevuta rilasciata al debitore viene trasmessa alla ragioneria a corredo delle denunzie o rendiconto giornaliero del movimento di cassa, di cui diremo in appresso (numero 107).

Ecco il modello in uso presso la congregazione di carità di Perugia :

Riporto L.

N.

Esercizio 189

Ruolo Art.

O. P.

Riceuta dal Sig.

la somma di L.

Li 189

Segue L.

Il Tesoriere

CONGREGAZIONE DI CARITÀ DI

Riporto L.

Riceuta N. generale / speciale

CONGREGAZIONE DI CARITÀ

di

OPERA PIA

Es. 189 Ruolo Art. —T. —C. —A. pag.

Il Tesoriere ha ricevuto dal Sig.

la somma di Lire

per

li 189

Diconsi L.

Reg a pag.

Segue L.

CONGREGAZIONE DI CARITÀ DI

Riceuta N.

CONGREGAZIONE DI CARITÀ

di

OPERA PIA

Esercizio 189 — Tit — Cap. — Art.

Il sottoscritto Tesoriere ha ricevuto dal Sig.

la somma di Lire

per

li 189

Diconsi L.

Registrata all'art. del ruolo di esigenza.

Il Tesoriere

Come si vede nel modello, la quietanza contiene: il numero d'ordine (generale e speciale) il cognome e nome del debitore colla qualifica, se l'ha, di erede, amministratore, ecc. (evitare sempre le indicazioni generiche di eredi, o i nomi di persone più non esistenti, segnando sempre nella bolletta il nome della persona *che realmente paga* e la qualifica sua, se non paga per proprio conto), l'Opera pia cui appartiene, la somma riscossa in tutte lettere e in cifre, il titolo del debito, la scadenza, la data della riscossione, la firma del tesoriere, il bollo prescritto dalla legge, che il tesoriere vi appone *sotto la propria responsabilità*, in caso di contravvenzione.

Per disposizione del regolamento interno della suddetta congregazione, la quietanza si registra immediatamente ed alla presenza del debitore nel ruolo d'esigenza.

Prima di staccare la bolletta di ricevuta il tesoriere verifica se il debitore presentatosi abbia più partite di debito scadute (servendosi della rubricella alfabetica del ruolo di esigenza), e se alcuna di esse sia soggetta agl'interessi di mora; in quest'ultimo caso, liquida gl'interessi in base ad un facile prontuario, e li esige indicandoli espressamente nella bolletta. Se dai debitori si fanno pagamenti parziali, questi s'imputano dal tesóriere prima in conto o saldo di spese giudiziali, se vi sono, poi in conto o saldo di frutti, se sono dovuti, finalmente in conto della sorte. La imputazione si fa in conto del debito più antico quando concorrą col debito più recente, salvo che non sia per ragioni speciali disposto diversamente dall'amministrazione.

I bollettari delle ricevute o quietanze devono essere tenuti dal tesoriere colla più scrupolosa esattezza. Il regolamento di contabilità di Stato dà, sul proposito, all'amministrazione, nei casi di qualunque alterazione o distrazione dei fogli anche non adoperati, o in alcuna parte di essi, facoltà di sottoporre l'agente ad una multa, a titolo di pena disciplinare, nella misura da lire 10 a 100; e ciò, salvo i provvedimenti e le procedure a cui si debba far luogo nei casi in cui l'alterazione derivi da frode (articolo 270 reg. cont. Stato).

I bollettarì delle ricevute sono forniti ai tesorieri ed ai riscuotitori speciali dagli uffici di economato o di ragioneria dell'amministrazione, numerati e contati, e riforniti di volta in volta che i precedenti bollettarì siano esauriti, mediante verbale o nota di consegna. Quanto ai riscuotitori speciali, ove esistano, questi, a forma del 2° alinea dell'articolo 49 del regolamento di contabilità, sono obbligati a ripresentare all'amministrazione il loro bollettario in corso in un periodo che non può eccedere i cinque giorni, insieme alla prova del versamento effettuato presso il tesoriere. Quando un tesoriere o riscuotitore cessi dalle proprie funzioni l'amministrazione si fa restituire la parte dei bollettarî, che non è stata adoperata, e la riconsegna si fa pure risultare da verbale o nota scritta e firmata.

Nelle quietanze non devono farsi cancellature od abrasioni, nè sostituzioni di parole o di cifre, nè alterazioni di sorta. Accadendo un piccolo errore, la correzione potrà farsi interlineando le parole o cifre da cancellare in maniera visibile e riscrivendole di seguito; diversamente, se l'errore non è così facil-

mente correggibile, si annullerà la bolletta stessa, lasciandola attaccata alla matrice, e si rinnoverà al numero successivo.

Una quietanza, la cui somma in lettere non corrisponda a quella in numero, è valida per la somma minore, sino a che non sia provato che il versamento ebbe realmente luogo per la somma maggiore (articolo 276 reg. cont. Stato).

Le bollette di quietanze hanno il numero generale continuativo per ogni esercizio e si possono rilasciare per più articoli del bilancio riferibili allo stesso debitore, ma non mai riunendo nella stessa bolletta le competenze di più Opere pie.

Quando il tesoriere riceve somme sopra mandati tratti da altri corpi morali non deve quietanzare i mandati, ma bensì rilasciare, come per le altre entrate, la relativa bolletta di ricevuta, da allegarsi al mandato, richiamandone il numero e la data nel luogo di quietanza del mandato stesso. Nel caso però, in cui non si volesse dai detti corpi morali accettare la ricevuta separata, e si esigesse invece la quietanza nel mandato, e nei casi in cui la quietanza si dovesse emettere in atti notarili, o che altrimenti, per trattarsi di pagamenti tra le stesse Opere pie, o per qualsiasi motivo, non occorresse di rilasciare la quietanza *figlia* al debitore, si dovrà egualmente fare nel bollettario la matrice, lasciando ad essa unita la *figlia* in bianco, e notando soltanto su questa la ragione per cui non fu distaccata. E ciò per avere completamente nelle matrici del bollettario gl'incassi eseguiti.

In nessun caso è permesso ai tesorieri di dar copia delle quietanze (articolo 280 reg. cont. Stato). Qualora per smarrimento o distruzione di una quietanza, o per qualsiasi altra causa, venga richiesta una copia o duplicato di essa, l'amministrazione rilascerà un certificato desunto dalla relativa matrice, previo l'adempimento delle garanzie e formalità che l'amministrazione credesse imporre al richiedente, a tutela del proprio interesse. (Vedi articoli 282 al 285 citato reg. cont. Stato).

98. — L'art. 50 del regolamento di contabilità in esame prescrive che i tesorieri e riscuotitori devono a brevi periodi, che saranno determinati nel regolamento interno, rendere conto all'amministrazione delle somme non riscosse alle rispettive scadenze, sia in tutto che in parte.

Sarà quindi opportuno che noi qui riferiamo le norme che sul proposito vigono presso la nostra congregazione di carità, fissate agli articoli 5 al 9 del suo regolamento interno, approvato nell'adunanza 23 maggio 1883 e sanzionato dall'autorità tutoria con decreto 18 giugno successivo.

Art. 5. « Trascorsi cinque giorni, e dentro gli otto dalla scadenza di ciascuna partita di entrata, senza che la riscossione siasi effettuata, il tesoriere spedisce le lettere di sollecitazione ai debitori morosi.

« Per i debitori residenti in città, le sollecitazioni si fanno dal tesoriere anche personalmente ».

Art. 6. « Trascorsi altri otto giorni dall'ultimo termine indicato nell'articolo precedente, il tesoriere presenta entro tre giorni al presidente la lista dei debitori morosi, colla indicazione delle pratiche fatte per ottenere la riscossione.

« Egli eseguisce colla massima prontezza gli ordini che in proposito vengono impartiti dalla presidenza ».

Art. 7. « Se ordini in contrario non sono stati dati dalla presidenza per la spedizione della mano-regia (1), il tesoriere appresta prontamente il ruolo dei debitori che devono costringersi giuridicamente, e cura che se ne faccia la produzione nella cancelleria del tribunale, per ottenere l'ordinanza esecutiva; fa eseguire senza ritardo gli atti esecutivi, in dipendenza dell'ottenuta ordinanza, per mezzo di un usciere da lui incaricato, del fatto del quale è egli responsabile verso l'amministrazione ».

Art. 8. « Appena scorso un mese dal giorno in cui è stata fatta la presentazione, di cui all'articolo 6, o anche prima se la presidenza abbia così disposto, ovvero dallo stesso tesoriere se ne riconosca la opportunità, questi dà conto alla presidenza medesima della esecuzione degli ordini ricevuti, degli atti o altre pratiche fatte per affrettare la riscossione, del risultato ottenutone, e ne promuove gli ordini ulteriori che prontamente eseguisce ».

Art. 9. « La trascuranza, anche per semplice ritardo, delle pratiche prescritte agli articoli 5 e seguenti, oltre al rendere il tesoriere soggetto a punizioni disciplinari, lo rende materialmente responsabile di qualunque danno, che per la sua negligenza fosse per derivare all'amministrazione ».

§ 4.°

Mandati di pagamento.

99. *Verifica della legalità e regolarità dei conti di spesa - ruoli di stipendi, ecc.*
100. *Emissione dei mandati - intestazione - compilazione - firma.*
101. *Modello di mandato - avvisi ai creditori - quietanze dei mandati.*
102. *Annullamento di mandati insoddisfatti.*

99. — L'articolo 51 del regolamento di contabilità prescrive che « tutti i pagamenti sono ordinati ed eseguiti per mezzo di *mandati* tratti con numero d'ordine progressivo ed indicanti: l'istituto in conto del quale si emettono, l'esercizio, il capitolo od articolo del bilancio cui la spesa è imputata, l'oggetto della spesa, la somma da pagare in tutte lettere ed in cifre, il creditore o creditori, la data della emissione ».

Vediamo adunque tutte le regole, norme e formalità che precedono e susseguono alla emissione dei *mandati,* mediante i quali soltanto, di regola, possono i

(1) Nelle provincie ex pontificie sono ancora vigenti, per la riscossione coattiva, le disposizioni della *mano-regia* risultanti dal § 1655 e seguenti del regolamento legislativo e giudiziario pontificio del 10 novembre 1834 e sono applicabili anche per le Opere pie in forza dell'articolo 24 della legge 17 luglio 1890.

tesorieri fare i pagamenti che loro vengono ordinati, a norma delle disposizioni di legge e regolamentari che verremo esaminando.

Prima di rilasciare un mandato, dice l'articolo 52 di detto regolamento, dev'essere: 1.° verificata e giustificata la causa legale della spesa; 2.° dev'essere liquidato il conto; 3.° accertato che la somma da pagare sia nei limiti del fondo stanziato e ne sia fatta l'imputazione al capitolo relativo, alla competenza dell'esercizio, o separatamente, ai residui.

Il *verificare* e *giustificare la causa legale,* spetta principalmente al capo dell'amministrazione, il quale, sentito ove occorra il membro dell'amministrazione stessa che sopraintende al servizio, il segretario o ragioniere, emette la relativa ordinanza per il rilascio del mandato. La quale ordinanza, il più delle volte, non occorre che sia estesa in foglio separato, potendosi emettere con semplice *visto* nel conto o documento della spesa. Per gl'impegni fissi e determinati, risultanti dal bilancio, potranno però a scadenza emettersi dal ragioniere i relativi mandati senza speciale ordinanza.

Liquidare il conto spetta sempre all'ufficio di ragioneria, ove la somma da pagarsi dipenda da un conteggio da farsi; od anche se fatto, deve egualmente verificarlo, in base agli atti e deliberazioni dell'amministrazione, ed ai contratti e documenti relativi, per riconoscere la giustezza dell'importo finale. Anche le liquidazioni tecniche, collaudi, ecc., fatte da ingegneri, periti, economi, ecc., non dispensano l'ufficio di ragioneria da siffatta verifica in linea computistica e di regolarità amministrativa. In tale revisione di conti presentati alla liquidazione, la ragioneria verificherà accuratamente se tutte e singole le partite del conto si riferiscano effettivamente a vera spesa per l'Opera pia, e se alcune per avventura siano da altri repetibili, per curarne nel caso il pronto rimborso.

L'accertamento che la somma da pagare sia nei limiti del fondo stanziato nel bilancio ed imputata al *respettivo capitolo,* sebbene dal legislatore ingiustificatamente attribuito al tesoriere (articolo 56, *b* reg. cont.), è pure funzione essenzialissima dell'ufficio di ragioneria, dove esiste, il quale dovrà esattamente attribuire la spesa al relativo articolo della *competenza* dell'anno, ovvero dei *residui* dei precedenti esercizi, avendo presente per la propria responsabilità, che anche nel precedente articolo 53 è detto « che il conto dei residui è sempre tenuto separato da quello della competenza, che nessuna spesa relativa a quelli può essere imputata a questa o viceversa, che con un mandato stesso non si possono ordinare pagamenti imputabili cumulativamente ai residui ed alla competenza dell'esercizio ».

Oltre questa distinzione principale, voluta dal regolamento, sarà anche opportuno, per la migliore sistemazione dei documenti nel resoconto, di non riunire di regola in un solo mandato le spese relative a più articoli od almeno a più capitoli del bilancio, a seconda del maggiore o minore sviluppo che, per l'entità dell'Opera pia, possono avere le spese stesse. A questa regola una prima e comune eccezione può farsi nei mandati degli stipendi, pensioni ed altre spese d'importo e scadenze fisse ed accertate, le quali a norma anche dell'articolo 54 del

regolamento suddetto, possono pagarsi cumulativamente in base a *ruoli, o prospetti,* allegati allo stesso mandato, o separati, avendo però sempre cura di non riunire che più articoli di un solo capitolo, e non confondere insieme capitoli diversi, per facilitare poi la documentazione delle cifre del resoconto. È anche necessario ricordare il disposto dell'ultimo capoverso di questo articolo che vieta la irregolare e dannosa abitudine di emettere, per questa specie di pagamenti su ruoli, dei *mandati annuali,* dovendo sempre rilasciarsi invece alla scadenza del debito. Al quale scopo per evitare facili errori, sarà opportuno di adottare il sistema di farsi mandare ogni volta, dalle singole direzioni degli stabilimenti amministrati, le note od elenchi del personale stipendiato in ciascuna scadenza, cioè mensile, trimestrale od altra, con la precisa indicazione del tempo di servizio di ciascuno, in base alle quali note, dopo praticati i necessarî confronti nei registri dell'ufficio, si emette dalla ragioneria il relativo mandato di pagamento.

100. — Per non distogliere troppo dalle altre ordinarie occupazioni, o frastornare continuamente l'ufficio di ragioneria, è opportuno di fissare nel regolamento interno, un giorno determinato della settimana, per l'emissione dei mandati, stabilendo, per esempio, il sabato per la presentazione dei conti e documenti, e lasciato il tempo necessario alle surriferite verifiche ed approvazioni, fissare il martedì per la consegna dei mandati, regolarmente emessi e firmati al tesoriere.

Il mandato dev'essere intestato in modo chiaro e preciso al creditore. Accade talvolta che si presentano conti di spese per parte di società, di enti morali o giuridici, o di ditte al nome di persone defonte; ora, fare i mandati senza specificare chi effettivamente rappresenta tali società, enti o ditte, è un creare imbarazzi e dar motivo ad intralci e sofisticherie, con danno e perdita di tempo reciproco, agli uffici di cassa, dove talvolta non si ha conoscenza di siffatte ditte e delle persone che legalmente le rappresentano. Dunque gli economi, direttori ed agenti dell'amministrazione, che con esse ditte hanno trattato nel presentare i conti, indichino da parte loro esattamente a chi si devono pagare. E nei casi di assenza, minore età, interdizione, inabilitazione o morte del creditore, si rilascino gli ordini di pagamento esclusivamente al nome del legale rappresentante, del tutore o curatore o degli eredi. Questa qualità, seguendo l'articolo 337 del regolamento di contabilità generale dello Stato, si prova:

Pel *rappresentante, tutore o curatore,* con la copia autentica dell'atto di nomina.

Per gli *eredi testamentari:*

1.° colla copia autentica o con l'estratto autentico dell'atto di ultima volontà;

2.° con un'attestazione giudiziaria di notorietà, da cui risulti quale testamento sia ritenuto valido e senza opposizioni, chi di conseguenza sia riconosciuto erede, e se vi abbiano eredi legittimi o necessarî, oltre quelli contemplati nel testamento;

3.° coll'atto di morte del creditore rilasciato dall'ufficiale dello stato civile;

E per gli *eredi intestati:*

1.° con un atto di notorietà ricevuto dal pretore o da notaio, da cui risulti la non esistenza di disposizione di ultima volontà, e la indicazione di tutti coloro cui è devoluta per legge la successione;

2.° coll'atto di morte come sopra.

A facilitare però siffatte formalità, a riguardo degli *eredi*, le quali sarebbero troppo lunghe e costose per il realizzo di piccoli crediti, il regolamento stesso di Stato, all'articolo 338, stabilisce una opportunissima riduzione di tali formalità limitandole pegli eredi testamentari, creditori di *somma non eccedente al lordo lire 100*, alla produzione del solo atto di notorietà e di quello di morte; e se la somma non eccede lire 50, ad un atto o certificato di notorietà rilasciato dal sindaco, anzichè dal pretore o dal notaio, tanto se si tratti di eredi per testamento, quanto *ab intestato*.

Nel caso di dover fare pagamenti a case commerciali o ditte *fuori piazza*, per somministrazioni di oggetti a dati istituti, è forse migliore espediente, per speditezza di pratica e maggior regolarità di documentazione, dopo che sia stata approvata dalla superiorità la relativa fattura, di rimettere la somma a mezzo del direttore od economo speciale di esso istituto, il quale meglio conosce i rappresentanti, gli usi della casa con cui ha trattato, ed a cui ha sovente bisogno di riscrivere anche per schiarimenti ed osservazioni sulla merce ricevuta; e quindi al ritorno della relativa quietanza si fa il mandato di rimborso analogo. Anche se, non avendo fondi speciali detto economo o direttore, il tesoriere dell'amministrazione dovesse fornirglieli, con ordinanza del presidente, esso tesoriere terrà il pagamento in conto sospeso nel suo giornale, nel modo che vedremo parlando di questo, fino al ricevimento della quietanza suddetta, da trasmettersi alla ragioneria per la emissione del regolare mandato.

L'ufficio di ragioneria, nello stendere con tutta cura i mandati di pagamento, senza abrasioni, ed occorrendo eccezionalmente con cancellazione chiara e visibile, dovrà indicare in essi, oltre la persona creditrice come sopra, un cenno sommario, ma più preciso che sia possibile, dell'oggetto, somministrazione, lavoro, ecc., per evitare, di fronte al creditore, ogni equivoco sulla natura del pagamento, e di fronte all'amministrazione, per poterne prendere concreta notizia sui registri, e non avere troppo spesso bisogno di consultare i documenti allegati al mandato. Per lo stesso fine avrà cura d'indicare l'epoca ed il periodo in cui ebbe luogo la somministrazione o prestazione, per togliere il dubbio di duplicati nei casi di cifre uguali di più mandati, o di ripetizioni di mandati all'istessa persona e per l'identico oggetto, ed anche per assicurare la debita imputazione alle spese dell'esercizio in corso od arretrato, come sopra si è detto.

La *firma* dei mandati che si emettono, è di essenziale importanza per la loro validità ed efficacia legale rapporto al tesoriere, al quale servono di scarico, ed infatti la legge sulle Opere pie all'articolo 32 n. 4 dichiara che « i mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico pel tesoriere, se non sono muniti delle firme del presidente e di quello fra i membri dell'amministrazione che sopraintende al servizio, cui si riferisce il mandato, od, in difetto, del membro anziano »; e l'articolo 56 del regolamento di contabilità, aggiunge alla tassativa disposizione suddetta delle occorrenti firme, cioè: *a)* del *presidente e del membro soprintendente al servizio* o dell'*anziano*, quella pure del *ragioniere* dove esiste; e richiede eziandio per la validità di tal titolo di scarico: *b)* che il mandato sia entro il limite del fondo stanziato nel relativo capitolo del bilancio; *c)* che sia munito di regolare quietanza del titolare del mandato o di suo legale procuratore.

Soggiunge inoltre detto articolo che la disposizione della lettera *a*) non è applicabile alle amministrazioni rappresentate da un solo amministratore, nel qual caso basta la sua firma e quella del ragioniere dove esiste.

L'introduzione però nella legge, nella citata disposizione della sottoscrizione dei mandati, della nuova firma di un *membro dell'amministrazione che sopraintende al servizio cui riferisce il mandato*, non sembra abbia alcuna seria importanza ed utilità, nè par fatta per semplificare l'andamento amministrativo delle Opere pie; perchè, in quelle di minore importanza, difficilmente si trova chi, oltre il presidente ed il segretario o ragioniere, periodicamente firmi i mandati; e nelle grandi amministrazioni non è abbastanza pratica e chiara, sollevando già dei dubbi sulla sua applicazione.

Infatti nelle congregazioni di carità, che hanno molti istituti, ciascuno dei quali ha nella congregazione il proprio deputato o rappresentante, si dovrà seguire questa naturale divisione per istituti, ed affidare a ciascun deputato la firma dei mandati relativi al proprio istituto, o non piuttosto dividere e delegare le attribuzioni e le firme agli amministratori, più logicamente, secondo la natura dei varî servizî a qualunque delle Opere pie essi servizî si riferiscano? Nell'uno e nell'altro di tali sistemi di delega si riscontrano degli inconvenienti, e s'imbarazza sempre l'amministrazione, per ricercare la firma ora dell'uno ora dell'altro membro; per cui la soluzione più semplice e pratica che pare possa darsi a questa nuova formalità, che riteniamo del resto sfornita di reale efficacia, si è che l'amministrazione deleghi espressamente ad uno soltanto dei suoi membri, che più sia in grado di trovarsi presente, o a turno a più d'essi, la firma aggiunta al mandato, colla qualifica di *membro soprintendente al servizio finanziario.*

101. — In relazione alle premesse avvertenze ecco la forma generalmente adottata pei *mandati di pagamento:*

N. generale ....
speciale

Congregazione di Carità di ....

OPERA PIA ....

MANDATO DI PAGAMENTO

Bilancio 189	*Tit.*	Fondo assegnato	L.
	Cap.	Somma dei mandati emessi . L.	
		Id. del presente . . . . »	
	Art.	Restano disponibili . . .	L.

Il Tesoriere della Congregazione pagherà al Sig. ....

la somma di Lire ....

per

.... *li*

Diconsi L. ....

Il Presidente

Il Membro soprintendente al servizio

IL RAGIONIERE

Registrato a pag.....

Riporto L. | Lire | C.

Segue L.

CONGREGAZIONE DI CARITÀ DI ....

N. generale ....
speciale

Congregazione di Carità di ....

OPERA PIA ....

MANDATO DI PAGAMENTO

Bilancio 189	*Tit.*	Fondo assegnato.	L.
	Cap.	Somma dei mandati emessi . L.	
		Id. del presente . . . . »	
	Art.	Restano disponibili . . .	L.

Il Tesoriere della Congregazione pagherà al Sig. ....

la somma di Lire ....

per

.... *li*

Diconsi L. ....

Il Presidente

Il Membro soprintendente al servizio

IL RAGIONIERE

Per quietanza della suddetta somma di Lire ....

.... *li*

Come si rileva dal suddetto modello, il mandato ha, come le ricevute, il *numero generale,* o continuativo d'emissione per tutte le istituzioni dipendenti dalla stessa congregazione od amministrazione, ed il *numero speciale* di ciascun' Opera pia.

Collo specchietto di riferimento al bilancio, che si riempie quando si registra il mandato emesso nel *prontuario dell' uscita* di cui al § 2°, si segue la esatta imputazione e la disponibilità dei fondi assegnati in esso per ogni articolo o capitolo della competenza. Se si riferisce il pagamento ai *residui* anteriori vi s'indica ugualmente il fondo relativo dei *residui.* Le altre indicazioni del modello non hanno bisogno di spiegazione.

Lo stesso modello servirà pei *mandati collettivi,* a favore cioè di più persone per un titolo comune od analogo di credito, delle quali si darà elenco nominativo colle rispettive somme e posto per le singole quietanze, a tergo del mandato stesso, ovvero mediante prospetto o ruolo nominativo allegato ad esso mandato.

Per regolarità di amministrazione e per reciproca comodità dei creditori e degli uffici di ragioneria è opportuno, nelle grandi amministrazioni, di spedire a quelli gli *avvisi dei mandati* emessi a loro favore, risparmiando così perditempi ed inutili richieste negli uffici stessi.

Il modulo semplicissimo di detti avvisi potrà essere quale appresso:

CONGREGAZIONE DI CARITÀ

DI ....   *Li*   *189*

Si partecipa a V. S. che che oggi sono stati emessi i seguenti mandati di pagamento a suo favore, esigibili nella tesoreria di questa congregazione di carità nei giorni feriali durante l'orario d'ufficio:

Opera pia debitrice	Numero, oggetto e somma dei mandati		

Sig.

Il Ragioniere

In mancanza di speciali norme per la *quietanza dei mandati* nel regolamento di contabilità delle Opere pie, ci varremo delle norme di consuetudine ed in parte delle disposizioni analoghe prescritte dal regolamento generale di contabilità di Stato.

La quietanza del creditore si fa alla presenza del tesoriere appiedi del mandato o nell' apposita colonna dell' attergato o ruolo relativo, apponendovi per esteso il proprio nome e cognome. Noi crediamo interessante che vi apponga anche la data.

Se il creditore non può o non sa scrivere apporrà un segno di croce alla presenza sempre del tesoriere e di due testimoni da lui conosciuti che si sottoscriveranno (analogamente all' art. 439 reg. cont. Stato).

Il tesoriere potrà anche eccezionalmente accettare sotto la sua personale responsabilità la quietanza su foglio a parte, in cui sia dichiarato il ricevimento della somma ed espressa in tutte lettere la somma stessa, la causa del pagamento, e occorrendo la mensualità o rata cui si riferisce, la data e la firma. Tale quietanza si unisce al mandato relativo (art. 440 reg. sudd.).

I presentatori di tali quietanze in foglio a parte devono essere conosciuti, ed apporre su di esse la loro sottoscrizione (art. 442). Il tesoriere deve pagare i mandati ai creditori in essi nominati, personalmente presentatisi e da lui conosciuti, e, se non lo fossero, devono provargli l' identità della loro persona mediante attestazione di chi sia noto al tesoriere, e che si sottoscriverà pure *per conoscenza del creditore*. Quando il tesoriere non avesse modo di accertare l' identità del creditore, se esso è un pubblico ufficiale può richiedergli la legalizzazione della firma dall' autorità locale, e se è un privato può esigere che la firma sia autenticata da un notaio a forma dell' art. 1323 del codice civile (articolo 438 reg. sudd.).

Se il creditore vuole esigere e quitare il mandato a mezzo di un suo procuratore deve produrre l'atto di procura o la copia autentica di esso, che sarà posta a corredo del mandato stesso. Se la procura è fatta per atto privato, le sottoscrizioni devono essere autenticate da notaio, in conformità dell' art. 1323 del codice suddetto (art. 334 reg. suddetto).

Se la quietanza di un mandato a favore di una ditta commerciale è fatta nel modo accettato in commercio, ma non conforme all' intestazione del mandato, il tesoriere dovrà richiedere un' attestazione della camera di commercio od una circolare della ditta autenticata dalla camera stessa ed unirla al titolo pagato (art. 445 reg. detto).

Il tesoriere non può accettare quietanze sotto riserva o condizione (art. 444 reg. med.).

102. — Riferendoci a quanto abbiamo già detto della registrazione dei mandati nel *prontuario dell' uscita* al § 2°, ed a quello che diremo relativamente al giornale del cassiere nel seguente § 6°, qui non vogliamo che accennare ad un espediente di contabilità che la esperienza ci ha consigliato preferibile, e

adottato del resto da moltissime amministrazioni per brevità e speditezza nella registrazione di essi, al sistema più razionale e completo che la teoria giustamente insegna, coll' aprire cioè un conto ai *mandati emessi*, per discaricarlo man mano che si pagano.

Noi invece, per gli effetti soltanto della registrazione *nel prontuario dell' uscita, e nel libro mastro*, consideriamo sempre *come pagati* tutti i mandati emessi; mentre è naturale che per gli effetti della cassa il tesoriere non li registra nel suo giornale se non quando effettivamente li paga. In questa guisa, però, si risparmia alla ragioneria di tenere per i mandati due registri, uno per quelli *emessi*, l' altro per quelli *pagati*. Questo sistema, che certamente abbrevia le scritture, non produce alcun inconveniente ed è suggerito, come dicemmo, dalla lunga esperienza, inquantochè la emissione dei mandati è ordinariamente seguita a brevissima distanza dal pagamento, e comunque non accade mai che i mandati emessi non sieno pagati prima della chiusura dell' esercizio. In ventiquattro anni d' esperienza, e con la emissione annuale di 2,500 mandati compresi i non pochi collettivi, solo *due volte* è accaduto nella nostra congregazione di dover annullare due mandati che erano rimasti non pagati alla chiusura dell' esercizio.

Del resto ciò non altera affatto, lo ripetiamo, il risultato vero di cassa, la cognizione reale della situazione del tesoriere, perchè essa si forma, indipendentemente da dette registrazioni, coi mandati *effettivamente pagati* e con un *conto reale* di cassa nel giornale generale della congregazione, di cui in seguito.

In questi casi eccezionalissimi di *mandati annullati* conviene sottrarne l' importo dai rispettivi conti in cui erano stati registrati.

L' articolo 57 del regolamento di contabilità dice che « chiuso l' esercizio del bilancio, i mandati non pagati s' intendono annullati e il loro ammontare passa nei residui; salvo il diritto al creditore di chiederne la rinnovazione se ed in quanto il suo credito non sia prescritto ».

Perciò, dedotto dal respettivo conto dell' articolo di uscita l' importo di tali mandati, nel caso rarissimo che alla fine di febbraio non fossero stati ancor saldati, i mandati stessi debbono annullarsi riunendoli alle matrici relative; e, considerato il loro importo come somma rimasta a pagarsi, (da tramandarsi quale *residuo passivo* al nuovo esercizio), si trarrà, allorchè sarà richiesto dal creditore, un nuovo mandato sul residuo stesso.

§ 5.°

Pendenze di cassa e ordini provvisori.

103. *Alcune partite pendenti sono inevitabili.*
104. *Sul divieto degli ordini provvisori.*

103. — È indubitato che in tutte le amministrazioni, ma in particolare nelle più complesse ed importanti, con tutta la regolarità e speditezza, con cui possano procedere i servizi, il conto del cassiere avrà inevitabilmente qualche partita

pendente, sospesa o provvisoria, che dir si voglia, derivante non tanto dal fatto od arbitrio suo, il che deve sempre impedirsi, quanto per effetto di eccezionali contingenze, di speciali o minuti servizi, che la stessa amministrazione trova più comodo e spedito di predisporre, e regolare, momentaneamente, con ordini provvisorì. Ciò non costituisce una irregolarità in via assoluta e pericolosa, e si può anzi dire, che talvolta questi ordini provvisorì, questi conti pendenti, servono a rendere, oltrechè più spediti, anche più ordinati e regolari stabilmentè i servizî dell'amministrazione stessa.

Infatti possono essere di tale natura, per citare alcuni esempî:

1.° La paga delle *mercedi agli operai* che nella nostra congregazione di carità usa farsi dal tesoriere in ogni sabato, direttamente agli operai stessi, in base a note settimanali redatte dagli assistenti ai lavori, cosa che dà maggiori garanzie di quello che se tali operai fossero pagati, come generalmente si usa, dai medesimi assistenti. Ma l'urgenza dell'immediato pagamento non dà tempo a fare i mandati, ed ecco un conto pendente del tesoriere, che si regolarizza con mandati generali di rimborso per le singole Opere pie e per i diversi lavori a periodi determinati. Gli operai fanno la quietanza nelle note settimanali. Il giorno dopo il tesoriere invia tali note, insieme allo stato giornaliero del movimento di cassa, all'amministrazione per le verifiche e pratiche ulteriori.

2.° Il pagamento delle *imposte* non si potrebbe far precedere dai mandati, attesa la variabilità delle cifre, se non altro per le frazioni, per le tasse di bollo, ecc. E poi si dovrebbe ogni bimestre, per le amministrazioni che hanno molte Opere pie, fare per le imposte tanti mandati bimestrali di rimborso. Non è risparmio di tempo e di spesa il fare tali mandati a semestri od anche ad anno?

3.° Certi *servizi di dettaglio*, come pagamento di elemosine sopra ruoli, di salarî agli allevatori degli esposti, che per il grande numero e per la piccolezza della cifra non possono essere ordinati coi mandati (i quali oggi richiedono anche qualche firma più di prima), costituiscono altrettante inevitabili pendenze di cassa, semprechè tali pagamenti non si facciano, anzichè dal tesoriere, a mezzo di terze persone, lo che sarebbe una vera e maggiore irregolarità da evitarsi.

E si potrebbe continuare con molti altri esempî. Anche gl'istituti ospitalieri di Milano credono opportuno tenere eziandio in sospeso i pagamenti per gli stipendî in base a ruoli mensili, che l'amministrazione passa al tesoriere con ordine di pagarli, e che poscia regolarizza con mandati di rimborso quando tali pagamenti sono stati effettivamente eseguiti.

Nemmeno il regolamento di contabilità esclude questa necessità di fatto delle *pendenze di cassa,* perchè infatti coll'articolo 60 prescrive che nel suo giornale generale il tesoriere debba registrare ogni riscossione ed ogni pagamento, sia definitivo, che *momentaneamente pendente,* ecc. E nel modello lettera *B* allegato a detto regolamento, contenente il *verbale di verifica di cassa,* trovasi notato nel conto dell'uscita, dopo i pagamenti fatti dal cassiere con regolari mandati, l'altro articolo: « *carte contabili per partite pendenti,* come da nota allegata ».

104. — Di fronte però alla necessità di fatto ed alla convenienza di lasciare tali partite pendenti, o provvisorie, che debbono essere naturalmente contenute dall'amministrazione nei limiti della più ragionevole e giustificata misura, il regolamento di contabilità medesimo, pure ammettendole, come abbiam visto, ha anche la disposizione dell'articolo 55 che stabilisce:

« L'emissione ed il pagamento di mandati provvisorì sono vietati ».

Bisogna perciò esaminare e porre in relazione questa disposizione colle precedenti, ossia entrare nello spirito dell'assoluto divieto in essa contenuto pei *mandati provvisori,* in analogia a quanto abbiamo osservato per le altre partite pendenti o *carte contabili* del tesoriere.

Noi riteniamo per fermo, lo diciamo subito, che tale divieto non possa riferirsi e non debba interpetrarsi ad escludere quei conti pendenti, di cui abbiamo poc'anzi parlato, e quelle altre inevitabili anticipazioni che dovunque occorre fare agli economi, agenti e fornitori per spese relative all'esercizio in corso, nei limiti de' fondi del bilancio, perchè non può pretendersi che essi economi ed agenti, per certe spese minute che non v'è convenienza di fare diversamente, debbano anticipare del proprio e stare in disborso. Nè possono negarsi ai fornitori alcune anticipazioni od acconti, che talvoltà sono giustamente pattuiti nei relativi contratti, e sono anche ammessi dalla vigente legislazione delle Opere pie (vedi articolo 58, alinea 2 del regolamento amministrativo).

In questi casi, potrebbero trarsi alcune volte dei mandati definitivi di acconti, da imputarsi al respettivo articolo del bilancio. Ma vi sarebbe pericolo di qualche facile dimenticanza di tali acconti e quindi di possibili duplicati nei pagamenti finali, cosa che non può accadere col meccanismo del giornale unico o generale del cassiere, che spiegheremo nel prossimo paragrafo, mediante il quale si tengono in costante evidenza, in apposite colonne, le *carte contabili pendenti* del tesoriere stesso, che stanno in continuo movimento.

Per le congregazioni di carità poi, e per le amministrazioni in genere che hanno più Opere pie, riesce spesso impossibile di imputare tali pagamenti al loro posto definitivo, fino a che non siasi definitivamente liquidato il credito dell'economo, agente, o fornitore, avvegnachè il credito stesso possa essere relativo a diverse Opere pie, o riferibile a diversi articoli del bilancio. Nè sarebbe utile e regolare di comprendere tali anticipazioni con mandati definitivi tra le *partite di giro* di una sola Opera pia, perchè, attesa la incertezza e variabilità di tali anticipazioni, non vi si troverebbero mai adeguati fondi nel bilancio, e più, perchè si complicherebbe inutilmente il lavoro di scritturazione contabile, in quanto i mandati definitivi devono essere registrati in molti luoghi, e per annullarli occorrerebbero altrettante regolari quietanze di rimborso.

Onde è a concludere che fino a che trattisi di *anticipazioni per spese autorizzate e di sollecita liquidazione e sempre nei limiti del bilancio in corso,* non possa essere ragionevolmente impedito di fare qualche pagamento in conto sospeso in quella forma di *ordini provvisori,* od altra, che meglio garantisca la regolarità e sempre sotto la responsabilità dell'amministrazione, dalla quale

niuno vorrà rifuggire in quei necessarî e giustificati casi. Sarà però mai sempre prudente di provocare in proposito una deliberazione di massima dalla congregazione od amministrazione, per determinare fino a qual somma, per ciascuno individuo, si possano giudiziosamente estendere tali anticipazioni all'economo o ad altri agenti di essa, procurando che sieno limitate in rapporto alle rispettive garanzie morali e materiali, che ciascuno d'essi presenta.

Ma allora, si obbietterà, a che si riferisce il divieto esplicitamente dato col citato articolo 55 del regolamento di contabilità? Noi siamo d'avviso che siffatto divieto, giustamente imposto dal regolamento, messo in relazione coll'ammissione delle surriferite pendenze o pagamenti provvisorî indispensabili, si debba essenzialmente riferire ai mandati provvisorî, che pur troppo per inveterata abitudine, da talune amministrazioni sogliono emettersi, non per dare un acconto ad un agente o fornitore in pendenza del conto di prossima liquidazione, ma *per pagare spese che eccedono le somme del bilancio*, rimandandone la regolarizzazione agli anni successivi. Con ciò davvero si altera sostanzialmente la verità dei conti e delle situazioni dei singoli esercizî, s'impegnano illegalmente i venturi a vantaggio dell'esercizio in corso, si manomette ogni buona norma di amministrazione e di controllo. E l'esperienza c'insegna come si ricorra nelle amministrazioni dissestate a tali artifizî, per nascondere la falsa situazione, e come con tali illegittimi e deplorevoli mezzi, si cagioni la rovina di alcuni enti pubblici, creando i più forti dissidî, nel rinnuovarsi delle amministrazioni, fra i vecchi amministratori ed i nuovi, i quali ultimi non possono ragionevolmente assumere l'azienda in tali tristi e dissimulate condizioni, senza il beneficio d'inventario della pubblicità, nè coprire le irregolarità dei cessanti amministratori colla propria inconscia responsabilità!

§ 6.°

Giornale del tesoriere.

105. *Giornale unico - distinzione delle operazioni definitive da quelle provvisorie.*
106. *Modello del giornale - come funzioni.*
107. *Comunicazione del giornale all'amministrazione.*
108. *Svolgimento del giornale per ogni Opera pia.*
109. *Verifica di cassa e del giornale, ecc.*

105. — « Gli assuntori del servizio di tesoreria, i tesorieri ed i riscuo- « titori speciali, (dice l'articolo 60 del regolamento), *hanno obbligo* di tenere un « giornale di cassa nel quale con istretto ordine cronologico, senza lacune od « abrasioni, registrano ogni riscossione ed ogni pagamento, *sia definitivo o mo- « mentaneamente pendente, sia di uno o di altro esercizio aperto, sia di qua- « lunque istituzione alla stessa amministrazione soggetta* ».

Dev'essere adunque un giornale *unico* e *completo*, che tutto deve abbracciare senza alcuna distinzione, e che deve seguire materialmente la contazione del

danaro, qualunque sia la causa del suo movimento. È questa una disposizione utilissima, ma che facendo generalmente contrasto con opposte inveterate abitudini, non sarà da taluni cassieri così facilmente attuata; e le amministrazioni dovranno invigilare ed ottenere che abbia completa applicazione.

Perocchè da un lato è troppo comune la usanza in chi maneggia il danaro, ed è la idea più spontanea che si affaccia per prima alla mente, di sparpagliare le registrazioni delle operazioni di cassa in tanti libri o note separate, quanti sono i diversi enti, gli esercizî, le pendenze ed anche taluni speciali servizî, a cui esse operazioni sono relative, nell'intento di predisporre gli elementi che occorrono alla compilazione o sistemazione dei diversi rendiconti.

Ma d'altronde, lasciando stare come in tal guisa si renda facile di disperdere talvolta qualcuna delle tante note scollegate, dove si registrano le operazioni, è poi indubitato che non si può prontamente verificare la situazione materiale di cassa dagli stessi tesorieri e molto meno dagli amministratori, essendo d'uopo di raccoglier prima e riunire le cifre sparse sulle note e registri suddetti, mentre è del massimo interesse per tanti riguardi di avere in ogni istante esatta contezza del numerario esistente in cassa.

E se ciò si ottiene mediante l'*unico giornale* ora prescritto, se con questo giornale si ha sempre in corrente il conto generale della cassa, non può per altro disconoscersi come sia necessario di dividere e classificare il conto stesso in altrettanti conti parziali a seconda dei diversi interessi che vi sono collegati.

Da alcuni cassieri questi conti parziali si formavano prima, per comporre poi con essi il tutto quando occorreva; oggi invece, come prescrive il regolamento, bisogna muovere dal tutto per devenire poi alle parti. Questa è la differenza.

La prima partizione consiste nel dividere le *operazioni definitive* dalle *operazioni pendenti*, le une, perchè devono trovare luogo e riscontro nei rendiconti, le altre, per seguirne e curarne con maggiore facilità il sollecito annullamento. Viene poi la divisione dell'*esercizio*, la quale è necessaria per le sole operazioni definitive e per i due mesi di gennaio e di febbraio, in cui sono contemporaneamente aperti due esercizî. Le *operazioni pendenti* si possono suddividere in *attive* e *passive* per non confondere i debitori con i creditori.

106. — Questa prima ripartizione noi crediamo che, destinandovi apposite colonne, possa farsi nello stesso giornale di cassa, del quale diamo qui appresso un modello esemplificato:

Articolo 1	Esercizio 2	OPERA PIA 3	DATA E DESCRIZIONE delle OPERAZIONI 4		Numero delle quietanze 5	Numero dei mandati 6	TESORIERE (a) conto materiale del danaro — Dare riscoss. giornalieri 7	TESORIERE (a) — Avere pagamenti giornalieri 8	TESORIERE (a) — Resto di cassa 9	OPERE PIE per le operazioni definitive — dell'esercizio 1890 — Dare mandati 10	dell'esercizio 1890 — Avere quietanze 11	dell'esercizio 1891 — Dare mandati 12	dell'esercizio 1891 — Avere quietanze 13	DIVERSI per partite momentaneamente pendenti — Debitori — Dare 14	Debitori — Avere 15	Creditori — Dare 16	Creditori — Avere 17	(a) Conto integrale e continuativo del Tesoriere che può sostituirsi a quello delle colonne 7, 8, 9 — Dare 18	Avere 19
			Situazione di cassa al 10 febbraio 1891																	
300			*Riscossioni fatte a tutt'oggi:*																	
			Resto di cassa dell'esercizio 1889 . . . . L.	5,000							5,000									
			Quietanze dell'eserc. 1890. »	20,000							20,000									
			Id. id. 1891. »	2,400									2,400							
			Deposito di Tizio per spese d'asta . . . . »	180													180			
				27,580															27,580	
			Pagamenti fatti a tutt'oggi:																	
			Mandati pagati dell'esercizio 1890 . . L. 23,200							23,200										
			Mandati pagati dell'esercizio 1891 . » 1,500									1,500								
			Anticipazione al fornitore del pane . » 250											250						
				24,950																24,950
			Resto di cassa . . L.	2,630			2,630		2,630											
			11 febbraio 1891																	
301	1890	Orfanotr.	Da N. N. per affitto		131		200				200								200	
302	Id.	Detto	Da . . . . per pigione		132		100				100								100	
303	Id.	Asilo	Al muratore per un conto di restauri.			146		107		107										107
304	Id.	Detto	Al libraio per oggetti di scuola . . .			145		13		13										13
305	1891	Orfanotr.	Al fornaio per il pane di gennaio L. 400			32		150				400			250				250	400
306	—	—	scomputando l'anticipazione di » 250																	
307	1891	Asilo	Da . . . . per interessi		20		300						300						300	
308	Id.	Orfanotr.	Da . . . . per dozzina		21		60						60						60	
309	—	—	A . . . . . in conto deposito di Tizio .					80								80				80
							660	350	+310											
			12 febbraio 1891						2,940											
310	1891	Orfanotr.	A . . . . . per stipendio			30		90				90								90
311	Id.	Detto	Da . . . . per retta		22		120						120						120	
312	1890	Asilo	A . . . . . per mobili			148		70		70										70
313	Id.	Orfanotr.	Dall'asilo per pigione		133		»	»			200								200	
314	Id.	Asilo	All'orfanotrofio per detta pigione . .			149	»	»		200										200
315	1891	Detto	Da . . . . per oblazione		23		50						50						50	
316	—	—	Agli operai per giornate di lavoro . .					75						75						75
317	—	—	All'esattore 1ª rata imposte					600						600						600
							170	835	-665										28,860	26,585
																			26,585	
			Situazione di cassa alla sera del 12 febbraio						2,275	23,590	25,500	1,990	2,930	925	250	80	180		2,275	

Il modello di giornale, che abbiamo dato, ha l'aspetto di un giornale-mastro a scrittura doppia, in cui ogni operazione si registra una volta in dare e una volta in avere. Il conto del tesoriere, ossia il conto generale di cassa, può essere o *differenziale* come alle colonne 7, 8 e 9 o *integrale* come alle colonne 18 e 19. È *differenziale* quando in qualsiasi tempo si chiude e si riapre col solo resto netto di cassa (art. 300 ivi), e quando non vi si comprendono i giri di cassa tra le varie Opere pie aggregate (art. 313 e 314) nè i giri di annullamento delle partite pendenti, se l'annullamento avviene con quietanze e mandati definitivi (art. 305 e 306), i quali giri però si registrano in dare ed in avere negli altri conti del giornale. Ha il vantaggio di presentare nelle suddette colonne 7 e 8 le sole somme effettivamente riscosse e pagate, e di rendere perciò più semplice e più chiaro il conto materiale del danaro, il quale si può chiudere e riaprire anche ogni giorno col resto effettivo. Questa forma di giornale è da raccomandarsi ai tesorieri che fanno molte operazioni, i quali troveranno il riscontro della esattezza delle registrazioni verificando che la differenza tra l'addizione delle colonne 10, 12, 14 e 16 e tra quella delle colonne 11, 13, 15 e 17 è corrispondente al resto di cassa, come, nel suddetto modello, sarebbe:

Colonna 10	L. 23,590	Colonna 11	L. 25,500
» 12	» 1,990	» 13	» 2,930
» 14	» 925	» 15	» 250
» 16	» 80	» 17	» 180
Somme pagate	L. 26,585		
Resto di cassa	» 2,275		—
	L. 28,860	Somme riscosse	L. 28,860

Il conto *integrale* invece si apre, non con la rimanenza netta, ma riproducendo rispettivamente in dare e in avere del conto del tesoriere, le somme di tutte le riscossioni e di tutti i pagamenti definitivi degli esercizi, che sono ancora aperti, e delle altre partite rimaste pendenti, ed in seguito, oltre che le operazioni a contanti, abbraccia eziandio i giri di cassa tra le Opere pie ed i giri di annullamento di dette partite pendenti, come noi abbiamo aggiunto, per esempio nel modello, alle colonne 18 e 19. In questa guisa il conto del tesoriere in tali due colonne comprende *tutte le cifre* che sono negli altri conti, onde riunendo, come sopra, le somme di questi si devono ritrovare, come si ritrovano, le due somme di quello, che sono appunto lire 28,860 nel dare del tesoriere, e lire 26,585 nell'avere, col resto quindi di cassa di lire 2,275.

Siffatto modo è forse più facile, ma essendo per sè stesso più pesante, non può suggerirsi che a quei tesorieri i quali facciano poche operazioni. Anzi volendo adottare questo secondo metodo, per renderlo ancor più facile e comprendibile, si può togliere al giornale di cassa ogni regola di scrittura doppia; e si può dare alle colonne 10 al 17 l'aspetto di una semplice classificazione o svolgimento delle due principali colonne del conto generale di cassa, come noi

abbiamo fatto più innanzi nell'esempio di registrazione per le istituzioni minori di beneficenza *(Opera pia Giusti)*.

È superfluo di avvertire che in qualunque forma sia tenuto il giornale di cassa, vi si devono costantemente e con la massima regolarità registrare le operazioni di qualunque natura, *appena eseguite*, nè prima nè dopo, una di seguito all'altra, senza interruzione. Non vi si potrà segnare in conseguenza alcun mandato di pagamento finchè il pagamento non abbia effettivamente avuto luogo; e se alle volte accadesse di aver pagata una somma in conto di un mandato, si registrerà soltanto tale somma parziale tra i conti pendenti, e non mai l'importo complessivo del mandato. Se qualche debitore all'incontro avesse versata una parte del suo debito, si dovrà questa egualmente portare subito a giornale, senza aspettare il saldo, dovendosi assolutamente ritenere proibita ogni registrazione anticipata o ritardata, e dovendo il giornale del tesoriere essere in ogni momento lo specchio sicuro e fedele del danaro materialmente esistente nella cassa.

Se nelle grandi amministrazioni, e come sempre nei monti di pietà per i pegni, e nei brefotrofi per i salarî agli allevatori degli esposti, occorressero speciali giornali di dettaglio per determinate uniformi operazioni, si dovrà l'ammontare di queste riportare riassuntivamente giorno per giorno nel registro generale di cassa.

In quanto alla parte descrittiva di questo giornale generale, riteniamo che debba essere più estesa nelle piccole amministrazioni, dove la contabilità per lo più si arresta ai soli registri del tesoriere; mentre nelle altre crediamo sufficiente che nella colonna quarta si scriva semplicemente per memoria il nome del debitore o creditore col quale è stata fatta l'operazione, allo scopo di assicurare meglio, rendendola più breve, che la registrazione non sia ritardata, e che proceda sempre contemporaneamente alle riscossioni ed ai pagamenti.

107. — « Il giornale di cassa — secondochè prescrive successivamente « il citato articolo 60 — dev'essere *comunicato per estratto* a brevi periodi, o « giornalmente per le aziende importanti, alle respettive amministrazioni: per « le altre basterà prescrivere che il giornale di cassa sia *presentato* giornal- « mente o a brevi periodi al presidente o ad altro membro dell'amministrazione « da esso delegato per il visto di chiusura ».

Evidentemente questo duplice modo di rendere conto, o con la comunicazione per estratto, o con la presentazione del giornale, dipende dall'esservi o non un altro ufficio (di ragioneria o di segreteria) oltre quello del cassiere, che debba esercitare il controllo e dar luogo alle successive registrazioni dei fatti amministrativi; dappoichè in questo caso non basta la semplice presentazione momentanea del giornale, a scopo di pura verifica, da esplicarsi col visto di chiusura, ma è necessario che le operazioni tutte di cassa sieno comunicate separatamente in iscritto. Siffatta comunicazione o denunzia, per parte del tesoriere, ha luogo nel nostro ufficio, giorno per giorno, in un modello della forma seguente, in cui riproduciamo le operazioni indicate nel precedente esempio di giornale sotto la data 11 febbraio :

Denunzia delle operazioni di cassa del giorno 11 febbraio 1891.

Colonna del giornal.	ENTRATA Operazioni definitive						
11 13	Riscossioni fatte oggi con le ricevute di cui si allegano le matrici . . . . N. 131 al 132 Es. 1890 L.					300	»
	» 20 » 21 » 1891 »					360	»
	Partite pendenti.						
15	Rimborso di anticipazioni						
	dal fornitore del pane . L.	250	»				
	. . . . »	»	»			250	»
17	Depositi precarî ricevuti						
	. . . . L.	»	»				
	. . . . »	»	»			»	»
	SOMMA { riscossa in danaro . . L. 660 / compensata in uscita . . » 250 } L.					910	»
	USCITA Operazioni definitive						
10 12	Mandati pagati come dicontro { dell'Eserc. 1890 L.			120	»		
	» 1891 »			400	»		
	Partite pendenti.						
14	Anticipazioni						
	. . . . L.	»	»				
	. . . . »	»	»	»	»		
16	Restituzione di depositi in conto deposito di Tizio . . . . L.	80	»				
	. . . . »	»	»	80	»		
	SOMMA { pagata in danaro L. 350 / compens. in entr. » 250 }					600	»
	Risultato della giornata { maggiore entrata L.					310	»
	» uscita . »					»	»
	Resto di cassa del giorno precedente . . »					2,630	»
	Idem d'oggi . . . . L.					2,940	»

Il Tesoriere

Distinta dei mandati pagati di cui ai n. 10 e 12 Uscita			
N.	Esercizio 1890.		
146	Muratore . L.	107	»
145	Libraio . »	13	»
»	. . . . . »	»	»
»	. . . . . »	»	»
		120	»
	Esercizio 1891.		
32	Fornaio . L.	400	»
»	. . . . . »	»	»
»	. . . . . »	»	»
»	. . . . . »	»	»
		400	»

Questo modello, sebbene non abbia la stessa forma del giornale e non sia perciò una copia precisa del medesimo, ne contiene nondimeno tutti gli elementi, nessuno eccettuato. Infatti le *riscossioni definitive*, riportatevi dalle colonne 11 e 13 complessivamente per la intera giornata, con la distinzione soltanto dei due esercizî, hanno il completo dettaglio nelle matrici delle singole quietanze emesse, che vengono allegate alla denunzia. E i *pagamenti definitivi*, fatti sopra regolari mandati, e ripresi complessivamente dalle colonne 10 e 12 del giornale, sono indicati in dettaglio nell'apposito spazio della denunzia a destra del modello, dove si segna semplicemente il numero del mandato, il nome del creditore e la somma pagata. Si potrebbero forse anche i mandati, pagati nella giornata, allegare alla denunzia, come vi si allegano le matrici delle quietanze, nel qual caso si risparmierebbe la detta descrizione di dettaglio; ma poichè tra i mandati ve ne sono non pochi collettivi, i quali non si estinguono in una sola volta, così si suole lasciarli tutti in tesoreria, per ritirarli, dietro regolare verifica, a determinati periodi. In quanto alle *partite pendenti*, di cui ai numeri 15, 17, 14 e 16 del modello, si avverte che vengono esse registrate dettagliatamente nella denunzia, e che poco spazio è all'uopo sufficiente, atteso il poco numero e sviluppo che devono avere tali partite. Intorno alle quali, non sembra inutile di riferire che i documenti relativi, come ad esempio le ricevute delle imposte, sono trasmessi alla ragioneria, insieme alla denunzia giornaliera, quando devono dar luogo alla emissione di mandati; e diversamente restano presso il tesoriere.

108. — Nel caso frequente che il servizio di tesoreria sia collettivo per più Opere pie, non basta, rispetto alle operazioni definitive, di sapere dalle colonne 10 alla 13 del giornale, e dalle comunicazioni o denunzie del tesoriere, a quale dei due esercizî aperti si riferiscano tali operazioni definitive, ma è d'uopo inoltre di ricercare distintamente, e sempre per ciascun esercizio, quali siano le somme definitivamente riscosse e pagate per conto di ciascun'Opera pia.

In quanto alle partite pendenti, di cui alle colonne 14 alla 17, atteso il carattere generale che spesso hanno, ed attesa la loro breve durata, non risulta nè possibile, nè necessario di ripartirle a Opera pia per Opera pia. A seconda del maggiore o minore sviluppo di esse, potrà al più occorrere un quaderno di conti di svolgimento intestati alle varie persone, colle quali si hanno pendenze, ovvero, e il più delle volte, saranno sufficienti le stesse indicazioni del giornale.

Per dividere le operazioni definitive tra le varie Opere pie, si comprende di leggieri, che, se queste fossero soltanto due o tre, si possono all'uopo direttamente aggiungere altre colonne al giornale, come noi abbiamo indicato nell'esempio, più avanti, dell'*Opera pia Giusti;* che se invece fossero molte, bisogna ricorrere a svolgimenti separati o con altri registri sinottici a più colonne o con tanti conti descrittivi quante sono le Opere pie, per ciascun esercizio. E tale svolgimento nelle piccole amministrazioni si dovrà fare dagli stessi tesorieri, i quali ivi ordinariamente compilano anche i rendiconti. E nelle grandi ammini-

strazioni eziandio sarebbe opportuno che il tesoriere svolgesse da sè il conto di cassa a Opera pia per Opera pia, allo scopo segnatamente di poter riscontrare i risultati dei singoli rendiconti annuali, che deve firmare. Se non che il còmpito di classificare ogni fatto amministrativo spetta essenzialmente all'ufficio di ragioneria, dove esiste; e noi, rispetto allo svolgimento per Opera pia delle operazioni definitive di cassa, ci atteniamo ad una forma, alquanto materiale, ma utile e spedita, che è questa.

Abbiamo visto per gl'incassi, che vengono in ragioneria, con la denunzia giornaliera del cassiere, le matrici delle quietanze. Anche i mandati di pagamento hanno le loro matrici staccate. Onde l'ufficio di ragioneria, dopo avere notate queste matrici, con l'ordine del loro numero generale, nel giornale generale della congregazione, le distribuisce in altrettante buste o posizioni (che si rilegano in fin d'anno) quante sono le Opere pie, distintamente per ogni esercizio, separando le quietanze dai mandati, e le une e gli altri addizionando nella apposita colonna in dette matrici esistente. Nel formare tali posizioni si aggiunge al numero generale delle quietanze, un numero d'ordine speciale per ogni Opera pia (i mandati hanno già il numero speciale fino dalla loro emissione). Che ciò riesca di eccezionale prontezza è inutile dimostrarlo. Come pure, servendo le dette matrici per effettuare le registrazioni nei conti di entrata e di uscita nel libro mastro, risultano all'uopo più adatte, che gli articoli di un giornale, perchè contengono e per la loro forma, e per la origine, notizie più copiose e più esatte.

109. — L'articolo 61 del regolamento di contabilità dispone: « Lo stato « di cassa dei tesorieri e riscuotitori speciali è sottoposto a verifica bimensile, « oltre quelle straordinarie per iniziativa dell'amministrazione e dell'autorità « politica.

« La verifica deve consistere nella effettiva materiale ricognizione delle « somme, dei titoli e valori esistenti in cassa, seguìta da accertamento di quello « che dovrebbe trovarsi al dato istante, mercè esatto riscontro del giornale ge- « nerale di cui all'articolo precedente e dei registri o documenti relativi alla « entrata ed alla uscita.

« Il risultato di ciascuna verifica ordinaria o straordinaria, deve formare « oggetto di processo verbale in conformità del modello allegato a questo rego- « lamento (lettera *B*), ed un esemplare di esso verbale deve essere tosto spe- « dito al prefetto della provincia o al sotto-prefetto del circondario ».

In questo articolo si dice che la verifica è *bimensile;* il quale addiettivo, alquanto nuovo nella nostra lingua, viene da taluno confuso con *bimestrale,* lasciando il dubbio se la verifica debba aver luogo *ogni due mesi,* ovvero *due volte al mese.* Secondo noi però il significato letterale di *bimestrale* non può ritenersi corrispondente a quello di *bimensile,* poichè il primo deriva dal sostantivo *bimestre,* voce che indica un periodo di due mesi; mentre l'altro non è derivato da alcun sostantivo che abbia un significato proprio, ma è un composto della preposizione raddoppiativa *bi* o *bis* e dell'addiettivo *mensile* o mensuale; e pare certo che il *bis* debba riferirsi al sostantivo che lo precede, nel nostro caso alla parola *verifica.* Senza dire poi che sono ormai di uso comune gli addiettivi: — *bigiornaliero* — *bisettimanale* — e *bimensile* — per significare *due volte al giorno, alla settimana od al mese.*

Non è men vero però che abbiamo visto anche usato il vocabolo *bimensile* nello stesso significato di *bimestrale;* ed anche così inteso nella disposizione surriferita riguardante la verifica di cassa, ci sembra possa ritenersi ugualmente sufficiente garanzia, purchè la verifica stessa sia eseguita ogni due mesi con tutto rigore e regolarità.

Un'altra osservazione vogliamo aggiungere intorno a questo articolo, essendochè il procedimento più comune, nelle verifiche di cassa, era quello di premettere, mediante l'esame dei relativi registri, la determinazione del resto di cassa e la situazione dei valori affidati al tesoriere, per passare di poi alla constatazione materiale della effettiva rimanenza di numerario e di detti valori. Ma in tal modo il confronto era poco spontaneo, e il differimento della materiale constatazione non era scevro del pericolo di qualche dissimulazione. Onde ci sembra migliore il metodo prescritto dal suddetto articolo, e confermato nel modello di *verbale* allegato, che consiste nel dare la precedenza alla materiale contazione del danaro e degli altri valori esistenti effettivamente presso il tesoriere, ossia all'accertamento dello *stato di fatto* per procedere poi al riscontro del *conto di diritto,* in base ai relativi registri.

A complemento in fine delle disposizioni che riguardano i registri del servizio di cassa, riportiamo qui appresso gli articoli 62 e 63 del regolamento.

Articolo 62. « Quando il servizio di cassa è fatto dagli esattori comunali, « essi devono tenere separati da quelli del comune i conti ed i fondi relativi « alle istituzioni di beneficenza ».

Articolo 63. « Quando il servizio di tesoreria venga affidato ad un istituto « di credito o di risparmio, non saranno applicabili le disposizioni degli articoli « 61 e 62, ma dovranno essere determinate nel contratto le norme per eserci- « tare il controllo sui versamenti, per riconoscere a non lunghi intervalli la « situazione del conto corrente e per assicurare il pagamento dei mandati ».

Articolo III.

SCRITTURE GENERALI

110. *Premessa.*

110. — Dopo aver esaminati gli atti e registri del servizio di cassa, uopo è alla fine di farci a parlare del modo, onde si sogliono da noi tenere e svilup-

pare le scritture generali. Le nostre scritture hanno base nella teoria della scrittura doppia, sebbene in pratica se ne discostino ora più ed ora meno, non mai per offendere i sani principî di quella teoria, ma per brevità, quando bene inteso non ne abbiano scapito la chiarezza ed il controllo. Esse, oltre al curare che i molteplici interessi delle Opere pie siano distintamente tenuti in evidenza, mirano in principal modo alla facile e razionale compilazione *dei rendiconti* nelle forme volute.

Data la separazione della dote permanente *(contabilità patrimoniale)* dalla gestione delle rendite e spese e delle anticipazioni o partite permutative precarie *(contabilità amministrativa)*, si ha la necessità di fare due rendiconti, derivanti dall'una e dall'altra contabilità, e fin qui trattandosi di rendiconti, che sarebbero sempre di natura egualmente *patrimoniale*, tutte le scritture, benchè divise in due parti, potrebbero essere tenute nella forma comune che generalmente si usa nella partita doppia.

Se non che le Opere pie devono fare anche il rendiconto *finanziario* in completa relazione e raffronto al bilancio preventivo.

E poichè sappiamo che la suddetta *contabilità amministrativa* contiene gli stessi elementi e conduce agli stessi risultati che la *contabilità finanziaria*, così non abbiamo bisogno di istituire una terza contabilità, e dobbiamo soltanto modificare un poco le forme ordinarie dell'impianto di essa contabilità amministrativa, perchè ci porti facilmente alla redazione del suo rendiconto, il quale, dovendo essere anche finanziario, vuole alquanto discostarsi da quello patrimoniale comune.

§ 2.°

Giornale-mastro generale.

111. *Giornale generale di una congregazione di carità.*

111. — Come sintesi delle scritture di tutte le Opere pie amministrate dalla congregazione di carità, teniamo un giornale-mastro generale in forma sinottica, che è in parte inspirato dai chiari concetti logismografici.

È della forma seguente:

Giornale-mastro generale per tutte le Opere pie amministrate dalla congregazione di carità di ....

		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.
DATA	Somme generali del giornale	Contabilità patrimoniale			Contabilità amministrativa				Conti provvisori	
		Opere pie pel patrimonio netto e sopravvenienze	Consegnatari e Corrispondenti — beni stabili, scorte, ecc.	L'amministrazione pel movimento dei capitali	Opere pie per le rendite e spese	Debitori per l'Entrata — rendite, ritiro capit. e partite di giro	Creditori per l'Uscita — spese, investimenti e partite di giro	Cassa per le riscossioni e pagamenti	Diversi per partite pendenti di cassa	Creditori e Debitori del nuovo esercizio

In questo giornale, come si vede, oltre essere compresi i sette conti principali indicati nella pianta sommaria riportata al n. 88 *a*, sono aggiunti altri due conti provvisorî, l'uno per le *partite pendenti di cassa* (n. VIII), e l'altro per i *debitori e creditori del nuovo esercizio* (n. IX). Diremo anzi che effettivamente nella nostra congregazione abbiamo nel giornale undici conti, essendovi altro conto per il *cassiere speciale del monte di pietà*, ed un altro per le *relative partite pendenti.*

Il suddetto n. VIII serve a completare il controllo delle operazioni di cassa, in riscontro al giornale del tesoriere, ed il n. IX è destinato a raccogliere provvisoriamente nei due mesi del periodo suppletivo (gennaio e febbraio), in cui sono aperti due esercizî, in *avere* le quietanze di cassa a credito dei debitori per l'entrata, e in *dare* i mandati di pagamento soddisfatti ai creditori per l'uscita del nuovo esercizio, salvo a trasportare poi le rispettive somme complessive di detti due mesi nei conti n. V e VI, quando al 1° di marzo è stato chiuso il vecchio esercizio. L'apertura di questo giornale si fa con le cifre complesse delle rimanenze patrimoniali ed amministrative di detto precedente esercizio, e le operazioni vi si registrano riassuntivamente a giorno per giorno, occupando una sola linea al giorno, e desumendo i dettagli da quattro quaderni allegati al giornale medesimo, che sono:

1.° Dettaglio particolareggiato dei fatti estranei alle operazioni di cassa — per tutte le Opere pie.

2.° Elenco generale delle singole quietanze emesse dalla tesoreria — idem.

3.° Elenco generale dei singoli mandati di pagamento *emessi* — idem.

4.° Dettaglio delle partite pendenti di cassa e dei relativi annullamenti.

Gli allegati numeri 2, 3 e 4 sono redatti in forma assai succinta. Nel numero 3 abbiamo l'elenco dei mandati *emessi;* ma nel giornale riassuntivo registriamo invece la somma dei mandati pagati giornalmente, in base alla denunzia parimenti giornaliera della tesoreria, e nel detto allegato numero 3, di fianco a ciascun mandato, notiamo il giorno del pagamento. Ma di questo giornale generale e di altre scritture complessive per tutte le Opere pie amministrate da una stessa congregazione di carità, che, se utili, non sono però necessarie, non occorre parlare ulteriormente, e veniamo piuttosto a dire delle scritture particolari.

§ 2.°

Giornale speciale di ogni Opera pia.

112. *Parte patrimoniale.*
113. *Parte amministrativa.*
114. - *teoria delle competenze e degli adempimenti.*
115. - *compensazioni di adempimento.*
116. - *come funzioni il giornale.*

112. — *Giornale della contabilità patrimoniale.*

Ciascuna Opera pia ha il suo giornale-mastro nella stessa forma di quello già tracciato, limitatamente ai primi sette conti, avendo gli ultimi due uno scopo soltanto generale rispetto al servizio di cassa.

Di tale giornale dobbiamo occuparci in modo speciale, non tanto perchè possa reputarsi un atto assolutamente indispensabile, quanto perchè in quei pochi conti generali riassume ed indica, meglio che non i mastri, i concetti che informano l'impianto delle scritture.

Ivi adunque osserviamo che le due contabilità, la *patrimoniale* e la *amministrativa* formano ciascuna una bilancia separata, e sono perciò indipendenti l'una dall'altra.

Le abbiamo riunite in un solo registro perchè la contabilità patrimoniale ha poco sviluppo, e per non moltiplicare tanti registri. Ma ognuna potrebbe stare da sè e noi ne parliamo distintamente, anche perchè è in parte diverso il modo delle registrazioni.

Per quanto riguarda la *parte patrimoniale* adunque il giornale ha tre conti distinti ai numeri I, II e III.

Il n. I, intestato all'*Opera pia,* è destinato ad indicare il patrimonio netto al principio dell'esercizio, e tutte le successive sopravvenienze patrimoniali attive e passive, per dimostrare a quanto deve ascendere il patrimonio netto alla fine dell'esercizio. Qui non entrano di regola le rendite e le spese, che spettano alla gestione amministrativa nell'altra contabilità al conto n. IV. Tuttavia è opportuno di ricordare in relazione a quanto abbiamo già accennato al numero 32, cap. primo, che cioè, in via di eccezione, vi possono trovar luogo in somma previamente determinata, quando l'amministrazione deliberasse di passare al patrimonio permanente o un elemento concreto attivo derivante dalle rendite, o una parte astratta degli avanzi di rendita; o viceversa di distrarre qualche porzione di capitale in spese, nel quale ultimo caso è necessaria l'autorizzazione tutoria. Questo conto patrimoniale dell'Opera pia risulta ordinariamente molto semplice, da rendere superfluo qualunque svolgimento del medesimo, e serve per compilare in parte il conto consuntivo economico.

Il n. II è il conto generale dei *consegnatari* e dei *corrispondenti,* tanto per le attività, quanto per le passività patrimoniali. I suoi conti di svolgimento sono ora determinati dal nuovo regolamento di contabilità, allegato D, categoria 1ª alla 10ª attivo, e categoria 1ª alla 4ª passivo, dello stato dei capitali. Noi vi comprendiamo per semplicità anche i valori depositati dai terzi a cauzione e custodia, sebbene a rigore dovrebbero costituire una bilancia separata.

Abbiamo infine il n. III, intestato all' *amministrazione,* per il *movimento dei capitali* mediante la cassa. Siccome già accennammo al capitolo primo, n. 7, non crediamo di dividere materialmente in due parti il conto effettivo del tesoriere per segnare nell'una il movimento dei capitali e nella seconda ogni altra riscossione e pagamento, nel qual caso il conto suddetto sarebbe una sezione della cassa e si potrebbe addirittura intitolare al tesoriere.

Teniamo per la cassa un *conto unico* nella contabilità amministrativa, lo che ci sembra più razionale e prescritto dal regolamento, come già dimostrammo nel detto primo capitolo. Ma nel suddetto n. III prendiamo nota nello stesso modo di tutti i *valori patrimoniali* che passano per la contabilità di cassa. Ed esso conto, che non ha bisogno di svolgimento, se non addita direttamente il danaro, indica però egualmente il credito del patrimonio verso l'amministrazione, ossia verso la gestione amministrativa, che sulla cassa s'impernia.

Questa prima parte di contabilità, tenuta distinta dal grande movimento delle rendite e delle spese e dei fatti permutativi precarî, i quali trovano posto nella seconda parte, è sommamente utile anche per acquistare esatta conoscenza del vero patrimonio da conservare intatto, per determinare quali siano le somme da investirsi secondo l'articolo 28 della legge e per seguire insomma con precisione quel movimento di capitali che è soggetto a speciali deliberazioni e ad approvazione, del quale abbiamo estesamente tenuto parola nel primo capitolo. Essa si compone di pochissimi conti per qualsiasi importante Opera pia, e non produce pertanto complicazione, essendo anche ordinariamente poche le operazioni che vi hanno attinenza.

Per ragione appunto della sua intrinseca brevità non occorrono libri od atti ausiliari di dettaglio; ed i fatti di movimento patrimoniale, *quando vengono compiuti*, si registrano tutti di mano in mano direttamente nel giornale, addebitando sempre un conto, contro credito di un altro, secondo le regole più comuni della scrittura doppia, sebbene, in quanto alla locuzione, ci discostiamo un poco dai modi convenzionali, che se fanno comodo a chi registra riescono spesso oscuri agli altri e sono ora quasi generalmente esclusi nella forma a giornale-mastro della scrittura doppia. A maggiore schiarimento presentiamo il seguente esempio:

Giornale-mastro per la parte patrimoniale.

Numero d'ordine	DESCRIZIONE	Somme generali	I. OPERA PIA pel patrimonio netto e per le sopravvenienze		II. CONSEGNATARI, ecc. Stabili, mobili, ecc.		III. L'AMMINISTRAZIONE pel movimento dei capitali	
			Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere
	Patrimonio d'origine							
1	**Attivo** — Consolidato Italiano 5 % . L. 5,500	»	»	»	5,500	»	»	»
2	Un terreno . . . . » 1,800	»	»	»	1,800	»	»	»
3	Mobilio . . . . » 350	»	»	»	350	»	»	»
4	Biancheria . . . . » 200	»	»	»	200	»	»	»
5	Danaro presso l'amministr. » 500	»	»	»	»	»	500	»
	L. 8,350	8,350	»	»	»	»	»	»
6	**Passivo** — Censo fruttifero al 4 %. . » 1,000	»	»	»	»	1,000	»	»
7	Patrimonio netto. . . L. 7,350	»	»	7,350	»	»	»	»
	Esercizio							
8	Ricevuto un legato in danaro da capitalizzarsi L.	1,000	»	1,000	»	»	1,000	»
9	Parte degli avanzi di rendita che l'amministrazione ha deliberato di passare al patrimonio . . . . »	400	»	400	»	»	400	»
10	Venduto il terreno per. . . . . »	1,700	»	»	»	1,700	»	»
11	di cui riscosse in conto . . . . L. 500 »	»	»	»	»	»	500	»
12	e dovute dal compr. dopo 4 anni » 1,200 »	»	»	»	1,200	»	»	»
13	perdita sul prezzo d'inventario . . . . »	100	100	»	»	100	»	»
14	Affrancato il censo pagando . . . . . . »	800	»	»	800	»	»	800
15	con l'utile sul valore capitale nell'inventario di L. 1,000 . . . . »	200	»	200	200	»	»	»
16	Acquisto di altra rendita del Consolidato Italiano pel prezzo pagato di . . . . . . »	1,300	»	»	1,300	»	»	1,300
17	Aumento sul mobilio da lire 350 a 400 in seguito a nuovi acquisti fatti nell'anno e pagati (perchè così ha voluto l'amministrazione) tra le spese effettive . . . . »	50	»	50	50	»	»	»
18	Consumo di biancheria, essendo da lire 200 ridotta a lire 170 . . . . »	30	»	»	»	30	30	»
	Somme . . . L.	13,930	100	9,000	11,400	2,830	2,430	2,100
	Patrimonio finale							
19	**Attivo** — Consolidato Italiano 5 % . L. 6,800	»	»	»	»	6,800	»	»
20	Credito verso il compratore del terreno . . . . . . » 1,200	»	»	»	»	1,200	»	»
21	Mobilio . . . . » 400	»	»	»	»	400	»	»
22	Biancheria.. . . . . . . » 170	»	»	»	»	170	»	»
23	Danaro presso l'amministr. » 330	»	»	»	»	»	»	330
	Patrimonio net o . . L. 8,900	8,900	8,900	»	»	»	»	»
	Pareggi . . . L.	22,830	9,000	9,000	11,400	11,400	2,430	2,430

113. — *Giornale della contabilità amministrativa.*

Veniamo ora al giornale per la parte amministrativa.

I conti principali di questa parte di contabilità sono quattro, come già sappiamo, contrassegnati coi n. IV al VII, cioè:

IV. Opera pia per le spese e rendite.
V. Debitori per l'entrata.
VI. Creditori per l'uscita.
VII. Cassa.

Ripetiamo che la contabilità amministrativa comprende le rendite e le spese, il ritiro di capitali scaduti con i relativi rinvestimenti, e le anticipazioni e rimborsi di carattere precario; in altri termini, comprende tutti i fatti che sono contemplati nel bilancio preventivo e che per loro natura hanno o devono avere immediato o prossimo adempimento mediante la cassa. Tale contabilità sappiamo che ha doppio scopo, di appurare il risultato economico rispetto alle rendite ed alle spese, e di condurre facilmente a redigere un rendiconto finanziario nella stessa forma e con le medesime classificazioni del bilancio preventivo.

Ora, se tutte le partite venissero riscosse e pagate interamente nell'atto della loro liquidazione o scadenza, basterebbero i soli due conti, dell'*Opera pia* (IV), e della *cassa* (VII), od anche quest'ultimo solamente, e con un semplice svolgimento di esso, secondo le voci del bilancio, si farebbe il rendiconto. Ma poichè le riscossioni ed anche i pagamenti, ma specialmente le prime, non sogliono effettuarsi all'atto della creazione o scadenza del credito o debito, così è necessario che le scritture contabili siano impiantate in maniera da corrispondere completamente ad ogni evenienza, dimostrando quali siano le somme dovute, quali riscosse e pagate, e quali quindi da riscuotersi e da pagarsi.

A tal fine dobbiamo considerare come regola generale: che *ogni riscossione estingue un debito, e ogni pagamento estingue un credito.*

Quando il tesoriere riscuote una somma da Tizio, è segno che Tizio era debitore. Quando paga una somma a Caio, vuol dire che Caio ne era creditore. Ed è indubitato che generalmente le riscossioni ed i pagamenti si fanno per tacitare debiti e crediti, sia che questi derivino da legge, da contratto scritto, o verbale, od anche, benchè raramente, dalla stessa volontà del debitore. Spesse volte accade che le riscossioni ed i pagamenti si fanno quasi contemporaneamente alla creazione del debito e del credito, come avviene nelle contrattazioni a contanti; ma ciò non toglie che il debito e credito abbiano, sia pure per pochi istanti, esistito.

Noi quindi disponiamo da una parte tutta la serie dei debitori (conto n. V) a riscontro dell'entrata o riscossione di cassa, e dall'altra tutta la serie dei creditori (conto n. VI) a riscontro dei pagamenti.

I debitori poi si distinguono in:

V. *a)* debitori per rendite;
» *b)* debitori per capitali passati in riscossione;
» *c)* debitori per rimborso di anticipazioni precarie.

I creditori all'incontro in:

VI. *a)* creditori per spese effettive;
» *b)* creditori per acquisti di capitali (e per essi il *patrimonio*);
» *c)* creditori per somme da anticiparsi.

114. — *Teoria delle competenze e degli adempimenti.*

Affinchè i suddetti conti funzionino regolarmente è necessario che i fatti amministrativi siano sempre considerati sotto i due aspetti della *competenza* e dell'*adempimento,* essendo, com'è noto, costituita l'una dal diritto di riscuotere *(entrata)* o dall'obbligo di pagare *(uscita)*, e l'altro dall'effettiva riscossione o pagamento.

Dalla costante osservanza di considerare in ogni fatto amministrativo la *competenza* o accertamento, indipendentemente dallo *adempimento,* ne deriva, che, come i fatti amministrativi, così le *competenze* si distinguono in *modificative* e *permutative,* e le prime in attive e passive.

Sono *competenze modificative attive:*

1.° le rendite;

2.° qualche capitale attivo, che raramente si deliberasse di distrarre a vantaggio della gestione amministrativa, il quale per l'amministrazione è dell'istessa natura di una nuova rendita.

E queste si registrano in *dare* del n. V *a* e *b*, e in *avere* del n. IV. Nel secondo caso però, se il capitale da distrarsi non è specificato e da riscuotersi, ma si intendesse genericamente di diminuire l'obbligo di rinvestimento di capitali già ritirati, bisogna allora, anzichè nel *dare* del n. V *b*, registrarlo in via di sottrazione nell'avere del VI *b*, essendo una semplice rettificazione delle registrazioni precedentemente fatte in quest'ultimo conto.

Sono *competenze modificative passive:*

1.° le spese effettive;

2.° quelle parti degli avanzi di rendita, che si deliberasse di capitalizzare ad incremento del patrimonio permanente;

e si registrano in *dare* del n. IV e in *avere* del n. VI *a* e *b*.

Come si vede, le *competenze modificative,* rispetto ai conti dei terzi, sono semplici, perchè o riflettono solamente il *dare* dei debitori per l'entrata, se sono attive, o solamente l'*avere* dei creditori per l'uscita, se passive; mentre le *competenze permutative,* rispetto ai terzi, sono doppie, riflettendo, nello stesso tempo, il *dare* dei debitori per l'entrata e l'*avere* dei creditori per l'uscita, ossia si accerta con esse contemporaneamente un credito ed un debito.

Tali *competenze permutative* sono:

pel movimento patrimoniale:

1.° i *capitali attivi passati in riscossione,* con obbligo di rinvestimento, che, nel conto V *b* in *dare,* ci indicano il debito di quelle persone che devono pagarci il capitale, e nel conto VI *b* in *avere,* il credito del patrimonio pel rinvestimento da farne;

per le altre operazioni precarie *(partite di giro)*;

2.º i *depositi* da riscuotersi in danaro, che nel conto V *c* in *dare*, ci indicano la persona che deve farci il deposito, e nel conto VI *c* in *avere*, la persona al cui ordine dobbiamo erogarlo;

3.º le *anticipazioni*, che nel conto VI *c* in *avere*, ci indicano la persona cui dobbiamo pagare l'anticipazione, e nel conto V *c* in *dare*, quella da cui dev'esserci restituita.

In quanto ai capitali in ricossione, di cui al numero 1, si avverte doversi comprendere tra i medesimi anche la creazione di passività, quando, come ordinariamente deve accadere, non sia deliberato di erogare in spese le somme provenienti da tali passività.

L'*acquisto di capitali*, o movimento patrimoniale in uscita, non si considera come una competenza, ma bensì come un adempimento dell'obbligo già accertato dei rinvestimenti da fare. Nel solo raro caso che gli acquisti o rinvestimenti superassero alla fine dell'esercizio le alienazioni o capitali ritirati, si avrebbe una competenza da registrare per lo sbilancio o eccedenza tra gli uni e gli altri (semprechè non fosse deliberato di sopportare tale eccedenza col fondo delle rendite); ed in quel caso essa troverebbe luogo in *dare* del n. V *b* e in *avere* del VI *b*. — Data tale ipotesi, i primi capitali che successivamente venissero in riscossione, costituirebbero per l'entrante quantità, non più una competenza, ma un *adempimento*.

Per i *depositi* e le *anticipazioni*, di cui ai numeri 2 e 3, si osserva che ambedue producono lo stesso effetto del contemporaneo accertamento di un debito e di un credito, e differiscono solo, circa l'adempimento, in questo, che per i depositi avviene prima la riscossione, e per le anticipazioni avviene prima il pagamento.

Per queste *partite di giro* parrebbe che dovesse essere superflua, ed anche recare oscurità la registrazione delle competenze, sia perchè d'ordinario accadono queste contemporaneamente allo adempimento, sia perchè talvolta la stessa persona apparisce pel medesimo fatto debitrice in entrata e creditrice in uscita. In quanto all'essere le competenze spesso contemporanee all'adempimento, ci basta di osservare, che ciò accade egualmente nelle spese effettive, e che pur tuttavia per esse si usa in generale da molti di farne separata registrazione. E nel resto con alcuni esempi dimostreremo come di rado la stessa persona si riscontri nell'entrata e nell'uscita, e come sia utile quel duplice sviluppo delle scritture. Supponiamo infatti i casi seguenti:

1.º L'amministrazione provinciale ci avverte di aver tratto un mandato di pagamento di lire 200, sul proprio tesoriere, a favore della congregazione di carità, perchè questa voglia distribuire a parti eguali tale somma in sussidio ai dementi tranquilli X e Y. Avremo:

Debitori per l'Entrata	Dare — Competenze	Avere — Adempimenti	Creditori per l'Uscita	Dare — Adempimenti	Avere — Competenze
Tesoriere provinciale. .	200	»	Demente X.	»	100
			» Y.	»	100

2.º Si accerta che l'imposta di ricchezza mobile da pagarsi dall'Opera pia per conto dei suoi impiegati è di lire 900 e dei coloni di lire 100:

Debitori per l'Entrata	Dare — Competenze	Avere — Adempimenti	Creditori per l'Uscita	Dare — Adempimenti	Avere — Competenze
Impiegati	900	»	Esattore delle imposte.	»	1,000
Coloni	100	»			

3.º Si acquistano da Tizio ettolitri 50 di vino a lire 30, pel magazzino che fornisce il vino a più istituti dipendenti dalla stessa congregazione:

Debitori per l'Entrata	Quantità — Carico	Quantità — Scarico	Dare — Competenze	Avere — Adempimenti	Creditori per l'Uscita	Dare — Adempimenti	Avere — Competenze
Magazziniere Ettol.	50	»	L. 1,500	»	Tizio.	»	1,500

4.º In un podere affittato a Caio avviene per parte del comune la espropriazione di un terreno, sul cui prezzo insoluto il comune stesso deve corrispondere all'Opera pia proprietaria l'interesse di annue lire 100, che l'Opera pia stessa, durante l'affitto, conviene di passare all'affittuario:

Debitori per l'Entrata	Dare — Competenze	Avere — Adempimenti	Creditori per l'Uscita	Dare — Adempimenti	Avere — Competenze
Comune	100	»	Affittuario Caio.	»	100

5.° Si accertano gli stipendî del segretario in lire 1,500, del ragioniere lire 1,400, del tesoriere lire 1,100, in tutto lire 4,000, da ripartirsi per metà a carico dell'Opera pia *A*, per $^1/_4$ dell'Opera pia *B*, e per $^1/_4$ dell'Opera pia *C*:

DEBITORI PER L'ENTRATA

	DARE Competenze	AVERE Adempimenti
Opera pia A	2,000	»
» B	1,000	»
» C	1,000	»
	4,000	

CREDITORI PER L'USCITA

	DARE Adempimenti	AVERE Competenze
Segretario	»	1,500
Ragioniere	»	1,400
Tesoriere.	»	1,100
		4,000

E così si potrebbe proseguire a lungo con simili esempî, per dimostrare come quasi sempre, analizzando bene il fatto amministrativo, la persona del debitore sia diversa da quella del creditore, e quindi di quanta chiarezza e di quanta opportunità riesca, anche per questi fatti permutativi, la registrazione delle competenze. Che se qualche rara volta può verificarsi la eccezione di dover ripetere in entrata ed in uscita la stessa persona, ciò non produce alcun errore od inconveniente, e non può dar motivo a turbare l'armonia dell'impianto delle scritture, e lo scopo a cui esse sono in tal modo coordinate. Dappoichè vediamo che per regola generale le *competenze di entrata*, di qualunque natura esse siano, si registrano tutte in *dare* dei conti debitori (n. V), e le *competenze di uscita* in *avere* dei conti creditori (n. VI); mentre gli *adempimenti* si portano — le riscossioni — in *avere* dei primi, e — i pagamenti — in *dare* dei secondi; e ciò non può e non deve mai subire eccezione veruna. Avendosi in tal guisa, ordinatamente disposte, tutte le riscossioni da un lato, e tutti i pagamenti da un altro, con a fianco le rispettive competenze, si ha facile modo di compilare il rendiconto finanziario nella stessa forma e con le stesse classificazioni del bilancio preventivo.

La completa separata registrazione delle *competenze* dagli *adempimenti* è più propria realmente del *sistema camerale* (1), ma può anche usarsi colla scrittura doppia. Lasciando a parte infatti i conti delle rendite e delle spese effettive (V e VI, lett. *a*), per i quali sappiamo essere generalmente praticata, noi troviamo essere prevista e consentita anche per le operazioni permutative, ossia per quelle riflettenti i conti distinti colle lettere *b* e *c*. « Sta a chi registra l'apprez-

(1) Intorno al sistema camerale il chiarissimo comm. Cerboni, in occasione della commemorazione Sacchi, ebbe recentemente a dire: « L'Austria, dopo che ebbe ottenuto il dominio lombardo, fu solle- « cita di instaurarvi migliori pratiche amministrative, e di buona contabilità, trasportandovi il suo « *sistema camerale*, che, se non è cosa perfetta, è però tale da meritare l'attenzione degli studiosi » (Vedi *Bollettino del Collegio di Milano*, n. 12, anno III, pag. 36).

« zare l'utilità di tenere o non il conto del corrispondente e quindi determinare « la via da preferirsi ». Così Gitti e Massa nel *Trattato di ragioneria*, vol. II, pag. 120 — in un esempio di vendita di riso a *pronta cassa*, dopo aver detto che « il primo modo (ossia la registrazione separata della competenza dall'a- « dempimento) ha il vantaggio di rendere facile la verifica delle competenze « soddisfatte e di quelle rimaste da soddisfare, ed è perciò in generale da pre- « ferirsi sebbene sia più lungo ».

E noi nemmeno riscontriamo per questo un lavoro più lungo, imperocchè la registrazione delle competenze la rimandiamo interamente alla fine dell'esercizio, come più innanzi diremo, e nel corso dell'anno limitiamo le registrazioni nei mastri quasi esclusivamente agli adempimenti.

Del *giornale per la parte amministrativa* diamo qui appresso un esempio, che è collegato, in quanto al movimento dei capitali, con l'altro precedentemente esposto per la parte patrimoniale. E perchè tale collegamento apparisca più chiaro, separiamo nei conti V e VI le operazioni che riguardano il *patrimonio:*

Numero d'ordine	DESCRIZIONE	SOMME generali	IV. OPERA PIA per le spese e rendite		V. DEBITORI PER L'ENTRATA — per entrate effettive e titoli diversi		V. DEBITORI PER L'ENTRATA — per capitali passati in riscossione		VI. CREDITORI PER L'USCITA — per spese effettive e titoli diversi		VI. CREDITORI PER L'USCITA — Patrimonio pei rinvestimenti		VII. CASSA per le riscossioni e per i pagamenti	
			Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere
	Rimanenze amministrative iniziali.													
1	**Attive** — Fondo di cassa . . . . L. 650													
2	Residui attivi . . . . » 200													
	L. 850	850	»	»	850	»	»	»	»	»	»	»	»	»
3	**Passive** — Debito verso il patrimonio per rinvestimento da fare » 500	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	500	»	»
4	Rimanenza attiva netta . . . L. 350	»	»	350	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Accertamento delle competenze dell'esercizio.													
5	Entrate effettive . . . . L.	450	»	450	450	»	»	»	»	»	»	»	»	»
6	Spese effettive . . . . »	220	220	»	»	»	»	»	»	220	»	»	»	»
7	Capitali da riscuotersi che devono investirsi — legato da capitalizzarsi. . . . . »	1,000	»	»	»	»	1,000	»	»	»	»	1,000	»	»
8	Capitali da riscuotersi che devono investirsi — 1ª rata prezzo terreno venduto . . »	500	»	»	»	»	500	»	»	»	»	500	»	»
9	Capitali da riscuotersi che devono investirsi — diminuzione biancherie per consumo. »	30	»	»	»	»	30	»	»	»	»	30	»	»
10	Passaggio al patrimonio di una parte dell'avanzo di rendita, deliberato il .... »	400	400	»	»	»	»	»	»	»	»	400	»	»
11	Partite diverse di giro . . . . »	175	»	»	175	»	»	»	»	175	»	»	»	»
	Operazioni di adempimento.													
12	Riscossioni — per entrate effettive e titoli diversi . . . . . L.	1,358	»	»	»	1,358	»	»	»	»	»	»	1,358	»
13	Riscossioni — per capitali ritirati. . . . . »	1,500	»	»	»	»	»	1,500	»	»	»	»	1,500	»
14	Pagamenti — per spese effettive . . . . »	328	»	»	»	»	»	»	328	»	»	»	»	328
15	Pagamenti — per rinvestimenti, acquisto consolidato 5 %. . . »	1,300	»	»	»	»	»	»	»	»	1,300	»	»	1,300
16	Pagamenti — » affrancazione censo passivo . . »	800	»	»	»	»	»	»	»	»	800	»	»	800
	Riscossioni e pagamenti figurativi o *compensazioni* tra l'entrata e l'uscita:													
17	Ricchezza mobile ritenuta sulla rendita del consolidato . »	37	»	»	»	37	»	»	37	»	»	»	»	»
18	Consumo di biancheria . . . . »	30	»	»	»	»	»	30	30	»	»	»	»	»
	Somme . . . L.	8,978	620	800	1,475	1,395	1,530	1,530	395	395	2,100	2,430	2,858	2,428
	Rimanenze amministrative finali.													
19	**Attive** — Resto di cassa . . . . L. 430	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	430
20	Residui attivi . . . . » 80	»	»	»	»	80	»	»	»	»	»	»	»	»
	L. 510	510	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
21	**Passive** — Debito verso il patrimonio. . . . . » 330	»	»	»	»	»	»	»	»	»	330	»	»	»
	Rimanenza attiva netta . . . L. 180	»	180	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pareggi . . . L.	9,488	800	800	1,475	1,475	1,530	1,530	395	395	2,430	2,430	2,858	2,858

115. — *Compensazioni di adempimento.*

Relativamente agli adempimenti, abbiamo già osservato che in questa contabilità essi significano le *riscossioni* ed i *pagamenti,* ossia le operazioni di cassa. Ora si osserva che, come le *competenze,* rispetto all'Opera pia — conto n. IV — si dividono in modificative e permutative, così gli *adempimenti* rispetto alla cassa — n. VII — si dividono parimenti in modificativi e permutativi. Sono *adempimenti modificativi* per la cassa, le riscossioni ed i pagamenti effettivi; sono *adempimenti permutativi* le riscossioni ed i pagamenti figurativi, in cui apparisce che il cassiere riscuote e paga contemporaneamente la stessa somma. Queste operazioni di cassa apparenti o permutative noi le chiamiamo *compensazioni.* E sono talvolta vere compensazioni nel senso legale, inquantochè servono ad estinguere due debiti che hanno egualmente per oggetto una somma di danaro. Tuttavia noi diamo ad esse un significato più lato estendendole cioè, non abusandone, anche a quei casi in cui, senza la vera esistenza dei due debiti, occorre per chiarezza qualche giro di scrittura tra l'entrata e tra l'uscita. Citiamone alcuni esempì.

1.° Nell'anno precedente l'affittuario di una casa ci aveva pagato anticipatamente un semestre di corrisposta in conto dell'anno in corso. Nel rendiconto tale anticipazione aveva figurato come un incasso tra le partite di giro dell'entrata, e come un residuo passivo tra le partite di giro dell'uscita. Nell'anno nuovo si dovrebbe fare un mandato di pagamento per estinguere il residuo passivo, ed una quietanza di cassa per portare tra le entrate effettive il semestre della corrisposta di affitto.

2.° Le rendite del debito pubblico, ed anche altre, non si riscuotono completamente, soggette come sono alla ritenuta dell'imposta di ricchezza mobile. Tuttavia essendo necessario, od almeno molto opportuno di far figurare tra le entrate effettive l'intera rendita, e tra le spese — nel capitolo delle imposte — la tassa di ricchezza mobile, occorrerebbe una quietanza di cassa pel saldo della rendita, ed un mandato per detta tassa di ricchezza mobile. L'opportunità di questo giro risulta più evidente, se si riflette che, senza di esso, un'Opera pia, la quale avesse tutto o quasi tutto il suo patrimonio consistente in rendita pubblica, apparirebbe esente dalle imposte.

3.° Parimenti per avere completa da un lato la rendita patrimoniale, e dall'altro la spesa di beneficenza o di amministrazione, si suole calcolare il fitto dei fabbricati che servono ad uso della istituzione, o che sono concessi a titolo di alloggio; ed ecco altro caso in cui si richiederebbero quietanze e mandati di somme identiche.

4.° Abbiamo un conto di deposito di generi nei magazzini di città. L'Opera pia ne consuma una parte per proprio uso; e questo fatto andrebbe considerato come una vendita con l'incasso relativo, e come una spesa effettiva col corrispondente pagamento.

5.° Quando si conducono beni rustici in economia, i fattori nel corso dell'anno somministrano generi in natura, o direttamente pel consumo dell'Opera

PIANTA DELLA CONTABILITÀ AMMINISTRATIVA

che indica la regola generale di registrazione delle competenze e degli adempimenti

IV.

OPERA PIA

Dare	Avere

V.

DEBITORI PER L'ENTRATA

Dare		Avere	

VI.

CREDITORI PER L'USCITA

Dare		Avere	

VII.

CASSA

Dare	Avere

Segni

delle competenze

modificative per l'Opera pia
1. entrate effettive . .
2. spese effettive . . .

permutative per l'Opera pia
3. movimento di capitali e partite di giro .

degli adempimenti

modificativi per la Cassa
1. incassi effettivi . .
2. pagamenti effettivi .

permutativi per la Cassa
3. compensazioni incassi e pagamenti . . .

pia, o per la fornitura dei magazzini di città. Si trova inoltre alla chiusura dei conti che essi fattori hanno aumentato o diminuito il capitale del bestiame e degli attrezzi, i debiti e crediti dei coloni; che hanno fatto spese di conduzione, ecc. Tutti questi fatti vorrebbero sempre la emissione di quietanze di cassa in conto dei prodotti de' beni, ed eguali mandati per movimento di scorte, per spese, ecc.

6.° Un conduttore di poderi, in conto della corrisposta di affitto paga le imposte, fa spese di manutenzioni, ed anche somministra generi in natura a prezzi da convenirsi, casi questi che sarebbe meglio non accadessero, ma che pure sono possibili. Ebbene, liquidato con lui il conto relativo si dovrebbe staccare una quietanza per la corrisposta e fare mandati per le partite a suo credito.

Ma in questi ed in altri simili casi noi non facciamo nè quietanze, nè mandati, i quali, oltrechè sarebbero di inutile complicazione, altererebbero la verità dei fatti. E senza adunque alcun giro fittizio di cassa, senza menomamente immischiarvi il conto effettivo del tesoriere, prendiamo nota nel giornale dei suddetti *adempimenti permutativi* e li giriamo direttamente in avere dei debitori dell'entrata (n. V) ed in dare dei creditori dell'uscita (n. VI).

Ciò si vede essere anche richiesto dall'armonico accordo delle scritture, che sembraci apparisca evidente dal separato diagramma della contabilità amministrativa, che qui contro uniamo.

Sembra infatti che, in esso diagramma meriti di essere osservata l'armonia che passa tra il conto dell'*Opera pia* n. IV e quello della *cassa* numero VII, che sono i due conti principali, e che, come abbiamo detto, sarebbero i soli necessarî, se tutti i fatti amministrativi avessero effetto immediato con i corrispondenti introiti e pagamenti. Ma posti in mezzo a loro, col doppio scopo della classificazione e dell'accertamento dei debiti e dei crediti, i due conti numero V *(debitori per l'entrata)* e n. VI *(creditori per l'uscita)*, ne viene per conseguenza che il conto dell'*Opera pia* non è mai in relazione diretta con la *cassa*, ed osserviamo invece che come il conto della stessa Opera pia, n. IV, comprende le sole *competenze modificative* (entrate e spese effettive, ossia rendite e spese) mentre le *permutative* vanno direttamente in *dare* del n. V e in *avere* del n. VI, così il conto della cassa n. VII deve analogamente portare i soli *adempimenti o fatti modificativi per la cassa* (incassi e pagamenti effettivi), mentre gli adempimenti *permutativi* (compensazioni) vanno registrati direttamente in *avere* del n. V ed in *dare* del n. VI.

E tali *compensazioni* del resto, non sono nè una novità, nè una licenza. Il regolamento 18 agosto 1860 per la esecuzione della legge sulle Opere pie del 20 novembre 1859, all'articolo 115, disponeva: « Il *prodotto figurativo* di alloggi, « giardini e simili, concessi in usufrutto senza pagamento, sarà riportato nel « conto in *caricamento* ed in *scaricamento* colle somme nelle quali è stanziato « in bilancio, senza che sia duopo di quietanze e di mandati ».

Il nuovo regolamento poi di contabilità 5 febbraio 1891, all'articolo 58, dice: « Le partite di entrata che si compensano con eguali partite di uscita, come « ad esempio il *fitto figurativo* dei fabbricati ad uso dell'istituto, *possono* re-

« gistrarsi, invece che con giro di cassa fittizio, *mediante scritturazione all'at-* « *tivo ed al passivo dei conti rispettivi;* ed in tal caso a cura dell'amministra- « zione ne viene data comunicazione al tesoriere per le corrispondenti annota- « zioni nei ruoli e prontuarì delle entrate e delle spese, senza che su tali somme « gli spetti alcun aggio di riscossione ».

Rileviamo che la iscrizione diretta di queste partite nei conti di entrata e di uscita non è obbligatoria, ma facoltativa, avendo il regolamento detto: « *le partite* .... *possono* .... », diguisachè le amministrazioni di beneficenza sono libere di seguire anche il concetto del prof. Riva che dice: « Gl'*incassi* e *pa-* « *gamenti figurativi* sono inerenti alla natura del metodo finanziario, il quale, « essendo principalmente fondato sul giro di cassa, ha assolutamente necessità « di far figurare come *incasso* e come *pagamento* delle partite e dei fatti, che, « considerati in sè stessi, sono altra cosa » (1).

Noi però crediamo che sia più regolare e più conforme al vero di non mettere per *incassato* ciò che non è stato incassato, e per *pagato* ciò che non è stato pagato, e sembraci ad ogni modo che si tratti di una quistione di semplice forma.

Adottando il sistema di non girare per cassa siffatte operazioni compensative, è mestieri di fare alcune avvertenze:

1.° Che si procuri di evitare, per quanto è possibile, la istituzione di molti conti di deposito e di conti pendenti, sui quali convenga di operare numerosi riparti e trasporti di partite da uno ad altro conto, per non denaturare soverchiamente il concetto finanziario della contabilità; avvertenza questa che dovrebbe farsi anche se tali riparti e trasporti si facessero col giro di cassa; ma allora questa stessa complicazione consiglierebbe di farne meno.

2.° Che prima di dar luogo alla *compensazione* si osservi bene se essa possa effettuarsi liberamente d'ufficio, o se occorra l'approvazione della rappresentanza dell'Opera pia ed anche di terze persone interessate. In quest'ultimo caso il documento della spesa dovrà essere vidimato dai rappresentanti dell'Opera pia, come se dovesse servire alla emissione di un mandato, con più la firma del creditore, presso a poco con la formola seguente:

« Visto si approva per lire ..... da compensarsi in entrata nel conto ....

« Li .....

« *Il membro* « *Il presidente*
« *soprintendente al servizio*

« *Il creditore* ». « *Il ragioniere*

3.° Che i documenti relativi a tali compensazioni siano, per quanto si può, distinti secondo i capitoli del bilancio, e quindi diligentemente conservati, come quelli dei mandati, per presentarli con ordine ed al loro posto insieme al rendiconto.

(1) M. Riva — *Opere pie, ecc.* — 1887, pag. 663.

4.° Che delle *compensazioni* medesime sia data comunicazione, come prescrive il regolamento, al tesoriere per la parte che lo riguarda, perchè esse, tenendo luogo di un incasso e di un pagamento, siano annotate nel ruolo di riscossione e nel prontuario dell'uscita; e ciò bene inteso quando evidentemente lo richieda la organizzazione del servizio di tesoreria.

5.° Che infine, essendo necessario di non confondere le *compensazioni* con le operazioni effettive di cassa, venga per esse aggiunta un'apposita colonna anche nel giornale, il quale pertanto verrà ad assumere questa figura:

Giornale-mastro per l'Opera pia ....

Numero d'ordine	Data	Descrizione	Somme del giornale	CONTABILITÀ PATRIMONIALE						CONTABILITÀ AMMINISTRATIVA									
				I. Opera pia pel patrimonio		II. Consegnatari ecc., stabili, mobili, ecc.		III. L'amministr. per il rinvestimento dei capitali		IV. Opera pia per le spese e rendite		V. Debit. per l'Entrata			VI. Credit. per l'Uscita			VII Cassa per le riscossioni ed i pagamenti	
				Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere Adempimenti		Dare Adempimenti		Avere	Dare	Avere
												Competenze	Quietanze di cassa	Compensaz. in uscit.	Mandati di pag.	Compensaz. in entr.	Competenze		

116. — *Come funzioni il giornale.*

Giunti a questo punto, e dopo aver piuttosto lungamente parlato del giornale, dobbiamo confessare che nel giornale stesso poche registrazioni di dettaglio facciamo.

Infatti lo apriamo al principio dell'esercizio con le rimanenze riassuntive dell'esercizio precedente, e successivamente non vi registriamo se non le *operazioni che riflettono la contabilità patrimoniale e le compensazioni*, che sono, le une e le altre, sempre di poco numero. Le operazioni effettive di cassa, che sono numerosissime, le desumiamo dalle matrici delle quietanze e dei mandati che formano allegati a questo giornale generale, come abbiamo detto parlando del giornale del tesoriere, e le riportiamo qui complessivamente alla fine dell'esercizio; come complessivamente vi riportiamo le competenze di entrata e di uscita. Ma le competenze, del resto, sono ben pochi quelli che usano di registrarle dettagliatamente. Schrott ci avverte che Rebmann nel 1790 condannava la registrazione delle competenze nel giornale con queste parole: « il tenitore « di registri deve perdere tempo a registrare tutte le somme due volte ». Ed Exeli nel 1835 disse: « la registrazione a giornale delle competenze di rado è « opportuna, aumenta il lavoro ed impedisce, piuttostochè agevolare, la deter- « minazione dei rapporti coi terzi » (1):

Ed in tal modo il giornale, che chiudiamo con le rimanenze finali, come si vede più innanzi nell'esempio per le Opere pie maggiori, poche registrazioni elementari comprende ed è più che altro una guida teorica per l'impianto delle scritture. Ma tutti sanno che il giornale non è strettamente necessario. Ad esempio, la cospicua amministrazione degli istituti ospitalieri di Milano non lo tiene (2). Anche secondo il Bordoni il giornale per le pubbliche aziende non è necessario teoricamente ed è inutile praticamente (3).

Noi pure vediamo che, con la scorta delle matrici di cassa, con una nota delle compensazioni, e con gli altri pochi atti eventuali, che si dovrebbero ordinatamente custodire, potremmo fare direttamente le registrazioni nei mastri senza bisogno di alcun giornale. Attesa però la forma succinta con cui è proposto, non potremmo che suggerire di adottarlo, servendo comunque di sintesi di tutta la contabilità.

§ 3.°

Libri mastri.

117. *Conti patrimoniali.*
118. *Conti amministrativi - pianta di contabilità.*
119. *- forma dei conti.*
120. *Conti amministrativi - registrazioni nei conti dell' entrata.*
121. *- id. id. dell' uscita.*
122. *- verificazione e chiusura dei conti.*

(1) Schrott. — *Traduzione Sperotti* — Novara, Tip. della *Rivista di contabilità*, 1883, pag. 73.
(2) Massa. — *La ragioneria all'Esposizione di Torino* — Novara, 1884, pag. 195.
(3) Vedi *Il Ragioniere* — diretto dal prof. Massa — Milano, 1887, serie II, vol. III, pag. 304.

117. — *Conti patrimoniali.*

Dopo del giornale, che coi suoi sette conti principali ci dà il compendio delle scritture, dobbiamo parlare dei libri mastri. Per noi, prendono il nome di *libri mastri*, forse non troppo propriamente, uno o più registri, a seconda dell'importanza dell'Opera pia, i quali altro non sono che svolgimenti dei tre conti del giornale:

per la *parte patrimoniale* - n. II. consegnatarî e corrispondenti
per la *parte amministrativa* { n. V. debitori per l'entrata / n. VI. creditori per l'uscita.

Gli altri conti I, III, IV e VII non occorre che siano riprodotti nei libri mastri, perchè sono individuali, non hanno bisogno di svolgimento, e verrebbero a formare un inutile duplicato. Però se il giornale non si tenesse affatto, ovvero si avesse nella forma comune della scrittura doppia, allora sarebbe necessario di aggiungere nel mastro anche questi conti. E ciò, ben inteso, per le Opere pie più grandi, inquantochè le Opere pie minori, quando abbiano un particolareggiato inventario dei capitali ed i prontuarî dell'entrata e dell'uscita, possono fare a meno di qualsiasi libro mastro. Ma per quelle a cui sono necessarî, è da procurare che essi libri mastri abbiano una lunga durata, essendo il loro impianto un lavoro di non poca entità. Noi teniamo per ciascuna Opera pia un mastro, che ordinariamente dura dieci anni, e per le Opere pie maggiori lo dividiamo in più libri. Ma tale mastro, anche se riunito in un solo libro, svolge sempre separatamente in tre parti distinte i suddetti conti II, V e VI del giornale.

Poco abbiamo a dire dello svolgimento del conto patrimoniale n. II, poichè la pianta dei conti che contiene ci è data dal regolamento generale come appresso:

Attivo - 1. Fondi rustici.
2. Scorte rurali vive e morte.
3. Fabbricati.
4. Censi, livelli, canoni e legati perpetui.
5. Titoli di debito pubblico dello Stato.
6. Altri valori pubblici ed industriali.
7. Crediti ipotecarî e chirografarî.
8. Oggetti d'arte ed oggetti preziosi.
9. Altri oggetti mobili.
10. Attività diverse patrimoniali.

Passivo - 1. Debiti ipotecarî e chirografarî.
2. Censi, livelli, canoni e legati passivi.
3. Pensioni vitalizie.
4. Passività diverse patrimoniali.

Vi aggiungiamo inoltre i *valori dei terzi*, depositati a custodia o garanzia.

La forma di tali conti è descrittiva e non presenta alcuna particolarità che possa meritare di essere ricordata.

L'impianto si fa in base all'inventario patrimoniale con indicazioni sommarie. Quasi tutti i conti suddetti non hanno bisogno di svolgimento; e quelli relativi ai crediti, debiti, ecc. potrebbero, occorrendo, essere svolti individualmente nelle rispettive partite degl' interessi, che sono aperte, nella contabilità amministrativa, in apposito e separato spazio o colonna.

I movimenti di capitali avvenuti nel corso dell'anno sono tutti descritti nel giornale; diguisachè con la guida del giornale medesimo si dà luogo a tutte le successive registrazioni che si devono fare nei singoli conti speciali di questo svolgimento.

Trattandosi di fatti molto interessanti, quali sono le mutazioni negli elementi patrimoniali, è d'uopo che le registrazioni siano fatte con maggiore e più accurato sviluppo di quello che può essere consentito per le altre parti del libro mastro, e così conviene descrivere alquanto dettagliatamente il capitale che è in movimento, i nomi dei contraenti, gl'istromenti, le deliberazioni e le autorizzazioni relative.

Il saldo di questi conti, deve effettuarsi col riscontro dell'inventario, tanto più quando questo sia tenuto, come abbiamo suggerito, in forma perenne, ossia con più colonne annuali per riportarvi e tenervi in corrente annualmente le nuove rimanenze.

118. — *Conti amministrativi.* — *Pianta dei conti.*

I conti della parte amministrativa sono naturalmente molto numerosi, come quelli che abbracciano le rendite e le spese, e che compendiano quasi interamente il movimento dell'esercizio.

Non ha quindi bisogno di essere dimostrata la utilità di avere e di tenere in corrente una *pianta* o *indice delle partite* che sono accese durante l'esercizio medesimo. Gli indici alfabetici sono utili per facilitare la ricerca di un conto, specialmente se i libri devono essere consultati da chi non tiene i conti, ma non bastano. E l'*indice* o *pianta*, di cui parliamo, intendiamo che sia, oltre l'indice alfabetico del libro mastro, una completa ed esatta descrizione di tutti i conti aperti nell'anno, ordinata e classificata secondo la disposizione e l'ordine del bilancio preventivo, in residui dell'anno precedente, entrate e spese effettive (ordinarie e straordinarie), movimento di capitali e partite di giro; e ciò separatamente per l'entrata e per l'uscita e con dettagliata classificazione dei capitoli e degli articoli.

Lo stesso bilancio preventivo potrebbe servire da tale pianta; ma esso non porta i veri residui dell'anno precedente, ed essendo un atto chiuso ed autentico non permette di registrarvi le modificazioni e le aggiunte che occorrono durante l'esercizio.

E poichè sappiamo che il rendiconto amministrativo, o conto finanziario del

tesoriere deve essere compilato, seguendo la stessa classificazione e lo stesso ordine del bilancio di previsione (articolo 65 del regolamento), noi troviamo in pratica utilissimo che la suddetta pianta annuale sia addirittura estesa sopra i modelli di detto rendiconto fin dal principio, anzi prima che abbia principio l'esercizio. Apparisce un vero eccesso di sollecitudine questo, di dar mano ai modelli del rendiconto annuale prima che l'anno sia incominciato; ma chi non ha l'abitudine di far ciò, vedrà coll'esperienza, specialmente se tiene i conti d'importanti o molte Opere pie, quanti vantaggi, sotto molti aspetti, se ne ritraggono.

Tale pianta, che nelle grandi amministrazioni può essere divisa in più sezioni, si forma ricopiando nei modelli del rendiconto finanziario, a tutta la colonna 6ª (meno la 1ª - numero d'ordine) (¹), il bilancio preventivo, avvertendo di lasciare tanto in principio dell'entrata, quanto in principio dell'uscita, un sufficiente spazio per trascrivervi, dopo il febbraio, i residui attivi e passivi dell'esercizio precedente. Anche tra l'uno e l'altro capitolo si lascia qualche spazio in bianco per le aggiunte eventuali nel corso dell'anno. Di fianco a ciascuno articolo della pianta vi si richiama e il numero d'ordine dei prontuarî di entrata o di uscita, e la pagina corrispondente del libro mastro, in cui trovasi lo sviluppo e adempimento di quel dato articolo; lo che giova non solamente ad agevolare le successive registrazioni e le ricerche, ma eziandio a ricordare che ogni articolo della pianta ebbe già il suo posto nel mastro e nei prontuarî suddetti. Il richiamo al prontuario di entrata, che è il ruolo in mani del tesoriere, ha l'importante scopo di significare che di quella data partita è stata già ordinata la riscossione. Eguale metodo si segue, in appositi allegati, per gli articoli di entrata, che hanno molti dettagli, come le rette dei ricoverati nei manicomî, le spedalità degl'infermi e simili. Per queste si tengono in corrente speciali elenchi nominativi, che sono allegati della pianta generale, in cui di mano in mano che si liquidano le rette respettive, vi si richiama per ogni individuo l'articolo del ruolo generale o speciale della riscossione ordinata al tesoriere.

La utilità della suddetta pianta nei modelli del rendiconto apparisce manifesta, quando si consideri che essa, completata nelle altre colonne, alla chiusura dell'esercizio, colle cifre di adempimento e dei residui, che si ricavano dai prontuarî e dal mastro, costituisce il rendiconto finanziario, il quale in tal modo viene ad essere redatto colla massima facilità e sollecitudine. Ma perchè questo intento venga effettivamente raggiunto, fa mestieri che la pianta stessa nel corso dell'esercizio sia tenuta perfettamente in corrente. La quale cosa facilmente si ottiene, quando la pianta stia presso il capo d'ufficio, o presso quegl'impiegati che sono addetti a prender nota dei contratti e degli atti che portano modificazioni alle entrate, ed a rivedere e liquidare i conti delle spese. Per ogni partita, che essi mandano ad esigere, e per ogni spesa che ammettono a pa-

---

(¹) Il numero d'ordine è utilissimo, ma bisogna porvelo a rendiconto finito.

gamento, debbono domandarsi e verificare se essa abbia già posto negli articoli della pianta dei conti, ed in caso negativo devono tosto aggiungere nella pianta medesima, ed al capitolo cui spetta, un nuovo articolo, prima di ordinare la riscossione od il pagamento, provvedendo poi che l'articolo stesso sia impiantato nel corrispondente prontuario e nel mastro. Anche quando sopraggiunga la modificazione di un articolo preesistente, come potrebbe per esempio accadere col cambiamento di un affittuario, è opportuno di fare la relativa rettificazione nella pianta.

Si comprende di leggieri che avendo una pianta così ordinata, e tenuta al corrente, del rendiconto, si ha un mezzo sicuro e spedito per compilare il rendiconto medesimo, e mercè i richiami in essa contenuti, si rende superfluo che i prontuari ed i registri seguano pedantescamente l'ordine e la classificazione del bilancio e del rendiconto. La quale cosa non è sempre possibile, specialmente nei libri mastri che durano molti anni, non potendosi prevedere quanti spazî debbano lasciarsi tra l'uno e l'altro capitolo; non è possibile nemmeno nel ruolo di esigenza, dove gli articoli vanno aggiunti di seguito.

119. — *Forma dei conti.*

Anche i conti che servono di svolgimento ai n. V e VI del giornale hanno la forma descrittiva e sono individuali. Le colonne interne destinate alle cifre sono intestate:

pel n. V - *Debitori per l'entrata:*
in *dare:* residui - competenze - totale
in *avere:* versamenti in cassa - compensazioni - totale
e viceversa:

pel n. VI - *Creditori per l'uscita:*
in *dare:* mandati di pagamento - compensazioni - totale
in *avere:* residui - competenze - totale.

Come si vede, i residui sono separati solamente dal lato delle competenze, e non da quello degli adempimenti. Ma non per questo l'adempimento dei residui viene confuso con quello delle competenze annuali, dappoichè, essendo ordinariamente pochi i residui, è facile di vedere quali partite di adempimento vi abbiano relazione. Se si volessero separare, bisognerebbe raddoppiare le colonne nei mastri.

L'intestazione dei singoli conti, piuttostochè esternamente, si fa nella prima colonna verticale interna. In tal modo, senza togliere alcuno spazio alla registrazione dei fatti amministrativi, si possono lungamente descrivere tutte le notizie contrattuali che riguardano i conti rispettivi, e si può facilmente dar luogo a più conti nella stessa pagina, ed a proseguirvi le nuove intestazioni, lo che riesce maggiormente comodo ed utile nei frequenti casi di cambiamento dei conduttori dei fondi stabili.

I conduttori, i debitori per mutui, censi, ecc. hanno ciascuno la propria partita, le dozzine dei ricoverati risultano spesso in dettaglio da registri ausiliari

e sono riportate nel mastro collettivamente. In uscita, tranne che per i censi ed altre annualità patrimoniali passive, pochi sono i conti individuali, gli altri sono intestati collettivamente, per ogni articolo del bilancio, agli appaltatori e creditori in genere per somministrazioni, lavori ed assegni di beneficenza. Anche gli stipendî, per i quali fino a pochi anni addietro, avevamo le partite individuali, sono ora riuniti nei mastri in partite collettive, non mai però riguardanti più capitoli del bilancio, avendosi larghe notizie sullo stato di servizio di ciascuno stipendiato nelle schede della *cassa pensioni,* ed avendosi nei ruoli le cifre degli stipendî a ciascuno rispettivamente dovute e pagate. Vi è inoltre qualche conto corrente e di deposito.

Fra tutti questi conti ve ne sono alcuni esclusivamente *modificativi,* come sarebbero quelli che riguardano sole rendite e sole spese, altri esclusivamente *permutativi,* quali spesso sono i conti correnti infruttiferi e di deposito, ed altri infine *misti,* che comprendono cioè competenze modificative e permutative, come sono i conti correnti fruttiferi, e quelli per le aziende agricole ed industriali annesse. Non teniamo però nel mastro una perfetta distinzione di questa varia natura dei conti, tantochè un conto che in origine era semplicemente modificativo può anche diventar misto col sopraggiungere di una nuova operazione permutativa, che, per essere relativa alla persona intestata in detto conto, vi trova posto opportuno.

E come superiormente abbiamo detto, noi piuttostochè nell'ordine delle partite dei mastri, poniamo la massima cura ed attenzione nella esatta e dettagliata compilazione della pianta annuale dei conti, che ai prontuarî dell'entrata e dell'uscita ed a quelle partite dei mastri ci richiama.

Così se avessimo a pag. 50 il conto dell'affittuario Tizio, il quale ci fosse debitore: per saldo di corrisposta dell'anno precedente . . . . . . L. 500
per corrisposta dell'anno in corso . . . . » 2,000
per rimborso di competenze pagate per suo conto all'ingegnere . . » 200
noi già troveressimo che Tizio nella pianta dei conti figura tre volte, e sempre con richiamo della pagina 50 del mastro e cioè:

Nei *residui attivi* dell'anno precedente.

Nel titolo I, *entrate effettive.*

Nel titolo III, *partite di giro.*

Rispetto al ritiro dei capitali, per quanto in egual modo potrebbero le operazioni relative seguire nel mastro i conti dei singoli debitori, ed essere riunite insieme nel rendiconto, tuttavia crediamo preferibile di registrarle tutte in un conto unico di *entrata* che chiamiamo *capitali passati in riscossione,* allo scopo di mettere questo conto in parallelo a quello parimenti unico dei *rinvestimenti* in uscita, e l'uno e l'altro al conto n. III della parte patrimoniale, siccome già abbiamo dimostrato al § 3 dell'articolo III, capitolo primo.

Nelle partite di svolgimento del conto n. V — *debitori per l'entrata* — abbiamo

120. — *Registrazioni nei conti dell'entrata.*

in *dare* i residui attivi dell'anno precedente, e le competenze modificative e permutative dell'anno corrente.

I *residui attivi*, che troviamo dettagliatamente descritti e riuniti in apposita nota allegata al giornale, si registrano nei singoli conti relativi del libro mastro, appena chiuso il vecchio esercizio. L'avanzo di cassa si considera come un residuo attivo, e si trasporta, come gli altri residui, in un conto del mastro; e la ragione si trova nella regola generale di dover considerare ogni fatto sotto il duplice aspetto dell'accertamento (o competenza) e dell'adempimento; onde si comprende che se l'avanzo di cassa si portasse direttamente tra le riscossioni si avrebbe soltanto l'adempimento e non l'accertamento. Per vedere chiaramente la regolarità di tale registrazione bisogna pensare al caso, pur probabile, di un cambiamento di cassiere, e che quello debitore del precedente avanzo di cassa non sia il cassiere del nuovo esercizio.

Riguardo ai residui attivi dobbiamo avvertire, che occorrendo qualche modificazione sui medesimi ne facciamo correzione entro l'anno nel prontuario dell'entrata e ne prendiamo memoria nella tabella di variazioni al bilancio e nella pianta dei conti, salvo poi a registrarle nel libro all'atto della chiusura: se la modificazione è in aumento, mediante un'addizione, e se è in diminuzione, mediante una sottrazione; e ciò per evitare inutili giri delle differenze in meno sui residui, e per ottenere che lo spoglio e riassunto delle partite dei mastri siano, come tra poco diremo, perfettamente concordi al rendiconto finanziario.

Le *competenze di entrata dell'anno corrente*, siano modificative o permutative, si segnano tutte indistintamente nel mastro al tempo della chiusura; e niun inconveniente ne deriva, inquantochè le competenze stesse, per quanto non siano materialmente registrate a debito dei conti, si desumono con facilità e dalle intestazioni dei conti medesimi, e dal prontuario dell'entrata, ed anche, in talune eccezionali evenienze, da memorie prese nella pianta dei conti.

Nell'*avere* poi delle partite di entrata si registrano, giorno per giorno, gli *adempimenti*, ossia tutto ciò che in conto o in saldo del loro dare hanno soddisfatto i debitori. — Lo che può verificarsi in due maniere; o con versamenti fatti in tesoreria *(quietanze di cassa)* o con partite che si compensano in cifra eguale nell'uscita *(compensazioni)*. Nel giornale si trovano solamente in dettaglio, oltrechè il versamento fatto dal tesoriere del resto di cassa dell'anno precedente, le *compensazioni* coll'uscita; mentre le *quietanze* sono staccate e si riportano complessivamente nel giornale alla fine dell'anno. Dunque per fare la registrazione nel mastro è d'uopo di prendere la posizione delle *quietanze* di quella Opera pia, a cui il mastro è relativo, e di avere contemporaneamente sott'occhio il giornale per desumervi le *compensazioni*, le quali fanno l'ufficio di altrettante quietanze, e vanno riportate insieme a queste nei mastri, secondo l'ordine di data.

121. — *Registrazioni nei conti dell'uscita.*

Per i conti di *uscita* n. VI si seguono in senso inverso le medesime norme

che per quelli dell'entrata. Così in *avere*, appena chiuso il precedente esercizio, si devono registrare alle rispettive partite i *residui passivi* lasciati dallo stesso precedente esercizio, nonchè la deficienza di cassa, se ci fosse. In quanto alle *competenze* di qualsiasi natura si aspetta la chiusura dell'esercizio.

Nel *dare* si registrano giornalmente i *pagamenti* fatti in conto, anzi per lo più in saldo del loro avere, ai creditori per l'uscita. I pagamenti effettivi risultano dai *mandati* ed i pagamenti figurativi dalle *compensazioni* coll'entrata.

È pertanto necessario di prendere le matrici di essi mandati, e di avere sott'occhio il giornale per desumervi le dette compensazioni, che vanno anche qui registrate contemporaneamente secondo l'ordine di data.

122. — *Verificazione e chiusura dei conti.*

Per accertarsi della esattezza delle registrazioni nel mastro, si procede alla verificazione o riepilogo delle somme dei singoli conti; e tale verificazione, che naturalmente si può, volendo, ripetere più volte entro l'anno, noi la facciamo una volta sola al termine dell'esercizio, anche per la facilità dei riscontri che abbiamo, sia nei prontuarî dell'entrata e dell'uscita, sia nella divisione e disposizione dei conti del mastro, sui quali troviamo, in quelli del n. V *tutte le quietanze* in avere, e in quelli del n. VI *tutti i mandati* in dare.

E prendendo separatamente a fare lo spoglio dei conti della serie n. V. — *debitori per l'entrata* — si comincia dall'*avere* ossia dai versamenti in cassa e dalle compensazioni, e le somme degli uni e delle altre si riportano nelle apposite colonne della pianta di contabilità. Il più delle volte le cifre di un conto riguardano un solo titolo nella detta pianta, ma accade pure, come abbiamo detto, che uno stesso conto possa riflettere più titoli, come: residui dell'anno precedente, entrate effettive e partite di giro. In tale caso le cifre stesse, facendo questo spoglio, si devono distribuire nella pianta nei diversi titoli a cui sono relative.

Mentre si vengono riprendendo dai conti del mastro le somme riscosse o compensate, si osserva, anche col sussidio del prontuario di riscossione, se e quali somme restano ancora a riscuotersi, e queste somme si segnano parimenti nell'altra apposita colonna della pianta suddetta. È evidente che questa pianta, riepilogando articolo per articolo gli *adempimenti* (somme riscosse e compensate) e le *rimanenze* (somme da riscuotersi), viene con la somma di queste cifre ad indicare tutte le *competenze*, e comincia a formarsi il rendiconto.

Ciò che si è detto per lo spoglio dei conti dell'entrata, vale egualmente per quelli dell'uscita, che riuscirà facilissimo col sussidio del relativo prontuario.

E dopo che siasi acquistata certezza che il riepilogo dei conti coincide con le somme delle *riscossioni*, dei *pagamenti* e delle *compensazioni*, le quali ultime devono sempre pareggiarsi tra l'entrata e l'uscita, e che le somme *rimaste a riscuotere* ed *a pagare* sono conformi alle indicazioni che si hanno, da una parte dal ruolo di riscossione, e dall'altra dal prontuario dell'uscita, si stabiliscono definitivamente le *competenze dell'esercizio* nella pianta dei conti, e si registrano poi

per l'entrata in *dare* di ciascun conto della serie numero V del mastro, e per l'uscita in *avere* del numero VI.

La chiusura dei quali conti nel mastro, riesce facile e sicura, quando siansi osservate le norme e l'ordine sopra esposti, dappoichè aggiungendo all'*avere* dei conti dell'entrata i residui attivi, e al *dare* dei conti dell'uscita i residui passivi, ogni conto si deve pareggiare.

Se in tutti i lavori di contabilità si richiede buona forma ed esattezza, nei libri mastri ciò è assolutamente indispensabile, perchè essi hanno la maggiore importanza dal lato storico della amministrazione, tantochè si ricorre anche dopo secoli a consultarli, per vedere l'origine e la fine di capitali, il costo di lavori di fabbriche e qualsiasi altro affare.

Dunque è necessario che ogni registrazione sia ben collocata a suo posto, che la calligrafia sia bella, chiara, e scritta con inchiostro nero, e non si facciano abrasioni nella scrittura. Per ciò che riguarda la brevità e le indicazioni da segnarsi nelle singole registrazioni, abbiamo già detto che per i movimenti patrimoniali occorrono più dettagliate; mentre per l'entrata e per l'uscita raramente necessita di occupare più di una linea. Tuttavia bisogna badare che la troppa concisione non vada a scapito della chiarezza, e sopratutto è da raccomandare che nell'atto della registrazione si rileggano le notizie dei contratti, ecc., descritte nelle intestazioni dei singoli conti, tanto per controllare le scadenze e le cifre risultanti dalle quietanze e dai mandati che si hanno da registrare, quanto per non ripetere superflue notizie.

CAPITOLO QUINTO

DEL RENDIMENTO DEI CONTI

ARTICOLO I.

NORME GENERALI

123. *Necessità, scopo ed importanza del resoconto - varie specie di esso - voti analoghi di congressi, ecc.*
124. *Requisiti essenziali pel rendiconto delle Opere pie.*

123. — Giunti al termine dell'annuale esercizio l'amministrazione dell'Opera pia deve compiere l'atto finale più serio ed importante, l'ultima e più necessaria delle sue funzioni; deve prepararsi al *redde rationem* della sua gestione per l'anno decorso. Se essa, seguendo fedelmente le traccie ed i limiti delle facoltà ed autorizzazioni concessele nelle previsioni del bilancio e nelle sue variazioni, avrà preso ordinatamente nota di tutti i fatti ed atti amministrativi che accertarono ed adempierono tali previsioni, nel modo che abbiamo in precedenza accennato, si troverà facilmente in grado di soddisfare all'obbligo del *rendiconto;* il quale, secondo la definizione del Villa, è « la compendiosa e chiara esposizione e dimostrazione di tutti i movimenti, cui, in un dato periodo di tempo, andò soggetto un patrimonio. Esso deve dunque indicare l'esistenza e la consistenza di un patrimonio al principio del periodo di amministrazione; deve far conoscere le competenze attive e passive dipendenti dall'amministrazione di quel patrimonio nell'indicato periodo, non che gli adempimenti parziali o totali di queste competenze medesime ».

Tale definizione del Villa non abbraccia però, così ci sembra, tutto il campo che può comprendere, sotto le sue varie specie, un resoconto d'amministrazione. Anche nel *Trattato di ragioneria* Gitti e Massa, a pag. 927, cap. XXVII, si legge un'opinione alla nostra conforme: « forse la definizione del Villa è alquanto restrittiva, poichè se noi consideriamo lo scopo a cui il rendiconto deve servire, se poniamo mente ai mezzi per ottenerlo, più che la semplice dimostrazione dei movimenti dell'azienda, il rendiconto è la sintesi di tutto il lavoro amministrativo avvenuto durante l'esercizio, il riassunto di tutta la gestione ».

Vasto infatti, e non abbastanza ancora determinato, è il campo che può abbracciare un resoconto, il quale dalla formola più sintetica, può estendersi alla più analitica e dimostrativa, sino alla esibizione dei registri contabili e degli atti dell'amministrazione stessa, ne' quali è rappresentato un continuo e particolareggiato resoconto dei fatti della gestione. È perciò necessario fissarne l'essenziale contenuto, il quale varia naturalmente a seconda della diversa indole e delle peculiari esigenze dell'amministrazione che deve rendere il conto.

Base fondamentale di qualsiasi resoconto *patrimoniale*, dev'essere, com'è ben noto, questa: che esso deve sempre matematicamente dimostrare come, il *patrimonio netto originario, più o meno la differenza fra le rendite e le spese, dev'essere eguale al patrimonio netto finale*. Ma la semplice e classica forma del resoconto patrimoniale del Villa, che si basa e si estrinseca sulla formula suddetta, non può essere sufficiente alla generalità dei casi e delle aziende, specialmente se, come le pubbliche, vincolate al mandato del preventivo, sul quale, come sopra dicemmo, devono essenzialmente rendere conto. Esse pubbliche aziende, oltre a tale resoconto economico-patrimoniale, col quale pur devono dimostrare il risultato e le cause delle differenze tra il patrimonio netto originario e quello finale, debbono eziandio render il conto *finanziario*, ossia dar ragione di tutto il movimento avvenuto nell'esercizio, non solo di rendita e spesa, ma, con egual forma ed evidenza, anche dei singoli capitali, in relazione e discarico del bilancio di previsione suddetto e delle susseguenti deliberazioni ed autorizzazioni. In breve, esse in analogia al preventivo, non possono limitarsi a render conto dei soli *fatti modificativi* del proprio patrimonio (rendite e spese) ma debbono anche dar discarico dei *fatti permutativi* (trasformazione di capitali).

Il chiarissimo prof. Rossi, trattando di questa materia nel suo *Logismografo* (¹), esprimeva anzi l'autorevole suo avviso nel senso « di non accettare la formula ordinaria del resoconto, in cui si rende il solo *conto differenziale* del patrimonio e non si tiene conto delle *permutazioni* e *trasformazioni* di esso ».

Non parliamo nemmeno della insufficienza ed irrazionalità di un rendiconto amministrativo basato sul *puro conto di cassa*, benchè purtroppo fortemente invalso e radicato presso gli empirici e presso i profani della ragioneria, i quali, per l'abitudine antica di dare alla cassa un'assoluta e soverchia importanza, credono che in un semplice giornale d'incassi e pagamenti, consista tutta la contabilità di un'amministrazione, trascurando tutti gli altri fatti estranei alla cassa, o facendoli viziosamente girare per cassa; e credono poi di soddisfare all'obbligo di render conto presentando un parziale ed inconcludente conto e risultato di cassa.

Oltre le varie specie di rendiconto, cui abbiamo sopra accennato, e cioè il resoconto *patrimoniale*, il *finanziario*, e quello di pura *cassa*, altri ve ne possono essere per parziali oggetti, come i rendiconti di *magazzino*, di una *industria speciale*, di un'*azienda subalterna*, ecc., che servir possono di corredo ad un resoconto generale dell'amministrazione; e sì gli uni che gli altri possono essere *sintetici*, od *analitici*.

(¹) Vedi *Logismografo*, vol. X, pag. 22 e seg.

In tanta varietà di specie, di opinioni e di metodi, che si riscontra su quest'oggetto del resoconto, anche il nostro collegio dei ragionieri, penetrato della utilità e necessità di determinare meglio lo scopo e la formola generale del rendiconto, nei varî tipi di aziende, promosse nel suo seno e propose poi al congresso nazionale di Milano, una discussione larga e profonda sopra un tal tema, e ci sembra opportuno di riferire le considerazioni che espose in argomento il relatore del collegio (¹).

« Passando a discutere il 2° tema — *In che debba consistere il rendiconto di una amministrazione* — il relatore *Giuseppe Donati* ha esordito col dimostrare l'importanza del rendiconto che costituisce la mèta della contabilità, essendo l'atto ultimo che la legge prescrive e che qualunque proprietario, qualunque mandante, esige dal suo amministratore, dal suo mandatario.

« Vero è che in un'amministrazione bene ordinata, che abbia una regolare contabilità, potrebbe ritenersi consistere il rendiconto nel complesso dei registri ne' quali sono notate e controllate tutte le operazioni amministrative, e che colla esibizione di quei registri fosse completamente nel miglior modo esaurito l'obbligo del rendimento dei conti. — Ma o sia per la consuetudine, o sia perchè le operazioni amministrative si vogliono a colpo d'occhio veder riepilogate quasi in un sol quadro, o sia anche perchè pochi son quelli tra i proprietari od altri cui interessa di sindacare l'andamento delle amministrazioni, che conoscano il meccanismo dei registri di contabilità, certo egli è che il rendiconto è stato ed è sempre considerato un atto separato che il ragioniere deve compilare con quella maggior possibile brevità e chiarezza che deriva dal renderlo scevro dei minuziosi dettagli e delle formole dell'arte adottate nei registri, e tale insomma che sia facilmente comprensibile anche dai profani della ragioneria. Ora determinare gli estremi che debbono concorrere a formare un rendiconto ed anche stabilirne dei tipi uniformi per le diverse aziende pubbliche, patrimoniali, bancarie, agricole, industriali, ecc., sembra sia cosa, non solo utile, ma altresì necessaria. Allora, fissati razionalmente i quesiti a cui in fin di gestione si dee rispondere, il ragioniere non si troverebbe più imbarazzato nello escogitare la scelta dei tanto svariati modi di render conto, nè sarebbe più esposto al capriccio di proprietari, i quali alle volte, senza nemmeno saperne la ragione, richieggono dai rendiconti notizie vaghe ed incomplete. Si può anche ritenere che stabilito ciò che debba dire il rendiconto, sia in buona parte risoluta la questione della scelta di uno, piuttostochè di un altro metodo di scrittura, inquantochè quello sarà a preferirsi che più facilmente conduca alla mèta prefissa. Nell'arduo poi,

(¹) Vedi *Bollettino del collegio dei ragionieri dell' Umbria*, anno I, n 3 del 1882, pag. 22.

quanto comune còmpito della revisione dei conti, e ragionieri e non ragionieri acquisterebbero tale abitudine e facilità da risparmiare non poco tempo e fatica.

« Ma la difficoltà sta in ciò, che riscontrandosi oggi grande incertezza e varietà nella forma dei rendiconti non si può con evidenza e con unanime accordo definire in che debba consistere un rendiconto, ed è quindi a ritenersi che un'ampia discussione aperta su questo importante argomento possa condurre i cultori della ragioneria a mettersi d'intesa e stabilire in proposito fondamentali principî.

« Senza occuparci di quei rendiconti, che talvolta si vedono redatti con tanti quadri disparati fuori d'ordine e di nesso, i quali dovrebbero far piuttosto l'ufficio di allegati ed essere parte accessoria anzichè sostanziale del rendiconto, ci fermeremo su quegli altri che anche distinti ragionieri sogliono compilare sul concetto delle definizioni date da egregi autori. — Con tali rendiconti si pone in evidenza il capitale che esisteva al principio dell'esercizio, si aggiungono ad esso le rendite e si sottraggono le spese per dimostrare quale debba essere il capitale finale, o in altri termini si espongono i soli fatti che hanno portato aumento o diminuzione alla sostanza, ossia *i soli fatti modificativi*.

« Ma quei fatti che senza aver modificato il valore della sostanza ne abbiano trasformato la qualità, in una parola i *fatti permutativi*, possono essere omessi nel rendiconto? — Il movimento del danaro dovrà o no farsi conoscere nel rendiconto?

« Prendendo in esame il primo quesito, il relatore Donati, considerando che i fatti permutativi possono essere della più grande importanza, come quelli che il più delle volte si riferiscono alla trasformazione dei capitali fruttiferi, da cui dipende essenzialmente la vita e la prosperità di un'azienda, non ha esitato di esprimere il proprio avviso nel senso, che, sebbene opportunamente distinti dai fatti modificativi, debbano però far parte integrale del rendiconto.

« In quanto al movimento del danaro, essendo una semplice classificazione della sostanza, com'è un altro conto qualunque di merci, non crede sia sempre necessario che debba entrare a far parte del rendiconto, salvo per quelle amministrazioni nelle quali la cassa abbia una straordinaria importanza, e per le quali (come per le pubbliche) sia tassativamente prescritto di render conto del danaro in forma diversa dal giornale cronologico del cassiere, ossia a seconda della classificazione dei diversi cespiti di entrata e di uscita.

« Epperò il relatore riepilogando i concetti sovraccennati sarebbe venuto a concludere che il rendiconto, secondo lui, dovrebbe consistere « *in una esposi-* « *zione sommaria di tutti i fatti amministrativi avvenuti in un dato esercizio,* « *disposta in maniera da far conoscere separatamente i fatti permutativi da* « *quelli modificativi, per dimostrare che il risultato di questi ultimi è uguale* « *alla differenza tra il capitale originario e quello finale; aggiungendo che* « *nell'esporre i fatti amministrativi può essere talvolta opportuno che il rendi-* « *conto faccia anche conoscere, se essi ebbero luogo con movimento di danaro* « *od altrimenti* ».

Portato il suddetto tema alla discussione del congresso nazionale di Milano del 1885, il relatore prof. C. Bellini, riferiva in merito allo stesso con queste parole:

« Se vi ha argomento che abbia bisogno di essere sviscerato e ben studiato nelle sue parti, e snebbiato in alcuni punti tuttora alquanto oscuri o controversi, è appunto codesto del *rendiconto*, che non è stato peranco approfondito, nè quanto al concetto, nè rispetto alla forma atta a meglio estricarlo; tant'è vero che un egregio cultore dei nostri studî, ebbe non ha guari, a dichiarare, *che la materia del rendiconto era ritenuta finora estranea alla critica scientifica, seria ed illuminata,* onde va data lode al collegio dei ragionieri di Perugia che ha ben compreso l'importanza di siffatto argomento, proponendolo come tema di discussione in seno all'odierno congresso ».

Ed il congresso infine deliberava sul proposito il seguente ordine del giorno:

Scopo e forma generale dei rendiconti.

« Il congresso, considerato che in molta parte l'argomento dei rendiconti è stato discusso nel secondo congresso di Firenze, e che l'argomento stesso è in parte compreso in altri temi allo studio di questo congresso, si limita alle seguenti raccomandazioni:

« 1.° che venga usata chiarezza e proprietà di linguaggio nella redazione dei rendiconti; che i medesimi vengano desunti da scritture bilancianti, premettendo alle cifre le opportune illustrazioni;

« 2.° che siano dimostrati i risultati del movimento di rendita e di spesa, e quelli del movimento dei singoli enti patrimoniali con quelle subalterne esposizioni che, a seconda dei casi, possono essere opportune in relazione all'entità e natura speciale di ogni azienda;

« 3.° che anche i rendiconti giudiziarî siano compilati con le norme deliberate per i casi 1 e 2 ».

Ed il surrichiamato secondo congresso dei ragionieri italiani, tenuto in Firenze nel settembre 1881, in ordine ai rendiconti faceva voti per l'uniformità loro in tutte le aziende pubbliche con le seguenti parole:

« Inoltre fa voti che i bilanci e i *conti consuntivi* comunali, provinciali e delle *Opere pie* siano resi più conformi a quelli dello Stato, cosicchè, secondo avviene nelle altre nazioni, tutta la contabilità pubblica sia retta dai medesimi principî, ed abbia nei conti e nei bilanci, che appaiono al pubblico, forme simili (1).

Uguali intendimenti sulla forma del resoconto delle Opere pie, animarono il collegio dei ragionieri di Como ad emettere, nel novembre 1889, il seguente voto:

« ritenuto che il consuntivo di un'azienda vincolata al bilancio preventivo deve, per esser completo, presentare la *situazione finanziaria,* ossia i confronti fra previsioni ed accertamenti, e lo stato dei residui, oltre alla *situazione*

(1) *Atti del suddetto congresso* — Firenze, 1884, Tip. Cenniniana, pag. 223.

patrimoniale, la quale dimostra le variazioni avvenute nel patrimonio complessivo, sia per effetto dei fatti economici e giuridici di qualsiasi specie, sia per effetto di rettificazioni patrimoniali;

« ritenuta la necessità assoluta di tener distinte nel resoconto le *rendite* e le *spese effettive*, dalle entrate ed uscite per *movimento di capitali* e dalle *partite di giro*;

« ammessa l'opportunità di unificare il più possibile la contabilità delle Opere pie per facilitare il controllo e per giovare nel miglior modo agli studî economici e statistici;

« visti i deliberati dei congressi dei ragionieri italiani;

« il collegio dei ragionieri della provincia di Como, fa voti che nell'approvazione della legge e del regolamento per gli istituti di beneficenza, sia stabilita una *forma razionale e completa di rendiconti*, e raccomanda pure che sia prescritto alle dette amministrazioni la tenuta di scritture con metodo completo, in modo che il rendiconto abbia perfetta concordanza coi conti di gestione ».

124. — Tornando ora a considerare il rendiconto in riguardo alla particolare natura delle Opere pie, vediamone adunque i requisiti essenziali che devono specialmente corredarlo.

Escluso *a priori* il semplice conto di cassa che non approda a verun concludente risultato economico, abbiamo anche detto che un resoconto semplicemente economico-patrimoniale, che dia cioè soltanto ragione con la esposizione particolareggiata delle sole rendite e spese, della differenza risultante fra il patrimonio netto originario e quello finale, non può corrispondere e soddisfare al completo discarico che deve dare l'amministratore di un'Opera pia, essendo questa vincolata nella propria gestione al mandato ed alle autorizzazioni del preventivo, dell'esecuzione del quale deve perciò pur rispondere l'amministratore stesso.

E come abbiamo visto al capitolo terzo che il preventivo non può limitarsi a contemplare le sole rendite e spese, ma deve pur anche comprendere il *movimento di capitali* e le *partite di giro*, così in analogia ad esso, il rendiconto dovrà contenere con uniforme ed evidente dimostrazione entrambi questi elementi della gestione compiuta. E tanto più in queste ultime partite di movimento dei capitali ed altre partite permutative essendo il controllo necessario, per la loro natura straordinaria, delicata e pericolosa, come tutto ciò che attiene al patrimonio, l'esposizione debb'esserne perciò chiara, limpida e completa, affinchè l'autorità tutoria possa facilmente sindacare se l'amministrazione ha in tutto operato secondo giustizia e nell'interesse dell'Opera pia e nei limiti delle debite autorizzazioni.

Nè si può obiettare, da chi vorrebbe che soltanto delle rendite e spese si rendesse particolareggiato conto, che il movimento che hanno subìto nell'anno i capitali, si possa egualmente vedere nello *stato dei capitali* del resoconto stesso, mediante il confronto fra le somme delle singole categorie al principio

ed alla fine dell'anno stesso, poichè questo riscontro indiretto, generico e complessivo, non rende alcuna ragione e non giustifica affatto le cause di tali variazioni. (Vedi n. 35).

Dunque per esser completo e razionale il rendiconto di un'amministrazione di beneficenza, deve contenere analiticamente il *conto finanziario*, in relazione cioè al preventivo ed alle successive variazioni, unitamente al *conto patrimoniale*, che ne dimostra l'effettivo risultato economico, in aumento o diminuzione del netto patrimonio originario, e questi due conti debbono essere armonicamente collegati e dipendenti fra di loro, per fornire chiari, sicuri e persuadenti risultati.

Ma non abbiamo ancor detto di un altro requisito essenzialissimo, cui deve normalmente rispondere il rendiconto di un'Opera pia, in rapporto al principio fondamentale della rigorosa conservazione del patrimonio permanente di essa; principio largamente dimostrato nel capitolo primo, che ha qui nel resoconto la sua più evidente ed efficace estrinsecazione.

È nel rendiconto finanziario infatti che viene a porsi in piena evidenza, come abbiamo premesso, quasi interamente il movimento dei capitali debitamente autorizzato, in *entrata* per quelli ritirati, in *uscita* per quelli impiegati; onde rileveremo dal confronto, se le alienazioni superarono o furono inferiori agli acquisti, e di quanto. E questa differenza dovremo portarla, in obbedienza al surriferito principio, nel primo caso in *uscita*, a pareggio delle maggiori alienazioni fatte, in guisa di un *fondo passivo da rinvestirsi a saldo de' capitali ritirati*; nel secondo caso, in *entrata*, quale un *residuo attivo pei maggiori acquisti effettuati*, di fronte alle alienazioni dell'anno, e da reintegrarsi coi capitali ritirabili nel venturo esercizio.

In cotal modo, pareggiato il movimento dei capitali e garantita perciò la conservazione del patrimonio, avremo anche la necessaria ed utilissima conseguenza che il risultato del conto finanziario (per molti rappresentante un'incognita) avrà un significato netto, reale e preciso, perchè tale avanzo o disavanzo finanziario, a seguito del normale pareggio fra l'entrata e l'uscita nel *movimento dei capitali*, nonchè del naturale bilancio delle *partite di giro*, rimarrà costituito dalla sola differenza tra le entrate e le uscite effettive, ossia tra le rendite e le spese dell'anno, e se vi fosse, dell'analoga rimanenza degli anni precedenti; e significherà adunque l'*avanzo netto di rendite cumulato a tutto l'anno di cui si rende conto*. (Vedi n. 89).

Nella *parte finanziaria* del rendiconto, la quale dimostra partitamente le varie specie di entrate ed uscite finanziarie, dovrà poi esattamente seguirsi la classificazione razionale corrispondente al preventivo, che nella opportuna sede abbiamo già dimostrata, e cioè distinguersi tal parte, principalmente, nelle quattro sezioni seguenti:

1.ª residui amministrativi attivi e passivi del precedente esercizio;
2.ª rendite e spese dell'anno;
3.ª movimento patrimoniale;
4.ª partite di giro.

E, subordinatamente, la seconda sezione dovrà suddividersi in rendite e spese *ordinarie* e *straordinarie*, e le une e le altre ripartirsi in rendite e spese *derivanti* od *attinenti al patrimonio*, od in rendite e spese *relative all' esercizio della beneficenza;* specialmente queste ultime per stabilire la vera erogazione dell'Opera pia nello speciale scopo della sua beneficenza.

Va poi da sè che tutti i dati risultanti dal resoconto finanziario e patrimoniale, devono, come in ogni ordinata amministrazione, scaturire naturalmente od essere in perfetta relazione coi conti e colle scritture di cui abbiamo parlato nel capitolo precedente, in modo da trovare sempre in esse la riprova dei risultati della gestione ed un nesso logico e continuato, una dimostrazione persuadente fra le cause e gli effetti finali della gestione in esso resoconto rappresentati.

Riassumendo il sin qui detto potremo stabilire che il rendiconto delle Opere pie deve contenere e dimostrare:

1.° Nel *conto finanziario* tutte le *operazioni accertate* nell'anno, sia per le entrate e spese effettive, sia per le partite permutative, in *confronto alle previsioni* del bilancio ed alle successive variazioni di esso.

2.° *Le somme riscosse e pagate* per ciascuna delle suddette operazioni, e le *somme rimaste a riscuotersi* od a *pagarsi* in saldo d'esse operazioni.

3.° *La effettiva erogazione delle rendite nello scopo speciale dell' istituzione*, posta in evidenza dalla opportuna e chiara classificazione delle rendite e spese patrimoniali (sì ordinarie che straordinarie) distintamente da quelle inerenti alla beneficenza.

4.° *Il pareggio o lo sbilancio passivo od attivo, a conto nuovo, sul movimento dei capitali*, per stabilire, cioè, se sono rimasti fondi di capitali ritirati da rinvestirsi, ovvero se ne sono rinvestiti in maggior misura delle alienazioni fatte.

5.° *L' avanzo o disavanzo di cassa* alla fine dell'esercizio.

6.° *La rimanenza o deficienza amministrativa*, risultante dal conto finanziario, e rappresentante il cumulo netto degli avanzi di rendite disponibili per beneficenza a tutto detto esercizio.

7.° Nel *conto economico* poi, comprendente oltre le rendite e spese dell'anno, anche le sopravvenienze e rettificazioni d'inventario, verrà a risultare l'effettivo risultato, in aumento o diminuzione del compendio patrimoniale che sarà confermato dalla *situazione finale del patrimonio*, posta a confronto con la risultanza dello stato dei capitali dell'anno precedente.

Prima di passare all'esame delle disposizioni di legge e delle forme obbligatorie del resoconto delle Opere pie, sarà però opportuno che trattiamo in modo speciale di due argomenti che hanno stretta attinenza colle norme di compilazione del resoconto stesso; vogliamo dire della *proroga dell' esercizio* per la liquidazione e chiusura dei conti, e della *determinazione dei residui attivi e passivi* che debbono formar parte del resoconto medesimo.

Articolo II.

PROROGA DELL' ESERCIZIO

PER LA CHIUSURA DEI CONTI

125. *Utilità e necessità di tale proroga - disposizioni analoghe dei regolamenti.*

125. — L' articolo 21 della legge stabilisce il termine di *un mese* ai tesorieri per la presentazione del loro conto annuale; in caso diverso provvede la giunta provinciale amministrativa a loro spese. Le amministrazioni dovranno deliberare su tali conti entro *due mesi* dal giorno in cui saranno stati presentati; se la deliberazione non ha luogo in detto termine l' esame dei conti è deferito direttamente alla giunta suddetta, che deve pronunciare sui conti stessi entro tre mesi dal giorno che le pervennero.

Nel primo progetto approvato dalla camera dei deputati mancava il termine in cui doveva essere presentato il resoconto, intendendosi rimetterlo alla disposizione del regolamento, ma opportunamente dall' ufficio centrale del senato si credette fissarlo per legge col suddetto articolo 21 nel breve termine di *un mese* e di abbreviare eziandio i termini successivi proposti per l' esame ed approvazione finale, affinchè dei risultati del conto potesse tenersi calcolo nella compilazione del susseguente bilancio preventivo.

Non si conosceva però, ciò che sarebbe stato opportuno determinarlo per legge, da qual' epoca decorresse il suddetto termine di *un mese* per la presentazione del resoconto, *in qual giorno* cioè, *dovesse chiudersi l' esercizio annuo amministrativo*, da cui poteva decorrere detto termine di un mese; cosa, ben lo si capisce, di non lieve importanza e conseguenza pratica per le amministrazioni, come ora verremo osservando.

Colla legge precedente l' esercizio, chiuso il 31 decembre, era prorogato a tutto marzo dell' anno susseguente. Scopo di questa proroga, consigliata da impellenti necessità amministrative, convalidate da lunghissima esperienza, è essenzialmente di dare agio alle amministrazioni di liquidare le svariate e numerose partite, che non prima del 31 decembre si possono appurare, e di eliminare il maggior numero possibile di residui attivi e passivi dal resoconto, lasciando la minore eredità di pendenze al nuovo esercizio.

Lasciata dalla nuova legge al regolamento la facoltà di fissare l' epoca di chiusura dell' esercizio finanziario, sarebbe stato, a nostro avviso, un errore gravissimo dal lato della convenienza pratica e della opportunità, il volere stabilire nel regolamento stesso una disposizione uguale a quella testè sanzionata per la contabilità dei comuni e delle provincie col regio decreto 6 luglio 1890, per la quale, chiuso l'anno finanziario il 31 decembre, si ritiene chiuso del pari definitivamente con tale giorno l' esercizio di cassa e non può essere protratto (art. 19).

Se teoricamente ed astrattamente la chiusura effettiva dei conti alla fine

dell'anno può sembrare a prima vista giusta ed ispirata a principî di regolarità, non crediamo possano disconoscersi al contrario le imperiose ed ineluttabili condizioni di fatto e le difficoltà pratiche infinite, che rendono inattuabile per la maggior parte di Opere pie importanti, come in genere per tutte le aziende patrimoniali di qualche entità, siffatta prescrizione, nè troviamo le serie ed efficaci ragioni che possono predominare su tali difficoltà e sugl'intralci inevitabili che ne recherebbe l'applicazione.

Infatti, se ragione ad una consimile disposizione fosse stato il desiderio di sollecitare la presentazione del consuntivo annuale, quest'intento non si sarebbe raggiunto, occorrendo sempre per le amministrazioni rilevanti qualche mese, dopo lo spirare dell'anno, per liquidare tutte le numerose pendenze dell'esercizio trascorso.

Non concedendo la necessaria proroga di qualche mese per liquidare colla dovuta calma e ponderatezza tali pendenze, che sono ben note a chi ha pratica di uffici consimili, sarebbe stata inevitabile la conseguenza di avere un consuntivo abborracciato, imperfetto, incompleto e non veritiero in tutte le sue parti, ed eccone tradito essenzialmente il suo vero scopo.

Se poi la ragione di chiudere rigorosamente l'esercizio al 31 decembre fosse stata nei riguardi della cassa, per conoscere cioè l'effettiva situazione del tesoriere a quel dato momento, potendo sembrare che vi facesse ostacolo il tenere aperti per le liquidazioni, contemporaneamente e per tre mesi consecutivi, i due esercizi vecchio e nuovo, questo supposto movente non sembra di tale importanza da consigliare di sconvolgere ed intralciare la naturale sistemazione dei conti e di rinunciare alla regolare soluzione di tutte le suaccennate pendenze; imperocchè questo stato di cassa, anche chiuso definitivamente il 31 decembre, non sarebbe presentato, secondo la legge, che un mese dopo e nel frattempo avrebbe subìto le variazioni dipendenti dalle operazioni avvenute in detto mese. Oltre che è da notarsi che, nonostante ogni divieto di *ordini provvisori*, non si potrà mai in pratica evitare che siavi qualche operazione di cassa in pendenza o non regolata presso il tesoriere medesimo, come si è detto al capitolo quarto, n. 103 e 104.

Ed in quanto a regolare chiaramente ed efficacemente l'importantissimo servizio di cassa, basta il *giornale unico*, di cui abbiamo ivi parlato dai numeri 105 al 109, il quale serve a distruggere anche questa, sull'intralcio nel servizio di cassa, che è la più forte e ripetuta obiezione dei contrari alla proroga dell'esercizio.

Ora qui noi vogliamo addurre ancora qualche altra ragione e considerazione sulla utilità di siffatta proroga, poichè la sentiamo ancora combattuta da chi non vive addentro alle nostre amministrazioni.

Noi sappiamo, ad esempio, che talune provincie e non pochi comuni, trovando inattuabile la disposizione del già citato articolo 19 del loro nuovo regolamento, se ne lamentano grandemente e promossero all'uopo speciale quesito nel recente congresso delle provincie italiane in Roma dell'aprile 1891. Se già adunque le provincie ed i comuni, di cui le entrate e le spese sono di natura molto analoga a quelle dello Stato, trovano di difficile attuazione la immediata chiusura dell'esercizio, per le Opere pie sarebbe assai maggiormente inattuabile, o comunque produrrebbe sicure confusioni ed irregolarità. Infatti le entrate delle Opere pie, a differenza di quelle dei comuni e dello Stato, consistono quasi esclusivamente in rendite patrimoniali, che non possono liquidarsi prima del 31 decembre; e le spese, come quelle di vitto ed altre, non possono accertarsi pel consumo dell'anno, se non dopo trascorso l'ultimo giorno di esso.

Altra considerazione, che serve a stabilire la differenza notevole delle amministrazioni di beneficenza su quelle comunali, sta nella collettività o riunione di più istituti sotto la medesima amministrazione, il che richiede non pochi riparti e liquidazioni, fra gli istituti medesimi, delle varie spese comuni, come spese generali d'amministrazione, consumi di magazzino, ecc, che non possono effettuarsi se non dopo il 31 decembre.

Anche il caso non infrequente per le Opere pie, di avere contabilità speciali e subalterne per aziende rurali, per manifatture, farmacie, ecc. richiede necessariamente un conveniente lasso di tempo, dopo chiuso l'esercizio al 31 decembre, per le opportune liquidazioni e registrazioni nella contabilità centrale. La proroga in discorso è anche utilissima, a mo' d'esempio, per aver tempo d'incorporare nella contabilità generale i risultati al 31 decembre dei conti speciali di un'eredità pervenuta all'Opera pia, per la quale occorrono, come si sa, opportune approvazioni, formalità, ecc. e di cui si ritarderebbe altrimenti, forse di un altr'anno, la fusione, con pregiudizio della erogazione della beneficenza.

Da tutto ciò si comprende bene come non sia possibile di effettuare, nè pel 31 decembre, nè entro un termine molto breve, l'accertamento di tante partite, la liquidazione di tante pendenze, e non avrebbe potuto nemmeno all'uopo giovare il mese consentito dalla legge col surriferito articolo 21 per la presentazione del resoconto, dappoichè e per l'importanza di molte Opere pie, e pel numero talvolta considerevole di esse, riunite sotto la stessa amministrazione, il detto termine di un mese può ritenersi appena bastevole alla *materiale redazione* del conto. In conseguenza, riassumendoci, s'incorrerebbe inevitabilmente in taluno di questi serî inconvenienti:

o le amministrazioni sarebbero costrette di arrestare l'esercizio dell'effettive loro operazioni *prima della scadenza dell'anno*, per avere il tempo necessario alle liquidazioni, contro lo spirito e le prescrizioni della legge e delle buone regole di amministrazione;

o le amministrazioni *protrarrebbero di fatto* le operazioni coll'antidata del 31 decembre, tanto per liquidare le pendenze quanto per lasciare il minor numero di residui, ed in tal caso, oltre che offendere la verità, non si riuscirebbe nemmeno a presentare il rendiconto nel termine stabilito;

ovvero, per più comodo e pronto espediente, le amministrazioni *lascerebbero tanti residui illiquidi*, desumendoli, non dalla realtà dei fatti avvenuti, dall'accertamento razionale ed accurato cioè dei residui stessi, ma dalle differenze qual-

siensi tra le somme previste e quelle riscosse o pagate; e questo sarebbe inconveniente peggiore degli altri, inquantochè condurrebbe ad amalgamare nel rendiconto cifre ipotetiche, a quelle reali ed effettive, di cui soltanto deve costituirsi.

Un'ultima considerazione, che, in difetto di apposita disposizione nella nuova legge, consigliava fosse dettata nel regolamento di contabilità per le Opere pie cosiffatta proroga dell'esercizio, stava in questo: che, mentre i tesorieri dei comuni devono rendere il conto nel *termine di tre mesi* (articolo 257 legge comunale 10 febbraio 1889), ai tesorieri delle Opere pie invece è concesso soltanto *un mese*, dopo chiuso l'esercizio, dall'articolo 21 più volte citato della legge sulle Opere pie stesse.

E siffatta circostanza, che è salientissima, ci pareva che dimostrasse nel modo più convincente la necessità di tale proroga, perocchè se per i comuni può ritenersi sufficiente il termine di *tre mesi* per l'appuramento e liquidazione dei conti del precedente esercizio, nonchè per la materiale compilazione del relativo resoconto; era troppo evidente che il termine di un solo mese concesso alle Opere pie, di cui l'amministrazione è generalmente tanto più complessa e svariata, non potesse affatto bastare a tutto ciò, ed occorresse di concedere col regolamento una proroga di due mesi alla chiusura dell'esercizio, per raggiungere, coll'altro suddetto mese concesso dalla legge per la compilazione del conto, un termine almeno uguale a quello accordato ai comuni e provincie.

A tale ragionevole concetto vediamo infatti informarsi la disposizione dell'articolo 13 del regolamento di contabilità, in cui si legge:

« L'esercizio annuale comincia dal 1° gennaio e termina col 31 decembre dell'anno stesso. *Però all'effetto di liquidare, esigere o pagare l'importo di operazioni relative al detto periodo, l'esercizio si protrae sino alla fine di febbraio dell'anno successivo, nel qual giorno l'esercizio stesso è definitivamente chiuso* ».

E l'articolo 39 del regolamento amministrativo, in omogeneità a tale disposto, prescrive che non più tardi della fine di marzo (*un mese,* cioè, *dopo chiuso l'esercizio,* come sopra, a senso di legge) il tesoriere presenta alle respettive amministrazioni il conto finanziario della propria gestione, riferibile all'esercizio scaduto, nelle forme indicate dal regolamento di contabilità.

Articolo III.

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

126. *Necessità di determinare i veri residui e di eliminare dal resoconto quelli impropri – ragioni d'indole legale, morale e contabile.*
127. *Disposizioni legislative sul proposito:*
   a) *per lo Stato e comuni;*
   b) *per le Opere pie.*
128. *Logica interpetrazione delle spese legalmente vincolate, di cui agli articoli 68 e 69 regolamento contabilità.*
129. *Modo di poter tramandare al nuovo esercizio anche talune spese straordinarie costituenti residui impropri.*
130. *Altre disposizioni varie sui residui.*

126. — Nella formazione del conto finanziario delle Opere pie, come d'ogni altra azienda pubblica dipendente e vincolata da un preventivo, il confronto cui si dà luogo fra le *previsioni* del bilancio approvato e gli *accertamenti* fatti nell'esercizio stesso, fa nascere in esso rendiconto quasi sempre delle differenze in più od in meno. Molte di queste differenze, riferendosi ad articoli del bilancio stabilita in cifra incerta ed approssimativa, ma che hanno avuto completo esaurimento, si eliminano naturalmente, come *rettificazioni di accertamenti,* e non hanno più seguito. Altre invece, riguardando una operazione, un fatto incompiuto, nell'esercizio di cui si rende conto, dànno luogo ai cosidetti *residui finanziari,* che fanno parte delle risultanze economiche del resoconto, e si portano avanti negli esercizi successivi come rimanenze attive e passive della gestione passata.

Ora taluni di questi residui finanziari, specialmente dell'uscita, non possono considerarsi come tali, nè possono far parte di un consuntivo, sebbene generalmente vi si sogliano comprendere, perchè tale usanza è erronea e contraria alla realtà dei consuntivi ed ai sani principi amministrativi, non è in armonia collo spirito più moderno delle leggi del bilancio, nè con quelle della contabilità di Stato, la più razionale e perfezionata che ci sia nei nostri pubblici ordinamenti.

L'egregio e carissimo collega prof. V. Armuzzi fece su questo argomento una dotta e brillante conferenza al nostro collegio dei ragionieri (1) e noi, dovendo ora trattare dei *residui finanziari,* ci gioveremo in gran parte per la dimostrazione degli ottimi elementi di detta conferenza.

(1) Vedi *Bollettino del collegio dei ragionieri dell'Umbria,* vol. II, pag. 17, 1° gennaio 1885.

Anzitutto noi dividiamo questi residui in *propri* ed *impropri*.

I residui finanziarî da noi chiamati *propri* sono quelli che scaturiscono dalla differenza fra gli *accertamenti* giuridici e gli *adempimenti* nell' esercizio, ossia dalla differenza, di diritto rimasta ad esigersi od a pagarsi alla fine d'esercizio, sopra ogni articolo del bilancio, fra la somma totale liquidata e quella parzialmente riscossa o pagata. Questi sono veri e proprî elementi del consuntivo, costituendo vere entrate od uscite, fatte o da farsi, e veri debiti o crediti rimasti alla fine dell' esercizio.

Se invece in taluni articoli del bilancio manca l'accertamento liquido, perchè l' oggetto della previsione non è stato effettuato od esaurito, nè impegnato; ovvero per la sua natura o condizione speciale non poteva liquidarsi nell'esercizio di cui si rende conto, allora queste *previsioni*, mancanti di *accertamento* liquido o d' impegno giuridico, dànno luogo a quelli che indichiamo col nome di *residui impropri*. Tali sarebbero, per esempio, i residui derivanti da taglio di boschi, previsto nell'anno e rimandato al successivo; da fondi assegnati a lavori o spese determinate, parzialmente od interamente non eseguiti, nè impegnati a favore di terzi nel corso dell' esercizio; residui per stanziamenti annuali di fondi preparatorî ad opere o spese deliberate in massima, da eseguirsi dopo cumulato il fondo necessario in varî anni, ed altri consimili.

Siffatti *residui impropri* vanno eliminati dai resoconti delle Opere pie, ed in genere delle aziende pubbliche, per le ragioni di varia natura che ora accenneremo:

Principalmente, perchè, secondo i più moderni dettami della scienza di finanza, confermati dall' autorità dei Say, Schrott, Cambray-Digny, Besta, ecc. [1], le facoltà ed autorizzazioni accordate dall' autorità deliberante, dal mandante, al mandatario, col preventivo che annualmente si rinnuova, non possono avere mag-

---

[1] « Dare il diritto di eseguire un bilancio annuale è dare il potere di amministrare la fortuna pubblica per un anno ». *Léon Say.*

« Le autorizzazioni di un anno, riguardano i fatti di un anno; quella parte di esse di cui non s' è fatto uso alla fine, perde efficacia e rimane annullata ». *prof. Fabio Besta.*

« Votando delle spese per iscopi speciali può avvenire che il credito accordato non venga esaurito nell' anno del preventivo, solo perchè in quest' anno lo scopo stesso non è stato perfettamente raggiunto, come per esempio, nel caso che un certo lavoro preveduto non sia stato completamente terminato. In casi simili il procedimento più semplice è di trasportare le restanze del credito nell' anno prossimo, vale a dire di togliere tali restanze, come non esistenti, dal preventivo in cui fu posto il credito originariamente e di computarle in pari tempo in quello del prossimo anno, nello stesso modo degli eventuali crediti suppletivi votati con leggi particolari ». *prof. Schrott.*

« Dev' essere ben inteso ciò che siano i *residui attivi e passivi* ritenendo inamissibile la consuetudine di considerare come residui le differenze fra le somme previste e quelle effettivamente riscosse o pagate. Infatti codesta pratica condurrebbe a tener vive al di là del termine di un esercizio le autorizzazioni di spesa accordate col bilancio di previsione, così accumulando per un medesimo capitolo quelle non impegnate ed allargando le facoltà dell'amministratore, oltre ai limiti definiti dal bilancio stesso. La legge del bilancio essendo annuale ed essendo necessarie leggi speciali per oltrepassare i limiti da quelle fissati, è evidente che una siffatta interpetrazione è incostituzionale. Si è creduto dunque bene chiarire questo punto e prescrivere che le previsioni di spesa, non impegnate nell' anno, debbono essere radiate e passate in economia, ecc. . . . . ». *Cambray-Digny.* (Relaz. alla Corte dei Conti sul regolam. contab. Stato).

gior durata dell' anno per cui sono state concesse, e quindi ogni facoltà inadempita al termine dell'esercizio e non impegnata, deve intendersi, costituzionalmente parlando, cessata ed estinta, colla fine dell' anno stesso, e vuol essere ripresentata al potere deliberante per ottenere una nuova autorizzazione. Non si può vincolare l' azione di un corpo deliberante, che è chiamato annualmente a provvedere ed a misurare i mezzi ai bisogni di una pubblica azienda, con atti disposti e non eseguiti da una precedente amministrazione, e dev' essere in facoltà della nuova amministrazione di confermare, se crede, o di revocare a seconda dei casi, quelle autorizzazioni di opere o spese anteriormente votate e non compiute dalla cessata gestione; nè deve quindi trovarsi impegnato il nuovo esercizio amministrativo coll'eredità obbligatoria di residui passivi di tal natura non impegnativa.

Un tale principio, nel senso più assoluto, è specialmente seguìto in Inghilterra, dove, alla chiusura dell' anno finanziario (31 marzo) tutti i crediti non impiegati sono annullati: « i crediti non possono servire che ai pagamenti fatti nel corso stesso dell'anno finanziario ». Un nuovo voto dato per l'anno seguente fa quindi rivivere i crediti per gl' impegni non soddisfatti, se ciò è necessario (*Wagner Adolfo*). — Lo stesso autore trova però degna di speciale lode e più abilmente congegnata l' organizzazione finanziaria del regno d' Italia, secondo il suo regolamento generale di contabilità, sebbene accenni anche a taluni difetti ed abusi, lasciativi introdurre dalla pratica [1].

Se questo principio adunque, sanzionato dai più eminenti scienziati, è vero e giusto per l' azienda massima dello Stato, e più recentemente fu esteso anche alla contabilità delle provincie e dei comuni, non può esser men vero, nè meno applicabile alle istituzioni pubbliche di beneficenza, le quali dipendono ugualmente da un' autorità superiore che approva le previsioni ed autorizza l'esercizio del rispettivo bilancio al corpo amministrativo che l' esegue.

Dal *lato morale* poi, il combattuto sistema seguìto dalla maggior parte di aziende pubbliche, di lasciare cioè eternamente nei residui passivi tutti i fondi residuali di spese o lavori deliberati in anni anteriori, che non furono ancora eseguiti nè impegnati e che potrebbero fors' anche non venire altrimenti compiuti, se può far comodo a chi deve dar corso a siffatti ordini e deliberazioni rimettendone l' esecuzione stessa al proprio beneplacito, e molto più per avere facile ricorso agli storni per coprire altre maggiori spese, ingenerando così facilmente la imprevidenza e l' inerzia negli ufficî esecutivi, non può e non deve accogliersi dove vuolsi conservare la vigorosa attività dei servizî amministrativi, la pronta e fedele esecuzione dei deliberati e, soprattutto, dove vuolsi mantenere la chiarezza e la *verità nei conti*, come vedremo ora.

Sotto *l' aspetto contabile* è da osservarsi, che siffatte restanze di fondi generici o speciali, per indicate opere o lavori da eseguirsi e non impegnati, non

---

[1] Vedi *Manuale di economia politica* — diretto da Schönberg — pag. 407.

costituiscono *elementi economici reali e determinati,* onde soltanto deve formarsi un rendiconto economico, perchè non essendo passati allo stato d'impegno giuridico non si risolvono in veri ed effettivi debiti verso chicchessia. Cotali residui, frammisti alle vere e reali spese, e formati di cifre presuntive, indeterminate, stornabili forse in avvenire, sono materia eterogenea in un consuntivo che comprender deve soltanto, lo ripetiamo, i fatti economici liquidi, certi e compiuti, e servono a falsarne le risultanze finali e complesse e ad alterare il significato dei dati statistici che se ne desumono.

Pongasi, per esempio, che nel consuntivo di un pio stabilimento siasi portata in una categoria dei lavori straordinarî ai fabbricati, fra le somme rimaste a pagarsi, la spesa di lire 5,000 deliberata nel preventivo di quell'anno per migliorare ed ampliare in qualche parte il locale, ma che durante l'anno non siasi eseguita, disposta, nè impegnata per nulla tale spesa. Nelle risultanze complesse del rendiconto, nei quadri statistici, alla categoria suddetta dei *lavori ai fabbricati,* figurerà che l'amministrazione ha spese in quell'anno le lire 5,000, che invece non ha effettivamente spese nè impegnate con alcuno; come apparirà nello stato dei capitali, fra i debiti, la somma stessa di lire 5,000 che in effetto non è dovuta ad alcuno. Ma v'è di più; nell'anno successivo l'amministrazione, che può essere anche composta di nuovi elementi, cambia idea, non crede più opportuno o conveniente fare il suddetto lavoro, ovvero circostanze sopraggiunte non lo rendono altrimenti necessario. Che fa allora? Delibera depennare dai residui passivi il relativo fondo di lire 5,000 che vi è stato tramandato dal precedente esercizio, e negli effetti economici di questo depennamento, oltre al risultare una *economia,* in realtà insussistente, si rende falsa la situazione dell'anno precedente nel titolo dove aveva già figurato detta spesa. Oppure la nuova amministrazione ritiene per ora più urgente e conveniente di provvedere un numero maggiore di letti od altre suppellettili per lo stabilimento e delibera devolvere detto fondo di lire 5,000, già esistente nei residui passivi, per una tale provvista; ed ecco che la spesa che ha già figurato nella categoria dei *lavori ai fabbricati,* serve invece effettivamente ad una spesa di tutt'altra natura, e ne viene perciò ugualmente falsato ne' suoi dettagli il rendiconto di quel primo anno.

Sotto qualunque aspetto si osservi adunque la questione, dal lato *legale, o morale, o contabile,* non è da ammettere nel resoconto la iscrizione di siffatti *residui impropri.*

127 *a*). — Il regolamento della contabilità di Stato consacrò per primo il razionale principio generale, pel quale le differenze tra le previsioni e gli accertamenti (compresi in questi gl'impegni legali o giuridici insoddisfatti, s'intende), qualunque sia la causa da cui provengono, debbano tutte annullarsi e non far parte del consuntivo, se non come risultanze del confronto fra ciò che si doveva fare e quello che in realtà si è fatto, e determinò la vera natura dei

residui attivi e passivi colle esplicite disposizioni di cui agli articoli 171 e 173 (1).

Un'identica prescrizione è contenuta nelle recentissime norme regolamentari per l'amministrazione e contabilità dei comumi e delle provincie, in consonanza a quelle di Stato, approvate con regio decreto, n. 7036 (serie 3ª), del 6 luglio 1890, all'articolo 30 che ha conforme disposto dell'articolo 171 avanti citato del regolamento di Stato.

127 *b*). — Per le Opere pie una esplicita disposizione legislativa, anteriormente al recente regolamento, non esisteva; ma potrebbe dirsi che fino dal 1875 s'intendesse di fissare il carattere esclusivamente giuridico che debbono avere i residui, colla circolare ministeriale del 12 decembre, la quale, parlando dei consuntivi delle Opere pie, disponeva all'atricolo 20 « che pei residui attivi si deve presentare l'elenco dei *debitori* e per i passivi quello dei *creditori* »; escludendo così implicitamente i resti derivanti da facoltà inadempiute del bilancio, per le quali non possono esistere nè debitori nè creditori.

Il nuovo regolamento di contabilità però, facendo luogo a questo principio de' più moderni e razionali della scienza amministrativa, determinava anche per le Opere pie con le disposizioni seguenti la vera natura dei residui finanziarî:

Articolo 68. « Chiuso l'esercizio finanziario, le differenze verificatesi fra le somme previste e quelle legalmente vincolate allo scopo pel quale erano destinate, s'intendono annullate ».

Articolo 69. « Le entrate accertate ma non riscosse, le spese liquidate e legalmente vincolate, ma non pagate alla chiusura dell'esercizio, costituiscono rispettivamente i *residui attivi e passivi* ».

E, qual corollario, detto articolo ha il seguente capoverso:

« In nessun caso, si può iscrivere fra i residui degli anni decorsi alcuna somma in entrata od in uscita, che non sia stata compresa nella competenza d'un precedente esercizio ».

128. — Sorpassando sui *residui attivi,* che non dànno luogo ad alcun dubbio, chiaramente determinati come sono dalla differenza fra le somme accertate in entrata e quelle riscosse, esaminiamo alquanto i *residui passivi* come sono qualificati nelle sovra citate disposizioni per le Opere pie, sembrandoci meritevoli di speciale considerazione. Osserviamo anzitutto che il legislatore nella determinazione di tali residui ha usato un'espressione diversa da quella adottata nella disposizione analoga del regolamento di contabilità dello Stato e dei

(1) Articolo 171. « Le entrate accertate e non riscosse e le spese *legalmente impegnate,* liquidate, ordinate e non pagate costituiscono i residui attivi e passivi di un esercizio ».

Articolo 173. « Le entrate previste nel bilancio, che non sono state accertate col consuntivo e le spese previste che non sono state ordinate o *impegnate,* non si considerano come residui e debbono essere annullate ».

comuni. Quivi infatti esso parla di spese *legalmente impegnate*, liquidate, ordinate e non pagate, che costituiscono i residui passivi; mentre nel presente regolamento delle Opere pie essi si definiscono all'articolo 69 come conseguenza di *spese liquidate* e *legalmente vincolate*, ma non pagate, e l'articolo precedente spiega ancor meglio la parola *vincolate* aggiungendovi *allo scopo pel quale erano destinate*.

Se non è mai caduto e non può cadere alcun dubbio adunque sul carattere essenzialmente *giuridico* dei residui passivi designati dal regolamento di contabilità dello Stato, colle parole *spese legalmente impegnate, liquidate ed ordinate*, le quali richiedono imprescindibilmente l'esistenza di un legittimo creditore, potrebbe invece sollevarsi qualche dubbio sulla vera natura giuridica dei residui passivi delle Opere pie, poichè può esistere legalmente un vincolo di pagare una somma per un *determinato oggetto* senza che sia ancora liquidata in *cifra esatta* od a favore di *determinata persona*. Come sarebbe, per esempio, l'obbligo legalmente contratto con un affittuario di fare un determinato lavoro, un bonifico nel fondo; la erogazione in un determinato scopo, non ancora adempiuta, di un legato testamentario riscosso; un contributo non soddisfatto, ancorchè non liquidato, ad un consorzio idraulico o stradale, legalmente costituito; una spesa qualunque infine obbligatoria in forza di legge, ed altri casi consimili.

Sono queste le spese che possono intendersi *legalmente vincolate allo scopo per cui erano destinate*, e le quali, ancorchè non liquidate alla chiusura dell'esercizio, costituirebbero dei residui passivi ove si dovesse guardare soltanto a quest'espressione dell'articolo 69. E non d'altra natura potrebbero essere, perchè comunque il vincolo deve sussistere sempre *rispetto a terze persone*, od a favore di enti materialmente o moralmente separati dall'amministrazione, inquantochè riguardo a sè stessa l'amministrazione, come abbiam visto, non ha altro vincolo, altr'obbligo, che quello di adempiere al mandato del bilancio prima che spiri l'esercizio.

Tuttavia non può disconoscersi che tali vincoli non servono ad accertar sempre, in modo sicuro e definitivo, oltrechè talvolta la persona creditrice, nemmeno la precisa entità della spesa, tantochè questa all'atto della liquidazione può andar soggetta a notevolissime differenze, e può anche accadere che tali spese, con tutto il vincolo precedente, si possano in taluni casi anche annullare, di guisa che questa specie d'impegni, sino a che non siano effettivamente liquidati, non potranno mai considerarsi, secondo noi, tra i *veri debiti* dell'amministrazione; non avendo quel carattere liquido e giuridico avanti spiegato, che dovrebb'essere comune a tutti i residui passivi proprî.

E lo stesso articolo 69 del regolamento suddetto lascia dubitare in proposito che non basti il solo vincolo legale, inquantochè alla espressione *legalmente vincolate*, congiunge anche il concetto della *liquidazione*, anzi lo premette, dicendo: *spese liquidate e legalmente vincolate*.

Quindi parrebbe che, per potere far parte dei residui passivi, tali spese dovessero avere l'uno e l'altro requisito; e siccome non si può concepire l'idea

della liquidazione di una spesa da pagarsi, senza che siavi già la *persona del creditore* di essa, così si verrebbero allora a riportare, con tale soluzione, questi residui al vero e proprio carattere generale di debiti giuridici, come sopra indicato.

129. — Mentre adunque opiniamo che anche siffatta specie di spese rimaste a pagarsi, benchè *vincolate legalmente* ad un determinato scopo, *se non sono pure liquidate* a favore di determinati enti o persone, debbano essere escluse dal resoconto, considerandole quali *residui impropri;* pure dobbiamo domandarci:

Non si dovrà per ciò tenere alcun calcolo di quest'*impegni legali*, derivanti da contratti, da deliberazioni speciali approvate, ecc., i quali non poterono avere adempimento nell'esercizio, nè furono potuti liquidare per cause talvolta indipendenti dall'amministrazione?

Vi sono spesso dei residui che noi qualifichiamo *impropri*, per difetto in loro del carattere liquido e giuridico, i quali però non possono effettivamente adempiersi nell'esercizio che volge, per la propria natura, o pel determinato scopo, o per espressa deliberazione dell'amministrazione; e non si dovranno in qualche modo considerare, per l'impegno o vincolo che tuttavia ad essa resta dopo spirato l'esercizio?

Ciò non sarebbe giusto, nè conveniente, nè opportuno, nell'interesse delle Opere pie; in taluni casi s'impedirebbe loro anzi di potere effettuare opere rilevanti e vantaggiose o se ne intralcerebbe di molto l'esecuzione.

Si consideri, infatti, oltre i casi superiormente accennati d'impegni legalmente contratti ma non liquidati, il caso non infrequente della costituzione di un *fondo preparatorio* ad un'opera grande, ad un lavoro importante, per utile o decoro dell'istituzione, deliberato dall'amministrazione colle debite approvazioni, *mediante l'annuale stanziamento di una parte della spesa* nei bilanci di più esercizî e da non eseguirsi sinchè non siasi raggiunta la somma complessiva occorrente.

Nei resoconti finanziarî rispettivi questi fondi annuali non possono aver luogo, essendo residui passivi *impropri*, e si perderebbero, se non si trovasse un modo di conservarli.

Ugualmente dicasi di un *lavoro straordinario urgente*, specialmente deliberato ed approvato sullo scorcio dell'anno, che non potè effettuarsi nell'anno stesso, per cause indipendenti dall'amministrazione, ma cui però sia indispensabile porre mano al principio dell'anno nuovo. Non potendo tramandarsi questo fondo, come *residuo passivo*, al nuovo esercizio, occorrerebbe necessariamente riproporlo con altra deliberazione dell'amministrazione, la quale non può più stanziarlo nel preventivo dell'anno entrante, perchè già compilato ed approvato, e sarebbe quindi costretta di ritardare, per quanto necessaria ed urgente, l'esecuzione del lavoro stesso, con danno dell'istituto, per attendere alle indispensabili formalità della nuova deliberazione, in modificazione del bilancio successivo, e della relativa approvazione.

È per ciò che la eliminazione dal consuntivo della suindicata specie di *residui impropri,* rendendo legalmente necessario di ricorrere all'amministrazione ed all'autorità tutoria per una ulteriore deliberazione ed approvazione, ha sollevato sovente non poche obbiezioni da parte di coloro che sostengono il valore delle facoltà concesse col bilancio, anche dopo scaduto l'anno cui si riferisce, e che credono non debbasi tornar sopra a ratificare cotali spese, già approvate in origine, o per lo meno ne discutono la convenienza e l'opportunità, temendo sempre delle conseguenze pericolose derivanti dalla instabilità del volere e dell'umore delle maggioranze nei corpi deliberanti; e lamentando gl'inconvenienti che possono spesso nascere dal ritardo sovra accennato ad eseguire lavori od opere talvolta urgenti, per attendere le nuove approvazioni.

Onde è necessario di escogitare una soluzione pratica, conciliativa, che, rispettando i principî razionali della scienza amministrativa e contabile, non escluda però assolutamente, o non ritardi soverchiamente con pregiudizio dell'amministrazione, l'esecuzione o la prosecuzione d'impegni in corso solo perchè non possono attualmente tradursi in cifre concrete nei residui finanziarî.

Una soluzione in questo senso fu dalla nostra congregazione di carità adottata con un provvedimento di massima, pel quale ordinò al suo ufficio di ragioneria di annullare nella parte passiva dei rendiconti le differenze tra le previsioni e gli accertamenti, *fatta eccezione dei fondi preparatorî e di quelli moralmente impegnati per speciali lavori straordinarii, i quali senza ulteriore speciale deliberazione si faranno figurare nel rendiconto in sede separata, stornandoli dai residui, per trasportarli d'ufficio nel bilancio successivo.* Con questa disposizione di massima, l'ufficio di ragioneria della congregazione, nel togliere dal resoconto finanziario tutti i *residui improprii,* prende nota separatamente di quei fondi residuali, i quali per loro natura o per espressa deliberazione dell'amministrazione debbono essere conservati per dar loro esaurimento in avvenire, ed è autorizzato a riportarli in addizione al bilancio dell'anno in corso. Per tal modo l'opera, il lavoro, già deliberato, che urga eseguirsi, non soffre ritardo od interruzione pregiudicevole per l'amministrazione stessa e sono risparmiate nuove ed inutili formalità e perditempi.

Il trasportare, con tale espediente, questi fondi residuali dell'esercizio che si chiude, al nuovo, sotto forma diversa dal residuo passivo, non altera punto sostanzialmente il risultato finanziario dell'Opera pia, inquantochè ben si scorge che, se da un canto l'esercizio scaduto si alleggerisce di quegl'impegni (che gli spetterebbe sostenere, se si fossero resi liquidi) passandoli invece al successivo esercizio, d'altra parte gli fornisce pure un corrispondente maggiore *fondo di avanzo,* col quale il nuovo esercizio potrà far fronte agli oneri vecchi sopraggiuntigli.

Un cosifatto provvedimento di massima, per gli eccezionali casi surriferiti, non lede il principio generale della necessità di richiedere *nuove autorizzazioni* per le spese od opere già approvate nel bilancio di un anno, ma non eseguite nè impegnate giuridicamente nell'anno stesso, e che nonostante vogliansi o si debbono eseguire nel successivo; poichè la *nuova autorizzazione* viene data preventivamente con detto provvedimento di massima, il quale debb'essere circondato però di tutte le garanzie, condizioni e limiti necessarî ed opportuni. E col nuovo regolamento dovrà pure una consimile deliberazione essere sanzionata dalla giunta provinciale amministrativa.

Perciò noi crediamo che tale soluzione, utilissima e spedita in pratica, possa avere effetto facilmente anche col nuovo regolamento, quando le giunte provinciali non esigano, irragionevolmente ci parrebbe, di approvare nuovamente ogni anno siffatti fondi, in addizione al bilancio corrente, che provengono dai bilanci precedenti già approvati. Faranno però opera saggia e previdente nell'approvare invece la deliberazione di massima dell'amministrazione di beneficenza, per tale trasporto di fondi residuali dal precedente al bilancio in corso, di assoggettare nell'interesse dell'Opera pia e pel rispetto alla legge l'amministrazione stessa alla condizione essenziale che tale autorizzazione s'intenda subordinata alla esistenza dei fondi corrispondenti alle spese che si trasportano, che cioè la situazione finale del conto finanziario chiuso, o il bilancio in corso, consentano tali spese: in caso diverso che sia obbligo imprescindibile di essa amministrazione di proporre nuova e speciale deliberazione, da sottoporsi alla giunta per l'approvazione indicante i mezzi per farvi fronte, a termini dell'articolo 36 del regolamento di contabilità.

E, soggiungiamo, che siffatto trasporto nel bilancio successivo debba essere unicamente consentito per i fondi iscritti nella sezione delle *spese effettive straordinarie,* mentre le differenze attive sui fondi delle spese ordinarie vanno tutte irrevocabilmente considerate quali *definitive economie.*

130. — Le altre disposizioni a riguardo dei *residui finanziarî,* che si leggono nel regolamento di contabilità per le Opere pie, sono queste:

Articolo 53. « Il conto dei residui è sempre tenuto separato da quello della competenza; nessuna spesa relativa a quelli può essere imputata a questa o viceversa: con un mandato stesso non si possono ordinare pagamenti imputabili cumulativamente ai residui ed alla competenza dell'esercizio ».

Articolo 70. « I residui passivi non pagati entro un quinquennio, pei quali nello stesso periodo non sia intervenuta domanda in via giudiziale od amministrativa s'intendono perenti agli effetti amministrativi: possono però essere riproposti in uno speciale articolo del rispettivo capitolo dei successivi bilanci ».

Articolo 71. « Alla eliminazione totale o parziale di crediti che vengono riconosciuti insussistenti per la già avvenuta legale estinzione, o perchè indebitamente od erroneamente liquidati, o perchè riconosciuti assolutamente inesigibili, si provvede con deliberazione speciale dell'amministrazione, da emettere nell'atto che si approva il conto consuntivo ».

I tre articoli suddetti, che completano la parte dispositiva in ordine ai residui, non sembra meritino particolare attenzione.

Del primo di essi, circa il modo pratico di *tenere separato il conto dei re-*

sidui da quello della competenza dell'anno, per quanto riguarda specialmente il resoconto, ragioneremo a suo luogo sull'articolo IV al n. 134.

Sulla *perenzione dei residui passivi*, non soddisfatti entro cinque anni, decretata col secondo articolo suddetto, in conformità a quanto era già disposto nei regolamenti di contabilità dello Stato e dei comuni, deve riconoscersi che essa è opportunissima per togliere dai resoconti, dopo un certo tempo, l'inutile ingombro di residui passivi che si trascinavano eternamente da un anno all'altro senza ragione; sebbene questi casi saranno sempre meno frequenti coll'applicazione dell'esatto criterio giuridico, di cui abbiamo diffusamente discorso, nella determinazione di tali residui.

Uguali ragioni rendono utile ed opportuna la prescrizione data coll'ultimo dei suddetti articoli alle amministrazioni di *depennare i crediti* o residui attivi, riconosciuti *insussistenti* od *inesigibili,* nell'atto che approvano il resoconto; il che si deve intendere, per maggior speditezza e semplicità, che tali depennamenti, previamente acconsentiti dall'amministrazione, debbano essere attuati nella compilazione del rendiconto stesso e sanzionati da essa nell'atto dell'approvazione finale del conto

Articolo IV.

FORMAZIONE DEL RESOCONTO

131. *Disposizioni generali della legge - retta interpetrazione dell'articolo 20.*

131. — L'articolo 20 della legge attuale sulle Opere pie così dispone:

« Le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza devono formare ogni anno, nei termini e nei modi che saranno fissati con regolamento, il bilancio preventivo ed il *conto consuntivo corredato dal conto del tesoriere e da una relazione sul risultato morale della propria gestione* ».

Dalla prescrizione di questo duplice conto *consuntico* e del *tesoriere*, appariva poter nascere qualche dubbiezza, poichè molti ritengono per *consuntivo* il generale resoconto patrimoniale di un'amministrazione; molti altri, e forse non meno ragionevolmente, con tal nome di *consuntivo* intendono invece la conseguenza, il fine del *preventivo*, e cioè quel rendiconto speciale che si occupa dei fatti compiuti, accertati in un esercizio, ponendoli però in relazione ed a riscontro colle *previsioni del bilancio* dell'esercizio stesso. Per questi ultimi specialmente l'ambiguità di tal disposto di legge era maggiore, perchè evidentemente il *conto del tesoriere,* voluto dalla legge, formava una inutile ripetizione, un mero duplicato col loro consuntivo *finanziario* che soleva dimostrar già, razionalmente classificato, il conto di cassa stesso.

E notisi che le parole « *corredato del conto del tesoriere* », ragione unica di tali incertezze, che si leggono in detto articolo, non esistevano affatto nel primitivo progetto, nè nelle successive riforme del progetto stesso, ma sbucciarono fuori improvvise nell'ultimo testo ripresentato dal presidente del consiglio al senato del regno, nella tornata 7 luglio 1890, senza che ci sia stato possibile rinvenirne traccia, nè ragione, nelle discussioni seguite tanto alla camera che al senato.

Oltre a quest'ambiguità, era pure, secondo noi, a rilevarsi l'erroneo concetto ripetuto in questa legge, di richiedere *al tesoriere* un cotal conto annuale, attribuendogli una competenza che generalmente esso non ha. Questo errore risale però alle precedenti disposizioni del regolamento 1862, il quale, dando eccessiva, anzi esclusiva importanza alla gestione di cassa, ed alterando il saggio e ragionevole concetto dell'articolo 10 della legge or cessata, obbligava a rendere il conto dell'esercizio il tesoriere, il quale di fatto non dovendo essere che un semplice esattore e depositario del danaro, nè più nè meno di un magazziniere qualsiasi, quasi mai vuole o sa occuparsi di dimostrazioni o classificazioni prescritte, nè seguire le savie norme di una regolare contabilità.

Non è il tesoriere quindi, che deve e può rendere il conto completo e razionale di un'amministrazione di Opera pia; tutto al più egli potrebbe giustificare la sua materiale gestione con l'esibizione o coll'estratto del suo giornale di cassa, appoggiato per l'entrata dal ruolo o dagli ordini di esigenza della ragioneria, e per l'uscita dai mandati di pagamento regolarmente emessi e quietanzati. Ma non è questo, non è il nudo conto dell'incassato e del pagato che vuolsi, nè di cui si può appagare un'avveduta ed ordinata amministrazione, perchè è naturale che non corrisponde guari allo scopo completo di un rendimento generale di conti, a cui può soltanto provvedere e soddisfare, mercè un razionale ordinamento di contabilità, il ragioniere dell'Opera pia, che, controllando l'operato del tesoriere, presenta per questa parte ed in contradittorio di lui, il conto di cassa desunto dalle proprie scritture e di cui il risultato dovrà essere riconosciuto regolare e confermato dal tesoriere stesso.

Indagando però bene lo spirito delle varie disposizioni in siffatta materia e la mente del legislatore, è invece da ritenersi che col nome, sebbene parziale e difettoso, di *conto del tesoriere,* siasi sempre inteso dalle leggi passate e presenti (compresa quella recentissima comunale, articolo 257) il *conto finanziario* vero e proprio, quello cioè che comprende, *oltre le somme incassate e pagate, anche quelle rimaste ad esigersi e pagarsi*, in confronto al bilancio di previsione, siccome anche la pratica generalmente ne ammaestra, e nulla autorizza a dare ora alla nuova legge sulle Opere pie una diversa significazione.

E conseguentemente devesi ritenere che per *conto consuntivo* aggiunto al presente dalla stessa legge, non siasi voluto altro intendere che il conto economico-patrimoniale, il quale riassumendo i risultati economici del predetto *conto finanziario,* li completa e li coordina colle altre operazioni di natura non finanziaria avvenute nell'esercizio medesimo, formando del tutto insieme il generale

resoconto, il quale fornirà così tutti i requisiti occorrenti al completo discarico della gestione di beneficenza, da noi richiamati nel primo articolo di questo capitolo.

In questo senso infatti i regolamenti d'amministrazione e di contabilità, in esecuzione della legge 1890, hanno interpetrato, come vedremo in appresso, il suddetto articolo 20, togliendo di mezzo ogni incertezza ed ambiguità, col considerare, lo ripetiamo, il *conto del tesoriere* non come un semplice ed imperfetto conto di cassa, ma quale un vero e completo *conto finanziario*, e col determinare nettamente il significato del *conto consuntivo*, quale il *resoconto economico* e *patrimoniale* che completa e compendia il resoconto generale dell'Opera pia.

Quindi esso resoconto, a forma di detto articolo 20, si comporrà di tre parti ben distinte e determinate, che sono:

1.° Il *conto del tesoriere*, ossia resoconto finanziario;

2.° Il *consuntivo*, o conto economico e patrimoniale;

3.° Il *conto morale*, ossia una relazione sul risultato morale della gestione.

Questi tre atti esamineremo ora partitamente nei successivi paragrafi.

Altre generali prescrizioni della legge, in ordine al resoconto sono: il disposto dell'articolo 36 lettera *b*, che sottopone all'*approvazione della giunta provinciale* il conto consuntivo degli amministratori ed i conti dei tesorieri ed esattori; nonchè l'articolo 61, che prescrive la *separazione* dei bilanci e dei conti delle singole istituzioni *concentrate o raggruppate*.

§ 1.°

Resoconto del tesoriere o conto finanziario.

132. *Precetti per la formazione, presentazione, approvazione, ecc. del conto.*
133. *Esame critico dei modelli obbligatori C e C[1].*
134. *Modo di registrare nel resoconto i residui dei precedenti esercizi.*
135. *Oscurità ed irrazionalità del modello di riassunto del conto finanziario.*

132. — L'articolo 39 del regolamento amministrativo, al comma 1° prescrive che « non più tardi della fine di marzo d'ogni anno, il tesoriere, presenta alle rispettive amministrazioni il *conto finanziario* della propria gestione riferibile all'esercizio scaduto, nelle forme indicate dal regolamento generale di contabilità ».

Ed all'articolo 40 che « quando vi siano riscuotitori speciali, il conto predetto comprende anche i risultati delle loro operazioni ».

Il regolamento di contabilità poi, ripetuta all'articolo 64 la disposizione che entro il mese di marzo i tesorieri presentino alla rispettiva amministrazione il suddetto conto finanziario, *separatamente per ciascuna istituzione*, scende nei successivi articoli e nei modelli obbligatori annessi, a dettare le norme e le modalità per la formazione del conto stesso, nei termini seguenti:

Articolo 65. « Il conto finanziario deve compilarsi seguendo la stessa classificazione e lo stesso ordine del bilancio di previsione, e deve dimostrare articolo per articolo:

a) il fondo di cassa risultante alla chiusura dell'esercizio precedente, giusta il relativo conto approvato;

b) le riscossioni avvenute sui residui attivi ed i pagamenti effettuati sui residui passivi antecedenti;

c) le somme rispettivamente incassate e pagate sulle previsioni di competenza dell'anno: per le *entrate e le spese effettive*, per il *movimento dei capitali*, per le *partite di giro;*

d) i residui attivi e passivi della gestione per la quale si rende il conto, e che si trasportano all'esercizio successivo;

e) le differenze in più o in meno fra le somme previste o successivamente modificate per effetto di regolari deliberazioni e le risultanze della gestione».

Articolo 66. « L'entrata ed uscita per *movimento di capitali* di cui alla lettera *c* dell'articolo precedente, deve, di regola, pareggiarsi; iscrivendo, ove occorra, un corrispondente residuo attivo o passivo nell'atto della redazione del conto, o, in difetto, nell'atto dell'approvazione da parte della giunta provinciale ».

« Si può derogare a questa disposizione soltanto in seguito a speciale deliberazione dell'amministrazione, indicante la cifra dello sbilancio che si propone di lasciare fra siffatta entrata ed uscita. La quale deliberazione dev'essere approvata dalla autorità, tutoria, quando produce una diminuzione di capitali, a termini dell'articolo 36 lettera *e* della legge.

Articolo 67. « A giustificazione e corredo del conto finanziario presentato, il tesoriere unisce il preventivo ed i mandati coi relativi documenti dell'esercizio, nonchè tutte le altre giustificazioni che gli fossero richieste ».

Sul conto del tesoriere presentato alla fine di marzo, deliberano le amministrazioni interessate entro il mese di maggio, secondo l'articolo 41 del regolamento amministrativo e 72 del regolamento di contabilità, in relazione al capoverso dell'articolo 21 della legge, che prescrive che le amministrazioni stesse debbono deliberare sopra i conti entro due mesi dal giorno in cui saranno stati presentati. Se questa deliberazione non ha luogo entro tale termine, l'esame dei conti è deferito direttamente alla giunta provinciale, che deve pronunciare sui conti stessi entro tre mesi dal giorno che le saranno pervenuti.

Qualora i tesorieri non presentassero il loro conto entro il mese di marzo, o lo presentassero inesatto od incompleto e si rifiutassero di emendarlo, in forza dell'articolo 21-1° della legge e dell'articolo 39-2° del regolamento amministrativo, la giunta provinciale, in seguito a denunzia dell'amministrazione interessata, od anche d'ufficio, lo fa compilare a spese loro o di chi di ragione.

L'articolo 45 del detto regolamento amministrativo, in relazione all'articolo

42 della legge, stabilisce in fine la procedura per i ricorsi dei tesorieri contro le decisioni delle giunte come appresso:

Articolo 45. « Le decisioni della giunta provinciale amministrativa in materia di conti devono essere notificate ai contabili, e dal giorno di questa notificazione decorre il termine utile per ricorrere in grado d'appello, a norma e per gli effetti di legge, alla corte dei conti.

« Se il tesoriere ricorre in appello alla corte dei conti, l'atto di appello, coi motivi, dev'essere notificato alla congregazione di carità od alla istituzione interessata.

« Per quanto concerne il giudizio sui conti e l'appello alla corte dei conti, sono applicabili le disposizioni della legge e dei regolamenti relativi ai conti comunali ».

133. — L'articolo 75 del regolamento di contabilità rende obbligatorì, per la compilazione del resoconto finanziario del tesoriere, i modelli C e C' annessi al regolamento stesso; vediamo perciò di esaminarli.

Questo doppio modello, il C per l'*entrata*, ed il C' per l'*uscita*, non ci sembrava per nulla necessario, ed anzi lo crediamo contrario alla chiarezza e semplicità, ed imbarazzante per le Opere pie piccole, che possono riunire in un sol foglio tutto il loro conto finanziario.

Non era infatti necessaria la diversità delle intestazioni e del numero delle colonne verticali dell'*entrata* e dell'*uscita*, poichè potevasi adottare un modello unico, uniforme, con espressioni generiche, come le seguenti ad esempio, il quale avrebbe così servito tanto per l'*entrata* che per l'*uscita*, susseguendo l'una all'altra senza interruzione:

Colonna 1ª	*Numero d'ordine* (continuativo, per facilità di richiami, tanto per l'*entrata* che per l'*uscita*).		
» 2ª	*Titolo*	Classificazione del bilancio	
» 3ª	*Capitolo*		
» 4ª	*Articolo*		
» 5ª	*Descrizione degli articoli*		
» 6ª	*Somme previste*	nel bilancio primitivo	
» 7ª		aggiunte nell'esercizio	
» 8ª		stornate, o dedotte nell'esercizio	
» 9ª		definitive	
» 10ª	*Somme accertate nell'esercizio*	Cassa (*riscosse* o *pagate*)	
» 11ª		Compensazioni (fra l'*entrata* e l'*uscita*)	
» 12ª		Residui a fine d'esercizio	
» 13ª		Totali	per articolo
» 14ª			per capitolo
» 15ª	*Differenze col preventivo (tra la colonna 9ª e 13ª)*	in diminuzione	
» 16ª		in eccedenza	
» 17ª	*Motivi delle differenze e note.*		

Nel modello del regolamento, oltre tale separazione e difformità non necessaria fra l'*entrata* e l'*uscita*, non si comprende perchè nell'*entrata* tra le colonne delle *somme ammesse*, ossia previste, non siansi contemplate anche le possibili *deduzioni* dalle somme iscritte nel primitivo bilancio, come sono contemplate in *uscita*. Eppure, come abbiamo detto nel paragrafo delle *variazioni al bilancio* n. 83 *b*, non si spiega perchè non se ne debba tener conto e registrare questi fatti e queste variazioni al preventivo, che sono importanti quanto le maggiori spese previste in uscita.

Ma noi, mentre non oseremmo di togliere alcunchè richiesto dal regolamento, crediamo all'incontro che non sia impedito di aggiungervi altre indicazioni, le quali potranno tutt' al più essere reputate superflue e non mai nocive. Onde riteniamo che alla colonna 7ª dell'entrata si possa aggiungere altra colonna subalterna, per tenervi conto delle *minori entrate*, che si accertano nel corso dell'esercizio, specialmente se sono d'importanza, o se hanno formato oggetto di discussione e di deliberazione nel seno dell'amministrazione; e ciò senza alterare il numero d'ordine delle colonne del modello governativo, il quale, oltrechè obbligatorio, deve ritenersi anche opportuno di conservare per ragioni generali di uniformità. Noi abbiamo fatto quest'aggiunta, ad esempio, soltanto nel consuntivo dell'Opera pia *Ospedale*.

Inoltre, rapporto a questa colonna 7ª del modello C — *nuove entrate sopravvenute* —, è da osservare che a torto sembraci da taluno si ritenga che essa debba contenere tutte le *differenze in più* di fronte alle *entrate previste in bilancio*, poichè allora si renderebbe affatto inutile e superflua la colonna 13ª che ha lo scopo appunto di raccogliere le *differenze in più* tra le *previsioni* e gli *accertamenti* d'entrata. In detta colonna 7ª ci sembra chiaro che dovranno portarsi invece le *nuove maggiori entrate* (ed è ragionevole, come sopra dicemmo, di portarvi separatamente anche le *minori*), che per la loro natura od entità o per qualsiasi altra causa dettero luogo a *deliberazioni*, o comunque a *denunzia* all'autorità tutoria, a termini dell'articolo 35 del regolamento di contabilità; mentre nella colonna 13ª, e quindi nella 14ª, si annoteranno le altre *semplici differenze* in meno od in più sul preventivo che eventualmente si verificassero oltre le nuove maggiori, o minori entrate suddette; nella stessa guisa che si pratica per l'uscita.

Avendo data facoltà il regolamento di contabilità coll'articolo 58 di potere escludere *i giri fittizii di cassa* mediante le partite *di compensazione* in entrata ed in uscita, da noi dimostrate al capitolo quarto n. 115, non si comprende neppure come nel modello di resoconto che esaminiamo non vi sia inclusa l'analoga colonna; a seguito ed a complemento di quella che rappresenta l'*adempimento per cassa*. Forse perchè l'uso di tale colonna sarebbe rimasto facoltativo, come dispone l'articolo 58 stesso, non fu nel modello segnata; ma sarà perciò necessario d'introdurvela, nel modo che abbiamo fatto nel solo esempio dell'*Ospedale*, per quelle Opere pie che intendessero valersi di quest'opportunissimo mezzo che mantiene la semplicità e la verità nei conti; perchè se tali

partite compensative si volessero amalgamare con gl' incassi e pagamenti reali, altererebbero la verità dei dettagli e delle somme del conto effettivo di cassa.

134. — In questo modello del conto finanziario è chiaro, dalla classificazione già data del preventivo, che deve qui esattamente seguirsi, nonchè dalla disposizione delle colonne verticali e del riassunto generale, che i *residui dei precedenti esercizî* debbono iscriversi e descriversi tutti di seguito, gli *attivi* in principio dell' entrata ed i *passivi* a capo dell' uscita, per dar luogo successivamente alla *competenza attiva* e *passiva* dell' anno. Anche in altra forma però si usa di trasportare nel rendiconto questi residui finanziarî anteriori, iscrivendoli cioè in colonne verticali, di fronte a ciascuna partita della competenza, come si vede nei resoconti finanziarî dello Stato e nei nuovi modelli proposti alle amministrazioni comunali (1). Noi troviamo adattissimo per le Opere pie di aver preferito il primo metodo della iscrizione contestuale dei residui tutti in principio del resoconto, perchè in tal modo si risparmia nel relativo modello la pesantezza e la complicazione di altre e non poche colonne verticali, destinate a tener conto dell' accertamento e dell' adempimento di essi residui colle relative differenze, separatamente dalle competenze dell' anno, ciò che è indispensabile per desumere razionalmente dal conto finanziario gli elementi di eventuali variazioni sui residui pel conto economico patrimoniale. Tanto maggiore sarebbe poi stata la superfluità di tale disposizione per le Opere pie una volta che per la proroga dell' esercizio e per la eliminazione dei resti passivi improprî, a ben pochi cotali residui devono ridursi. Taluni credono preferibile il secondo sistema anche per la ragione di non dovere impiantare il conto dei residui separatamente nel mastro, ma questo non è affatto necessario nemmeno col suddetto metodo, perchè nel mastro possono e devono siffatti residui rimanere egualmente alle respettive partite, e basta soltanto che la *pianta di contabilità*, o l' indice, richiami le pagine respettive dove si trovano, come abbiamo già indicato al n. 118, cap. IV.

135. — Il sovra esaminato rendiconto finanziario si chiude e si riepiloga in fine con un *risultato definitivo* del conto stesso tracciato con un modello così pesante, prolisso e discordante dagli altri modelli, cui ha relazione, e dallo stesso testo del regolamento, che non è lecito passare sotto silenzio.

(1) Rapporto a tale diversità d' impostamento dei *residui* nel rendiconto, leggiamo l' autorevole opinione dell' egregio prof. Mondini, alla nostra conforme, nella sua *Rivista di amministrazione e contabilità di Como*, n. 6, anno XI, formulata con le seguenti parole:

« Abbiamo pensato a lungo se convenga fare tutto questo lavoro, ed ampliare di tanto i modelli dei bilanci preventivi e dei consuntivi, per unificare in tutte le modalità la contabilità dei comuni e delle provincie a quella dello Stato. Intanto i modelli dei bilanci e dei conti propost icol nuovo regolamento per le Opere pie, sebbene nelle classificazioni sieno ideati anch' essi secondo i concetti della contabilità dello Stato, pure in questa materia dei residui se ne discostano, perchè i residui sono considerati nel loro complesso, e con ciò la contabilità — ci sembra — riesce più semplice e più spedita.

« In conclusione noi troviamo encomiabile l' idea di classificare le materie dei bilanci e dei conti di tutte le aziende pubbliche minori secondo i concetti usati dallo Stato, ma siamo d' avviso che per questa materia dei residui e per le altre materie particolari, debba stabilirsi la unificazione fra le contabilità delle provincie, dei comuni e delle Opere pie, lasciando da solo lo Stato con i suoi moduli contabili, bensì più pregievoli, ma anche molto più complicati ».

Esso riassunto infatti, aggiunto ai modelli C e C1, è formulato con inutili ripetizioni e con una terminologia antiquata ed impropria, non corrispondente poi ai richiami fatti dei relativi modelli; come *caricamento in danaro,* in luogo di *riscossioni od esazioni; scaricamento in carte contabili* a vece di *pagamenti,* ecc.; oltre alla sostituzione, che può ingenerare dubbiezze, del titolo di *contabile* a quello di *tesoriere,* sempre ed unicamente usato dal regolamento di contabilità. Vi troviamo inoltre difettoso, sorpassando alla forma, il concetto del modello stesso di sommare il *fondo (o deficit)* di cassa coi *residui attivi,* per stabilire un *debito* o *credito del contabile,* che non ci pare abbia alcuna ragione di essere; inutile la ripetizione di un secondo specchio per fare la differenza fra le *riscossioni ed i pagamenti.* In luogo di tale lungo ed inconcludente riassunto, non sarebbe stato ben più semplice e perspicuo uno specchietto che riassumesse nelle poche linee seguenti, od altre consimili, il conto finanziario stesso?

Risultato del conto finanziario.

		CASSA	RESIDUI	TOTALE
	Somma dell' *entrata* come alla parte 1ª del resoconto finanziario . . . L.	....	....	....
	Somma dell' *uscita* come alla parte 2ª del resoconto finanziario . . . . »	....	....	....
Risultato alla fine dell' esercizio 18....	in avanzo (o disavanzo) di cassa »	....		
	in avanzo (o disavanzo) di residui »		....	
	rimanenza amministrativa netta (attiva o passiva) . . . . . . »			....

Si ripete il *fondo di cassa* L. . . . . . a debito del sottoscritto tesoriere.

IL TESORIERE

V.° Il Presidente *V.° Il Ragioniere*

Noi ci permettiamo anche negli esercizî pratici di portare tale variante al suddetto riassunto del conto finanziario per dargli maggior semplicità e chiarezza, aggiungendovi inoltre, nel secondo esempio più complesso per l' *Ospedale,* anche le *somme previste;* e crediamo che questa ed altre modificazioni di semplice forma non possano incontrare serie difficoltà da parte del Governo o dell' autorità tutoria, perchè mirano essenzialmente alla maggiore evidenza e chiarezza nelle dimostrazioni contabili.

§ 2.°

Consuntivo, o conto economico e patrimoniale.

136. *Conto economico - separazione delle competenze amministrative da quelle patrimoniali.*

136. — Il regolamento amministrativo coll' articolo 42 ha stabilito che *il conto consuntivo deve dimostrare il risultato economico della gestione desunto dalle rendite e spese effettive, e lo stato generale del patrimonio colle sopravvenute variazioni, nella forma prescritta dal regolamento di contabilità.*

E l' articolo 73 del regolamento di contabilità dispone: « Tale *conto consuntivo,* da redigere secondo il modello lettera *D,* deve dimostrare:

« *a)* il risultato economico dell' esercizio, in confronto a quello del precedente conto finanziario;

« *b)* lo stato generale del patrimonio colle sopravvenute variazioni, tanto derivate dallo esercizio del bilancio, quanto da qualunque altra causa eventuale.

« Detto stato finale del patrimonio deve essere compilato in correlazione al disposto nell' articolo 2 del presente regolamento ».

Inoltre l' avvertenza stampata nel modello *D* del *conto economico,* la quale chiarisce anche opportunamente la dizione del comma *a)* surriferito, dice « la materia di questo prospetto si desume in cifre complesse dai titoli del conto finanziario del tesoriere relativi alle *entrate e spese effettive,* alle quali si aggiungono le *sopravvenienze attive e passive* per dimostrare esattamente la differenza finale che ha subìto il seguente *stato dei capitali,* in confronto di quello dell' anno antecedente ».

Di due prospetti adunque consta il consuntivo delle Opere pie, com' è voluto dalle nuove disposizioni (modello *D*); del *conto economico,* cioè, e dello *stato dei capitali.*

Il *conto economico,* che deve indicare le cause dell' aumento o della diminuzione nel patrimonio netto, è formato di due parti, delle *rendite* e *spese,* e delle *sopravvenienze attive e passive.* Le prime, come abbiamo testè accennato, si desumono facilmente dal resoconto finanziario il quale ha, nelle somme del titolo I, *entrate e spese effettive,* i precisi importi delle *vere rendite e spese;* e sarà opportuno di riassumerle in questo prospetto colla dimostrazione separata di quelle *ordinarie* dalle *straordinarie,* di quelle *patrimoniali* od attinenti alla *beneficenza,* affine di poterne ricavare distintamente l' avanzo netto di rendite ordinarie, l' avanzo o disavanzo sulla parte straordinaria, e l' avanzo netto finale, nonchè per sapere in qual misura concorse a quest' avanzo la rendita netta patrimoniale.

Le seconde, cioè le *sopravvenienze attive e passive,* che formano il necessario complemento del detto conto economico, saranno date quasi interamente dalle scritture patrimoniali, ma potrebbero anche derivare *eccezionalmente* dallo stesso conto finanziario, in quanto dipendono dalle differenze in più od in meno verificatesi sui residui dei precedenti esercizî; ond' è logico, almeno per le Opere pie più importanti, suddividere queste sopravvenienze in due serie, secondo la

respettiva loro derivazione, ossia di *competenza amministrativa e patrimoniale.* E questa distinzione è corollario del nostro fondamentale concetto di separare tutto quanto è di pertinenza dell' amministrazione, è devoluto cioè alla beneficenza, da tutto ciò che è di competenza del patrimonio permanente, della dotazione intangibile dell' Opera pia.

A questo patrimonio propriamente detto sappiamo già che non si debbono portare le *rendite e le spese,* e in via ordinaria nemmeno gli *avanzi* o *disavanzi* relativi, che sono tutti di competenza dell' amministrazione.

E di *competenza amministrativa* saranno perciò oltre gli avanzi o disavanzi di rendita dell' esercizio, eziandio le sopravvenienze o rettificazioni attive e passive sui residui derivanti dalle rendite e spese e dalle partite di giro dei precedenti esercizî, le rendite capitalizzate ossia passate al patrimonio, o viceversa i capitali distratti in spese colle debite approvazioni; mentre che si riferiranno al *conto del patrimonio* propriamente detto, tutte le altre sopravvenienze in aumento o rettificazione del valore degli elementi patrimoniali.

Senonchè tali *sopravvenienze patrimoniali,* sebbene portino tutte l' effetto di modificare il patrimonio stesso, non pertanto avendo spesso un' origine diversa, non potrebbero logicamente lasciarsi tutte riunite e confuse senz' alcuna classificazione.

Starà al giudizio degli esperti ragionieri ed a seconda della entità e del movimento degli affari di vedere se, e sino a quanto, convenga di distinguere e separare tali sopravvenienze, secondo la loro varia natura o provenienza, come abbiamo di già dimostrato all' articolo 3, 2°, capitolo primo. — Nelle amministrazioni più importanti potrebbero ad esempio distinguersi principalmente le *sopravvenienze attive:*

	in	1. rettificazioni di stime 2. eredità e legati 3. capitalizzazione di rendite;
e le passive	in	1. rettificazioni di stime 2. distrazioni di capitali in spese.

137. — Lo *stato dei capitali* è il secondo ed ultimo prospetto tracciato nel modello *D* del conto consuntivo, il quale, in relazione al predetto *conto economico,* deve dimostrare, come sappiamo, gli effetti subìti dai varî elementi patrimoniali in conseguenza delle operazioni amministrative e delle sopravvenienze dell' esercizio descritte in tutto il resoconto e comprovarne quindi il finale risultato in un corrispondente *aumento* o *diminuzione* del *netto patrimonio.* Nel modello citato i capitali sono nettamente divisi in due parti — *situazione patrimoniale* e *situazione amministrativa* —, secondo il concetto generale tante volte da noi dimostrato; la prima parte si suddivide poi in due titoli, uno pel *patrimonio effettivo* che si deve ritenere pel patrimonio *proprio* permanente o di dotazione, l'altro per le *cose dei terzi* affidate all' Opera pia per cauzione o custodia, di cui abbiamo parlato al capitolo primo n. 12 e 13.

La classificazione delle singole categorie attive e passive delle due parti suddette non segue però interamente, come dovrebbe (anche per l'esplicito richiamo dell'articolo 73 regol. cont. ultimo capoverso), l'enumerazione dei beni segnata coll'articolo 2 del regolamento stesso, ciò che abbiamo già osservato al n. 7 del capitolo primo. Riguardo a tale difformità dobbiamo qui soltanto aggiungere che, per maggior chiarezza, alla categoria 11ª del suddetto stato in attivo — *Capitali esistenti in cassa o in deposito per effetto di trasformazione di patrimonio,* — conviene sostituire la più esplicita dizione:

Categoria 11.ª « *Credito verso l'amministrazione per capitali passati in riscossione e non ancora rinvestiti* ».

E per l'inverso caso, occorre aggiungere in passivo una nuova:

Categoria 5.ª « *Debito verso l'amministrazione per eventuale eccedenza di rinvestimenti, di fronte ai capitali ritirati* ».

Analogamente al disposto dell'articolo 23 del regolamento di contabilità che stabilisce, in relazione al bilancio, che *l'enumerazione dei capitoli di esso non esclude che altri se ne possano aggiungere,* crediamo si possano pur fare questa ed altre occorrenti aggiunte o variazioni al modello dello stato dei capitali, giustificate dalla reale necessità o dalla chiarezza, riportandone però sempre l'approvazione della giunta provinciale, secondo l'ultimo capoverso dell'articolo 23 medesimo.

138. — Il *conto consuntivo,* di cui abbiamo sinora trattato, dev'essere trasmesso, insieme al *conto del tesoriere* ed al *conto morale,* del quale parleremo in appresso, entro il mese di maggio al prefetto per l'approvazione della giunta provinciale, a sensi degli articoli 20 della legge, 41 regolamento amministrativo e 72 regolamento di contabilità.

I primi due essendo già stati riportati in antecedenza, qui riferiamo quest'ultimo articolo per norma:

Articolo 72. « Le amministrazioni interessate deliberano entro il mese di maggio sul detto conto finanziario e lo spediscono al prefetto per la giunta provinciale amministrativa, insieme al conto consuntivo ed alla relazione sul risultato morale della gestione, a sensi dell'articolo 20 della legge e articolo 41 del regolamento amministrativo ».

Approvato che sia il *conto consuntivo,* l'articolo 44 del regolamento amministrativo stabilisce che le amministrazioni ne rimettono, contro ricevuta, *una copia al tesoriere.* Prescrive poi che l'*originale* del conto sia depositato nell'archivio dell'amministrazione, coi documenti relativi, coi ruoli dell'esercizio chiuso, ed un estratto autentico del decreto di approvazione dell'autorità tutoria; che di tutto si faccia infine constare mediante processo verbale, da inserire nel registro delle deliberazioni, menzionato nell'articolo 21 lettera *c* di detto regolamento.

Nessuna obiezione è da farsi sulla seconda parte di quest'articolo, che riguarda la conservazione in archivio dell'originale del rendiconto approvato, ma sulla prima parte di esso dobbiamo osservare che *la copia prescritta pel tesoriere* non ci sembra logicamente giustificata nè necessaria, e non è certo tale disposizione un mezzo adatto alla speditezza ed all'economia nelle spese d'amministrazione, tanto raccomandata dal governo per le Opere pie. Premettiamo che il regolamento amministrativo avendo nettamente distinto e separato il conto del tesoriere chiamandolo *conto finanziario* (art. 39), dal conto economico e patrimoniale, che ha voluto appellare col nome di *conto consuntivo* (articoli 41 e 42), non dovrebbe cader punto dubbio, dalla chiara dizione letterale del 1° comma dell'articolo 44, che la copia da rilasciarsi al tesoriere debba esser quella del *conto consuntivo,* e non l'altra del *conto finanziario,* che non è affatto nominato e che potrebbe ritenersi inopportuna, anche secondo la mente del legislatore, che richiede sempre *al tesoriere stesso* la presentazione di tal conto, e quindi può aver ritenuto non necessario rilasciargli copia di quanto egli medesimo ha compilato ed esibito. Ma a che può servire, d'altra parte, al tesoriere la copia del *conto consuntivo,* quale scopo e vantaggio può avere per lui il conoscere lo stato patrimoniale e le cause riassuntive dell'aumento o diminuzione di esso? Nessuno.

Dunque tale disposizione non ci sembra esatta, perchè logicamente dovrebbe ritenersi invece che è una copia del *conto finanziario* quella che può occorrere e servire al tesoriere, tanto più sapendosi, che, nella realtà delle cose, quasi mai il conto viene effettivamente da lui redatto, ma bensì dal ragioniere o da altri capace di conti, addetto all'amministrazione, e che il tesoriere non fa che verificare gli estremi ed il risultato finale del suo *conto di cassa* e firmarlo.

Ma anche se a questo *conto finanziario* dovesse invece riferirsi la copia pel tesoriere voluta dal regolamento, nondimeno crederemmo inutile e superflua la copia in esteso del conto stesso, poichè non ci sembra necessario di aggravare le amministrazioni di tale nuova spesa, (che non sarebbe al certo indifferente atteso il maggior sviluppo dei dettagli di esso conto ed il numero talvolta grande di Opere pie raccolte sotto la stessa amministrazione), e potrebbe all'uopo bastare, per discarico del tesoriere, una copia soltanto del decreto d'approvazione del resoconto annuale.

Esaurito l'esame delle varie parti e prospetti contabili, di cui si compone il generale resoconto di un' Opera pia, non ci sembra inopportuno di chiudere questo paragrafo con una schema di riassunto generale del resoconto stesso, che nel mentre serve a noi per sintetizzare e chiarire meglio ai lettori lo scopo ed il nesso dei varî prospetti o conti esaminati, potrebbe anche servire per sè stesso di modulo per riassumere razionalmente con chiarezza ed uniformità nella deliberazione, e fors'anche, se si credesse, nel decreto d'approvazione della giunta provinciale, le risultanze speciali e generali più interessanti del resoconto stesso.

Modello di riassunto generale del resoconto pel verbale di approvazione.

L'amministrazione dell'Opera pia, o la giunta provinciale, visto ecc., ritenuto ecc., osservato ecc.

Approva il resoconto dell'Opera pia . . . . per l'esercizio 189. . con gli estremi seguenti:

Patrimonio dell'Opera pia. — Attivo		L.	
Passivo		»	
Attivo netto patrimoniale			L. ....
Depositi dei terzi. — Valori in attivo e passivo		L.	
Conto finanziario. — Riscossioni	L.		
Pagamenti	»		
Avanzo (o disavanzo) di cassa		....	
Residui attivi	L.		
» passivi	»		
Eccedenza attiva / passiva *sui residui*		....	
Avanzo (o disavanzo) amministrativo			L. ....
Attività netta complessiva alla fine dell'esercizio			L. ....

Tutti i dati di questo riassunto si possono desumere dall'ultimo modello del resoconto — *stato dei capitali* — ed in un solo specchio si trovano così raccolti armonicamente e logicamente collegati tutti gli estremi più interessanti del resoconto di qualsiasi Opera pia, che sogliono richiamarsi con varia disposizione e con non sempre logica connessione nelle deliberazioni e decreti di approvazione di tali resoconti, come ci è occorso più volte di osservare.

§ 3.°

Resoconto morale.

139. — Agli obblighi imposti dalla legge precedente del 1862, è stato aggiunto nella nuova che esaminiamo, al più volte ricordato articolo 20, l'onere alle amministrazioni di rendere eziandio il *conto morale* della gestione. Carico non grave, come saggiamente osservava l'ufficio centrale del senato, giacchè può sostanzialmente tradursi, per le Opere pie di poca importanza, in una *nota illustrativa* del conto consuntivo; e non è del tutto nuovo, perchè traduce in precetto ciò che, specialmente per le Opere pie importanti, era già nei costumi.

Il regolamento amministrativo nel suo articolo 43 giustamente determina i

principali oggetti che l'amministrazione deve trattare in detto conto morale o relazione, e cioè:

« 1.° far constare del modo onde sono avvenute le riscossioni e le spese;

« 2.° esporre la condizione finanziaria e morale delle istituzioni od enti dalla medesima amministrati, le difficoltà superate, i criterî seguiti, i miglioramenti creduti opportuni. Al quale effetto saranno passati in esame la qualità delle rendite, i mezzi ed i modi di aumentarne la produttività e di semplificarne l'amministrazione, nonchè la possibilità e la convenienza di mantenere, ridurre o sopprimere alcune spese ».

La natura speciale e la importanza delle amministrazioni di beneficenza designeranno lo speciale sviluppo e le maggiori particolarità che possano ritenersi utili, convenienti ed opportune in siffatta relazione del risultato morale della gestione, come ne vediamo infatti anche presentemente degli utili e notevoli saggi resi di pubblica ragione dalle istituzioni di beneficenza più importanti e meglio ordinate.

Articolo V.

DOCUMENTAZIONE DEL RESOCONTO

140. *Pel resoconto finanziario.*
141. *Pel resoconto economico-patrimoniale.*

140. — Il regolamento di contabilità coll'articolo 67 prescrive che « a « giustificazione e corredo del conto finanziario presentato, il tesoriere unisce il « preventivo ed i mandati coi relativi documenti dell'esercizio, nonchè tutte le « altre giustificazioni che gli fossero richieste ».

A giustificare però con evidenza il resoconto, ed a facilitarne la revisione alle amministrazioni ed alle giunte provinciali, è mestieri di stabilire norme chiare e determinate, possibilmente uniformi, per procedere con molto ordine ed accuratezza alla documentazione delle singole partite di esso resoconto, in modo semplice ma completo, sì da fare entrare la persuasione, in chi lo esamina, della verità ed esattezza delle cifre e delle risultanze tutte in esso riferite.

Del *resoconto finanziario*, che ha la principale importanza ed il maggior bisogno di tali giustificazioni, serviranno indispensabilmente, di *corredo generale*:

1.° il decreto di approvazione dell'autorità tutoria del precedente rendiconto;

2.° il bilancio di previsione dell'anno in corso;

3.° la tabella delle variazioni al bilancio stesso, sì in entrata che in uscita.

Di questi, il solo preventivo sarebbe richiesto nel surrichiamato articolo 67, ma sembra pure opportuno, per rendere pronta e facile la revisione, di unirvi anche una tale tabella delle variazioni al bilancio, storni, ecc. deliberati nell'anno,

conforme abbiamo indicato al capitolo terzo, n. 81 a 85; nonchè il decreto di approvazione del precedente resoconto che ne riporta gli estremi, e serve per tal modo di caposaldo, di punto di partenza al nuovo resoconto. La copia autentica di tale decreto è infatti richiesta dall'articolo 44 del regolamento amministrativo (capoverso), insieme agli altri documenti a corredo dell'originale del conto stesso, da conservarsi nell'archivio dell'amministrazione.

A corredo speciale dell'entrata, per giustificare le cifre variabili, incerte od eventuali, che non hanno esatto riscontro colla corrispondente partita del preventivo, gioveranno respettivamente all'occorrenza, secondo i varî casi:

1.° le note nominative o di dettaglio delle rette di ricoverati, spedalità, ecc.;

2.° le ordinanze dell'amministrazione per esazioni, i ruoli d'esigenza, le liquidazioni, avvisi e simili.

A corredo dell'uscita infine occorrono:

1.° i mandati di pagamento regolarmente quietati, coi relativi documenti;

2.° i documenti delle partite compensate in entrata, di cui si è parlato al capitolo quarto al n. 115;

3.° le perizie preventive, gli estratti di deliberazioni di spese, gli stati di consumi, i prospetti dimostrativi di confronto dei varî servizî interni, ecc.

I documenti relativi ai *mandati* e alle *partite compensate,* è da suggerire che siano custoditi ordinatamente in apposite sopracarte, con richiamo del mandato o dell'articolo del giornale a cui si riferiscono.

Indubbiamente la parte più importante ed essenziale della documentazione è questa dell'uscita, che perciò tratteremo un po' più diffusamente.

Non avendo avuto occasione finora di dirlo, accenneremo qui, come, a scopo di brevità e chiarezza, è consigliabile e raccomandabile la maggior concisione nel compilare il resoconto, evitando tutte quelle minute particolarità di descrizione e di dimostrazione che possono aver luogo più opportunamente in appositi allegati al resoconto stesso. Particolarmente per la parte passiva del conto finanziario è assolutamente da escludersi il sistema che abbiamo visto pur seguìto da molte amministrazioni, specialmente comunali, di descrivere nel resoconto le spese tutte minutamente a *mandato per mandato;* condotte forse a ciò dal seguire pedantescamente una mal'intesa indicazione nel modello comunale, sin'ora in uso, che ha un'apposita colonna pel *numero del mandato,* mentre ciò non è stato mai espressamente richiesto da nessuna legge o regolamento comunale. La pesantezza ed oscurità che arreca tale inutile dettaglio di mandati nel resoconto, vanno dunque tolte, portando quivi l'importo complessivo di ogni articolo, in corrispondenza al bilancio, e lasciando opportunamente ad appositi allegati l'ufficio di dimostrare, colle maggiori ed adatte particolarità del caso, le cifre componenti ciascun articolo del resoconto stesso. A questa norma generale merita farsi una sola eccezione, a riguardo del *movimento dei capitali,* i quali, attesa la loro particolare importanza, è bene vengano registrati nel rendiconto in modo speciale ed analitico, richiamando per ogni singola operazione la speciale deliberazione ed approvazione relativa.

La documentazione dunque dell'uscita finanziaria si farà mediante tanti *allegati,* ordinati e numerati in relazione al bilancio, in ciascuno dei quali si riporterà successivamente il numero, il nome del percettore, od altro cenno sommario, e l'importo di ogni mandato, per dimostrare l'ammontare dell'articolo o capitolo del bilancio, riferito complessivamente nel resoconto. Questi allegati serviranno in tal modo da indice e sopracarta dei mandati stessi, e dei relativi documenti di ogni articolo o capitolo suddetto, e potranno avere generalmente la semplicissima seguente foggia:

OPERA PIA ....

Allegato N. .... *all'uscita del conto finanziario dell'esercizio 18*......

Titolo — Capitolo — Articolo

Numero del mandato	NOME del percettore	SOMME		Numero del mandato	NOME del percettore	SOMME	
		parziali	totali			parziali	totali

Qualsiasi speciale dimostrazione, prospetto o quadro potesse occorrere in talun articolo o capitolo di spesa, si unirà al relativo allegato, o si potrà direttamente tracciare in una od in ambedue le pagine interne di esso allegato, che generalmente potrà essere sufficiente di stampare nella sola prima pagina, a due o tre colonne di riporto, bastanti quasi sempre a contenere il dettaglio dei mandati (uno per linea) anche del più complesso articolo di bilancio.

Per facilitare tale disposizione naturale e logica dei mandati coll'ordine del bilancio e del resoconto, bisogna curare nel corso dell'anno di non emettere, per quanto si può, e come abbiamo detto già nel capitolo precedente al n. 99, *mandati complessi o collettivi* che siano relativi a più articoli del bilancio, se la classificazione degli allegati si fa per articoli, od a più capitoli, se essa si vuole riassumere per capitoli. Ciò si può durante l'esercizio facilmente ottenere, ordinando che i conti, le fatture di spesa, le ordinanze, ecc., su cui deve emettersi il mandato, sieno divise e speciali per ogni articolo o capitolo (secondo l'importanza dell'Opera pia); ma ove anche in qualche *eccezionale* caso non si potesse avere il documento così distinto, o potranno emettersi su di esso documento più mandati distinti, secondo le varie imputazioni del bilancio, unendo al principale di essi mandati il documento, e richiamandolo semplicemente negli altri; ovvero, si po-

trà anche emettere un solo mandato, specificando nel corpo la ripartizione dell'importo per ogni singola imputazione al bilancio, e si dovrà allora inserire il mandato e documento stesso nell'allegato del rendiconto relativo al principale oggetto di tale spesa, per la rata corrispondente, riportando le restanti rate agli altri rispettivi allegati, con gli opportuni richiami.

I *documenti delle partite di uscita compensate in entrata*, dovranno egualmente unirsi all'allegato del respettivo capitolo od articolo, indicandoli all'esterno dopo i mandati, parimenti col nome del creditore e l'importo, richiamando di più in nota il corrispondente modo della compensazione avvenuta in entrata. Che se tali compensazioni fossero molte, e non avessero facile riscontro nell'entrata, sarà allora opportuno di presentare col rendiconto un quadro dettagliato, dimostrante i diversi articoli a cui hanno riferimento.

141. — Pel conto consuntivo dell' amministrazione, ossia *resoconto economico e patrimoniale*, ordinariamente basterà richiamare nella dimostrazione del conto economico e nei pochi casi ove occorra, le deliberazioni e approvazioni opportune. Diciamo *nei pochi casi*, perchè assai poche sono in questo conto le partite che non derivino dal resoconto finanziario, già completamente giustificato, e se per taluna di esse ed in ispecie per qualche sopravvenienza od insussistenza iscritta in detto conto economico, occorresse o fosse opportuna apposita giustificazione, sarà ben fatto di esibirla col resoconto stesso, per evitare difficoltà e ritardi negli uffici della giunta provinciale amministrativa, che deve approvare il consuntivo.

Che se il patrimonio avesse subìto un rilevante movimento, indipendentemente dalla gestione finanziaria, sarà opportuno di allegare al conto consuntivo uno spoglio dei *conti patrimoniali* del mastro, per dimostrare meglio tutti gli elementi di tale movimento per ogni categoria di capitali.

Un simile spoglio per la *parte patrimoniale* noi appunto presentiamo come allegato n. I al conto consuntivo nell'esempio che diamo più avanti per l'Opera pia *Ospedale*. Uguale spoglio non occorre fare nuovamente, come ben sappiamo, pei conti del mastro riferibili alla *parte amministrativa*, poichè tale spoglio trovasi di già eseguito nella compilazione del conto finanziario, onde questo conto finanziario può ritenersi in ultim'analisi quale naturale e completa dimostrazione dei risultati amministrativi riportati nel consuntivo medesimo. Ed è per questa considerazione che nel sovra citato esempio del consuntivo dell'Opera pia suddetta vi collochiamo il detto *conto finanziario* come allegato n. II.

Sarà in ultimo necessario di unire al consuntivo *i resoconti speciali* delle industrie o manifatture esercitate dall'Opera pia, delle aziende agrarie in diretta amministrazione, nonchè gioverà allegare, insieme ai testamenti, ed inventarî di consegna relativi, i resoconti speciali delle eredità pervenute, degl'importanti legati o delle rilevanti donazioni da cui traggono novella vita le istituzioni.

ESEMPIO DI REGISTRAZIONE

PER LE

ISTITUZIONI MINORI DI BENEFICENZA

OPERA PIA GIUSTI

ELEMOSINIERA E DI CULTO

INDICE

INVENTARIO

DEI

BENI COSTITUENTI IL PATRIMONIO

DELL' OPERA PIA GIUSTI

Categoria	Num. d' ordine	DESCRIZIONE	Rendita annua	VALORI ALLA FINE DEI SEGUENTI ESERCIZI												NOTE che indicano specialmente le cause delle variazioni
				1889			1890			1891			. . . . .			
				Fruttiferi	Infruttiferi	Totali	Fruttiferi	Infruttiferi	Totali	Fruttiferi	Infruttiferi	Totali	Fruttiferi	Infruttiferi	Totali	
		Parte prima — BENI PATRIMONIALI														
		ATTIVO														
1.ª		**Fondi rustici:**														
	1	Predio vocabolo *S. Caterina* a Brufa, comune di Torgiano, con fabbricato ad uso agricolo, proveniente da lascito fatto da Girolamo Nini con testamento nei rogiti del notaio Anselmi 15 novembre 1792, di qualità seminativo, olivato, di superficie ettare 18.40, distinto nella mappa catastale di Brufa coi numeri 295, 296, 300, 304 e 305, attualmente locato per annue . . . . . L.	2,300													
		del valore presunto . . . . »	»	38,972	»	38,972	44,972	(*a*) »	44,972							(*a*) Aggiunti due terreni acquistati da Riboni con istromento del 20 decembre 1890, numeri 302 e 303, mappa di Brufa.
	2	Predio vocabolo *Cagina* situato nel comune di Perugia, acquistato da quest' Opera pia con istromento rogito Leoni del 17 maggio 1842, di qualità seminativo, vitato, di superficie ettare 27.15 distinto al catasto nella mappa di Montebello coi numeri 17, 20, 21, 32, 33, 47, 50 e 52. È locato al presente per annue . . . »	2,800													
		e fu stimato dall' ingegnere A. Brizi con perizia del 13 settembre 1889, del valore di . . . . »	»	45,247	»	45,247	45,247	»	45,247							
		. . . .														
		L.		84,219	»	84,219	90,219	»	90,219							
2.ª		**Scorte rurali vive e morte.**														
	1	Valore del *bestiame* di scorta esistente:														
		nel predio vocabolo S. Caterina . . . . L.	»	2,500	»	6,700	2,500	»	6,700							
		id. vocabolo Cagina . . . . »	»	4,200	»		4,200	»								
	2	Valore del *grano seme* padronale:														
		nel predio vocabolo S. Caterina El. 10 a lire 17 . . . »	»	170	»	425	170	»	425							
		nel predio vocabolo Cagina El. 15 a . . . . »	»	255	»		255	»								
	3	Valore degli *strami* e *concimi* di parte padronale:														
		nel predio voc.° S. Caterina: paglia Cg. 1,000 a lire 4.50 %. »	»	45	»	130	45	»	130							
		fieno » 500 » 7. . . »	»	35	»		35	»								
		concime mc. 10 a lire 5 il metro »	»	50	»		50	»								
		nel predio vocabolo Cagina: paglia Cg. 2,000 a lire 4.50. . »	»	90	»	260	90	»	260							
		fieno » 1,000 » 7. . . »	»	70	»		70	»								
		concime mc. 20 » 5. . . »	»	100	»		100	»								
		Tutto in consegna degli affittuari, come risulta dai rispettivi contratti di locazione.														
		. . . .														
		L.		7,515	»	7,515	7,515	»	7,515							

Categoria	Num. d'ordine	DESCRIZIONE	Rendita annua	VALORI ALLA FINE DEI SEGUENTI ESERCIZI												NOTE che indicano specialmente le cause delle variazioni
				1889			1890			1891			.....			
				Fruttiferi	Infruttiferi	Totali	Fruttiferi	Infruttiferi	Totali	Fruttiferi	Infruttiferi	Totali	Fruttiferi	Infruttiferi	Totali	
3.ª		**Fabbricati:**														
	1	Locale di residenza dell'Istituzione in Perugia in piazza Mariotti, di antica provenienza, distinto al catasto col numero 1847, con chiesa ed altri 2 vani annessi, e con piano sovrastante diviso in 5 vani.														
		Rendita presunta . . . . L.	200													
		Valore approssimativo . . . . »	»	2,500	»		2,500	»								
		Nella chiesa, valutata insieme ai vani contigui pel materiale da costruzione . . . . »	»	»	3,000	7,100	»	3,000	7,100							
		esiste un affresco di scuola perugina stimato . . . . »	»	»	1,600		»	1,600								
	2	Casa di affitto in Perugia nel corso Garibaldi al civico numero 15, marcata al catasto urbano col n. 2464, contenente 21 vani divisi in due piani, oltre i fondi al piano terreno, proveniente da lascito di Antonio Dini risultante da testamento in atti del notaio Luci del 12 agosto 1847. È affittata per l'annua corrisposta di . . . . »	870	»	»	»	»	»	»							
		e stimata con perizia 15 ottobre 1886 . . . . »	»	12,157	»	12,157	12,157	»	12,157							
		. . . .														
		. . . .														
				14,657	4,600	19,257	14,657	4,600	19,257							
4.ª		**Censi, livelli, canoni e legati perpetui:**														
	1	Censo verso *Fabiani Luigi* derivante da istromento rogito Leonori 17 febbraio 1835 in sorte lire 1,060 fruttifero al 5 % alla scadenza annuale del 31 decembre in . . . . »	53	1,060	»	1,060	1,060	»	1,060							
				»	»	»	»	»	»							
		gravante un predio vocabolo Sassi in territorio di Corciano, come dall'ultima iscrizione ipotecaria impressa nell'ufficio di Perugia il 15 settembre 1880, al vol. 14, n. 237.														
		. . . .														
		. . . .														
5.ª		**Titoli di debito pubblico emessi o garantiti dallo Stato:**														
	1	Certificato nominativo del consolidato italiano 5 %, n. 926103 in data 18 marzo 1888, senza vincoli, proveniente da censi affrancati, di annua rendita. . . . . »	2,405	48,100	»	48,100	48,100	»	48,100							
		. . . .														
		. . . .														
6.ª		**Valori pubblici ed industriali diversi:**		»	»	»	»	»	»							
		. . . .														
		. . . .														
7.ª		**Crediti ipotecari e chirografari:**														
	1	Credito ipotecario di lire 25,000 iscritto all'ufficio di Perugia al vol. 40, n. 69, contro *Simeoni Fabio* di Umbertide, per prezzo di un predio vocabolo Borchie vendutogli da quest'Opera pia con istromento rogito Tocci 14 luglio 1889, fruttifero al 6 % a seme-														

Categoria	Num. d'ordine	DESCRIZIONE	Rendita annua	VALORI ALLA FINE DEI SEGUENTI ESERCIZI												NOTE che indicano specialmente le cause delle variazioni
				1889			1890			1891			. . . . .			
				Fruttiferi	Infruttiferi	Totali	Fruttiferi	Infruttiferi	Totali	Fruttiferi	Infruttiferi	Totali	Fruttiferi	Infruttiferi	Totali	
7.ª		stri posticipati, che scadono il 30 giugno e 31 decembre, ed esigibile a rate annuali eguali in anni dieci . . . . L.	1,500	25,000	»	25,000	22,500	»	22,500							
	2	Credito infruttifero di lire 8,000, verso l' *eredità di Giulio Manfredi* per legato risultante da testamento olografo depositato negli atti del notaio Bini il 20 novembre 1889, esigibile dopo la morte della moglie di detto testatore . . . . »	»	»	8,000	8,000	»	8,000	8,000							
		garantito con ipoteca sopra un palazzo in via del Corso, iscritta il 15 gennaio 1890, al vol. 43, n. 249.		25,000	8,000	33,000	22,500	8.000	30,500							
8.ª	1	**Oggetti d'arte e preziosi**: Paramenti sacri con pregevoli ricami in oro, ed oggetti varî di argento in servizio della chiesa, come da speciale inventario di dettaglio, in consegna del custode, valutati. . . . . . . »	»	»	5,475	5,475	»	5.475	5,475							
9.ª	1	**Oggetti mobili diversi**: Mobili diversi, in consegna del custode suddetto, e come risulta dai relativi inventarî speciali, esistenti { nell' ufficio dell' Opera pia. . . . . »	»	»	1,349	2,974	»	1,349	2,974							
		{ nel locale della chiesa . . . . »	»	»	1,625		»	1,625								
10.ª		**Attività diverse patrimoniali**:	»	»	»	»	»	»	»							
11.ª	1	**Credito verso l'Amministrazione** *per capitali passati in riscossione e non ancora rinvestiti* come risulta dalla dimostrazione nella situazione amministrativa di cui appresso . . . . »	»	»	1,550	1,550	»	»	»							
		PASSIVO														
1.ª		**Debiti ipotecari e chirografari**:	»	»	»	»	»	»	»							
2.ª	1	**Censi, livelli canoni e legati passivi**: Censo di *Luigi Rossi* in sorte lire 1600, fruttifero il 4 % come all' istromento rogito Bracci del 15 agosto 1837, e gravante														

Categoria	Num. d'ordine	DESCRIZIONE	Rendita annua	VALORI ALLA FINE DEI SEGUENTI ESERCIZI												NOTE che indicano specialmente le cause delle variazioni
				1889			1890			1891			.....			
				Fruttiferi	Infruttiferi	Totali	Fruttiferi	Infruttiferi	Totali	Fruttiferi	Infruttiferi	Totali	Fruttiferi	Infruttiferi	Totali	
2.ª		il predio vocabolo S. Caterina secondo l'ultima iscrizione ipotecaria del 7 novembre 1880 . . . . L.	64	1,600	»	1,600	1,600	»	1,600							
	2	Valor capitale dei legati per funzioni religiose dell'annua spesa di lire 200, derivanti dal testamento di Girolamo Nini . . »	200	4,000	»	4,000	4,000	»	4,000							
		. . . .														
		»		5,600	»	5,600	5,600	»	5,600							
3.ª		**Pensioni vitalizie:**														
	1	Valor capitale della pensione vitalizia di lire 180 al cessato segretario speciale di quest'Opera pia, dott. Pietro Melchiorri, nato il 2 aprile 1825 (vedi deliberazione 4 maggio 1888 superiormente approvata) elevata a capitale in ragione di 5 annualità, giusta l'articolo 7 del regolamento di contabilità . . . . »	180	900	»	900	»	»	»							Defonto nel novembre 1890.
		. . . .														
4.ª		**Passività diverse patrimoniali:**														
		. . . .		»	»	»	»	»	»							
5.ª		**Debito verso l'Amministrazione** *per eventuale eccedenza di rinvestimenti fatti, di fronte ai capitali ritirati* come alla dimostrazione nella situazione amministrativa di cui appresso . . . . »		»	»	»	»	950	950							

Appendice alla parte prima

VALORI DEI TERZI

Categoria	Num. d'ordine	DESCRIZIONE	Rendita annua	1889 Fruttiferi	1889 Infruttiferi	1889 Totali	1890 Fruttiferi	1890 Infruttiferi	1890 Totali	1891 Fruttiferi	1891 Infruttiferi	1891 Totali	..... Fruttiferi	..... Infruttiferi	..... Totali	NOTE
	1	**Cauzione del tesoriere.** — Il servizio di cassa di quest'Opera pia è disimpegnato dal tesoriere della Congregazione di Carità, il quale ha dato cauzione mediante ipoteca su fondi stabili con atto rogito Oddi 14 ottobre 1889 . . . . »	»	»	»	»	»	»	»							
	2	**Cartella al portatore** n. 1985, del Consolidato italiano 5 % dell'annua rendita di lire 100, depositata alla Banca di Perugia da *Rossi Gino*, con vincolo a favore di quest'Opera pia per cauzione dell'affitto del predio vocabolo S. Caterina . . . . . . »	»	»	2,000	2,000	»	2,000	2,000							

Categoria	Num. d' ordine	DESCRIZIONE	Rendita annua	VALORI ALLA FINE DEI SEGUENTI ESERCIZI 1889 Fruttiferi	1889 Infruttiferi	1889 Totali	1890 Fruttiferi	1890 Infruttiferi	1890 Totali	1891 Fruttiferi	1891 Infruttiferi	1891 Totali	. . . . . Fruttiferi	. . . . . Infruttiferi	. . . . . Totali	NOTE che indicano specialmente le cause delle variazioni
		Parte seconda — SITUAZIONE AMMINISTRATIVA														
		ATTIVO														
1.ª		*Rimanenza in cassa* alla fine dell' esercizio . . . . L.	»	»	1,150	»	»									
2.ª	1	*Residui attivi risultanti in dettaglio dal conto finanziario:*														
	2	per depositi in conto corrente alla Cassa di risparmio postale »	63	1,800	»		»	»								
	3	per capitali da ritirarsi . . . . »	»	»	»		»	950								
		per titoli diversi . . . . »	»	»	»		»	628								
		L.		1,800	1,150	2,950	»	1,578	1,578							
		PASSIVO														
1.ª		*Deficienza di cassa* alla fine dell' esercizio . . . . L.		»	»		»	592								
2.ª	1	*Residui passivi come sopra:*					»	»								
	2	per capitali da investirsi . . . . »	»	»	1,550		»	136								
		per titoli diversi . . . . »	»	»	»											
		L.		»	1,550	1,550	»	728	728							
		Risultato amministrativo { Avanzo . . . . L.		»	»	1,400	»	»	850							
		Risultato amministrativo { Disavanzo . . . . »		»	»	»	»	»	»							

(Segue il riassunto dell' inventario).

Categoria	Num. d'ordine	DESCRIZIONE	VALORI ALLA FINE DEI SEGUENTI ESERCIZI — 1889			1890			1891			. . . . .			NOTE che indicano specialmente le cause delle variazioni
			Fruttiferi	Infruttiferi	Totali	Fruttiferi	Infruttiferi	Totali	Fruttiferi	Infruttiferi	Totali	Fruttiferi	Infruttiferi	Totali	
		Riassunto dell'inventario.													
		Parte prima. — SITUAZIONE PATRIMONIALE													
1.ª		*ATTIVO.* — *Fondi rustici* . . . . L.	84,219	»	84,219	90,219	»	90,219							
2.ª		» — *Scorte rurali vive e morte* . . . . »	7,515	»	7,515	7,515	»	7,515							
3.ª		» — *Fabbricati* . . . . »	14,657	4,600	19,257	14,657	4,600	19,257							
4.ª		» — *Censi, livelli, canoni e legati perpetui* . . . . . . »	1,060	»	1,060	1,060	»	1,060							
5.ª		» — *Titoli di debito pubblico emessi o garantiti dallo Stato* . . »	48,100	»	48,100	48,100	»	48,100							
6.ª		» — *Valori pubblici ed industriali diversi* . . . . »	»	»	»	»	»	»							
7.ª		» — *Crediti ipotecari e chirografari* . . . . »	25,000	8,000	33,000	22,500	8,000	30,500							
8.ª		» — *Oggetti d'arte e preziosi* . . . . »	»	5,475	5,475	»	5,475	5,475							
9.ª		» — *Oggetti mobili diversi* . . . . »	»	2,974	2,974	»	2,974	2,974							
10.ª		» — *Attività diverse patrimoniali* . . . . »	»	»	»	»	»	»							
11.ª		» — *Credito verso l'Amministrazione per capitali passati in riscossione e non ancora rinvestiti* . . . . »	»	1,550	1,550	»	»	»							
		L.	180,551	22,599	203,150	184,051	21,049	205,100							
1.ª		*PASSIVO.* — *Debiti ipotecari e chirografari* . . . . »	»	»	»	»	»	»							
2.ª		» — *Censi, livelli, canoni e legati passivi* . . . . »	5,600	»	5,600	5,600	»	5,600							
3.ª		» — *Pensioni vitalizie* . . . . »	900	»	900	»	»	»							
4.ª		» — *Passività diverse patrimoniali* . . . . »	»	»	»	»	»	»							
5.ª		» — *Debito verso l'Amministrazione per eventuale eccedenza di rinvestimenti fatti, di fronte ai capitali ritirati.* . . »	»	»	»	»	950	950							
		L.	6,500	»	6,500	5,600	950	6,550							
		Appendice alla parte prima													
		ATTIVO. — *Depositi a cauzione o custodia ricevuti* . . . . L.	»	2,000	2,000	»	2,000	2,000							
		PASSIVO. — *Detti da restituirsi* . . . . »	»	- 2,000	- 2,000	»	- 2,000	- 2,000							
		Attivo netto patrimoniale L.	174,051	22,599	196,650	178,451	20,099	198,550							
		Parte seconda. — SITUAZIONE AMMINISTRATIVA.													
1.ª		*ATTIVO.* — *Rimanenza in cassa* . . . . L.	»	1,150	2,950	»	»	1,578							
2.ª		» — *Residui attivi* . . . . »	1,800	»		»	1,578								
1.ª		*PASSIVO.* — *Deficienza di cassa* . . . . L.	»	»	1,550	»	592	728							
2.ª		» — *Residui passivi* . . . . »	»	1,550		»	136								
		Risultato amministrativo { Avanzo . . . . L.	»	»	1,400	»	»	850							
		Risultato amministrativo { Disavanzo . . . . »	»	»	»	»	»	»							
		Attività netta complessiva alla fine dell'esercizio . . . . . . L.	»	»	198,050	»	»	199,400							

BILANCIO PREVENTIVO
DELLA ENTRATA E DELLA USCITA
DELL' OPERA PIA GIUSTI

per l'esercizio 1890.

Titoli	Capitoli	Articoli	DESCRIZIONE	Somme stanziate nel bilancio precedente	Somme proposte nel presente bilancio: per articoli	per capitoli	in totale	Somme approvate dall' autorità tutoria: parziali	totali	Osservazioni dell' amministrazione proponente	Osservazioni della giunta provinciale amministrativa
			Parte prima — ENTRATA								
			Fondo presunto di avanzo per la fine dell' esercizio 1889 . . . L.	»	200	200	200	200	200		
1			TITOLO I. ENTRATE EFFETTIVE.								
			Sezione 1.ª — **Entrate ordinarie.**								
	1		*Fitti di fondi rustici.*								
		1	Rossi Gino per affitto del predio vocabolo S. Caterina, locatogli con atto privato 18 novembre 1885, registrato il 20 detto mese al volume 4, numero 17, per anni 9 a tutto decembre 1895, deve per annua corrisposta del 1890 a rate trimestrali anticipate L.	2,300	2,300			2,300			
		»	Corrisposta di affitto nel precedente bilancio del predio vocabolo Borchie . . . . »	1,650	»			»		Venduto a Simeoni nel 1889, vedi cap. 5 articolo 2.	
		2	Bianchi Francesco con sicurtà di Fulgidi Ezio per affitto del predio vocabolo Cagina locatogli con istromento rogito Oddi 16 giugno 1884, per anni 6, a tutto il 30 giugno 1890, deve per corrisposta del 1° semestre 1890, a rate trimestrali anticipate, in ragione di annue lire 2,800 . . . . »	2,800	1,400			1,400			
		»	N. N. per corrisposta presunta del 2° semestre 1890 . . . »		1,400	5,100		1,400			
	2		*Prodotti in natura di fondi rustici.*								
		1	Appendizie coloniche, prodotto di vivai di legna da fuoco, riservati negli affitti dei predi . . . . »	80	100	100		100			
	3		*Fitti di fabbricati.*								
		1	Fitto attribuito al locale ad uso della Istituzione nel fabbricato in Piazza Mariotti . . . . »	200	200			200			
		2	Simonetti Ildebrando per pigione 1890 dovuta a semestri regolari anticipati del quartiere al 1° piano della casa nel Corso Garibaldi, locatogli con apoca 4 decembre 1889, registrato il 15 detto al volume 7, numero 29, che scade alla fine del 1892 . . . . »	450	520			520		Aumento per nuovo contratto.	
		3	Morelli Alfredo per pigione 1890 a semestri anticipati del quartiere al 2° piano locatogli con apoca 5 decembre 1889, registrata il 15 detto al volume 7, numero 30, per anni 2, a tutto decembre 1891 . . . . »	300	350	1,070		350		Come sopra.	
			Segue L.	7,780		6,270	200	6,270	200		

Titoli	Capitoli	Articoli	DESCRIZIONE	SOMME stanziate nel bilancio precedente	SOMME PROPOSTE nel presente bilancio: per articoli	per capitoli	in totale	SOMME APPROVATE dall'autorità tutoria: parziali	totali	OSSERVAZIONI: dell'amministrazione proponente	della giunta provinciale amministrativa
1	4		*Riporto* L. *Rendite dei fondi pubblici.*	7,780		6,270	200	6,270	200		
		1	Debito pubblico del Regno, per rendita lorda 1890, del consolidato 5 %, certificato nominativo numero 926103 . . . . . »	2,405	2,405	2,405		2,405			
	5		*Interessi di crediti, canoni ed altre annualità attive perpetue.*								
		1	Fabiani Luigi, per interessi 1890, al 5 % del censo di lire 1,060 . . . . »	53	53			53			
		2	Simeoni Fabio, per interessi al 6 % sul credito ipotecario di lire 25,000, prezzo del vendutogli predio vocabolo Borchie . . »	»	1,500			1,500		Vedi capitolo I.	
		3	Cassa di risparmio postale — interessi sul deposito. . . . »	»	63	1,616		63			
	6		*Concorsi a titolo correspettivo* (nulla).								
	7		*Rette di ricoverati* (nulla).								
	8		*Sussidi ed oblazioni periodiche.*								
		1	Comune di Perugia — oblazione annuale . . . . »	500	500			500			
		2	Banca Nazionale — idem . . . . »	200	200	700		200			
	9		*Prodotto di manifatture interne* (nulla).								
	10		*Entrate diverse ordinarie* (nulla).				10,991		10,991		
			Sezione 2.ª — **Entrate straordinarie.**								
	11		*Taglio straordinario di boschi* (nulla).								
	12		*Lasciti e doni destinati ad immediata erogazione* (nulla).								
	13		*Sussidi, oblazioni eventuali* (nulla).								
	14		*Entrate straordinarie diverse* (nulla).				»		»		
2			TITOLO II. MOVIMENTO DI CAPITALI.								
	15		*Alienazione o permuta di attività preesistenti.*								
		1	Simeoni Fabio, per 1ª rata del suo debito ipotecario che scade il 14 luglio 1890 . . . . L.	»	2,500	2,500		2,500			
			Segue L.	10,938		2,500	11,191	2,500	11,191		

Titoli	Capitoli	Articoli	DESCRIZIONE	SOMME stanziate nel bilancio precedente	SOMME PROPOSTE nel presente bilancio			SOMME APPROVATE dall'autorità tutoria		OSSERVAZIONI	
					per articoli	per capitoli	in totale	parziali	totali	dell'amministrazione proponente	della giunta provinciale amministrativa
2			*Riporto* L.	10,938	»	2,500	11,191	2,500	11,191		
	16		*Lasciti o doni ricevuti da capitalizzare* (nulla).								
	17		*Creazione di passività* (nulla).								
							2,500		2,500		
3			TITOLO III. PARTITE DI GIRO.								
	18	1	Rimborso dal nuovo affittuario delle spese di consegna del predio vocabolo Cagina . . . . »	»	80			80			
							80		80		
			Somma generale dell'*Entrata* L.	10,938			13,771		13,771		
			Parte seconda — USCITA								
1			TITOLO I. SPESE EFFETTIVE.								
			Sezione 1.ª — **Spese ordinarie.**								
	1		*Imposte e sovrimposte.*								
		1	Imposte e sovrimposte sui terreni . . . . L. 1,180 Id. id. sui fabbricati . . . . » 256 Id. sui redditi di ricchezza mobile . . . . . . » 520 Tassa di mano morta . . . . » 44	1,950	2,000						
	2		*Manutenzione di fondi stabili e di mobili inerenti ai medesimi.*			2,000		2,000			
		1	Per i fondi rustici — manutenzione dei fabbricati di campagna . L.	120	100			100			
		2	Id. — lavori rurali ordinarî . . . . »	100	75			75			
		3	Per i fabbricati d'affitto in città — manutenzione . . . . . . »	70	90			90			
	3		*Interessi passivi, canoni, legati ed altre annualità passive perpetue.*			265					
		1	Rossi Luigi, frutti 1890 al 4 % sul censo di lire 1,600 . . L.	64	64			64			
		2	Legati di funzioni religiose da adempirsi nella chiesa dell'Istituto . . . . »	200	200			200			
						264					
			Segue L.	2,504		2,529		2,529			

Titoli	Capitoli	Articoli	DESCRIZIONE	SOMME stanziate nel bilancio precedente	SOMME PROPOSTE nel presente bilancio per articoli	per capitoli	in totale	SOMME APPROVATE dall'autorità tutoria parziali	totali	OSSERVAZIONI dell'amministrazione proponente	della giunta provinciale amministrativa
1			*Riporto* L.	2,504		2,529		2,529			
	4		*Pensioni vitalizie.*								
		1	Melchiorri dott. Pietro, già segretario speciale di questa Opera pia, pensione vitalizia . . . . »	180	180			180			
	5		*Assegni al personale di amministrazione esterna.*			180					
		1	Quota di concorso alla Congregazione di carità per gli stipendi degl'impiegati amministrativi, che prestano servizio anche a questa Opera pia . . . . »	350	350			350			
	6		*Spese diverse ordinarie di amministrazione.*			350					
		1	Spese di stampe, bollo, ed altre diverse. . . . . »	250	250			150			Ridotte in relazione a quanto suole spendersi da altre consimili Opere pie.
	7		*Fitto e manutenzione dei locali ad uso dell'Istituzione.*			250					
		1	Fitto attribuito al locale di residenza dell'Istituzione in Piazza Mariotti . . . . »	200	200			200			
		2	Manutenzione del medesimo. . . . . »	50	50			50			
	8		*Assegni al personale interno per l'amministrazione e l'esercizio di beneficenza.*			250					
		1	Servoli Osvaldo, segretario speciale per il servizio dei sussidì . »	300	300			300			
		2	Pandolfi Guido, custode e bidello . . . . »	180	180			180			
	9		*Spese di vitto e combustibile* (nulla).			480					
	10		*Vestiario e manutenzione del mobilio e della biancheria.*								
		1	Manutenzione dei mobili e arredi della chiesa. . . . . . . »	60	40			40			
	11		*Medicinali e presidi chirurgici.*			40					
		1	Distribuzione di medicinali ai poveri a domicilio . . . . »	2,400	2,400			2,400			
	12		*Mantenimento degli esposti* (nulla).			2,400					
	13		*Sussidi per l'istruzione e posti di studio* (nulla).								
	14		*Sussidi dotali* (nulla).								
			Segue L.	6,474		6,479		6,379			

Titoli	Capitoli	Articoli	DESCRIZIONE	Somme stanziate nel bilancio precedente	Somme proposte nel presente bilancio – per articoli	per capitoli	in totale	Somme approvate dall'autorità tutoria – parziali	totali	Osservazioni – dell'amministrazione proponente	della giunta provinciale amministrativa
1			*Riporto* L.	6,474		6,479		6,379			
	15		*Sussidi e soccorsi diversi.*								
		1	Sussidi in danaro agl'inabili al lavoro . . . . »	2,400	3,000			3,000			
		2	Sussidio all'asilo infantile . . . . »	300	400			400			
						3,400					
	16		*Spese diverse ordinarie di beneficenza* (nulla).				9,879		9,779		
			Sezione 2.ª — **Spese straordinarie.**								
	17		*Lavori straordinarii pei fondi stabili.*								
		1	Restauro straordinario alla stalla delle vaccine nel predio vocabolo Cagina . . . . »	»	500			500			
		»	Idem alla casa nel Corso Garibaldi — nel precedente bilancio »	1,000	»						
						500					
	18		*Spese straordinarie diverse relative al patrimonio* (nulla).								
	19		*Spese straordinarie diverse relative all'amministrazione* (nulla).								
	20		*Lavori e provviste straordinarie per la beneficenza* (nulla).								
	21		*Spese straordinarie diverse relative alla beneficenza* (nulla).								
2			Titolo II.				500		500		
			MOVIMENTO DI CAPITALI.								
	22		*Acquisto di fondi pubblici.*								
		1	Da rinvestire la 1ª rata del credito Simeoni, di cui al titolo II dell'entrata . . . . L.	»	2,500			2,500			
						2,500					
	23		*Acquisto e permuta di altre attività* (nulla).								
	24		*Estinzione di passività* (nulla).								
3			Titolo III.				2,500		2,500		
			PARTITE DI GIRO.								
	25	1	Anticipazione delle spese occorrenti per gli atti di consegna del predio vocabolo Cagina al nuovo affittuario, che dovrà rimborsarle . . . . »	»	80	80	80	80	80		
			Segue L.	10,174			12,959		12,859		

Titoli	Capitoli	Articoli	DESCRIZIONE	Somme stanziate nel bilancio precedente	Somme proposte nel presente bilancio: per articoli	per capitoli	in totale	Somme approvate dall'autorità tutoria: parziali	totali	Osservazioni: dell'amministrazione proponente	della giunta provinciale amministrativa
			FONDO DI RISERVA. *Riporto* L.	10,174			12,959		12,859		
	26	1	Somma iscritta per sopperire all'eventuali deficienze degli altri capitoli dell'uscita . . . . »	150	150	150	150	150	150		
			Somma generale dell'*Uscita* L.	10,324			13,109		13,009		
			RIASSUNTO DEL BILANCIO								
			ENTRATA. — *Fondo presunto di avanzo per la fine del 1889* L.	»		200		200			
			» Titolo I. — *Entrate effettive* { *ordinarie* . . »	10,938		10,991		10,991			
			» Titolo I. — *Entrate effettive* { *straordinarie* . »	»		»		»			
			» » II. — *Movimento di capitali* . . . . »	»		2,500		2,500			
			» » III. — *Partite di giro* . . . . . . »	»		80		80			
			L.	10,938			13,771		13,771		
			USCITA. . — Titolo I. — *Spese effettive* . { *ordinarie* . . »	9,174		9,879		9,779			
			» Titolo I. — *Spese effettive* { *straordinarie* . »	»		500		500			
			» » II. — *Movimento di capitali* . . . . »	»		2,500		2,500			
			» » III. — *Partite di giro* . . . . . . »	»		80		80			
			» *Fondo di riserva*. . . . . »	150		150		150			
			L.	10,324			13,109		13,009		
			Avanzo o **fondo di previdenza** L.	614			662		762		

Il presente bilancio è stato discusso e come sopra proposto dall'Amministrazione nell'adunanza del ....

IL PRESIDENTE — Il Segretario o Ragioniere

Visto per l'approvazione tutoria, li .... 189....

IL PREFETTO
presidente della Giunta provinciale amministrativa

TABELLA DELLE VARIAZIONI al bilancio preventivo riconosciute e deliberate nel corso dell'esercizio 1890.

Numero d'ordine	Riferimento al bilancio						Data e descrizione delle modificazioni	Modificazioni		Storni nella Uscita
	Entrata			Uscita						
	Titoli	Capitoli	Articoli	Titoli	Capitoli	Articoli		alla Entrata	alla Uscita	
1	»	»	»	»	»	»	Somme del bilancio preventivo in origine . . . . L.	13,771	13,009	»
							1890 marzo 20.			
2	»	»	»	»	»	»	Deduzione dell'avanzo presunto del 1889 . . . . »	200	»	»
							Residuo Entrata . . L.	13,571		
3	»	»	»	»	»	»	sostituendovi l'avanzo effettivo risultato alla chiusura dell'eserc. 1889, cioe: Fondo di cassa . . . . . L.	1,150	»	»
							Residui attivi e passivi a tutto il 1889 . . . . . »	1,800	1,550	»
							Somme . . L.	16,521	14,559	
							1890 giugno 20.			
4	I	1	2	»	»	»	Affitto nuovo del predio voc. Cagina con Antimi Severo dal 1° luglio 1890 - da L. 2,800 elevato ad annue L. 3,050 - aumento del 2° semestre 1890 . L.	125	»	»
							1890 settembre 15.			
5	»	»	»	II	23	1	Con deliberazione 16 agosto 1890 (*alleg. A seg.*) approvata il 12 settembre, furono aggiunte al movimento patrimoniale in uscita per l'acquisto di due terreni a Brufa . . . . »	»	1,950	»
6	II	15	2	»	»	»	destinandovi L. 1,000 dell'avanzo di rendita, ed il resto di da reintegrarsi coi capitali attivi che saranno in seguito ritirati. »	950	»	»
							1890 novembre 15.			
7	»	»	»	I	17 / 26	1	Stornate con deliberazione d'oggi dal *fondo di riserva* per maggiore spesa del restauro straordinario alla stalla del predio voc. Cagina . . . . »	»	»	150
8	»	»	»	I	11	1	Aumento al fondo dei medicinali pei poveri deliberato il 20 ott. pp., ed approvato il 19 corr., da prelevarsi dal *fondo di avanzo* »	»	300	»
							Somme del Preventivo rettificate nell'esercizio 1890 L.	17,596	16,809	150

Verbale di deliberazione della Congregazione di carità amministratrice dell' Opera pia Giusti, allegato alla *Tabella delle variazioni* al bilancio preventivo 1890.

Oggetto
Acquisto di terreni

L' anno 1890 il giorno di sabato 16 del mese di agosto alle ore 2 pom. nella solita sala delle adunanze, previo invito, si è riunita la Congregazione di carità, essendovi intervenuti i signori ....
....
con assistenza del sottoscritto Segretario.

Riconosciuto legale il numero dei signori coadunati, è stata aperta la seduta ....
....

Il signor Presidente riferisce, in seguito a parere avuto dall'ingegnere incaricato, essere conveniente sotto ogni riguardo che l' Opera pia Giusti proceda all' acquisto dei due terreni in mappa di Brufa n. 302 e 303, che giacciono in mezzo al predio voc. S. Caterina, offerti in vendita dal proprietario signor Silvio Riboni pel prezzo di perizia di L. 5650.

Tale acquisto sarebbe per chiunque un utile impiego, prevedendosi un fruttato netto superiore al 5 % sul capitale. L' Opera pia poi, formando un solo corpo di terra, togliendo la servitù di passaggio, i pericoli ed i litigi che ne derivano, verrà ad aumentare maggiormente la produttività ed il valore del suo predio, tantochè con l' attuale affittuario signor Gino Rossi si sarebbe già convenuto, per i suddetti due terreni, di aggiungere alla corrisposta altre L. 450 all'anno.

In quanto alla soddisfazione del prezzo, che dovrebbe farsi interamente nell' atto di compra insieme alle relative spese del contratto in L. 350 — in tutto L. 6000, — il prefato signor Presidente ha esposto che l'Opera pia si trova ad avere disponibili a rinvestimento i seguenti fondi:

Residuo di capitali ritirati a tutto il 1889 come risulta dal rendiconto di detto anno	L. 1,550
Capitali da ritirarsi nell' anno 1890 — 1ª rata del credito ipotecario contro Simeoni . . .	» 2,500
In tutto . .	L. 4,050

Mancherebbero adunque L. 1950. — E qui il signor Presidente ricorda cha l' Opera pia ha anche disponibile un avanzo di rendita oggi ascendente a circa L. 1300, il quale propone che per la rata di » 1,000
sia destinato a concorrere nell' acquisto suddetto, ed in quanto alle rimanenti . . . . . . » 950
formerebbero un' anticipazione precaria, da reintegrarsi coi capitali che verranno ritirati nel futuro anno 1891, fra cui è da rammentare la 2ª rata del credito Simeoni . . . .

Somma . L. 6,000

La Congregazione, di fronte a siffatta proposta di evidente utilità, ha riconosciuto trattarsi di un vero miglioramento del patrimonio esistente, e dopo avere esaminati e riconosciuti regolari gli atti comprovanti la sicurezza dell' acquisto, ed il valore degli stabili a senso dell' articolo 71 del regolamento amministrativo, ha deliberato a voti unanimi, in conformità alla medesima proposta, di acquistare dal signor Silvio Riboni i due terreni n. 302 e 303 mappa di Brufa per il prezzo di perizia di L. 5650, e di provvedere al pagamento di detto prezzo e delle spese del contratto relativo nel modo sopra indicato, salva l' approvazione della giunta provinciale amministrativa, e la Sovrana autorizzazione, a termini di legge.

LA CONGREGAZIONE DI CARITÀ
....
....

IL SEGRETARIO
....

N. 50.
Visto per l' approvazione tutoria.
....*li 12 settembre 1890.*

IL PREFETTO
Presidente della giunta provinciale amministrativa
....

Nota — Il suddetto acquisto di terreni fu autorizzato, agli effetti della legge 5 giugno 1850, con reale decreto del 3 decembre 1890.

PRONTUARIO DELL' ENTRATA
o
RUOLO DI RISCOSSIONE
DELL' OPERA PIA GIUSTI
per l' esercizio 1890

Numero d'ordine	Opera pia	Riferimento al bilancio: Titolo	Capitolo	Articolo	Debitori e oggetto del debito	Somma prevista in bilancio	Somme dovute: alle seguenti scadenze	parziali	totali	Somme riscosse: Data	Numero della quietanza	Importo	Residui alla fine dell'esercizio	Note
					Partite liquide date in riscossione al principio dell'esercizio.									
1	**Giusti**	1	1	1	*Rossi Gino*, affitto 1890 del predio voc. S. Caterina, a trimestri anticipati.	2,300	1890 gen. 1 aprile 1 luglio 1 ottobre 1	575 575 575 575	2,300	1890 gen. 4 mag. 16 luglio 7	1 4 8	575 575 575	575	
2	detta	1	1	2	*Bianchi Francesco* (Fulgidi Ezio sicurtà), affitto del predio voc. Cagina, di mesi 6, a tutto il 30 giugno 1890, termine del contratto, a trimestri anticipati.	1,400	1890 gen. 1 aprile 1	700 700	1,400	1890 feb. 10 mag. 25	3 5	700 700		
3	detta	1	3	1	*Opera pia medesima*, fitto 1890 del locale ad uso della Istituzione.	200	1890 dec. 31	200	200	1891 gen. 20	16	200		
4	detta	1	3	2	*Simonetti Ildebrando*, fitto 1890 del quartiere al 1° piano della casa nel corso Garibaldi a semestri anticipati.	520	1890 gen. 1 luglio 1	260 260	520	1890 gen. 28 agos. 10	2 10	260 260		
5	detta	1	3	3	*Morelli Alfredo*, fitto 1890 del quartiere al 2° piano della casa nel corso Garibaldi a semestri anticipati.	350	1890 gen. 1 luglio 1	175 175	350	1890 sett. 20	11	350		
6	detta	1	4	1	*Debito pubblico del Regno*, rendita 1890 del certificato nominativo del Consolidato 5 %.	2,405	1890 luglio 1 1891 gen. 1	1,202.5 1,202.5	2,405	1891 gen. 10	15	2,405		
7	detta	1	5	1	*Fabiani Luigi*, interessi 1890 al 5 % sul censo di lire 1,060 ad anno posticipato.	53	1890 dec. 31	53	53				53	
8	detta	1	5	2	*Simeoni Fabio*, interessi 1890 al 6 % sul credito ipotecario di lire 25,000 a semestri posticipati.	1,500	1890 giu. 30 dec. 31	750 750	1,500	1890 luglio 30 modificato il 2° semestre	9 »	750 »	»	Vedi art. 16 e 17.
9	detta	1	8	1	*Comune di Perugia*, oblazione annuale pel 1890.	500	1890 dec. 31	500	500	1891 febb. 20	19	500		
					Segue L.	—	—	—	9,228					

Numero d'ordine	Opera pia	Riferimento al bilancio: Titolo	Capitolo	Articolo	Debitori e oggetto del debito	Somma prevista in bilancio	Somme dovute: alle seguenti scadenze	parziali	totali	Somme riscosse: Data	Numero della quietanza	Importo	Residui alla fine dell'esercizio	Note
					Riporto L.	—	—	—	9.228					
10	**Giusti**	1	8	2	*Banca Nazionale*, oblazione annuale pel 1890.	200	1890 dec. 31	200	200	modificato	»	»	»	Vedi art. 19 e 20.
11	detta	2	15	1	*Simeoni Fabio*, per 1ª rata della sorte del suo debito ipotecario per prezzo del vendutogli predio voc. Borchie.	2,500	1890 luglio 14	2,500	2,500	1890 nov. 24	13	2,500	»	

Somme delle partite date in riscossione al 1° gennaio 1890 L. 11,928

Visto, si rimette al Tesoriere —

li 31 decembre 1889.

IL PRESIDENTE

Il Segretario (*o Ragioniere*)

Somma come dicontro	L.	11,928
Restano pendenti le seguenti cifre del bilancio di Entrata:		
Avanzo presunto per la fine del 1889	»	200
Fitto del predio voc. Cagina pel 2° semestre 1890	»	1,400
Appendizie coloniche ecc.	»	100
Interessi sul deposito alla Cassa di risparmio postale	»	63
Rimborso della spesa di consegna del predio Cagina	»	80
Somma del bilancio . .	L.	13,771

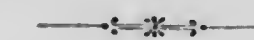
Numero d'ordine	Opera pia	Titolo	Capitolo	Articolo	Debitori e oggetto del debito	Somma prevista in bilancio	Scadenze	parziali	totali	Data	Numero della quietanza	Importo	Residui	Note
					Residui attivi del precedente esercizio 1889 aggiunti in questo ruolo nel marzo 1890									
12	**Giusti**	»	»	»	*Tesoriere*, per il resto di cassa alla fine dell'esercizio 1889.	»	»	1,150	1,150	1890 marzo 1	»	1,150	»	
13	detta	»	»	»	*Cassa di risparmio postale*, per la sorte del deposito ivi esistente.	»	»	1,800	1,800	1890 dec. 4	14	1,800	»	
					Altre partite aggiunte o modificate nel corso dell'esercizio									
14	detta	1	1	2	*Antimi Severo*, nuovo affitto del predio voc. Cagina, in ragione di annue lire 3,050, per mesi 6, dal 1° luglio a tutto decembre 1890, a trimestri anticipati.	1,400	1890 luglio 1 ottobre 1	763 762	1,525	1890 luglio 2 ottob. 5	7 12	763 762	» »	
					Segue L.	—	—	—	16,403					

Numero d'ordine	Opera pia	Riferimento al bilancio: Titolo	Capitolo	Articolo	Debitori e oggetto del debito	Somma prevista in bilancio	Somme dovute: alle seguenti scadenze	parziali	totali	Somme riscosse: Data	Numero della quietanza	Importo	Residui alla fine dell'esercizio	Note
					Riporto L.	—	—	—	16,403					
15	**Giusti**	3	18	1	*Antimi Severo*, rimborso delle spese di consegna del predio Cagina, pagate al perito con mandato n. 12, del 29 luglio 1890.	80	1890 luglio 29	72	72	1891 feb. 28	20	72	»	
16	»	»	»	»	N. B. — *Si annulla il precedente articolo 8, in parte, per gl' interessi* Simeoni *del 2° semestre 1890 di . . . sostituendovi il seguente art. 17.*	»	»	»	16,475 - 750 15,725	»	»	»	»	
17	detta	1	5	2	*Simeoni Fabio*, interessi 6 % pel 2° semestre 1890 sul credito ipotecario: dal 1° lug. al 24 nov. su L. 25,000 L. 600 dal 25 nov. al 31 decem. » 22,500 » 135 L. 735	»	1890 dec. 31	735	735	1891 feb. 10	18	735	»	
18	detta	1	2	1	*Agente rurale*, per importo delle appendizie coloniche e per prezzo di legna da fuoco venduta nel 1890.	100	1890 dec. 31	87	87	1891 gen. 30	17	87	»	
19	»	»	»	»	N. B. — *Si annulla il precedente articolo 10, oblazione annuale della Banca Nazionale, sostituendovi il seguente articolo 20.*	»	»	»	16,547 - 200 16,347	»	»	»	»	
20	detta	1	8	2	*Banca Nazionale*, oblazione annuale pel 1890 elevata a L. 250 come da sua lettera n. . . .	»	1890 dec. 31	250	250	1890 giu. 10	6	250	»	
21	detta	1	5	3	*Cassa di risparmio postale*, per interessi dell'anno 1890, liquidati sul deposito estinto.	63	1890 dec. 4	58	58	1890 dec. 4	14	58	»	
22	detta	2	15	2	*Somma da recuperarsi sui capitali che saranno riscossi nel 1891 a senso della deliberazione 16 agosto 1890* (allegato *A*).	»	1891.	950	950	»	»	»	950	Si è aggiunto questo articolo per solo confronto della somma complessiva dell' Entrata.
					Somma accertata		dell' *Entrata* .	L.	17,605					

PRONTUARIO DELL' USCITA

DELL' OPERA PIA GIUSTI

per l' esercizio 1890



N. 1. — *Tit. 1, Cap. 1, Art. 1.* — **Imposte e sovrimposte.**

Somma stanziata in bilancio . . . . L.				2,000
DATA	CREDITORI E OGGETTO	Mandati	PAGAMENTI parziali	totali
1890 luglio 20	Tesoriere, rimborso imposte pagate del 1° semestre 1890	11	891	
1891 genn. 30	Tesoriere, rimborso imposte pagate del 2° semestre 1890	37	1156	2047

N. 2. — *Tit. 1, Cap. 2, Art. 1.* — **Manutenzione** *dei fabbricati di campagna.*

Somma stanziata in bilancio . . . . L.				100
DATA	CREDITORI E OGGETTO	Mandati	PAGAMENTI parziali	totali
1890 aprile 17	Muratore Olivieri, restauri alla casa colonica del predio voc. S. Caterina	3	83	
» agosto 15	Falegname, riparazioni agl' infissi della casa del predio voc. Cagina	15	27	110

N. 3. — *Tit. 1, Cap. 2, Art. 2.* — **Lavori rurali ordinari.**

Somma stanziata in bilancio				75
DATA	CREDITORI E OGGETTO	Mandati	PAGAMENTI parziali	totali
1891 genn. 30	Agente di campagna, rimborso di spese per lavori rurali ordinari nel 1890 . . .	38	69	69

N. 4. — *Tit. 1, Cap. 2. Art. 3.* — **Manutenzione** *dei fabbricati d'affitto in città.*

Somma stanziata in bilancio . . . . L.				90
DATA	CREDITORI E OGGETTO	Mandati	PAGAMENTI parziali	totali
1890 ottob. 10	Muratore Gualdi, restauri alla casa nel corso Garibaldi	19	85	85

N. 5. — *Tit. 1, Cat. 3. Art. 1.* — **Rossi Luigi** — *per interessi di censo.*

Somma stanziata in bilancio . . . . L.				64
DATA	CREDITORI E OGGETTO	Mandati	PAGAMENTI parziali	totali
1890 luglio 10	Rossi Luigi, frutti del censo pel 1° semestre 1890	9	32	
1891 genn. 10	Rossi Luigi, frutti del censo pel 2° semestre 1890	32	32	64

N. 6. — *Tit. 1, Cap. 3, Art. 2.* — **Legati religiosi**

Somma stanziata in bilancio . . . . L.				200
DATA	CREDITORI E OGGETTO	Mandati	PAGAMENTI parziali	totali
1890 agosto 10	Cappellano della chiesa, per legati adempiti nel 1° semestre	14	104	
» genn. 20	Cappellano della chiesa, per legati adempiti nel 2° semestre	35	88	192

N. 7. — *Tit. 1, Cap 4, Art 1* — **Melchiorri D.r Pietro** — *pensione.*

Somma stanziata in bilancio . . . . L. 180

DATA	CREDITORI E OGGETTO	Mandati	PAGAMENTI parziali	PAGAMENTI totali
1890 aprile 20	Melchiorri D.r Pietro pensione del 1° trim. 1890	4	45	
» luglio 30	Detto » 2° »	13	45	90
» ottob. 15	Detto » 3° »	20	45	135
» dec. 20	Melchiorri eredi, pensione di ottobre e novembre, essendo defonto il D.r Pietro Melchiorri nel mese di novembre 1890.	28	30	165

N. 8. — *Tit. 1, Cap. 5, Art. 1.* — **Concorso** *alle spese della Cong. di Carità.*

Somma stanziata in bilancio . . . . L. 350

DATA	CREDITORI E OGGETTO	Mandati	PAGAMENTI parziali	PAGAMENTI totali
1891 febb. 10	Congregazione di Carità, quota di concorso per l'anno 1890, alla spesa degli stipendi degl' impiegati amministrativi, ecc. . .	39	350	350

N. 9. — *Tit. 1, Cap. 6, Art. 1.* — **Spese** *di stampati, bolli, ecc.*

Somma stanziata in bilancio . . . . L. 150

DATA	CREDITORI E OGGETTO	Mandati	PAGAMENTI parziali	PAGAMENTI totali
1890 sett. 10	Tipografo, per stampe speciali provviste pel servizio di questa Opera pia . . .	16	117	
» dec. 30	Segretario, rimborso di tasse di bollo ed altre spese diverse di amministrazione .	30	46	163

N. 10. — *Tit. 1, Cap. 7, Art. 1.* — **Fitto** *del locale di residenza dell' Istituzione*

Somma stanziata in bilancio . . . . L. 200

DATA	CREDITORI E OGGETTO	Mandati	PAGAMENTI parziali	PAGAMENTI totali
1891 genn. 20	Opera pia medesima, fitto 1890, del locale proprio ad uso della istituzione . . .	34	200	200

N. 11. — *Tit. 1, Cap. 7, Art. 2.* — **Manutenzione** *del locale di residenza.*

Somma stanziata in bilancio . . . . L. 50

DATA	CREDITORI E OGGETTO	Mandati	PAGAMENTI parziali	PAGAMENTI totali
1890 nov. 20	Muratore, restauri al locale della chiesa .	25	18	
» dec. 10	Vetraro, cristalli rimessi alle finestre . .	27	14	32

N. 12. — *Tit. 1, Cap. 8, Art. 1 e 2.* — **Segretario e custode** — *assegni.*

Somma stanziata in bilancio . . . . L. 480

DATA	CREDITORI E OGGETTO	Mandati	PAGAMENTI parziali	PAGAMENTI totali
1890 aprile 10	Segretario e custode, assegni del 1° trim. 1890	2	120	
» luglio 1	Detti id. 2° »	7	120	240
» ottobre 2	Detti id. 3° »	18	120	360
1891 genn. 3	Detti id. 4° »	31	120	480

N. **13.** — *Tit. 1, Cap. 10, Art. 1.* — **Manutenzione** *dei mobili della chiesa.*

DATA	CREDITORI E OGGETTO	Mandati	PAGAMENTI parziali	PAGAMENTI totali
	Somma stanziata in bilancio . . . . L.			40
1890 ottob. 20	Verniciaro, per verniciatura di sedie . .	21	12	
» nov. 10	Fulvia Risi, per riparazioni agli arredi. .	24	17	29

N. **14.** — *Tit. 1, Cap. 11, Art. 1.* — **Medicinali ai poveri.**

DATA	CREDITORI E OGGETTO	Mandati	PAGAMENTI parziali	PAGAMENTI totali
	Somma stanziata in bilancio . . . . L.			2,400
	Aggiunte, come al n. 8 - tabella delle variazioni al bilancio »			300
1891 febb. 25	Farmacia dell'ospedale per importo dei medicinali somministrati nell'anno 1890 ai poveri per conto di questa Opera pia .	40	2,674	2,674

N. **15.** — *Tit. 1, Cap. 15, Art. 1.* — **Sussidî** *agl'inabili al lavoro.*

DATA	CREDITORI E OGGETTO	Mandati	PAGAMENTI parziali	PAGAMENTI totali
	Somma stanziata in bilancio . . . . L.			3,000
1890 marzo 7	Tesoriere, rimborso sussidî pagati nel 1° bim.	1	564	
» magg. 5	Detto idem » 2° »	5	527	1,091
» luglio 10	Detto idem » 3° »	8	480	1,571
» sett. 15	Detto idem » 4° »	17	392	1,963
» novem. 8	Detto idem » 5° »	23	402	2,365
1891 genn. 12	Detto idem » 6° »	33	578	2,943

N. **16.** — *Tit. 1, Cap. 15, Art. 2.* — **Sussidio** *all' Asilo infantile.*

DATA	CREDITORI E OGGETTO	Mandati	PAGAMENTI parziali	PAGAMENTI totali
	Somma stanziata in bilancio . . . . L.			400
1890 mag. 16	Asilo d'infanzia, sussidio del 1° sem. 1890.	6	200	
» ottob. 24	Detto id. 2° »	22	200	400

N. **17.** — *Tit. 1, Cap. 17, Art. 1.* — **Restauro straordinario.** *alla stalla del predio Cagina.*

DATA	CREDITORI E OGGETTO	Mandati	PAGAMENTI parziali	PAGAMENTI totali
	Somma stanziata in bilancio . . . . L.			500
	Aggiunte, come al n. 7 - tabella delle variazioni al bilancio »			150
1890 luglio 17	Muratore Silenzi, 1ª rata dei lavori appaltatigli per la stalla suddetta	10	342	
» nov. 25	Detto, 2ª rata	26	202	544
	N. B. — Il collaudo è asceso a L. 680; e restano a pagarsi $^2/_{10}$ in L 136.			

N. **18.** — *Tit. 2, Cap. , Art. .* — **Acquisto di capitali.**

DATA	CREDITORI E OGGETTO	Mandati	PAGAMENTI parziali	PAGAMENTI totali
	Somma stanziata in bilancio . : . . . . . . L.			2,500
	Aggiunte, come al n. 5 - tabella delle variazioni al bilancio »			1,950
1890 luglio 17	Riboni Silvio, prezzo di terreni a Brufa venduti a questa Opera pia con istromento d'oggi	29	5,650	
1891 genn. 27	Notaro, per tassa di registro ed altre spese relative al detto istromento	36	350	
	Totale . . .			6,000
	N. B. — Si portano al n. 21, - residui passivi - in saldo dei rinvestimenti che si dovevano fare a tutto il 1889.		L.	1,550
	Restano nel titolo 2° del 1890. . .			4,450

N. **19.** — *Tit. 3, Cap. 25, Art. 1.* — **Partite di giro**
Spesa di consegna del predio Cagina rimborsabile dall'affittuario.

Somma stanziata in bilancio . . . . L.	80

DATA	CREDITORI E OGGETTO	Mandati	PAGAMENTI parziali	totali
1890 luglio 29	Perito agronomo Mazzi, per competenze e spese della consegna fatta del predio voc. Cagina al nuovo affittuario Antimi.	12	72	72

N. **20.** — *Cap. 26, Art.* . — **Fondo di riserva.**

Somma stanziata in bilancio . . . . L.	150
Stornate, come al n. 7 - tabella delle variazioni al bilancio »	150
Restano . . . »	»

N. **21.** — *Tit. , Cap. , Art.* . — **Residui passivi** *1889 acquisto di capitali.*

Somma derivante dal consuntivo 1889 . . . . L.	1,550

DATA	CREDITORI E OGGETTO	Mandati	PAGAMENTI parziali	totali
	Trasporto dal n. 18, di una rata degli *acquisti di capitali* fatti nel 1890, a saldo dei rinvestimenti che restavano a farsi a tutto il 1889		1,550	1,550

GIORNALE DEL TESORIERE

dal 1° gennaio 1890 al 28 febbraio 1891

Articolo	Esercizio	Opera pia	DATA	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI	Num. delle quietanze	Num. dei mandati	CASSA Riscossioni	CASSA Pagamenti	Definitive – Esercizio 1889 – Opera pia Giusti – Riscossioni	Definitive – Esercizio 1889 – Opera pia Giusti – Pagamenti	Definitive – Esercizio 1889 – Opera pia .... – Riscossioni	Definitive – Esercizio 1889 – Opera pia .... – Pagamenti	Definitive – Esercizio 1890 – Opera pia Giusti – Riscossioni	Definitive – Esercizio 1890 – Opera pia Giusti – Pagamenti	Definitive – Esercizio 1890 – Opera pia .... – Riscossioni	Definitive – Esercizio 1890 – Opera pia .... – Pagamenti	Pendenti – Riscossioni	Pendenti – Pagamenti
1		Giusti	1890 genn. 1	**Situazione di cassa** *al 31 decembre 1889, come dal giornale precedente:*														
				Riscossioni dell'esercizio 1889 . . . . L. 11,590			11,590	»	11,590									
				Pagamenti id. L. 7,713			»	»	»	7,713								
				Idem pendenti per imposte 2° semestre 1889 . . . . L. 947 — 8,660			»	8,660	»	»	»	»	»	»	»	»	»	947
				Fondo di cassa oggi L. 2,930														
2	1890		» 4	Da Rossi Gino pel 1° trimestre 1890, dello affitto del predio vocabolo S. Caterina	1		575	»	»	»	»	»	575					
3	1889		» 5	Al segretario e custode per il loro assegno del 4° trimestre 1889.			»	120	»	120								
4	1890		» 15	Sussidì oggi pagati agli inabili al lavoro, come da ruolo e quietanze ivi.			»	148	»	»	»	»	»	»	»	»	»	148
5	»		» 27	Da Simonetti Ildebrando per pigione 1° semestre 1890, del quartiere nel corso Garibaldi	2		260	»	»	»	»	»	260					
6	1889		» 28	Da Simeoni Fabio per interessi di mutuo del 2° semestre 1889			750	»	750									
7	1890		» 31	Sussidì agl'inabili al lavoro			»	137	»	»	»	»	»	»	»	»	»	137
8	1889		febb. 3	A me medesimo con mandato . . . . in rimborso delle imposte del 2° semestre 1889			»	947	»	947								
							947	»	»	»	»	»	»	»	»	»	947	
9	1890		» 10	All'esattore per 1ª rata imposte 1890			»	278	»	»	»	»	»	»	»	»	»	278
10	»		» »	Da Bianchi Francesco per affitto del predio vocabolo Cagina del 1° trimestre 1890	3		700	»	»	»	»	»	700					
11	»		» 15	Sussidì agl'inabili al lavoro				140	»	»	»	»	»	»	»	»	»	140
12	1889		» »	Allà farmacia dell'ospedale per importo dei medicinali somministrati nel 1889 ai poveri per conto di questa Opera pia.				2,410	»	2,410								
13	1890		» 28	Sussidì agl'inabili al lavoro				139	»	»	»	»	»	»	»	»	»	139
14				**Liquidazione** *per la chiusura dell'esercizio 1889.*														
				Somme			14,822	12,979	12,340	11,190	»	»	1,535	»	»	»	947	1,789
				Deduzioni			12,137	12,137	11,190	»	»	»	»	»	»	»	»	947
				Resti: avanzo esercizio 1889, che si porta nel 1890 . . . . L. 1,150					1,150	»	»	»	1,150					
				Riscossioni - esercizio 1890 . . . . . . » 1,535														
				2,685			2,685		»	»	»	»	2,685					
				Pagamenti - esercizio 1890 . . L. »														
				Detti pendenti . . . . » 842 — 842				842	»	»	»	»	»	»	»	»	»	842
				Fondo di cassa oggi L. 1,843														
				Segue	L.		2,685	842	»	»	»	»	2,685	»	»	»	»	842

Articolo	Esercizio	Opera pia	DATA	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI	Num. delle quietanze	Num. dei mandati	CASSA Riscossioni	CASSA Pagamenti	Classificazione delle operazioni di cassa – definitive – Esercizio 1890 – Opera pia Giusti – Riscossioni	Esercizio 1890 – Opera pia Giusti – Pagamenti	Esercizio 1890 – Opera pia ... . – Riscossioni	Esercizio 1890 – Opera pia ... . – Pagamenti	Esercizio 1891 – Opera pia Giusti – Riscossioni	Esercizio 1891 – Opera pia Giusti – Pagamenti	Esercizio 1891 – Opera pia .... – Riscossioni	Esercizio 1891 – Opera pia .... – Pagamenti	pendenti – Riscossioni	pendenti – Pagamenti
			1890	*Riporto*		L.	2,685	842	2,685	»	»	»	»	»	»	»	»	842
15	1890	Giusti	mar. 7	A me medesimo con mandato.		1		564	»	564								
				per rimborso dei sussidì pagati agli inabili al lavoro nel 1° bimestre 1890			564	»	»	»	»	»	»	»	»	»	564	
16	»		» 15	Sussidì pagati agl'inabili al lavoro				138	»	»	»	»	»	»	»	»	»	138
17	»		» 31	Idem				129	»	»	»	»	»	»	»	»	»	129
18	»		apr. 10	Al segretario speciale e al custode, per assegno del 1° trimestre 1890		2		120	»	120								
19	»		» 12	All'esattore per 2ª rata imposte 1890				285	»	»	»	»	»	»	»	»	»	285
20	»		» 15	Sussidì agl'inabili al lavoro				132	»	»	»	»	»	»	»	»	»	132
21	»		» 17	Al muratore Olivieri per alcuni restauri alla casa colonica del predio vocabolo S. Caterina		3		83	»	83								
22	»		» 20	Al dott. Pietro Melchiorri, già segretario, pensione del 1° trimestre 1890		4		45	»	45								
23	»		» 30	Sussidì agl'inabili al lavoro				128	»	»	»	»	»	»	»	»	»	128
24	»		mag. 5	A me medesimo con mandato.		5		527	»	527								
				per rimborso dei sussidi pagati agl'inaaili al lavoro nel 2° bimestre 1890			527	»	»	»	»	»	»	»	»	»	527	
25	»		» 15	Sussidì agl'inabilii al lavoro				127	»	»	»	»	»	»	»	»	»	127
26	«		» 16	All'asilo d'infanzia, sussidio del 1° semestre 1890 . .		6		200	»	200								
27	»		» »	Da Rossi Gino pel 2° trimestre 1890 dell'affitto del predio vocabolo S. Caterina	4		575		575									
28	»		» 25	Da Bianchi Francesco per affitto del predio vocabolo Cagina del 2° trimestre a tutto giugno 1890, (termine del contratto).	5		700		700									
29	»		» 31	Sussidì agl'inabili al lavoro				119	»	»	»	»	»	»	»	»	»	119
30	»		giug. 10	Dalla Banca Nazionale, oblazione annuale consueta. .	6		250		250									
31	»		» 15	Sussidì agl'inabili al lavoro				122	»	»	»	»	»	»	»	»	»	122
32	»		» 17	All'esattore per 3ª rata imposte 1890				306	»	»	»	»	»	»	»	»	»	306
33	»		» 30	Sussidì agl'inabili al lavoro				112	»	»	»	»	»	»	»	»	»	112
34	»		lugl. 1	Al segretario e custode per assegno del 2° trimestre .		7		120	»	120								
35	»		» 2	Da Antimi Severo per nuovo affitto del predio vocabolo Cagina pel trimestre dal 1° luglio corrente a tutto settembre p. v..	7		763		763									
36	»		» 7	Da Rossi Gino per il 3° trimestre 1890, dell'affitto del predio vocabolo S. Caterina	8		575		575									
37	»		» 10	A me medesimo con mandato.		8		480	»	480								
				per rimborso dei sussidî pagati agli inabili al lavoro nel 3° bimestre			480		»	»	»	»	»	»	»	»	480	
38	»		» »	A Rossi Luigi per frutti del censo pel 1° semestre 1890 .		9		32	»	32								
39	»		» 15	Sussidì agl'inabili al lavoro				103	»	»	»	»	»	»	»	»	»	103
40	»		» »	Al Ricevitore del Registro per tassa di manomorta del 1° semestre 1890.				22	»	»	»	»	»	»	»	»	»	22
				Segue		L.	7,119	4,736	5,548	2,171	»	»	»	»	»	»	1,571	2,565

Articolo	Esercizio	Opera pia	DATA	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI	Num. delle quietanze	Num. dei mandati	CASSA Riscossioni	CASSA Pagamenti	CLASSIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CASSA – definitive – Esercizio 1890 – Opera pia Giusti – Riscossioni	Esercizio 1890 – Opera pia Giusti – Pagamenti	Esercizio 1890 – Opera pia .... – Riscossioni	Esercizio 1890 – Opera pia .... – Pagamenti	Esercizio 1891 – Opera pia Giusti – Riscossioni	Esercizio 1891 – Opera pia Giusti – Pagamenti	Esercizio 1891 – Opera pia .... – Riscossioni	Esercizio 1891 – Opera pia .... – Pagamenti	pendenti – Riscossioni	pendenti – Pagamenti
			1890	*Riporto*		L.	7,119	4,736	5,548	2,171	»	»	»	»	»	»	1,571	2,565
41	1890	Giusti	lugl. 17	Al muratore Silenzi, 1ª rata dell'importo dei lavori appaltatigli per la stalla del predio vocabolo Cagina . .		10	»	342	»	342								
42	»		» 20	A me medesimo con mandato		11	»	891	»	891								
				in rimborso delle imposte pagate del 1° semestre 1890 .			891	»	»	»	»	»	»	»	»	»	891	
43	»		» 29	Al perito agronomo Mazzi per competenze e spese della consegna fatta al conduttore Antimi del predio vocabolo Cagina		12	»	72	»	72								
44	»		» 30	Al dott. Pietro Melchiorri, pensione del 2° trimestre 1890		13	»	45	»	45								
45	»		» »	Da Simeoni Fabio per interessi del mutuo ipotecario di un semestre a tutto giugno 1890	9		750	»	750									
46	»		» 31	Sussidi agl'inabili al lavoro			»	98	»	»	»	»	»	»	»	»	»	98
47	»		agos. 10	Da Simonetti Ildebrando per pigione del quartiere pel 2° semestre 1890	10		260	»	260									
48	»		» »	Al cappellano della chiesa per i legati adempiti nel 1° semestre		14	»	104	»	104								
49	»		» 11	All'esattore per 4ª rata imposte 1890			»	270	»	«	»	»	»	»	»	»	»	270
50	»		» 15	Sussidi agl'inabili al lavoro			»	95	»	»	»	»	»	»	»	»	»	95
51	»		» »	Al falegname per riparazioni agl'infissi della casa del predio vocabolo Cagina		15	»	27	»	27								
52	»		» 31	Sussidi agl'inabili al lavoro			»	96	»	»	»	»	»	»	»	»	»	96
53	»		sett. 10	Al tipografo per stampe speciali provviste pel servizio di questa Opera pia		16	»	117	»	117								
54	»		» 15	A me medesimo con mandato		17	»	392	»	392								
				per rimborso dei sussidi pagati agl'inabili al lavoro nel 4° bimestre 1890			392	»	»	»	»	»	»	»	»	»	392	
55	»		» »	Sussidi agl'inabili al lavoro			»	94	»	»	»	»	»	»	»	»	»	94
56	»		» 20	Da Morelli Alfredo per pigione dell'anno 1890, del quartiere nel corso Garibaldi	11		350	»	350									
57	»		» 30	Sussidi agl'inabili al lavoro			»	99	»	»	»	»	»	»	»	»	»	99
58	»		ott. 2	Al segretario e custode, assegno del 3° trimestre . .		18	»	120	»	120								
59	»		» 4	**Liquidazione** *per la verifica di cassa, come da verbale:*														
				Somme			9,762	7,598	6,908	4,281	»	»	»	»	»	»	2,854	3,317
				Deduzione sui conti pendenti			2,854	2,854	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2,854
				Resti: Riscossioni, esercizio 1890 . . . L. 6,908			6,908	»	6,908									
				Pagamenti idem . . . . . . L. 4,281			»	»	»	4,281								
				Detti pendenti. . . . . . . » 463			»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	463
				4,744			»	4,744										
				Fondo di cassa oggi L. 2,164														
				Segue		L.	6,908	4,744	6,908	4,281	»	»	»	»	»	»	»	463

Articolo	Esercizio	Opera pia	DATA	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI	Num. delle quietanze	Num. dei mandati	CASSA Riscossioni	CASSA Pagamenti	CLASSIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CASSA – definitive – Esercizio 1890 – Opera pia Giusti – Riscossioni	Pagamenti	Opera pia......... Riscossioni	Pagamenti	Esercizio 1891 – Opera pia Giusti – Riscossioni	Pagamenti	Opera pia......... Riscossioni	Pagamenti	pendenti Riscossioni	Pagamenti
			1890	*Riporto*		L.	6,908	4,744	6,908	4,281	»	»	»	»	»	»	»	463
60	1890	Giusti	ott. 5	Da Antimi Severo per affitto del predio vocabolo Cagina, pel trimestre a tutto decembre 1890.	12		762	»	762									
61	»		» 10	Al muratore Gualdi per restauri alla casa nel corso Garibaldi.		19	»	85	»	85								
62	»		» 15	Al dott. Pietro Melchiorri già segreterio, pensione del 3° trimestre 1890		20	»	45	»	45								
63	»		» »	All'esattore per 5ª rata imposte 1890			»	270	»	»	»	»	»	»	»	»	»	270
64	»		» »	Sussidì agl'inabili al lavoro			»	101	»	»	»	»	»	»	»	»	»	101
65	»		» 20	Al verniciaro Santi, per vernice ad alcune sedie della chiesa		21	»	12	»	12								
66	»		» 24	All'asilo d'infanzia, sussidio 2° semestre 1890 . . .		22	»	200	»	200								
67	»		» 31	Sussidì agl'inabili al lavoro			»	108	»	»	»	»	»	»	»	»	»	108
68	»		nov. 8	A me medesimo con mandato.		23	»	402	»	402								
				in rimborso dei sussidi pagati agl'inabili al lavoro nel 5° bimestre 1890			402	»	»	»	»	»	»	»	»	»	402	
69	»		» 10	A Fulvia Risi per riparazione agli arredi.		24	»	17	»	17								
70	»		» 15	Sussidì agl'inabili al lavoro			»	121	»	»	»	»	»	»	»	»	»	121
71	»		» 20	Al muratore per restauri al locale della chiesa . . .		25	»	18	»	18								
72	»		» 24	Da Simeoni Fabio per il 1° decimo di estinzione della sorte del mutuo di lire 25 mila	13		2,500	»	2,500									
73	»		» 25	Al muratore Silenzi per 2ª rata dell'importo dei lavori per la stalla nel vocabolo Cagina		26	»	202	»	202								
74	»		» 30	Sussidì agl'inabili al lavoro			»	139	»	»	»	»	»	»	»	»	»	139
75	»		dec. 4	Dalla Cassa di Risparmio postale per restituzione del deposito	14		1,800	»	1,800									
76	»		» »	e per interessi del 1° gennaio 1890 ad oggi	»		58	»	58									
77	»		» 10	Al vetraro per cristalli rimessi nelle finestre del locale di residenza		27	»	14	»	14								
78	»		» »	All'esattore per 6ª rata imposte 1890			»	276	»	»	»	»	»	»	»	»	»	276
79	»		» 15	Sussidì agl'inabili al lavoro			»	148	»	»	»	»	»	»	»	»	»	148
80	»		« 20	Agli eredi del dott. Pietro Melchiorri defonto per saldo pensione dei mesi di ottobre e novembre		28	»	30	»	30								
81	»		» »	A Silvio Riboni per prezzo di terreni a Brufa venduti a questa Opera pia con istromento d'oggi.		29	»	5,650	»	5,650								
82	»		» 30	Al segretario per rimborso di tasse di bollo ed altre spese diverse di amministrazione		30	»	46	»	46								
83	»		» 31	Sussidì agl'inabili al lavoro			»	170	»	»	»	»	»	»	»	»	»	170
84	»		1891 genn. 3	Al segretario e custode per assegno 4° trimestre 1890.		31	»	120	»	120								
85	1891		» 5	Al tipografo per stampati provvisti pel 1891. . . .			»	42	»	»	»	»	»	42	»	»	»	»
86	1890		» 8	Al Ricevitore del Registro per tassa di manomorta del 2° semestre 1890			»	22	»	»	»	»	»	»				22
				Segue		L.	12,430	12,982	12,028	11,122	»	»	»	42	»	»	402	1,818

Articolo	Esercizio	Opera pia	DATA	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI	Num. delle quietanze	Num. dei mandati	CASSA Riscossioni	CASSA Pagamenti	CLASSIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CASSA — definitive — Esercizio 1889 — Opera pia Giusti — Riscossioni	Opera pia Giusti — Pagamenti	Opera pia .... — Riscossioni	Opera pia .... — Pagamenti	Esercizio 1890 — Opera pia Giusti — Riscossioni	Opera pia Giusti — Pagamenti	Opera pia .... — Riscossioni	Opera pia .... — Pagamenti	pendenti — Riscossioni	pendenti — Pagamenti
				Riporto		L.	12,430	12,982	12,028	11,122	»	»	»	42	»	»	402	1,818
87	1891	Giusti	1891 genn. 8	Da Antimi Severo, affitto del 1° trimestre 1891, del predio vocabolo Cagina			713	»	»	»	»	»	713					
88	1890		» 10	A Rossi Luigi per frutti di censo 2° semestre 1890 .		32	»	32	»	32								
89	»		» »	Dal debito pubblico del regno, per rendita del 1° e 2° semestre 1890, del consolidato italiano	15		2,405	»	2,405									
90				meno la ritenuta di ricchezza mobile, che si segna nel conto pendente, tra i dazi			»	318	»	»	»	»	»	«	»	»	»	318
91	»		» 12	A me medesimo con mandato.		33	»	578	»	578								
92	1891		» 15	in rimborso dei sussidi pagati agl'inabili al lavoro nel 6° bimestre 1890			578	»	»	»	»	»	»	»	»	»	578	
93			» 18	Sussidi pagati oggi agl'inabili al lavoro			»	259	»	»	»	»	»	259				
				Liquidazione *per la verifica di cassa, come da verbale:* *Somme*			16,126	14,169	14,433	11,732	»	»	713	301	»	»	980	2,136
				Deduzione sui conti pendenti			980	980	»	»	»	»	»	»	»	»	»	980
				Resti: Riscossioni, esercizio 1890 . . . L. 14,433			»	»	14,433									
				Idem 1891 . . . » 713			»	»	»	»	»	»	713					
				L. 15,146			15,146											
				Pagamenti, esercizio 1890 . L. 11,732			»	»	»	11,732								
				Idem 1891 . » 301			»	»	»	»	»	»	»	301				
				Detti, pendenti. . . . . . . » 1,156			»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1,156
				13,189			»	13,189										
				Fondo di cassa oggi L. 1,957														
94	1890		» 20	Da questa stessa Opera pia per fitto 1890, del locale ad uso della istituzione	16		200	»	200									
95	»			come da corrispondente mandato		34	»	200	»	200								
96	»		» »	Al cappellano per legati adempiti nella chiesa dell'Opera. pia nel 2° semestre 1890		35	»	88	»	88								
97	»		» 27	Al notaro per tassa di registro ed altre spese del contratto di acquisto dei terreni Riboni.		36	»	350	»	350								
98	1891		» 28	Da Simonetti Ildebrando, pigione 1° semestre 1891, del quartiere nel corso Garibaldi			260	»	»	»	»	»	260					
99	1890		» 30	Dall' agente di campagna per le appendizie coloniche e per prezzo di legna da fuoco venduta nel 1890 . . .	17		87	»	87									
100	»		» »	A me medesimo con mandato.		37	»	1,156	»	1,156								
101	»		» »	in rimborso delle imposte del 2° semestre 1890			1,156	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1,156	
				All'agente di campagna in rimborso di spese fatte nel 1890, per lavori rurali ordinari		38	»	69	»	69								
				Segue		L.	16,849	15,052	14,720	13,595	»	»	973	301	»	»	1,156	1,156

Articolo	Esercizio	Opera pia	DATA	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI	Num. delle quietanze	Num. dei mandati	CASSA		CLASSIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CASSA									
									definitive								pendenti	
									Esercizio 1890				Esercizio 1891					
									Opera pia Giusti		Opera pia		Opera pia Giusti		Opera pia			
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti
				Riporto		L.	16,849	15,052	14,720	13,595	»	»	973	301	»	»	1,156	1,156
102	1890	Giusti	1891 febb. 10	Alla Congregazione di Carità per quota di concorso per l'anno 1890, alla spesa degli stipendi degl'impiegati amministrativi		39	»	350	»	350								
103	»		» »	Da Simeoni Fabio per interessi del mutuo pel 2° semestre 1890.	18		735	»	735									
104	1891		» 15	Sussidi agl'inabili al lavoro, oggi pagati			»	245	»	»	»	»	»	245				
105	»		» 17	All'esattore 1ª rata imposte 1891			»	285	»	»	»	»	»	»	»	»	»	285
106	1890		» 20	Dal comune di Perugia per oblazione relativa all'anno 1890	19		500	»	500									
107	»		» 25	Alla farmacia dell'ospedale per importo dei medicinali somministrati nell'anno 1890, ai poveri per conto di questa Opera pia		40	»	2,674	»	2,674								
108	»		» 28	Da Antimi Severo per rimborso delle spese di consegna del predio vocabolo Cagina	20		72	»	72									
109	»		» »	**Liquidazione** *per la chiusura dell'esercizio 1890:*														
				Somme			18,156	18,606	16,027	16,619	»	»	973	546	»	»	1,156	1,441
				Deduzioni			17,183	17,183	»	16,027	»	»	»	»	»	»	»	1,156
				Resti: Disavanzo 1890, che si porta nel 1891 L. 592			»	»	»	592	»	»	»	592				
				Pagamenti, esercizio 1891 . . . . . » 546														
				Detti pendenti (art. 105) . . . . . . » 285			»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	285
				L. 1,423			»	1,423										
				Riscossioni, esercizio 1891. . . . . . . » 973			973											
				Deficit di cassa oggi L. 450														
110	1891		marzo 1	. . . .														
				Segue		L.												

RENDICONTO
DELL' OPERA PIA GIUSTI
PER L'ESERCIZIO 1890

I. Conto finanziario reso dal Tesoriere.

II. Conto consuntivo patrimoniale dell' Amministrazione.

I.

CONTO FINANZIARIO

DELL' ESERCIZIO 1890

reso dal Tesoriere

PER L'OPERA PIA GIUSTI



Num. d'ordine	Classificaz. del bilancio – Titolo	Capitolo	Articolo	DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI	Articolo del ruolo di riscossione	SOMME AMMESSE – nel bilancio	per nuove entrate sopravvenute	Totale delle colonne 6 e 7	SOMME ACCERTATE NELL'ESERC. – riscosse	da riscuotere	totali – per articolo	per capitolo	Differenze tra le somme ammesse (col. 8) e le accertate (col. 11) – in più	in meno	Motivi delle differenze e note
1	2	3	4	5	5a	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Parte prima — ENTRATA											
				Fondo di cassa e residui attivi dell'esercizio 1889.											
1				Fondo di cassa in mani del tesoriere alla fine dell'esercizio 1889 .	12	1,150	»	1,150	1,150	»	1,150		»	»	
2				Cassa di risparmio postale per deposito ivi esistente.	13	1,800	»	1,800	1,800	»	1,800				
	1			TITOLO I.								2,950			
				ENTRATE EFFETTIVE.		2,950	»	2,950	2,950	»		2,950	»	»	
				Sezione 1.a — **Entrate ordinarie.**											
		1		*Fitti di fondi rustici.*											
3			1	Rossi Gino per affitto 1890, del predio vocabolo S. Caterina . .	1	2,300	»	2,300	1,725	575	2,300		»	»	
4			2	Bianchi Francesco, affitto del predio vocabolo Cagina dal 1° gennaio al 30 giugno 1890	2	1,400	»	1,400	1,400	»	1,400		»	»	
5				Antimi Severo, idem dal 1° luglio al 31 decembre 1890, a lire 3,050 annue	14	1,400	125	1,525	1,525	»	1,525		»	»	
		2		*Prodotti in natura di fondi rustici.*								5,225			
6			1	Appendizie coloniche e prodotto di legna da fuoco	18	100	»	100	87	»	87		»	13	
		3		*Fitti di fabbricati.*								87			
7			1	Fitto attribuito al locale ad uso della Istituzione	3	200	»	200	200	»	200		»	»	
8			2	Simonetti Ildebrando, pigione 1890 del quartiere al 1° piano della casa nel corso Garibaldi	4	520	»	520	520	»	520		»	»	
9			3	Morelli Alfredo, pigione 1890 del quartiere al 2° piano della casa nel corso Garibaldi	5	350	»	350	350	»	350		»	»	
		4		*Rendite dei fondi pubblici.*								1,070			
10			1	Debito pubblico del regno, rendita 1890 del consolidato 5 %. .	6	2,405	»	2,405	2,405	»	2,405		»	»	
		5		*Interessi di crediti, canoni ed altre annualità attive perpetue.*								2,405			
11			1	Fabiani Luigi, interessi 1890, al 5 % sul censo di lire 1,060 .	7	53	»	53	»	53	53		»	»	
12			2	Simeoni Fabio, interessi 6 % sul credito ipotecario di lire 25,000.	8/17	1,500	»	1,500	1,485	»	1,485		»	15	Pagò L. 2,500 sorte il 24 nov.
13			3	Cassa di risparmio postale, idem sul deposito	21	63	»	63	58	»	58		»	5	Ritirato il deposito il 4 dec.
												1,596			
				Segue	L.	10,291	125	10,416	9,755	628	»	10,383	»	33	

Num. d' ordine	Classificaz. del bilancio: Titolo	Capitolo	Articolo	DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI	Articolo del ruolo di riscossione	SOMME AMMESSE: nel bilancio	per nuove entrate sopravvenute	Totale delle colonne 6 e 7	SOMME ACCERTATE NELL' ESERC.: riscosse	da riscuotere	totali: per articolo	per capitolo	Differenze tra le somme ammesse (col. 8) e le accertate (col. (11)): in più	in meno	Motivi delle differenze e note
1	2	3	4	5	5a	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Riporto	L.	10,291	125	10,416	9,755	628	»	10,383	»	33	
		8		*Sussidi ed oblazioni periodiche.*											
14			1	Oblazione annuale, del comune di Perugia	9	500	»	500	500	»	500	»	»	»	
15			2	Idem della Banca nazionale	10/20	200	»	200	250	»	250	»	50	»	Aumentato il sussidio.
												750			
				Sezione 2.a — **Entrate straordinarie.**											
				Nulla.		10,991	125	11,116	10,505	628		11,133	50	33	
	2			TITOLO II.											
				MOVIMENTO DI CAPITALI.											
		15		*Riscossione di attività preesistenti.*											
16			1	Simeoni Fabio, per 1a rata del suo debito ipotecario di lire 25,000.	11	2,500	»	2,500	2,500	»	2,500	»	»	»	
17			2	Somma da recuperarsi sui capitali che saranno in seguito ritirati (deliberazione 16 agosto 1890)	22	»	950	950	»	950	950	»	»	»	
												3,450			
	3			TITOLO III.											
				PARTITE DI GIRO.		2,500	950	3,450	2,500	950		3,450	»	»	
		18		*Rimborsi, ecc.*											
18			1	Antimi Severo, rimborso della spesa di consegna del predio vocabolo Cagina	15	80	»	80	72	»	72	72	»	8	

RIASSUNTO DELL' *ENTRATA*

		nel bilancio	per nuove entrate sopravvenute	Totale	riscosse	da riscuotere	per articolo	per capitolo	in più	in meno
Fondo di cassa e residui attivi a tutto il 1889		2,950	»	2,950	2,950	»		2,950	»	»
TITOLO I. — *Entrate effettive*	*Sezione 1a - ordinarie* . . .	10,991	125	11,116	10,505	628		11,133	50	33
	» *2a - straordinarie* . .	»	»	»	»	»		»	»	»
» II. — *Movimento di capitali*		2,500	950	3,450	2,500	950		3,450	»	»
» III. — *Partite di giro*		80	»	80	72	»		72	»	8
									50	41
Somma generale dell' *Entrata*	L.	16,521	1,075	17,596	16,027	1,578		17,605	- 41	
									9	

Num. d'ordine	Classificaz. del bilancio: Titolo	Capitolo	Articolo	DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI	N.o del prontuario d'Uscita	SOMME STANZIATE: nel bilancio	aggiunte	diminuite	definitive	SOMME ACCERTATE NELL'ESERC.: pagate	da pagare	totali: per articolo	per capitolo	Differenze col preventivo: in più	in meno	Motivi delle differenze e note
1	2	3	4	5	5a	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Parte seconda — USCITA												
				Residui passivi dell' esercizio 1889.												
19				Rinvestimento a saldo dei capitali ritirati a tutto l'esercizio 1889, (rata del prezzo dei terreni acquistati nel 1890, come al seguente titolo II, al n. 38)	21	1,550	»	»	1,550	1,550	»	1,550	1,550	»	»	
	1			TITOLO I. SPESE EFFETTIVE.												
				Sezione 1.ª — **Spese ordinarie.**												
		1		*Imposte e sovrimposte.*												
20			1	Imposte e sovrimposte di ogni specie	1	2,000	»	»	2,000	2,047	»	2,047	2,047	47	»	
		2		*Manutenzione di fondi stabili e di mobili inerenti ai medesimi.*												
21			1	Per i fondi rustici — manutenzione dei fabbricati di campagna	2	100	»	»	100	110	»	110		10	»	
22			2	Id. — lavori rurali ordinarî	3	75	»	»	75	69	»	69		»	6	
23			3	Per i fabbricati d'affitto in città — manutenzione	4	90	»	»	90	85	»	85	264	»	5	
		3		*Interessi passivi, canoni, legati ed altre annualità passive perpetue.*												
24			1	Rossi Luigi, interessi 1890 al 4 °/₀ sul censo di lire 1,600	5	64	»	»	64	64	»	64		»	»	
25			2	Legati religiosi adempiti nella chiesa dell'Istituzione	6	200	»	»	200	192	»	192	256	»	8	
		4		*Pensioni vitalizie.*												
26			1	Melchiorri dott. Pietro, già segretario speciale di quest'Opera pia per sua pensione	7	180	»	»	180	165	»	165	165	»	15	Defonto nel mese di novembre.
		5		*Assegni al personale di amministrazione esterna.*												
27			1	Quota di concorso alla Congregazione di carità per gli stipendî degl'impiegati amministrativi, che prestano servizio anche a quest'Opera pia	8	350	»	»	350	350	»	350	350	»	»	
		6		*Spese diverse ordinarie di amministrazione.*												
28			1	Spese di stampati, bolli ed altre diverse di amministrazione	9	150	»	»	150	163	»	163	163	13	»	
				Segue	L.	3,209	»	»	3,209	3,245	»		3,245	70	34	

Num. d'ordine	Classificaz. del bilancio – Titolo	Capitolo	Articolo	DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI	N.o del prontuario d' Uscita	Somme stanziate – nel bilancio	aggiunte	diminuite	definitive	Somme accertate nell'eserc. – pagate	da pagare	totali – per articolo	per capitolo	Differenze col preventivo – in più	in meno	Motivi delle differenze e note
1	2	3	4	5	5a	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1			*Riporto*	L.	3,209	»	»	3,209	3,245	»		3,245	70	34	
		7		*Fitto e manutenzione del locale ad uso dell' Istituzione.*												
29			1	Fitto attribuito al locale di residenza dell' Istituzione	10	200	»	»	200	200	»	200		»	»	
30			2	Manutenzione del medesimo	11	50	»	»	50	32	»	32	232	»	18	
		8		*Assegni al personale interno.*												
31			1	Servoli Osvaldo, segretario speciale pel servizio dei sussidi . .	12	300	»	»	300	300	»	300		»	»	
32			2	Pandolfi Guido, custode e bidello	»	180	»	»	180	180	»	180	480	»	»	
		10		*Manutenzione dei mobili ad uso dell' Istituzione.*												
33			1	Manutenzione dei mobili e arredi della chiesa	13	40	»	»	40	29	»	29	29	»	11	
		11		*Medicinali e presidi chirurgici.*												
34			1	Distribuzione di medicinali ai poveri	14	2,400	300	»	2,700	2,674	»	2,674	2,674	»	26	
		15		*Sussidi in danaro.*												
35			1	Sussidi agl' inabili al lavoro	15	3,000	»	»	3,000	2,943	»	2,943		»	57	
36			2	Sussidio all' asilo infantile	16	400	»	»	400	400	»	400	3,343	»	»	
						9,779	300	»	10,079	10,003	»		10,003	70	146	
				Sezione 2.a — **Spese straordinarie.**												
		17		*Lavori straordinari pei fondi stabili.*												
37			1	Restauro straordinario alla stalla nel predio vocabolo Cagina lire 680, restando a pagarsi $^{2}/_{10}$ all' appaltatore A. Silenzi . . .	17	500	150	»	650	544	136	680	680	30	»	
	2			Titolo II.												
				MOVIMENTO DI CAPITALI.												
		23		*Acquisto di stabili.*												
38			1	Acquisto da Silvio Riboni di due terreni a Brufa, come da deliberazione 16 agosto 1890, approvata ecc. . . . . . . L. 5,650 Tassa di registro e spese dell' atto di compra 20 decembre 1890. . . . . » 350 *Segue* L. 6,000												

Num. d'ordine 1	Classificaz. del bilancio: Titolo 2	Capitolo 3	Articolo 4	DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI 5	N.o del prontuario d' Uscita 5a	Somme stanziate: nel bilancio 6	aggiunte 7	diminuite 8	definitive 9	Somme accertate nell'eserc.: pagate 10	da pagare 11	totali: per articolo 12	per capitolo 13	Differenze col preventivo: in più 14	in meno 15	Motivi delle differenze e note 16
				Riporto L. 6,000												
				Di cui, portate al n. 19, (residui passivi 1889) . . . » 1,550												
				Restano in questo titolo L. 4,450	18	2,500	1,950	»	4,450	4,450	»	4,450	4,450	»	»	
	3			TITOLO III. PARTITE DI GIRO.												
		25		*Anticipazioni ecc.*												
39			1	Competenze al perito agronomo per la consegna del predio Cagina al nuovo affittuario Antimi (rimborsabili)	19	80	»	»	80	72	»	72	72	»	8	
		26		FONDO DI RISERVA												
40			1	Somma stanziata nel bilancio di previsione	20	150	»	150	»	»	»	»	»	»	»	

RIASSUNTO DELL' *USCITA*

		nel bilancio 6	aggiunte 7	diminuite 8	definitive 9	pagate 10	da pagare 11	per articolo 12	per capitolo 13	in più 14	in meno 15	16
Residui passivi a tutto il 1889		1,550	»	»	1,550	1,550	»		1,550	»	»	
TITOLO I. — *Spese effettive* — *Sezione 1a - ordinarie* . . .		9,779	300	»	10,079	10,003	»		10,003	70	146	
TITOLO I. — *Spese effettive* — » *2a - straordinarie* . .		500	150	»	650	544	136		680	30	»	
» II. — *Movimento di capitali*		2,500	1,950	»	4,450	4,450	»		4,450	»	»	
» III. — *Partite di giro*		80	»	»	80	72	»		72	»	8	
Fondo di riserva		150	»	150	»	»	»		»	»	»	
Somma generale dell' *Uscita*	L.	14,559	2,400	150	16,809	16,619	136		16,755	100	154 - 100 54	

Risultato del conto finanziario.

		CASSA	RESIDUI	TOTALE
Somme dell' **Entrata**, come alla parte prima del conto finanziario . . . . L.		16,027	1,578	17,605
Somme dell' **Uscita**, come alla parte seconda id. »		16,619	136	16,755
Risultato alla fine dell' esercizio 1890	Disavanzo di *cassa* . . L.	— 592		
	Avanzo nei *residui* . . »		+ 1,442	
	Rimanenza amministrativa »			+ 850

Disavanzo di cassa in Lire *Cinquecentonovantadue* a credito del sottoscritto Tesoriere.

. . . . *addì* . . . .

IL TESORIERE

Visto — IL PRESIDENTE

IL RAGIONIERE (*o Segretario*)

II.

CONTO CONSUNTIVO PATRIMONIALE

DELL' AMMINISTRAZIONE

DELL' OPERA PIA GIUSTI

PER L'ESERCIZIO 1890

Conto economico

delle **rendite** *e delle* **spese** *e delle* **sopravvenienze attive** *e* **passive**

dell' esercizio 1890

	Rendite e sopravvenienze attive	Spese e sopravvenienze passive
Rendite o Entrate effettive		
Ordinarie patrimoniali - come ai capitoli di Entrata 1 al 5 del conto finanziario . . . . L.	10,383	»
» *non patrimoniali* - come ai capitoli di Entrata 6 al 10 del conto finanziario . . . . »	750	»
Straordinarie patrimoniali - come al capitolo di Entrata 11 del conto finanziario . . . . »	0	»
» *non patrimoniali* - come ai capitoli di Entrata 12 al 14 del conto finanziario . . »	0	»
Spese effettive		
Ordinarie patrimoniali - come ai capitoli di Uscita 1 al 6 del conto finanziario . . . . L.	»	3,245
» *di beneficenza* - come ai capitoli di Uscita 7 al 16 del conto finanziario . . . . »	»	6,758
Straordinarie patrimoniali - come ai capitoli di Uscita 17 al 19 del conto finanziario . . . . »	»	680
» *di beneficenza* - come ai capitoli di Uscita 20 e 21 del conto finanziario . . . . »	»	0
Somma delle *rendite* e delle *spese* dell'anno 1890 L.	11,133	10,683
Sopravvenienze		
Sui residui attivi del 1889 (N. 1 e 2 del conto finanz.) aumento. L.	0	»
diminuz. »	»	0
Sui residui passivi del 1889 (N. 19 del conto suddetto) aumento. »	»	0
diminuz. »	0	»
Diverse: Annullamento nell' inventario del valor capitale passivo della pensione vitalizia del già segretario Melchiorri defonto . . . . »	900	»
Somme . . . L.	12,033 - 10,683	10,683
Risultato economico in *aumento* del seguente stato dei capitali L.	1,350	

Stato dei capitali.

	al principio dell'esercizio		alla fine dell' esercizio	
	Somme parziali	Somme totali	Somme parziali	Somme totali
Parte prima — SITUAZIONE PATRIMONIALE				
TITOLO I. — PATRIMONIO EFFETTIVO.				
Attivo 1 Fondi rustici . . . . L.	84,219	L.	90,219	
2 Scorte rurali vive e morte . . . . »	7,515		7,515	
3 Fabbricati . . . . »	19,257		19,257	
4 Censi, livelli, canoni e legati perpetui »	1,060		1,060	
5 Titoli di debito pubblico dello Stato. »	48,100		48,100	
6 Altri valori pubblici ed industriali . »	»		»	
7 Crediti ipotecarî e chirografarî . . »	33,000		30,500	
8 Oggetti d'arte ed oggetti preziosi . »	5,475		5,475	
9 Altri oggetti mobili . . . . . . »	2,974		2,974	
10 Attività diverse patrimoniali . . . »	»		»	
11 Credito verso l'amministrazione per capitali passati in riscossione e non ancora rinvestiti . . . . »	1,550	203,150	»	205,100
Passivo 1 Debiti ipotecarî e chirografarî . . . »	»		»	
2 Censi, livelli, canoni e legati passivi »	5,600		5,600	
3 Pensioni vitalizie . . . . »	900		»	
4 Passività diverse patrimoniali . . . »	»		»	
5 Debito verso l' amministrazione per eventuale eccedenza di rinvestimenti fatti, di fronte ai capitali ritirati. . »	»	6,500	950	6,550
TITOLO II. — DEPOSITI DEI TERZI.				
Attivo Depositi ricevuti a cauzione e custodia L.	2,000		2,000	
Passivo Detti da restituirsi . . . . . . »	2,000	»	- 2,000	»
Attivo netto patrimoniale . . .	L.	196,650	L.	198,550
Parte seconda — SITUAZIONE AMMINISTRATIVA				
Attivo 1 Rimanenza di cassa . . . . . . L.	1,150		»	
2 Residui attivi . . . . »	1,800	2,950	1,578	1,578
Passivo 1 Deficienza di cassa . . . . »	»		592	
2 Residui passivi. . . . . »	1,550	1,550	136	728
Avanzo amministrativo . . L.		1,400	L.	850
Attività netta complessiva al principio del 1890 L.		198,050		199,400
Aumento come al dicontro prospetto . . . . »		1,350		
Attività netta complessiva alla fine del 1890 . L.		199,400	L.	199,400

Li *1891*

IL PRESIDENTE

Il Ragioniere (o Segretario)

ESEMPIO DI REGISTRAZIONE

PER LE

ISTITUZIONI MAGGIORI DI BENEFICENZA

OPERA PIA - OSPEDALE

ANNO 1890

INDICE

1. *Inventario alla fine dell'anno 1889.*
2. *Bilancio preventivo 1890, e variazioni al medesimo.*
3. *Giornale-mastro, con allegato l' elenco delle quietanze e dei mandati di pagamento.*
4. *Libro-mastro, o di svolgimento* { *dei conti patrimoniali* / » *dei debitori dell'entrata* / » *dei creditori dell'uscita.* }
5. *Conto consuntivo, con due allegati:*
   I. *Spoglio dei conti patrimoniali.*
   II. *Conto finanziario (spoglio dei conti dell'entrata e dell'uscita).*

AVVERTENZA. — Omettiamo in questo esempio, oltrechè i dettagli dell' inventario e del bilancio preventivo, il *ruolo di riscossione* ed il *prontuario dell' uscita*, per non fare inutili ripetizioni, essendo già stati dimostrati, nel precedente esempio delle Opere pie minori. Nondimeno crediamo opportuno, riguardo al prontuario dell' uscita, di ripetere per le Opere pie più importanti, per quelle cioè che hanno il libro-mastro ad altri registri di svolgimento, che esso prontuario dovrebbe sempre assumere la forma più concisa e semplice da noi indicata nel capitolo quarto al n. 95.

Parte prima — SITUAZIONE PATRIMONIALE

Num. d'ord.		Pag. del Mast.			
	Titolo I. — **Patrimonio effettivo**				
	ATTIVO				
1	Fondi rustici	1	1,329,664		
2	Scorte rurali vive e morte	2	154,418		
3	Fabbricati	3	439,115		
4	Censi, livelli, canoni e legati perpetui . .	4	21,280		
5	Titoli di debito pubblico dello Stato. . .	5	126,000		
6	Altri valori pubblici ed industriali . . .	6	»		
7	Crediti ipotecarî e chirografarî	7	67,000		
8	Oggetti d'arte ed oggetti preziosi . . .	8	8,860		
9	Altri oggetti mobili	9	46,760		
10	Attività diverse patrimoniali	10	1,500		
			2,194,597		
11	Credito verso l' amministrazione per capitali passati in riscossione e non ancora rinvestiti	»	»		
				2,194,597	
	PASSIVO				
12	Debiti ipotecarî e chirografarî.	11	»		
13	Censi, livelli, canoni e legati passivi . .	12	30,920		
14	Pensioni vitalizie	13	25,960		
15	Passività diverse patrimoniali	14	»		
			56,880		
16	Debito verso l' amministrazione per eventuale eccedenza di rinvestimenti fatti, di fronte ai capitali ritirati.	»	2,875		
				59,755	
	Attivo netto patrimoniale . . .				2,134,842
	Titolo II. — **Deposito dei terzi**				
	ATTIVO				
17	Depositi ricevuti a cauzione e custodia . .	16		25,050	
	PASSIVO				
18	Depositi ricevuti da restituirsi	15		- 25,050	»
	Attivo netto patrimoniale come sopra . . . L.				2,134,842

Parte seconda — SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Num. d'ord.		Pag. del Mast.			
	Riporto . . . L.				2,134,842
	ATTIVO				
19	Fondo di cassa 1889 presso il tesoriere. .	46		2,649	
	Residui attivi a tutto il 1889.				
	Per entrate effettive.				
20	Adanti Virgilio, pigione del 4° trimestre 1889	21	1,500		
21	Pirinelli Achille, interessi di mutuo del 2° semestre 1889	29	150		
22	Rette di malati del 1889	33	325		
	Pel movimento patrimoniale.				
23	Patrimonio per maggiori rinvestimenti fatti a tutto il 1889, come al precedente n. 16	36	2,875		
	Per partite di giro.				
24	Agenzia rurale della tenuta di Boneggio per generi	38	6,326		
25	Magazzino del vino in città per El. 187.50 a lire 40	39	7,500		
26	Coloni debitori	41	1,889		
27	Eredità Bruni, per maggiori pagamenti fatti per suo conto a tutto il 1889, come da speciale contabilità	44	66		
28	Dispensa dell' Ospedale, per olio, legumi e grassi suini rimasti	46	569		
29	Spesa da ammortizzare, 3ª ed ultima rata del prezzo di 100 letti nuovi provvisti e pagati nel 1888	46	1,000		
				22,200	
	Somma dell' attivo			24,849	
	PASSIVO				
	Residui passivi a tutto il 1889.				
	Per spese effettive.				
30	Compagnia di S. Rocco, frutti di censo del 1889	50	266		
31	Doti n. 7 di L. 100 a zitelle della frazione degli Angeli	52	700		
	Pel movimento patrimoniale.				
32	Patrimonio per rinvestimento a saldo di capitali ritirati a tutto il 1889, come al precedente n. 11	67	»		
	Per partite di giro.				
33	Coloni creditori	73	530		
	Somma del passivo			1,496	
	Avanzo amministrativo				23,353
	Attività netta complessiva *al principio dell' esercizio 1890* . L.				2,158,195

BILANCIO PREVENTIVO
DELL' ENTRATA E DELL' USCITA
DELL' OPERA PIA — OSPEDALE

per l' esercizio 1890 (1)

Riassunto del bilancio

			ENTRATA	USCITA
Fondo presunto di avanzo dell' esercizio 1889 . . . . L.			9,436	»
Titolo I. Entrate e spese effettive	ordinarie	patrimoniali »	125,113	44,758
		non patrimoniali »	10,300	78,925
	straordinarie	patrimoniali »	1,500	9,500
		non patrimoniali »	»	6,000
Titolo II. Movimento di capitali . . . . »			13,427	13,427
Titolo III. Partite di giro . . . . »			20,350	20,350
Fondo di riserva . . . . »			»	2,000
Somme . . . . . L.			180,126	174,960
Avanzo, o fondo di previdenza. »			»	5,166
Pareggio . . . . »			180,126	180,126

(1) Si omettono per brevità i dettagli del bilancio, i quali sono ripetuti nella colonna sesta del conto finanziario. Segue però dettagliatamente la tabella delle variazioni al bilancio medesimo, deliberate nel corso dell' esercizio.

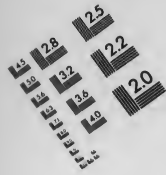
Tabella delle variazioni al bilancio preventivo 1890, deliberate nel corso dell' esercizio.

Numero d'ordine	Riferimento al bilancio – Entrata – Titolo	Capitolo	Articolo	Riferimento al bilancio – Uscita – Titolo	Capitolo	Articolo	Descrizione delle variazioni	Entrata – aumenti 1	diminuzioni 2	totale 3	Uscita – aumenti 4	diminuzioni 5	totale 6	Risultato presunto (differenza tra le col. 3 e 6) – avanzo 7	disavanzo 8	Note
1	»	»	»	»	»	»	Somme del preventivo in origine . . . . L.	»	»	180,126	»	»	174,960	5,166		
							25 marzo 1890.									
2	Residui 1889			»	»	»	Si aggiungono d'ufficio il fondo di cassa ed i veri residui attivi risultati alla chiusura dell'esercizio 1889, come dal relativo rendiconto . . . . L. 24,849 previa deduzione della somma presuntivamente iscritta in bilancio . . . . » 9,436 Restano L. 15,413	15,413	»	15,413	»	»	»			
3	»	»	»	Residui 1889			Idem i residui passivi risultati come sopra alla fine del 1889 L.	»	»	»	1,496	»	1,496			
										195,539			176,456	19,083		
							Si aggiungono pure d'ufficio in uscita, a termini della deliberazione di massima 16 agosto 1884, approvata ecc., i seguenti *fondi per lavori* non eseguiti o non ultimati (vedi num. 129 di questa *Guida*):									
4	»	»	»	1	17	3	*a*) il fondo preparatorio stanziato nel bilancio 1889 per contributo al consorzio, che deve costituirsi, per la sistemazione degli argini del Tevere nel territorio di Colle L.	»	»	»	3,000	»	3,000			
5	»	»	»	1	17	4	*b*) il fondo residuale per la sistemazione incompiuta dei fabbricati dell'azienda rurale di Boneggio, per la quale furono assegnati con deliberazione 17 dec. 1888 L. 12,560 e furono spese a tutto l'esercizio 1889 . . . » 7,842 Restano L. 4,718	»	»	»	4,718	»	4,718			
										195,539			184,174	11,365		
							Adunanza della Congregazione, 10 maggio 1890.									
6	2	15	6	»	»	»	Accettata l'offerta del debitore Luigi Gregori per affrancare il censo in sorte L. 5,320 col pagamento di L. 5,100 di cui si applicano in estinzione del residuo attivo 1889 (numero 23 del precedente inventario) . » 2,875 e come nuova entrata del 1890 . . . . . . L. 2.225	2,225	»	2,225	»	»	»			Approvazione della Giunta provinciale 31 maggio 1890.
	»	»	»	2	22	»	da rinvestirsi, come sarà in seguito deliberato . . . L.	»	»	»	2,225	»	2,225			
7	2	15	5	»	»	»	Accettato il legato in danaro di Ovidio Bartoli, di cui al testamento 4 aprile p. p. . . . . »	5,000	»	5,000	»	»	»			Idem.
	»	»	»	2	22	»	da rinvestirsi come sopra. . . . . »	»	»	»	5,000	»	5,000			
							Segue L.	22,638	»	202,764	16,439	»	191,399	11,365		

Tabella delle variazioni al bilancio preventivo 1890, deliberate nel corso dell' esercizio.

Numero d'ordine	Riferimento al bilancio – Entrata – Titolo	Capitolo	Articolo	Uscita – Titolo	Capitolo	Articolo	Descrizione delle variazioni	Entrata – aumenti (1)	diminuzioni (2)	totale (3)	Uscita – aumenti (4)	diminuzioni (5)	totale (6)	Risultato presunto (differenza tra le col. 3 e 6) – avanzo (7)	disavanzo (8)	Note
							Riporto L.	22,638	»	202,764	16,439	»	191,399	11,365		
8	»	»	»	1	17	2	Approvata la perizia di L. 3,300, e la esecuzione in appalto, della ricostruzione della casa nel podere voc. Rocca, per la quale erano stanziate in bilancio sole L. 2,500; maggiore spesa da prelevarsi dal fondo di avanzo. . . L.	»	»	»	800	»	800			Approvazione della Giunta provinciale 15 giugno 1890.
9	»	»	»	1	8	1	Nominato un nuovo sanitario per l'ospedale, con l'assegno annuo di lire 1,000 dal 1° luglio prossimo. . . . L.	»	»	»	500	»	500			Idem 31 maggio 1890.
							Adunanza 4 agosto 1890.									
10	»	»	»	3	25	8	Autorizzato il pagamento della tassa di successione, del legato e di altre spese della eredità Bruni fino alla somma di L.	»	»	»	25,000	»	25,000			Idem 25 agosto 1890.
»	3	18	8	»	»	»	da recuperarsi sugl' incassi fatti e da farsi per conto della stessa eredità, come da speciale preventivo di dettaglio L.	25,000	»	25,000	»	»	»			
										227,764			217,699	10,065		Idem.
11	Residui 1889			»	»	»	Annullato l'antico credito (fra i residui attivi) verso il colono Righetti di Passignano, per constatata inesigibilità . L.	»	1,045	- 1,045	»	»	»			
										226,719			217,699	9,020		
12	1	7	1	»	»	»	Preso atto della diminuzione di circa lire 2,000, che si prevede per l'anno in corso, di fronte alla previsione del bilancio, sulle rette dei malati, a seguito delle nuove convenzioni coi comuni . . . . L.	»	2,000	- 2,000	»	»	»			
										224,719			217,699	7,020		
13	»	»	»	3	25	3	Autorizzata la provvista di altro vino pel magazzino di città, oltre l'assegnazione del bilancio, atteso il basso prezzo in corso . . . . L.	»	»	»	4,000	»	4,000			
»	3	18	3	»	»	»	da servire per scorta del consumo del futuro esercizio. »	4,000	»	4,000	»	»	»			Idem.
14	1	12	1	»	»	»	Accettato il dono in danaro offerto dal cav. Luigi Cecchi in L.	2,000	»	2,000	»	»	»			Comunicazione alla Giunta 5 agosto 1890.
»	»	»	»	1	20	1	per erogarlo in lavori di migliore sistemazione dell'atrio dell'ospedale. . . . . L.	»	»	»	2,000	»	2,000			
							Ordinanza del Presidente, 15 novembre 1890.			230,719			223,699	7,020		Li 15 settembre 1890 Questo fondo presunto di L. 7,020 è stato iscritto nel bilancio preventivo del 1891.
15	»	»	»	1	10	3	Autorizzata la maggiore spesa per il bucato di . . . L.	»	»	»	400	»	»			
»	»	»	»	1	10	2	stornandola dal fondo dello stesso capitolo per la biancheria »	»	»	»	»	400	»			
							Adunanza 1° decembre 1890.									
16	»	»	»	1	2	2	Autorizzata la maggiore spesa per manutenzione dei fondi stabili in campagna in . . . . L.	»	»	»	700	»	»			Approvazione della Giunta del 17 decembre 1890.
»	»	»	»	1	6	2	stornandola dal fondo per manutenzione al fabbricato dell'ospedale. . . . . L.	»	»	»	»	700	»			
17	»	»	»	»	26	1	Destinato l'intero fondo di riserva di . . . . »	»	»	»	»	2,000	»			Comunicazione alla Giunta del 4 decembre 1890.
»	»	»	»	1	9	»	in aumento al capitolo delle spese di vitto . . . . . L.	»	»	»	2,000	»	»			
							Somme L.	53,638	3,045	230,719	51,839	3,100	223,699	7,020		

REDUCTION
RATIO
15:1



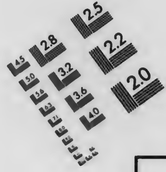
2.5 mm ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

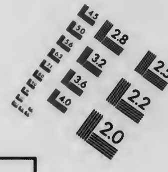
2.0 mm ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890

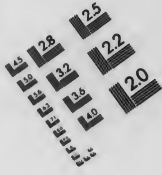
1.5 mm ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890



PM-MGP 13"x18"
METRIC GENERAL PURPOSE TARGET
PHOTOGRAPHIC





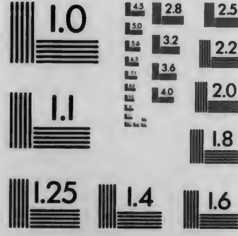




200 mm

150 mm

100 mm



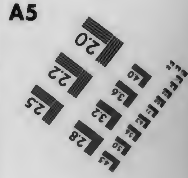
1.0 mm ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890

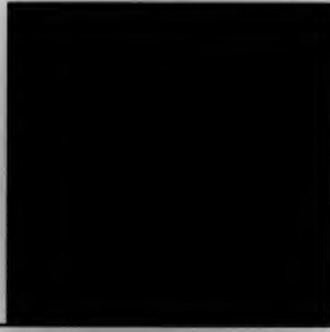
1.5 mm ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890

2.0 mm ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

2.5 mm ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

A5





A4

A3

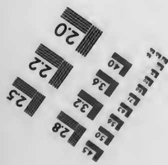




PRECISION℠ RESOLUTION TARGETS



1303 Geneva Avenue
St. Paul, MN 55119





4.5 mm ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

3.5 mm ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890

3.0 mm ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890

Numero d'ordine	Data	Descrizione dei fatti amministrativi	Pagina del Mastro: pel dare	Pagina del Mastro: per l'avere	Somme generali del Giornale	Contabilità patrimoniale — I. Opera Pia pel patrimonio netto e per le sopravvenienze: Dare	I. Avere	II. Consegnatari e corrispondenti diversi: Dare	II. Avere	III. L'Amministrazione pel movimento dei capitali mediante la cassa: Dare	III. Avere	Contabilità amministrativa — IV. Opera Pia per le Spese e Rendite e per l'avanzo relativo: Dare	IV. Avere	V. Debitori per l'Entrata: Dare (competenze)	V. Avere (adempimenti): Quietanze di cassa	V. Avere (adempimenti): compensaz. in Uscita	VI. Creditori per l'Uscita: Dare (adempimenti): Mandati di pagamento	VI. Dare (adempimenti): Compensaz. in Entrata	VI. Avere (competenze)	VII. Cassa per le riscossioni e per i pagamenti: Dare	VII. Avere
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	1890	Rimanenze alla fine 1889 come da inventario — patrimoniali — attive . . . . L. 2,194,597	»	»	2,194,597	»	»	2,194,597													
		passive . . . . » 59,755	»	»	»	»	»	»	56,880	»	2,875										
		netta . . . . . » 2,134,842	»	»	»	»	2,134,842														
		depositi di terzi	»	»	25,050	»	»	25,050	25,050												
		amministrative — attive . . . . . L. 24,849	»	»	24,849	»	»	»	»	»	»	»	»	24,849							
		passive . . . . » 1,496	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1,496		
		netta . . . . . » 23,353	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	23,353								
		Operazioni dell'esercizio 1890.																			
2	»	Trasporto nel conto di cassa della rimanenza in contanti alla fine 1889	»	46	2,649	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2,649	»	»	»	»	2,649	
3	1890 febbr. 28	Vino El. 42 a L. 22 spedito al magazzino di città dall'agenzia rurale di Boneggio	70	38	924	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	924	»	924			
4	» marzo 15	Importo dei generi di dispensa dell'Ospedale rimasti al 31 decembre 1889 che si applicano al consumo del 1890	61	46	569	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	569	»	569			
5	» » »	Ultima rata di ammortamento della spesa di 100 letti provvisti e pagati nel 1888, che si applica tra le spese straordinarie del 1890	63	46	1,000	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1,000	»	1,000			
6	» maggio 1	Olio El. 12.2 spedito dall'agenzia di Boneggio alla dispensa dell'Ospedale	61	38	1,220	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1,220	»	1,220			
7	» » 5	Restituito agli eredi di Pietro Sebastiani il deposito in monete d'oro di	15	16	200	»	»	200	200												
8	» giugno 15	Con istromento d'oggi rog. Ricci, in seguito a deliberazione 5 agosto 1889 approvata il 7 settembre, è stato venduto a Barbini Bernardino il predio voc. Casella della tenuta di Colle pel prezzo di L. 35,000, di cui riscossi $^{2}/_{10}$ . . . . L. 7,000	»	1	35,000	»	»	»	35,000	7,000	»										
		ed esigibili gli altri $^{8}/_{10}$ in otto anni, con l'interesse 6 % . . . . » 28,000	7			»	»	28,000		»	»										
		Utile sul prezzo che figurava nell'inventario per L. 33,500	1	»	1,500	»	1,500	1,500													
9	» » 20	Acquisto di L. 360, rendita del consolidato italiano 5 % a L. 96 con godimento dal 1° luglio 1890, deliberazione 5 gennaio 1890	5	»	6,912	»	»	6,912	»	»	6,912										
		Utile, per raggiungere il valor nominale	5	»	288	»	288	288													
10	» luglio 1	Gregori Luigi ha pagato oggi per affrancazione del censo di L. 5,320	»	4	5,100	»	»	»	5,100	5,100											
		Perdita sulla sorte	»	4	220	220	»	»	220												
11	» » 10	Imposta di ricchezza mobile, ritenuta sulla rendita del debito pubblico 5 % oggi riscossa del 1° semestre 1890.	47	25	416	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	416	»	416			
12	» agosto 10	Gli eredi di Ovidio Bartoli hanno pagato il legato da capitalizzarsi, lasciato a questo Ospedale con testamento 4 aprile 1890	»	»	5,000	»	5,000	»	»	5,000											
13	» » 14	L'affittuario Vivanti, in conto della corrisposta d'affitto del 4.° trimestre 1890, ha pagato imposte per conto di quest'Ospedale	47	18	1,545	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1,545	»	1,545			
		e ha dato vino al magazzino di città El. 95 a L. 22	70	18	2,090	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2,090	»	2,090			
14	» ottobre 1	Pirinelli Achille ha oggi restituita la sorte scaduta del mutuo	»	7	6,000	»	»	»	6,000	6,000											
15	» novem. 1	Affrancato il censo passivo di L. 5,320 a favore della Compagnia di S. Rocco, in seguito a deliberazione 8 ottobre 1890, pagando	12	»	5,050	»	»	5,050	»	»	5,050										
		Utile su tale affrancazione	12	»	270	»	270	270													
16	» decemb. 15	Fitto figurativo dell'anno 1890 del fabbricato ad uso dell'Ospedale	55	20	3,500	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3,500	»	3,500			
17	» » »	Idem idem del locale della farmacia interna	68	20	500	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	500	»	500			
18	» » 28	Il Conservatorio pio ha pagato pel 1890 la rata annuale di ammortamento della sorte del mutuo, in origine, di L. 50,000	»	7	427	»	»	»	427	427											
		Segue		L.	2,324,876	220	2,141,900	2,261,867	128,877	23,527	14,837	»	23,353	24,849	2,649	11,764	»	11,764	1,496	2,649	

REDUCTION
RATIO
12:1

PM-MGP 13"x18"
METRIC GENERAL PURPOSE TARGET
PHOTOGRAPHIC

A4

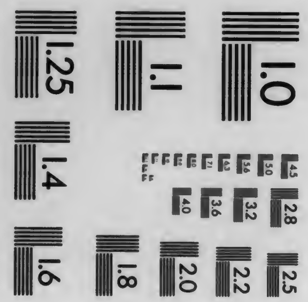
150 mm



A5

100 mm

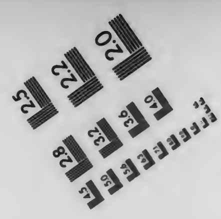




1.0 mm
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890

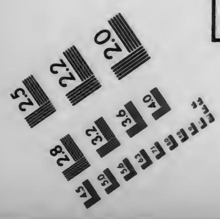
1.5 mm
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890

2.0 mm
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890





2.5 mm
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890





PRECISION℠ RESOLUTION TARGETS



Century
1303 Geneva Avenue
St Paul, MN 55119

OSPEDALE — Giornale-Mastro per l'esercizio 1890.

Numero d'ordine (1)	Data (2)	Descrizione dei fatti amministrativi (3)	Pagina del Mastro: pel dare (4)	Pagina del Mastro: per l'avere (5)	Somme generali del Giornale (6)	CONTABILITÀ PATRIMONIALE — I. Opera pia pel patrimonio netto e per le sopravvenienze: Dare (7)	Avere (8)	II. Consegnatari e corrispondenti diversi: Dare (9)	Avere (10)	III. L'amministrazione pel movimento dei capitali mediante la cassa: Dare (11)	Avere (12)	CONTABI — IV. Opera pia per le Spese e Rendite e per l'avanzo relativo: Dare (13)	Avere (14)	Debitori pe — Dare (competenze) (15)	Qui di
1	1890	Rimanenze alla fine 1889 come da inventario — patrimoniali — attive . . . . L. 2,194,597	»	»	2,194,597	»	»	2,194,597							
		passive . . . . » 59,755	»	»	»	»	»	»	56,880	»	2,875				
		netta . . . . . » 2,134,842	»	»	»	»	2,134,842								
		depositi di terzi	»	»	25,050	»	»	25,050	25,050						
		amministrative. . — attive . . . . . L. 24,849	»	»	24,849	»	»	»	»	»	»	»	»	24,849	
		passive . . . . » 1,496	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
		netta . . . . . » 23,353	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	23,353		
		Operazioni dell'esercizio 1890.													
2	»	Trasporto nel conto di cassa della rimanenza in contanti alla fine 1889	»	46	2,649	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
3	1890 febbr. 28	Vino El. 42 a L. 22 spedito al magazzino di città dall'agenzia rurale di Boneggio	70	38	924	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
4	» marzo 15	Importo dei generi di dispensa dell'Ospedale rimasti al 31 decembre 1889 che si applicano al consumo del 1890	61	46	569	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
5	» » »	Ultima rata di ammortamento della spesa di 100 letti provvisti e pagati nel 1888, che si applica tra le spese straordinarie del 1890	63	46	1,000	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
6	» maggio 1	Olio El. 12.2 spedito dall'agenzia di Boneggio alla dispensa dell'Ospedale	61	38	1,220	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
7	» » 5	Restituito agli eredi di Pietro Sebastiani il deposito in monete d'oro di	15	16	200	»	»	200	200						
8	» giugno 15	Con istromento d'oggi rog. Ricci, in seguito a deliberazione 5 agosto 1889 approvata il 7 settembre, è stato venduto a Barbini Bernardino il predio voc. Casella della tenuta di Colle pel prezzo di L. 35,000, di cui riscossi $^2/_{10}$ . . . . L. 7,000	»	1	35,000	»	»	»	35,000	7,000	»				
		ed esigibili gli altri $^8/_{10}$ in otto anni, con l'interesse 6 % . . . . » 28,000	7			»	»	28,000		»	»				
		Utile sul prezzo che figurava nell'inventario per L. 33,500	1	»	1,500	»	1,500	1,500							
9	» » 20	Acquisto di L. 360, rendita del consolidato italiano 5 % a L. 96 con godimento dal 1° luglio 1890, deliberazione 5 gennaio 1890	5	»	6,912	»	»	6,912	»	»	6,912				
		Utile, per raggiungere il valor nominale	5	»	288	»	288	288							
10	» luglio 1	Gregori Luigi ha pagato oggi per affrancazione del censo di L. 5,320	»	4	5,100	»	»	»	5,100	5,100					
		Perdita sulla sorte	»	4	220	220	»	»	220						
11	» » 10	Imposta di ricchezza mobile, ritenuta sulla rendita del debito pubblico 5 % oggi riscossa del 1° semestre 1890.	47	25	416	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
12	» agosto 10	Gli eredi di Ovidio Bartoli hanno pagato il legato da capitalizzarsi, lasciato a questo Ospedale con testamento 4 aprile 1890	»	»	5,000	»	5,000	»	»	5,000					
13	» » 14	L'affittuario Vivanti, in conto della corrisposta d'affitto del 4.° trimestre 1890, ha pagato imposte per conto di quest'Ospedale	47	18	1,545	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
		e ha dato vino al magazzino di città El. 95 a L. 22	70	18	2,090	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
14	» ottobre 1	Pirinelli Achille ha oggi restituita la sorte scaduta del mutuo	»	7	6,000	»	»	»	6,000	6,000					
15	» novem. 1	Affrancato il censo passivo di L. 5,320 a favore della Compagnia di S. Rocco, in seguito a deliberazione 8 ottobre 1890, pagando	12	»	5,050	»	»	5,050	»	»	5,050				
		Utile su tale affrancazione	12	»	270	»	270	270							
16	» decemb. 15	Fitto figurativo dell'anno 1890 del fabbricato ad uso dell'Ospedale	55	20	3,500	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
17	» » »	Idem idem del locale della farmacia interna	68	20	500	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
18	» » 28	Il Conservatorio pio ha pagato pel 1890 la rata annuale di ammortamento della sorte del mutuo, in origine, di L. 50,000	»	7	427	»	»	»	427	427					
		Segue		L.	2,324,876	220	2,141,900	2,261,867	128,877	23,527	14,837	»	23,353	24,849	

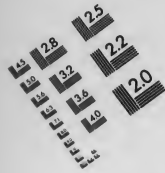
TI AMMINISTRATIVI	Pagina del Mastro		Somme generali del Giornale	CONTABILITÀ PATRIMONIALE						CONTABILITÀ AMMINISTRATIVA									
				I. OPERA PIA pel patrimonio netto e per le sopravvenienze		II. CONSEGNATARI e CORRISPONDENTI DIVERSI		III. L' AMMINISTRAZIONE pel movimento dei capitali mediante la cassa		IV. OPERA PIA per le Spese e Rendite e per l'avanzo relativo		V. Debitori per l' Entrata			VI. Creditori per l' Uscita			VII. CASSA per le riscossioni e per i pagamenti	
												Dare	Avere (adempimenti)		Dare (adempimenti)		Avere		
	pel dare	per l'avere		Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere	(competenze)	Quietanze di cassa	compensaz. in Uscita	Mandati di pagamento	Compensaz. in Entrata	(competenze)	Dare	Avere
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
oniali . . attive . . . . L. 2,194,597	»	»	2,194,597	»	»	2,194,597													
passive . . . . » 59,755	»	»	»	»	»	»	56,880	»	2,875										
netta . . . . . » 2,134,842	»	»	»	»	2,134,842														
depositi di terzi	»	»	25,050	»	»	25,050	25,050												
istrative. . attive . . . . . L. 24,849	»	»	24,849	»	»	»	»	»	»	»	»	24,849							
passive . . . . » 1,496	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1,496		
netta . . . . . » 23,353	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	23,353								
esercizio 1890.																			
nti alla fine 1889	»	46	2,649	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2,649	»	»	»	»	2,649	
ll'agenzia rurale di Boneggio	70	38	924	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	924	»	924			
al 31 decembre 1889 che si applicano al consumo	61	46	569	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	569	»	569			
provvisti e pagati nel 1888, che si applica tra le	63	46	1,000	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1,000	»	1,000			
spensa dell' Ospedale	61	38	1,220	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1,220	»	1,220			
n monete d'oro di	15	16	200	»	»	200	200												
razione 5 agosto 1889 approvata il 7 settembre, voc. Casella della tenuta di Colle pel prezzo di . . . . L. 7,000	»	1	35,000	»	»	»	35,000	7,000	»										
sse 6 % . . . . » 28,000	7			»	»	28,000		»	»										
L. 33,500	1	»	1,500	»	1,500	1,500													
5 % a L. 96 con godimento dal 1° luglio 1890, ...	5	»	6,912	»	»	6,912	»	»	6,912										
. . . .	5	»	288	»	288	288													
nso di L. 5,320	»	4	5,100	»	»	»	5,100	5,100											
. . . .	»	4	220	220	»	»	220												
bito pubblico 5 % oggi riscossa del 1° semestre 1890.	47	25	416	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	416	»	416			
capitalizzarsi, lasciato a questo Ospedale con testa-	»	»	5,000	»	5,000	»	»	5,000											
o del 4.° trimestre 1890, ha pagato imposte per	47	18	1,545	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1,545	»	1,545			
22	70	18	2,090	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2,090	»	2,090			
l mutuo	»	7	6,000	»	»	»	6,000	6,000											
Compagnia di S. Rocco, in seguito a delibera-	12	»	5,050	»	»	5,050	»	»	5,050										
. . . .	12	»	270	»	270	270													
dell' Ospedale	55	20	3,500	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3,500	»	3,500			
cia interna	68	20	500	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	500	»	500			
ale di ammortamento della sorte del mutuo, in	»	7	427	»	»	»	427	427											
Segue		L.	2,324,876	220	2,141,900	2,261,867	128,877	23,527	14,837	»	23,353	24,849	2,649	11,764	»	11,764	1,496	2,649	

REDUCTION
RATIO
15:1

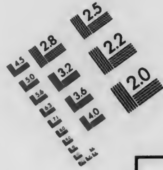
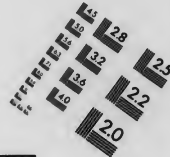
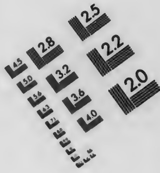
2.5 mm ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

2.0 mm ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890

1.5 mm ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890



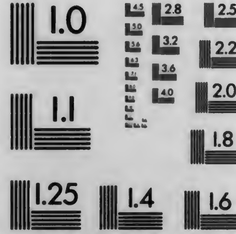

PM-MGP 13"x18"
METRIC GENERAL PURPOSE TARGET
PHOTOGRAPHIC


200 mm

150 mm

100 mm





1.0 mm ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890

1.5 mm ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890

2.0 mm ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

2.5 mm ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

A5

A4

A3

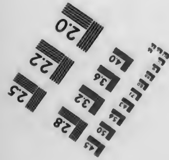


PRECISION℠ RESOLUTION TARGETS

Century

A&P

1303 Geneva Avenue
St. Paul, MN 55119




4.5 mm ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

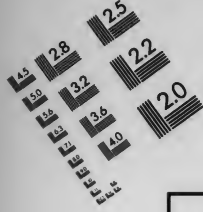
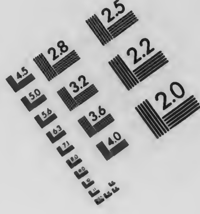
3.5 mm ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890

3.0 mm ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890

Numero d'ordine (1)	Data (2)	Descrizione dei fatti amministrativi (3)	Pagina del Mastro: pel dare (4)	Pagina del Mastro: per l'avere (5)	Somme generali del Giornale (6)	CONTABILITÀ PATRIMONIALE — I. Opera pia pel patrimonio netto e per le sopravvenienze: Dare (7)	I. Avere (8)	II. Consegnatari e corrispondenti diversi: Dare (9)	II. Avere (10)	III. L'Amministrazione pel movimento dei capitali mediante la cassa: Dare (11)	III. Avere (12)	CONTABILITÀ AMMINISTRATIVA — IV. Opera pia per le Spese e Rendite e per l'avanzo relativo: Dare (13)	IV. Avere (14)	V. Debitori per l'Entrata: Dare (competenze) (15)	V. Avere (adempimenti): Quietanze di cassa (16)	V. Avere (adempimenti): compensaz. in Uscita (17)	VI. Creditori per l'Uscita: Dare (adempimenti): Mandati di pagamento (18)	VI. Dare (adempimenti): Compensaz. in Entrata (19)	VI. Avere (competenze) (20)	VII. Cassa per le riscossioni e per i pagamenti: Dare (21)	VII. Avere (22)
1	1890	Rimanenze alla fine 1889 come da inventario — patrimoniali: attive . . . . L. 2,194,597	»	»	2,194,597	»	»	2,194,597													
		passive . . . . » 59,755	»	»	»	»	»	»	56,880	»	2,875										
		netta . . . . . » 2,134,842	»	»	»	»	2,134,842														
		depositi di terzi	»	»	25,050	»	»	25,050	25,050												
		amministrative: attive . . . . . L. 24,849	»	»	24,849	»	»	»	»	»	»	»	»	24,849							
		passive . . . . » 1,496	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1,496		
		netta . . . . . » 23,353	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	23,353								
		Operazioni dell'esercizio 1890.																			
2	»	Trasporto nel conto di cassa della rimanenza in contanti alla fine 1889	»	46	2,649	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2,649	»	»	»	»	2,649	
3	1890 febbr. 28	Vino El. 42 a L. 22 spedito al magazzino di città dall'agenzia rurale di Boneggio	70	38	924	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	924	»	924			
4	» marzo 15	Importo dei generi di dispensa dell'Ospedale rimasti al 31 decembre 1889 che si applicano al consumo del 1890	61	46	569	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	569	»	569			
5	» » »	Ultima rata di ammortamento della spesa di 100 letti provvisti e pagati nel 1888, che si applica tra le spese straordinarie del 1890	63	46	1,000	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1,000	»	1,000			
6	» maggio 1	Olio El. 12.2 spedito dall'agenzia di Boneggio alla dispensa dell'Ospedale	61	38	1,220	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1,220	»	1,220			
7	» » 5	Restituito agli eredi di Pietro Sebastiani il deposito in monete d'oro di	15	16	200	»	»	200	200												
8	» giugno 15	Con istromento d'oggi rog. Ricci, in seguito a deliberazione 5 agosto 1889 approvata il 7 settembre, è stato venduto a Barbini Bernardino il predio voc. Casella della tenuta di Colle pel prezzo di L. 35,000, di cui riscossi $^2/_{10}$ . . . . L. 7,000	»	1	35,000	»	»	»	35,000	7,000	»										
		ed esigibili gli altri $^8/_{10}$ in otto anni, con l'interesse 6 % . . . . » 28,000	7			»	»	28,000		»	»										
		Utile sul prezzo che figurava nell'inventario per L. 33,500	1	»	1,500	»	1,500	1,500													
9	» » 20	Acquisto di L. 360, rendita del consolidato italiano 5 % a L. 96 con godimento dal 1° luglio 1890, deliberazione 5 gennaio 1890	5	»	6,912	»	»	6,912	»	»	6,912										
		Utile, per raggiungere il valor nominale	5	»	288	»	288	288													
10	» luglio 1	Gregori Luigi ha pagato oggi per affrancazione del censo di L. 5,320	»	4	5,100	»	»	»	5,100	5,100											
		Perdita sulla sorte	»	4	220	220	»	»	220												
11	» » 10	Imposta di ricchezza mobile, ritenuta sulla rendita del debito pubblico 5 % oggi riscossa del 1° semestre 1890.	47	25	416	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	416	»	416			
12	» agosto 10	Gli eredi di Ovidio Bartoli hanno pagato il legato da capitalizzarsi, lasciato a questo Ospedale con testamento 4 aprile 1890	»	»	5,000	»	5,000	»	»	5,000											
13	» » 14	L'affittuario Vivanti, in conto della corrisposta d'affitto del 4.° trimestre 1890, ha pagato imposte per conto di quest'Ospedale	47	18	1,545	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1,545	»	1,545			
		e ha dato vino al magazzino di città El. 95 a L. 22	70	18	2,090	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2,090	»	2,090			
14	» ottobre 1	Pirinelli Achille ha oggi restituita la sorte scaduta del mutuo	»	7	6,000	»	»	»	6,000	6,000											
15	» novem. 1	Affrancato il censo passivo di L. 5,320 a favore della Compagnia di S. Rocco, in seguito a deliberazione 8 ottobre 1890, pagando	12	»	5,050	»	»	5,050	»	»	5,050										
		Utile su tale affrancazione	12	»	270	»	270	270													
16	» decemb. 15	Fitto figurativo dell'anno 1890 del fabbricato ad uso dell'Ospedale	55	20	3,500	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3,500	»	3,500			
17	» » »	Idem idem del locale della farmacia interna	68	20	500	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	500	»	500			
18	» » 28	Il Conservatorio pio ha pagato pel 1890 la rata annuale di ammortamento della sorte del mutuo, in origine, di L. 50,000	»	7	427	»	»	»	427	427											
		Segue		L.	2,324,876	220	2,141,900	2,261,867	128,877	23,527	14,837	»	23,353	24,849	2,649	11,764	»	11,764	1,496	2,649	

REDUCTION
RATIO
12:1

PM-MGP 13"x18"
METRIC GENERAL PURPOSE TARGET
PHOTOGRAPHIC

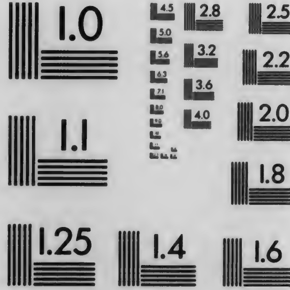



A4

150 mm

A5

100 mm



1.0 mm

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890

1.5 mm

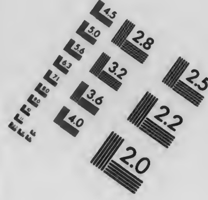
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890

2.0 mm

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

2.5 mm

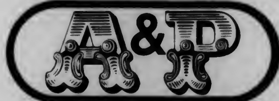
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890






PRECISION℠ RESOLUTION TARGETS

Century



1303 Geneva Avenue
St. Paul, MN 55119

OSPEDALE — Giornale-Mastro per l'esercizio 1890.

Numero d'ordine	Data	Descrizione dei fatti amministrativi	Pagina del Mastro pel dare	Pagina del Mastro per l'avere	Somme generali del Giornale	CONTABILITÀ PATRIMONIALE — I. OPERA PIA pel patrimonio netto e per le sopravvenienze — Dare	I. Avere	II. CONSEGNATARI e CORRISPONDENTI DIVERSI — Dare	II. Avere	III. L' AMMINISTRAZIONE pel movimento dei capitali mediante la cassa — Dare	III. Avere	CONTABI[…] — IV. OPERA PIA per le Spese e Rendite e per l'avanzo relativo — Dare	IV. Avere	Debitori p[…] — Dare (competenze)	Qu[…] d[…]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	1890	Rimanenze alla fine 1889 come da inventario — patrimoniali — attive . . . . L. 2,194,597	»	»	2,194,597	»	»	2,194,597							
		passive . . . . » 59,755	»	»	»	»	»	»	56,880	»	2,875				
		netta . . . . . » 2,134,842	»	»	»	»	2,134,842								
		depositi di terzi	»	»	25,050	»	»	25,050	25,050						
		amministrative. . — attive . . . . . L. 24,849	»	»	24,849	»	»	»	»	»	»	»	»	24,849	
		passive . . . . » 1,496	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
		netta . . . . . » 23,353	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	23,353		
		Operazioni dell' esercizio 1890.													
2	»	Trasporto nel conto di cassa della rimanenza in contanti alla fine 1889	»	46	2,649	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
3	1890 febbr. 28	Vino El. 42 a L. 22 spedito al magazzino di città dall'agenzia rurale di Boneggio	70	38	924	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
4	» marzo 15	Importo dei generi di dispensa dell' Ospedale rimasti al 31 decembre 1889 che si applicano al consumo del 1890	61	46	569	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
5	» » »	Ultima rata di ammortamento della spesa di 100 letti provvisti e pagati nel 1888, che si applica tra le spese straordinarie del 1890	63	46	1,000	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
6	» maggio 1	Olio El. 12.2 spedito dall'agenzia di Boneggio alla dispensa dell' Ospedale	61	38	1,220	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
7	» » 5	Restituito agli eredi di Pietro Sebastiani il deposito in monete d'oro di	15	16	200	»	»	200	200						
8	» giugno 15	Con istromento d'oggi rog. Ricci, in seguito a deliberazione 5 agosto 1889 approvata il 7 settembre, è stato venduto a Barbini Bernardino il predio voc. Casella della tenuta di Colle pel prezzo di L. 35,000, di cui riscossi $^{2}/_{10}$ . . . . L. 7,000	»	1	35,000	»	»	»	35,000	7,000	»				
		ed esigibili gli altri $^{8}/_{10}$ in otto anni, con l'interesse 6 % . . . . » 28,000	7			»	»	28,000		»	»				
		Utile sul prezzo che figurava nell' inventario per L. 33,500	1	»	1,500	»	1,500	1,500							
9	» » 20	Acquisto di L. 360, rendita del consolidato italiano 5 % a L. 96 con godimento dal 1° luglio 1890, deliberazione 5 gennaio 1890	5	»	6,912	»	»	6,912	»	»	6,912				
		Utile, per raggiungere il valor nominale	5	»	288	»	288	288							
10	» luglio 1	Gregori Luigi ha pagato oggi per affrancazione del censo di L. 5,320	»	4	5,100	»	»	»	5,100	5,100					
		Perdita sulla sorte	»	4	220	220	»	»	220						
11	» » 10	Imposta di ricchezza mobile, ritenuta sulla rendita del debito pubblico 5 % oggi riscossa del 1° semestre 1890.	47	25	416	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
12	» agosto 10	Gli eredi di Ovidio Bartoli hanno pagato il legato da capitalizzarsi, lasciato a questo Ospedale con testamento 4 aprile 1890	»	»	5,000	»	5,000	»	»	5,000					
13	» » 14	L'affittuario Vivanti, in conto della corrisposta d'affitto del 4.° trimestre 1890, ha pagato imposte per conto di quest' Ospedale	47	18	1,545	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
		e ha dato vino al magazzino di città El. 95 a L. 22	70	18	2,090	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
14	» ottobre 1	Pirinelli Achille ha oggi restituita la sorte scaduta del mutuo	»	7	6,000	»	»	»	6,000	6,000					
15	» novem. 1	Affrancato il censo passivo di L. 5,320 a favore della Compagnia di S. Rocco, in seguito a deliberazione 8 ottobre 1890, pagando	12	»	5,050	»	»	5,050	»	»	5,050				
		Utile su tale affrancazione	12	»	270	»	270	270							
16	» decemb. 15	Fitto figurativo dell'anno 1890 del fabbricato ad uso dell' Ospedale	55	20	3,500	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
17	» » »	Idem idem del locale della farmacia interna	68	20	500	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
18	» » 28	Il Conservatorio pio ha pagato pel 1890 la rata annuale di ammortamento della sorte del mutuo, in origine, di L. 50,000	»	7	427	»	»	»	427	427					
		Segue		L.	2,324,876	220	2,141,900	2,261,867	128,877	23,527	14,837	»	23,353	24,849	

TTI AMMINISTRATIVI

	Pagina del Mastro pel dare (4)	Pagina del Mastro per l'avere (5)	Somme generali del Giornale (6)	CONTABILITÀ PATRIMONIALE — I. Opera Pia pel patrimonio netto e per le sopravvenienze — Dare (7)	I. Avere (8)	II. Consegnatari e corrispondenti diversi — Dare (9)	II. Avere (10)	III. L'Amministrazione pel movimento dei capitali mediante la cassa — Dare (11)	III. Avere (12)	CONTABILITÀ AMMINISTRATIVA — IV. Opera Pia per le Spese e Rendite e per l'avanzo relativo — Dare (13)	IV. Avere (14)	V. Debitori per l'Entrata — Dare (competenze) (15)	V. Avere (adempimenti) — Quietanze di cassa (16)	V. Avere (adempimenti) — compensaz. in Uscita (17)	VI. Creditori per l'Uscita — Dare (adempimenti) — Mandati di pagamento (18)	VI. Dare (adempimenti) — Compensaz. in Entrata (19)	VI. Avere (competenze) (20)	VII. Cassa per le riscossioni e per i pagamenti — Dare (21)	VII. Avere (22)
imoniali . . attive . . . . L. 2,194,597	»	»	2,194,597	»	»	2,194,597														
passive . . . . » 59,755	»	»	»	»	»	»	56,880	»	2,875											
netta . . . . . » 2,134,842	»	»	»	»	2,134,842															
depositi di terzi	»	»	25,050	»	»	25,050	25,050													
inistrative. . attive . . . . . L. 24,849	»	»	24,849	»	»	»	»	»	»	»	»	24,849								
passive . . . . » 1,496	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1,496			
netta . . . . . » 23,353	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	23,353									
esercizio 1890.																				
anti alla fine 1889	»	46	2,649	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2,649	»	»	»	»	2,649		
all'agenzia rurale di Boneggio	70	38	924	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	924	»	924				
al 31 decembre 1889 che si applicano al consumo																				
. . . .	61	46	569	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	569	»	569				
i provvisti e pagati nel 1888, che si applica tra le																				
. . . .	63	46	1,000	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1,000	»	1,000				
dispensa dell' Ospedale	61	38	1,220	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1,220	»	1,220				
in monete d'oro di.	15	16	200	»	»	200	200													
erazione 5 agosto 1889 approvata il 7 settembre,																				
voc. Casella della tenuta di Colle pel prezzo di																				
. . . . L. 7,000	»	1	35,000	»	»	»	35,000	7,000	»											
esse 6 %. . . . . » 28,000	7			»	»	28,000		»	»											
L. 33,500	1	»	1,500	»	1,500	1,500														
5 % a L. 96 con godimento dal 1° luglio 1890,																				
. . . .	5	»	6,912	»	»	6,912	»	»	6,912											
. . . .	5	»	288	»	288	288														
censo di L. 5,320	»	4	5,100	»	»	»	5,100	5,100												
. . . .	»	4	220	220	»	»	220													
ebito pubblico 5 % oggi riscossa del 1° semestre 1890.	47	25	416	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	416	»	416				
capitalizzarsi, lasciato a questo Ospedale con testa-																				
. . . .	»	»	5,000	»	5,000	»	»	5,000												
tto del 4.° trimestre 1890, ha pagato imposte per																				
. . . .	47	18	1,545	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1,545	»	1,545				
. 22	70	18	2,090	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2,090	»	2,090				
del mutuo	»	7	6,000	»	»	»	6,000	6,000												
a Compagnia di S. Rocco, in seguito a delibera-																				
. . . .	12	»	5,050	»	»	5,050	»	»	5,050											
. . . .	12	»	270	»	270	270														
dell' Ospedale	55	20	3,500	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3,500	»	3,500				
acia interna	68	20	500	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	500	»	500				
uale di ammortamento della sorte del mutuo, in																				
. . . .	»	7	427	»	»	»	427	427												
Segue		L.	2,324,876	220	2,141,900	2,261,867	128,877	23,527	14,837	»	23,353	24,849	2,649	11,764	»	11,764	1,496	2,649		

REDUCTION
RATIO
15:1

2.5 mm ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

2.0 mm ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890

1.5 mm ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890

PM-MGP 13"x18"
METRIC GENERAL PURPOSE TARGET
PHOTOGRAPHIC

200 mm

150 mm

100 mm

1.0 1.1 1.25 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.5 2.8 3.2 3.6 4.0 4.5 5.0

1.0 mm ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890

1.5 mm ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890

2.0 mm ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

2.5 mm ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

A5

A4

A3

PRECISION℠ RESOLUTION TARGETS

Century
A&P
1303 Geneva Avenue
St. Paul, MN 55119

4.5 mm ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

3.5 mm ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890

3.0 mm ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890

OSPEDALE — Giornale-Mastro per l'esercizio 1890.

Numero d'ordine (1)	Data (2)	Descrizione dei fatti amministrativi (3)	Pagina del Mastro: pel dare (4)	Pagina del Mastro: per l'avere (5)	Somme generali del Giornale (6)	CONTABILITÀ PATRIMONIALE — I. Opera Pia pel patrimonio netto e per le sopravvenienze: Dare (7)	I. Avere (8)	II. Consegnatari e corrispondenti diversi: Dare (9)	II. Avere (10)	III. L'Amministrazione pel movimento dei capitali mediante la cassa: Dare (11)	III. Avere (12)	CONTABILITÀ AMMINISTRATIVA — IV. Opera Pia per le Spese e Rendite e per l'avanzo relativo: Dare (13)	IV. Avere (14)	V. Debitori per l'Entrata: Dare (competenze) (15)	V. Avere (adempimenti): Quietanze di cassa (16)	V. Avere (adempimenti): compensaz. in Uscita (17)	VI. Creditori per l'Uscita: Dare (adempimenti): Mandati di pagamento (18)	VI. Dare (adempimenti): Compensaz. in Entrata (19)	VI. Avere (competenze) (20)	VII. Cassa per le riscossioni e per i pagamenti: Dare (21)	VII. Avere (22)
		Riporto		L.	2,543,543	220	2,337,960	2,463,221	129,787	24,437	20,131	»	23,353	24,849	2,649	28,167	»	28,167	1,496	2,649	»
29	1891 febbr. 10	La suddetta somma in passivo di L. 4,428 si trasporta, dal conto di entrata — *Eredità Bruni* — al conto dei — *Rinvestimenti* — in uscita	67	44	4,428	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4,428	»	4,428			
30	» » 28	Quietanze di cassa emesse nell'anno dal tesoriere, come dalle matrici allegate	»	»	186,578	»	»	»	»	»	»	»	»	»	186,578	»	»	»	»	186,578	
31	» » »	Mandati definitivi pagati nell'anno dal medesimo idem	»	»	182,989	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	182,989	»	»	»	182,989
		Accertamento dell' entrata e dell' uscita *di competenza dell' esercizio, conformemente al resoconto finanziario.*																			
32	» » »	Modificazioni ai residui 1889 — diminuzione (*a*) sui residui attivi . L. 1,045	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1,045	»	— 1,045	»	»	»	»	»		
		diminuzione (*a*) » passivi. » 100	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	100	»	»	»	»	»	— 100		
														23,804					1,396		
		aumento sui residui attivi	»	»	0	»	»	»	»	»	»	»	0	0							
		aumento » passivi	»	»	0	»	»	»	»	»	»	0	»	»	»	»	»	»	0		
33	» » »	Entrate e spese effettive del 1890 — entrate	»	»	140,169	»	»	»	»	»	»	»	140,169	140,169							
		spese	»	»	143,483	»	»	»	»	»	»	143,483	»	»	»	»	»	»	143,483		
34	» » »	Movimento di capitali — per la somma conforme in entrata ed in uscita	»	»	21,562	»	»	»	»	»	»	»	»	21,562	»	»	»	»	21,562		
		per la eccedenza — in entrata (capitali distratti)	»	»	0	»	»	»	»	»	»	»	0	0							
		per la eccedenza — in uscita (rendite capitalizzate)	»	»	0	»	»	»	»	»	»	0	»	»	»	»	»	»	0		
35	» » »	Partite di giro	»	»	57,707	»	»	»	»	»	»	»	»	57,707	»	»	»	»	57,707		
															189,227	32,595	182,989	32,595			
		Somme del giornale		L.	3,280,459	220	2,337,960	2,463,221	129,787	24,437	20,131	144,528	163,622	243,242	221,822		215,584		224,148	189,227	182,989
36	» » »	**Rimanenze alla fine 1890** (come al Consuntivo) — *patrimoniali* — attive L. 2,389,300	»	»	2,389,300	»	»	»	2,384,994	»	4,306										
		passive » 51,560	»	»	»	»	»	51,560													
		netta L. 2,337,740	»	»	»	2,337,740															
		depositi dei terzi	»	»	24,850	»	»	24,850	24,850												
		amministrative — attive L. 27,658	»	»	27,658	»	»	»	»	»	»	»	»	»	21,420		»		»	»	6,238
		passive » 8,564	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		8,564				
		netta L. 19,094	»	»	»	»	»	»	»	»	»	19,094									
		Pareggio		L.	5,722,267	2,337,960	2,337,960	2,539,631	2,539,631	24,437	24,437	163,622	163,622	243,242	243,242		224,148		224,148	189,227	189,227

(*a*) Le diminuzioni sui residui attivi e passivi degli esercizi antecedenti si registrano in via di *sottrazione*, alle colonne 15 e 20, per evitare altri articoli di giro che occorrerebbero, e per ottenere che le somme delle colonne stesse corrispondano perfettamente a quelle del resoconto.

REDUCTION
RATIO
12:1

A4

150 mm

A5

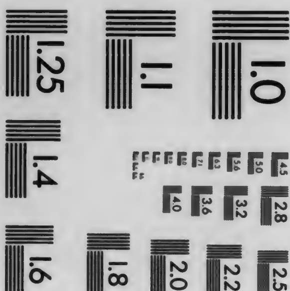
100 mm

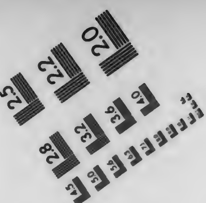
PM-MGP 13"x18"
METRIC GENERAL PURPOSE TARGET
PHOTOGRAPHIC

PRECISION[SM] RESOLUTION TARGETS

Century
A&P
1303 Geneva Avenue
St. Paul, MN 55119





1.0 mm
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890

1.5 mm
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890

2.0 mm
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890




2.5 mm
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

OSPEDALE — Giornale-Mastro per l'esercizio 1890.

Numero d'ordine	Data	Descrizione dei fatti amministrativi	Pagina del Mastro pel dare	Pagina del Mastro per l'avere	Somme generali del Giornale	CONTABILITÀ PATRIMONIALE — I. Opera Pia pel patrimonio netto e per le sopravvenienze — Dare	I. — Avere	II. Consegnatari e corrispondenti diversi — Dare	II. — Avere	III. L'Amministrazione pel movimento dei capitali mediante la cassa — Dare	III. — Avere	CONTABILITÀ — IV. Opera Pia per le Spese e Rendite e per l'avanzo relativo — Dare	IV. — Avere	V. Debitori per l'Entr… — Dare (competenze)	V. — Avere (adempimen…) — Quietanze di cassa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Riporto		L.	2,543,543	220	2,337,960	2,463,221	129,787	24,437	20,131	»	23,353	24,849	2,649
29	1891 febbr. 10	La suddetta somma in passivo di L. 4,428 si trasporta, dal conto di entrata — *Eredità Bruni* — al conto dei — *Rinvestimenti* — in uscita	67	44	4,428	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
30	» » 28	Quietanze di cassa emesse nell'anno dal tesoriere, come dalle matrici allegate	»	»	186,578	»	»	»	»	»	»	»	»	»	186,578
31	» » »	Mandati definitivi pagati nell'anno dal medesimo idem	»	»	182,989	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
		Accertamento dell' entrata e dell' uscita *di competenza dell' esercizio, conformemente al resoconto finanziario.*													
32	» » »	Modificazioni ai residui 1889 — diminuzione (*a*) — sui residui attivi . L. 1,045	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1,045	»	— 1,045	»
		Modificazioni ai residui 1889 — diminuzione (*a*) — » passivi. » 100	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	100	»	»
														23,804	
		Modificazioni ai residui 1889 — aumento — sui residui attivi	»	»	0	»	»	»	»	»	»	»	0	0	
		Modificazioni ai residui 1889 — aumento — » passivi	»	»	0	»	»	»	»	»	»	0	»	»	»
33	» » »	Entrate e spese effettive del 1890 — entrate	»	»	140,169	»	»	»	»	»	»	»	140,169	140,169	
		Entrate e spese effettive del 1890 — spese	»	»	143,483	»	»	»	»	»	»	143,483	»	»	»
34	» » »	Movimento di capitali — per la somma conforme in entrata ed in uscita	»	»	21,562	»	»	»	»	»	»	»	»	21,562	»
		Movimento di capitali — per la eccedenza — in entrata (capitali distratti)	»	»	0	»	»	»	»	»	»	»	0	0	
		Movimento di capitali — per la eccedenza — in uscita (rendite capitalizzate)	»	»	0	»	»	»	»	»	»	0	»	»	»
35	» » »	Partite di giro	»	»	57,707	»	»	»	»	»	»	»	»	57,707	»
															189,227
		Somme del giornale		L.	3,280,459	220	2,337,960	2,463,221	129,787	24,437	20,131	144,528	163,622	243,242	221,822
36	» » »	**Rimanenze alla fine 1890** (come al Consuntivo) — *patrimoniali* — attive L. 2,389,300	»	»	2,389,300	»	»	»	2,384,994	»	4,306				
		patrimoniali — passive » 51,560	»	»	»	»	»	51,560							
		patrimoniali — netta L. 2,337,740	»	»	»	2,337,740									
		patrimoniali — depositi dei terzi	»	»	24,850	»	»	24,850	24,850						
		amministrative — attive L. 27,658	»	»	27,658	»	»	»	»	»	»	»	»	»	21,420
		amministrative — passive » 8,564	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
		amministrative — netta L. 19,094	»	»	»	»	»	»	»	»	»	19,094			
		Pareggio		L.	5,722,267	2,337,960	2,337,960	2,539,631	2,539,631	24,437	24,437	163,622	163,622	243,242	243,242

(*a*) Le diminuzioni sui residui attivi e passivi degli esercizi antecedenti si registrano in via di *sottrazione*, alle colonne 15 e 20, per evitare altri articoli di giro che occorrerebbero, e per ottenere che le somme delle colonne stesse corrispondano perfettamente a quelle del resoconto.

TI AMMINISTRATIVI	Pagina del Mastro		Somme generali del Giornale	CONTABILITÀ PATRIMONIALE						CONTABILITÀ AMMINISTRATIVA									
				I. OPERA PIA pel patrimonio netto e per le sopravvenienze		II. CONSEGNATARI e CORRISPONDENTI DIVERSI		III. L' AMMINISTRAZIONE pel movimento dei capitali mediante la cassa		IV. OPERA PIA per le Spese e Rendite e per l'avanzo relativo		V. Debitori per l' Entrata			VI. Creditori per l' Uscita			VII. CASSA per le riscossioni e per i pagamenti	
												Dare	Avere (adempimenti)		Dare (adempimenti)		Avere		
	pel dare	per l'avere		Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere	(competenze)	Quietanze di cassa	compensaz. in Uscita	Mandati di pagamento	Compensaz. in Entrata	(competenze)	Dare	Avere
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Riporto		L.	2,543,543	220	2,337,960	2,463,221	129,787	24,437	20,131	»	23,353	24,849	2,649	28,167	»	28,167	1,496	2,649	»
a, dal conto di entrata — *Eredità Bruni* — al	67	44	4,428	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4,428	»	4,428			
e dalle matrici allegate	»	»	186,578	»	»	»	»	»	»	»	»	»	186,578	»	»	»	»	186,578	
idem	»	»	182,989	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	182,989	»	»	»	182,989
rata e dell' uscita																			
emente al resoconto finanziario.																			
zione (*a*) . . sui residui attivi . L. 1,045	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1,045	»	— 1,045	»	»	»	»	»		
» passivi. » 100	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	100	»	»	»	»	»	— 100		
												23,804					1,396		
to . . . . . . sui residui attivi	»	»	0	»	»	»	»	»	»	»	0	0							
» passivi	»	»	0	»	»	»	»	»	»	0	»	»	»	»	»	»	0		
entrate	»	»	140,169	»	»	»	»	»	»	»	140,169	140,169							
spese	»	»	143,483	»	»	»	»	»	»	143,483	»	»	»	»	»	»	143,483		
somma conforme in entrata ed in uscita . . .	»	»	21,562	»	»	»	»	»	»	»	»	21,562	»	»	»	»	21,562		
eccedenza . in entrata (capitali distratti) . .	»	»	0	»	»	»	»	»	»	»	0	0							
in uscita (rendite capitalizzate) .	»	»	0	»	»	»	»	»	»	0	»	»	»	»	»	»	0		
. . . .	»	»	57,707	»	»	»	»	»	»	»	»	57,707	»	»	»	»	57,707		
													189,227	32,595	182,989	32,595			
Somme del giornale . . .		L.	3,280,459	220	2,337,960	2,463,221	129,787	24,437	20,131	144,528	163,622	243,242	221,822		215,584		224,148	189,227	182,989
attive . . . . L. 2,389,300	»	»	2,389,300	»	»	»	2,384,994	»	4,306										
passive . . . . » 51,560	»	»	»	»	»	51,560													
oniali . . netta . . L. 2,337,740	»	»	»	2,337,740															
depositi dei terzi	»	»	24,850	»	»	24,850	24,850												
attive . . . . L. 27,658	»	»	27,658	»	»	»	»	»	»	»	»	»	21,420		»		»	»	6,238
istrative . passive . . . . » 8,564	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		8,564				
netta . . L. 19,094	»	»	»	»	»	»	»	»	»	19,094									
Pareggio		L.	5,722,267	2,337,960	2,337,960	2,539,631	2,539,631	24,437	24,437	163,622	163,622	243,242	243,242		224,148		224,148	189,227	189,227

via di *sottrazione*, alle colonne 15 e 20, per evitare altri articoli di giro che occorrerebbero, e per ottenere che le somme delle colonne stesse corrispondano perfettamente a quelle del resoconto.

Opera Pia — OSPEDALE

ELENCO

DELLE QUIETANZE E DEI MANDATI DI PAGAMENTO

DELL' ESERCIZIO 1890

allegato agli articoli 30 e 31 del giornale-mastro

Numero	DATA	QUIETANZE	Mastro	SOMMA
1	1890 gen. 4	Da Luciani Vittorio, affitto 1° trimestre 1890 . . .	17	10,000
2	7	Da Sandri Luigi, in conto pigione botteghe	23	1,500
3	10	Da Belli Silvestro, pigione 1° semestre per l'eredità Bruni	44	350
4	14	Da Vivanti Antonio, affitto 1° trimestre	18	8,750
5	25	Dalla Banca di Perugia, interessi sulle azioni della eredità Bruni	44	80
6	febb. 5	Da Barcelli Giuseppe, affitto molino 1° trimestre . .	24	1,625
7	10	Da Leoni Virgilio, pigione casa della cappella Moschini	43	60
8	15	Da Sorti Antonio per retta 1890.	33	127
9	»	Da Longetti Pericle, pigione 1° trimestre	22	1,250
10	27	Dall'economo per mobilio venduto dell'eredità Bruni .	44	4,562
11	mar.12	Dal comune di Rivo, contributo 1° semestre	32	500
12	15	Da Sandri Luigi, in conto pigione	23	800
13	22	Da Adanti Virgilio, pigione 4° trimestre 1889 . . .	21	1,500
14	»	» » 1° e 2° trimestre 1890. .	21	3,000
15	25	Da Liberti Francesco, affitto 1° e 2° trimestre per l'eredità Bruni	44	6,000
16	apr. 10	Da Luciani Vittorio, affitto 2° trimestre	17	10,000
17	15	Dall'agente Fedeli in conto prodotti della tenuta di Boneggio	38	1,000
18	16	Da Luvini Giuseppe, per retta 1889.	33	75
19	20	Da Vivanti Antonio, affitto 2° trimestre	18	8,750
20	22	Da Barcelli Giuseppe, affitto molino 2° trimestre . .	24	1,625
21	mag. 4	Da Leoni Virgilio, pigione casa della cappella Moschini	43	60
22	»	Da Pirinelli Achille, interessi 2° semestre 1889, e 1° del 1890.	29	300
23	14	Da Veri Luigi, per retta 1890	33	179
24	31	Da Benedetti Luigi, estinzione suo debito verso l'eredità Bruni.	44	3,000
25	»	Dal medesimo, per interessi dal 1° luglio 1889 ad oggi	44	165
26	giug.15	Da Barbini Bernardino, per $^2/_{10}$ del prezzo del predio vendutogli	36	7,00[illegible]
27	27	Da Longetti Pericle, pigione del 2° trimestre . . .	22	1,25[illegible]
28	lug. 1	Da Gregori Luigi, per prezzo di affrancazione del censo	36	5,100
29	»	Dal medesimo per saldo interessi a tutt'oggi	26	133
30	7	Dalla Banca, dividendo utili sulle azioni Bruni . . .	44	280
31	»	Da Riccieri Adolfo, prezzo del taglio di macchia cedua.	19	1,742
32	10	Da Mari Giulio, nuova pigione della cappella Moschini	43	75
33	»	Dal Debito pubblico, rendita netta 1° semestre . . .	25	2,734
34	14	Da Luciani Vittorio, affitto 3° trimestre 1890 . . .	17	9,600
35	17	Da Barcelli Giuseppe, affitto molino 3° trimestre . .	24	1,625
36	18	Da Poggi Giulio, per retta 1890	33	330
37	19	Da Belli Silvestro, pigione 2° semestre per l'eredità Bruni.	44	350
38	30	Da Vivanti Antonio, affitto 3° trimestre	18	8,750
39	agos. 2	Da Adanti Virgilio, pigione 3° e 4° trimestre . . .	21	3,000
		Segue . . . L.		107,227

Numero	DATA	MANDATI	Mastro	SOMMA
1	1890 gen. 1	A Belliti, per alcool per la farmacia interna. . . .	68	475
2	febb. 6	Al negozio Torri, per terraglie e oggetti di vetro p. l'Osped.	63	247
3	10	Al muratore, per restauri ordinari al palazzo del Sopram.	48	207
4	17	Al vetraio, per cristalli nel fabbricato dell'Ospedale .	56	195
5	mar.10	A Fini Rosa, per dote 1890, dei legati degli Angeli .	52	100
6	16	Alla ditta Hartmann, per medicature antisettiche . .	65	940
7	25	A Bonavia, per medicinali alla farmacia	68	406
8	31	All'economo, per i salari del 1° trimestre ai serventi .	58	3,000
9	apr. 4	Al direttore e sanitari, stipendi del 1° trimestre . .	57	1,964
10	5	Al beccaio, per carne Cg. 1942, a L. 1,20 nel 1° trim.	60	2,330
11	7	Al legale, per spese irrepetibili di atti giudiziali . .	54	94
12	10	Al verniciaro, per manutenzione di mobili.	63	159
13	12	Al fabbro, per riparazioni agl'infissi dell'Ospedale . .	56	160
14	15	Alla Compagnia di S. Rocco, frutti di censo pel 1889.	50	266
15	17	Alla ditta Fortina, per tele da biancherie	64	1,142
16	18	A Meli Angela, per dote del 1886	52	100
17	20	Al tesoriere, rimborso imposte del 1° e 2° bimestre 1890.	47	7,894
18	24	Al droghiere, per zucchero e caffè	61	1,454
19	mag. 2	A Ferri Francesco, 1ª rata lavori ai tetti del palazzo al Sopramuro	48	800
20	7	Alla ditta Calzoni, per una nuova cucina economica per l'Ospedale	63	1,847
21	10	Al fabbro, per riparazioni agl'infissi del palazzo al Sopram.	48	148
22	27	A Rossi, 1ª rata lavori di sistemazione dell'atrio dell'Osped.	56	1,645
23	giug. 5	A Rampi Luigi, per segatura e scope	66	215
24	7	A Ferri, 2ª ed ultima rata lavori ai tetti al Sopramuro	48	940
25	14	A Scacchi Luisa, per dote del 1888.	52	100
26	15	Al farmacista, per conto del colono Rossi di Colle . .	72	57
27	20	Alla Tesoreria prov. per acquisto di lire 360 rendita italiana 5 % a L. 96	67	6,912
28	»	Al colono Placidi di Colle, in conto suo credito . . .	73	75
29	26	Alla ditta Fidi, per calce ecc. pel fabbricato dell'Ospedale	56	304
30	30	All'economo, per i salari del 2° trimestre ai serventi .	58	3,050
31	lug. 1	Al parroco di Collepino, per assegno del 1° semestre .	51	390
32	»	Alla cassa di sovvenzione mutua tra Opere pie, per deposito	76	6,000
33	2	Al direttore e sanitari, stipendi del 2° trimestre. . .	57	1,964
34	»	Ai farmacisti, stipendi del 1° semestre	68	2,400
35	7	Al beccaio, per carne Cg. 2146, nel 2° trimestre . .	60	2,575
36	»	A Belli Teresa, per bucato nel 1° semestre	64	978
37	29	All'impresa dei telefoni, per abbonamento 1890 . . .	66	48
38	31	A Fossi, per nolo della trebbiatrice del grano padronale di Boneggio	69	45
39	agos. 2	A Verdini Giuditta, per dote del 1890	52	100
40	1891 agos. 4	Alla ditta Spinelli, per presidì chirurgici	65	1,035
41	8	All'agente di campagna, per spese di manutenzione nel 1° semestre.	49	2,148
		Segue . . . L.		55,309

Numero	DATA	QUIETANZE	Mastro	SOMMA
		Riporto . . . L.		107,227
40	1890 agos. 2	Da Sandri Luigi, in conto pigione botteghe	23	2,000
41	4	Da Cecchi cav. Luigi, elargizione per concorso alla spesa dei lavori di sistemazione dell'atrio dell'Ospedale .	34	2,000
42	10	Da Fucci, per granturco vendutogli El. 98 di Boneggio	38	1,078
43	»	Dagli eredi di Ovidio Bartoli, per legato da capitalizzare	36	5,000
44	14	Da Terzili Ottavio, in conto interessi 1890	30	300
45	15	Dall'agente Simoncini, in conto utili bestiame di Boneggio	38	2,000
46	sett. 2	Dal comune di Rivo, contributo 2° semestre	32	500
47	14	Dal comune di Rocca, per rette malati del 1889 . .	33	250
48	»	» » » » 1890 . .	33	427
49	20	Da Liberti Francesco, affitto 3° e 4° trimestre per l'eredità Bruni	44	6,000
50	ott. 1	Da Pirinelli Achille, in restituzione sorte di mutuo. .	36	6,000
51	»	» per saldo interessi	29	75
52	3	Da Troni Luigi, nuovo affitto del molino pel 4° trimes.	24	2,000
53	4	Da Venti colono di Colle, in saldo del suo debito . .	41	196
54	7	Da Sandri Luigi, in conto pigione botteghe	23	1,000
55	17	Da Bianchi, per grano vendutogli di Boneggio El. 154, a L. 17	38	2,618
56	»	Da Vivanti Antonio, rimborso ricchezza mobile colonica	40	251
57	nov. 2	Da Luciani Vittorio, affitto 4° trimestre	17	9,600
58	»	Dal medesimo, rimborso ricchezza mobile colonica . .	40	298
59	»	Da Vivanti Antonio, saldo affitto 4° trimestre . . .	18	5,115
60	10	Da Longetti Pericle, pigione 3° trimestre	22	1,250
61	17	Da Sani Antonio, per cenere vendutagli dell'Ospedale .	35	60
62	»	Da Luciani affittuario, versate per conto del colono Placidi di Colle	42	100
63	dec. 1	Dalla Cassa di sovvenzione mutua, in conto deposito .	45	2,000
64	10	Da Bellini nuovo inquilino, deposito per spese d'asta e contratto	46	200
65	28	Dal Conservatorio pio, per interessi dell'anno 1890 .	28	2,824
66	»	» per rata di ammortamento della sorte del mutuo	36	427
67	31	Dal Governo, per canone netto dell'anno 1890 . . .	27	693
68	1891 genn. 4	Dal debito pubblico, rendita netta 2° semestre . . .	25	2,890
69	5	Dal Manicomio per vino datogli dal magazzino di città El. 115 a L. 35	39	4,025
70	»	Dall'Orfanotrofio per vino datogli dal magazzino di città El. 61	39	2,135
71	10	Dall'agente Simoncini in saldo suo conto di cassa per l'agenzia di Boneggio	38	1,478
72	»	Dall'agente Fedeli in saldo suo conto di cassa per l'agenzia di Boneggio	38	120
73	»	Dall'economo per le appendizie coloniche ricevute nel 1890	19	1,635
		Segue . . . L.		173,772

Numero	DATA	MANDATI	Mastro	SOMMA
		Riporto . . . L.		55,309
42	1891 agos. 8	All'agente, per ulteriori lavori di sistemazione dei fabbricati di Boneggio	49	895
43	18	Al falegn., per restauri alle porte delle botteghe al Sopram.	48	219
44	19	Al tipografo, per stampati speciali	54	308
45	25	Al tesoriere, rimborso imposte del 3° e 4° bimestre 1890	47	8,249
46	29	Al muratore, per lavori di manutenzione nell'Ospedale	56	198
47	»	Al pizzicagnolo, per grassi suini, salumi, ecc. . . .	61	1,627
48	sett. 4	Al pittore, per vernici alle finestre del palazzo al Sopramuro	48	174
49	5	A Kayser, per medicinali alla farmacia	68	882
50	10	Al ricev. del regist., per tassa di successione dell'ered. Bruni	75	11,500
51	»	Al medesimo per tassa di concessione del R. Decreto relativo a detta eredità	75	205
52	»	Al legale e perito, per spese rimborsab. dal col. Ratti di Colle	72	92
53	20	A Liberti, per spese di manutenzione degli stabili dell'eredità Bruni	75	269
54	25	A don Antonio Barelli, cappel. Moschini, in conto rend. 1890	74	120
55	30	All'economo, per i salari del 3° trimestre ai serventi .	58	3,072
56	ott. 1	Alla Cassa di sovvenzione mutua tra Opere pie, per deposito	76	4,000
57	6	Al direttore e sanitarî, stipendî del 3° trimestre . .	57	1,964
58	10	A Falchi, metà prezzo di vino El. 180 a L. 28 dato al magazzino di città	70	2,520
59	»	Al beccaio, per carne Cg. 2215 nel 3° trimestre. . .	60	2.658
60	15	A Rossi, in saldo dei lavori fatti nell'atrio dell'Ospedale	56	3,831
61	17	A Luigi Bruni, in soddisfazione del legato lasciatogli da suo zio Antonio Bruni	75	10,000
62	»	Al falegname, per manutenzione di mobili.	63	630
63	18	All'esatt., per tassa bestiame 1890, per i poderi di Boneggio	69	219
64	»	Al med. per imposta di ricc. mob. a carico dei col. di Boneggio	69	84
65	25	Al negozio Lilli, per tele da biancherie	64	1,894
66	nov. 1	Alla Compagnia di S. Rocco, per affrancazione del censo	67	5,050
67	»	Alla medesima, per saldo interessi	50	222
68	2	A Socci, per materiali occorsi per restauri al fabbricato dell'Ospedale	56	426
69	5	A Floridi Antonio, per $^{9}/_{10}$ dell'importo dei lavori di ricostruzione della casa colonica del predio vocabolo Rocca della tenuta di Colle	49	3,114
70	10	A Santi Lucrezia, per dote del 1887	52	100
71	dec. 15	Al negozio Artini, per materiali occorsi per restauri al palazzo del Sopramuro	48	128
72	»	Al fornitore Lupidi, per legna da fuoco Q. 1730 a L. 1.70	62	2,941
73	»	Al medesimo, per carbone Q. 61 a L. 6	62	366
74	17	A Carlo Erba, per medicinali alla farmacia	68	1,649
75	»	Al ricevitore del registro, per tassa sul contratto col nuovo inquilino Bellini	77	142
		Segue . . . L.		125,057

Numero	DATA	QUIETANZE	Mastro	SOMMA
		Riporto . . . L.		173,772
74	1891 genn. 10	Dalla Cassa di sovvenzione, interessi a tutto decembre sul deposito	45	153
75	»	Dal direttore della farmacia per vendita di vetri e casse nel 1890.	37	122
76	15	Dal Manicomio per medicinali fornitigli dalla farmacia nel 1890.	37	2,808
77	»	Dall' Orfanotrofio per medicinali fornitigli dalla farmacia nel 1890.	37	485
78	15	Dall' agente rurale per prodotti 1890, di vivai, legna da fuoco, ecc.	19	968
79	»	Dall' economo per ritratte dalla vendita del vestiario dei morti	35	112
80	18	Dal comune di Piano, per rette malati 1890	33	729
81	20	Dal Governo, retta 1890 delle sifilitiche	33	1,247
82	25	Da Sandri Luigi, saldo pigione 1890, delle botteghe .	23	1.700
83	»	Da Terzili Ottavio, saldo interessi 1890	30	325
84	feb. 10	Dalla società delle ferrovie, per rette malati 1890 . .	33	643
85	14	Da Barbini Bernardino, interessi 2° semestre 1890 . .	31	840
86	25	Dall' Opera pia Giusti, per medicinali della farmacia nel 1890.	37	2,674
		Somma delle quietanze . . . L.		186,578

Numero	DATA	MANDATI	Mastro	SOMMA
		Riporto . . . L.		125,057
76	1891 dec. 17	Al tesoriere, rimborso dell'imposte 1890, per la ered. Bruni	75	2,965
77	18	Al fabbro, per manutenzione di mobili	63	469
78	18	Al tesoriere, rimborso tassa fabbricati 1890, per la cappella Moschini	74	62
79	»	Al medesimo, per imposta richezza mobile 1890, a carico stipendiati dell' Ospedale	71	642
80	»	Al medesimo, per imposta a carico dei coloni di Colle, Passignano e Angeli	71	549
81	24	Allo scultore, per una lapide in memoria del benefattore Bruni	75	210
82	27	Alla cassa pensioni a favore degl' impiegati, contributo 1890	53	4,337
83	30	Al negozio Barbi, per petrolio litri 1120, a L. 0.80 .	62	896
84	31	Al barbiere, per servizio prestato nel 1890	66	120
85	»	Al direttore e sanitarî, stipendî del 4° trimestre. . .	57	1,966
86	»	All' economo, per i salarî del 4° trimestre ai serventi .	58	3,063
87	»	Al parroco di Collepino, per assegno del 2° semestre .	51	390
88	1891 genn. 3	Ai farmacisti, stipendî del 2° semestre	68	2,400
89	4	Al fornaio, per pane fornito nell'anno Cg. 15921 . .	59	5,746
90	»	Al falegname, per casse da morto	66	516
91	5	Al cantiniere, assegno del 1890	70	360
92	»	Al negozio Faresi, per paste da minestre, riso e uova	61	2,542
93	»	Al tesoriere, rimborso opere pagate per manutenzione fabbricati d'affitto	48	206
94	»	Al medesimo, rimborso opere pagate per manutenzione del fabbricato dell' Ospedale	56	180
95	7	All' economo, per latte, erbaggi, polli, ecc. nel 1890 .	61	1,449
96	8	Al beccaio, per carne Cg. 1925 nel 4° trimestre . .	60	2,310
97	10	A Belli Teresa, per bucato nel 2° semestre	64	956
98	»	Al tesoriere, rimborso imposte a saldo del 1890. . .	47	8,596
99	»	Al dirett. della farmacia, rimborso spese diverse nell' anno	68	372
100	15	A Pini Elisa, per dote del 1890	52	100
101	»	Agli agenti rurali di Boneggio, per loro assegni anno 1890	69	500
102	15	All'economo, per rimborso spese manutenzione di mobili nel 1890.	63	560
103	»	Al med. per rimborso spese pel guardaroba	64	212
104	»	Al med. idem diverse delle infermerie . . .	66	292
105	17	Alla società della conduttura dell'acqua, per abbon. 1890	66	650
106	20	Alla Congreg. di carità, per concorso alle spese di amminis.	54	7,765
107	24	Al negozio Vecchi, per presidî chirurgici nel 1890 . .	65	1,540
108	feb. 17	All' agente di campagna, per spese di manutenzione nel 2° semestre.	49	3,501
109	»	Al med. per ulteriori lavori di sistemazione dei fabbricati di Boneggio	49	1,510
		Somma dei mandati pagati . . . L.		182,989

Opera Pia — OSPEDALE

LIBRO - MASTRO

O DI SVOLGIMENTO DEI TRE CONTI DEL GIORNALE

1. **Consegnatarî e corrispondenti patrimoniali** (N. II. *Giornale-mastro*)
2. **Debitori per l'entrata** (» V. *id.*)
3. **Creditori per l'uscita** (» VI. *id.*)

INDICE DEL MASTRO

II.

Consegnatarì e corrispondenti patrimoniali

Attività.

1 Fondi rustici
2 Scorte rurali
3 Fabbricati
4 Censi, livelli, canoni e legati perpetui
5 Titoli di debito pubblico dello Stato
6 Valori pubblici ed industriali diversi
7 Crediti ipotecarì e chirografarì
8 Oggetti d'arte e preziosi
9 Oggetti mobili diversi
10 Attività diverse patrimoniali.

Passività.

11 Debiti ipotecarì e chirografarì
12 Censi, livelli, canoni e legati passivi
13 Pensioni vitalizie
14 Passività diverse patrimoniali.

Depositi dei terzi.

15 Depositanti pel valore dei depositi fatti a cauzione e custodia
16 Consegnatarì dei depositi suddetti.

V.

Debitori per l'Entrata (1)

Conti di pure entrate effettive.

17 Luciani Vittorio - affittuario
18 Vivanti Antonio - id.
19 Prodotti diversi rurali riservati negli affitti
20 Fitto dell' Ospedale e farmacia
21 Adanti Virgilio - pigionante
22 Longetti Pericle - id.
23 Sandri Luigi - id.
24 Barcelli Giuseppe - id.
25 Debito pubblico - rendita 5 %
26 Gregori Luigi - frutti di censo
27 R. Governo - canone
28 Conservatorio pio - frutti
29 Pirinelli Achille - id.
30 Terzili Ottavio - id.
31 Barbini Bernardino - id.
32 Comune di Rivo - contributo
33 Rette di malati
34 Legati ed oblazioni di immediata erogazione
35 Entrate diverse.

Conti permutativi.

36 Capitali in riscossione (*V. conto in uscita* n. 67)
37 Farmacia interna - *misto* - . . (*id.* » 68)
38 Agenzia rurale di Boneggio - *misto* - (*V. conto in uscita* n. 69)
39 Magazzino del vino in città . . (*id.* » 70)
40 Ricchezza mobile per gl' impiegati e coloni . . . . . . (*id.* » 71)
41 Coloni debitori. . . . . (*id.* » 72)
42 Coloni creditori . . . . (*id.* » 73)
43 Cappella Moschini . . . . . . (*id.* » 74)
44 Eredità Bruni . . . . (*id.* » 75)
45 Cassa di sovvenzione mutua tra O. P. - *misto* - . . . . . (*id.* » 76)
46 Debitori e consegnatarì diversi per operazioni permutative precarie.

VI.

Creditori per l' Uscita (1)

Conti di pure spese effettive.

47 Imposte e sovrimposte
48 Lavori nei fondi stabili in città, meno l'Ospedale
49 Lavori nei fondi stabili in campagna
50 Compagnia di S. Rocco - censo
51 Parrocchia di Collepino - assegno
52 Legato di doti agli Angeli
53 Contributo alla Cassa pensioni
54 Spese di amministrazione - impiegati, stampe, ecc.
55 Fitto dell'Ospedale
56 Lavori nel fabbricato dell'Ospedale
57 Stipendì al direttore e sanitarì
58 Salarì al personale di servizio
59 Pane e vino
60 Carne
61 Generi diversi di vitto - *misto* -
62 Combustibili
63 Manutenzione e provviste di mobilio dell' Ospedale
64 Rinnovazione della biancheria e bucato
65 Medicinali e presidì chirurgici
66 Spese diverse interne.

Conti permutativi.

67 Patrimonio pei rinvestimenti . . (*V. conto in entrata* n. 36)
68 Farmacia interna . . . . (*id.* » 37)
69 Agenzia rurale di Boneggio . . (*id.* » 38)
70 Magazzino del vino in città . . (*id.* » 39)
71 Ricchezza mobile per gl' impiegati e coloni . . . . . . (*id.* » 40)
72 Coloni debitori . . . . (*id.* » 41)
73 Coloni creditori . . . . (*id.* » 42)
74 Cappella Moschini . . . . . . (*id.* » 43)
75 Eredità Bruni . . . . (*id.* » 44)
76 Cassa di sovvenzione mutua tra O. P. . . . . (*id.* » 45)
77 Creditori diversi per operazioni permutative precarie.

---

(1) I conti dei debitori per l' entrata e dei creditori per l' uscita riguardano ordinariamente, o sole entrate e rispettivamente sole spese effettive, o sole partite permutative o di giro. Qualcheduno però, in via di eccezione, allo scopo di evitare superflue suddivisioni e giri, riguarda l'una e l' altra specie di entrata o di uscita, e viene qui indicato con la parola — *misto* —

INTESTAZIONE DEL CONTO	Data (¹)	DARE	Artic. del giornale	SOMME	
1. Fondi rustici.	90 gen. 1	Valore dei seguenti fondi, come da invent.			
		Tenuta di Colle, predi n. 40 . . .		639,243	
		» di Passignano n. 20 . . .		307,944	
		» degli Angeli n. 16 . . .		257,215	
		» di Boneggio n. 4 . . .	1	125,262	1,329,664
	giu. 15	Utile sul prezzo del predio venduto vocabolo Casella, che figurava nell' inventario per L. 33,500	8		1,500
	91 feb. 10	Numero 4 predi pervenuti dall' eredità Bruni	28		167,390
				L.	1,498,554
2. Scorte rurali.	90 gen. 1	Valore delle seguenti scorte come da inventario:			
		Bestiame in consegna degli affittuari: .			
		Nella tenuta di Colle		68,190	
		» » di Passignano . . .		32,300	
		» » degli Angeli. . . .		27,250	
		in consegna dell'agenzia rurale.			
		Nella tenuta di Boneggio. . . .		13,935	
		Grano – seme e *strami* di scorta morta presso i coloni	1	12,743	154,418
	91 gen. 16	Aumento portato nel capitale del bestiame della tenuta di Boneggio da L. 13,935 a L. 14,801	26		866
	feb. 10	Scorte pervenute dall'eredità Bruni:			
		Bestiame nei 4 predi L. 11,425 . Strami ecc. . . . » 1,742 .	28		13,167
				L.	168,451
3. Fabbricati.	90 gen. 1	Valore dei seguenti fabbricati come da inventario:			
		In città: Fabbricato ad uso dell'ospedale.		100,350	
		Palazzo con botteghe di affitto in piazza Sopramuro.		240,000	
		Casa della cappella Moschini, di cui gode la rendita il cappellano Barelli.		5,000	
		In campagna: Molino a grano a Ponte S. Giovanni		90,245	
		Casa d'affitto nella tenuta di Colle .	1	3,520	439,115
	91 feb. 10	Un quartiere in via del Commercio, pervenuto dalla eredità Bruni	28		11,742
				L.	450,857

Data	AVERE	Artic. del giornale	SOMME		NOTE
90 giu. 15	Venduto a Barbini Bernardino il predio vocabolo Casella della tenuta di Colle con istromento rogito Ricci di oggi per L. 35,000, di cui riscossi $^2/_{10}$ . . .	8	7,000		(¹) Oltre la data, che abbracciando un periodo di 14 mesi non indica con evidenza il millesimo dell' esercizio, è opportuno di aggiungere in tutti i conti, tanto in dare, quanto in avere, una speciale colonna per segnarvi l' esercizio medesimo; e ciò particolarmente quando lo stesso libro abbia a durare per più esercizî. Abbiamo omessa tale colonna per ragione di spazio.
	e da riscuotere in otto anni	8	28,000	35,000	
91 feb. 28	Valore dei fondi rustici rimasti al 31 decembre 1890			1,463,554	
			L.	1,498,554	
91 feb. 28	Valore delle scorte rurali rimaste al 31 decembre 1890			168,451	
			L.	168,451	
91 feb. 28	Valore dei fabbricati rimasti al 31 decembre 1890.			450,857	
			L.	450,857	

INTESTAZIONE DEL CONTO	Data	DARE	Artic. del giornale	SOMME	
4. Censi, livelli, canoni e legati perpetui.	90 gen. 1	Valore capitale dei seguenti censi, canoni, ecc. come ai respettivi conti dell'annualità in questo stesso libro:			
		Gregori Luigi - censo di annue L. 266, pag. 26		5,320	
		R. Governo - canone L. 798, pag. 27.	1	15,960	21,280
				L	21,280
5. Titoli di debito pubblico dello Stato.	90 gen. 1	Valore del Consolidato italiano 5 °/₀ - Certificato nominativo n. 142520 di annue L. 6,300 di rendita	1	126,000	
	giu. 20	Acquistata rendita 5 °/₀ - certificato numero 159840 di lire 360 - a L. 96, con godimento dal 1° luglio	9	6,912	
	»	Utile su detto certificato per raggiungere il valore nominale	9	288	
			L.		133,200
6. Valori pubblici ed industriali diversi.	91 feb. 10	Valore di 40 azioni della Banca di Perugia, pervenute dalla eredità Bruni, a L. 175 l'una	28		7,000
				L.	7,000
7. Crediti ipotecarî e chirografari.	90 gen. 1	Sorte dei seguenti crediti, come ai respettivi conti degl'interessi in questo stesso libro:			
		Conservatorio pio - mutuo ipotecario, come a pagina 28		48,500	
		Pirinelli Achille - mutuo ipotecario, pagina 29		6,000	
		Terzili Ottavio - residuo prezzo di terreno, pagina 30		12,500	
			1		67,000
	giu. 15	Barbini Bernardino per $^{8}/_{10}$ del prezzo del predio vocabolo Casella, vendutogli, come a pagina 31	8		28,000
				L.	95,000

Data	AVERE	Artic. del giornale	SOMME		NOTE
90 lug. 1	Riscosse da luigi Gregori per affrancazione del censo	10	5,100		
»	Perdita della differenza sulla sorte di detto censo	10	220	5,320	
91 feb. 28	Valore capitale del canone governativo rimasto			15,960	
			L.	21,280	
91 feb. 28	Valore dei titoli rimasti.			133,200	
			L.	133,200	
91 feb. 28	Valore delle dicontro azioni rimaste. .			7,000	
			L.	7,000	
90 ott. 1	Riscossa la sorte del mutuo Pirinelli .	14	6,000		
dec. 28	Riscossa la rata di ammortamento 1890 del mutuo del conservatorio pio . .	18	427		
				6,427	
91 feb. 28	Valore dei crediti rimasti al 31 decembre 1890			88,573	
			L.	95,000	

INTESTAZIONE DEL CONTO	Data	DARE	Artic. del giornale	SOMME		Data	AVERE	Artic. del giornale	SOMME		NOTE
8. Oggetti d'arte e preziosi.	90 gen. 1	Valore presuntivo attribuito ad alcuni quadri di pitture pregevoli in deposito nella pinacoteca comunale		7,060		91 feb. 28	Valore degli oggetti rimasti come dicontro			8,860	
		Idem alle argenterie dell'ospedale, come da inventario presso l'ufficio di economato	1	1,800	8,860						
				L.	8,860				L.	8,860	
9. Oggetti mobili diversi.	90 gen. 1	Valore dei mobili secondo gli speciali inventari esistenti:				91 gen. 14	Diminuito, per consumo, il capitale dei medicinali da lire 8,550 a lire 7,640	23	910		
		Presso l'ufficio di economato, per:									
		Mobilio nell'ospedale.		25,250							
		Biancherie, ivi		6,700							
		Presso la direzione della farmacia interna, medicinali		8,550							
		Presso gli affittuari dei fondi rustici macchine, attrezzi e mobili . .	1	6,260	46,760						
	91 gen. 15	Aumento sul mobilio, in seguito a nuovi acquisti	25		1,052					910	
	»	Aumento sulla biancheria in seguito a nuovi acquisti	»		137	feb. 28	Valore dei mobili rimasti al 31 decembre 1890			47,039	
				L.	47,949				L.	47,949	
10. Attività diverse patrimoniali.	90 gen. 1	Legato disposto a favore dell'ospedale dal defunto Luigi Franci, con testamento 15 luglio 1887, esigibile dopo la morte del suo erede Antonio Franci.	1	1,500	1,500	91 feb. 28	Ammontare del dicontro legato rimasto			1,500	
				L.	1,500				L.	1,500	
11. Debiti ipotecarî e chirografarî.		Nulla.					Nulla.				

INTESTAZIONE DEL CONTO	Data	DARE	Artic. del giornale	SOMME	
12. **Censi, livelli, canoni e legati passivi.**	90 nov. 1	Affrancato il censo della Compagnia di S. Rocco con	15	5,050	
		Utile su detta affrancazione	15	270	
					5,320
	91 feb. 28	Valore dei canoni e legati rimasti . .			25,600
				L.	30,920

Data	AVERE	Artic. del giornale	SOMME		NOTE
90 gen. 1	Valor capitale dei seguenti censi, legati ecc. come ai rispettivi conti delle annualità:				
	Compagnia di S. Rocco - censo di annue L. 266, pagina 50 . . .		5,320		
	Parrocchia di Collepino - assegno di annue L. 780, pagina 51 . . .		15,600		
	Doti annuali nella frazione degli Angeli in L. 500, pagina 52 . .	1	10,000	30,920	
			L.	30,920	

INTESTAZIONE DEL CONTO	Data	DARE	Artic. del giornale	SOMME	
13. **Pensioni vitalizie.**	91 feb. 28	Valore capitale rimasto, come dicontro.			25,960
				L.	25,960

Data	AVERE	Artic. del giornale	SOMME		NOTE
90 gen. 1	Valore capitale del contributo annuo che paga quest'ospedale alla cassa pensioni a favore degli impiegati e salariati istituita dalla congregazione di carità, come a pagina 53		24,960		
	Valore capitale dell'assegno di don Antonio Barelli, rettore della cappella Moschini, che vita sua durante ha diritto alla rendita della casa di detta cappella, come a pagina 74. . . .	1	1,000	25,960	
			L.	25,960	

INTESTAZIONE DEL CONTO	Data	DARE	Artic. del giornale	SOMME	
14. **Passività diverse patrimoniali.**		Nnlla.			

Data	AVERE	Artic. del giornale	SOMME		NOTE
	Nulla.				

INTESTAZIONE DEL CONTO	Data	DARE	Artic. del giornale	DEPOSITI a cauz.	DEPOSITI a custodia	DEPOSITI totale
15. **Depositanti** pel valore di depositi fatti a cauzione o custodia.	90 mag. 5	Restituito il deposito agli eredi Sebastiani	7	»	200	200
				»	200	200
	91 feb. 28	Creditori a saldo		24,850	»	24,850
			L.	24,850	200	25,050

Data	AVERE	Artic. del giornale	DEPOSITI a cauz.	DEPOSITI a custodia	DEPOSITI totale	NOTE
90 gen. 1	Tesoriere - supplemento di garanzia, oltre quella fornita con ipoteca, rogito Oddi 14 ottobre 1889, in un libretto di deposito vincolato della Banca di Perugia		10,000	»	10,000	
	Luciani Vittorio, affittuario della tenuta di Colle per n. 30 cartelle fondiarie 4 1/2 della Banca Nazionale		14,850	»	14,850	
	Sebastiani eredi di Pietro, per alcune monete d'oro trovate al medesimo defonto in questo ospedale		»	200	200	
		1 L.	24,850	200	25,050	

INTESTAZIONE DEL CONTO	Data	DARE	Artic. del giornale	SOMME Monete	Titoli diversi	Totali
16. **Consegnatari dei depositi** a cauzione e custodia.	90 gen. 1	Tesoreria (cassaforte) pei valori dei terzi oggi esistenti come al conto 15 . .	1	200	24,850	25,050
			L.	200	24,850	25,050

Data	AVERE	Artic. del giornale	SOMME Monete	Titoli diversi	Totale	NOTE
90 mag. 5	Restituito il deposito Sebastiani . . .	7	200	»	200	
91 feb. 28	Valori rimasti in deposito		200 »	» 24,850	200 24,850	
		L.	200	24,850	25,050	

OSPEDALE **Svolgimento** *del conto n. V del Giornale - mastro*

Debitori per l' Entrata.

INTESTAZIONE DEL CONTO	Data	DARE	N. d'ordine del rendic.	Residui di esercizi scaduti	Competenze dell' esercizio corrente	Totale
17. **Luciani Vittorio** ha in affitto la tenuta di Colle per anni 9 dal.... al....., e per l' annua corrisposta di lire 40,000 pagabili a rate trimestrali anticipate, con fideiussione di Luigi Forti, come da contratto del.... registrato il..... al vol..... n.... Ha in consegna le seguenti scorte: bestiame .... ecc.	1890	*Entrate effettive* - Corrisposta dal 1° gennaio al 30 giugno .	12	»	20,000	20,000
		Detta dal 1° luglio al 31 decemb., diminuita per la vendita del podere Casella . . .	12	»	19,200	19,200
			L.	»	39,200	39,200

Data	AVERE	Quietanza o articolo	Versamenti in tesoreria	Compensazioni in uscita	Totale	NOTE
		(a)				
90 gen. 4	Da cassa, per corrisposta 1° trimestre 1890	1	10,000	»	10,000	In seguito alla vendita del predio vocabolo Casella, la corrisposta dal 1° luglio 1890 è ridotta ad annue lire 38,400, come da convenzione del ....
» ap. 10	Idem per corrisposta 2° trimestre 1890.	16	10,000	»	10,000	
» lug. 14	Id. 3° id. .	34	9,600	»	9,600	
» nov. 2	Id. 4° id. .	57	9,600	»	9,600	
		L.	39,200	»	39,200	

(a) I numeri in *corsivo* indicano l' articolo del giornale mastro.

INTESTAZIONE DEL CONTO	Data	DARE	N. d'ordine del rendic.	Residui di esercizi scaduti	Competenze dell' esercizio corrente	Totale
18. **Vivanti Antonio** affittuario della tenuta di Passignano, deve l' annua corrisposta di lire 35,000 ecc.	1890	*Entrate effettive* - Corrisposta 1890 . .	13	»	35,000	35,000
			L.	»	35,000	35,000

Data	AVERE	Quietanza o articolo	Versamenti in tesoreria	Compensazioni in uscita	Totale	NOTE
90 gen. 14	Da cassa, per corrisposta 1° trimestre 1890	4	8,750	»	8,750	
» ap. 20	Idem per corrisposta 2° trimestre 1890.	19	8,750	»	8,750	
» lug. 30	Id. 3° id. .	38	8,750	»	8,750	
» ag. 14	Da imposte, pagate per conto dell' ospedale.	*13*	»	1,545	1,545	
»	Da magazzino vino, per ettolitri 95 a lire 22.	*13*	»	2,090	2,090	
» nov. 2	Da cassa, per saldo 4° trimestre . . .	59	5,115	»	5,115	
		L.	31,365	3,635	35,000	

INTESTAZIONE DEL CONTO	Data	DARE	N. d'ordine del rendic.	Residui di esercizi scaduti	Competenze dell' esercizio corrente	Totale	Data	AVERE	Quietanza o articolo	Versamenti in tesoreria	Compensazioni in uscita	Totale	NOTE
19. **Prodotti diversi rurali** riservati negli affitti (appendizie coloniche, taglio di boschi, ecc.).	1890	*Entrate effettive* *ord.* Appendizie, prodotto vivai, ecc.	15	»	2,603	2,603	90 lug. 7	Da cassa, Riccieri Adolfo per prezzo del taglio della macchia cedua vocabolo Proma, vendutagli all' asta	31	1,742	»	1,742	
		Entrate effettive *straord.* Taglio straordinario di bosco.	34	»	1,742	1,742	91 gen. 10	Idem, economo per importo delle appendizie coloniche ricevute nell' anno 1890, come da conto speciale	73	1,635	»	1,635	
							» 15	Idem, agente rurale per prodotto 1890 di vivai, legna da fuoco ed altri riservati negli affitti, come da nota. . .	78	968	»	968	
			L.	»	4,345	4,345			L.	4,345	»	4,345	
20. **Fitto del fabbricato** ad uso dell' **Ospedale** in lire 3,500 e della **Farmacia interna** in lire 500, determinato dalla Congregazione in adunanza del	1890	*Entrate effettive* - Fitto dell' anno 1890 .	16	»	4,000	4,000	90 dec. 15	Da spese, per fitto 1890, del fabbricato ad uso dell' ospedale	*16*	»	3,500	3,500	
							»	Da farmacia, per fitto 1890 del locale ad uso della medesima	*17*	»	500	500	
			L.	»	4,000	4,000			L.	»	4,000	4,000	
21. **Adanti Virgilio** per pigione del 1° piano del palazzo al Sopramuro deve annue lire 6,000, ecc.	1890	*Residui 1889* - Pigione 4° trim. 1889 .	2	1,500	»	1,500	90 mar. 22	Da cassa per pigione del 4° trimestre 1889	13	1,500	»	1,500	
		Entrate effettive - Pigione dell' anno 1890	17	»	6,000	6,000	»	Idem del 1° e 2° trimestre 1890 . . .	14	3,000	»	3,000	
							» agos. 2	Idem del 3° e 4° trimestre 1890 . . .	39	3,000	»	3,000	
			L.	1,500	6,000	7,500			L.	7,500	»	7,500	
22. **Longetti Pericle** per pigione del 2° piano del palazzo al Sopramuro deve annue lire 5,000. ecc.	1890	*Entrate effettive* - Pigione dell' anno 1890	18	»	5,000	5,000	90 feb. 15	Da cassa per pigione del 1° trimestre 1890	9	1,250	»	1,250	
							» giu. 27	Idem per pigione del 2° trimestre 1890.	27	1,250	»	1,250	
							» nov. 10	Idem del 3° trimestre 1890.	60	1,250	»	1,250	
										3,750	»	3,750	
								Residuo alla fine 1890 - Debitore pel 4° trimestre				1,250	
			L.	»	5,000	5,000			L.			5,000	

INTESTAZIONE DEL CONTO	Data	DARE	N. d'ordine del rendic.	Residui di esercizi scaduti	Competenze dell'esercizio corrente	Totale	Data	AVERE	Quietanza o articolo	Versamenti in tesoreria	Compensazioni in uscita	Totale	NOTE
23. **Sandri Luigi** per pigione delle botteghe nel palazzo del Sopramuro deve annue lire 7,000, ecc.	1890	*Entrate effettive* - Pigione dell'anno 1890	19	»	7,000	7,000	90 gen. 7	Da cassa, in conto pigione 1890 . . .	2	1,500	»	1,500	
							mar. 15	Id. id. . . .	12	800	»	800	
							ag. 2	Id. id. . . .	40	2,000	»	2,000	
							ott. 7	Id. id. . . .	54	1,000	»	1,000	
							91 gen. 25	Id. in saldo	82	1,700	»	1,700	
			L.	»	7,000	7,000			L.	7,000	»	7,000	
24. **Barcelli Giuseppe** conduttore del molino a grano a tutto settembre 1890 per l'annua corrisposta di lire 6,500, poi **Troni Luigi** con apoca 15 agosto 1890, registrata .... prese in affitto il detto molino per anni 6 dal 1° ottobre 1890 a tutto settembre 1896, e per annue lire 8,000 pagabili a trimestri anticipati.	1890	*Entrate effettive*: Corrisposta di mesi 9 a lire 6,500 . . .	20	»	4,875	4,875	90 feb. 5	Da cassa, Barcelli pel 1° trimestre 1890	6	1,625	»	1,625	
							» ap. 22	Idem 2° trimestre 1890	20	1,625	»	1,625	
		Corrisposta di mesi 3 a lire 8,000 . . .	21	»	2,000	2,000	» lug. 17	Idem 3° trimestre 1890 (termine del contratto)	35	1,625	»	1,625	
							» ott. 3	Idem Troni nuovo conduttore, a lire 8,000, pel 4° trimestre	52	2,000	»	2,000	
			L.	»	6,875	6,875			L.	6,875	»	6,875	
25. **Debito pubblico del regno** per rendita del consolidato italiano 5 %.	1890	*Entrate effettive*: Rendita 1890 del certificato N. 142.520 .	22	»	6,300	6,300	90 lug. 10	Da cassa, per rendita netta 1° semestre 1890	33	2,734	»	3,150	
							»	Da imposte, per ritenuta ricchezza mobile, detto sem.	*11*	»	416		
		Rendita 1890 2° semestre del nuovo certificato N. 159.840 di lire 360	22	»	180	180	91 gen. 4	Da cassa, per rendita netta 2° semestre 1890	68	2,890	»	3,330	
							»	Da imposte, per ritenuta ricchezza mobile, detto sem.	*21*	»	440		
			L.	»	6,480	6,480			L.	5,624	856	6,480	

INTESTAZIONE DEL CONTO	Data	DARE	N. d'ordine del rendic.	Residui di esercizi scaduti	Competenze dell'esercizio corrente	Totale	Data	AVERE	Quietanza o articolo	Versamenti in tesoreria	Compensazioni in uscita	Totale	NOTE
26. **Gregori Luigi** per frutti 5 % del censo in sorte lire 5,320, derivante da atto...., dovuti a semestri posticipati il 30 giugno e 31 decembre.	1890	*Entrate effettive* - Interessi del 1° semestre 1890	23	»	133	133	90 lug. 1	Da cassa, per frutti 1° semestre 1890 del censo oggi affrancato come al conto numero 36	29	133	»	133	Pagò la sorte il 1° luglio 1890.
			L.	»	133	133			L.	133	»	133	
27. **R. Governo** per canone di annue lire 798, dovuto in forza di istromento del ... ecc.	1890	*Entrate effettive* - Canone dell'anno 1890	24	»	798	798	90 dec. 31	Da cassa, per canone netto dell'anno 1890	67	693	»	693	
							»	Da imposte, per ritenuta ricchezza mobile.	*20*	»	105	105	
			L.	»	798	798			L.	693	105	798	
28. **Conservatorio Pio** per interessi 5.80 % del mutuo ipotecario creato in origine per lire 50,000, con istromento del .... 1884, ammortizzabile in 50 anni a rate annue eguali, che scadono il 31 decembre, come appresso: (Segue la tabella).	1890	*Entrate effettive* - Interessi dell'anno 1890	25	»	2,824	2,824	90 dec. 28	Da cassa, per interessi pagati del 1890.	65	2,824	»	2,824	Pagamenti in conto sorte: a tutto 1889 L. 1,500 id. 1890 » 427 id. 1891 » ... id. 1892 » ... id. ... » ... id. ... » ...
			L.	»	2,824	2,824			L.	2,824	»	2,824	
29. **Pirinelli Achille** sul mutuo ipotecario di lire 6,000 creato con istromento del ... per anni .... deve gl' interessi al saggio del 5 % a semestri regolari posticipati.	1890	*Residui 1889* - Interessi 2° semestre .	3	150	»	150	90 mag. 4	Da cassa, per interessi del 2° semestre 1889	22	150	»	150	Restituì la sorte del mutuo il 1° ottobre 1890.
		Entrate effettive - Interessi dal 1° gennaio al 30 settembre 1890, avendo estinta la sorte il 1° ottobre.	26	»	225	225	»	Idem 1° semestre 1890	22	150	»	150	
							» ott. 1	Idem per saldo interessi.	51	75	»	75	
			L.	150	225	375			L.	375	»	375	

INTESTAZIONE DEL CONTO	Data	DARE	N. d'ordine del rendic.	Residui di esercizi scaduti	Competenze dell'esercizio corrente	Totale	Data	AVERE	Quietanza o articolo	Versamenti in tesoreria	Compensazioni in uscita	Totale	NOTE
30. **Terzili Ottavio** sul residuo prezzo lire 12,500 di terreni vendutigli, che scade il ......, come da istromento del ... deve gl'interessi 5 % a semestri regolari posticipati.	1890	*Entrate effettive* - Interessi del 1890 .	27	»	625	625	90 ag. 14	Da cassa, in conto interessi 1890. . .	44	300	»	300	
							91 gen. 25	Id. in saldo id. . . .	83	325	»	325	
			L.	»	625	625			L.	625	»	625	
31. **Barbini Bernardino** sul residuo prezzo lire 28,000 del predio Casella, pagabile in otto rate annuali a partire dal 1° luglio 1890, come da istromento rogito Ricci 15 giugno 1890, deve gl'interessi 6 % a semestri posticipati.	1890	*Entrate effettive* - Interessi 2° sem. 1890	28	»	840	840	91 feb. 14	Da cassa, per interessi del 2° semestre 1890	85	840	»	840	
			L.	»	840	840			L.	840	»	840	
32. **Comune di Rivo** contributo di annue lire 1,000 pel mantenimento di due letti nell'Ospedale a sua disposizione, come da convenzione del	1890	*Entrate effettive* - Contributo dell'anno 1890	30	»	1,000	1,000	90 mar. 12	Da cassa, per contributo del 1° semestre 1890	11	500	»	500	
							» sett. 2	Idem per contributo del 2° semestre 1890	46	500	»	500	
			L.	»	1,000	1,000			L.	1,000	»	1,000	

INTESTAZIONE DEL CONTO	Data	DARE	N. d'ordine del rendic.	Residui di esercizi scaduti	Competenze dell' esercizio corrente	Totale
33. **Rette dei malati** ricoverati a pagamento. (Seguono le norme derivanti dal regolamento e dalle convenzioni coi Comuni ecc.).	1890	*Residui 1889* - Comune di Rocca per rette 1889	4	250	»	250
		Luvini Giuseppe per rette 1889	4	75	»	75
		Entrate effettive - Prodotto delle rette 1890, come da registro nominativo. .	31	»	3,847	3,847
			L.	325	3,847	4,172
34. **Legati** ed **oblazioni** di immediata erogazione.	1890	*Entrate effettive straord.* - Competenza 1890, come in avere	35	»	2,000	2,000
			L.	»	2,000	2,000
35. **Entrate diverse.**	1890	*Entrate effettive* - Competenza 1890. .	33	»	172	172
			L.	»	172	172

Data	AVERE	Residui	Annualità	Quietanza o articolo	Versamenti in tesoreria	Compensazioni in uscita	Totale	NOTE
90 feb. 15	Da cassa, Sorti Antonio per rette 1890 . . L.	»	127	8	127	»	127	Pei conti individuali delle rette dovute dai comuni, altri enti e privati, si tiene speciale registro.
apr. 16	Idem, Luvini Giuseppe per rette 1889 . . »	75	»	18	75	»	75	
mag. 14	Idem, Veri Luigi per rette 1890 . . . »	»	179	23	179	»	179	
lug. 18	Idem, Poggi Giulio per rette 1890 . . . »	»	330	36	330	»	330	
set. 14	Idem, Comune di Rocca per rette 1889 e 1890 . . . . . »	250	427	47/48	677	»	677	
91 gen. 18	Idem, Comune di Piano per rette 1890 . . »	»	729	80	729	»	729	
» 20	Idem, R. Governo per le sifilitiche per rette 1890 . . . . . »	»	1,247	81	1,247	»	1,247	
feb. 10	Idem, Società Ferrovie per rette 1890. »	»	643	84	643	»	643	
		325	3,682		4,007	»	4,077	
	Residuo alla fine 1890 - Comune di Valle . L.	»	165				165	
		325	3,847			L.	4,172	
90 agos. 4	Da cassa, Cecchi cav. Luigi, elargizione per concorrere alla maggiore spesa di sistemazione dell' atrio dell' ospedale .			41	2,000	»	2,000	
				L.	2,000	»	2,000	
90 nov. 17	Da cassa, Sani Antonio, per cenere vendutagli			61	60	»	60	
91 gen 15	Da cassa, Economo, per vendita vestiario dei morti			79	112	»	112	
				L.	172	»	172	

Conto 36

INTESTAZIONE DEL CONTO	Data	DARE	N. d'ordine del rendic.	Residui di esercizi scaduti	Competenze dell' esercizio corrente	Totale
36. Debitori per **capitali in riscossione.**	1890	*Residui 1889* - Capitali da ritirarsi per pareggiare i maggiori rinvestimenti fatti a tutto il 1889	5	2,875	»	2,875
		Movimento di capitali 1890 - Al patrimonio (conto n. 67) per rinvestimento da curare degli altri capitali ritirati come dicontro	36/42	»	21,562	21,562
			L.	2,875	21,562	24,437

Data	AVERE	Quietanza o articolo	Versamenti in tesoreria	Compensazioni in uscita	Totale	NOTE
90 giu. 15	Da cassa, Barbini per 2/10 del prezzo del predio vendutogli	26	7,000	»	7,000	Vedi conto correlativo in uscita n. 67.
» lug. 1	Idem Gregori per affrancazione del censo	28	5,100	»	5,100	
» ag. 10	Idem Bartoli eredi di Ovidio per legato da capitalizzare . . . . , . .	43	5,000	»	5,000	
» ott. 1	Idem Pirinelli Achille per restituzione sorte del mutuo.	50	6,000	»	6,000	
» dec. 28	Idem Conservatorio pio per rata 1890 di ammortamento della sorte del mutuo.	66	427	»	427	
91 gen. 14	Da farmacia per diminuzione capitale dei medicinali.	*23*	»	910	910	
		L.	23,527	910	24,437	

Conto 37

INTESTAZIONE DEL CONTO	Data	DARE	N. d'ordine del rendic.	Residui di esercizi scaduti	Competenze dell' esercizio corrente	Totale
37. **Farmacia interna dell' Ospedale.** - Conto corrente per il prodotto e rimborso delle spese e provviste.	1890	*Partite di giro* - Rimborso provviste e spese di cui al conto n. 68	43	»	9,994	9,994
		Entrate effettive - Prodotto netto della farmacia	32	»	3,845	3,845
			L.	»	13,839	13,839

N. B. *Le suddette somme figurano nel rendiconto:*

	riscosse	compen.	totale
Entrate effettive . . . L.	3,845	»	3,845
Partite di giro. . . . »	2,244	7,750	9,994
	6,089	7,750	13,839

Data	AVERE	Quietanza o articolo	Versamenti in tesoreria	Compensazioni in uscita	Totale	NOTE
91 gen. 10	Da cassa, direttore per vendita di vetri ec.	75	122	»	122	Vedi conto di uscita n. 68.
» 15	Idem Manicomio per i medicinali forniti-gli nel 1890.	76	2,808	»	2,808	
» »	Idem Orfanotrofio per i medicinali forniti-gli nel 1890.	77	485	»	485	
» »	Da spese medicinali, pel consumo dell' Ospedale.	*24*	»	7,750	7,750	
» feb. 25	Da cassa, Opera pia Giusti per medicinali	86	2,674	»	2,674	
		L.	6,089	7,750	13,839	

Conto 38

INTESTAZIONE DEL CONTO	Data	DARE	N. d'ordine del rendic.	Residui di esercizi scaduti	Competenze dell' esercizio corrente	Totale
38. **Agenzia rurale della Tenuta di Boneggio.** — Conto corrente per il prodotto, e rimborso delle spese e anticipazioni.	1890	*Residui 1889* - Generi rimasti del 1889	6	6,326	»	6,326
		Entrate effettive - Prodotto netto della tenuta, come da rendiconto	14	»	9,807	9,807
		Partite di giro - Rimborso spese e anticipazioni come al conto n. 69 . .	44	»	1,078	1,078
			L.	6,326	10,885	17,211

N. B. *Le suddette somme figurano nel rendiconto:*

	riscosse	compen.	da risc.	totale
Residui 1889 . L.	3,476	2,850	»	6,326
Entr. effettive »	3,740	»	6,067	9,807
Partite di giro »	1,078	»	»	1,078
	8,294	2.850	6,067	17,211

Data	AVERE	Quietanza o articolo	Versamenti in tesoreria	Compensazioni in uscita	Totale	NOTE
90 feb. 28	Da mag. vino in città per El. 42 a L. 22	*3*	»	924	924	Vedi conto di uscita n. 69.
» apr. 15	Da cassa per versate dall' agente Fedeli	17	1,000	»	1,000	
» mag. 1	Da mag. olio in città, per El. 12. 2. .	*6*	»	1,220	1,220	
» ag. 10	Da cassa, per prezzo riscosso di granturco	42	1,078	»	1,078	
» 15	Idem per versate dall' agente Simoncini	45	2,000	»	2,000	
» ott. 17	Idem per prezzo riscosso di grano venduto	55	2,618	»	2,618	
91 gen. 10	Idem per versate dall' agente Simoncini	71	1,478	»	1,478	
» »	Idem per versate dall' agente Fedeli. .	72	120	»	120	
» 16	Da diversi, come al giornale generale .	*27*	»	706	706	
			8,294	2,850	11,144	
	Residuo alla fine 1890 - Generi. . .	L.			6,067	
					17,211	

INTESTAZIONE DEL CONTO	Data	DARE	quantità	N. d'ordine del rendic.	Residui di esercizi scaduti	Competenze dell'esercizio corrente	Totale
39. **Magazzino del vino in città.** (conto di deposito).	1890	*Residui 1889* - Vino rimasto a L. 40 . . . . Lit.	18,750	7	7,500	»	7,500
		Partite di giro - Detto acquistato nel 1890, come al conto n. 70 . . . . . »	31,700	45	»	8,414	8,414
		Lit.	50,450	L.	7,500	8,414	15,914

N. B. *Le suddette somme figurano nel rendiconto:*

	risc.	comp.	da ris.	totale
Residui 1889 L.	2,040	5 460	»	7,500
Part. di giro »	4,120	»	4,294	8,414
	6,160	5,460	4,294	15,914

Data	AVERE	quantità	Quietanza o articolo	Versamenti in tesoreria	Compensazioni in uscita	Totale	NOTE
91 gen. 5	Da cassa, per vino venduto al Manicomio a lire 35 . . Lit.	11,500	69	4,025	»	4,025	Vedi conto di uscita n. 70.
»	Idem per vino venduto all'Orfanotrofio a lire 35 . . »	6,100	70	2,135	»	2,135	
»	Da spese vitto, vino consumato dall'Ospedale . . »	15,600	*22*	»	5,460	5,460	
		33,200		6,160	5,460	11,620	
	Calo di quantità . . . . »	1,346				»	
	Residuo alla fine 1890, vino a lire 27 . . . . . . »	15,904				4,294	
	Lit.	50,450			L.	15,914	

INTESTAZIONE DEL CONTO	Data	DARE	N. d'ordine del rendic.	Residui di esercizi scaduti	Competenze dell'esercizio corrente	Totale
40. **Imposta di ricchezza mobile** a carico degl'impiegati e coloni - e rimborso dai medesimi. -	1890	*Partite di giro* - Per rimborso imposta pagata come al conto n. 71	46	»	1,191	1,191
			L.	»	1,191	1,191

Data	AVERE	Quietanza o articolo	Versamenti in tesoreria	Compensazioni in uscita	Totale	NOTE
90 ott. 17	Da cassa, Vivanti affittuario, rimborso per i coloni di Colle	56	251	»	251	Vedi conto di uscita n. 71.
» nov. 2	Idem Luciani affittuario, rimborso per i coloni di Passignano e Angeli . .	58	298	»	298	
» dec. 31	Da stipendi, per ricchezza mobile, direttore, sanitarî, ecc.	*19*	»	642	642	
		L.	549	642	1,191	

INTESTAZIONE DEL CONTO	Data	DARE	N. d'ordine del rendic.	Residui di esercizi scaduti	Competenze dell'esercizio corrente	Totale
41. **Coloni debitori.**	1890	*Residui 1889* - Venti, colono di Colle.	8	196	»	196
		Righetti, colono di Passignano (a)	8	1,045	»	1,045
		Coloni della tenuta di Boneggio.	8	648	»	648
		Partite di giro - Rimborso delle anticipazioni fatte nel 1890 ai coloni Rossi e Ratti come al conto n. 72 .	47	»	149	149
				1,889	149	2,038
		(a) Annullato per inesigibilità il credito verso Righetti con delib. 18 nov. 1890 approvata il 30 detto .	8	- 1,045	»	- 1,045
			L.	844	149	993

Data	AVERE	Quietanza o articolo	Versamenti in tesoreria	Compensazioni in uscita	Totale	NOTE
90 ott. 4	Da cassa, Venti in saldo suo debito . .	53	196	»	196	Vedi conto di uscita n. 72.
91 gen. 16	Da diversi, per diminuzione debiti dei coloni di Boneggio	*27*	»	199	199	
		L.	196	199	395	
	Residui alla fine 1890, Coloni di Boneggio				449	
	Col. Rossi e Ratti.				149	
				L.	993	

INTESTAZIONE DEL CONTO	Data	DARE	N. d'ordine del rendic.	Residui di esercizi scaduti	Competenze dell' esercizio corrente	Totale	Data	AVERE	Quietanza o articolo	Versamenti in tesoreria	Compensazioni in uscita	Totale	NOTE
42. **Coloni creditori.** Versamenti fatti dai medesimi in aumento del loro credito.	1890	*Partite di giro* - Versamenti come di contro, accreditati ai coloni nel conto n. 73 .	48	»	291	291	90 nov. 17	Da cassa, affittuario Luciani per versateci per conto del colono Placidi . .	62	100	»	100	Vedi conto di uscita n. 73.
							91 gen. 16	Da diversi, per rilasci dei coloni di Boneggio in aumento del loro credito .	*27*	»	191	191	
			L.	»	291	291			L.	100	191	291	

INTESTAZIONE DEL CONTO	Data	DARE	N. d'ordine del rendic.	Residui di esercizi scaduti	Competenze dell' esercizio corrente	Totale	Data	AVERE	Quietanza o articolo	Versamenti in tesoreria	Compensazioni in uscita	Totale	NOTE
43. **Cappella Moschini.** - Debitori per la pigione della casa spettante a detta cappella, di gius patronato dell' Ospedale, dovuta, vita durante, al cappellano Barelli.	1890	*Partite di giro* - Pigione della casa 1° semestre 1890 . . .	49	»	120	120	90 feb. 10	Da cassa, Leoni Virgilio, pigione primo trimestre 1890 della casa della cappella Moschini	7	60	»	60	Vedi conto d' uscita n. 74.
		Pigione della casa 2° semestre 1890 . . .	50	»	150	150	mag. 4	Idem detto, pel secondo trimestre . .	21	60	»	60	
							lug. 4	Idem Mari Giulio, nuovo inquilino, pel terzo trimestre	32	75	»	75	
									L.	195	»	195	
								Residuo alla fine 1890 - Mari Giulio pel quarto trimestre.				75	
			L.	»	270	270					L.	270	

INTESTAZIONE DEL CONTO	Data	DARE	N. d'ordine del rendic.	Residui di esercizi scaduti	Competenze dell' esercizio corrente	Totale	Data	AVERE	Quietanza o articolo	Versamenti in tesoreria	Compensazioni in uscita	Totale	NOTE
44. **Eredità Bruni** a favore dell'Ospedale. - Riscossioni in conto corrente durante il periodo di accertamento.	1890	*Residui 1889* - Maggiori pagamenti a tutto 1889	9	66	»	66	90 gen. 10	Da cassa, Belli Silvestro per pigione 1° semestre	3	350	»	350	Vedi conto di uscita n. 75.
		Partite di giro - Rimborso dei pagamenti del 1890, come al conto n. 75	51	»	25,149	25,149	» 24	Id. Banca Perugia, interessi 1889, azioni	5	80	»	80	
							feb. 27	Id. Economo per mobilio venduto. . .	10	4,562	»	4,562	
							mar. 25	Id. Liberti Francesco per affitto predi 1° semestre	15	6,000	»	6,000	
							mag. 31	Id. Benedetti Luigi, sorte suo debito .	24	3,000	»	3,000	
							» »	Id. detto, saldo interessi	25	165	»	165	
							lug. 7	Id. Banca Perugia, dividendo 1889 . .	30	280	»	280	
							» 19	Id. Belli, pigione 2° semestre. . . .	37	350	»	350	
							sett. 20	Id. Liberti, affitto 2° semestre . . .	49	6,000	»	6,000	
							91 feb. 10	Da patrimonio, per applicazione della differenza di questo conto a titolo di rinvestimento	*29*	»	4,428	4,428	
			L.	66	25,149	25,215			L.	20,787	4,428	25,215	

N. B. *Le suddette somme figurano nel rendiconto:*

	riscosse	compen.	totale
Residui 1889 . . . . L.	66	»	66
Partite di giro . . . . »	20,721	4,428	25,149
	20,787	4,428	25,215

INTESTAZIONE DEL CONTO	Data	DARE	N. d'ordine del rendic.	Residui di esercizi scaduti	Competenze dell' esercizio corrente	Totale	Data	AVERE	Quietanza o articolo	Versamenti in tesoreria	Compensazioni in uscita	Totale	NOTE
45. **Cassa di sovvenzione mutua tra le Opere pie** - per restituzione dei depositi e interessi.	1890	*Partite di giro* - Per depositi fattivi in quest' anno come al conto n. 76. . . .	52	»	10,000	10,000	90 dec. 1	Da cassa, per ritiro in conto depositi .	63	2,000	»	2,000	Vedi conto d' uscita n. 76.
		Entrate effettive - Per interessi 4 % .	29	»	153	153	91 gen. 10	Idem per interessi 4 % a tutto dec. 1890	74	153	»	153	
									L.	2,153	»	2,153	
								Residuo alla fine 1890 - Deposito rimastovi				8,000	
			L.	»	10,153	10,153					L.	10,153	

INTESTAZIONE DEL CONTO	Data	DARE	N. d'ordine del rendic.	Residui di esercizi scaduti	Competenze dell' esercizio corrente	Totale	Data	AVERE	Quietanza o articolo	Versamenti in tesoreria	Compensazioni in uscita	Totale	NOTE
46. **Debitori e consegnatarî diversi** - per operazioni permutative precarie.	1890	*Residui 1889:* 1. Tesoriere per resto di cassa del 1889.	1	2,649	»	2,649	90 mar. 1	Da cassa per versato in conto nuovo il resto di cassa 1889	*2*	2,649	»	2,649	
		2. Dispensa dell'Ospedale per olio, legumi e grassi suini, rimasti al 31 decembre 1889	10	569	»	569	» 15	Da spese vitto 1890, per i generi in rimanenza al 31 dec. 1889	*4*	»	569	569	
		3. Spesa da ammortizzare. 3ª ed ultima rata del prezzo di 100 letti provvisti e pagati nel 1888.	11	1,000	»	1,000	» »	Da spese mobilio per ultima rata ammortamento spesa 100 letti del 1888	*5*	»	1,000	1,000	
		Partite di giro 1890 - Generi diversi di vitto, rimasti nella dispensa dell' Ospedale al 31 decembre 1890, come al conto n. 61	53	»	971	971	dec. 10	Da cassa, deposito per le spese d' asta e di contratto, fatto dal nuovo inquilino Belli	64	200	»	200	
		Deposito del nuovo inquilino Belli per le spese d'asta, che si trasporta al conto n. 77	54	»	200	200			L.	2,849	1,569	4,418	
								Residuo alla fine 1890 - Generi di dispensa rimasti al 31 dec. 1890				971	
			L.	4,218	1,171	5,389					L.	5,389	

Svolgimento *del conto n. VI del Giornale-mastro* **Creditori per l' Uscita.**

INTESTAZIONE DEL CONTO	Data	DARE	Mandato o articolo	Mandati di pagamen.	Compensazioni in entrata	Totale	Data	AVERE	N. d'ordine del rendic.	Residui di esercizi scaduti	Competenze dell' esercizio corrente	Totale	NOTE
47. **Imposte e sovrimposte.**	90 apr. 20	A cassa, tesoriere per rimborso tasse 1° e 2° bimestre 1890.	17	7,894	»	7,894	1890	*Spese effettive* - Ammontare delle imposte 1890	59	»	27,245	27,245	
	lug. 10	A Debito pubblico, ricchezza mobile ritenuta sulla rendita 1° semestre . . .	*11*	»	416	416							
	ago. 14	A Vivanti affittuario, imposte da lui pagate per conto Ospedale	*13*	»	1,545	1,545							
	» 25	A cassa, tesoriere pel 3° e 4° bimestre.	45	8,249	»	8,249							
	dec. 31	A R. Governo, ricchezza mobile sul canone 1890	*20*	»	105	105							
	91 gen. 4	A Debito pubblico, ricchezza mobile sulla rendita 2° semestre	*21*	»	440	440							
	» 10	A cassa, tesoriere, pel 5° e 6° bimestre.	98	8,596	»	8,596							
			L.	24,739	2,506	27,245			L.	»	27,245	27,245	

INTESTAZIONE DEL CONTO	Data	DARE	ordin.	straord.	Mandato o articolo	Mandati di pagamen.	Compensazioni in entrata	Totale
48. **Lavori nei fabbricati di città** (meno il fabbricato dell' Ospedale).	90 feb. 10	A cassa, muratore per restauri ordinari . L.	207	»	3	207	»	207
	mag. 2	A cassa, Ferri F. 1ª rata lavori straordinari ai tetti . . . »	»	800	19	800	»	800
	» 10	A cassa, fabbro per riparazione infissi . »	148	»	21	148	»	148
	giu. 7	A cassa, Ferri F. 2ª rata come sopra . »	»	940	24	940	»	940
	ago. 18	A cassa, falegname per restauri agl' infissi. . . . . . »	219	»	43	219	»	219
	set. 4	A cassa, pittore per verniciature . . . »	174	»	48	174	»	174
	dec. 15	A cassa, Neg. Artini per materiali diversi »	128	»	71	128	»	128
	91 gen. 5	A cassa, tesoriere per rimborso mercedi agli operai. . . . »	206	»	93	206	»	206
		L.	1.082	1,740	L.	2,822	»	2,822
49. **Lavori nei fondi stabili in campagna.**	90 ago. 8	A cassa, agente rurale per lavori di manutenzione nel 1° sem. L.	2,148	»	41	2,148	»	2,148
	» »	A cassa, detto per ulteriori lavori straordinari ai fabbricati di Boneggio nel 2° semestre . . . . »	»	895	42	895	»	895
	nov. 5	A cassa, Floridi Antonio per 9/10 dell'importo dei lavori di ricostruzione di una casa a Colle. . . »	»	3,114	69	3,114	»	3,114
	91 feb. 17	A cassa, agente rurale, lavori manutenzione 2° semestre . . . »	3,501	»	108	3,501	»	3,501
	» »	A cassa, detto, ulteriori lavori straord. ai fabbr. di Boneggio »	»	1,510	109	1,510	»	1,510
				5,519	L.	11,168	»	11,168
		Residuo alla fine 1890- Floridi 1/10 appalto . »		346				346
		L.	5,649	5,865			L.	11,514

Data	AVERE	N. d'ordine del rendic.	Residui di esercizi scaduti	Competenze dell' esercizio corrente	Totale	NOTE
1890	*Spese effettive* { *ord.* Lavori di manutenzione	60	»	1,082	1,082	Si comprendono in questi conti tutte le spese di manutenzione ordinaria ed anche quelle di non molta importanza che figurano nel bilancio tra le straordinarie, allo scopo di non aprire tanti conti speciali per ogni lavoro. A separare tali spese nel resoconto, oltrechè le due colonne per le ordinarie e straordinarie qui intestate, soccorre opportunamente il prontuario dell' uscita, di cui al n. 95, capitolo quarto di questa guida. Per i grandi lavori che portano molti dettagli, si apre ogni volta un conto speciale nel mastro.
	straord. Rinnovazione di parte del tetto.	86	»	1,740	1,740	
		L.	»	2,822	2,822	
1890	*Spese effettive* { *ord.* Lavori di manutenzione	61	»	5,649	5,649	Come sopra.
	straord. Ricostr. della casa nel voc. Rocca a Colle.	87	»	3,460	3,460	
	Ulter. lavori straor. ai fabbr. Boneggio.	89	»	2,405	2,405	
		L.	»	11,514	11,514	

INTESTAZIONE DEL CONTO	Data	DARE	Mandato o articolo	Mandati di pagamen.	Compensazione in entrate	Totale
50.						
Compagnia di S. Rocco. - Per frutti al 5 % del censo passivo in sorte lire 5,320 derivante da istromento del ..., pagabili tali frutti ad anno posticipato il 31 decembre.	90 apr. 15	A cassa, per frutti dell' anno 1889 . .	14	266	»	266
	nov. 1	» per saldo frutti a tutt'oggi, essendo stato affrancato il censo . . .	67	222	»	222
			L.	488	»	488
51.						
Parrocchia di Collepino. - Assegno al parroco di annue lire 780 pagabile a semestri regolari posticipati, dipendente da atto del	90 lug. 1	A cassa, parroco di Collepino, assegno 1° semestre	31	390	»	390
	dec. 31	A cassa, detto, assegno 2° semestre . .	87	390	»	390
			L.	780	»	780
52.						
Legato di doti per matrimonio nella frazione degli Angeli. Il benefattore Luzi con suo testamento del . . . . dispose che quest' Ospedale, suo erede, debba conferire ogni anno cinque di dette doti, di lire 100 ciascuna.	90 mar. 10	A cassa, Rosa Fini maritata a ...., dote del 1890	5	100	»	100
	apr. 18	A cassa, Angela Meli maritata a ...., dote del 1886	16	100	»	100
	giu. 14	A cassa, Luisa Scacchi maritata a ....., dote del 1888	25	100	»	100
	ago. 2	A cassa, Giuditta Verdini maritata a ....., dote del 1890	39	100	»	100
	nov. 10	A cassa, Lucrezia Santi maritata a ......, dote del 1887	70	100	»	100
	91 gen. 15	A cassa, Elisa Pini maritata a ...., dote del 1890	100	100	»	100
			L.	600	»	600
		Residuo alla fine 1890 - Doti che restano a pagarsi				500
					L.	1,100

Data	AVERE	N. d'ordine del rendic.	Residui di esercizi scaduti	Competenze dell' esercizio corrente	Totale	NOTE
1890	*Residui 1889* - Frutti dell' anno 1889	55	266	»	266	Affrancato questo censo il 1° dicem. 1890.
	Spese effettive - idem 1890 a tutto ottobre	62	»	222	222	
		L.	266	222	488	
1890	*Spese effettive* - Assegno dell' anno 1890	63	»	780	780	
		L.	»	780	780	
1890	*Residui 1889* - Doti n. 7, conferite e non pagate a tutto 1889 (a) . . .	56	700	»	700	
	Spese effettive - Doti n. 5, conferite nel 1890 a: Luigia Romoli, Elisa Pini, Giuditta Verdini, Amalia Serri e Rosa Fini.	64	»	500	500	
			700	500	1,200	
	(a) Si annulla una dote del 1885 per morte della zitella Eva Radi.	56	- 100	»	- 100	
		L.	600	500	1,100	

INTESTAZIONE DEL CONTO	Data	DARE	Spese patrim.	di caratt. generale	Mandati o articolo	Mandati di pagamen.	Compensazione in entrata	Totale
53. **Cassa pensioni** - a favore degl'impiegati e salariati della Congregazione di carità - deve avere l'annuo contributo di lire 4,337 per anni 12 a tutto il 1899, e di lire 2,776 per altri anni 18, a tutto il 1917, a senso dello Statuto 17 ottobre 1887.	90 dec. 27	A cassa, pel contributo dell'anno 1890:						
		Per le pensioni in corso			82	3,483	»	4,337
		Per affrancaz. delle pensioni future.				854	»	
					L.	4,337	»	4,337
54. **Spese di amministrazione** - impiegati, stampe, ecc.	90 apr. 7	A cassa, procuratore legale per spese irrepetibili . . . . L.	94	»	11	94	»	94
	ago. 19	A cassa, tipografo per stampati speciali . »	58	250	44	308	»	308
La congregazione di carità con deliberazione del . . . . approvata il . . . . stabilì che le spese di amministrazione di carattere generale siano per la metà attribuite tra le spese di beneficenza.	91 gen. 10	A cassa, Congr. di carità per stipendì impiegati segret.ª ecc. »	»	4,000	106	4,000	»	7,765
	»	Idem, ufficio tecnico e rurale . . . . . »	3,500	»		3,500	»	
	»	Idem, per spese diverse di amministrazione. »	23	242		265	»	
			3,675	4,492	L.	8,167	»	8,167
55. **Fitto dei fabbricati ad uso dell' Ospedale** stabilito in annue lire 3,500, con deliberazione del	90 dec. 15	A pigioni, per fitto 1890 del fabbricato ad uso dell' Ospedale			*16*	»	3,500	3,500
					L.	»	3,500	3,500

Data	AVERE	N. d'ordine del rendic.	Residui di esercizi scaduti	Competenze dell' esercizio corrente	Totale	NOTE
1890	*Spese effettive* - Contributo dell' anno 1890	65	»	4,337	4,337	
		L.	»	4,337	4,337	
1890	*Spese effettive*:					
	rata patrimoniale: 1ª colonna dicontro L. 3,675; metà delle lire 4,492 . . » 2,246	66/69	»	5,921	5,921	
	rata per la beneficenza (l'altra metà) .	72	»	2,246	2,246	
		L.	»	8,167	8,167	
1890	*Spese effettive* - Pigione dell' anno 1890	70	»	3,500	3,500	
		L.	»	3,500	3,500	

INTESTAZIONE DEL CONTO	Data	DARE	ordin.	straord.	Mandato o articolo	Mandati di pagamen.	Compensazioni in entrata	Totale
56. **Lavori al fabbricato dell'Ospedale.**	90 feb. 17	A cassa, vetraio per cristalli . . . . L.	195	»	4	195	»	195
	apr. 12	A cassa, fabbro per riparazioni . . . . »	160	»	13	160	»	160
	mag. 27	A cassa, Rossi 1ª rata appalto sistem. atrio »	»	1,645	22	1,645	»	1,645
	giu. 26	A cassa, ditta Fidi per calce, ecc. . . »	304	»	29	304	»	304
	ago. 29	A cassa, muratore per manutenzioni . . »	198	»	46	198	»	198
	otto. 15	A cassa, Rossi, saldo lavori dell'atrio . »	»	3,831	60	3,831	»	3,831
	nov. 2	A cassa, Socci per materiali vari	426	»	68	426	»	426
	91 gen. 5	A cassa, tesoriere, per mercedi agli operai. »	180	»	94	180	»	180
			1,463	5,476	L.	6,939	»	6,939
57. **Stipendi al direttore e sanitari.**	90 apr. 4	A cassa, per stipendi pagati del 1° trim.			9	1,964	»	1,964
	lug. 2	» » » 2° » .			33	1,964	»	1,964
	ott. 6	» » » 3° » .			57	1,964	»	1,964
	dec. 31	» » » 4° » .			85	1,966	»	1,966
	»	A imposta ricchezza mobile per saldo stipendi 1890			*19*	»	642	642
					L.	7,858	642	8,500
58. **Salari al personale di servizio.**	90 mar. 31	A cassa, economo, per pagare salari 1° trimestre, come da ruolo.			8	3,000	»	3,000
	giu. 30	Idem 2° trimestre.			30	3,050	»	3,050
	sett. 30	Idem 3° »			55	3,072	»	3,072
	dec. 31	Idem 4° »			86	3,063	»	3,063
					L.	12,185	»	12,185
59. Spese di vitto. — **Pane e Vino.**	91 gen. 4	A cassa, fornaio per pane Cg. 15921, dato nel 1890			89	5,746	»	5,746
	» 5	A magazzino vino, per litri 15,600 a L. 0.35 consumato nel 1890 . . .			*22*	»	5,460	5,460
					L.	5,746	5,460	11,206

Data	AVERE	N. d'ordine del rendic.	Residui di esercizi scaduti	Competenze dell'esercizio corrente	Totale	NOTE
1890	*Spese effettive* { *ord.* Lavori di manutenzione.	71	»	1,463	1,463	Vedi nota ai conti n. 48 e 49.
	straord. sistemazione dell'atrio . . .	90	»	5,476	5,476	
		L.	»	6,939	6,939	
1890	*Spese effettive* - Stipendi dell' anno 1890	73	»	8,500	8,500	I nomi e lo stipendio dei singoli impiegati risultano da appositi ruoli, che si rilegano annualmente insieme al giornale e alla matrici dei mandati di ogni Opera pia. E le notizie sullo stato di servizio di ciascuno stipendiato appariscono dalle schede individuali della cassa-pensioni, come si è già detto al n. 119, capitolo quarto di questo libro.
		L.	»	8,500	8,500	
1890	*Spese effettive* - Salarî agli inservienti - uomini.	74	»	9,685	9,685	Come sopra.
	id. id. id. donne	75	»	2,500	2,500	
		L.	»	12,185	12,185	
1890	*Spese effettive* - Consumo di pane e vino come dicontro	77	»	11,206	11,206	
		L.	»	11,206	11,206	

INTESTAZIONE DEL CONTO	Data	DARE		Mandato o articolo	Mandati di pagamen.	Compensazioni in entrata	Totale
60. Spese di vitto. — **Carne.**	90 apr. 5	A cassa, beccaio, per carne nel 1° trimestre a lire 1.20 . Cg.	1,942	10	2,330	»	2,330
	lugl. 7	Idem nel 2° trimestre . . . »	2,146	35	2,575	»	2,575
	ott. 10	Idem nel 3° » . . . »	2,215	59	2,658	»	2,658
	91 gen. 8	Idem nel 4° » . . . »	1,925	96	2,310	»	2,310
		Cg.	8,228	L.	9,873	»	9,873
61. Spese di vitto. — **Generi diversi.**	90 mar. 15	A debitori diversi per i generi rimasti del 1889		*4*	»	569	569
	apr. 24	A cassa, droghiere, per zucchero e caffè		18	1,454	»	1,454
	mag. 1	All'agenzia di Boneggio, per olio litri 1220		*6*	»	1,220	1,220
	ago. 29	A cassa, pizzicagnolo per grassi suini, cacio, ecc.		47	1,627	»	1,627
	91 gen. 5	A cassa, neg. Faresi per pasta da minestre, riso e uova		92	2,542	»	2,542
	» 7	A cassa, economo, per latte, erbaggi, polli, ecc.		95	1,449	»	1,449
				L.	7,072	1,789	8,861
62. Spesa di **Combustibili.**	90 dec. 15	A cassa, fornitore per legna consumata quintali 1730 a lire 1.70.		72	2,941	»	3,307 (72 + 73)
	»	A cassa fornitore per carbone consumato quintali 61 a lire 6		73	366	»	
	» 30	A cassa, negozio Barbi per petrolio litri 1120 a lire 0.80		83	896	»	896
				L.	4,203	»	4,203

Data	AVERE	N. d'ordine del rendic.	Residui di esercizi scaduti	Competenze dell' esercizio corrente	Totale	NOTE
1890	*Spese effettive* – Consumo di carne come dicontro	78	»	9,873	9,873	
		L.	»	9,873	9,873	
1890	*Spese effettive* – Valore dei generi consumati	79	»	7,890	7,890	Questi generi, a differenza del vino che serve anche per altri istituti, e pel quale è aperto speciale conto di deposito al n. 39, si provvedono tutti pel consumo annuale del solo Ospedale; e quindi il presente conto ha il principale aspetto di un conto di spesa effettiva. Accade tuttavia che alla fine dell' anno una qualche parte di essi generi non sia stata consumata, ed allora il corrispondente valore, come qui facciamo per L. 971, si porta nel rendiconto tra le partite di giro
	Partite di giro – Valore di quelli rimasti al 31 dicembre 1890 – Vedi conto in entrata N. 46	106	»	971	971	
		L.	»	8,861	8,861	
1890	*Spese effettive* – Consumo 1890 come dicontro	80	»	4,203	4,203	
		L.	»	4,203	4,203	

N. B. *Le suddette somme figurano nel rendiconto:*

	pagate	compen.	totali
Spese effettive	6101	1789	7890
Partite di giro	971	»	971
	7072	1789	8861

INTESTAZIONE DEL CONTO	Data	DARE	ordin.	straord.	Mandato o articolo	Mandati di pagamen.	Compensazioni in entrata	Totale	Data	AVERE	N. d'ordine del rendic.	Residui di esercizi scaduti	Competenze dell' esercizio corrente	Totale	NOTE
63. Manutenzione e provvista dei **Mobili** dell' Ospedale.	90 feb. 6	A cassa, negozio Torri per terraglie e vetri L.	247	»	2	247	»	247	1890	*Spese effettive* *ordinar.* Manutenzione .	81	»	2,065	2,065	
	mar.15	A debitori diversi, 3ª ed ultima rata di ammortamento della spesa dei 100 letti provvisti e pagati nel 1888 . . . . »	»	1,000	5	»	1,000	1,000		*Spese effettive* *straord.* Nuovi letti e cucina . .	91	»	2,847	2,847	
	apr. 10	A cassa, verniciaio per manutenzione mobili »	159	»	12	159	»	159							
	mag. 7	A cassa, ditta Calzoni per una nuova cucina economica . . »	»	1,847	20	1,847	»	1,847							
	ott. 17	A cassa, falegname per manutenz. mobili . »	630	»	62	630	»	630							
	dec. 18	A cassa, fabbro per manutenzione mobili . »	469	»	77	469	»	469							
	91 gen.15	A cassa, economo, rimborso spese per manutenzione mobili . »	560	»	102	560	»	560							
			2,065	2,847	L.	3,912	1,000	4,912			L.	»	4,912	4,912	
64. Rinnovazione della **biancheria** e bucato.	90 apr.17	A cassa, ditta Fortina per tele da biancherie			15	1,542	»	1,542	1890	*Spese effettive* - Rinnovazione della biancheria	82	»	3,648	3,648	
	lug. 7	A cassa, Belli Teresa, bucato nel 1° sem.			36	978	»	978		*Idem.* - Spese pel bucato. . .	83	»	1.934	1,934	
	ott. 25	» negozio Lilli per tele. . . .			65	1,894	»	1,894							
	91 gen.10	» Belli Teresa, bucato nel 2° sem.			97	956	»	956							
	» 15	» economo, rimborso spese pel guardaroba			103	212	»	212							
					L.	5,582	»	5,582			L.	»	5,582	5,582	
65. **Medicinali e presidî chirurgici.**	90 mar.16	A cassa, ditta Hartmann per medicature antisettiche			6	940	»	940	1890	*Spese effettive* - Consumo 1890 come di contro	84	»	11,265	11,265	
	ago. 4	A cassa, ditta Spinelli per presidî chirurgici			40	1,035	»	1,035							
	91 gen.15	Alla farmacia interna per medicinali dati all' Ospedale nel 1890 al prezzo di tariffa col ribasso 20 %			*24*	»	7,750	7,750							
	» 24	A cassa, negozio Vecchi per presidî chirurgici			107	1,540	»	1,540							
					L.	3,515	7,750	11,265			L.	»	11,265	11,265	

INTESTAZIONE DEL CONTO	Data	DARE	Mandato o articolo	Mandati di pagamen.	Compensazioni in entrata	Totale
66.						
Spese diverse interne.	90 giu. 5	A cassa, Rampi Luigi per segatura e scope	23	215	»	215
	lugl. 29	» impresa telefoni, abbonam. 1890	37	48	»	48
	dec. 31	» barbiere per servizio prestato nel 1890	84	120	»	120
	91 gen. 4	A cassa, falegname per casse da morto .	90	516	»	516
	» 15	» economo, per spese diverse delle infermerie.	104	292	»	292
	» 17	A cassa, società della conduttura per consumo acqua 1890	105	650	»	650
			L.	1,841	»	1,841

Data	AVERE	N. d'ordine del rendic.	Residui di esercizi scaduti	Competenze dell' esercizio corrente	Totale	NOTE
1890	*Spese effettive* - Ammontare spese diverse 1890	85	»	1,841	1,841	
		L.	»	1,841	1,841	

INTESTAZIONE DEL CONTO	Data	DARE	Mandato o articolo	Mandati di pagamen.	Compensazioni in entrata	Totale
		Acquisto di capitali.				
67.						
Patrimonio dell' Ospedale pel rinvestimento di capitali.	90 giu. 20	A cassa, per acquisto di lire 360 rendita italiana 5 °/₀ a lire 96, con godimento dal 1° luglio.	27	6,912	»	6,912
	nov. 1	A cassa, per affrancazione del censo passivo a favore della compagnia di S. Rocco	66	5,050	»	5,050
	91 gen. 16	A diversi per aumento di bestiame nella tenuta di Boneggio.	*27*	»	866	866
	feb. 10	A eredità Bruni per eccedenza di pagamenti fatti dalla cassa dell'Ospedale, impiegata nei beni dell'eredità medesima	*29*	»	4,428	4,428
			L.	11,962	5,294	17,256
		Residuo alla fine 1890 - Somma che resta ad investirsi				4,306
					L.	21,562

Data	AVERE	N. d'ordine del rendic.	Residui di esercizi scaduti	Competenze dell' esercizio corrente	Totale	NOTE
	Somme da investirsi.					Vedi conto correlativo in entrata n. 36.
1890	*Movimento di capitali 1890* - Dal conto dei capitali ritirati n. 36 pel rinvestimento da farne	92/96	»	21,562	21,562	
		L.	»	21,562	21,562	

INTESTAZIONE DEL CONTO	Data	DARE	provvista medic.li	altre spese	Mandato o articolo	Mandati di pagamen.	Compensazioni in entrata	Totale
68. **Farmacia interna dell'Ospedale.** Fornitori di medicinali ed altri creditori per le spese della farmacia.	90 gen. 31	A cassa, Belliti per alcool . . . . . L.	475	»	1	475	»	475
	mar. 25	Idem, Bonavia per medicinali . . . . »	406	»	7	406	»	406
	lug. 2	Idem, stipendi ai farmacisti ecc. - 1° semestre. . . . . »	»	2,400	34	2,400	»	2,400
	sett. 5	Idem, Kayser per medicinali . . . . »	882	»	49	882	»	882
	dec. 15	A pigioni, per fitto 1890, locale farmacia . . . . . . »	»	500	17	»	500	500
	» 17	A cassa, Erba per medicinali . . . . »	1,649	»	74	1,649	»	1,649
	91 gen. 3	Idem, stipendi - 2° semestre . . . . »	»	2,400	88	2,400	»	2,400
	» 10	Idem, direttore, rimborso spese diverse »	»	372	99	372	»	372
	» 14	A capitali, diminuzione inventario medicinali da lire 8,550 a 7,640 . . . . »	910	»	23	»	910	910
			4,322	5,672	L.	8,584	1,410	9,994

Data	AVERE	N. d'ordine del rendic.	Residui di esercizi scaduti	Competenze dell'esercizio corrente	Totale	NOTE
1890	*Partite di giro* { provvista di medicinali.	97	»	4,322	4,322	Vedi conto di entrata n. 37.
	stipendì e salarî. . .		»	4,800	4,800	
	fitto del locale e spese diverse		»	872	872	
	addebitate alla farmacia al conto n. 37					
		L.	»	9,994	9,994	

INTESTAZIONE DEL CONTO	Data	DARE	Spese di conduz.e	Anticip.i varie	Mandato o articolo	Mandati di pagamen.	Compensazioni in entrata	Totale
69. **Agenzia rurale della Tenuta di Boneggio.** Creditori per le spese di conduzione e anticipazioni per detta agenzia.	90 lug. 31	A cassa, per nolo della trebbiatrice . . . L.	45	»	38	45	»	45
	ott. 18	Idem, per tassa bestiame 1890. . . »	»	219	63	219	»	219
	»	Idem, per tassa ricchezza mobile colonica . . . . . »	»	84	64	84	»	84
	91 gen. 15	Idem, per gli assegni agli agenti . . . »	500	»	101	500	»	500
	» 16	A diversi, per spese conduzione pagate dall'agenzia. . . »	230	»	27	»	230	230
			775	303	L.	848	230	1,078

Data	AVERE	N. d'ordine del rendic.	Residui di esercizi scaduti	Competenze dell'esercizio corrente	Totale	NOTE
1890	*Partite di giro* { Spese di conduzione. .	98	»	775	775	Vedi conto di entrata n. 38.
	Anticipazioni varie . .		»	303	303	
	addebitate all' agenzia di Boneggio nel conto n. 38.					
		L.	»	1,078	1,078	

INTESTAZIONE DEL CONTO	Data	DARE	Quantità	Mandato o articolo	Mandati di pagamen.	Compensazioni in entrata	Totale
70. **Magazzino del vino in città.** — Fornitori del vino ed altri creditori per le spese del magazzino.	90 feb.28	All'agenzia di Boneggio per vino a lire 22 . . . . Lit.	4,200	*3*	»	924	924
	ago. 14	A Vivanti affittuario per vino a lire 22 . . . . . . »	9,500	*13*	»	2,090	2,090
	ott. 10	A cassa, per pagate a Falchi, metà importo di vino a lire 28, (l' altra metà a 6 mesi) . . . . . . »	18,000	58	2,520	»	2,520
	91 gen.5	A cassa, assegno 1890, al cantiniere . . . . . . »	»	91	360	»	360
				L.	2,880	3,014	5,894
		Residuo alla fine 1890 - Falchi, metà vino ecc. . . »	»				2,520
		Lit.	31,700			L.	8,414
71. **Imposta di ricchezza mobile** a carico degli impiegati e coloni. - Pagamenti all' esattore.	90 dec.18	A cassa, esattore per imposta ricchezza mobile 1890 a carico:					
		degl' impiegati dell' Ospedale. . .		79	642	»	642
		dei coloni di Colle		80	298	»	
		idem di Passignano e Angeli. . .		80	251	»	549
				L.	1,191	»	1,191
72. **Coloni debitori.**-Pagamenti per conto dei medesimi in aumento del loro debito.	90 giu.15	A cassa, colono Rossi di Colle per pagate al farmacista per suo conto		26	57	»	57
	sett. 10	Idem, colono Ratti di Colle per spese giudiziali e di perizia pagate per suo conto.		52	92	»	92
				L.	149	»	149
73. **Coloni creditori.**	90 giu. 20	A cassa, per pagate al colono Placidi in conto suo credito.		28	75	»	75
				L.	75	»	75
		Residui alla fine 1890 { coloni di Boneggio					611
		{ colono Placidi. .					135
						L.	821

Data	AVERE	N. d'ordine del rendic.	Residui di esercizi scaduti	Competenze dell' esercizio corrente	Totale	NOTE
1890	*Partite di giro* { Assegno al cantiniere .	99	»	360	360	Vedi conto di entrata n. 39.
	{ Provvista di vino . .	99	»	8,054	8,054	
	addebitate al magazzino nel conto n. 39					
		L.	»	8,414	8,414	
1890	*Partite di giro* - Imposta dovuta come dicontro pel 1890	100	»	1,191	1,191	Vedi conto di entrata n. 40.
	addebitata agl' impiegati e coloni nel conto n. 40					
		L.	»	1,191	1,191	
1890	*Partite di giro* - Anticipate come dicontro	101	»	149	149	Vedi conto di entrata n. 41.
	addebitate ai coloni nel conto n. 41.					
		L.	»	149	149	
1890	*Residui 1889* - Coloni creditori della Tenuta di Boneggio	58	420	»	420	Vedi conto di entrata n. 42.
	Colono Placidi della Tenuta di Colle . .	58	110	»	110	
	Partite di giro - Versamenti fatti nel 1890, come al conto n. 42:					
	dai coloni di Boneggio.	102	»	191	191	
	dal colono Placidi . .	102	»	100	100	
		L.	530	291	821	

INTESTAZIONE DEL CONTO	Data	DARE	Mandato o articolo	Mandati di pagamen.	Compensazioni in entrata	Totale	Data	AVERE	N. d'ordine del rendic.	Residui di esercizi scaduti	Competenze dell'esercizio corrente	Totale	NOTE
74. **Cappella Moschini.** - Creditori per erogazione delle rendite della medesima.	90 sett. 25	A cassa, Barelli don Antonio cappellano, in conto rendita 1890 della casa . .	54	120	»	120	1890	*Partite di giro* - Rendita della casa 1890, come al conto n. 43	103	»	270	270	Vedi conto di entrata n. 43.
	dec. 18	Idem, esattore per imposta fabbricati 1890	78	62	»	62							
			L.	182	»	182							
		Residuo alla fine 1890 - Cappellano Barelli a saldo				88							
					L.	270			L.	»	270	270	
75. **Eredità Bruni** a favore dell'Ospedale. Pagamenti in conto corrente durante il periodo di accertamento.	90 sett. 10	A cassa, ricevitore del registro per tassa di successione	50	11,500	»	11,500	1890	*Partite di giro* - Anticipazioni per la eredità Bruni nel 1890, rimborsabili come al conto in entrata n. 44 . .	104	»	25,149	25,149	Vedi conto di entrata n. 44.
	»	Idem, per tassa sul regio decreto autorizzativo l'accettazione della eredità. .	51	205	»	205							
	» 20	Idem, Liberti affittuario per spese manutenzione	53	269	»	269							
	ott. 17	Idem, Bruni Luigi in saldo legato a suo favore	61	10,000	»	10,000							
	dec. 17	Idem, esattore, imposte 1890	76	2,965	»	2,965							
	» 24	Idem, Guidi scultore, per una lapide ricordativa	81	210	»	210							
			L.	25,149	»	25,149			L.	»	25,149	25,149	
76. **Cassa di sovvenzione mutua tra le Opere pie.** - Depositi.	90 lugl. 1	A cassa, per deposito a conto corrente .	32	6,000	»	6,000	1890	*Partite di giro* - Ammontare dei dicontro depositi . . . . addebitati alla Cassa di sovvenzione al conto n. 45.	105	»	10,000	10,000	Vedi conto di entrata n. 45.
	ott. 1	Id. id. .	56	4,000	»	4,000							
			L.	10,000	»	10,000			L.	»	10,000	10,000	
77. **Creditori diversi** per operazioni permutative precarie.	90 dec. 17	A cassa, per tassa registro pagata sul contratto Belli	75	142	»	142	1890	*Partite di giro* - Deposito per le spese di asta e di contratto fatto dal nuovo inquilino Belli, come al conto n. 46 .	107	»	200	200	
			L.	142	»								
		Residuo alla fine 1890 a saldo . . .				58							
					L.	200			L.	»	200	200	

CONTO CONSUNTIVO

DELL' OSPEDALE

PER L'ESERCIZIO 1890

CON DUE ALLEGATI

Allegato I. *Spoglio dei conti patrimoniali*
» II. *Conto finanziario.*

Conto economico

delle **rendite** *e delle* **spese** *e delle* **sopravvenienze attive** *e* **passive**
dell' esercizio 1890

DI COMPETENZA PATRIMONIALE
come risulta dallo spoglio dei conti relativi — Allegato n. I

1	Sopravvenienze	*Attive*	rettificazioni di stime		2,058		
2			eredità e legati — eredità Bruni		194,871		
3			eredità e legati — legato Bartoli		5,000		
			provenienti dall'amministrazione delle rendite — per cause diverse		1,189		
4			provenienti dall'amministrazione delle rendite — per eccedenza sul movimento dei capitali in ~~entrata~~ uscita		»		
						203,118	
5		*Passive*	rettificazioni di stime		220		
6			capitali distratti in spese - eccedenza sul movimento dei capitali in entrata		»		
						220	
7			*Aumento del patrimonio effettivo* . . . L.				202,898

DI COMPETENZA AMMINISTRATIVA
come risulta dal conto finanziario — Allegato n. II

8	Sopravvenienze	*Attive*	aumento sui residui attivi 1889	»			
9			diminuzione id. passivi »	100			
10			capitali distratti come sopra al n. 6	»			
					100		
11		*Passive*	aumento sui residui passivi 1889	»			
12			diminuzione id. attivi »	1,045			
13			rendite capitalizzate come sopra al n. 4.	»			
					1,045		
						- 945	
				Rendite	Spese		
14	Rendite e spese	*patrimoniali*	ordinarie	127,563	45,736		
15			straordinarie	1,742	7,605		
				129,305	53,341		
16		*non patrimoniali o di beneficenza*	ordinarie	8,864	81,819		
17			straordinarie	2,000	8,323		
				140,169	143,483	- 3,314	
18			*Perdita nella situazione amministrativa* . . . L.				- 4,259
19			Risultato economico complessivo in aumento del seguente stato dei capitali . . L.				198,639

Stato dei capitali.

	al principio dell'esercizio		alla fine dell'esercizio	
Parte prima — SITUAZIONE PATRIMONIALE	Somme parziali	Somme totali	Somme parziali	Somme totali
TITOLO I. — PATRIMONIO EFFETTIVO.				
Attivo 1 Fondi rustici . . . . L.	1,329,664	L.	1,463,554	
2 Scorte rurali vive e morte . . . . »	154,418		168,451	
3 Fabbricati . . . . »	439,115		450,857	
4 Censi, livelli, canoni e legati perpetui »	21,280		15,960	
5 Titoli di debito pubblico dello Stato. »	126,000		133,200	
6 Altri valori pubblici ed industriali . »	»		7,000	
7 Crediti ipotecari e chirografari . . »	67,000		88 573	
8 Oggetti d'arte ed oggetti preziosi . »	8,860		8,860	
9 Altri oggetti mobili . . . . . . »	46,760		47,039	
10 Attività diverse patrimoniali . . . »	1,500		1,500	
	2,194,597		2,384,994	
11 Credito verso l'amministrazione per capitali passati in riscossione e non ancora rinvestiti . . . . »	»		4,306	
		2,194,597		2,389,300
Passivo 1 Debiti ipotecari e chirografari. . . »	»		»	
2 Censi, livelli, canoni e legati passivi »	30,920		25,600	
3 Pensioni vitalizie . . . . »	25,960		25,960	
4 Passività diverse patrimoniali . . . »	»		»	
	56,880		51,560	
5 Debito verso l'amministrazione per eventuale eccedenza di rinvestimenti fatti, di fronte ai capitali ritirati. . »	2,875		»	
		59,755		51,560
TITOLO II. — DEPOSITI DEI TERZI.				
Attivo Depositi ricevuti a cauzione e custodia L.	25,050		24,850	
Passivo Detti da restituirsi . . . . . . »	25,050	»	24,850	»
Attivo netto patrimoniale . . .	L.	2,134,842	L.	2,337,740
Parte seconda — SITUAZIONE AMMINISTRATIVA				
Attivo 1 Rimanenza di cassa . . . . . . L.	2,649		6,238	
2 Residui attivi . . . . »	22,200	24,849	21,420	27,658
Passivo 1 Deficienza di cassa . . . . . . »	»		»	
2 Residui passivi. . . . . »	1,496	1,496	8,564	8,564
Avanzo amministrativo . . L.		23,353	L.	19,094
Attività netta complessiva al principio del 1890 L.		2,158,195		»
Aumento come al dicontro prospetto . . . . »		198,639		
Attività netta complessiva alla fine del 1890 . L.		2,356,834	L.	2,356,834

Li *1891*

IL PRESIDENTE

Il Ragioniere (o Segretario)

Allegato I.

AL CONTO CONSUNTIVO 1890

DELL'OSPEDALE



Spoglio dei conti patrimoniali



N. B. — Questo allegato, che non è prescritto, può anche riuscire il più delle volte superfluo, perchè i movimenti dei conti patrimoniali vengono tutti ordinariamente ad apparire dal conto finanziario, allegato II. E se taluno non vi fosse, si potrebbe supplirvi, o con opportune annotazioni nello stesso conto finanziario, o facendone parola nella relazione di accompagno del consuntivo. Tuttavia si presenta questo allegato per dimostrare come in ogni caso esso possa valere di opportuno complemento al consuntivo medesimo.

Categoria	DESCRIZIONE		RIMANENZE al principio dell'anno		SOPRAVVENIENZE						TRASFORMAZIONI				RIMANENZE al fine dell'anno	
					per rettificazioni di stime		per eredità e legati		provenienti dalla amministrazione delle rendite e spese		risultanti dal conto finanziario		estranee al conto finanziario			
			Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	ATTIVITÀ															
1	**Fondi rustici.**															
	Rimanenza al 1° gennaio 1890 . . . . . . L.	1,329,664	»	1,329,664	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Utile sul predio voc. Casella venduto . . . . »	1,500	»	»	»	1,500	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Num. 4 predi pervenuti dall'eredità Bruni . . »	167,390	»	»	»	»	»	167,390	»	»	»	»	»	»	»	»
		1,498,554														
	Venduto il predio Casella per L. 35,000															
	di cui riscossi $^2/_{10}$ . . . . . L. 7,000		»	»	»	»	»	»	»	»	7,000	»	»	»	»	»
	e da riscuotersi in otto anni . . . » 28,000		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	28,000	»	»	»
	»	35,000														
	Rimanenza al 31 decembre 1890 . . L.	1,463,554	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1,463,554	»
2	**Scorte rurali.**															
	Rimanenza al 1° gennaio 1890 . . . . . . L.	154,418	»	154,418	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pagate per aumento del bestiame di Boneggio . »	866	»	»	»	»	»	»	»	»	»	866	»	»	»	»
	Scorte pervenute dall'eredità Bruni . . . . »	13,167	»	»	»	»	»	13,167	»	»	»	»	»	»	»	»
	Rimanenza al 31 decembre 1890 . . L.	168,451	»	»	»	»	»	»	»	»	.»	»	»	»	168,451	»
3	**Fabbricati.**															
	Rimanenza al 1° gennaio 1890 . . . . . . L.	439,115	»	439,115	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Un quartiere pervenuto dall'eredità Bruni . . »	11,742	»	»	»	»	»	11,742	»	»	»	»	»	»	»	»
	Rimanenza al 31 decembre 1890 . . L.	450,857	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	450,857	»
4	**Censi, livelli, canoni ecc.**															
	Rimanenza al 1° gennaio 1890 . . . . . . L.	21,280	»	21,280	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Riscosse per affrancazione del censo															
	Gregori . . . . L. 5,100		»	»	»	»	»	»	»	»	5,100	»	»	»	»	»
	Perdita su detta affrancazione. . . » 220		»	»	220	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	»	5,320														
	Rimanenza al 31 decembre 1890 . . L.	15,960	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	15,960	»
5	**Titoli di debito pubblico dello Stato.**															
	Rimanenza al 1° gennaio 1890 . . . . . . L.	126,000	»	126,000	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pagate per acquisto di L. 360, rendita 5 % a L. 96. . . . . »	6,912	»	»	»	»	»	»	»	»	»	6,912	»	»	»	»
	Utile su detto acquisto in confronto al valor nominale »	288	»	»	»	288	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Rimanenza al 31 decembre 1890 . . L.	133,200	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	133,200	»
	Segue . . . L.		»	2,070,477	220	1,788	»	192,299	»	»	12,100	7,778	28,000	»	2,232,022	»

Categoria	DESCRIZIONE		RIMANENZE al principio dell'anno — Dare	RIMANENZE al principio dell'anno — Avere	SOPRAVVENIENZE per rettificazioni di stime — Dare	SOPRAVVENIENZE per rettificazioni di stime — Avere	SOPRAVVENIENZE per eredità e legati — Dare	SOPRAVVENIENZE per eredità e legati — Avere	SOPRAVVENIENZE provenienti dalla amministrazione delle rendite e spese — Dare	SOPRAVVENIENZE provenienti dalla amministrazione delle rendite e spese — Avere	TRASFORMAZIONI risultanti dal conto finanziario — Dare	TRASFORMAZIONI risultanti dal conto finanziario — Avere	TRASFORMAZIONI estranee al conto finanziario — Dare	TRASFORMAZIONI estranee al conto finanziario — Avere	RIMANENZE al fine dell'anno — Dare	RIMANENZE al fine dell'anno — Avere
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Riporto . . . L.		»	2,070,477	220	1,788	»	192,299	»	»	12,100	7,778	28,000	»	2,232,022	»
6	**Valori pubblici ed industriali diversi.**															
	N. 40 Azioni della Banca di Perugia pervenute dall'eredità Bruni, e rimaste . . . . . L.	7,000	»	»	»	»	»	7,000	»	»	»	»	»	»	7,000	»
7	**Crediti ipotecari.**															
	Rimanenza al 1° gennaio 1890 . . . . . . L.	67,000	»	67,000	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Barbini, per $^{8}/_{10}$ del prezzo del predio voc. Casella »	28,000	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	28,000	»	»
		95,000														
	Riscossa la sorte del mutuo Pirinelli L. 6,000		»	»	»	»	»	»	»	»	6,000	»	»	»	»	»
	Idem la rata 1890 di quello del Conservatorio pio. . . . . . » 427		»	»	»	»	»	»	»	»	427	»	»	»	»	»
	»	6,427														
	Rimanenza al 31 decembre 1890 . . L.	88,573	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	88,573	»
8	**Oggetti d'arte e preziosi.**															
	Rimanenza al 1° gennaio e 31 decembre 1890 . L.	8,860	»	8,860	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	8,860	»
9	**Oggetti mobili diversi.**															
	Rimanenza al 1° gennaio 1890 . . . . . . L.	46,760	»	46,760	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Aumento sul mobilio e biancheria per effetto di nuovi acquisti. . . . . »	1,189	»	»	»	»	»	»	»	1,189	»	»	»	»	»	»
		47,949														
	Riscosse per diminuzione capitale dei medicinali della farmacia . . . . »	910	»	»	»	»	»	»	»	»	910	»	»	»	»	»
	Rimanenza al 31 decembre 1890 . . L.	47,039	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	47,039	»
10	**Attività diverse patrimoniali.**															
	Rimanenza al 1° gennaio e 31 decembre 1890 . L.	1,500	»	1,500	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1,500	»
	PASSIVITÀ															
11	**Debiti ipotecari o chirografari.** (Nulla).															
21	**Censi, canoni e legati passivi.**															
	Rimanenza al 1° gennaio 1890 . . . . . . L.	30,920	30,920	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pagate per affrancazione del censo alla compagnia S. Rocco . . . L. 5,050		»	»	»	»	»	»	»	»	»	5,050	»	»	»	»
	Utile su detta affrancazione . . . » 270		»	»	»	270	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	»	5,320														
	Rimanenza al 31 decembre 1890 . . L.	25,600	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	25,600
	Segue . . . L.		30,920	2,194,597	220	2,058	»	199,299	»	1,189	19,437	12,828	28,000	28,000	2,384,994	25,600

Categoria	DESCRIZIONE		RIMANENZE al principio dell'anno — Dare	RIMANENZE al principio dell'anno — Avere	SOPRAVVENIENZE per rettificazioni di stime — Dare	SOPRAVVENIENZE per rettificazioni di stime — Avere	SOPRAVVENIENZE per eredità e legati — Dare	SOPRAVVENIENZE per eredità e legati — Avere	SOPRAVVENIENZE provenienti dalla amministrazione delle rendite e spese — Dare	SOPRAVVENIENZE provenienti dalla amministrazione delle rendite e spese — Avere	TRASFORMAZIONI risultanti dal conto finanziario — Dare	TRASFORMAZIONI risultanti dal conto finanziario — Avere	TRASFORMAZIONI estranee al conto finanziario — Dare	TRASFORMAZIONI estranee al conto finanziario — Avere	RIMANENZE al fine dell'anno — Dare	RIMANENZE al fine dell'anno — Avere
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Riporto . . . L.		30,920	2,194,597	220	2,058	»	199,299	»	1,189	19,437	12,828	28,000	28,000	2,384,994	25,600
13	**Pensioni vitalizie.**			»												
	Rimanenze al 1° gennaio e 31 decembre 1890. L.	25,960	25,960		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	25,960
14	**Passività diverse patrimoniali.** (Nulla).															
	L'AMMINISTRAZIONE *per trasformazione dei capitali mediante la cassa, come dal conto finanziario.*															
	Dare: somme già iscritte come sopra, colonna 11ª L.	19,437									19,437	»				
	legato Bartoli riscosso . . . . »	5,000	»	»	»	»	»	5,000	»	»	5,000	»	»	»	»	»
	Avere: somme già iscritte come sopra L.	24,437														
	colonna 12ª . . . . . . L. 12,828				»	»	»	»	»	»	»	12,828				
	maggiori pagamenti fatti per l'eredità Bruni . . . . » 4,428		»	»	»	»	4,428	»	»	»	»	4,428	»	»	»	»
	rimanenza al 1° gennaio 1890. » 2,875		2,875	»	»	»	»	»	»	»	»	2,875	»	»	»	»
	»	20,131														
	Rimanenza a debito dell'amministraz. al 31 dec. 1890 L.	4,306	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4,306	»	»	4,306	»
			59,755	2,194,597	220	2,058	4,428	204,299	»	1,189	24,437	24,437	28,000	28,000	2,389,300	51,560
	Chiusura — Patrimonio netto al principio dell'esercizio . . L.	2,134,842	2,134,842	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Sopravvenienze attive (rettificazioni di stime . . L. 2,058		»	»	2,058	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	(eredità e legati . . . . » 199,871		»	»	»	»	199,871	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	(provenienti dalle rendite . » 1,189		»	»	»	»	»	»	1,189	»	»	»	»	»	»	»
	»	203,118														
		2,337,960														
	Sopravvenienze passive - rettificazione di stima »	220	»	»	»	220	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Patrimonio netto alla fine dell'esercizio. . . L.	2,337,740	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2,337,740
	L.		2,194,597	2,194,597	2,278	2,278	204,299	204,299	1,189	1,189	24,437	24,437	28,000	28,000	2,389,300	2,389,300
	DEPOSITI DEI TERZI															
	Rimanenza al 1° gennaio 1890 . . . . . . L.	25,050	25,050	25,050	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Restituito il deposito Sebastiani . . . . . . »	200	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	200	200	»	»
	Rimanenza al 31 decembre 1890 . . L.	24,850	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	24,850	24,850
	L.		25,050	25,050	»	»	»	»	»	»	»	»	200	200	24,850	24,850

Allegato II.

AL CONTO CONSUNTIVO 1890

DELL'OSPEDALE



Conto finanziario



Num. d'ordine	Classificaz. del bilancio: Titolo	Capitolo	Articolo	DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI		Articolo del ruolo di riscossione	Pagina del mastro	SOMME STANZIATE: nel bilancio	aggiunte	diminuite	definitive	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO: riscosse	compensate in uscita	da riscuotere o residui attivi	totali: per articolo	per capitolo	Differenze col bilancio preventivo: in più	in meno	Motivi delle differenze e note
1	2	3	4	5		5a	5b	6	7	7a	8	9	9a	10	11	12	13	14	15
				Parte prima — ENTRATA		(1)													(1) Avendo in questo secoudo esempio omesso per brevità il ruolo di riscossione per l'*entrata*, ed il prontuario dell'*uscita*, come si è detto nell'avvertenza a pag. 285, resta senza richiami la colonna 5.ª
				FONDO DI CASSA E RESIDUI ATTIVI A TUTTO IL 1889															
1				Fondo di cassa 1889 presso il tesoriere L.	2,649	»	46			»	2,649	2,649	»	»	2,649		»	»	
				Residui per entrate effettive.															
2				Adanti Virgilio, pigione 4° trimestre 1889 . . . . »	1,500	»	21			»	1,500	1,500	»	»	1,500		»	»	
3				Pirinelli Achille, interessi di mutuo 2° semestre . . . . »	150	»	29			»	150	150	»	»	150		»	»	
4				Rette di malati del 1889 . . . . . »	325	»	33			»	325	325	»	»	325		»	»	
				Residuo pel movimento patrimoniale.															
5				Patrimonio per maggiori rinvestimenti fatti a tutto il 1889 . . . . . »	2,875	»	36			»	2,875	2,875	»	»	2,875		»	»	Vedasi il Titolo II. al seguente num. 42.
				Residui per partite di giro.				9,436	15,413										
6				Agenzia rurale della tenuta di Boneggio, per generi. . . . . . »	6,326	»	38			»	6,326	3,476	2,850	»	6,326		»	»	
7				Magazzino del vino in città, per ettolitri 187.50 a L. 40 . . . . »	7,500	»	39			»	7,500	2,040	5,460	»	7,500		»	»	
8				Coloni debitori. . . . . »	1,889	»	41			(a)1,045	844	196	199	449	844		»	»	(a) Annullato per inesigibilità il credito verso il colono Righetti con deliberazione 18 novembre 1890 approvata il 30 detto.
9				Eredità Bruni, per maggiori pagamenti fatti per suo conto a tutto il 1889 . . . . »	66	»	44			»	66	66	»	»	66		»	»	
10				Diversi: Dispensa dell'Ospedale per olio, legumi e grassi suini . . . »	569	»	46			»	569	»	569	»	569		»	»	
11				Spesa da ammortizzare, 3ª ed ultima rata del prezzo di 100 letti nuovi provvisti e pagati nel 1888 . . . . »	1,000	»	46			»	1000	»	1000	»	1,000		»	»	
				L.	24,849	»	»	24,849		1,045	23,804	13,277	10,078	449		23,804	»	»	
	I.			TITOLO I. ENTRATE EFFETTIVE															
				Sezione 1ª — ENTRATE ORDINARIE.															
				§ 1.° — **Rendite patrimoniali.**															
		1		*Fitti di fondi rustici.*															
12			1	Luciani Vittorio, affitto della tenuta di Colle e fabbricati annessi		»	17	40,000	»	»	40,000	39,200	»	»	39,200	»	»	800	Diminuzione per vendita del predio vocabolo Casella.
				Segue			L.	40,000	»	»	40,000	39,200	»	»	39,200	»	»	800	

Num. d'ordine	Classificaz. del bilancio: Titolo	Capitolo	Articolo	DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI	Articolo del ruolo di riscossione	Pagina del mastro	Somme stanziate: nel bilancio	aggiunte	diminuite	definitive	Somme accertate nell'esercizio: riscosse	compensate in uscita	da riscuotere o residui attivi	totali: per articolo	per capitolo	Differenze col bilancio preventivo: in più	in meno	Motivi delle differenze e note
1	2	3	4	5	5a	5b	6	7	7a	8	9	9a	10	11	12	13	14	15
	I.	1		*Riporto*		L.	40,000	»	»	40,000	39,200	»	»	39,200	»	»	800	
13			2	Vivanti Antonio, affitto delle tenute di Passignano e degli Angeli.	»	18	35,000	»	»	35,000	31,365	3,635	»	35,000	»	»	»	
		2		*Prodotti in natura di fondi rustici.*											74,200			
14			1	Prodotto netto della tenuta di Boneggio condotta in economia	»	38	8,000	»	»	8,000	3,740	»	6,067	9,807		1,807	»	Vedasi il rendiconto speciale nell'esempio della contabilità agraria.
15			2	Appendizie e prodotti vari rurali riservati negli affitti	»	19	2,500	»	»	2,500	2,603	»	»	2,603		103	»	
		3		*Fitti dei fabbricati.*											12,410			
16			1	Fitto del fabbricato ad uso dell'Ospedale e farmacia interna	»	20	4,000	»	»	4,000	»	4,000	»	4,000		»	»	
17			2	Adanti Virgilio, fitto del 1° piano del palazzo al Sopramuro	»	21	6,000	»	»	6,000	6,000	»	»	6,000		»	»	
18			3	Longetti Pericle, fitto del 2° piano del palazzo al Sopramuro	»	22	5,000	»	»	5,000	3,750	»	1,250	5,000		»	»	
19			4	Sandri Luigi, fitto delle botteghe del palazzo al Sopramuro	»	23	7,000	»	»	7,000	7,000	»	»	7,000		»	»	
20			5	Barcelli Giuseppe, fitto del molino a grano, mesi 9, a tutto settembre a L. 6,500	»	24	6,500	»	»	6,500	4,875	»	»	6,875		375	»	
21				Troni Luigi, idem mesi 3 a tutto decembre a lire 8,000	»	24					2,000	»	»		28,875			
		4		*Rendite dei fondi pubblici.*														
22			1	Debito pubblico, rendita 5 %, certificati nominativi N. 142520 e 159840	»	25	6,300	»	»	6,300	5,624	856	»	6,480		180	»	Acquistato un nuovo certificato.
		5		*Interessi di crediti, canoni, ecc.*											6,480			
				Censi e canoni.														
23			1	Gregori Luigi, frutti di censo	»	26	266	»	»	266	133	»	»	133		»	133	Affrancato.
24			2	R. Governo, canone	»	27	798	»	»	798	693	105	»	798		»	»	
				Crediti.														
25			3	Conservatorio pio, interessi 5.80 % sul mutuo ecc.	»	28	2,824	»	»	2,824	2,824	»	»	2,824		»	»	
26			4	Pirinelli Achille, idem 5 % sul mutuo di lire 6,000	»	29	300	»	»	300	225	»	»	225		»	75	Pagò la sorte il 1° ottobre.
27			5	Terzili Ottavio, idem 5 % su L. 12,500 . . .	»	30	625	»	»	625	625	»	»	625		»	»	
28			6	Barbini Bernardino, idem 6 % di L. 28,000, dal 1° luglio	»	31	»	»	»	»	840	»	»	840		840	»	Nuovo credito dipendente della vendita del predio.
29			7	Cassa di sovvenzione tra Opere pie, interessi sul deposito	»	45	»	»	»	»	153	»	»	153		153	»	
		5 a		*Entrate diverse patrimoniali.*											5,598			
				Nulla.														
				Segue		L.	125,113	»	»	125,113	111,650	8,596	7,317		127,563	3,458	1,008	

Num. d'ordine	Classificaz. del bilancio: Titolo	Capitolo	Articolo	DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI	Articolo del ruolo di riscossione	Pagina del mastro	SOMME STANZIATE: nel bilancio	aggiunte	diminuite	definitive	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO: riscosse	compensate in uscita	da riscuotere o residui attivi	totali: per articolo	per capitolo	Differenze col bilancio preventivo: in più	in meno	Motivi delle differenze e note
1	2	3	4	5	5a	5b	6	7	7a	8	9	9a	10	11	12	13	14	15
	I.			**§ 2.° — Rendite ordinarie non patrimoniali.**														
		6		*Concorsi a titolo correspettivo.*														
30			1	Comune di Rivo, contributo fisso pel mantenimento di due letti nell'Ospedale a sua disposizione .	»	32	1,000	»	»	1,000	1,000	»	»	1,000	1,000	»	»	
		7		*Rette di ricoverati.*														
31			1	Rette dei malati ricoverati a pagamento . . .	»	33	6,000	»	2,000	4,000	3,682	»	165	3.847	3,847	»	153	
		8		*Sussidi ed oblazioni periodiche.* Nulla.														
		9		*Prodotto di industrie interne.*														
32			1	Prodotto netto della farmacia interna	»	37	3,000	»	»	3,000	3,845	»	»	3,845	3,845	845	»	
		10		*Entrate diverse non patrimoniali.*														
33			1	Diverse: Vendita di cenere, del vestiario dei morti ec.	»	35	300	»	»	300	172	»	»	172	172	»	128	
	I.			Sezione 2.ª — ENTRATE STRAORDINARIE.			10,300	»	2,000	8,300	8,699	»	165		8,864	845	281	
				§ 1.° — Patrimoniali.														
		11		*Taglio straordinario di boschi.*														
34			1	Riccieri Adolfo, per prezzo del taglio della macchia cedua vocabolo Proma vendutagli all'asta .	»	19	1,500	»	»	1,500	1,742	»	»	1,742	1,742	242	»	
		11/a		*Entrate straordinarie diverse patrimoniali.* Nulla.														
							1,500	»	»	1,500	1,742	»	»		1,742	242	»	
				§ 2.° — Non patrimoniali.														
		12		*Lasciti o doni di immediata erogazione.*														
35			1	Cecchi cav. Luigi, per elargizione in concorso alla maggiore spesa di sistemazione dell'atrio dell'Ospedale	»	34	»	2,000	»	2,000	2,000	»	»	2,000	2,000	»	»	
		13		*Sussidi, ed oblazioni eventuali.* Nulla.														
		14		*Entrate straordinarie diverse non patrimoniali.* Nulla.														
				Segue		L.	»	2,000	»	2,000	2,000	»	»		2,000	»	»	

Num. d'ordine	Classificaz. del bilancio — Titolo	Capitolo	Articolo	DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI	Articolo del ruolo di riscossione	Pagina del mastro	SOMME STANZIATE — nel bilancio	aggiunte	diminuite	definitive	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO — riscosse	compensate in uscita	da riscuotere o residui attivi	totali — per articolo	per capitolo	Differenze col bilancio preventivo — in più	in meno	Motivi delle differenze e note
1	2	3	4	5	5a	5b	6	7	7a	8	9	9a	10	11	12	13	14	15
	II.	15 al 17		Titolo II. MOVIMENTO DI CAPITALI.														
36			1	Barbini Bernardino, per $^2/_{10}$ del prezzo del podere vocabolo Casella facente parte della tenuta di Colle, vendutogli per lire 35,000 con istromento rog. Ricci 15 giugno 1890, in seguito a deliberazione 5 agosto 1889 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 7 settembre detto anno	»	36	7,000	»	»	7,000	7,000	»	»	7,000		»	»	
37			2	Pirinelli Achille per restituzione della sorte scaduta del mutuo ipotecario contro il medesimo .	»	36	6,000	»	»	6,000	6,000	»	»	6,000		»	»	
38			3	Conservatorio pio, per la rata 1890 di ammortamento della sorte del mutuo, in origine L. 50 mila, estinguibile in anni 50	»	36	427	»	»	427	427	»	»	427		»	»	
39			4	Farmacia interna dell'Ospedale, per diminuzione del capitale dei medicinali, che da L. 8,550 è ridotto a L. 7,640, come da inventario 31 decembre 1890.	»	36	»	»	»	»	»	910	»	910		910	»	
40			5	Bartoli eredi di Ovidio, per legato da capitalizzarsi lasciato a quest'Ospedale con testamento nei rogiti Alvini in data 4 aprile 1890 . . .	»	36	»	5,000	»	5,000	5,000	»	»	5,000		»	»	
41			6	Gregori Luigi, per affrancazione del censo di L. 5,320	»	36	»	5,100	»	5,100	5,100	»	»	5,100		»	»	
42				*N. B.* Si portano nei residui attivi al n. 5 per pareggiare i maggiori rinvestimenti fatti a tutto il 1889			13,427	10,100	»	23,527	23,527	910	»	24,437				
					»		»	—2,875	»	—2,875	—2,875	»	»	—2,875				
				Restano in questo titolo II.			13,427	7,225	»	20,652	20,652	910	»		21,562	910	»	
	III.	18		Titolo III. PARTITE DI GIRO.														
43			1	Farmacia interna dell'Ospedale, rimborso delle anticipazioni fatte per la medesima	»	37	11,800	»	»	11,800	2,244	7,750	»	9,994		»	1,806	
44			2	Agenzia rurale di Boneggio, come sopra . . .	»	38	1,750	»	»	1,750	1,078	»	»	1,078		»	672	
45			3	Magazzino del vino, come sopra	»	39	4,360	4,000	»	8,360	4,120	»	4,294	8,414		54	»	
46			4	Imposta di ricchezza mobile per gl'impiegati e coloni — rimborso	»	40	1,200	»	»	1,200	549	642	»	1,191		»	9	
47			5	Coloni debitori	»	41	»	»	»	»	»	»	149	149		149	»	
				Segue		L.	19,110	4,000	»	23,110	7,991	8,392	4,443	20,826	»	203	2,487	

Num. d'ordine	Classificaz. del bilancio: Titolo	Capitolo	Articolo	DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI	Articolo del ruolo di riscossione	Pagina del mastro	SOMME STANZIATE: nel bilancio	aggiunte	diminuite	definitive	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO: riscosse	compensate in uscita	da riscuotere o residui attivi	totali: per articolo	per capitolo	Differenze col bilancio preventivo: in più	in meno	Motivi delle differenze e note
1	2	3	4	5	5a	5	6	7	7a	8	9	9a	10	11	12	13	14	15
				Riporto		L.	19,110	4,000	»	23,110	7,991	8,392	4,443	20,826	»	203	2,487	
48			6	Coloni creditori	»	42	»	»	»	»	100	191	»	291		291	»	
49			7	Cappella Moschini — Leoni Virgilio, pigione 1890 della casa spettante a questa cappella (1° sem.)	»	43	240	»	»	240	120	»	»	270		30	»	
50				Idem — Mari Giulio, come sopra (2° sem.) . .	»	43					75	»	75					
51			8	Eredità Bruni, in stadio di liquidazione, riscossioni per conto della medesima	»	44	»	25,000	»	25,000	20,721	4,428	»	25,149		149	»	
52			9	Cassa di sovvenzione mutua tra le Opere pie, rimborso dei depositi	»	45	»	»	»	»	2,000	»	8,000	10,000		10,000	»	
53			10	Diverse: Generi di dispensa rimasti al 31 dicembre 1890	»	46	1,000	»	»	1,000	»	»	971	971		»	29	
54			11	Deposito per le spese d'asta fatto dal nuovo inquilino Belli	»	46	»	»	»	»	200	»	»	200		200	»	
						L.	20,350	29,000	»	49,350	31,207	13,011	13,489		57,707	10,873	2,516	

RIASSUNTO DELL'*ENTRATA*

Descrizione		nel bilancio	aggiunte	diminuite	definitive	riscosse	compensate in uscita	da riscuotere o residui attivi	per articolo	per capitolo	in più	in meno	Motivi
Fondo di cassa e residui attivi dell'esercizio 1889.	L.	9,436	15,413	1,045	23,804	13,277	10,078	449		23,804	»	»	
Titolo I. *Entrate effet.* Sez. 1.ª ordinarie § 1.° patrimoniali	»	125,113	»	»	125,113	111,650	8,596	7,317	127,563		3,458	1,008	
Titolo I. *Entrate effet.* Sez. 1.ª ordinarie » 2.° non patrimon.	»	10,300	»	2,000	8,300	8,699	»	165	8,864	140,169	845	281	
Titolo I. *Entrate effet.* Sez. 2.ª straordinarie § 1.° patrimoniali	»	1,500	»	»	1,500	1,742	»	»	1,742		242	»	
Titolo I. *Entrate effet.* Sez. 2.ª straordinarie » 2.° non patrimon.	»	»	2,000	»	2,000	2,000	»	»	2,000		»	»	
» II. — *Movimento di capitali*	»	13,427	7,225	»	20,652	20,652	910	»		21,562	910	»	
» III. — *Partite di giro*	»	20,350	29,000	»	49,350	31,207	13,011	13,489		57,707	10,873	2,516	
Totale generale dell' *Entrata*	L.	180,126	53,638	3,045	230,719	189,227	32,595	21,420		243,242	16,328	3,805	

Num. d'ordine	Classificaz. del bilancio: Titolo	Capitolo	Articolo	DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI	Pag. del prontuario d'uscita	Pagina del mastro	SOMME STANZIATE: nel bilancio	aggiunte	diminuite	definitive	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO: pagate	compensate in entrata	da pagare o residui passivi	totali: per articolo	per capitolo	Differenze col bilancio preventivo: in più	in meno	Motivi delle differenze e note
1	2	3	4	5	5a	5b	6	7	7a	8	9	9a	10	11	12	13	14	15
				Parte seconda — USCITA														
				RESIDUI PASSIVI A TUTTO IL 1889.														
				Residui per spese effettive.														
55				Compagnia di S. Rocco, frutti di censo del 1889	»	50			»	266	266	»	»	266	»	»	»	
56				Doti n. 7 di L. 100 a zitelle della frazione degli Angeli	»	52			»	700	300	»	300	600	»	»	100	Defonta una zitella.
				Residuo pel movimento patrimoniale.			»	1,496										
57				Patrimonio per rinvestimento a saldo di capitali ritirati a tutto il 1889. — (Nulla)	»	»			»	»	»	»	»	»	»	»	»	
				Residui per partite di giro.														
58				Coloni creditori	»	73			»	530	75	»	455	530	»	»	»	
	I.			TITOLO I.			»	1,496	»	1,496	641	»	755		1,396	»	100	
				SPESE EFFETTIVE.														
				Sezione 1.ª — SPESE ORDINARIE.														
				§ 1.° — Spese patrimoniali.														
		1		*Imposte e sovrimposte.*														
59			1	Imposte e sovrimposte di ogni specie	»	47	27,000	»	»	27,000	24,739	2,506	»	27,245	27,245	245	»	
		2		*Manutenzione dei fondi stabili, ecc.*														
60			1	Manutenzione dei fondi stabili in città (meno il fabbricato dell' Ospedale)	»	48	1,000	»	»	1,000	1,082	»	»	1,082		82	»	
61			2	Idem in campagna	»	49	5,000	700	»	5,700	5,649	»	»	5,649	6,731	»	51	
		3		*Interèssi passivi, canoni, ecc.*														
62			1	Compagnia di S. Rocco, frutti di censo	»	50	266	»	»	266	222	»	»	222		»	44	Affrancato,
63			2	Parrocchia di Collepino, assegno annuo	»	51	780	»	»	780	780	»	»	780		»	»	
64			3	Legato di 5 doti annuali di L. 100 nella frazione degli Angeli	»	52	500	»	»	500	300	»	200	500	1,502	»	»	
		4		*Pensioni vitalizie.*														
65			1	Contributo alla Cassa pensioni a favore degl' impiegati e salariati:														
				per concorrere al pagamento delle pensioni correnti	»	53	3,483	»	»	3,483	3,483	»	»	3,483		»	»	
				per affrancazione del peso delle pensioni future	»	53	854	»	»	854	854	»	»	854	4,337	»	»	
				Segue		L.	38,883	700	»	39,583	37,109	2,506	200	»	39,815	327	95	

Num. d'ordine	Classificaz. del bilancio: Titolo	Capitolo	Articolo	DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI	esclus. patrim.	di carat. gener.	Totale	Pag. del prontuario d'uscita	Pagina del mastro	Somme stanziate: nel bilancio	aggiunte	diminuite	definitive	Somme accertate nell'esercizio: pagate	compensate in entrata	da pagare o residui passivi	totali: per articolo	per capitolo	Differenze col bilancio preventivo: in più	in meno	Motivi delle differenze e note
1	2	3	4	5				5a	5b	6	7	7a	8	9	9a	10	11	12	13	14	15
	I.			*Riporto*					L.	38,883	700	»	39,583	37,109	2,506	200	»	39,815	327	95	
		5		*Spese di amministrazione patrimoniale.*																	
66			1	Quota di concorso per gli stipendî degl' impiegati di segreteria, contabilità e cassa della Congregazione di carità . . . . L.	»	4,000	4,000														
67			2	Idem degl' impiegati dell' ufficio tecnico e agenzia rurale . . . . »	3,500	»	3,500														
68			3	Spese diverse di stampa, cartoleria, giudiziali ecc. »	175	492	667														
					3,675	4,492	8,167														
69				*N. B.* Si trasporta al capitolo 7° la metà delle spese di carattere generale, giusta la deliberazione di massima del..... »	»	−2,246	−2,246														
				Restano L.	3,675	2,246	5,921	»	54	5,875	»	»	5,875	5,921	»	»	5,921	5,921	46	»	
				§ 2.° — Spese ordinarie di beneficenza.						44,758	700	»	45,458	43,030	2,506	200		45,736	373	95	
		6		*Locale dell' Istituzione.*																	
70			1	Fitto attribuito al fabbricato dell' Ospedale . .				»	55	3,500	»	»	3,500	»	3,500	»	3,500		»	»	
71			2	Manutenzione del medesimo				»	56	2,200	»	700	1,500	1,463	»	»	1,463	4,963	»	37	
		7		*Spese di amministrazione per la beneficenza.*																	
72			1	Rata delle spese di amministrazione, di cui al capitolo 5°				»	54	2,225	»	»	2,225	2,246	»	»	2,246	2,246	21	»	
		8		*Assegni al personale interno.*																	
73			1	Stipendì al medico-direttore, e sanitarî. . . .				»	57	8,000	500	»	8,500	7,858	642	»	8,500		»	»	
74			2	Salarî agli addetti all' assistenza e servizio. — Uomini				»	58	9,500	»	»	9,500	9,685	»	»	9,685		185	»	Aumento per servizi straordinari.
75			3	Come sopra. — Donne (oltre il vitto)				»	58	2,500	»	»	2,500	2,500	»	»	2,500	20,685	»	»	
				Segue					L.	27,925	500	700	27,725	23,752	4,142	»		27,894	206	37	

Num. d'ordine	Classificaz. del bilancio — Titolo	Capitolo	Articolo	DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI	Pag. del prontuario d'uscita	Pagina del mastro	SOMME STANZIATE — nel bilancio	aggiunte	diminuite	definitive	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO — pagate	compensate in entrata	da pagare o residui passivi	totali — per articolo	per capitolo	Differenze col bilancio preventivo — in più	in meno	Motivi delle differenze e note
1	2	3	4	5	5a	5b	6	7	7a	8	9	9a	10	11	12	13	14	15
	I.			*Riporto*		L.	27,925	500	700	27,725	23,752	4,142	»		27,894	206	37	
		9		*Spese di vitto e combustibile.*														
76				Mantenimento di { N. 32 malati a 1ª dieta a L. 214.60 L. 6,867.20; » 82 id. 2ª id. » 276.02 » 22,625.72; » 12 donne di servizio a » 306.59 » 3,679,08 — L. 33,172.— cioè:														
77			1	Pane Cg. 15,921. — Vino litri 15,600	»	59					5,746	5,460	»	11,206				
78			2	Carne bovina Cg. 8,228 a L. 1,20	»	60					9,873	»	»	9,873				
79			3	Diverse di vitto: minestre, coloniali, olio, ecc. .	»	61					6,101	1,789	»	7,890				
80			4	Combustibili — legna, carbone e petrolio . . .	»	62					4,203	»	»	4,203				
		10		*Manutenzione del mobilio, biancheria, ecc.*			31,200	2,000	»	33,200					33,172	»	28	
81			1	Manutenzione dei mobili dell'Ospedale	»	63	2,100	»	»	2,100	2,065	»	»	2,065		»	35	
82			2	Rinnovazione della biancheria	»	64	4,000	»	400	3,600	3,648	»	»	3,648		48	»	
83			3	Spesa del bucato	»	64	1,500	400	»	1,900	1,934	»	»	1,934		34	»	
		11		*Medicinali e presidî chirurgici.*											7,647			
84			1	Medicinali forniti dalla farmacia interna, e presidî chirurgici	»	65	10,500	»	»	10,500	3,515	7,750	»	11,265		765	»	
		12 al 15		Nulla											11,265			
		16		*Spese diverse interne.*														
85			1	Diverse: acqua, casse da morto, barbiere, scope, segatura, ecc.	»	66	1,700	»	»	1,700	1,841	»	»	1,841				
				Sezione 2.ª — SPESE STRAORDINARIE.											1,841	141	»	
				§ 1.° — **Patrimoniali.**			78,925	2,900	1,100	80,725	62,678	19,141	»		81,819	1,194	100	
		17		*Lavori straordinari pei fondi stabili.*														
86			1	Ferri Francesco, per appalto dei lavori di rinnovazione di una parte del tetto del palazzo in piazza del Sopramuro	»	48	2,000	»	»	2,000	1,740	»	»	1,740	»	»	260	
87			2	Floridi Antonio, per appalto dei lavori di ricostruzione della casa colonica del predio vocabolo Rocca della tenuta di Colle, come da collaudo 1° novembre 1890 (restando a pagargli 1/10 in L. 346)	»	49	2,500	800	»	3,300	3,114	»	346	3,460	»	160	»	
88			3	Fondo preparatorio per contributo al Consorzio, che va a costituirsi, per la sistemazione degli argini del Tevere nel territorio di Colle, stanziate nel 1890	»	»	5,000	»	»	8,000	»	»	»	»	»	»	8,000	Questo fondo di lire 8,000 si trasporta d'ufficio in addizione al bilancio 1891, a senso della deliberazione di massima 16 agosto 1881.
				Stanziate precedentemente	»	»	»	3,000	»									
				Segue		L.	9,500	3,800	»	13,300	4,854	»	346	5,200	»	160	8,260	

Num. d'ordine	Classificaz. del bilancio — Titolo	Capitolo	Articolo	DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI	Pag. del prontuario d'uscita	Pagina del mastro	SOMME STANZIATE — nel bilancio	aggiunte	diminuite	definitive	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO — pagate	compensate in entrata	da pagare o residui passivi	totali — per articolo	per capitolo	Differenze col bilancio preventivo — in più	in meno	Motivi delle differenze e note
1	2	3	4	5	5a	5	6	7	7a	8	9	9a	10	11	12	13	14	15
	I.			*Riporto*		L.	9,500	3,800	»	13,300	4,854	»	346	5,200	»	160	8,260	
89			4	Sistemazione dei fabbricati dell'azienda agricola della tenuta di Boneggio, prevista con deliberazione 17 decembre 1888 in . . L. 12,560 già erogate a tutto il 1889 L. 7,842 } » 10,247 pagate in quest'eserc. 1890 » 2,405 }	»	49	»	4,718	»	4,718	2,405	»	»	2,405	»	»	»	
				Restano disponibili L. 2,313			»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2,313	Questo residuo di L. 2,313 si trasporta d'ufficio in addizione al bilancio 91.
		18 19		*Spese straordinarie diverse patrimoniali e di amministrazione.* (Nulla).											7,605			
							9,500	8,518	»	18,018	7,259	»	346		7,605	160	10,573	
				§ 2.° — **Di beneficenza.**														
		20		*Lavori e provviste straordinarie per l'Ospedale.*														
90			1	Lavori di sistemazione e di abbellimento dell'atrio dell'Ospedale	»	56	3,000	2,000	»	5,000	5,476	»	»	5,476		476		
91			2	Provvista di letti di nuovo modello, e nuova cucina economica	»	63	3,000	»	»	3,000	1,847	1,000	»	2,847	8,323	»	153	
		21		*Spese diverse straordinarie interne.* Nulla).														
							6,000	2,000	»	8,000	7,323	1,000	»		8,323	476	153	
	II.	22 al 24		TITOLO II. MOVIMENTO DI CAPITALI.														
92			1	Acquisto di Consolidato italiano 5 % dell'annua rendita di L. 360, con godimento dal 1° luglio 1890. Certificato nominativo N. 159840. . .	»	67	»	»	»	»	6,912	»	»	6,912				Delib. 5 ag. 1889 approv. il 7 settem. detto anno.
93			2	Affrancazione del censo passivo a favore della Compagnia di S. Rocco	»	67	»	»	»	»	5,050	»	»	5,050				Delib. 15 lug. 1890 approv. il 31 detto.
94			3	Aumento di capitale a bestiame nella tenuta di Boneggio, che da L. 13,935 è salito al 31 decembre 1890 a L. 14,801	»	67	»	»	»	»	»	866	»	866				Delib. 27 ott. 1885 approv. il 16 nov. in cui fu autorizzato di elevare la scorta del bestiame a Boneggio fino a lire 15 mila.
95			4	Somma impiegata nell'eredità Bruni, i cui beni, incorporati in questo esercizio nel patrimonio dell'Ospedale, ascendono a . . . L. 199,299 mentre l'attivo netto di essa risultò » 194,871 Differenza in più »	»	67	»	»	»	»	»	4,428	»	4,428				Delib. 5 gen. 1891 approv. il 2 febb. con cui fu sanzionato e reso esecutorio il rendiconto dell'eredità Bruni.
96			5	*Rinvestimento a saldo* per pareggiare i capitali ritirati nell'esercizio (titolo II. Entrata). . .	»	67	»	»	»	»	»	»	4,306	17,256 4,306				
						L.	13,427	7,225	»	20,652	11,962	5,294	4,306		21,562	910	»	Art. 66 regolamento generale di contabilità.

Num. d'ordine	Titolo	Capitolo	Articolo	DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI	Pag. del prontuario d'uscita	Pagina del mastro	Somme stanziate: nel bilancio	Somme stanziate: aggiunte	Somme stanziate: diminuite	Somme stanziate: definitive	Somme accertate nell'esercizio: pagate	Somme accertate nell'esercizio: compensate in entrata	Somme accertate nell'esercizio: da pagare o residui passivi	Somme accertate nell'esercizio: totali per articolo	Somme accertate nell'esercizio: totali per capitolo	Differenze col bilancio preventivo: in più	Differenze col bilancio preventivo: in meno	Motivi delle differenze e note
1	2	3	4	5	5a	5b	6	7	7a	8	9	9a	10	11	12	13	14	15
	III.			TITOLO III.														
		25		PARTITE DI GIRO.														
97			1	Farmacia interna: Provvista di prodotti chimici, medicinali, ecc.	»		6,000	»	»	6,000	3,412	910	»	4,322		»	1,678	
				Stipendi e salarì	»		4,800	»	»	4,800	4,800	»	»	4,800	9,994	»	»	
				Fitto del locale e spese diverse	»	68	1,000	»	»	1,000	372	500	»	872		»	128	
98			2	Agenzia rurale della tenuta di Boneggio: Spese di conduzione: Assegno agli agenti	»		500	»	»		500	»	»	500				
				Spese di concimi, vagliature e diverse	»		250	»	»	1,750	45	230	»	275	1.078	»	672	
				Somministrazioni in conto corrente	»	69	1,000	»	»		303	»	»	303				
99			3	Magazzino del vino: Assegno al cantiniere	»		360	»	»	360	360	»	»	360	8,414	»	»	
				Provvista di vino	»	70	4,000	4,000	»	8,000	2,520	3,014	2,520	8,054		54	»	
100			4	Imposta di ricchezza mobile per gl'impiegati e coloni	»	71	1,200	»	»	1,200	1,191	»	»	»	1,191	»	9	
101			5	Coloni debitori	»	72	»	»	»	»	149	»	»	»	149	149	»	
102			6	Coloni creditori	»	73	»	»	»	»	»	»	291	»	291	291	»	
103			7	Cappella Moschini: Imposta sui fabbricati	»	74	60	»	»	60	62	»	»	62		2	»	
				Barelli don Antonio cappellano, a saldo rendita 1890	»	74	180	»	»	180	120	»	88	208	270	28	»	
104			8	Eredità Bruni in stadio di liquidazione. Pagamenti per conto della medesima	»	75	»	25,000	»	25,000	25,149	»	»	»	25,149	149	»	
105			9	Cassa di sovvenzione mutua tra Opere pie. Depositi liberi in conto corrente	»	76	»	»	»	»	10,000	»	»	»	10,000	10,000	»	
106			10	Diverse: Acquisto eccedente il consumo 1890, di alcuni generi di dispensa	»	61	1,000	»	»	1,000	971	»	»	»	971	»	29	
107			11	Erogazione del deposito per le spese d'asta del nuovo inquilino Belli	»	77	»	»	»	»	142	»	58	»	200	200	»	
							20,350	29,000	»	49,350	50,096	4,654	2,957		57,707	10,873	2,516	
		26		**Fondo di riserva.**														
108			1	Stanziato in bilancio		L.	2,000	»	2,000	»	»	»	»		»	»	»	

Num. d'ordine	Classificaz. del bilancio: Titolo	Capitolo	Articolo	DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI	SOMME STANZIATE: nel bilancio	aggiunte	diminuite	definitive	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO: pagate	compensate in entrata	da pagare o residui passivi	totali: per articolo	per capitolo	Differenze col bilancio preventivo: in più	in meno	Motivi delle differenze e note
1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9	9a	10	11	12	13	14	15
				RIASSUNTO DELL' ***USCITA***												
				Residui passivi dell'esercizio 1889. . . . . . L.	»	1,496	»	1,496	641	»	755		1,396	»	100	
				Titolo I. *Spese effet.* — Sez. 1.ª ordinarie — § 1.° patrimoniali »	44,758	700	»	45,458	43,030	2,506	200	45,736		373	95	
				Titolo I. *Spese effet.* — Sez. 1.ª ordinarie — » 2.° di beneficenza »	78,925	2,900	1,100	80,725	62,678	19,141	»	81,819	143,483	1,194	100	
				Titolo I. *Spese effet.* — Sez. 2.ª straordinarie — § 1.° patrimoniali »	9,500	8,518	»	18,018	7,259	»	346	7,605		160	10,573	
				Titolo I. *Spese effet.* — Sez. 2.ª straordinarie — » 2.° di beneficenza »	6,000	2,000	»	8,000	7,323	1,000	»	8,323		476	153	
				» II. — *Movimento di capitali* . . . . . »	13,427	7,225	»	20,652	11,962	5,294	4,306		21,562	910	»	
				» III. — *Partite di giro* . . . . »	20,350	29,000	»	49,350	50,096	4,654	2,957		57,707	10,873	2,516	
				Fondo di riserva (in bilancio) . . . . . . »	2,000	»	2,000	»	»	»	»		»	»	»	
				Totale generale dell' *Uscita* L.	174,960	51,839	3,100	223,699	182,989	32,595	8,564		224,148	13,986	13,537	

RIEPILOGO
del conto finanziario

		SOMME PREVISTE				SOMME ACCERTATE				Differenze col preventivo	
		in bilancio	aggiunte	diminuite	totale	cassa	compensazioni	residui	totale	in più	in meno
Somme generali dell' **Entrata** . . . . . L.		180,126	53,638	3,045	230,719	189,227	32,595	21,420	243,242	16,328	3,805
Somme generali dell' **Uscita** . . . . . »		174,960	51,839	3,100	223,699	182,989	32,595	8,564	224,148	13,986	13,537
Avanzo – *previsto* – nel bilancio primitivo . . . . . L.	5,166	5,166									
modificato nel corso dell'esercizio – per aggiunte . »	+1,799		1,799								
modificato nel corso dell'esercizio – per diminuzioni »	+ 55			55							
Somma L.	7,020				7,020						
accertato – differenza tra le maggiori entrate e maggiori uscite »	+2,342									2,342	
idem minori id. minori id. »	+9,732										9,732
Avanzo netto L.	19,094										
Confronto – Rimanenza di cassa (*a*) . . . . . L.	6,238					6,238	»				
Eccedenza di residui attivi . . . . . »	12,856							12,856			
Avanzo come sopra L.	19,094								19,094		

(*a*) Si ripete la rimanenza di cassa in Lire *seimiladuecentotrentotto* (L. 6,238) a debito del sottoscritto tesoriere.

Li .... 189....

IL TESORIERE

Visto — IL PRESIDENTE

Visto — IL RAGIONIERE

CONTABILITÀ SUBALTERNA

DI UNA EREDITÀ

(EREDITÀ BRUNI A FAVORE DELL' OSPEDALE)

DURANTE IL PERIODO DI ACCERTAMENTO

GIORNALE - MASTRO [1]

[1] Si presenta il solo giornale, che, nella forma di mastro, è spesso da sè solo sufficiente a tenere in evidenza gl'interessi di una eredità. — Ove questi fossero molto complicati, si dovrà svolgere il giornale stesso in apposito libro.

PER MEMORIA.

Antonio Bruni, defunto il 15 ottobre 1889, con testamento segreto 20 agosto 1887 aperto e pubblicato per gli atti del notaro Rossi il 16 ottobre 1889, nominò erede universale questo Ospedale, con l'onere di un legato di lire 10,000 pagabile al suo nepote Luigi Bruni dopo un anno.

La eredità fu accettata, col beneficio dell'inventario, con deliberazione dell'Amministrazione dell'Ospedale del 18 ottobre 1889, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 6 novembre successivo; e ne fu emessa dichiarazione nella Cancelleria della 1ª Pretura il 20 ottobre detto.

L'inventario ereditario venne redatto per i rogiti del nominato notaro Rossi nei giorni 25 e 26 ottobre dello stesso anno

Con reale decreto del 18 agosto 1890 fu definitivamente autorizzato l'Ospedale ad accettare la suddetta eredità.

Articolo	DATA	DESCRIZIONE DEI FATTI AMMINISTRATIVI		SOMME del Giornale	OSPEDALE – per l'attivo netto ereditario, oneri testamentari, sopravvenienze relative		OSPEDALE – per tassa di successione ed altre spese e rendite durante il periodo di accertam.		CONSEGNATARI diversi		DEBITORI		CREDITORI		CASSA dell' Ospedale	
					Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere
1	1889 ottob.	**Attività e passività lasciate dal fu Antonio Bruni** *risultanti dal suddetto inventario notarile 25 e 26 ottobre 1889.*														
		ATTIVO														
		Quattro poderi in territorio di Deruta vocaboli *Salvo, Fonte, Loreto e Viscio* affittati per annue l. 12,000 a Francesco Liberti, che avea pagata la corrisposta a tutto settembre 1889, del valore di L.	167,390	»	»	»	»	»	167,390							
		Scorte rurali in consegna dell'affittuario: bestiame lire 11,425, strami ecc. lire 1,742.	13,167	»	»	»	»	»	13,167							
		Un quartiere al primo piano del palazzo in via del Commercio n. 7 abitato dal testatore. . . .	11,742	»	»	»	»	»	11,742							
		Credito chirografario contro Benedetti Luigi, fruttifero al 6 % (già pagati i frutti a tutto giugno 1889) consegnato il titolo al tesoriere . . .	3,000	»	»	»	»	»	»	»	3,000					
		N. 40 azioni della Banca di Perugia del valore nominale di lire 100, liberate di $^{6}/_{10}$, al prezzo corrente di lire 175 consegnate al tesoriere. .	7,000	»	»	»	»	»	7,000							
		Mobilio nel quartiere di abitazione, consegnato all'economo dell'Ospedale per la vendita . . .	4,269	»	»	»	»	»	4,269							
		Danaro, consegnato al tesoriere (quietanza N. 125 del 16 ottobre 1889)	879	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	879	
		PASSIVO	207,447	207,447												
		Creditori diversi per spese di vitto, vestiario ecc. ed altri titoli di debiti lasciati dal defunto . .	2,143	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2,143		
		Attivo netto risultante dall' inventario L.	205,304	»	»	205,304										
		Segue L.		207,447	»	205,304	»	»	203,568	»	3,000	»	»	2,143	879	»

Articolo	DATA	DESCRIZIONE DEI FATTI AMMINISTRATIVI	SOMME del Giornale	OSPEDALE per l'attivo netto ereditario, oneri testamentari, sopravvenienze relative		OSPEDALE per tassa di successione ed altre spese e rendite durante il periodo di accertam.		CONSEGNATARI diversi		DEBITORI		CREDITORI		CASSA dell' Ospedale	
				Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere
		Riporto L.	207,447	»	205,304	»	»	203,568	»	3,000	»	»	2,143	879	»
		Fatti e operazioni avvenute nel periodo di accertamento.													
		1889													
2	89 ottob. 25	All' economo per rimborso delle spese di ultima malattia e funere del testatore . . . . L.	790	790	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	790
3	» 31	Da Francesco Liberti pel trimestre anticipato di affitto dei predî a tutto decembre 1889, rata dal 1° al 15 ottobre, data di apertura della successione . . . . L. 500	»	»	500										
		Rata dal 16 ottobre al 31 decembre 1889 . » 2,500	»	»	»	»	2,500								
			3,000	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3,000	
4	novem. 16	A diversi in estinzione delle passività lasciate dal defunto »	2,143	»	»	»	»	»	»	»	»	2,143	»	»	2,143
5	decem. 12	All' esattore per 6ª rata imposte 1889 . . . . . . »	495	»	»	495	»	»	»	»	»	»	»	»	495
6	» 27	A vari artisti per restauri al quartiere in via del Commercio. . . . . »	317	»	»	317	»	»	»	»	»	»	»	»	317
7	» 30	Al notaro per la spesa dell' inventario . . . . . . »	200	»	»	200	»	»	»	»	»	»	»	»	200
		Somma. L.	214,392	790	205,804	1,012	2,500	203,568	»	3,000	»	2,143	2,143	3,879	3,945
		Dedotti gl' incassi . »	- 3,879	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		-3,879
		1890 Residuo a conto nuovo L.	210,513											»	66
8	90 genn. 10	Da Belli Silvestro, nuova pigione del quartiere suddetto, locatogli per annue lire 700, pel semestre dal 1° gennaio a tutto giugno 1890 . . . . »	350	»	»	»	350	»	»	»	»	»	»	350	
9	» 25	Dalla Banca di Perugia per interessi 1889 sulle 40 azioni »	80	»	»	»	80	»	»	»	»	»	»	80	
10	febbr. 27	Dall' economo per ricavate dalla vendita del mobilio . »	4,562	»	»	»	»	»	4,562	»	»	»	»	4,562	
		con un utile di fronte al prezzo d' inventario di . . »	293	»	293	»	»	293							
11	marzo 25	Da Francesco Liberti per il 1° e 2° trimestre di affitto dei poderi a tutto giugno 1890. . . . . »	6,000	»	»	»	6,000	»	»	»	»	»	»	6,000	
12	magg. 31	Da Benedetti Luigi in estinzione del suo debito chirografario . . . . »	3,000	»	»	»	»	»	»	»	3,000	»	»	3,000	
		e per interessi 6 % dal 1° luglio 1889 ad oggi cioè:													
		dal 1° luglio al 15 ottobre. . . . . . . L. 53	»	»	53										
		dal 16 ottobre 1889 ad oggi . . . . . . » 112	»	»	»	»	112								
			165	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	165	
13	luglio 7	Dalla Banca di Perugia per dividendo utili 1889 sulle azioni . . . . »	280	»	»	»	280	»	»	»	»	»	»	280	
14	» 19	Da Belli Silvestro, pigione del quartiere pel semestre a tutto decembre 1890 . . . . »	350	»	»	»	350	»	»	»	»	»	»	350	
15	sett. 10	Al ricevitore del registro per tassa di successione, come da quietanza n. 201 di oggi . . . . »	11,500	»	»	11,500	»	»	»	»	»	»	»	»	11,500
16	» »	Al medesimo per tassa di concessione del R. decreto autorizzativo la accettazione della eredità, quietanza n. 202. . . . . »	205	»	»	205	»	»	»	»	»	»	»	»	205
	»	*Segue* L.	237,298	790	206,150	12,717	9,672	203,861	4,562	3,000	3,000	2,143	2,143	14,787	11,771

Articolo	DATA	DESCRIZIONE DEI FATTI AMMINISTRATIVI	SOMME del Giornale	OSPEDALE				CONSEGNATARI diversi		DEBITORI		CREDITORI		CASSA dell' Ospedale	
				per l'attivo netto ereditario, oneri testamentari, sopravvenienze relative		per tassa di successione ed altre spese e rendite durante il periodo di accertam.									
				Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere
		Riporto L.	237,298	790	206,150	12,717	9,672	203,861	4,562	3,000	3,000	2,143	2,143	14,787	11,771
17	sett. 20	Da Francesco Liberti pel 3° e 4° trimestre di affitto dei predì a tutto decembre 1890 . . . . »	6,000	»	»	»	6,000	»	»	»	»	»	»	6,000	
18	» »	All' affittuario suddetto per rimborso di alcune spese di manutenzione degli stabili . . . . »	269	»	»	269	»	»	»	»	»	»	»	»	269
19	ottob. 17	A Luigi Bruni nepote del testatore in soddisfazione del legato lasciatogli come da quietanza di oggi registrata il .... al vol. .... n. .... »	10,000	10,000	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	10,000
20	dec. 17	All' esattore per le imposte dell' intero anno 1890 . . »	2,965	»	»	2,965	»	»	»	»	»	»	»	»	2,965
21	» 24	Allo scultore Guidi per una lapide collocata nell' atrio dell' Ospedale in memoria del benefattore *Antonio Bruni* »	210	»	»	210	»	»	»	»	»	»	»	»	210
22	» 31	Eccedenza di spese nel periodo di accertamento, che si trasporta nel primo conto dell' Ospedale. . . . . »	489	489	»	»	489								
		Totali generali L.	257,231	11,279	206,150	16,161	16,161	203,861	4,562	3,000	3,000	2,143	2,143	20,787	25,215
		Chiusura.													
		Compendio ereditario rimasto al 31 dicembre 1890, che, dopo avute le debite approvazioni, si andrà ad incorporare nella contabilità generale dell' Ospedale, cioè:													
		Attivo — Quattro predì a Deruta, valutati . . . L.	167,390												
		Scorte rurali. . . . . »	13,167												
		Quartiere in via del Commercio . . . »	11,742												
		N. 40 azioni della Banca di Perugia. . »	7,000												
			199,299	»	»	»	»	»	199,299						
		Passivo — Maggiori pagamenti fatti dalla cassa dell' Ospedale durante il periodo di accertamento . . . . »	- 4,428	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4,428	
		Attivo netto della **Eredità** L.	194,871	194,871											
		(*Vedi art. 28 del giornale dell' Ospedale).*													
		Pareggio L.		206,150	206,150	16,161	16,161	203,861	203,861	3,000	3,000	2,143	2,143	25,215	25,215

CONTABILITÀ SUBALTERNA

DELL'OSPEDALE

PER UNA

AZIENDA RURALE

CONDOTTA IN AMMINISTRAZIONE

(Tenuta di Boneggio)

INDICE

AVVERTENZA

« Il buon impianto di un' *agenzia rurale*, dice il *Villa* (1), dipende necessariamente dai buoni principî, che si adottano dall' amministrazione centrale, e dalle cognizioni in agricoltura ed in economia rurale, che possiede la persona incaricata della direzione di quanto riguarda i fondi rustici ed il modo di usufruttarli ».

La contabilità è perciò chiamata a prestare, come in tutte le altre amministrazioni, così all' azienda rurale, il suo indispensabile sussidio per tradurre graficamente e dimostrare con evidenza gli effetti dell' applicazione di questi buoni principî, concretandone i buoni o cattivi risultati con semplici e adatti mezzi in sicure ed eloquenti cifre; e per rappresentare inoltre con chiarezza le ragioni singole dei varî interessati in ess' azienda.

L' *Abeni*, a proposito della necessità di una buona contabilità per gli agricoltori, dice:

« L' utilità dei conti regolari in agricoltura può essere principalmente considerata sotto due punti di vista: 1.° come mezzo d' ordine e di buon' amministrazione; 2.° come mezzo di direzione nei miglioramenti da introdursi nei processi agrarî » (2).

Il tenere però una contabilità agraria secondo i rigorosi principî della scienza, e secondo le esigenze dell' agricoltura, non è la cosa più facile e semplice, ma si presenta anzi irta di spesse difficoltà pratiche e di complicazioni frequenti, onde ebbe ragione il Berti Pichat di dire che « *la contabilità rurale è più difficile di qualunque altra* ».

D' altra parte poi, per la natura propria dell' azienda rurale ed anche generalmente per la qualità delle persone, che vi hanno azione ed interesse (fattori e coloni), è necessario nella maggior parte dei casi di studiare e adottare un sistema di conti il più semplice e piano, che, oltre ad essere chiaro e persuasivo pel proprietario, anche di mediocre cultura, sia alla portata comune degli agenti di campagna o fattori, i quali debbono principalmente comprenderne il meccanismo, almeno per quanto li riguarda, e fornire gli elementi sostanziali di questa contabilità, coadiuvando efficacemente pur essi al buon andamento della medesima.

---

(1) Villa — *Elementi d' amministrazione e di contabilità* — Pavia, 5a edizione, pag. 482.
(2) Abeni G.C. — *La contabilità delle aziende agrarie* — Brescia, 1889.

Noi quindi non intendiamo di dare un modello di contabilità generale per le aziende agrarie, nè corrispondente alle esigenze di un rigoroso razionalismo; ma semplicemente presentiamo un modesto saggio di quanto si fa in proposito da noi, secondo il *sistema di mezzadria* che vige nel nostro territorio e le consuetudini locali. Ci preme anzi esplicitamente dichiarare che, se in fatto di semplicità e di chiarezza ci sembri tale saggio corrisponda al comune desiderio dei possidenti de' nostri luoghi, che vogliono vedere siffatti conti nelle forme più facili ed evidenti ed a chiunque intelligibili, non potrebbe certamente soddisfare ai puri teorici ed ai razionalisti, i quali dalla contabilità agraria vogliono, e giustamente, pur sapere, oltre quanto noi vi desumiamo, molti altri dati analitici riguardanti il prodotto speciale netto delle varie colture o dei singoli appezzamenti di terra, e di ogni particolare minuta industria esercitata sul fondo.

Per essi (vedi il *Chiesa*, il *Bonalumi* ed altri moderni scrittori) i *prodotti agrarî* e le *spese di produzione* non sono considerati immediatamente, come si usa in generale nella partita doppia, quali *aumenti* e *diminuzioni* del capitale netto del proprietario, ossia quali rendite e spese dirette; ma bensì come *permutazioni*, che dànno luogo nel conto economico del proprietario ad una scritturazione compensativa fra i sottoconti — *frutti pendenti* — e — *derrate in monte* —, e nel conto giuridico fra i sottoconti — *direttore tecnico delle coltivazioni* — e — *consegnatarii dei generi, concimi, ecc.* — (1); e ciò allo scopo di avere il conto analitico delle varie colture e tener distinti i risultati dell' industria agraria, propriamente detta, dalle altre operazioni commerciali inerenti.

Tutte cose codeste razionali e giustissime, che si potranno sempre introdurre un po' alla volta, anche nel metodo da noi seguito, da chiunque amasse perfezionarlo, ma che richiedono una speciale attitudine, passione e pazienza non comuni nel personale addetto all' azienda stessa, e che recano un lavoro contabile minuzioso e complicato, come già dicemmo, da porre in dubbio se nella generalità de' casi il risultato, senza dubbio soddisfacente, franchi però la spesa, gl' intralci e le brighe inerenti, che costa.

---

(1) Vedi *Ragioniere* diretto dal prof. G. Massa — Milano, vol. III, pag. 922.

Articolo	Giorno del mese	DESCRIZIONE DEI FATTI AMMINISTRATIVI	SOMME del giornale	OSPEDALE PROPRIETARIO Dare	OSPEDALE PROPRIETARIO Avere	AGENTI, CORRISPONDENTI E CONSEGNATARI — SIMONCINI agente pel bestiame Dare	SIMONCINI Avere	FEDELI altro agente Dare	FEDELI Avere	BESTIAMI Dare	BESTIAMI Avere	COLONI Dare	COLONI Avere	MAGAZZINI Dare	MAGAZZINI Avere
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Gennaio 1890.													
1	1	*Rimanenze alla fine dell' anno 1889.*													
		Attive: *Bestiame* nel podere vocabolo Castello, colono Ciatti . . . . L. 3,085													
		Idem Chiarella, colono Tomassini . . . » 3,775													
		Idem Piaggia, » Mezzasoma . . . » 3,925													
		Idem Mattonata » Santoni . . . . » 3,150	13,935	»	»	»	»	»	»	13,935					
		Coloni debitori: Tomassini . . . . L. 287													
		Santoni . . . . » 361	648	»	»	»	»	»	»	»	»	648			
		Generi: Grano ettolitri 103 a lire 17 . . . L. 1,751													
		Granturco ettolitri 246 a lire 10 . . » 2,460													
		Vino ettolitri 44 a lire 20 . . . . » 880													
		Olio d'oliva ettolitri 13 a lire 95 . » 1,235	6,326	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	6,326	
		Somma dell'Attivo L.	20,909	»	20,909										
		Passive: *Coloni creditori:* Ciatti. . . . . L. 185													
		Mezzasoma . . . . . . » 235	420	420	»	»	»	»	»	»	»	»	420		
2	6	Ciatti - vende 6 porchetti . . . . L.	108	»	»	108	»	»	»	»	108				
3	17	Opere per crivellare il granturco . . . . »	20	20	»	»	»	»	20						
		Febbraio.													
4	4	Mezzasoma - vende 1 scrofa . . . . L.	110	»	»	110	»	»	»	»	110				
5	7	Santoni - compra 2 buoi . . . . »	1,120	»	»	»	1,120	»	»	1,120					
6	28	Vino ettolitri 42 a lire 22, spedito all' ospedale . . . . . . »	924	924	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	924
7	»	Opere per caricare il vino . . . . »	8	8	»	»	»	»	8						
		Marzo.													
8	4	Ciatti - nati 18 porchetti . . . . L.	0	»	»	»	»	»	»	0					
9	9	Mezzasoma - vende 5 maiali . . . . »	185	»	»	185	»	»	»	»	185				
10	»	Santoni - compra 6 porchetti . . . . »	210	»	»	»	210	»	»	210	»				
11	14	Detto - vende 12 maiali. . . . . »	710	»	»	710	»	»	»	»	710				
12	15	Ciatti - ghianda ettolitri 20 a lire 5 per i maiali . . . . . »	100	»	»	»	»	»	100	100					
13	»	Santoni - detta 19 a lire 5 idem . . . . »	95	»	»	»	»	»	95	95					
14	25	Fagioli seminati nel terreno riservato e opere. . . . . . . »	10	10	»	»	10								
		Segue L.	24,929	1,382	20.909	1,113	1,340	»	223	15,460	1,113	648	420	6,326	924

Articolo	Giorno del mese	DESCRIZIONE DEI FATTI AMMINISTRATIVI	SOMME del giornale	OSPEDALE PROPRIETARIO		AGENTI, CORRISPONDENTI E CONSEGNATARI — SIMONCINI agente pel bestiame		FEDELI altro agente		BESTIAMI		COLONI		MAGAZZINI	
				Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Riporto L.	24,929	1,382	20,909	1,113	1,340	»	223	15,460	1,113	648	420	6,326	924
		Aprile.													
15	7	Tomassini - semola quintali 5 a lire 13 . . . . L.	65	»	»	»	»	»	65	65					
16	12	Grano vecchio venduto ettolitri 98 a lire 18 incassato da Fedeli »	1,764	»	»	»	»	1,764	»	»	»	»	»	»	1,764
17	15	Fedeli versa nella cassa dell' ospedale . . . . »	1,000	1,000	»	»	»	»	1,000						
18	22	Santoni - nati 3 vitelli . . . . »	0	»	»	»	»	»	»	0					
19	24	Tomassini - vende 1 vacca . . . . »	365	»	»	365	»	»	»	»	365				
		Maggio.													
20	1	Olio ettolitri 12.2 spedito all' ospedale - a lire 100 . . . . . L.	1,220	1,220	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1,220
21	7	Mezzasoma - compra 1 vacca . . . . »	460	»	»	»	460	»	»	460					
22	7	Santoni - vende 2 vitelli . . . . »	260	»	»	260	»	»	»	»	260				
23	16	Tomassini - vende 2 scrofe . . . . »	150	»	»	150	»	»	»	»	150				
24	17	Santoni - compra 4 maiali da Mezzasoma . . . . »	250	»	»	»	»	»	»	250	250				
25	31	Ciatti - granturco a vitto ettolitri 38 a lire 11 . . . L. 418	»	»	»	»	»	»	»	»	»	418			
	»	Tomassini » » 27 . . . . » 297	»	»	»	»	»	»	»	»	»	297			
	»	Mezzasoma » » 49 . . . . » 539	»	»	»	»	»	»	»	»	»	539			
	»	Santoni » » 26 . . . . » 286	»	»	»	»	»	»	»	»	»	286			
		ettolitri 140 L. 1,540	1,540	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1,540
		Giugno.													
26	5	Tomassini - ghianda ettolitri 25 a lire 5 per i maiali . . . . L.	125	»	»	»	»	»	125	125					
27	8	Detto - vende 2 buoi . . . . »	785	»	»	785	»	»	»	»	785				
28	25	Mezzasoma - vende 2 vacche . . . . »	795	»	»	795	»	»	»	»	795				
		Luglio.													
29	2	Tomassini - compra 2 vitelli . . . . L.	265	»	»	»	265	»	»	265					
30	4	Mezzasoma - nati 2 vitelli . . . . »	0	»	»	»	»	»	»	0					
31	6	Detto - cicerchie per le vacche ettolitri 3 a lire 11 . . . . »	33	»	»	»	»	»	33	33					
32	8	Ciatti - vende 2 vitelli . . . . »	655	»	»	655	»	»	»	»	655				
33	15	Tomassini - compra 2 buoi . . . . »	705	»	»	»	705	»	»	705					
34	»	Mezzasoma - compra 2 buoi . . . . »	906	»	»	»	906	»	»	906					
35	16	Fava raccolta di parte padronale ettolitri 9 a lire 12, come da nota . . . . »	108	»	108	»	»	»	»	»	»	»	»	108	
36	25	Grano raccolto di parte ettolitri 152 a lire 16 come da nota . . »	2,432	»	2,432	»	»	»	»	»	»	»	»	2,432	
37	»	Grano dato in conto debito da { Tomassini ettolitri 5 a lire 16 . . . L. 80	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	80		
		{ Santoni » 3 . . » 48	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	48		
		ettolitri 8 L. 128	128	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	128	
		Segue L.	38,940	3,602	23,449	4,123	3,676	1,764	1,446	18,269	4,373	2,188	548	8,994	5,448

Articolo	Giorno del mese	DESCRIZIONE DEI FATTI AMMINISTRATIVI	SOMME del giornale	OSPEDALE PROPRIETARIO		AGENTI, CORRISPONDENTI E CONSEGNATARI: SIMONCINI agente pel bestiame		FEDELI altro agente		BESTIAMI		COLONI		MAGAZZINI	
				Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Segue **Luglio.** *Riporto* L.	38,940	3,602	23,449	4,123	3,676	1,764	1,446	18,269	4,373	2,188	548	8,994	5,448
38	29	Tomassini - vende 1 vitello. . . . . »	340	»	»	340	»	»	»	»	340				
39	»	Detto - vende 2 buoi. . . . . »	770	»	»	770	»	»	»	»	770				
40	31	Nolo della macchina per trebbiare il grano di parte padronale, pagato dal tesoriere dell'ospedale. . . . . »	45	45	45										
		Agosto.													
41	3	Mezzasoma - compra 2 buoi . . . . L.	825	»	»	»	825	»	»	825					
42	7	Detto - vende due vitelli . . . . »	315	»	»	315	»	»	»	»	315				
43	8	Detto - nati 31 porchetti . . . . »	0	»	»	»	»	»	»	0					
44	9	Santoni - compra 1 bue. . . . . »	425	»	»	»	425	»	»	425					
45	»	Fagioli - ettolitri 2 raccolti nel terreno riservato, e ritenuti dal-l'agente Simoncini a L. 20. . . . . »	40	»	40	40									
46	10	Mezzasoma - vende 2 buoi . . . . »	925	»	»	925	»	»	»	»	925				
47	»	Granturco venduto ettolitri 98 a L. 11 incassato dal tesoriere . »	1,078	1,078	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1,078
48	»	Ciliege vendute del vocabolo Castello L. 15, Piaggia L. 10 . . »	25	»	25	»	»	25							
49	13	Tomassini - vende 2 vitelli. . . . . »	435	»	»	435	»	»	»	»	435				
50	»	Detto - vende 2 buoi. . . . . »	810	»	»	810	»	»	»	»	810				
51	»	Santoni - vende 1 vitello . . . . »	170	»	»	170	»	»	»	»	170				
52	14	Ciatti - vende 1 giovenca . . . . »	490	»	»	490	»	»	»	»	490				
53	»	Detto - vende 2 buoi. . . . . »	750	»	»	750	»	»	»	»	750				
54	»	Detto - compra 2 buoi . . . . »	800	»	»	»	800	»	»	800					
55	15	L'agente Simoncini versa al tesoriere . . . . »	2,000	2,000	»	»	2,000								
56	17	Santoni - vende 2 vacche . . . . »	670	»	»	670	»	»	»	»	670				
57	18	Ciatti - nati 13 porchetti . . . . »	0	»	»	»	»	»	»	0					
58	20	Tomassini - compra 4 buoi. . . . . »	1,405	»	»	»	1,405	»	»	1,405					
59	24	Santoni - vende 1 bue . . . . »	450	»	»	450	»	»	»	»	450				
60	29	Ciatti - semola quintali 7 a L. 13 . . . . »	91	»	»	»	»	»	91	91					
61	31	Detto - compra 2 vitelli. . . . . »	450	»	»	»	450	»	»	450					
		Settembre.													
62	4	Tomassini - morto 1 vitello. . . . . L.	0	»	»	»	»	»	»	»	0				
63	15	Granturco raccolto di parte ettolitri 144 a L. 11 come da nota . »	1,584	»	1,584	»	»	»	»	»	»	»	»	1,584	
64	20	Mezzasoma - semola quintali 10 a L. 13 . . . . »	130	»	»	»	»	»	130	130					
65	30	Mosto raccolto di parte ettolitri 181 a L. 15 come da nota . . »	2,715	»	2,715	»	»	»	»	»	»	»	»	2,715	
66	»	Mosto dato in conto debito da { Ciatti - ettolitri 11.6 a L. 15 L. 174	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	174		
		{ Mezzasoma - » 10.- » » 150	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	150		
		» 21.6 » 324 »	324	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	324	
		Segue L.	57,002	6,725	27,858	10,288	9,581	1,789	1,667	22,395	10,498	2,188	872	13,617	6,526

Articolo	Giorno del mese	DESCRIZIONE DEI FATTI AMMINISTRATIVI	SOMME del giornale	OSPEDALE PROPRIETARIO		AGENTI, CORRISPONDENTI E CONSEGNATARI									
						SIMONCINI agente pel bestiame		FEDELI altro agente		BESTIAMI		COLONI		MAGAZZINI	
				Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Riporto L.	57,002	6,725	27,858	10,288	9,581	1,789	1,667	22,395	10,498	2,188	872	13,617	6,526
		Ottobre.													
67	4	Mezzasoma - morto 1 porchetto . . . . »	0	»	»	»	»	»	»	»	0				
68	10	Opere per vagliare il grano. . . . . »	62	62	»	»	»	»	62						
69	»	Tomassini - vende paglia a Mezzasoma quintali 10 . . . . . »	34	»	»	»	»	»	»	34	34				
70	17	Grano nuovo venduto ettolitri 154 a L. 17 incassato dal tesoriere »	2,618	2,618	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2,618
71	18	Tassa bestiame 1890 pagata dal tesoriere per Ciatti L. 46, Tomassini L. 55, Mezzasoma L. 64, Santoni L. 54, in tutto . »	219	»	219	»	»	»	»	219					
72	»	Tassa di ricchezza mobile 1890 pagata dal tesoriere per Ciatti L. 18, Tomassini L. 23, Mezzasoma 24, Santoni L. 20, in tutto »	84	»	84	»	»	»	»	»	»	84			
73	27	Tomassini - nati 2 vitelli . . . . »	0	»	»	»	»	»	»	0					
74	31	Detto - seme di lupinella ettolitri 8 a L. 5 . . . . »	40	»	»	»	»	»	40	40					
		Novembre.													
75	1	L' agente Simoncini dà all' agente Fedeli . . . . L.	300	»	»	»	300	300							
76	2	Santoni - vende 1 vitello . . . . »	215	»	»	215	»	»	»	»	215				
77	»	Detto - compra 14 maiali . . . . »	482	»	»	»	482	»	»	482					
78	»	Ciatti - vende 2 maiali e 1 porchetto . . . . »	188	»	»	188	»	»	»	»	188				
79	8	Concime comprato e pagato da Simoncini per: Ciatti - L. 40 a metà	»	»	»	»	»	»	»	»	»	20			
		Tomassini - » 70 »	»	»	»	»	»	»	»	»	»	35			
		Mezzasoma - » 60 »	»	»	»	»	»	»	»	»	»	30			
		Santoni - » 50 »	»	»	»	»	»	»	»	»	»	25			
		» 220 . . . . »	220	110	»	»	220								
80	»	Fave vendute ettolitri 5 a L. 11 . . . . »	55	»	»	»	»	55	»	»	»	»	»	»	55
81	9	Santoni - vende 8 maiali . . . . »	670	»	»	670	»	»	»	»	670				
82	25	Tomassini - vende 4 maiali. . . . . »	190	»	»	190	»	»	»	»	190				
		Dicembre													
83	7	Ciatti - morti 3 porchetti . . . . L.	0	»	»	»	»	»	»	»	0				
84	»	Detto - vende 4 detti. . . . . »	80	»	»	80	»	»	»	»	80				
85	13	Tomassini - nati 32 detti . . . . »	0	»	»	»	»	»	»	0					
86	14	Detto - vende 6 detti . . . . »	190	»	»	190	»	»	»	»	190				
87	15	Santoni - olio datogli litri 80 a L. 120. . . . . »	96	»	»	»	»	»	»	»	»	96	»	»	96
88	»	Detto - medicinali per le bestie pagati da Simoncini . . . . »	30	»	»	»	30	»	»	30					
89	18	Ciatti - contanti datigli per comprare il maiale . . . . . . »	75	»	»	»	»	»	75	»	»	75			
90	»	Tomassini - idem idem . . . . . . »	90	»	»	»	»	»	90	»	»	90			
91	21	Mezzasoma - venduti 11 porchetti. . . . . »	270	»	»	270	»	»	»	»	270				
92	31	Olio raccolto di parte ettolitri 14 a L. 100, come da nota . . »	1,400	»	1,400	»	»	»	»	»	»	»	»	1,400	
		Segue L.	64,610	9,515	29,561	12,091	10,613	2,144	1,934	23,200	12,335	2,643	872	15,017	9,295

Articolo — 1	Giorno del mese — 2	DESCRIZIONE DEI FATTI AMMINISTRATIVI — 3	SOMME del giornale — 4	OSPEDALE PROPRIETARIO Dare — 5	OSPEDALE PROPRIETARIO Avere — 6	AGENTI, CORRISPONDENTI E CONSEGNATARI: SIMONCINI agente pel bestiame Dare — 7	SIMONCINI Avere — 8	FEDELI altro agente Dare — 9	FEDELI Avere — 10	BESTIAMI Dare — 11	BESTIAMI Avere — 12	COLONI Dare — 13	COLONI Avere — 14	MAGAZZINI Dare — 15	MAGAZZINI Avere — 16
		Segue **Dicembre.** *Riporto* L.	64,610	9,515	29,561	12,091	10,613	2,144	1,934	23,200	12,335	2,643	872	15,017	9,295
93	31	Spesa padronale per macinazione dell'oliva. . . . . »	20	20	»	»	»	»	20						
94	»	Spese diverse pel bestiame, come da nota: per Ciatti L. 22, Tomassini 27, Mezzasoma 9, Santoni 12, in tutto . . . . . »	70	»	»	»	»	»	70	70					
95	»	Utile del bestiame, a metà coi coloni (vedi allegato 2° al rendiconto) . . . . »	3,866	»	1,933	»	»	»	»	3,866	»	»	1,933		
96	»	Utile sui magazzini (vedi allegato 4° al rendiconto) L. 354 . . »	354	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	354	
		meno la perdita - ivi - . . . . » 9	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	9
		utile netto . . . . » 345		»	345										
97	»	L'agente Simoncini versa al tesoriere a saldo il 10 gennaio 1891 »	1,478	1,478	»	»	1,478								
98	»	L'agente Fedeli idem idem »	120	120	»	»	»	»	120						
99	»	Assegni pel 1890 ai detti agenti, pagati dal tesoriere il 15 detto »	500	500	500										
		Totali . . L.	71,018	11,633	32,339	12,091	12,091	2,144	2,144	27,136	12,335	2,643	2,805	15,371	9,304
100	»	*Rimanenze a saldo* come al rendic. — **Attive:** Bestiame (vedi alleg. n. 2) L. 14,801	»	»	»	»	»	»	»	»	14,801				
		Coloni debitori (» 3) » 449	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	449		
		Generi (» 4) » 6,067		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	6,067
			21,317	21,317											
		Passive: Coloni creditori (» 3) » . . »	611	»	611	»	»	»	»	»	»	611			
		Pareggio . . L.	92,946	32,950	32,950	12,091	12,091	2,144	2,144	27,136	27,136	3,254	3,254	15,371	15,371

Svolgimento del **Conto dell'Ospedale proprietario** (colonne 5 e 6 del giornale).

Data	Dare	Articolo del Giornale	Rimanenze passive originarie	Spese di conduzione pagate: dall'ospedale	Spese di conduzione pagate: dall'agenzia rurale	Somministrazioni dell'agenzia all'ospedale	Totale
1890 genn. 1°	*Rimanenza passiva:* Coloni creditori.	1	420	»	»	»	420
» 17	Opere per crivellare il granturco .	3	»	»	20	»	20
febb. 28	Vino ettolitri 42 a lire 22 spedito all'ospedale	6	»	»	»	924	924
» »	Opere per caricare detto vino . .	7	»	»	8	»	8
marz. 25	Fagioli seminati nel terreno riservato	14	»	»	10	»	10
apr. 15	Contanti al tesoriere dall'agente Fedeli	17	»	»	»	1,000	1,000
mag. 1°	Olio ettolitri 12.2 spedito all'ospedale	20	»	»	»	1,220	1,220
lugl. 31	Nolo della trebbiatrice	40	»	45	»	»	45
agos. 10	Granturco ettolitri 98 venduto e incassato dal tesoriere.	47	»	»	»	1,078	1,078
» 15	Contanti al tesoriere dall'agente Simoncini	55	»	»	»	2,000	2,000
ottob. 10	Opere per vagliare il grano . . .	68	»	»	62	»	62
» 17	Grano ettolitri 154 venduto e incassato dal tesoriere.	70	»	»	»	2,618	2,618
nov. 8	Concime comprato lire 220 a metà coi coloni	79	»	»	110	»	110
dece. 31	Spesa di macinazione dell'oliva. .	93	»	»	20	»	20
» »	Contanti al tesoriere dall'agente Simoncini il 10 gennaio 1891 . .	97	»	»	»	1,478	1,478
» »	Contanti al tesoriere dall'agente Fedeli il 10 gennaio 1891 . . .	98	»	»	»	120	120
» »	Assegni 1890, ai detti agenti il 15 gennaio 1891	99	»	500	»	»	500
				545	230		
	Totali . .	L.	420	775		10,438	11,633
	Rimanenze attive a saldo . .	Bestiame . . L. 14,801; Coloni debitori » 449; Generi . . . » 6,067					21,317
	Pareggio . . L.						32,950

Data	Avere	Articolo del Giornale	Rimanenze attive originarie	Prodotti dell'anno (Vedi svolgimento alleg. 1° al rendicon.)	Somministrazioni dell'ospedale all'agenzia	Totale
1890 genn. 1°	*Rimanenze attive:* Bestiame	1	13,935	»	»	20,909
	Coloni debitori . .	»	648	»	»	
	Generi	»	6,326	»	»	
lugl. 16	Fave raccolte ettolitri 9 a lire 12 di parte padronale	35	»	108	»	108
» 25	Grano raccolto ettolitri 152 a lire 16 .	36	»	2,432	»	2,432
» 31	Pagato dal tesoriere il nolo della trebbiatrice	40	»	»	45	45
agost. 9	Fagioli raccolti ettolitri 2 nel terreno riservato	45	»	40	»	40
» 10	Ciliege di parte, vendute	48	»	25	»	25
sett. 15	Granturco raccolto ettolitri 144 a lire 11	63	»	1,584	»	1,584
» 30	Mosto raccolto ettolitri 181 a lire 15 .	65	»	2,715	»	2,715
ottob. 18	Pagata dal tesoriere la tassa bestiame .	71	»	»	219	219
» »	Idem la tassa di ricchezza mobile colonica.	72	»	»	84	84
dece. 31	Olio raccolto ettolitri 14 a lire 100 . .	92	»	1,400	»	1,400
» »	Utile sul bestiame, di parte	95	»	1,933	»	1,933
» »	Utile sui magazzini	96	»	345	»	345
» »	Pagati dal tesoriere gli assegni agli agenti	99	»	»	500	500
	Totali . .	L.	20,909	10,582	848	32,339
	Rimanenza passiva a saldo - Coloni creditori.					611
	Pareggio . .					32,950

Svolgimento del **Conto del bestiame** (colonne 11 e 12 del giornale).

Stalla del podere voc. **Castello** colono *Ciatti*.

Data	Capi (a) vaccini	Capi (a) porcini	DARE	Art. del giornale	Bestiame	Spese diverse	Totale
					Lire	Lire	Lire
90 gen. 1	4	»	*Bestiame esistente:* 2 buoi	1	1,550	»	3,085
»	2	»	» 2 giovenche	»	625	»	
»	2	»	» 2 vitelli	»	475	»	
»	»	14	» 3 scrofe e 11 porchetti .	»	435	»	
marzo 4	»	18	Nati 18 porchetti	8	»	»	»
» 15	»	»	Ghianda ettolitri 20 a lire 5	12	»	100	100
agosto 14	2	»	Comprati 2 buoi da	54	800	»	800
» 18	»	13	Nati 13 porchetti	57	»	»	»
» 29	»	»	Semola quintali 7 a lire 13	60	»	91	91
» 31	2	»	Comprati 2 vitelli da	61	450	»	450
ottob. 18	»	»	Tassa Bestiame 1890	71	»	46	46
dec. 31	»	»	Spese diverse di stalla	94	»	22	22
			Somme		4,335	259	4,594
			Utile a saldo. . . . . (metà colonica lire 436)	95			872
	12	45					5,466

Data	Capi (a) vaccini	Capi (a) porcini	AVERE	Art. del giornale	Bestiame	Introiti diversi	Totale
					Lire	Lire	Lire
90 gen. 6	»	6	Venduti 6 porchetti a	2	108	»	108
luglio 8	2	»	» 2 vitelli a	32	655	»	655
agosto 14	1	»	» 1 giovenca a	52	490	»	490
» »	2	»	» 2 buoi a	53	750	»	750
nov. 2	»	3	» 2 maiali e 1 porchetto	78	188	»	188
decem. 7	»	3	Morti 3 porchetti	83	»	»	»
» »	»	4	Venduti 4 detti	84	80	»	80
	5	16	Somme		2,271	»	2,271
dec. 31	4	»	*Bestiame rimasto:* 4 buoi	100	1,650	»	3,195
	1	»	» 1 giovenca	»	300	»	
	2	»	» 2 vitelli	»	450	»	
	»	29	» 5 scrofe e 24 porci . .	»	795	»	
	12	45			5,466	»	5,466

Stalla del podere voc. **Chiarella** colono *Tomassini*.

Data	Capi (a) vaccini	Capi (a) porcini	DARE	Art. del giornale	Bestiame	Spese diverse	Totale
					Lire	Lire	Lire
90 gen. 1	4	»	*Bestiame esistente:* 4 buoi	1	1,650	»	3,775
»	3	»	» 3 vacche	»	1,250	»	
»	4	»	» 4 vitelli	»	525	»	
»	»	12	» 5 scrofe e 7 porchetti .	»	350	»	
aprile 7	»	»	Semola quintali 5 a lire 13	15	»	65	65
giugno 5	»	»	Ghianda ettolitri 25 a lire 5	26	»	125	125
luglio 2	2	»	Comprati 2 vitelli	29	265	»	265
» 15	2	»	Comprati 2 buoi da	33	705	»	705
agosto 20	4	»	Comprati 4 buoi da	58	1,405	»	1,405
ottob. 18	»	»	Tassa bestiame 1890	71	»	55	55
» 27	2	»	Nati 2 vitelli	73	»	»	»
» 31	»	»	Seme di lupinella ettolitri 8 a lire 5. . .	74	»	40	40
dec. 13	»	32	Nati 32 porchetti	85	»	»	»
» 31	»	»	Spese diverse di stalla	94	»	27	27
			Somme		6,150	312	6,462
			Utile a saldo . . . . (metà colonica lire 621)	95			1,242
	21	44					7,704

Data	Capi (a) vaccini	Capi (a) porcini	AVERE	Art. del giornale	Bestiame	Introiti diversi	Totale
					Lire	Lire	Lire
90 apr. 24	1	»	Venduta 1 vacca a	19	365	»	365
magg. 16	»	2	» 2 scrofe a	23	150	»	150
giugno 8	2	»	» 2 buoi a	27	785	»	785
luglio 29	1	»	» 1 vitello a............	38	340	»	340
» »	2	»	» 2 buoi a	39	770	»	770
agosto 13	2	»	» 2 vitelli a	49	435	»	435
» »	2	»	» 2 buoi a	50	810	»	810
settem. 4	1	»	Morto 1 vitello	62	»	»	»
ottob. 10	»	»	Paglia venduta quintali 10	69	»	34	34
nov. 25	»	4	Venduti 4 maiali a	82	190	»	190
dece. 14	»	6	» 6 porchetti a	86	190	»	190
	11	12	Somme		4,035	34	4,069
dec. 31	4	»	*Bestiame rimasto:* 4 buoi	100	1,345	»	3,635
»	2	»	» 2 vacche	»	1,000	»	
»	4	»	» 4 vitelli	»	400	»	
»	»	32	» 3 scrofe e 29 porci . .	»	890	»	
	21	44			7,670	34	7,704

(a) La classificazione dei *capi* di bestiame suole farsi, ove occorra, anche per le altre specie esistenti nella stalla, e cioè per l'*equina* (cavalli, muli e somari), *lanuta* o pecorina, e *caprina;* le quali tutte s'indicano anche per brevità in queste colonne colle sole iniziali V. P, E. L. C.

Segue lo *svolgimento del* **Conto del bestiame** (colonne 11 e 12 del giornale).

Stalla del podere vocabolo **Piaggia** colono *Mezzasoma.*

Data	Capi vaccini	Capi porcini	DARE	Art. del giornale	Bestiame Lire	Spese diverse Lire	Totale Lire
90 gen. 1	2	»	*Bestiame esistente:* 2 buoi	1	900	»	
»	6	»	» 6 vacche	»	2,375	»	3,925
»	1	»	» 1 vitello	»	150	»	
»	»	15	» 5 scrofe e 10 porchetti	»	500	»	
maggio 7	1	»	Comprata 1 vacca da	21	460	»	460
luglio 4	2	»	Nati 2 vitelli	30	»	»	»
» 6	»	»	Cicerchie per le vacche ettolitri 3 a lire 11	31	»	33	33
» 15	2	»	Comprati 2 buoi da	34	906	»	906
agosto 3	2	»	» 2 buoi da	41	825	»	825
» 8	»	31	Nati 31 porchetti	43	»	»	»
sett. 20	»	»	Semola quintali 10 a lire 13	64	»	130	130
ottob. 10	»	»	Paglia da Tomassini quintali 10	69	»	34	34
» 18	»	»	Tassa bestiame 1890	71	»	64	64
dece. 31	»	»	Spese diverse di stalla	94	»	9	9
			Somme		6,116	270	6,386
			Utile a saldo (metà colonica lire 555)	95			1,110
	16	46					7,496

Data	Capi vaccini	Capi porcini	AVERE	Art. del giornale	Bestiame Lire	Introiti diversi Lire	Totale Lire
90 febb. 4	»	1	Venduta 1 scrofa a	4	110	»	110
marzo 9	»	5	» 5 maiali a	9	185	»	185
magg. 7	»	4	» 4 maiali a Santoni	24	250	»	250
giugno 25	2	»	» 2 vacche a	28	795	»	795
agosto 7	2	»	» 2 vitelli a	42	315	»	315
» 10	2	»	» 2 buoi a	46	925	»	925
ottobre 4	»	1	Morto 1 porchetto	67	»	»	»
dec. 31	»	11	Venduti 11 porchetti a	97	270	»	270
	6	22	Somme		2,850	»	2,850
dec. 31	4	»	*Bestiame rimasto:* 4 buoi	100	1,725	»	
	4	»	» 4 vacche	»	1,550	»	4,646
	2	»	» 1 vacca e 1 vitello	»	596	»	
	»	24	» 4 scrofe e 20 porchetti	»	775	»	
	16	46			7,496	»	7,496

Stalla del podere vocabolo **Mattonata** colono *Santoni.*

Data	Capi vaccini	Capi porcini	DARE	Art. del giornale	Bestiame Lire	Spese diverse Lire	Totale Lire
90 gen. 1	6	»	*Bestiame esistente:* 6 vacche	1	2,375	»	
»	2	»	» 2 vitelli	»	375	»	3,150
»	»	12	» 12 maiali	»	400	»	
febb. 7	2	»	Comprati 2 buoi da	5	1,120	»	1,120
marzo 9	»	6	» 6 porchetti da	10	210	»	210
» 15	»	»	Ghianda ettolitri 19 a lire 5	13	»	95	95
aprile 22	3	»	Nati 3 vitelli	18	»	»	»
magg. 17	»	4	Comprati 4 maiali da Mezzasoma	24	250	»	250
agosto 9	1	»	Comprato un bue da	44	425	»	425
ottob. 18	»	»	Tassa bestiame 1890	71	»	54	54
novem. 2	»	14	Comprati 14 maiali	77	482	»	482
dec. 15	»	»	Medicinali pel bestiame	88	»	30	30
» 31	»	»	Spese diverse di stalla	94	»	12	12
					5,637	191	5,828
			Utile a saldo (metà colonica lire 321)	95			642
	14	36					6,470

Data	Capi vaccini	Capi porcini	AVERE	Art. del giornale	Bestiame Lire	Introiti diversi Lire	Totale Lire
90 mar. 14	»	12	Venduti 12 maiali a	11	710	»	710
maggio 7	2	»	» 2 vitelli a	22	260	»	260
agosto 13	1	»	» 1 vitello a	51	170	»	170
» 17	2	»	» 2 vacche a	56	670	»	670
» 24	1	»	» 1 bue a	59	450	»	450
novem. 2	1	»	» 1 vitello a	76	215	»	215
» 9	»	8	» 8 maiali a	81	670	»	670
	7	20	Somme		3,145	»	3,145
dec. 31	2	»	*Bestiame rimasto:* 2 buoi	100	1,120	»	
	5	»	» 4 vacche e 1 vitello	»	1,525	»	3,325
	»	16	» 16 maiali	»	680	»	
	14	36			6,470	»	6,470

Ciatti Antonio colono del podere voc. *Castello.*

Data	DARE	Art. del giornale	SOMME Lire	SOMME Lire	Data	AVERE	Art. del giornale	SOMME Lire	SOMME Lire
90 mag. 31	Granturco a vitto ettolitri 38 a lire 11	25	418		90 gen. 1	Creditore nel conto precedente	1	»	185
ottob. 18	Tassa di ricchezza mobile 1890	72	18		sett. 30	Mosto dato a conto debito ettolitri 11.6 a lire 15	66	174	
novem. 8	Metà di lire 40 – concime comprato	79	20		dec. 31	Metà dell' utile sul bestiame	95	436	
dec. 18	Contanti per comprare il maiale	89	75						610
				531					
dec. 31	*Creditore a saldo*	100		264					
				795					795

Tomassini Luigi colono del podere voc. *Chiarella.*

Data	DARE	Art. del giornale	Lire	Lire	Data	AVERE	Art. del giornale	Lire	Lire
90 gen. 1	Debitore nel conto precedente	1	»	287	90 lug. 25	Grano dato a conto debito ettolitri 5 a lire 16	37	80	
magg. 31	Granturco a vitto ettolitri 27 a lire 11	25	297		dec. 31	Metà dell' utile sul bestiame	95	621	
ottob. 18	Tassa di ricchezza mobile 1890	72	22						701
novem. 8	Metà di lire 70 – concime comprato	79	35		dec. 31	*Debitore a saldo*	100		30
dec. 18	Contanti per comprare il maiale	90	90	444					
				731					731

Mezzasoma Domenico colono del podere voc. *Piaggia.*

Data	DARE	Art. del giornale	Lire	Lire	Data	AVERE	Art. del giornale	Lire	Lire
90 mag. 31	Granturco a vitto ettolitri 49 a lire 11	25	539		90 gen. 1	Creditore nel conto precedente	1	»	235
ottob. 18	Tassa di ricchezza mobile 1890	72	24		sett. 30	Mosto dato a conto debito ettolitri 10 a lire 15	66	150	
novem. 8	Metà di lire 60 – concime comprato	79	30		dec. 31	Metà dell' utile sul bestiame	95	555	
				593					705
dec. 31	*Creditore a saldo*	100		347					
				940					940

Santoni Alessandro colono del podere voc. *Mattonata.*

Data	DARE	Art. del giornale	Lire	Lire	Data	AVERE	Art. del giornale	Lire	Lire
90 gen. 1	Debitore nel conto precedente	1	»	361	90 lug. 25	Grano dato a conto debito ettolitri 3 a lire 16	37	48	
magg. 31	Granturco a vitto ettolitri 26 a lire 11	25	286		dec. 31	Metà dell' utile sul bestiame	95	321	
ottob. 18	Tassa di ricchezza mobile 1890	72	20						369
novem. 8	Metà di lire 50 – concime comprato	79	25		dec. 31	*Debitore a saldo*	100		419
dec. 15	Olio a vitto litri 80 a lire 120	87	96	427					
				788					788

Magazzino Grano.

Data	DARE	Art. del giornale	Quantità	Prezzo	Importo
			Ettol.	Lire	Lire
90 gen. 1	Esistente, come da inventario	1	103	17	1,751
luglio 15	Raccolto di parte padronale	36	152	16	2,432
id.	Ricevuto dai coloni in conto debito	37	8	16	128
					4,311
dec. 31	*Utile sul prezzo* . . .	96			71
			263		4,382

Data	AVERE	Art. del giornale	Quantità	Prezzo	Importo
			Ettol.	Lire	Lire
90 apr. 12	Grano vecchio venduto . . . , ...	16	98	18	1,764
ottob. 17	Detto nuovo id.	70	154	17	2,618
			252		
dec. 31	*Calo di quantità* . . .		11		»
			263		4,382

Magazzino Granturco.

Data	DARE	Art. del giornale	Quantità	Prezzo	Importo
			Ettol.	Lire	Lire
90 gen. 1	Esistente, come da inventario	1	246	10	2,460
sett. 15	Raccolto di parte padronale	63	144	11	1,584
					4,044
dec. 31	*Utile sul prezzo* . . .	96			158
			390		4,202

Data	AVERE	Art. del giornale	Quantità	Prezzo	Importo
			Ettol.	Lire	Lire
90 mag. 31	Dato ai coloni	25	140	11	1,540
agosto 10	Venduto	47	98	11	1,078
			238		2,618
dec. 31	*Calo di quantità*.		8		
id.	*Rimanenza* – Granturco nuovo .	100	144	11	1,584
			390		4,202

Magazzino Mosto e vino.

Data	DARE	Art. del giornale	Quantità	Prezzo	Importo
			Ettol.	Lire	Lire
90 gen. 1	Esistente, come da inventario	1	44 -	20	880
sett. 30	Raccolto di parte padronale	65	181 -	15	2,715
id.	Ricevuto dai coloni in conto debito	66	21,6	15	324
					3,919
dec. 31	*Utile sul prezzo* . . .	96			44
			246,6		3,963

Data	AVERE	Art. del giornale	Quantità	Prezzo	Importo
			Ettol.	Lire	Lire
90 feb. 28	Vino spedito all' Ospedale proprietario	6	42 -	22	924
			42 -		924
dec. 31	*Calo di quantità*.		2 -		»
id.	*Rimanenza* – Vino nuovo. . .	100	202,6	15	3,039
			246,6		3,963

Magazzino Olio d'oliva.

Data	DARE	Art. del giornale	Quantità	Prezzo	Importo
			Ettol.	Lire	Lire
90 gen. 1	Esistente, come da inventario	1	13	95	1,235
dec. 31	Raccolto di parte padronale	92	14	100	1,400
					2,635
id.	*Utile sul prezzo* . . .	96			81
			27		2,716

Data	AVERE	Art. del giornale	Quantità	Prezzo	Importo
			Ettol.	Lire	Lire
90 mag. 1	Spedito all' Ospedale proprietario.	20	12,2	100	1,220
dec. 15	Dato al colono Santoni	87	» 8	120	96
			13 -		1,316
id. 31	*Rimanenza* – Olio nuovo . . .	100	14 -	100	1,400
			27 -		2,716

Magazzino Fava.

Data	DARE	Art. del giornale	Quantità	Prezzo	Importo
			Ettol.	Lire	Lire
90 lug. 16	Raccolta di parte padronale	35	9	12	108
			9		108

Data	AVERE	Art. del giornale	Quantità	Prezzo	Importo
			Ettol.	Lire	Lire
90 nov. 8	Venduta . , ...	80	5	11	55
dec. 31	*Perdita sul prezzo*	96	»		9
id.	*Rimanenza*	100	4	11	44
			9		108

ATTIVO

N.	Descrizione			
1	**Valori attivi di scorta al principio dell' esercizio.**			
	Bestiame padronale (*Vedi allegato* n. 2) . . . . . . L.		13,935	
	Coloni debitori . . (*id.* » 3) . . . . . . »		648	
	Generi in magazzino (*di.* » 4) . . . . . . »		6,326	
				20,909
2	**Prodotti dell' anno di parte padronale.** (*Vedi allegato n. 1)*			
	Predio voc. *Castello* - colono Ciatti . . . . L.		2,264	
	» *Chiarella* - » Tomassini . . . . . . »		2,815	
	» *Piaggia* - » Mezzasoma . . . . . . »		2,587	
	» *Mattonata* - » Santoni . . . . »		2,531	
	Prodotti varî: fagioli dal terreno riservato . . L.	40		
	utile sui magazzini . . . . . »	345		
			385	
				10,582
3	**Somministrazioni del proprietario all'agenzia.**			
	Pagamenti fatti dall'Ospedale proprietario per quest' agenzia rurale nel corso dell' anno . . . . L.		848	
				848
	Somma L.			32,339
4	*(Saldo)* **Valori passivi rimasti alla fine dell' esercizio.**			
	Coloni creditori (*Vedi allegato* n. 3) . . . . L.		611	
				611
	L.			32,950

PASSIVO

N.	Descrizione		
1	**Valori passivi al principio dell' esercizio.**		
	Coloni creditori (*Vedi allegato* n. 3) . . . . L.	420	
			420
2	**Spese di conduzione della tenuta.**		
	Assegni agli agenti rurali . . . . L.	500	
	Concime comprato — metà padronale . . . . »	110	
	Spese per trebbiare e crivellare i generi . . . . . . »	127	
	Spese diverse . . . . »	38	
			775
3	**Somministrazioni dell' agenzia al proprietario.**		
	Generi e contanti dati dall' agenzia all' Ospedale proprietario nel corso dell' anno . . . . L.	10,438	
			10,438
	Somma L.		11,633
4	*(Saldo)* **Valori attivi rimasti alla fine dell' esercizio.**		
	Bestiame padronale (*Vedi allegato* n. 2) . . . . . . L.	14,801	
	Coloni debitori (*Id.* » 3) . . . . »	449	
	Generi in magazzino (*Id.* » 4) . . . . . . »	6,067	
			21,317
	L.		32,950

PRODOTTO netto della **TENUTA** nell'anno 1890.

Prodotti come al n. 2 dell'*attivo* . . . . L.	10,582
Spese » » 2 del *passivo* . . . . »	775
Prodotto netto . . . L.	9,807

Per memoria — La suddetta Tenuta fino al 31 decembre 1887 fu affittata a N. N. per l'annua corrisposta di lire 8,400. — Ed il prodotto netto negli anni di amministrazione diretta è stato: nel 1888 di lire 7,985, nel 1889 di lire 8,349.

QUALITÀ DEI PRODOTTI	Prezzo elementare	Voc. Castello Colono *Ciatti*		Voc. Chiarella Col. *Tomassini*		Voc. Piaggia Col. *Mezzasoma*		Voc. Mattonata Col. *Santoni*		Voc. . . . . . . Col.		Voc. . . . . . . Col.		Voc. . . . . . . Col.		Prodotti varii della Tenuta		TOTALE	
		Quantità	Valuta	Quantità	Valuta	Quantità	Valuta	Quantità	Valuta	Quantità	Valuta	Quantità	Valuta	Quantità	Valuta	Quantità	Valuta	Quantità	Valuta
	Lire	Ettolitri	Lire	Ettolitri	Lire	Ettolitri	Lire	Ettolitri	Lire	Ettolitri	Lire	Ettolitri	Lire	Ettolitri	Lire	Ettolitri	Lire	Ettolitri	Lire
Grano	16	*35*	560	*39*	624	*42*	672	*36*	576	»	»	»	»	»	»	»	»	*152*	2,432
Granturco	11	*22*	242	*40*	440	*32*	352	*50*	550	»	»	»	»	»	»	»	»	*144*	1,584
Mosto	15	*45*	675	*42*	630	*50*	750	*44*	660	»	»	»	»	»	»	»	»	*181*	2,715
Olio	100	*3*	300	*5*	500	*2*	200	*4*	400	»	»	»	»	»	»	»	»	*14*	1,400
Fave	12	*3*	36	»	»	*4*	48	*2*	24	»	»	»	»	»	»	»	»	*9*	108
Fagioli	20	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	*2*	40	*2*	40
Frutti	»	»	15	»	»	»	10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	25
Utile sul bestiame . . .	»	»	436	»	621	»	555	»	321	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1,933
Utile sui magazzini . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	345	»	345
			2,264		2,815		2,587		2,531		»		»		»		385		10,582

Allegato N. 2. - *Movimento del bestiame.*

PREDI	CARICO											SCARICO								RIMANENZA alla fine dell'esercizio			*NOTE*
	Bestiame esistente			Bestiame comprato			Spese di stalla	Bestiame nato		UTILE	TOTALE	Bestiame venduto			Introiti diversi	Bestiame morto		SCAPITO	TOTALE				
	vaccino	porcino	Valuta	vaccino	porcino	Valuta		vaccino	porcino			vaccino	porcino	Valuta		vaccino	porcino			vaccino	porcino	Valuta	
Castello	8	14	3,085	4	»	1,250	259	»	31	872	5,466	5	13	2,271	»	»	3	»	2,271	7	29	3,195	
Chiarella . . .	11	12	3,775	8	»	2,375	312	2	32	1,242	7,704	10	12	4,035	34	1	»	»	4,069	10	32	3,635	
Piaggia	9	15	3,925	5	»	2,191	270	2	31	1,110	7,496	6	21	2,850	»	»	1	»	2,850	10	24	4,646	
Mattonata . . .	8	12	3,150	3	24	2,487	191	3	»	642	6,470	7	20	3,145	»	»	»	»	3,145	7	16	3,325	
	36	53	13,935	20	24	8,303	1,032	7	94	3,866	27,136	28	66	12,301	34	1	4	»	12,335	34	101	14,801	

PREDI	COLONI	DARE: Debito precedente	DARE: Somministrazioni nell'esercizio	DARE: Metà scapito sul bestiame	DARE: TOTALE	AVERE: Credito precedente	AVERE: Rilasci fatti	AVERE: Metà utile sul bestiame	AVERE: TOTALE	RISULTATO alla fine dell'esercizio: a debito	RISULTATO alla fine dell'esercizio: a credito	NOTE
Castello	Ciatti Antonio	»	531	»	531	185	174	436	795	»	264	
Chiarella	Tomassini Luigi. . . .	287	444	»	731	»	80	621	701	30	»	
Piaggia	Mezzasoma Domenico . .	»	593	»	593	235	150	555	940	»	347	
Mattonata	Santoni Alessandro. . .	361	427	»	788	»	48	321	369	419	»	
	L.	648	1,995	»	2,643	420	452	1,933	2,805	449	611	

ALLEGATO N. 4. - *Movimento dei magazzini.*

GENERI	Unità di misura	CARICO: Generi esistenti: Quantità	CARICO: Generi esistenti: Valuta	CARICO: Generi prodotti e comprati: Quantità	CARICO: Generi prodotti e comprati: Valuta	CARICO: Aumenti di: Quantità	CARICO: Aumenti di: Valuta	CARICO: TOTALE: Quantità	CARICO: TOTALE: Valuta	SCARICO: Generi usciti: Quantità	SCARICO: Generi usciti: Valuta	SCARICO: Cali o perdite di: Quantità	SCARICO: Cali o perdite di: Valuta	SCARICO: TOTALE: Quantità	SCARICO: TOTALE: Valuta	RIMANENZA alla fine dell'esercizio: Quantità	RIMANENZA alla fine dell'esercizio: Valuta	NOTE
Grano. . . .	El.	103	1,751	160	2,560	»	71	263	4,382	252	4,382	11	»	263	4,382	»	»	
Granturco . .	»	246	2,460	144	1,584	»	158	390	4,202	238	2,618	8	»	246	2,618	144	1,584	
Mosto e vino .	»	44	880	202,6	3,039	»	44	246,6	3,963	42	924	2	»	44	924	202,6	3,039	
Olio d'oliva. .	»	13	1,235	14	1,400	»	81	27	2,716	13	1,316	»	»	13	1,316	14	1,400	
Fava	»	»	»	9	108	»	»	9	108	5	55	»	9	5	64	4	44	
		L.	6,326		8,691		354		15,371		9,295		»		9,304		6,067	
							- 9		»		»		9					
						Utile netto	345											

AZIENDA RURALE.

Collegamento colle scritture generali

Dopo redatto il rendiconto dell'agenzia fa d'uopo di trovare il mezzo adatto per collegare i risultati di questa speciale azienda nella contabilità generale.

Per le particolari esigenze che abbiamo esaminato dell'ordinamento contabile delle Opere pie, questo collegamento non è però tanto semplice, attesochè i valori in parte dipendono dalla *contabilità patrimoniale* ed in parte da quella *amministrativa*, e quest'ultima, come si sa, ha il suo sviluppo solamente mediante la cassa, di fronte ai suoi corrispondenti dell'*entrata* e dell'*uscita*. Tuttavia le operazioni di collegamento alla detta contabilità generale non sono nè molte, nè difficili.

In primo luogo, se si vuole che dal conto di uscita del resoconto generale appariscano complete le *spese di conduzione*, cosa che sembra desiderabile, e per stare in relazione alle cifre del bilancio (contenendosi talvolta in queste cifre perfino assegni personali), e per dare col rendiconto medesimo contezza di tutto ciò che interessa il risultato economico della gestione, converrà di fare un mandato di pagamento per quella parte di spese che furono pagate dall'agenzia rurale, le quali sono già appositamente separate nello svolgimento del conto dell'Ospedale proprietario.

Secondariamente poi niun dubbio può sorgere sulla necessità di fare il giro di cassa per la *differenza* che si riscontrerà tanto in attivo che in passivo *sui valori patrimoniali al principio ed alla fine dell'esercizio*, dappoichè essi nella contabilità generale prendono sede separata.

Ed in terzo luogo eguale giro di cassa si reputa, se non sempre necessario, almeno opportuno, per le *differenze* sui *debiti* e *crediti dei coloni*, affinchè nel rendiconto generale, specialmente i debiti (che sono sempre i più pericolosi) appariscano separatamente, e non vadano a nascondersi tra i prodotti dell'azienda rimasti ad esigersi.

Non così però può dirsi rispetto *ai generi*, che rimangono giacenti nei magazzini, inquantochè essi possono, anzi devono ragionevolmente, figurare d'ordinario al capitolo 2°, titolo 1, *entrate effettive*, tra i residui attivi rimasti alla fine dell'esercizio, a saldo del prodotto dell'anno.

Dato infine lo svolgimento del conto dell'Opera pia proprietaria, in questa contabilità subalterna, nella forma che da noi si è presentata, ci sembra pure

che qualunque altro non preveduto caso che potesse affacciarsi, non sia difficile di risolverlo, analogamente alle altre soluzioni superiormente accennate.

E per mostrare la forma semplicissima con cui si possono riassumere i risultati di consimili aziende subalterne per collegarli alla contabilità centrale, riprendiamo qui gli estremi desunti dall'esempio pratico dell'azienda rurale innanzi svolto:

Giri figurativi di cassa

necessari per collegare i risultati di quest'azienda rurale al conto finanziario generale.

L'Ospedale

			riscuote dalla AGENZIA RURALE	paga alla AGENZIA RURALE
1	Pel capitale a *bestiame*	aumentato da L. 13,935 a L. 14,801	»	866
2		diminuito.	0	»
3	Per i *coloni debitori*	aumento del loro debito	»	0
4		diminuzione del loro debito da L. 648 a L. 449.	199	»
5	Per i *coloni creditori*	aumento del loro credito da L. 420 a L. 611 .	191	»
6		diminuzione del loro credito	»	0
7	Per la rata delle *spese di conduzione* pagate da questa agenzia		»	230
			390	1,096
		Differenza in maggiori pagamenti	706	»
	che si accredita all'agenzia in conto prodotti			
			1,096	1,096

(Registrato all' art. 27 del giornale generale, pag. 295-310)

APPENDICE



1. **Cassa di sovvenzione mutua tra Opere pie** — *progetto di statuto.*
2. **Cassa-pensioni a favore degl'impiegati e salariati della congregazione di carità di Perugia e degl'istituti dipendenti:**
   a) *rapporto del ragioniere sull'istituzione di detta Cassa-pensioni;*
   b) *statuto della Cassa-pensioni suddetta;*
   c) *modello di scheda individuale dei pensionabili.*



CASSA DI SOVVENZIONE MUTUA

tra Opere pie amministrate da una stessa Congregazione di carità

Le Congregazioni di carità, chiamate dalla legge ad amministrare più Opere pie, hanno l'obbligo di tenere per ciascuna di esse la contabilità separata, allo scopo di non confonderne gl'interessi. Nel servizio di cassa però di un'amministrazione collettiva, qual'è quella delle Congregazioni di carità, può facilmente accadere che in alcuni pagamenti il danaro di un'Opera pia sia adoperato per i bisogni di un'altra; e questo fatto, che a primo aspetto sembra di lieve momento, reca spesso danno e confusione negl'interessi delle singole Opere pie, specialmente se l'anticipazione non è precaria. Difatti se il danaro adoperato proveniva da un capitale riscosso, od anche da un avanzo di rendita, di cui fosse stato deliberato il rinvestimento, l'Opera pia a cui spettava soffre danno nella perdita o nel ritardo dei relativi interessi. E se il danaro stesso è stato impiegato per soddisfare qualche spesa straordinaria ed imprevista, quell'Opera pia, che non aveva, e forse non avrebbe nemmeno in breve i mezzi per pagarla, gode indebitamente di tale anticipazione.

Si può obbiettare che nella cassa non dovrebbero mai giacere infruttiferi i fondi che sono soggetti a rinvestimento, i quali in pendenza degli atti necessarî pel definitivo collocamento, vorrebbero essere depositati nella Cassa dei depositi e prestiti od in altro istituto di credito. Si può anche opporre che nessuna spesa straordinaria si dovrebbe presentare, senza che una corrispondente entrata per farvi fronte non fosse stata già prevista nel bilancio. Ma di fatto, quando la cassa è una sola e gli enti proprietarî sono più, o l'incaglio della riscossione delle rendite o qualche urgente pagamento possono rendere talvolta necessario, per il decoro e per l'interesse dell'amministrazione, di adoperare qualunque danaro si trovi materialmente nella cassa stessa, senza badar troppo a quale Opera pia appartenga.

Suppongasi eziandio che per importanti costruzioni o per altre emergenze la Congregazione di carità deliberi regolarmente di prendere a prestito per una

data Opera pia una somma di qualche rilievo, e che questa somma, senza andare a cercarla altrove, si abbia nella stessa cassa della Congregazione, ma spettante a dieci altre Opere pie. Ottenuta l'approvazione di siffatto prestito, tanto per crearlo, quanto per il pagamento degl'interessi, come a suo tempo per estinguerlo, si darebbe luogo a tale complicazione di atti e di scritture, da non far certo nascere il desiderio di rinnovare spesso simili operazioni.

Per assicurare adunque ad ogni Opera pia un interesse sui capitali riscossi dal momento del ritiro, nonchè sugli avanzi esuberanti di rendita, e per rendere agevole in alcuni casi lo scambio di danaro tra le Opere pie senza detrimento di alcuna di esse, può essere opportuno di istituire regolarmente presso le Congregazioni di carità *una Cassa di sovvenzione mutua tra Opere pie*, in specie quando la scarsità del danaro faccia lamentare gli accennati inconvenienti.

Nel seguente progetto di statuto si propongono alcune modalità principali, con cui la cassa stessa potrebbe funzionare, salve tutte le variazioni ed aggiunte che circostanze di tempo e di luogo potessero consigliare:

Progetto di statuto.

Art. 1.° — È istituita presso la congregazione di carità di. . . . una Cassa di sovvenzione mutua tra le Opere pie da essa amministrate, la quale ha per iscopo di ben provvedere al servizio generale di cassa senza pregiudizio degli interessi dei singoli enti.

Art. 2.° — Alla Cassa di sovvenzione verranno depositati da ciascun'Opera pia:

a) I capitali tutti ritirati senza il contemporaneo rinvestimento;

b) I fondi delle doti arretrate e di altri speciali rilevanti residui passivi;

c) I fondi esuberanti di cassa.

Art. 3.° — Questi depositi s'intenderanno fatti in via provvisoria, e ritirabili ad ogni bisogno delle Opere pie creditrici, in specie quando occorrano fondi per operare definitivi rinvestimenti, i quali saranno sempre stipulati nel nome e nell'interesse delle singole Opere pie.

Art. 4.° — La Cassa di sovvenzione impiegherà i suoi fondi, compatibilmente con le esigenze del servizio generale di cassa:

a) depositandoli nella maggior parte possibile alla Cassa di risparmio di . . . . mediante un solo conto corrente fruttifero intestato al nome della Congregazione di carità;

b) in somministrazioni ad altre Opere pie, che per straordinarie contingenze temporanee difettassero di mezzi propri. — Queste somministrazioni dovranno ogni volta essere autorizzate con speciali deliberazioni della Congregazione, da sottoporsi all'approvazione dell'autorità tutoria.

Art 5.° — Il saggio dell'interesse da corrispondersi alle Opere pie creditrici

nei rispettivi depositi sarà del mezzo per cento inferiore al saggio ricevuto dalla Cassa di risparmio [1].

Art. 6.° — Le Opere pie poi che avranno avuto prestiti dalla Cassa di sovvenzione corrisponderanno alla medesima l'interesse in ragione del 5 %, all'anno.

Art. 7.° — La liquidazione degl'interessi, sì attivi che passivi, avrà luogo al fine dell'anno, e l'eventuale utile o perdita che ne risultasse andrà in diminuzione od aumento di quelle spese generali della Congregazione che sogliono essere ripartite fra tutte le Opere pie.

---

(1) Questa proposta di dare alle Opere pie un interesse *fisso* e *minore* ha lo scopo da un lato di rendere più semplici le liquidazioni relative, e dall'altro di evitare che la contabilità della Cassa di sovvenzione si chiuda con una perdita, nel caso che tutti i fondi raccolti dalla Cassa stessa non si potessero rendere istantaneamente fruttiferi. Ad ogni modo però l'utile o la perdita risultante da tale contabilità si attribuisce poi alle stesse Opere pie nel modo indicato all'articolo 7. — Senonchè, con maggiore esattezza, e non badando alla più complicata liquidazione, si potrebbe invece stabilire che alle Opere pie creditrici sia corrisposto l'interesse, anzichè a saggio fisso, in quella precisa misura che sarà data dalla somma degl'interessi attivi maturati a favore della Cassa di sovvenzione; ed allora non avrebbe più ragione di essere la seconda parte dell'articolo 7. —

Un'altra avvertenza crediamo opportuno di fare intorno a questa Cassa di sovvenzione, vale a dire che ad essa, com'è per sua natura, si dia piuttosto il nome di *riparto degl'interessi dei depositi collettivi alla Cassa di risparmio, ecc.*, al fine di evitare che sia erroneamente considerata quale un nuovo ente, da potersi sottoporre all'imposta di ricchezza mobile.

CASSA-PENSIONI
A FAVORE DEGL'IMPIEGATI E SALARIATI
della Congregazione di carità di Perugia e degl'Istituti dipendenti

---

RAPPORTO DEL RAGIONIERE
sul progetto d'istituire la suddetta Cassa-pensioni

§ 1.° — *Opportunità della istituzione.*

Nell'accingermi a studiare, dal lato economico, la istituzione di una Cassa-pensioni per gl'impiegati e salariati dipendenti da quest'amministrazione, mi si affaccia spontanea una domanda, ed è: come mai la Congregazione di carità di Perugia, tanto benemerita e propensa a migliorare lo stato materiale e morale delle importanti Opere di beneficenza ad essa affidate, non ha fin qui provveduto a garantire la sorte futura dei proprî impiegati, che, dedicando la loro vita ai servizî esterni od interni di esse Opere pie, ne formano parte essenzialissima? Ma al pari della domanda viene facile la risposta, cioè: che la Congregazione ha sempre spontaneamente sovvenuto gl'impiegati o le loro famiglie, dopo che quelli, avendo prestato lunghi e fedeli servizî, si resero impotenti o morirono. Ed ecco, che mentre altrove si andavano moltiplicando le istituzioni di assistenza e di previdenza, si è qui tardamente rivolto il pensiero al bisogno di disciplinare il servizio delle pensioni. Ma oggi che al moltiplicarsi delle società di mutuo soccorso per gli operai, si succedono da per tutto, e casse di sussidî per la vecchiaia, e casse di pensioni per i maestri elementari, per gl'impiegati delle provincie, dei comuni e di altre Opere pie, non poteva altrimenti la Congregazione di carità di Perugia restarsene indifferente, e non sollevare il morale dei proprî stipendiati portandoli al livello di quelli delle altre consimili amministrazioni. Con questo si conseguirà il doppio intento, l'uno umanitario, che assai si addice ad un ente di carità, di togliere cioè l'impiegato fedele dalle ansie dell'incerto avvenire; l'altro, utilissimo per l'amministrazione, di ottenere un miglior servizio, imperocchè la tranquilla aspettativa di un'epoca, in cui si possa godere di una pensione di riposo, eccita gl'impiegati obbligandoli ad adempiere con premura ed affezione al loro dovere.

Ed infatti la congregazione nella sua adunanza del 5 maggio 1887 ordinava che si facessero gli studî necessarî per la istituzione della cassa-pensioni, ed il suo presidente comm. Tiberio Berardi formulava un progetto di statuto, del quale le disposizioni principali sono le seguenti:

§ 2.° — *Principali disposizioni del progetto di statuto.*

Il diritto ad essere collocato a riposo viene dopo 40 anni di non interrotto servizio, ovvero a 60 anni di età con 30 di servizio. In caso di infermità permanente si accorda la pensione dopo 15 anni di servizio.

L'indennità per una sola volta si concede all'impiegato che avendo oltrepassato 10 anni di servizio senza aver compiuto il 15° diventa inabile a continuarlo.

L'ammontare della pensione dell'impiegato è di un quarantesimo dello stipendio per ciascun anno di servizio, e la indennità per una sola volta corrisponde a tanti dodicesimi dell'ultimo stipendio, quanti sono gli anni di servizio.

La pensione alla vedova od ai figli, o la indennità è uguale ad un terzo di quella che spettava all'impiegato, ed in mancanza di vedova o di figli si promette ai genitori nella misura di un quarto.

I rilasci correnti degli impiegati sullo stipendio sono stabiliti nella proporzione

del 2 per %	sulle prime	. .	L.	600	
» 3 »	» sulla differenza da		»	601 a	1,200
» 4 »	»	»	»	1,201 »	1,800
» 5 »	»	»	»	1,801 »	2,400
» 6 »	»	»	»	2,401 in sù .	

I rilasci arretrati, per gl'impiegati che già sono in servizio, si devono mettere in pari entro 10 anni, ridotti come appresso:

a due decimi per chi ha compiuto 30 anni di servizio;
a quattro decimi per chi ne ha compiuti 20 e non 30;
a sei decimi per chi ne ha compiuti 10 e non 20.

Per gli altri che hanno meno di 10 anni di servizio non c'è riduzione.

Fanno parte dell'associazione delle pensioni obbligatoriamente, tutti gl'impiegati e salariati che saranno nominati in avvenire, ad eccezione delle suore di carità, dei fate bene fratelli, dei sacerdoti addetti a servizî funebri e religiosi, e di quelli che ricevono un assegno inferiore a lire 100.

Gl'impiegati attuali restano liberi di dichiarare che non intendono di accedere al diritto della pensione.

Queste sono le principali disposizioni del progetto di statuto, nella massima parte conformi a quelle dell'Amministrazione provinciale dell'Umbria e del Comune di Perugia.

Sulla base di queste disposizioni, per obbedire alla surriferita deliberazione 5 maggio p. p. della onorevole Congregazione, mi son dato a fare gli studi necessari per compilare un conto preventivo economico della Cassa-pensioni che si vorrebbe istituire.

§ 3.° — *Impiegati e salariati in servizio al 31 agosto 1887, loro stipendi e rilasci.*

Le prime indagini che ho fatte sono state quelle di ricercare nei libri e negli atti di archivio le maggiori possibili notizie intorno ai servizi prestati ed ai salari percetti dal personale attuale, ossia da quello che dovrebbe entrare nell'associazione all'epoca dell'impianto. Ho procurato di sapere anche la età di ciascuno mediante ricerche all'ufficio di stato civile e per molti mediante domanda fattane direttamente ai salariati, non essendo facili nè possibili le ricerche allo stato civile per tanti, specialmente del personale femminile di servizio. Non pretendo di asserire che queste notizie siano completamente esatte, ma nella massima parte si, e comunque sempre sufficienti allo studio preventivo che ora debbo fare. In quanto alle notizie sul servizio, se taluna ne mancasse, l'impiegato avrà campo di reclamare e produrre le prove necessarie. Ed in quanto all'età, lo statuto prescrive che, in caso di pensione, debba essere presentata la regolare fede di nascita. Con tali elementi pertanto ho formato l'elenco degli impiegati e salariati attuali, i quali sono in numero di 179, vi ho aggiunto lo stipendio e l'importo rispettivo dei rilasci arretrati ed annuali. Del quale elenco, per facilitare le ricerche, e per aver pronte le notizie sotto diversi aspetti, ne ho ricomposte cinque copie come appresso:

1.ª per ordine alfabetico;
2.ª per ordine di Opera pia e di uffici;
3.ª per ordine di età;
4.ª per ordine di anzianità di servizio;
5.ª per ordine di stipendio,

come si vede nell'allegato lettera A n. 1, 2, 3, 4, 5. [1]

La somma degli stipendi dei 179 impiegati ascende a lire 120,712.70 ossia lire 674.37 in media per ciascuno. I rilasci arretrati a lire 16,632.20, e gli annuali a lire 3,028.73. Questi ultimi stanno in ragione del 2,51 % sulla somma degli stipendi.

È importante di rimarcare che ben 32 impiegati sopra i 179 hanno superato e la maggior parte di molto, i 55 anni di età, di guisa che non pochi di essi, e vi sono anche dei meglio retribuiti, aspirano di essere fra breve tempo collocati a riposo, circostanza questa che va tenuta in molta considerazione nei calcoli che si vanno a fare. I nomi di questi 32 impiegati, si leggono in principio dell'elenco A n. 3.

(1) Degli allegati si produce più avanti quello soltanto marcato colla lettera E, n. 1, ossia il conto presuntivo economico per anni 30, tempo reputato occorrente a consolidare definitivamente la Cassa-pensioni.

§ 4.° — *Pensioni pagate dal 1868 al 1887.*

Dopo l'elenco degli impiegati e degli stipendi attuali ho formato il ruolo nominativo delle pensioni pagate dalla Congregazione di carità negli ultimi venti anni dal 1868 al 1887. Questo ruolo (allegato lettera B) dà per risultato una

spesa media annuale nel primo decennio di	L.	10,217 01
e nel secondo decennio di	»	9,198 33
	L.	19,415 34
e la media annuale di tutti i venti anni suddetti è di	L.	9,707 67

§ 5.° — *Contributo della Congregazione per affrancarsi dopo il 1917 del peso delle pensioni.*

Ma non è questa solamente la somma, che dovrà spendere in avvenire per un certo periodo di anni a titolo di pensioni la Congregazione di carità; perocchè oltre la maggiore spesa che importeranno le pensioni dei 32 impiegati prossimi ad essere collocati a riposo, conviene dare un contributo alla nuova Cassa delle pensioni, affinchè questa possa formarsi un capitale per arrivare un giorno ad assumere da sè l'intero pagamento delle pensioni medesime. Il criterio per determinare tale contributo a me sembra chiarissimo. Si tratta per la Congregazione di affrancare una sua annualità passiva, che abbiamo visto essere stata negli ultimi venti anni di lire 9,700 all'anno. A ciò fare, all'interesse del 4 ½ % [1], occorrerebbe di avere subito un capitale di oltre lire 215,000; ma siccome questo non c'è disponibile, bisogna limitarsi a formarlo gradatamente con un contributo annuale, che non porti soverchio peso ai bilanci delle Opere pie. Intorno a ciò è opportuno di ricordare che l'Amministrazione provinciale dell'Umbria ed il Comune di Perugia, quando istituirono le rispettive Casse-pensioni, ebbero modo di dotarle fin da principio con un fondo straordinario, la prima di lire 50,000, ed il secondo di lire 32,000, cosa questa che ha influito moltissimo alla buona riuscita di quelle istituzioni. Se la Congregazione di carità potesse e volesse fare altrettanto, darebbe sicura vita anche alla nostra, ma io non oso di proporlo, perocchè ad eccezione degl'istituti dotali, dai quali non pare che si possa legittimamente prelevare a tale scopo qualche somma straordinaria, non vedo dove altrimenti si potrebbe ricorrere, senza pregiudicare il buon an-

(1) In tutti i calcoli di questo studio si adotta il saggio del 4 ½ % netto, sebbene le condizioni odierne del mercato monetario condurrebbero anche a meno.

damento dell'esercizio della beneficenza. Ond'è che la proposta mia vien ristretta ad un modesto contributo annuale per il periodo di anni 30 dal 1888 al 1917, nella somma di lire 4,000 per i primi 12 anni, e di lire 3,000 per gli altri 18, i quali contributi, che per sè stessi ammontano a sole lire 102,000, varrebbero a formare, con gli interessi composti, alla fine del trentennio il capitale delle lire 215,000 occorrente per l'affrancazione dell'attuale annualità passiva (L. 9,700) delle pensioni, le quali dopo i 30 anni resterebbero totalmente a carico della cassa.

Per ragione di confronto si accenna, che i contributi annuali furono determinati dalla Provincia (che aveva 63 impiegati con lire 104,490 di stipendi) in *lire 7,000* all'anno senza determinazione di tempo, e dal Comune di Perugia (che aveva 198 impiegati con lire 206,125 di stipendi) in *lire 5,313*, compresi i diritti di segreteria, per un tempo *non minore* di anni 20. Ove si consideri che, oltre questi contributi ordinarî, la Provincia ed il Comune diedero i fondi straordinarî surriferiti a titolo di dotazione per l'impianto, si troverà che il contributo come sopra proposto per la Congregazione non è affatto esagerato, anche considerando che la cifra di lire 9,700, da me indicata per l'affrancazione, è inferiore al peso futuro che avrebbe la Congregazione stessa, non tanto a causa dei vecchi impiegati di cui si dirà in appresso, quanto per il recente aumento della pianta e degli stipendî del personale dell'agenzia di campagna, del manicomio e di altri istituti.

§ 6.° — *Contributi della Congregazione per pagare le pensioni dal 1888 al 1917.*

Ma vediamo ora in che consista l'altro aggravio che rimane alle Opere pie per il pagamento delle pensioni in corso, durante il periodo, nel quale formar si deve il capitale della Cassa, ossia dal 1888 al 1917.

Se, com'è stato già accennato, non ci trovassimo in mezzo alla sfavorevole circostanza, di avere 32 impiegati che hanno già superata l'età di anni 55 [1], sarebbe logico, in base alla media delle pensioni pagate negli ultimi 20 anni, di stabilire il contributo nella somma di annue L. 9,700. Ma poichè quei 32 impiegati ci sono, e molti di essi, o per età assai avanzata, o per motivi di salute, o per lunga anzianità di servizio, o per tutti e tre questi motivi, aspirano imminentemente alla pensione, nè può supporsi che la Congregazione proprio oggi, che da un lato va a meglio garantire con la nuova cassa la sorte dei suoi impiegati, voglia dall'altro discostarsi, per i più vecchi, che ordinariamente sono i più meritevoli, dalle norme di equità costantemente mantenute, egli è perciò che, secondo il mio avviso, bisogna calcolare in questo modo:

Nel decennio dal 1868 al 1877 le pensioni pagate (allegato B.) ammontarono a circa lire 10,000 all'anno, e nel decennio successivo dal 1878 al 1887 a lire 9,000.

(1) Il comune di Perugia quando istituì la cassa pensioni aveva soli 12 impiegati di età superiore agli anni 55.

Questa diminuzione nel secondo decennio, io dico, non può ritenersi normale, ma essere invece l'effetto di ritardate richieste di pensioni, mentre si scorge ad evidenza che il risparmio di esso secondo decennio sarà speso indubbiamente e non basterà anzi negli anni successivi, tenuto conto del grande numero dei suddetti vecchi impiegati. Laonde non pare infondato di proporre che alla media del primo decennio di lire 10,000 sia aggiunto ciò che è stato risparmiato nel secondo ossia altre lire 1,000 e così calcolare la spesa a carico della Congregazione in lire 11,000 all'anno per fino a quando dureranno le pensioni attuali e quelle dei suddetti vecchi impiegati, ossia presuntivamente fino al 1900. Dopo quell'epoca si potrà riprendere il contributo medio di lire 10,000 fino al 1917. In questa guisa io credo che si potrà addossare tranquillamente alla nuova cassa il carico delle pensioni attuali, prossime e future. Nè il detto contributo di lire 11,000 per i primi 12 anni e di lire 10,000 per gli altri 18 apparisce soverchio in confronto a quello del Comune di Perugia, il quale per lo stesso titolo e quasi per lo stesso tempo è di annue lire 16,740.

Che se invece la onorevole Congregazione di carità o trovasse troppo grave per sè questo contributo, o credesse di troppo pericolo per la nuova cassa, sottoporla fin dal suo nascere al pagamento di molte pensioni, delle quali non si può mai con fondamento prevedere la durata, allora potrebbe escludere dall'associazione della cassa stessa i 32 impiegati di età superiore ai 55 anni. In tal modo riserverebbe a sè, qualunque ne fosse il risultato, il pagamento delle pensioni attuali e di quelle degli impiegati suddetti per il periodo più difficile dei primi 12 anni, entro il quale tali pensioni si andrebbero presumibilmente pressochè tutte ad estinguere. E decorso che fosse questo periodo, ossia nell'anno 1900, quando già andrebbe a prendere sviluppo il passivo della nuova cassa, si dovrebbe passare alla medesima, e per 18 anni consecutivi, la somma di concorso per il pagamento delle pensioni.

Tale somma, io credo, potrà essere determinata nella cifra media superiormente rilevata del ventennio 1868-87 in lire 9,700, avuto riguardo in questo caso alla più sicura formazione di capitale, che avrà luogo entro i primi 12 anni.

La conclusione pertanto di questo paragrafo si è, che accollando alla cassa le pensioni presenti, prossime e future, si debba dare alla medesima:

dal 1888 al 1899 — L. 11,000 all'anno
e dal 1900 al 1917 — L. 10,000 all'anno

e lasciando invece a carico della cassa stessa le sole pensioni future, ossia quelle degli impiegati che oggi hanno un'età inferiore ai 55 anni, le si debbano assicurare dal 1900 al 1917 — L. 9,700 all'anno.

Di tutte queste cifre di varî contributi per il pagamento delle pensioni, come dell'altro contributo a titolo di affrancazione, di cui ho parlato nel paragrafo precedente, è stato formato un riparto tra le diverse Opere pie in proporzione alla rendita delle medesime, ed agli stipendî degli impiegati rispettivi, come può vedersi nell'allegato lettera C.

Fino ad ora sono andato esaminando gli elementi attivi della cassa, ed a

ricercare ciò che alla medesima sarebbe dovuto. Ma non sappiamo se questo sarà sufficiente, e perciò è necessario di fare qualche studio sul passivo, ossia sul numero e sulla durata probabile delle pensioni.

§ 7.° — *Liquidazione e durata probabile delle pensioni dal 1888 al 1917.*

Lo studio delle pensioni è principalmente basato sulla vita futura probabile dei pensionati ed impiegati attuali. Come si comprende, è questa una base poco solida, ma tuttavia ci vien data dalle tavole statistiche sulla mortalità, e dirò solo che di esse tavole ho prescelto quelle di Duvillard, che sebbene poco si discostino da tante altre, sono nondimeno tra le più accreditate. E così nella parte prima dell'allegato lettera D, troviamo, in relazione all'età attuale, la durata probabile delle pensioni vitalizie già accordate. E nella seconda parte dello stesso allegato vediamo l'importo di quelle che potranno essere liquidate a favore dei 32 impiegati più vecchi, avendo ragione individualmente del tempo di servizio e della vita probabile, e prevedendo non più di 6 anni di pensione per ciascuno, tempo questo che, se par breve per alcuni, sarà troppo lungo per altri, e si ritiene in media sufficiente, attesochè a *tutti indistintamente* gl'impiegati suddetti è stata calcolata una pensione. Trattandosi del resto di persone prossime ad essere pensionate, era necessario di fare questo calcolo *individuale*, perchè ognuna di esse ha la quasi certezza di godere di un assegno di riposo. Ma non così si può dire per gl'impiegati più giovani, i quali, avendo lungo tempo da percorrere, dovranno chi sa quanti morire e non arrivare alla pensione. E qui conviene indovinare un altro punto incerto, vale a dire l'epoca in cui gl'impiegati giovani potranno presumibilmente essere collocati a riposo. Intorno a questo, senza occuparmi per ora delle pensioni per malattia, di cui parlerò in seguito, ho considerato che secondo il progetto di statuto non si può conseguire la pensione prima di 60 anni compiuti. Ma non tutti, anzi pochi di quelli di buona salute chiederanno di essere collocati a riposo, giunti che siano a 60 anni di età, sia per non lasciare le lunghe abitudini del servizio che formano la essenza della loro vita, sia maggiormente, almeno per molti, per non diminuire lo stipendio, perocchè moltissimi saranno quelli che a 60 anni non avranno compito il periodo massimo di tempo necessario per conseguire la intera pensione, e continueranno percio nell'ufficio.

A prognosticare pertanto a 65 anni in media la prospettiva o il desiderio di ogni impiegato di andare in pensione, credo che ci accosteremo al vero, e con tale criterio vediamo nella parte terza dell'allegato D, non più individualmente, ma numericamente, quanti e di quale stipendio saranno gl'impiegati giovani attuali che giungeranno a godere del beneficio della pensione. Che se taluno anche anticipasse, la maggior durata della pensione sarebbe compensata dalla minore entità della medesima, atteso il minor tempo del servizio.

A questi impiegati, che avranno la fortuna di arrivare a 65 anni, ho assegnato, stante la età avanzata, come si vede nella parte quarta dello stesso allegato, la pensione intera, e per la durata di 9 anni, quanti a quella età ne attribuiscono le tavole statistiche. Ed in tal modo avendo esaurito lo studio delle pensioni, presento un riassunto delle medesime in fine dello stesso allegato D.

§ 8.° — *Indennità, restituzione di rilasci, ecc.*

Resta ora a farsi qualche previsione per le indennità di una sola volta, per le restituzioni dei rilasci, per le pensioni alle vedove, figli e genitori, e per le pensioni eventuali agl'impiegati malati. Se fosse possibile di ideare in proposito qualche calcolo, lo farei, ma non venendomi in mente, espongo soltanto qualche considerazione. Le pensioni alla famiglia sono più un conforto morale per l'impiegato, che un reale aggravio per la Cassa-pensioni, e comunqne sempre lieve.

Difatti, anche avendo famiglia, se l'impiegato muore giovane, poca è la pensione che gli avrebbe spettato, e quindi è minima la quota che va alla famiglia. Se muore vecchio, ordinariamente non lascia genitori, non lascia figli minori, e la moglie, o è morta, o è vecchia anch'essa. Le pensioni pure degl'impiegati, cui toccasse la disgrazia di cadere in malattia cronica prima dei 65 anni, non possono troppo preoccuparci, imperocchè la causa stessa che le determina ne fa prevedere la breve durata, e l'ammontare di esse per la brevità del servizio deve essere di poca importanza. Nondimeno per queste si troverà qualche margine nel fondo delle pensioni ordinarie previste nel precedente paragrafo, le quali sono state calcolate per intero, e non in ragione di quarantesimi in rapporto agli anni di servizio. Ma non tanto per queste eventuali pensioni, quanto rispetto alle indennità ed alle restituzioni di rilasci, ho creduto prudente di portare nel passivo della cassa un fondo annuale di lire 1,500.

§ 9.° — *Conto preventivo economico della Cassa-pensioni dal 1888 al 1917*

Ed ultimate così le indagini sia per l'attivo che per il passivo della nuova istituzione, prego la onorevole Congregazione di esaminare nell'allegato E, n. 1 e 2, il conto economico preventivo della cassa per il trentennio dal 1888 al 1917, il quale conto è stato formato in due differenti maniere. La prima è adattabile al caso di comprendere nell'associazione i pensionati attuali e tutti gl'impiegati e salariati sia che abbiano o no compiuti gli anni 55. La seconda prevede l'altro caso di istituire la cassa per i soli impiegati che oggi hanno meno di 55 anni di età, lasciando che agli altri continui come nel passato a provvedere direttamente la Congregazione. Ivi sono riportati i varî elementi, di cui ho fatto cenno nel presente rapporto, i quali conducono ai seguenti risultati:

Nel 1° caso (per tutti gl'impiegati) ([1])

Entrata	Rilasci degl'impiegati	arretrati . . . . . . L.			16,632	20
		annuali . . . . . . »			90,861	90
	Contributo delle Opere pie	pel pagamento delle pensioni »			312,000	»
		per affran. del peso delle med. »			102,000	»
	Interessi sugli avanzi annuali . . . . »				132,207	50
		Somma dell'entrata L.			653,701	60
Uscita	Pensioni presunte . . . . L.		377,278	07		
	Indennità, restituzioni di rilasci ecc. . . . »		45,000	»		
		Somma dell'uscita L.			422,278	07
		Avanzo presunto per la fine del 1917 . L.			231,423	53

Nel 2° caso (per gl'impiegati di età inferiore a 55 anni)

Entrata	Rilasci degl'impiegati	arretrati . . . . . . L.			13,338	37
		annuali . . . . . . »			88,860	83
	Contributo delle Opere pie	pel pagamento delle pensioni »			174,600	»
		per affran. del peso delle med. »			102,000	»
	Interessi sugli avanzi annuali . . . . »				142,565	83
		Somma dell'entrata L.			521,365	03
Uscita	Pensioni presunte . . . . L.		239,964	39		
	Indennità, restituzione di rilasci ecc. . . . »		45,000	»		
		Somma dell'uscita L.			284,964	39
		Avanzo presunto per la fine del 1917 . L.			236,400	64

Or dunque vediamo che alla fine del trentennio, nell'uno e nell'altro caso, la somma di capitale cumulato salirà alla cifra di circa lire 230,000. Calcolando su questa l'interesse, sempre al saggio del 4 $^1/_2$ %, si ha che la Cassa-pensioni ne ricaverà allora annue . . . . L. 10,350
aggiungendovi i rilasci degl'impiegati di circa altre . . . . . . » 3,000

si arriverà alla rendita complessiva annuale di . . . . » 13,350

E vedendo che tale somma è presso a poco uguale a quella, cui negli ultimi anni va ad ascendere il peso annuale delle pensioni, si può ritenere che dal 1918 in avanti avrà la cassa acquistata una potenza sufficiente a sopperire da sè stessa al completo servizio delle pensioni, esonerando così le Opere pie di ogni contributo. Ciò mi viene anche confermato dal considerare che la detta

([1]) La Congregazione di carità credè di preferire il 1° caso, nel senso cioè che la nuova cassa dovesse interamente provvedere, come provvede, al servizio delle pensioni già concesse, e di quelle di tutti gl'impiegati in attività di servizio, qualunque fosse la loro età, facendo obbligo a tutti indistintamente di associarsi a detta Cassa-pensioni, come rilevasi dal seguente statuto approvato.

somma di lire 13,350 rappresenta la nona parte degli stipendi, i quali sappiamo essere di lire 120 mila o poco più. E tale nona parte ho trovato poter essere, approssimativamente ed in via ordinaria, la media annuale delle pensioni in seguito ad altro studio fatto con elementi diversi e sempre in base alle tavole statistiche di mortalità ([1]).

§ 10.° — *Conclusione.*

Ma se i calcoli basati su dette tavole statistiche, quando sono applicati a grandi numeri, si accostano sempre alla realtà, non posso nascondere che le mie previsioni, aggirandosi sopra un numero ristrettissimo di persone, potranno riuscire ed anche molto fallaci.

Tale incertezza però niuno può sapere se si risolverà un giorno a vantaggio od a danno della nuova istituzione, ed io confesso che vorrei il massimo pericolo della medesima, perocchè questo annunzierebbe la lunga vita, che auguro ai miei colleghi. Ma il pensiero pur troppo viene spinto a riflettere che la sventura accompagna l'uomo più di quanto egli si attende, e che mentre noi ci sottoponiamo di buon grado al sagrificio dei rilasci, tutti con la speranza di goderci il riposo della vecchiaia, chi sa quanti andremo a cadere nella tomba in piena attività di servizio, senza nemmeno riprendere dalla cassa quanto di nostro vi avremo portato. Se di ciò bisognasse una prova la troviamo indiretta, ma stringente, sulla floridità economica che si riscontra, per non cercarla altrove, nelle Casse di pensioni della Provincia e del Comune di Perugia, le quali organizzate presso a poco sulle basi del nostro progetto, hanno già in pochi anni formato un capitale relativamente considerevole. Ove si rifletta poi che con tale istituzione si viene ad ottenere il nuovo provento, non lieve, dei rilasci sugli stipendi, il quale durerà perpetuamente, mentre i contributi delle Opere pie saranno precari ed anche riducibili, a giudizio dell'onorevole Congregazione, si può tranquillamente concludere che in massima, dal lato economico, il progetto è da accettarsi. Ed anche sotto ogni altro riguardo esso va raccomandato, perchè nulla havvi di più utile e di più commendevole che le Casse-pensioni per incoraggiare il lavoro e l'adempimento del dovere.

Che se occorra di portare a detto progetto emendamenti di dettaglio, e se convenga meglio di associare o no alla cassa gli impiegati di età superiore a 55 anni, come pure se sia più opportuno di fissare annualmente, come fa il Comune di Spoleto, il contributo delle Opere pie, lo vedrà nella saviezza sua la prefata Congregazione.

Perugia 31 agosto 1887.

Il Ragioniere — GIUSEPPE DONATI.

([1]) È difficile di stabilire il rapporto tra l'ammontare delle pensioni e quello degli stipendi degl'impiegati in attività di servizio, dipendendo dalle diverse disposizioni delle leggi e statuti sul tempo massimo del servizio, ecc., e da altre molte e variabili circostanze. Crediamo nondimeno che, in media, la somma delle pensioni, dove non si usi per queste eccessiva larghezza, possa ritenersi oscillante tra il 10 e il 20 per cento dell'ammontare complessivo degli stipendi.

ANNO	ENTRATA ANNUALE						USCITA			ECCEDENZA annuale di entrata	AVANZO ATTIVO	
	RILASCI degl' impiegati		CONTRIBUTI della Congregazione		INTERESSI attivi 4 1/2 % sull'avanzo dell'anno precedente	TOTALE	PENSIONI agli impiegati	INDENNITÀ ed altre imprevisto	TOTALE		al principio dell' anno	alla fine dell' anno
	arretrati	correnti	per concorso al pagamento delle pensioni correnti	per affrancarsi dopo 30 anni del peso delle pensioni								
1888	1,663 22	3,028 73	11,000 »	4,000 »	» »	19,691 95	12,379 75	1,500 »	13,879 75	5,812 20	» »	5,812 20
1889	1,663 22	3,028 73	11,000 »	4,000 »	261 55	19,953 50	13,406 50	1,500 »	14,906 50	5,047 »	5,812 20	10,859 20
1890	1,663 22	3,028 73	11,000 »	4,000 »	488 66	20,180 61	16,928 »	1,500 »	18,428 »	1,752 61	10,859 20	12,611 81
1891	1,663 22	3,028 73	11,000 »	4,000 »	567 53	20,259 48	16,019 33	1,500 »	17,519 33	2,740 15	12,611 81	15,351 96
1892	1,663 22	3,028 73	11,000 »	4,000 »	690 83	20,382 78	15,293 83	1,500 »	16,793 83	3,588 95	15,351 96	18,940 91
1893	1,663 22	3,028 73	11,000 »	4,000 »	852 34	20,544 29	12,679 13	1,500 »	14,179 13	6,365 16	18,940 91	25,306 07
1894	1,663 22	3,028 73	11,000 »	4,000 »	1,138 77	20,830 72	10,842 28	1,500 »	12,342 28	8,488 44	25,306 07	33,794 51
1895	1,663 22	3,028 73	11,000 »	4,000 »	1,520 75	21,212 70	11,515 48	1,500 »	13,015 48	8,197 22	33,794 51	41,991 73
1896	1,663 22	3,028 73	11,000 »	4,000 »	1,889 63	21,581 58	7,765 48	1,500 »	9,265 48	12,316 10	41,991 73	54,307 83
1897	1,663 22	3,028 73	11,000 »	4,000 »	2,443 85	22,135 80	6,608 65	1,500 »	8,108 65	14,027 15	54,307 83	68,334 98
1898		3,028 73	11,000 »	4,000 »	3,075 07	21,103 80	8,238 58	1,500 »	9,738 58	11,365 22	68,334 98	79,700 20
1899		3,028 73	11,000 »	4,000 »	3,586 50	21,615 23	9,068 26	1,500 »	10,568 26	11,046 97	79,700 20	90,747 17
1900		3,028 73	10,000 »	3,000 »	4,083 62	20,112 35	13,470 01	1,500 »	14,970 01	5,142 34	90,747 17	95,889 51
1901		3,028 73	10,000 »	3,000 »	4,315 03	20,343 76	12,066 90	1,500 »	13,566 90	6,776 86	95,889 51	102,666 37
1902		3,028 73	10,000 »	3,000 »	4,619 98	20,648 71	15,706 65	1,500 »	17,206 65	3,442 06	102,666 37	106,108 43
1903		3,028 73	10,000 »	3,000 »	4,774 87	20,803 60	16,637 76	1,500 »	18,137 76	2,665 84	106,108 43	108,774 27
1904		3,028 73	10,000 »	3,000 »	4,894 84	20,923 57	14,906 94	1,500 »	16,406 94	4,516 63	108,774 27	113,290 90
1905		3,028 73	10,000 »	3,000 »	5,098 09	21,126 82	12,914 46	1.500 »	14,414 46	6,712 36	113,290 90	120,003 26
1906		3,028 73	10,000 »	3,000 »	5,400 15	21,428 88	12,814 46	1,500 »	14,314 46	7,114 42	120,003 26	127,117 68
1907		3,028 73	10,000 »	3,000 »	5,720 29	21,749 02	14,234 48	1,500 »	15,734 48	6,014 54	127,117 68	133,132 22
1908		3,028 73	10,000 »	3,000 »	5,990 95	22,019 68	14,234 48	1,500 »	15,734 48	6,285 20	133,132 22	139,417 42
1909		3,028 73	10,000 »	3,000 »	6,273 78	22,302 51	14,920 21	1,500 »	16,420 21	5,882 30	139,417 42	145,299 72
1910		3,028 73	10,000 »	3,000 »	6,538 48	22,567 21	12,356 69	1,500 »	13,856 69	8,710 52	145,299 72	154,010 24
1911		3,028 73	10,000 »	3,000 »	6,930 46	22,959 19	12,356 69	1,500 »	13,856 69	9,102 50	154,010 24	163,112 74
1912		3,028 73	10,000 »	3,000 »	7,340 07	23,368 80	13,303 37	1,500 »	14,803 37	8,565 43	163,112 74	171,678 17
1913		3,028 73	10,000 »	3,000 »	7,725 51	23,754 24	10,724 28	1,500 »	12,224 28	11,529 96	171,678 17	183,208 13
1914		3,028 73	10,000 »	3,000 »	8,244 36	24,273 09	12,928 44	1,500 »	14,428 44	9,844 65	183,208 13	193,052 78
1915		3,028 73	10,000 »	3,000 »	8,687 37	24,716 10	11,769 37	1,500 »	13,269 37	11,446 73	193,052 78	204,499 51
1916		3,028 73	10,000 »	3,000 »	9,202 48	25,231 21	9,304 26	1,500 »	10,804 26	14,426 95	204,499 51	218,926 46
1917		3,028 73	10,000 »	3,000 »	9,851 69	25,880 42	11,883 35	1,500 »	13,383 35	12,497 07	218,926 46	231,423 53
L.	16,632 20	90,861 90	312,000 »	102,000 »	132,207 50	653,701 60	377,278 07	45,000 »	422,278 07	231,423 53		

STATUTO

per la Cassa-pensioni a favore degli impiegati e salariati della Congregazione di carità di Perugia e degli Istituti dipendenti deliberato dalla Congregazione medesima nell'adunanza del giorno 17 ottobre 1887 ed approvato dall'autorità tutoria il 7 novembre detto anno.

Istituzione della Cassa e disposizioni generali.

Art. 1.° È istituita presso la Congregazione di carità di Perugia una cassa speciale pel servizio delle pensioni dei suoi impiegati e salariati tanto dell'ufficio centrale che degl'istituti di beneficenza da essa Congregazione amministrati, fatta eccezione di coloro, come le suore di carità, i fate bene fratelli e simili, che appartengono a corporazioni con le quali vengono stipulate apposite convenzioni, e di coloro che hanno uno o più assegni sui bilanci delle Opere pie, che non raggiungono complessivamente la somma di lire 100 all'anno. Sono anche eccettuati gli assegni per servizî funebri e religiosi.

Art. 2.° La cassa delle pensioni è alimentata:

a) dai contributi degli impiegati e salariati;

b) dai contributi delle Opere pie;

c) da qualsiasi altro provento straordinario;

d) dagli interessi di queste somme.

Art. 3.° I contributi delle Opere pie sono di due specie e durano 30 anni.

L'uno per concorrere al pagamento delle pensioni in corso è fissato:

per i primi 12 anni dal 1888 al 1899 in lire 11,000 all'anno, e per gli altri 18 anni dal 1900 al 1917 in lire 10,000.

L'altro a titolo di affrancazione del peso delle pensioni, che resteranno in seguito a totale carico di questa cassa:

per i primi 12 anni dal 1888 al 1899 in lire 4,000 all'anno, e per gli altri 18 anni dal 1900 al 1917 in lire 3,000.

Il riparto di tali contributi tra le Opere pie risulta dalle tabelle allegate, lettere *A* e *B*. (1)

---

(1) Queste tabelle, d'interesse semplicemente locale, si omettono per brevità.

Art. 4.° Per giudicare quando la Cassa avrà formato il capitale sufficiente a sostenere da sè l'intero servizio delle pensioni è arbitra la Congregazione di carità, la quale in conseguenza può deliberare così di aumentare, come di diminuire o sopprimere i contributi di cui all'articolo precedente.

Art. 5.° Le somme che entrano in cassa, prelevato il pagamento delle passività in corso, sono mensilmente rese fruttifere mediante deposito in un Istituto di credito, od acquisto di rendita consolidata italiana, o in altro modo da proporsi dalla Commissione e da approvarsi dalla Congregazione.

Art. 6.° La Cassa pensioni è amministrata da una Commissione composta del presidente della Congregazione, che ne è il capo, e di quattro deputati eletti dalla stessa Congregazione di carità, tre nel suo seno ed uno fra gl'impiegati che concorrono al beneficio della presente istituzione.

Art. 7.° Ogni anno scade uno dei tre deputati provenienti dalla Congregazione ed è rieleggibile. L'impiegato scade ogni tre anni, e può anch'egli essere rieletto.

Art. 8.° A segretario della Commissione, la Congregazione sceglie un altro impiegato, che non ha voto, il quale pure scade ogni tre anni, e può essere confermato.

Art. 9.° Tali elezioni si fanno con le norme di legge e di uso.

Art. 10.° I suddetti uffici sono gratuiti, come gratuito per la Cassa pensioni è il servizio di cassa e di contabilità affidato alla tesoreria e ragioneria della Congregazione.

Art. 11.° Ogni anno, a cura della Commissione, viene compilato il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, nel tempo, modo e con le approvazioni prescritte dalla legge sulle Opere pie.

Art. 12.° Su tutte le controversie, cui potesse dar luogo l'applicazione del presente statuto, anche per casi nel medesimo non contemplati, decide inappellabilmente la Congregazione di carità.

Contributi degli impiegati e salariati.

Art. 13.° Ogni impiegato e salariato effettivo senza altre eccezioni oltre quelle stabilite dall'articolo 1°, deve rilasciare sul proprio stipendio:

il 2 %	sulle prime . . .	L.	600		
» 3 %	sulla differenza da .	»	601	a »	1,200
» 4 %	id.	»	1201	a »	1,800
» 5 %	id.	»	1801	a »	2,400
» 6 %	id.	»	2401	a »	maggior somma.

Art. 14.° I rilasci di cui sopra per l'impiegato che abbia più offici retribuiti sono liquidati separatamente per ciascuno stipendio.

Art. 15.° Coloro che hanno un incarico provvisorio non fanno rilasci, ma se poi ricevono nomina duratura ed intendono far valere la loro anzianità, devono dichiararlo appena avuta la nomina, sottoponendosi a soddisfare i rilasci arretrati nel termine che sarà stabilito dalla Congregazione.

Art. 16.° L'impiegato che, dopo aver acquistato diritto alla intera pensione, potesse e volesse utilmente continuare nel servizio attivo del proprio ufficio, è esonerato dall'obbligo dei rilasci ulteriori. Per deliberazione della Congregazione gli si potrà concedere un aumento non maggiore del decimo dello stipendio a carico della Cassa-pensioni. Tale aumento è soggetto a rilascio nella misura dovuta al di sopra dello stipendio precedente.

Art. 17.° Nel caso di riduzione di stipendio, si rifà il conto dei contributi passati, in base al nuovo stipendio, per tutto il tempo in cui fu corrisposto uno stipendio maggiore e la eccedenza va a diminuzione dei rilasci futuri, e, per quanto fosse esuberante, viene restituita.

Servizio utile al conseguimento della pensione.

Art 18.° Il servizio utile al conseguimento della pensione si computa dal giorno in cui l'impiegato o salariato è stato nominato al suo primo impiego, od anche ammesso nella qualità di soprannumerario provvisorio, alunno, volontario od altra equivalente, non comprendendosi però per questi ultimi il servizio prestato prima dell'età di anni 20 compiuti.

Art. 19.° Tale nomina od ammissione deve risultare da deliberazione della Congregazione, od almeno da titolo scritto, rilasciato da chi ne ha facoltà, e registrato a tempo debito nel protocollo della Congregazione.

Art. 20.° La interruzione del servizio, quando avvenga per fatto volontario dell'impiegato, toglie ogni diritto a pensione o compensi; in questo caso la riassunzione in servizio non conferisce anzianità che dal giorno in cui è avvenuta.

Art. 21.° La interruzione che avvenga per fatto dell'amministrazione, quando non sia causata da destituzione, e quando sia susseguita da riassunzione in servizio, dà diritto a cumulare per gli effetti della pensione gli anni percorsi nei diversi periodi di servizio effettivamente prestato, toltone il periodo dell'interruzione.

Art. 22.° Non si considera come interruzione di servizio la sospensione non eccedente un mese, il tempo in cui il servizio sia stato impedito da forza maggiore, ed il tempo trascorso sotto le armi in servizio obbligatorio, che non sia quello del primo periodo di leva, purchè nell'atto della riassunzione l'impiegato si sottoponga anche ai rilasci arretrati, da farsi nel termine che sarà stabilito dalla Congregazione.

Art. 23.° Agl'impiegati, i quali provino con documenti ufficiali di aver preso parte alle guerre nazionali, è riconosciuta ciascuna campagna come un anno di servizio prestato alla Congregazione.

Art. 24.° Quando nel computo degli anni di servizio vi ha frazione di anno, il periodo che eccede sei mesi è calcolato per anno intero, altrimenti non è valutato.

Diritto ad essere collocato a riposo ed ammontare della pensione.

Art. 25.° Ha diritto di essere collocato a riposo e conseguire la pensione:

a) l'impiegato o salariato che ha compiuto 40 anni di non interrotto servizio [1], ovvero 60 anni di età con 30 anni di servizio, od anche 65 di età con 25 di servizio;

b) quello che dopo 20 anni di non interrotto servizio è dispensato dall'impiego per soppressione o riforma di uffici, o per altre cause non imputabili a sua colpa;

c) quello che dopo 15 anni di non interrotto servizio diventa per infermità inabile a continuarlo o riassumerlo;

d) ed in fine quello che, per causa immediata di servizio, si rende impotente allo adempimento del medesimo, qualunque sia l'età e la durata dei servizî.

Chi avesse più uffici retribuiti acquista diritto ad essere collocato a riposo e conseguire la pensione in tutti gli uffici, quando anche per un solo di essi si trovi nelle condizioni suespresse.

Art. 26.° La pensione, a cui ha diritto l'impiegato collocato a riposo, è liquidata sulla media degli stipendî ad esso retribuiti durante l'ultimo triennio di servizio effettivo. Se tale media risultasse maggiore dell'ultimo stipendio, la pensione è liquidata in base a questo.

Per quelli che hanno più uffici retribuiti la pensione è liquidata separatamente per ciascun ufficio ed in proporzione alla durata dei rispettivi servizî.

Art. 27.° Non sono computate le gratificazioni straodinarie, le indennità concesse per cavalcature, diarie, spese d'ufficio e simili.

Soltanto il vitto, per coloro che hanno diritto di riceverlo in natura, è calcolato per gli effetti del presente statuto in ragione di annue lire 365 per il personale superiore, e di lire 300 per gl'inservienti.

L'alloggio, per quelli che lo hanno, ancorchè lo avessero con una indennità determinata di danaro, è commisurato in ragione del 5 % sullo stipendio e sul vitto.

Art. 28.° Per quegl'impiegati o salariati che a causa di speciali circostanze ricevono la loro retribuzione in cifra variabile, la retribuzione stessa, per gli effetti del presente statuto, è determinata in cifra fissa dalla Commissione di tre in tre anni, la prima volta con criteri presuntivi, e successivamente in base alla media del triennio precedente, escludendo sempre quanto fosse attribuibile a rimborso di spese.

Art. 29.° La pensione è uguale ad un quarantesimo della media degli stipendî come sopra liquidati per ciascun anno di servizio.

---

[1] Osserviamo che il tempo di 40 anni di servizio, per conseguire il massimo della pensione, è ormai riconosciuto eccessivo, avendo riguardo alla più breve vita media dell'uomo; e non mancano già esempî di statuti e di regolamenti, che lo limitano a 35, ed anche a 30 anni.

Art. 30.° Nel caso espresso nell'articolo 25 lettera *d* la pensione non può essere minore del terzo dell'ultimo stipendio.

Diritto alla indennità per una sola volta.

Art. 31.° Ha diritto ad una indennità per una sola volta corrispondente a tanti dodicesimi dell'ultimo stipendio, quanti sono i suoi anni di servizio:

a) l'impiegato o salariato che avendo oltrepassato 10 anni di non interrotto servizio, senza aver compiuto il 20°, è dispensato dall'impiego per soppressione o riforma di uffici o per altre cause non imputabili a sua colpa;

b) quello che parimenti avendo oltrepassato 10 anni di non interrotto servizio, senza aver compiuto il 15°, diventa per infermità inabile a continuarlo o riassumerlo, salvo il caso contemplato dall'articolo 25 lettera *d*, ed è perciò collocato a riposo.

Diritto alla restituzione dei rilasci.

Art. 32.° Nel caso che un'Opera pia cessi di essere amministrata dalla Congregazione di carità, gl'impiegati addetti particolarmente alla medesima cessano di appartenere all'associazione della Cassa-pensioni, e quando non abbiano diritto di conseguire la pensione o la indennità a termini degli articoli 25 e 31, hanno diritto di avere la restituzione dei rilasci senza interessi.

Art. 33.° Egualmente gl'impiegati, che diventino inabili al servizio, o che sieno dispensati dal medesimo per soppressione o riforma di uffici o per altre cause non imputabili a loro colpa, quando non possano conseguire la pensione o la indennità, hanno diritto alla restituzione dei rilasci come sopra.

Ed hanno pure diritto alla sola restituzione dei rilasci le femmine, quando, per aver contratto legale matrimonio, non possano continuare il servizio.

Art. 34.° Gli impiegati che muoiono prima di aver compiuto 10 anni di servizio, quelli destituiti, e quelli che spontaneamente lasciano il servizio, eccettuato il caso di matrimonio di cui nell'ultimo alinea dell'articolo precedente, qualunque sia la loro anzianità, non trasmettono e non hanno diritto alcuno, nemmeno alla restituzione dei rilasci [1].

Pensioni delle vedove e dei figli ed altri congiunti.

Art. 35.° La vedova dell'impiegato, contro la quale non sia stata pronun-

---

[1] Da taluni si reputa poco giusta questa disposizione, e si vorrebbe invece che i rilasci quando non si arrivi a godere della pensione o della indennità, fossero in qualunque caso restituiti. A conferma di questa opinione possiamo citare la Cassa di risparmio di Imola, ed il Comune di Spoleto, che dànno diritto in tutto od in parte alla restituzione dei rilasci, anche coi relativi interessi, nei casi di morte, destituzione e rinuncia.

ciata sentenza di separazione per di lei colpa passata in giudicato, ha diritto ad una parte della pensione di cui godeva il marito, o che a lui sarebbe spettata, purchè al tempo in cui questi cessò dal servizio siano trascorsi due anni dal giorno del matrimonio, ovvero vi sia prole, ancorchè postuma, di matrimonio più recente, o finalmente la morte sia avvenuta come conseguenza immediata del servizio. La pensione della vedova cessa, quando questa passa ad altre nozze.

Art. 36.° Lo stesso diritto compete al figlio o ai figli legittimi dell'impiegato fino alla maggiore età; questo diritto nelle femmine cessa anche prima quando avvenga il loro matrimonio.

Però continua di pieno diritto, anche dopo la maggiore età, la quota di pensione liquidata ai figli, che per cause fisiche fossero assolutamente impossibilitati a procacciarsi il vitto, e fossero privi di qualunque modo di sussistenza. Queste circostanze devono essere riconosciute ed ammesse dalla Congregazione.

Art. 37.° L'importo della pensione, che spetta collettivamente alla vedova e figli dell'impiegato, è un *terzo* di quella che godeva od a cui aveva diritto l'impiegato stesso. Tale importo è ripartito, ove del caso, per la metà alla vedova e per l'altra metà ai figli in parti eguali.

Art. 38.° Non esistendo vedova, nè figli, i genitori dell'impiegato, quando non abbiano altri mezzi di sussistenza e quando risulti che erano mantenuti o sussidiati dall'impiegato defunto, sono ammessi alla pensione, in luogo della vedova o figli, ma nella misura di un *quarto* di quella spettante all'impiegato, divisibile ove del caso, in due parti uguali.

Art. 39.° Le quote degl'individui che muoiono, o perdono il diritto alla pensione, accrescono agli altri, eccezione fatta degli inabili di cui all'articolo 36, i quali conservano in qualunque caso la quota che si trovavano ad avere quando raggiunsero la maggiore età.

Art. 40.° Con le stesse norme e con le stesse proporzioni della pensione, è liquidata e distribuita alla vedova, figli o genitori dell'impiegato morto, la indennità per una sola volta a cui questi avrebbe potuto aver diritto a termini dell'articolo 31.

Art. 41.° Nel caso di condanna dell'impiegato, la moglie ed i parenti suddetti conseguiscono le rispettive quote di pensione o di indennità, cui avrebbero avuto diritto se l'impiegato fosse morto.

Chi colloca in riposo e chi liquida la pensione.

Art. 42.° Il collocamento a riposo è sempre pronunciato, o d'ufficio, o sopra domanda dell'impiegato, dalla Congregazione di carità.

Art. 43.° Alla domanda si deve unire: la fede di nascita, lo stato di famiglia, lo stato dei servizî prestati, i documenti d'infermità od altri che sono del caso.

Art. 44.° Le pensioni sono liquidate dalla Commissione della Cassa - pensioni con decreto motivato.

Art. 45.° Contro le deliberazioni della Commissione, in riguardo alla liquidazione delle pensioni, tanto per parte dei pensionati, quanto per parte dei membri della Commissione, si ha ricorso alla Congregazione, la quale giudica inappellabilmente.

Decorrenza, pagamento e perdita delle pensioni.

Art. 46.° Il godimento della pensione per l'impiegato o salariato comincia a decorrere dal giorno in cui cessa lo stipendio, e per la vedova e figli o genitori, dal giorno successivo alla morte di chi loro trasmette il diritto.

Art. 47.° Le pensioni sono pagate a ràte posticipate mensili, sopra certificato di esistenza in vita, quando la pensione non sia riscossa personalmente.

Art. 48.° Le rate non domandate entro due anni sono prescritte.

Art. 49.° La pensione è vitalizia, salve le eccezioni sopra stabilite. ma si perde per condanna ad una pena criminale per qualunque reato, e per condanna a pena correzionale per reato di corruzione, prevaricazione o malversazione.

Disposizioni transitorie.

Art. 50.° Gl'impiegati e salariati che si trovano attualmente in servizio attivo regolare sono obbligati a soddisfare i contributi arretrati, che loro sarebbero spettati dal giorno in cui entrarono in servizio nella misura seguente:

per intero — gl'impiegati e salariati che al 1° gennaio 1888 non avranno compito 10 anni di servizio attivo;

per sei decimi — id. id. che avranno compito 10 anni e non 20 id.

per quattro decimi — id. id. 20 e non 30 id.

per due decimi — che avranno più di 30 anni di servizio.

Art. 51.° Il pagamento di questi arretrati dovrà farsi entro il periodo di anni 10 consecutivi, mediante ulteriori rilasci sulle rispettive rate di stipendio. Chi volesse anticipare, in tutto od in parte, questi arretrati, avrà lo sconto in ragione del 4 % all'anno, purchè non abbia oltrepassato 65 anni di età.

Art. 52.° Se durante il detto periodo di 10 anni l'impiegato o famiglia dovessero far valere i loro diritti alla pensione o indennità, avranno l'obbligo di saldare i contributi arretrati.

Art. 53.° Non si acquista diritto a pensione in base al presente statuto, se non dopo trascorsi cinque anni dall'attivazione del medesimo, salvi i casi di aver superato 70 anni di età, o di infermità permanente o di morte, nei quali l'impiegato o la vedova e congiunti saranno ammessi, quando che sia, a far valere i loro diritti.

Art. 54.° È riservata alla Congregazione la facoltà di pronunciarsi inappellabilmente, o a seguito d'interpellanza della Commissione, o di ricorso dell'interessato, anche su tutte le quistioni che potessero presentarsi nella prima compilazione dell'elenco matricolare degl'impiegati e salariati ammessi a godere del beneficio dell'istituzione delle pensioni.

Art. 55.° Il presente statuto andrà in vigore al 1° gennaio 1888, e col medesimo resta abrogata qualunque precedente disposizione o consuetudine intorno alle pensioni degl'impiegati e salariati della Congregazione.

CASSA PENSIONI

per gl'impiegati e salariati della Congregazione di carità di Perugia

Scheda individuale N. 54

DI

GREGORI VINCENZO

nato a Perugia il 15 marzo 1832

Stato di famiglia.

Numero d'ordine	COGNOMI E NOMI	Rapporto di parentela con l'impiegato	Data di Nascita	Cessati per gli effetti della pensione	
				CAUSA	DATA
1	Gregori Vincenzo . . .	—	1832 marzo 15	—	—
2	Gregori Luigi	padre	1806 settembre 4	Morte	1888 decembre 10
3	Arnaldi Vittoria. . . .	moglie	1835 ottobre 10	—	—
4	Gregori Attilio.	figlio	1868 febbraio 23	Maggiore età	1889 febbraio 23
5	Gregori Agata.	figlia	1872 novembre 7	—	—

Num. d'ordine	TEMPO dal	al	anni	mesi	QUALIFICA	ATTI di nomina, promozione, ecc.	ASSEGNO ANNUALE in DANARO		VITTO art. 27 statuto		ALLOGGIO art. 27 statuto		TOTALE		*Annotazioni*
1	1869 genn. 1	1872 giug. 30	3	6	Maestro istitutore all' orfanotrofio . .	Delib. 12 decem. 1868	480	»	365	»	42	25	887	25	
2	1872 luglio 1	1877 dec. 31	5	6	Commesso nell' ufficio della Congregazione	Id. 6 giugno 1872	1,000	»	»	»	»	»	1,000	»	
3	1878 genn. 1	1882 dec. 31	5	»	Idem	Id. 16 ottobre 1877	1,200	»	»	»	»	»	1,200	»	
4	1883 genn. 1	1888 dec. 31	6	»	Vice segretario id.	Id. 3 novem. 1883	1,500	»	»	»	»	»	1,500	»	
5	1889 genn. 1	1890 dec. 31	2	»	Idem	Id. 19 ottobre 1888	1,800	»	»	»	»	»	1,800	»	Collocato a riposo col 1° gennaio 1891.
			22	»											

Liquidazione dei contributi arretrati a tutto il 1887.

Num. d'ordine	ASSEGNO ANNUALE di 1a cat. al 2 %		di 2a al 3 %		di 3a al 4 %		di 4a al 5 %		di 5a al 6 %		TOTALE		CONTRIBUTI importo annuale		per anni	per mesi	importo complessivo		ridotto a 6/10 art. 50 statuto	
1	600	»	287	25	»	»	»	»	»	»	887	25	20	62	3	6	72	17		
2	600	»	400	»	»	»	»	»	»	»	1,000	»	24	»	5	6	132	»		
3	600	»	600	»	»	»	»	»	»	»	1,200	»	30	»	5	»	150	»		
4	600	»	600	»	300	»	»	»	»	»	1,500	»	42	»	5	»	210	»		
													Totali		19	»	564	17	338	5[illegible]

Liquidazione dei contributi correnti dal 1888 in poi.

Num. d'ordine	ASSEGNO ANNUALE di 1a cat. al 2 %		di 2a al 3 %		di 3a al 4 %		di 4a al 5 %		di 5a al 6 %		TOTALE		CONTRIBUTI importo annuale		per anni	per mesi	importo complessivo	
4	600	»	600	»	300	»	»	»	»	»	1,500	»	42	»	1	»	42	»
5	600	»	600	»	600	»	»	»	»	»	1,800	»	54	»	2	»	108	»
													Totali		3	»	150	

ANNO	CONTRIBUTI ARRETRATI						CONTRIBUTI correnti soddisfatti		TOTALE dei contributi soddisfatti (colonne 4 e 5)		*Note*
	dovuti		annullati		soddisfatti						
1	2		3		4		5		6		7
1888	33	85	»	»	33	85	42	»	75	85	
1889	33	85	»	»	33	85	54	»	87	85	
1890	33	85	»	»	270	80	54	»	324	80	
1891	33	85	»	»	»	»	»	»	»	»	
1892	33	85	»	»	»	»	»	»	»	»	
1893	33	85	»	»	»	»	»	»	»	»	
1894	33	85	»	»	»	»	»	»	»	»	
1895	33	85	»	»	»	»	»	»	»	»	
1896	33	85	»	»	»	»	»	»	»	»	
1897	33	85	»	»	»	»	»	»	»	»	
. . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
L.	338	50	»	»	338	50	150	»	488	50	

DECRETO DI PENSIONE

La Commissione per la cassa delle pensioni ecc.

Vista la deliberazione della Congregazione di carità del 7 decembre corrente, con cui a termini dell'articolo 42 dello statuto, e non ostando per ragione d'infermità permanente l'articolo 53, è stato pronunciato, in seguito a domanda dell'interessato, il collocamento a riposo, con effetto dal 1° gennaio 1891, di Gregori Vincenzo vice-segretario della Congregazione;

Visto che il medesimo ha prestato servizio senza interruzione dal 1° gennaio 1869 in poi, e così a tutto il 1890 per anni 22;

Visto che il suo stipendio dell'ultimo triennio è stato di lire 1,500 nel 1888, e di lire 1,800 nel 1889 e 1890, e quindi in media annuale di lire 1700 (art. 26); e che l'ammontare della pensione, dovendo corrispondere, secondo l'art. 29, a $^{22}/_{40}$ di questa somma, viene ad essere di lire 935;

Visto l'art. 44 dello statuto;

DECRETA:

1.° La pensione di *Vincenzo Gregori*, nella sua qualifica di vice-segretario della Congregazione, è liquidata in annue lire *novecentotrentacinque*, a partire dal 1° gennaio 1891.

2.° Il pagamento della pensione stessa è soggetto alle modalità e condizioni risultanti dal suddetto statuto in data 17 ottobre 1887, approvato dall'autorità tutoria il 7 novembre detto anno.

Perugia, 22 decembre 1890.

IL PRESIDENTE — IL SEGRETARIO *della Commissione*

INDICE ANALITICO DELLA MATERIA

CAPITOLO PRIMO

DEL PATRIMONIO

CAPITOLO SECONDO

DELLE RENDITE E SPESE

CAPITOLO TERZO

DEL BILANCIO PREVENTIVO

CONSIDERAZIONI GENERALI.

CAPITOLO QUARTO

DELLE SCRITTURE

Articolo I. — AVVERTENZE GENERALI.

Articolo II. — SCRITTURE ED ATTI DEL SERVIZIO DI CASSA.

§ 1.° — Prontuario dell' entrata, o ruolo di riscossione.

§ 2.° — Prontuario dell' uscita.

§ 3.° — Riscossioni e quietanze.

§ 4.° — Mandati di pagamento.

§ 5.° — Pendenze di cassa e ordini provvisori.

§ 6.° — Giornale del Tesoriere.

Articolo III. — SCRITTURE GENERALI.

§ 1.° — Giornale-mastro generale.

§ 2.° — Giornale speciale di ogni Opera pia.

§ 3.° — Libri mastri.

CAPITOLO QUINTO

DEL RENDIMENTO DEI CONTI

Articolo I. — NORME GENERALI.

Articolo II. — PROROGA DELL' ESERCIZIO *per la chiusura dei conti.*

Articolo III. — RESIDUI ATTIVI E PASSIVI.

Articolo IV. — FORMAZIONE DEL RESOCONTO.

§ 1.° — **Resoconto del tesoriere o conto finanziario.**

§ 2.° — **Consuntivo o conto economico e patrimoniale.**

§ 3.° — **Resoconto morale.**

Articolo V. — DOCUMENTAZIONE DEL RESOCONTO.

ESEMPI DI REGISTRAZIONE

I. — ESEMPIO PER LE ISTITUZIONI MINORI DI BENEFICENZA. *(Opera pia Giusti, elemosiniera e di culto).*

II. — ESEMPIO PER LE ISTITUZIONI MAGGIORI. *(Opera pia Ospedale).*

CONTABILITÀ SUBALTERNE DELL' OSPEDALE.

I. — per un' Eredità nel periodo di accertamento.

II. — per un'Azienda rurale condotta in amministrazione.

APPENDICE

ERRATA CORRIGE

Pag. 12 linea 4 — una categoria *l* — deve dire — una categoria *f*.
» 26 ultimo periodo — è tale uno *stesso* legame — deve dire — uno *stretto* legame.
» 31 al n. 27 seconda riga — articolo *46* — deve dire — articolo *96*.
» 163 l'ultima riga — coll' intestazione del n. 120 — deve leggersi prima della linea soprastante — *Nelle partite di svolgimento ecc.*
» 236 riga 24 — ascendente a circa lire *1300* — deve dire — ascendente a circa lire *2000*.
» 313 articolo 15 — lire *1142* — deve dire — lire *1542*.
» 313, 315 e 317 articoli 40 a 87 — data *1891* — deve dire — *1890*.
» 372 al n. 4 — capitali in *entrata* — deve dire — capitali in *uscita*.
» 395 al 405 — numerazione colonne 7ª, *8, 9, 9ª, 10, 11, 12, 13, 14* e *15* — deve leggersi — *8, 9, 10, 10ª, 11, 12, 13, 14, 15* e *16*.
» 426 art. 72 — Tomassini lire *23* — deve dire — Tomassini lire *22*.
» 435 partita 8 — decembre *31* art. *97* — deve dire — decembre *21* art. *91*.

END OF
TITLE